Piazza Pitagora

ANNO XLVII **N. 712**

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)
Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: *info@sediva.it* (per i quesiti: *sedivanews@sediva.it*)
Roma, 30 dicembre 2022

a cura dello *"**Studio Associato Bacigalupo-Lucidi**"*

In questo numero:

1 – SEDIVA ONLINE

L'edizione di quest'anno di Piazza Pitagora in "cartaceo"

Il Controllo di Gestione

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 12/1/2022 AD OGGI

12.01.2022	Il nuovo d.l. sull`obbligo vaccinale per gli over-50 e i suoi riflessi... (gustavo bacigalupo-matteo lucidi)	24.01.2022	Adeguamento Istat per dicembre 2021 (Studio Bacigalupo-Lucidi)
13.01.2022	Le novità dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Collegato Fisco-Lavoro (Studio Bacigalupo-Lucidi)	25.01.2022	La conversione in legge del dl. 172/2021 risolve anche qualche dubbio degli Ordini dei Farmacisti sui "no vax" (gustavo bacigalupo-aldo montini)
14.01.2022	La conversione del decreto fisco lavoro regala.... (stefano civitareale-matteo lucidi)	26.01.2022	Il creditore della società di persone non può agire ... (aldo montini)
14.01.2022	Tamponi (anche) in parafarmacia La questione passa alla Corte costituzionale (gistavo bacigalupo-alessia perrotta)	28.01.2022	Remunerazione aggiuntiva né trattenute né iva (roberto santori)
17.01.2022	I tempi di conservazione dei moduli per il consenso informato (matteo lucidi)	31.01.2022	Abolizione Irap 2022 i titolari individuali di farmacia ne beneficiano… (andrea raimondo)
18.01.2022	Siglato il protocollo sui prezzi calmierati per le mascherine FFP2 (matteo lucidi)	31.01.2022	Covid-19 isolamento, quarantena e auto-sorveglianza del lavoratore (aldo montini-giorgio bacigalupo)
19.07.2022	Assegno unico universale (giorgio bacigalupo-santilli)	01.02.2022	Ancora per un triennio obbligatoria (soltanto) in Italia la FE… (stefano civitareale)
19.01.2022	E' valida la notifica della cartella esattoriale scansionata e inviata via pec (aldo montini)	02.02.2022	Ausili, presidi, protesi e ortesi l'Iva è quella agevolata al 4% (roberto santori)
20.01.2022	Bonus pubblicità 2021… (andrea raimondo)	02.02.2022	La mancata esecuzione dei conferimenti nelle srl (cesare pizza)
21.01.2022	Il farmacista dipendente di una srl che vuole partecipare al capitale sociale (gustavo bacigalupo)	03.02.2022	Vendite online nei Paesi UE le nuove soglie (francesco raco)
26.01.2022	FE della farmacia a clienti stranieri (francesco raco)	04.02.2022	La partecipazione di un farmacista ospedaliero a una società titolare di farmacia (gustavo bacigalupo)
27.01.2022	Domande (e risposte) sulla sospensione del farmacista novax…(gustavo bacigalupo)	07.02.2022	Il versamento della tassa di conc. reg. 2022… (mauro giovannini)
29.01.2022	La nota di credito a seguito di emissione di FE errata (marco righini)	07.02.2022	Molestie ed inadempimento contrattuale del conduttore (cesare pizza)
24.01.2022	Dal 1° gennaio minori imposte indirette nella cessione di farmacia comprensiva del locale (stefano civitareale)	08.02.2022	Illegittima l'inerzia comunale se la sede neoistituita… (gustavo bacigalupo- laura giordani)

09.02.2022	Le prestazioni in farmacia quando viene applicata l'esenzione iva (andrea raimondo)	24.02.2022	Assegno unico e universale, chiarimenti dell'Inps su nonni affidatari e su coniugi separati o divorziati (giorgio bacigalupo)
09.02.2022	Quanto è difficile controllare la gestione della farmacia (michela pallonari- gustavo bacigalupo)	24.02.2022	Le nuove disposizioni sulle cessioni dei bonus edilizi (stefano lucidi)
10.02.2022	Definito il regime sanzionatorio per il mancato utilizzo del Pos (marco righini)	25.02.2022	Adeguamento Istat per gennaio 2022 (Studio Bacigalupo-Lucidi)
10.02.2022	Se due soci di snc litigano non necessariamente la società deve sciogliersi (aldo montini-gustavo bacigalupo)	25.02.2022	Il farmacista no vax, anche se negativizzato, non può essere reintegrato (gustavo bacigalupo)
11.02.2022	PNRR Farmacie rurali sussidiate ulteriori chiarimenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che… (andrea raimondo)	28.02.2022	Le obbligazioni naturali (cesare pizza)
14.02.2022	Quello "strano" regime dello split payment… (stefano civitareale)	28.02.2022	Modalità di pagamento delle spese inerenti al Superbonus (francesco raco)
15.02.2022	Fornitura di mascherine FFP2 alle scuole - Obbligo vaccinale contenuto e validità del certificato di esenzione (aldo montini – gustavo bacigalupo)	01.03.2022	La "rediviva" rivalutazione delle quote sociali gioca al rialzo, ancora convenienza per le farmacie (stefano civitareale)
16.02.2022	Immobile promiscuo e ristrutturazione (francesco raco)	02.03.2022	La trasmissione al Fisco dei dati quotidiani delle vendite (matteo lucidi)
16.02.2022	L'ultima della Suprema Corte sull'abuso del diritto (matteo lucidi-gustavo bacigalupo)	02.03.2022	Per fruire delle agevolazioni prima casa anche nel caso di acquisto della sola nuda proprietà … (marco righini)
17.02.2022	Le c.d. clausole di continuazione della società dopo la morte di un socio (cesare pizza-stefano lucidi)	03.03.2022	I limiti all`infortunio in itinere (aldo montini)
17.02.2022	Le modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2022 al credito d'imposta Industria 4.0 (marco righini-stefano civitareale)	03.03.2022	in vigore la norma sulla rivalutazione di quote sociali e terreni (Studio Bacigalupo-Lucidi)
18.02.2022	Detrazioni Irpef per spese universitarie più "ricche" per il 2021 se si frequentano istituti privati (stefano civitareale)	04.03.2022	L`ampia autonomia privata nella formazione di una società di persone… (gustavo bacigalupo)
18.02.2022	La costituzione di una società a distanza (matteo lucidi)	07.03.2022	La cedibilità dell'usufrutto (cesare pizza)
12.02.2022	Con l'avvento della fe gli errori di numerazione delle fatture attive diventano "meramente" formali (stefano civitareale)	07.03.2022	Le rimanenze finali della farmacia-Sas [in contabilità semplificata] che si trasforma in ditta individuale [anch'essa in semplificata] (stefano civitareale)
21.02.2022	Spese sanitarie e comunicazione al StS - anche per il 2022 l'invio dei dati ha cadenza semestrale (marco righini)	08.03.2022	Se il fornitore della farmacia è inadempiente (cecilia sposato – cesare pizza)
22.02.2022	È salvo il Bonus investimenti in beni strumentali anche… (marco righini)	09.03.2022	Bonus pubblicità 2022…(a.raimondo)
22.02.2022	Le c.d. clausole manutentive per [tentare di] prevenire conflitti tra soci (cesare pizza e gustavo bacigalupo)	09.03.2022	L'opportunita' [in alcune circostanze] di modificare la .....(matteo lucidi)
23.02.2022	FE allo SdI ma rifiutata dalla Asl nota di credito e nuova fattura (mauro giovannini)	10.03.2022	No alla restituzione del credito d'imposta beni strumentali nel caso di furto di uno di essi (marco righini)
23.02.2022	Ritorna [anzi... resta] a 2.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti (matteo lucidi)	10.03.2022	Sulla mancata reintegrazione del sanitario no vax "negativizzato" lievitano i sentimenti di contrasto con il Ministero (aldo montini)

11.03.2022	Covid-19 Le ulteriori misure di sicurezza nei luoghi di lavoro… (matteo lucidi)	25.03.2022	La rivalutazione delle aree edificabili e l`Imu (stefano lucidi)
11.03.2022	Il professionista sanitario che presta l`attività in farmacia (stefano lucidi)	28.03.2022	Adeguamento Istat per Febbraio 2022 (Studio Associato)
14.03.2022	L'acquisto dei prodotti destinati ai servizi estetici della farmacia (cesare pizza)	28.03.2022	Imu la Corte Costituzionale si interroga sulla legittimità dell'assoggettamento all'imposta… (aldo montini-stefano lucidi-gustavo bacigalupo)
14.03.2022	La facoltà per un socio di farmacia di assumere anche altre iniziative societarie (matteo lucidi)	29.03.2022	Beni "Industria 4.0" ai fini del maggior credito l'interconnessione può anche essere successiva all'acquisto, ma… (stefano civitareale)
15.03.2022	Il debito verso i fornitori e l`investimento nelle scorte (franco lucidi – cecilia sposato)	29.03.2022	Modifica dei patti sociali (matteo lucidi)
16.03.2022	Da vettura privata a vettura aziendale nella farmacia a titolarita' individuale (cesare pizza)	30.03.2022	Spese fiscalmente detraibili pagate a rate come comportarsi (stefano civitareale)
16.03.2022	Per le società di capitali e' imminente un nuovo adempimento (aldo montini)	31.03.2022	Se un farmaco è inserito per errore nella DCR (roberto santori)
17.03.2022	Gli ultimi approdi giurisprudenziali sull'obbligo vaccinale (cecilia sposato-aldo montini)	31.03.2022	Usare [anche] i social network per aumentare le vendite della farmacia (michela pallonari-gianmarco ungari)
17.03.2022	Un box troppo distante da casa non puo' esserne… pertinenza (marco righini)	01.04.2022	Ferie - entro il 30 giugno p.v. il lavoratore dovrà fruireconsumare quelle maturate nel 2020 (aldo montini-giorgio bacigalupo)
18.03.2022	Il conferimento in società del credito del collaboratore in impresa familiare (gustavo bacigalupo)	04.04.2022	Il patrimonio della famiglia non incide sull'assegno divorzile (cesare pizza)
21.03.2022	Il magazziniere è malato ma… non si trova (giorgio bacigalupo)	04.04.2022	Se una snc non paga le tasse perché estinta, ne rispondono i soci (stefano lucidi)
21.03.2022	L'imminente "Decreto Riaperture" fissa al 31 dicembre la cessazione dell'obbligo vaccinale per i sanitari ma libera i no vax negativizzati (aldo montini – gustavo bacigalupo)	05.04.2022	Acquisto del locale farmacia, prezzo nel rogito e prezzo accertato dal Fisco (matteo lucidi)
22.03.2022	Contratto di leasing risolto per morosità del conduttore chi paga l'Imu (matteo lucidi)	05.04.2022	La rettifica della detrazione iva e le merci rubate (stefano civitareale)
22.03.2022	I tre punti chiave per la migliore fidelizzazione dei clienti (michela pallonari-cesare pizza)	06.04.2022	Ancora sulla società di gestione ereditaria (gustavo bacigalupo)
23.03.2022	Il cc personale di un socio, cointestato con il coniuge, può anch`esso… (aldo montini)	07.04.2022	Omesso versamento dell'Iva ne risponde [anche penalmente] l'amministratore della società in carica alla data di scadenza del pagamento (cecilia sposato)
23.03.2022	Ipotesi di "compatibilita'" per il vincitore di un posto di dirigente .... (cecilia sposato-gustavo bacigalupo)	07.04.2022	Vendere la casa familiare prima della separazione per evitare l'assegnazione all'altro coniuge...(cesare pizza)
24.03.2022	Dl energia buoni carburanti ai dipendenti non tassabili fino a 200 euro OK (andrea raimondo)	08.04.2022	Collaboratori nell`impresa familiare e patto di famiglia (cesare pizza)
24.03.2022	Quando la banca può-deve eseguire operazioni sul conto del de cuius (cesare pizza)	08.04.2022	L`obbligo di distribuzione degli utili fa carico alla società come tale…(aldo montini-cecilia sposato)
25.03.2022	Buoni pasto anche in Farmacia (giorgio bacigalupo)	11.04.2022	I "non farmaci" in vetrina l'esposizione preferenziale (cesare pizza)

11.04.2022	Il blocco del pc, il mancato funzionamento del RT, le operazioni necessarie (mauro giovannini)	04.05.2022	Il CdS depotenzia ulteriormente il c.d. principio della mezzeria…(gustavo bacigalupo)
12.04.2022	La presentazione della DCR e i suoi aspetti fiscali (roberto santori - cesare pizza)	05.05.2022	Due parole sui protocolli di consiglio (michela pallonari)
13.04.2022	Decreto capienze quando la lotta all'evasione può imbattersi nel diritto alla privacy (matteo lucidi)	05.05.2022	Il Master online "la Farmacia aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali e finanziari" prende il via il 10 maggio (Studio Bacigalupo)
13.04.2022	Obbligo vaccinale finisce lo stato di emergenza ma proliferano i rinvii alla corte costituzionale (aldo montini)	05.05.2022	Quando può essere legittimo controllare i dipendenti… (aldo montini)
14.04.2022	DCR l'importo esatto per lo scontrino non riscosso e per lo scontrino definitivo (roberto santori)	06.05.2022	Conferimento di farmacia in società ancora sull'affrancamento del maggior valore dell'avviamento (stefano lucidi)
14.04.2022	Doppia esenzione imu anche se i coniugi risiedono in immobili diversi (cesare pizza)	06.05.2022	Farmaci e dispositivi medici il loro acquisto è detraibile anche se il pagamento viene effettuato in contanti (roberto santori)
15.04.2022	Al via il primo interpello del concorso straordinario campano – L`ordinanza delle SS.UU. n. 11549 dell`8.4.2022 – La sentenza del CdS. (gustavo bacigalupo)	09.05.2022	Comparaggio (cesare pizza)
19.04.2022	Adeguamento Istat per Marzo 2022 (Studio Associato)	09.05.2022	La deducibilità della spesa per riviste di aggiornamento professionale (matteo lucidi)
21.04.2022	L'Adunanza Plenaria sembra dissipare qualsiasi dubbio della III Sez. del CdS ...(gustavo bacigalupo-cecilia sposato)	10.05.2022	Al via oggi il Master online "la Farmacia aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali e finanziari" (Studio Bacigalupo)
25.04.2022	Al via il Master online - la Farmacia aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali e finanziari (Studio Bacigalupo-Lucidi)	10.05.2022	Il CUP non ha natura di spesa sanitaria (stefano civitareale)
26.04.2022	Con l'incasso della DCR ho battuto anche la remunerazione aggiuntiva, come rimedio (roberto santori)	10.05.2022	La rinuncia alla gestione [provvisoria] della farmacia e l'indennità di avviamento (stefano lucidi)
26.04.2022	Il donatore di sangue ha diritto a permessi retribuiti (giorgio bacigalupo)	11.05.2022	Il divieto all'utilizzo del contante non si estende ai fondi cassa (cesare pizza – stefano civitareale)
27.04.2022	Con la fine dello stato di emergenza le etichette delle mascherine sono diventate italiane (aldo montini)	11.05.2022	Il cliente che non restituisce la bombola (cesare pizza)
27.04.2022	Modalita' di assegnazione della farmacia rurale sussidiata … (gustavo bacigalupo)	12.05.2022	L'avviso di accertamento notificato ad una snc [e non impugnato] ... (matteo lucidi)
28.04.2022	Gli utili della farmacia non distribuiti concorrono a determinare l`assegno di mantenimento (aldo montini)	12.05.2022	La deducibilità dell'assegno divorzile anche se versato sul cc del figlio (aldo montini)
28.04.2022	Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del c.d. PNRR 2 (matteo lucidi-cesare pizza)	13.05.2022	Bonus pubblicità nuove regole dal 2023 (andrea raimondo)
29.04.2022	Il CdS assolve disinvoltamente il "fai da te" di un Comune legittima l'autorizzazione...(gustavo bacigalupo)	13.05.2022	Cosa dobbiamo valutare prima di trasferire il locale farmacia (michela pallonari)
02.05.2022	Sulla valutazione di una parafarmacia (stefano civitareale)	16.05.2022	Interrompere le trattative con un Fondo d'investimento responsabilità precontrattuale (cesare pizza - gustavo bacigalupo)

17.05.2022	Il redditometro e i controlli sui cc bancari [per ipotetici versamenti non riconducibili alla busta paga] sono estensibili... (marco righini-aldo montini)	03.06.2022	La richiesta al personale della farmacia di lavoro straordinario (giorgio bacigalupo)
18.05.2022	Adeguamento Istat per aprile 2022 (Studio Bacigalupo)	03.06.2022	Malfunzionamento della porta automatica della farmacia… (cesare pizza)
18.05.2022	Snc titolare di due farmacie che ne cede una previa scissione...(gustavo bacigalupo)	06.06.2022	I debiti personali del socio non coinvolgono la snc, anche se… (matteo lucidi – gustavo bacigalupo)
19.05.2022	Bolle di accompagnamento, DDT, fatture differite, fatture immediate (roberto santori)	07.06.2022	Il credito d'imposta per i beni ordinari e' utilizzabile in tre quote annuali (andrea raimondo)
19.05.2022	La restituzione dei farmaci a un grossista diverso (cecilia sposato)	07.06.2022	Mancato Utilizzo del Pos sanzioni anticipate al 30 giugno (aldo montini)
20.05.2022	Un`altra fondamentale decisione delle SS.UU. della Cassazione nella comunione c.d. de residuo l`azienda individuale non rientra ma… (gustavo bacigalupo – stefano lucidi)	08.06.2022	Anche per il Fisco il chiamato all`eredità diventa erede a meno che…(stefano civitareale)
23.05.2022	Lavoratori assenti per malattia, le visite fiscali (giorgio bacigalupo)	08.06.2022	Bonus ristrutturazione, cosa succede se l'immobile è in comodato d'uso (andrea raimondo)
24.05.2022	Entro il prossimo 1° giugno l'autoliquidazione all'Enpaf per lo 0,50% (Studio Bacigalupo-Lucidi)	09.06.2022	Sistema tessera sanitaria – adempimenti e sanzioni (francesco sonnino silvani)
24.05.2022	Farmacia conferita in snc con il figlio nel 2021 la "fiscalità" di quest'anno (roberto santori)	10.06.2022	Alcune insidie [anche latenti] nella compravendita di quote sociali (stefano lucidi-gustavo bacigalupo)
25.05.2022	Ancora sui test autodiagnostici in farmacia (matteo lucidi-gustavo bacigalupo)	13.06.2022	Gli autoveicoli sono fuori dal credito d'imposta Mezzogiorno (andrea raimondo)
25.05.2022	L'assegno di mantenimento in assenza di figli (cesare pizza)	13.06.2022	Il ravvedimento operoso può "sanare" anche una condotta fraudolenta del contribuente (matteo lucidi)
26.05.2022	La mancata coincidenza tra la chiusura giornaliera del RT e i dati del POS (mauro giovannini)	14.06.2022	Il cumulo giuridico delle sanzioni emesse in caso di plurimi omessi versamenti (matteo lucidi)
27.05.2022	Contratti a canone concordato rinnovo biennale a ciascuna scadenza (anadrea raimondo)	14.06.2022	Incrementare il fatturato della farmacia, il controllo di gestione può aiutare (Sediva-Studio)
27.05.2022	Spese di ristrutturazione condominiali e compravendita di appartamento nell'edificio (cecilia sposato)	15.06.2022	Controllo di gestione i vantaggi per la farmacia
30.05.2022	Dal periodo di imposta 2021 deduzione in 50 anni per chi ha rivalutato un marchio e-o riallineato un avviamento in conformità al c.d. decreto... (stefano olivieri)	15.06.2022	Può la vetrina […e magari anche la croce verde] di una farmacia "affacciarsi" su una via di pertinenza... (gustavo bacigalupo-cecilia sposato)
30.05.2022	Farmacista collaboratore no vax è sospeso dall'esercizio professionale e dal rapporto lavorativo, ma… (giorgio bacigalupo)	16.06.2022	Controllo di gestione come migliorare le performance della farmacia in quattro mosse (Sediva-Studio Bacigalupo-Lucidi)
31.05.2022	Farmacie ubicate "le une a ridosso delle altre" (gustavo bacigalupo)	16.06.2022	Test antigenici del farmacista in parafarmacia non è abusivismo professionale, ma… (cesare pizza-gustavo bacigalupo)
01.06.2022	I debiti della società scissa (aldo montini-gustavo bacigalupo)	17.06.2022	Le spese aziendali per il risparmio energetico sono sempre detraibili [per competenza] (stefano civitareale)

17.06.2022	Vendita in farmacia di mascherine non DPI e senza marchio CE non è frode in commercio se… (cecilia sposato)	30.06.2022	Il Controllo di Gestione e il metaverso (michela pallonari)
20.06.2022	Adeguamento Istat per maggio 2022 (Studio Bacigalupo-Lucidi)	01.07.2022	Conferimento della farmacia in società - responsabilità solidale [ma sussidiaria] della società conferitaria con l'ex titolare…(cecilia sposato-gustavo bacigalupo)
20.06.2022	Avvisi bonari - i termini di pagamento delle sanzioni ridotte elevati (temporaneamente) a 60 giorni (Francesco Sonnino Silvani)	01.07.2022	Controllo di Gestione il concetto di "gestione del team" (michela pallonari)
20.06.2022	L'abuso della L. 104 può legittimare anche il licenziamento (aldo montini)	04.07.2022	Ancora sul "rosso di cassa" nelle farmacie individuali come in quelle societarie (stefano civitareale)
21.06.2022	Gestire la farmacia con i KPI (michela pallonari-cesare pizza)	04.07.2022	Controllo di Gestione, ma che significa "fare strategia" (michela pallonari)
21.06.2022	La clausola compromissoria nello statuto sociale a pena di nullità deve prevedere la nomina dell'arbitro da parte di un terzo soggetto (aldo montini)	05.07.2022	Il Controllo di Gestione, l'importanza anche dei social network (michela pallonari)
22.06.2022	Delega fiscale anticipazioni su alcune novità di rilievo (matteo lucidi)	05.07.2022	Lo scaglionamento del canone di locazione commerciale (cecilia sposato)
22.06.2022	Per la Cassazione Il divieto di licenziamento "causa matrimonio" non si estende agli uomini (giorgio bacigalupo-cesare pizza)	05.07.2022	Pnrr farmacie rurali sussidiate, la nuova scadenza del bando è quella del 30 settembre 2022 (andrea raimondo)
23.06.2022	Il prelievo dal cc bancario del de cuius impedisce la rinuncia all'eredità (cecilia sposato)	06.07.2022	Controllo di gestione oggi il secondo incontro del Sediva-Webinar online sul tema (Sediva-Studio Bacigalupo-Lucidi)
23.06.2022	Il prelievo di utili da parte di un socio non configura in automatico un'evasione fiscale… (matteo lucidi)	06.07.2022	Neppure ai soci di snc o sas e' consentito prelevare utili sociali nel corso dell'esercizio annuale (stefano lucidi)
24.06.2022	La farmacia può anche partecipare ad un sistema di "recapito domiciliare" dei prodotti venduti, ma… (stefano civitareale)	07.07.2022	Il Controllo di Gestione la responsabilità della crescita della squadra fa carico al titolare della farmacia (michela pallonari)
27.06.2022	Controllo di Gestione, la resa di reparto (michela pallonari)	07.07.2022	Le ultime della Cassazione sulla liquidazione della quota del socio premorto di una società di persone (matteo lucidi)
27.06.2022	L'allontanamento della farmacia soprannumeraria dalla località che ne ha giustificato l'istituzione (gustavo bacigalupo)	08.07.2022	Controllo di Gestione, è necessario anche nella fase di avvio della farmacia (michela pallonari)
28.06.2022	Alcuni passaggi importanti del Controllo di Gestione (michela pallonari)	08.07.2022	Società di capitali, nuova deroga al ripianamento delle perdite alla luce del Milleproroghe (stefano olivieri)
28.06.2022	Il tradimento del coniuge può giustificare la revoca anche di donazioni indirette (aldo montini)	11.07.2022	D.L. Semplificazioni, le principali novità "dalla A alla Z" (matteo lucidi)
29.06.2022	Quali sono gli effetti del ravvedimento operoso in caso di omessa...(aldo montini-matteo lucidi)	11.07.2022	Il Controllo di Gestione e il Mercato (michela pallonari)
29.06.2022	Quando il Controllo di Gestione può non rivelarsi efficace… (michela pallonari)	12.07.2022	Controllo di Gestione, acquistare bene… (michela pallonari)
30.06.2022	Beni di altre aziende detenuti dalla farmacia in esposizione (stefano civitareale)	12.07.2022	Dalla Corte Costituzionale un "No" ai tamponi nelle parafarmacie (cesare pizza-gustavo bacigalupo)

13.07.2022	La Suprema Corte di nuovo sull'utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite (matteo lucidi)	25.07.2022	WhatsApp in farmacia - Riuscite a farne a meno (michela pallonari)
13.07.2022	Le 40 ore di permesso retribuito per i neo assunti in farmacia (giorgio bacigalupo)	26.07.2022	I genitori che pagano il fondo pensione dei figli tramite il cc cointestato (francesco sonnino)
14.07.2022	Bonus ristrutturazione 50% niente asseverazione ne' visto di conformità se… (andrea raimondo)	26.07.2022	Un hacker vìola il cc online della Farmacia (aldo montini)
14.07.2022	Pec-domicilio digitale di una società nei rapporti con la CCIAA non può essere utilizzata una Pec professionale… (aldo montini)	27.07.2022	Modificare una sede dopo la sua assegnazione ai vincitori non si può… (gustavo bacigalupo)
15.07.2022	Concorrenti "contro" concorrenti nel concorso campano il Tar sospende temporaneamente la graduatoria… (gustavo bacigalupo)	28.07.2022	Il Domicilio Digitale della Farmacia deve essere controllato quotidianamente (aldo montini)
18.07.2022	Contratto preliminare la morte del contraente prima della stipula del definitivo (cecilia sposato)	28.07.2022	L'obbligo motivazionale nelle cartelle di pagamento (cesare pizza)
18.07.2022	Immobile ereditato, lo sconto fiscale per le opere di ristrutturazione non spetta agli eredi… (stefano civitareale)	15.09.2022	Adeguamento Istat per luglio 2022 (Studio)
19.07.2022	Adeguamento Istat per giugno 2022 (Studio Bacigalupo-Lucidi)	14.09.2022	Attenzione scade il 16 settembre il termine per beneficiare… (cesare pizza)
19.07.2022	L'importanza dei social in farmacia (michela pallonari)	15.09.2022	La sospensione delle ferie del dipendente per sopravvenuta infermità (giorgio bacigalupo)
19.07.2022	Sull'indennità camici (maria luisa santilli)	15.09.2022	Confermato scade domani il termine per beneficiare… (stefano lucidi)
20.07.2022	Conto corrente bancario il correntista ha diritto di ricevere copia degli estratti conto degli ultimi dieci anni (aldo montini)	16.09.2022	Spese per tragitti casa-lavoro, per la Cassazione i rimborsi sono esentasse…(stefano civitareale)
20.07.2022	Provvista di denaro a un figlio per l`acquisto di un immobile [o di una farmacia anche per quote sociali]: è una liberalita' indiretta e non e' dovuta l'imposta di donazione (matteo lucidi)	19.09.2022	Fringe benefits al personale l'"Aiuti bis" eleva la soglia di esenzione… (stefano olivieri)
21.07.2022	Ecco l'ordinanza del Tar Campania se non interviene il CdS, la vicenda può aggravarsi fortemente (gustavo bacigalupo-cecilia sposato)	20.09.2022	Blocco del RT della Farmacia, le istruzioni del Fisco per evitare sanzioni (aldo montini)
22.07.2022	Stanno per scadere i termini per beneficiare della rottamazione ter (matteo lucidi)	20.09.2022	Il parcheggio di fronte alla Farmacia nel centro storico (valerio pulieri)
22.07.2022	Convivenza di fatto e impresa familiare (cesare pizza)	21.09.2022	Dai "volantini" ai social media la fidelizzazione della clientela (michela pallonari)
23.07.2022	La scure della Corte Costituzionale si abbatte sulla convivenza tra... (matteo lucidi)	21.09.2022	Il bonus formazione 4.0 è fruibile in un'unica soluzione (andrea raimondo)
25.07.2022	Il licenziamento economico può essere legittimo (giorgio bacigalupo)	21.09.2022	Redditi da proprietà condominiali da riportare in dichiarazione (marco righini)
25.07.2022	Se il farmacista non comunica all'Ordine il suo Domicilio Digitale (aldo montini)	22.09.2022	Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, i chiarimenti dell'AdE (stefano lucidi)

22.09.2022	Il pignoramento esattoriale e la sua [non] segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia (cecilia sposato)	06.10.2022	L'imposta di registro e la proroga del contratto di locazione (andrea raimondo)
23.09.2022	Ancora sull`esclusività dell`oggetto sociale di una società titolare di farmacia (matteo lucidi-gustavo bacigalupo)	06.10.2022	L'iscrizione al Corso (Sediva-Studio Bacigalupo-Lucidi)
23.09.2022	Super Bonus 110% l'attestazione di congruità (cesare pizza)	07.10.2022	Il lavoratore e la pausa durante l`orario di lavoro (giorgio bacigalupo)
26.09.2022	Errore nella battitura dello scontrino (stefano civitareale)	07.10.2022	Successione nella farmacia - i termini di conservazione dei documenti fiscali (valerio pulieri)
26.09.2022	Il Bonus mobili è concesso anche se la spesa è sostenuta a rate (andrea raimondo)	10.10.2022	Il garante nel contratto di mutuo (cecilia sposato)
27.09.2022	Ci sono limiti al pagamento in monete (valerio salimbeni)	10.10.2022	L'esposizione in farmacia di prodotti cosmetici aspetti fiscali e non (stefano civitareale-stefano olivieri)
27.09.2022	Il Digital Marketing (michela pallonari e cesare pizza)	11.10.2022	Il progressivo logorio dei rapporti tra i soci… (gustavo bacigalupo)
28.09.2022	Il dipendente che non utilizza il "Badge elettronico" (giorgio bacigalupo)	12.10.2022	Bonus ristrutturazione, cosa succede in caso di cessione dell'immobile (andrea raimondo)
28.09.2022	La decadenza ["parziale"] dal bonus prima casa… (cesare pizza)	12.10.2022	Quando non si applica l'esenzione Iva sulle prestazioni sanitarie effettuate in farmacia (matteo lucidi - francesco sonnino)
29.09.2022	Prende il via il 26 ottobre il percorso formativo in presenza - Diventa Farmacista Imprenditore (Studio Bacigalupo-Lucidi)	13.10.2022	Se il testamento olografo reca una data "impossibile" (cecilia sposato)
29.09.2022	Tax credit energia per le farmacie (Studio Bacigalupo-Lucidi)	13.10.2022	Torna il bonus colonnine per le auto elettriche… (cesare pizza)
30.09.2022	Pago gli stipendi o l'iva (stefano lucidi-cesare pizza)	14.10.2022	L`installazione all'esterno della farmacia di una "cassetta"… (gustavo bacigalupo-cecilia sposato)
30.09.2022	Studenti fuori sede - detrazione fiscale sugli affitti pagati(francesco sonnino)	17.10.2022	Quando deve effettivamente iniziare l'attività lavorativa giornaliera del dipendente (giorgio bacigalupo)
30.09.2022	XVI corso di aggiornamento pluritematico per farmacisti anno 2022 (Studio Bacigalupo-Lucidi)	17.10.2022	Società titolare di farmacia, i contributi dovuti all'Enpaf (aldo montini)
03.10.2022	Quando i versamenti sul cc personale del socio possono essere riferiti alla società come tale (cesare pizza-stefano olivieri)	18.10.2022	Adeguamento Istat per agosto e settembre 2022 (Studio Bacigalupo-Lucidi)
03.10.2022	Tax credit energia per le farmacie Ulteriori notazioni (Studio Bacigalupo-Lucidi)	18.10.2022	Imu prima casa La Corte Costituzionale decide per l'esenzione dei coniugi con doppia residenza (aldo montini)
04.10.2022	L'accesso in farmacia di animali [da compagnia] (matteo lucidi)	19.10.2022	La farmacia che paga l'affitto con bonifico ha diritto alla ricevuta (valerio salimbeni)
04.10.2022	Non esiste soltanto il 110%... (marco righini)	19.10.2022	La nuova posizione dell'AdE sul pagamento delle opere... (mauro giovannini)
05.10.2022	Anche i messaggi WhatsApp tra soci eo amministratori possono formare piena prova in tribunale (aldo montini)	20.10.2022	Restituzione al datore di lavoro di somme percepite indebitamente (giorgio bacigalupo)
05.10.2022	Farmaci scaduti le condizioni di depenalizzazione (cesare pizza)	20.10.2022	Superbonus (110%) condominiale e la sostituzione degli infissi della farmacia (cesare pizza)
06.10.2022	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Studio Bacigalupo-Lucidi)	21.10.2022	Agevolabili anche gli interventi in farmacia per l'abbattimento di barriere architettoniche (stefano olivieri)

24.10.2022	Il reverse charge si applica anche all'installazione in farmacia dell'impianto di videosorveglianza, ma… (francesco sonnino – roberto santori)	08.11.2022	Per le SSUU della Cassazione l'estratto di ruolo non è impugnabile (aldo montini – stefano lucidi)
24.10.2022	La detraibilità delle spese funebri, il vincolo di parentela non rileva (andrea raimondo)	09.11.2022	Il Codice deontologico vieta ogni forma di pubblicità tra farmacie e strutture sanitarie (cecilia sposato-laura giordani)
25.10.2022	Cassazione - integra il reato di truffa la cessione di un'azienda [quindi anche di una farmacia] tacendo sulle "pendenze ec ok 1(cesare pizza - gustavo bacigalupo)	09.11.2022	Partecipazioni sociali e comunione legale (cesare pizza-matteo lucidi)
26.10.2022	Le novità del Decreto Aiuti-bis sulle richieste di rateizzazione (cesare pizza)	10.11.2022	In chiusura le iscrizioni al percorso formativo 'in presenza' Diventa Farmacista Imprenditore (Studio Bacigalupo-Lucidi)
26.10.2022	Riprendono le richieste di pagamento ingannevoli alle società neocostituite (roberto santori)	10.11.2022	La farmacia che si trasferisce in altro locale deve comunicare il nuovo indirizzo [anche] al Ministero (franco lucidi – aldo montini)
27.10.2022	La detrazione delle spese di ristrutturazione quando il reddito è incapiente (andrea raimondo)	11.11.2022	L`emissione dello scontrino quando il cliente ritira i prodotti in un momento successivo all`acquisto (cecilia sposato)
27.10.2022	Quando iniziano i tre anni di durata minima della contitolarità e della gestione associata… (gustavo bacigalupo)	11.11.2022	La mancata convocazione alla visita medica ai fini del rientro del lavoratore in farmacia… (giorgio bacigalupo-cesare pizza)
28.10.2022	Bonus mobili, con il bonus facciate non spetta (andrea raimondo)	14.11.2022	Esposizione, vendita e pubblicità di Sop e Otc (gustavo bacigalupo-stefano civitareale)
28.10.2022	Il Coaching in Farmacia (michela pallonari-cesare pizza)	15.11.2022	In sintesi le novità di maggior rilievo che si profilano nel Decreto Aiuti Quater (Studio Bacigalupo-Lucidi)
31.10.2022	Diffamazione via WhatsApp (cesare pizza)	16.11.2022	Diritti e facolta' della lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino (silvia cecchini)
31.10.2022	Il farmacista dipendente di una farmacia può svolgere anche attività di collaborazione per un altro esercizio (giorgio bacigalupo)	16.11.2022	Obbligo presentazione modello F24 a zero e modalità di regolarizzazione... (stefano olivieri)
02.11.2022	Il giroconto di somme, a un figlio come a un qualsiasi terzo, può configurare una donazione nulla … (gustavo bacigalupo-aldo montini)	17.11.2022	Il compimento del 50° anno, le nozze d'oro di Sediva e Studio
03.11.2022	Gli adempimenti per la distribuzione degli utili della srl (roberto santori)	17.11.2022	La notifica di cartelle esattoriali a indirizzi Pec non presenti nei pubblici registri è invalida (matteo lucidi-aldo montini)
03.11.2022	Ottimizzare i profitti della farmacia... (michela pallonari - cesare pizza)	18.11.2022	Congedo obbligatorio per il lavoratore padre (giorgio bacigalupo)
04.11.2022	Fattura estera analogica-cartacea, come comportarsi (marco righini)	18.11.2022	Novità in arrivo sulla tassazione dei contratti di locazione commerciale, cedolare secca anche qui (stefano lucidi)
04.11.2022	Snc titolare di due farmacie - un dipendente rifiuta lo spostamento da una farmacia all`altra… (giorgio bacigalupo-cesare pizza)	21.11.2022	Attenzione alle modifiche dell'orario di lavoro dei dipendenti (maria luisa santilli)
07.11.2022	Sempre indeducibili gli interessi di mora per il ritardato adempimento di obbligazioni aziendali (marco righini-stefano lucidi)	21.11.2022	Bonus occhiali, a chi spetta e come ottenerlo (andrea raimondo)

22.11.2022	L'aumento dell'Assegno Unico per i figli disabili (giorgio bacigalupo)	06.12.2022	Adeguamento Istat per ottobre 2022 (Studio Bacigalupo-Lucidi)
22.11.2022	Superbonus dal 110 al 90% le particolarità del dl. Aiuti quater (aldo montini-cesare pizza)	06.12.2022	Sulla visibilità al pubblico dei prezzi degli equivalenti e dei prodotti diversi dai farmaci (gustavo bacigalupo-aldo montini)
23.11.2022	La Farmacia che occupa con propri materiali parti condominiali comuni (aldo montini)	07.12.2022	L'idea un po'... stravagante del sindaco di un comune in materia di p.o. (cecilia sposato-gustavo bacigalupo)
23.11.2022	La rinuncia al diritto di abitazione comporta la tassazione dell'atto (francesco sonnino)	07.12.2022	Migliorare le performance della farmacia (michela pallonari – cesare pizza)
24.11.2022	Bonus 50 euro per l'adeguamento dei misuratori fiscali come utilizzarlo (francesco sonnino)	09.12.2022	Ancora inquietudini dal concorso campano… (gustavo bacigalupo-cecilia sposato)
24.11.2022	Medicinali scaduti, guasti o imperfetti come vanno conservati (aldo montini)	12.12.2022	Distributori automatici con o senza porta di comunicazione... (andrea raimondo)
25.11.2022	Bonus acquisto immobili ristrutturati - lavori in corso (cesare pizza)	13.12.2022	Attenzione perde le due settimane di ferie maturate nel 2022 il lavoratore che non ne fruisce entro il 31 dicembre… (giorgio bacigalupo)
25.11.2022	Il bonus per l'attività fisica adattata (AFA) novità dall'Agenzia delle Entrate (mauro giovannini)	13.12.2022	L'imu è dovuta solo per i mesi in cui il possesso sia stato superiore a 15 giorni (andrea raimondo)
28.11.2022	La farmacia del genitore non rientra nella comunione legale del figlio… (gustavo bacigalupo)	14.12.2022	Trattamento fiscale degli omaggi natalizi ai dipendenti o ai clienti fornitori (andrea raimondo-stefano olivieri)
29.11.2022	L'assegno una tantum all'ex coniuge non è deducibile…(andrea raimondo)	15.12.2022	La contestazione da parte del socio accomandante dell'avviso di accertamento (matteo lucidi)
29.11.2022	La rateazione dell'avviso bonario (mauro giovannini)	15.12.2022	Tuttora preclusa a una società titolare di farmacia l'apertura di una parafarmacia (cesare pizza)
30.11.2022	Può partecipare il medico all'attività di vaccinazione eo tamponi della farmacia (gustavo bacigalupo)	16.12.2022	Quale il destino delle sedi inassegnate [inoptate, rinunciate ecc.] all'esito dell'ultimo interpello varato nei concorsi straordinari entro i 6 anni (gustavo bacigalupo)
01.12.2022	Bonus Energia relativi al III e IV trim. 2022 compensabili fino al 30 giugno 2023 (aldo montini)	19.12.2022	Controllo di gestione, i report (michela pallonari)
01.12.2022	Mutuo cointestato la detrazione dei relativi interessi passivi (francesco sonnino)	19.12.2022	La contribuzione inps non è dovuta dal socio "non farmacista" di mero capitale… (cesare pizza-gustavo bacigalupo)
02.12.2022	Detraibilità spese veterinarie [farmaci e visite veterinarie] con strumenti tracciati (marco righini)	20.12.2022	Adeguamento Istat per novembre 2022 (Studio Bacigalupo-Lucidi)
02.12.2022	Probabilmente già nella Legge di Bilancio 2023 la rivalutazione di quote sociali e terreni (matteo lucidi)	20.12.2022	Dal 1° gennaio 2023 la misura dell'interesse legale su base annua sale addirittura dall'1,25% al 5,00%… (Studio Bacigalupo-Lucidi)
05.12.2022	Comunicato stampa dalla Consulta legittimo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario (cesare pizza)	20.12.2022	È sufficiente la dichiarazione di successione per acquistare la qualità di erede... (matteo lucidi)
05.12.2022	Gli straordinari forfetizzati (silvia cecchini)	21.12.2022	I comportamenti di rilevanza disciplinare previsti dal CCNL (cesare pizza)
05.12.2022	Regalare un'auto al figlio (andrea raimondo)	21.12.2022	Rivalutazione delle quote sociali... (aldo montini)

22.12.2022	Bonus connettivita' anche per la farmacia (francesco sonnino)	28.12.2022	La cosmesi in farmacia per gli under-30 (cesare pizza-michela pallonari)
22.12.2022	Il 31 dicembre 2022 scade [anzi avrebbe dovuto scadere…] la ricetta dematerializzata (aldo montini)	29.12.2022	Avviso di liquidazione dell'imposta di registro, i tempi di notifica (andrea raimondo)
23.12.2022	Il destino delle fatture datate 2022 ma ricevute nel 2023, le farmacie prestino attenzione (Studio Bacigalupo-Lucidi)	29.12.2022	Dal 1° gennaio p.v. cambia il regime iva dei beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19 (Studio Bacigalupo-Lucidi)
27.12.2022	La cessione [anche al coniuge] del bonus ristrutturazione (andrea raimondo)	29.12.2022	La "fine"... del concorso straordinario, sedi non assegnate e concorrenti non interpellati (alessia perrotta – gustavo bacigalupo)
27.12.2022	Se il collaboratore part-time può svolgere il "notturno" in un'altra farmacia (cecilia sposato – giorgio bacigalupo)	30.12.2022	Anche per il 2023 divieto della FE per i professionisti sanitari [medici, farmacie, fisioterapisti, ecc.] e invio separato dei corrispettivi al STS… (Studio Bacigalupo-Lucidi)
28.12.2022	E' pignorabile anche il credito derivante da una futura cessione della farmacia (aldo montini)	30.12.2022	Roma Capitale proroga al 30 aprile l'autorizzazione per gazebi e simili (Studio Bacigalupo-Lucidi)

3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

4 – SCADENZE FISCALI GENNAIO 2023

1 - SEDIVA ONLINE:

L'edizione di quest'anno di* Piazza Pitagora *in "cartaceo"

Come vedete, *Piazza Pitagora* in formato cartaceo è ormai diventata una pubblicazione annuale, che vi consente in ogni caso, se non altro, di avere sempre sotto gli occhi – in un unico contesto – tutte le Sediva News pubblicate in uno stesso anno, la cui ricerca e individuazione all'interno del singolo numero di *Piazza Pitagora* viene resa più facile dalla funzione "ricerca" presente nel documento pdf.

Il Controllo di Gestione

Nel corso di quest'anno, come vi abbiamo puntualmente reso noto via via, sono stati inseriti nuovi servizi, tra i quali – soprattutto - il *Controllo di Gestione*, che permette di assistere la clientela, mediante un'autentica "radiografia" aziendale, anche su alcuni punti [ma dovremmo forse dire *reparti*] "storicamente" meno efficienti/funzionali della farmacia, come possono essere l'*etico*, il *parafarmaco*, gli *Otc/Sop*, la *cosmetica* ecc.

Partendo proprio dal *Controllo di Gestione*, si è quindi in grado di fornire alla farmacia una sorta di "terapia" di miglioramento sia del *retail* come tale che dei vari versanti della gestione, compreso quello del *rendimento del personale* [e non solo dei collaboratori "al banco"]: si pensi ai percorsi di formazione in modalità *Coach* e/o alla fortificazione del *Brand Identify*, strumenti perfettamente in grado di consentire alla farmacia di allinearsi tempestivamente a un mercato sempre più competitivo.

Di tutto questo abbiamo comunque già parlato, anche se in termini abbastanza sintetici, nelle News che se ne sono occupate, ma naturalmente vi torneremo ancora rendendovi noti gli ulteriori passi avanti che il ns. *Controllo di Gestione* [con i suoi "corollari"] realizzerà cammin facendo.

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 12/1/2022 AD OGGI

2022.01.12 Il nuovo d.l. sull`obbligo vaccinale per gli over-50 e i suoi riflessi...

Vi scrivo perché, onestamente, con tutti questi interventi del Governo non riesco più a stare al passo con le varie modifiche.

Ho visto che avete dedicato tante vs. note di commento ai problemi della vaccinazione e siete comunque un punto di riferimento anche per noi.

Vi chiediamo perciò, se possibile, un quadro riassuntivo anche delle novità contenute nell'ultimo decreto legge e delle conseguenze sia per il dipendente della farmacia che per i nostri clienti di tutti i giorni.

Noi abbiamo un magazziniere di 52 anni che fino ad oggi ha dimostrato di essere un "novax" ma ora pare intenzionato a vaccinarsi. Per il momento quindi lui si sottopone a un tampone rapido ogni 2 gg.

C'è poi una giovane commessa che non si è ancora vaccinata e allora vorremmo anche sapere se per lei è cambiato qualcosa perché oggi ha semplicemente il green pass base.

La Rubrica aveva chiuso il 2021 con un'ampia rassegna – proprio nella Sediva News del 31 dicembre - degli interventi giurisprudenziali sull'obbligo vaccinale e oggi, dopo la pausa di fine d'anno, è inevitabile ripartire con l'ennesimo "punto" sulla normativa Covid & co.

In questi dieci giorni abbiamo dovuto registrare in materia anche due o tre ulteriori decisioni di giudici amministrativi [in particolare, Tar Friuli e Tar Emilia

Romagna] che però si sono perfettamente appiattite sulle sette/otto sentenze che le avevano precedute e dunque si sono anch'esse in sostanza schierate – specie nel contrasto di alcuni tentativi di professionisti sanitari di veder affermato il loro diritto all'esenzione, talora temporanea, dall'obbligo vaccinale – a favore di una vaccinazione quasi "di massa", un atteggiamento [questo della giurisprudenza] che non tutti hanno evidentemente gradito.

In ogni caso, come vedremo subito, un autentico generalizzato obbligo vaccinale è stato alfine introdotto nel ns. ordinamento – sia pure, almeno al momento, circoscritto agli over 50 – dal recentissimo decreto legge [n. 1 del 7/1/2022, entrato in vigore il giorno successivo] di cui pertanto è opportuno occuparsi almeno sinteticamente, dando tuttavia uno sguardo particolare ai suoi riflessi sul personale non laureato e sui clienti della farmacia, che poi è anche quel che richiede il quesito.

Le novità

Intanto, ecco di seguito il "calendario" delle novità salienti recate dal citato d.l. 1/2022 e dagli altri provvedimenti immediatamente precedenti [dl. n. 221 del 24/12/2021 e n. 229 del 30/12/2021]:

- *8 gennaio* u.s.: da tale data, e *fino al 15 giugno 2022* [sperando sempre di non dover andare oltre…], è entrato dunque in vigore [d.l. 1/2022] l'*obbligo vaccinale* (*) per tutti quei soggetti "*che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età*", o, attenzione, lo compiano entro quella data limite [perciò, ad esempio, chi è nato il 15 maggio del 1972 è tenuto a vaccinarsi soltanto dal prossimo 15 maggio], e inoltre è un obbligo che - è chiaro - va adempiuto qualunque sia l'attività svolta o non svolta dall'*over 50*, quindi anche dal pensionato, disoccupato, ecc.;

(*) Per comprendere meglio in che termini e con quali modalità vada assolto l'*obbligo vaccinale*, e ferma la data di compimento del 50° anno di età del soggetto, è necessario guardare se il singolo over 50 risultasse – alla data dell'8 gennaio [che segna, come abbiamo visto, l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale] – non aver ancora iniziato il ciclo vaccinale primario, o non aver ancora effettuato la dose di completamento o non aver ancora effettuato quella di richiamo.
Ma questo apparirà forse più chiaro riportando le disposizioni del dl 1/2022 sul quadro sanzionatorio, che prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento [questa e non altra sembra infatti essere la sanzione per l'over 50 negligente o *no-vax*…] in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute [cioè, con il lasso di almeno venti giorni tra la prima e la seconda inoculazione]*;*
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 [cioè con il lasso di almeno quattro mesi dalla seconda dose]*;*

- *10 gennaio* u.s.: da tale data è necessario munirsi di *green pass rafforzato* [che presuppone proprio l'adempimento all'obbligo vaccinale] per poter accedere a palestre, musei, piscine, alberghi, ristoranti all'aperto o al chiuso, feste, fiere, impianti di risalita, aerei, treni, navi e trasporto locale [d.l. 221 e 229 del 2021];

- *20 gennaio 2022*: qui scatta l'obbligo di *green pass base* [per il quale invece, come ben noto, è sufficiente un tampone rapido ogni 2 giorni o quello molecolare ogni 3] per accedere ai servizi alla persona, ed esattamente di barbieri, parrucchieri ed estetisti [d.l. 1/2022] e quindi fino al 19 gennaio 2022 l'accesso a questi servizi è libero;

- *1° febbraio 2022*: da tale data, oltre a scendere da dodici a sei mesi l'efficacia del *green pass* e a rendersi applicabile il quadro sanzionatorio che si è riportato poco fa in nota, l'obbligo di munirsi del *green pass base* è esteso anche ai clienti dei pubblici esercizi, dei servizi postali, bancari, finanziari e delle attività commerciali, ma escluse quelle che dovrebbero essere individuate entro il 23 gennaio dall'ennesimo DPCM, *tra cui dovrebbero senz'altro figurare anche le farmacie* unitamente agli esercizi di vendita di generi alimentari.

- *15 febbraio 2022*, infine, tutti i lavoratori *over 50* del settore pubblico e privato [per i quali fino al 14 febbraio sarà sufficiente il *green pass base*] per accedere ai luoghi di lavoro dovranno possedere - per effetto appunto dell'adempimento all'obbligo vaccinale - quello *rafforzato* che, giova ribadirlo ancora una volta, presuppone il completamento del ciclo vaccinale primario con l'assunzione della seconda dose ma anche, decorsi quattro mesi da quest'ultima, l'assunzione della dose di richiamo.

* * *

Completato pertanto il quadro delle *novità* dell'ultimo dl, siamo in grado anche di sciogliere i dubbi specifici che il quesito ha posto con riguardo al "*magazziniere*" *over 50*, alla "*giovane commessa*" e ai *clienti* della farmacia.

- ***Il dipendente non laureato over 50***

Il vostro *magazziniere* di 52 anni, ormai non c'è dubbio, dovrà – se ovviamente non è ancora vaccinato – provvedere al più presto: a) ad avviare il ciclo, se fino ad allora *no vax*, così da completare quello *primario* con la

seconda dose *entro il 15 febbraio*; b) o completare entro questa stessa data, se nei "termini ministeriali", anche il ciclo di richiamo.

Naturalmente, è sempre fatto salvo anche per questo over 50 il caso che egli sia guarito dal Covid o che, per particolari motivi medici [da certificare e documentare …] non gli sia possibile ricorrere all'inoculazione vaccinale.

- ***Il dipendente non laureato under 50***

Per la "giovane commessa", invece, le cose non sono cambiate: era e resta sufficiente *il green pass base*, e perciò il *no-vax* continua a poter lavorare, in farmacia come altrove [sempreché l'obbligo vaccinale non derivi da altre fonti, come è per il fantomatico "*operatore di interesse sanitario*"].

N.B. Ricordiamo che è a carico della farmacia, quale datrice di lavoro, l'obbligo di verificare sia per l'*over* che per l'*under* 50 il possesso della *certificazione verde* corrispondente ai rispettivi obblighi [pena l'irrogazione alla farmacia di una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro], essendo tenuta – in caso contrario – a vietare al dipendente l'accesso al luogo di lavoro.
A sua volta, il dipendente – se sorpreso senza la *certificazione verde* che gli "compete" - potrà essere sanzionato con il pagamento di una somma che va da 600 a 1.500 euro, come d'altronde abbiamo osservato in altre Sediva News sull'argomento.
Laddove, inoltre, i dipendenti "*comunichino di non essere in possesso delle certificazioni* […]" o ne risultino comunque privi al momento dell'accesso e/o presenza nel luogo di lavoro, "*sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro*", ma durante i giorni di assenza ingiustificata non sarà loro dovuta alcuna retribuzione.
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, tuttavia, il lavoratore subordinato potrà essere sospeso dal datore di lavoro "*per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022* [ndr. l'attuale termine per cui è stata fissata la fine dello stato di emergenza], *senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro*": si tratta di una misura, come vediamo, in pratica corrispondente a quella che era stata prevista quando il Governo ha imposto l'obbligo di *green pass* sui luoghi di lavoro pubblici e privati.
Infine, il lavoratore - *over* o *under* 50 - che sia stato esonerato dall'obbligo vaccinale o per il quale l'inoculazione sia stata differita potrà essere adibito dal datore di lavoro a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, "*in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV.2*".

- ***I clienti della Farmacia***

Come detto, la Farmacia dovrebbe molto verosimilmente rientrare tra gli esercizi nei quali - assicurando "*il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona*" – l'accesso sarà consentito anche senza alcun *green pass*, qualunque sia l'età del cliente.

Concludendo:
- il magazziniere deve correre verso il *super green pass;*
- la commessa tuttora non è obbligata a vaccinarsi;
- in farmacia può entrare chiunque, con o senza *green pass*.

(*gustavo bacigalupo* - *matteo lucidi*)

2022.01.13 Le novità dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Collegato Fisco-Lavoro

Il 30 dicembre u.s. è stata definitivamente approvata la Legge di Bilancio 2022, mentre il 20/12/2021 è stata pubblicata in G.U. la legge di conversione del c.d. *decreto collegato Fisco-lavoro*, che costituiscono nel loro insieme il quadro normativo/finanziario che "governerà" l'anno 2022.

Queste le principali novità seguendo l'ordine alfabetico.

***

- *Abolizione IRAP*

  A partire dal periodo d'imposta 2022 le *persone fisiche* esercenti attività commerciali, arti e professioni sono esentate dal pagamento dell'IRAP, *indipendentemente dal fatturato e dalle dimensioni.*

- *Agevolazioni acquisto prima casa per soggetti Under 36*

I termini sanciti dall'art 64 del d.l. 73/2021 per poter beneficiare del c.d. *bonus prima casa under 36* sono stati prorogati al 31 dicembre 2022, ed è una misura evidentemente interessante.

L'agevolazione riguarda, s'intende, l'acquisto della *prima casa per uso abitativo* e prevede in particolare l'esenzione:

- dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

nonché

- dall'imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Per beneficiare del *bonus* è necessario presentare domanda entro il 31 dicembre 2022 e soddisfare i seguenti requisiti:

- non aver compiuto i 36 anni di età alla data del rogito;
- non avere un ISEE superiore a 40.000 euro;
- acquistare/aver acquistato l'immobile ad uso abitativo *entro il 31 dicembre 2022*.

(*andrea raimondo*)

- *Agevolazioni fiscali territori colpiti da eventi sismici*

Le attività con sede nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, *colpiti da eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016*, sono esentate per tutto il 2022 dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione e/o esposizione pubblicitaria.

Sono state prorogate le esenzioni all'anno di

imposta 2021 dal reddito ai fini IRPEF e IRES dei fabbricati ubicati nelle dette aree territoriali.

Inoltre, l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale dei fabbricati è stata prorogata al 31 dicembre 2022, mentre è prorogato fino al 31 dicembre 2024 il *sismabonus*.

Quest'ultima è un'agevolazione che si traduce nella detrazione del 50% di quanto speso per interventi effettuati *su ogni singola unità immobiliare*, ma con il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro, e però si può arrivare a un 70/80% della spesa nel caso in cui – a fronte degli interventi - si ottenga una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi.

Infine, si può giungere addirittura a una detrazione dell'80/85% della spesa laddove gli interventi siano stati realizzati su parti comuni di edifici condominiali.

(*francesco raco*)

➢ *Ammortamento*

Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, è consentito per l'anno 2021 di non dedurre le quote di ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ma soltanto nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata/applicata anche nell'anno 2020.

➢ *Ape sociale*

È prorogata al 2022 l'*Ape sociale* con un ampliamento della lista delle c.d. mansioni gravose.

➢ *Bonus facciate*

Il *bonus* è stato confermato anche per il 2022, riducendo però il credito d'imposta dal 90% al 60% delle spese sostenute.

➢ *Bonus investimenti 4.0*

Il credito d'imposta per gli investimenti in *beni strumentali nuovi 4.0* viene prorogato ma modificato come vedremo subito.

Le imprese che effettuano investimenti per i beni summenzionati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 [ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che gli ordini risultino accettati entro il 31 dicembre 2025 e che sia avvenuto il pagamento in misura del 20%] avranno infatti diritto a un credito d'imposta riconosciuto nella misura del:

- 5% del costo per investimenti superiori a 10 milioni e fino a un massino di 20 milioni di euro;
- 10% del costo per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Inoltre, la Legge di Bilancio ha previsto per gli investimenti in *beni immateriali strumentali 4.0*:

- un'aliquota pari al 20% del costo [nel limite massimo di 1 milione di euro] fino al 31 dicembre 2023 [ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che gli ordini risultino accettati entro il 31 dicembre 2023 e che sia avvenuto il pagamento in misura del 20%];
- un'aliquota pari al 15% del costo [nel limite massimo di 1 milione di euro] dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 [ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che gli ordini risultino accettati entro il 31 dicembre 2024 e che sia avvenuto il pagamento in misura del 20%];
- un'aliquota pari al 10% del costo [nel limite massimo di 1 milione di euro] dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 [ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che gli ordini risultino accettati entro il 31 dicembre 2025 e che sia avvenuto il pagamento in misura del 20%].

(*stefano civitareale*)

➢ *Bonus ristrutturazioni*

È prorogato al 31 dicembre 2024 il *bonus* avente ad oggetto *ristrutturazioni edilizie, manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi di singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.*

(*marco righini*)

L'agevolazione si traduce in una detrazione IRPEF del 50% con un limite di spesa fissato a 96.000,00 euro [quello precedente era di 48.000,00 euro] che verrà ripartita in 10 quote annuali.

➢ *Bonus Tv e Decoder*

Rifinanziato per l'anno 2022 il *bonus tv e decoder*.

L'agevolazione prevede l'erogazione di contributi per l'acquisto di *decoder* [senza rottamazione] o di un *televisore* [con conseguente rottamazione di una tv acquistata prima del 22 dicembre 2018].

➢ *Cartelle di pagamento*

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, e anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, viene esteso il termine di pagamento da 60 a 180 giorni, senza alcun incremento per sanzioni e/o interessi.

➢ *Compensazioni*

Confermato il limite di 2.000.000,00 euro per i crediti d'imposta e i contributi, entrambi compensabili anche per l'anno 2022.

➢ *Conclusione Cashback*

La conclusione del *cashback* [misura peraltro molto contestata…] è fissata al 31 dicembre 2021.

➢ *Congedo di paternità*

È stato previsto per tutto il 2022 il congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni [oltre a un congedo facoltativo di un giorno].

➢ *Contanti*

Dall'1 gennaio 2022 viene ridotta da € 2.000 ad € 1.000 la soglia relativa all'utilizzo del contante per le transazioni economiche tra soggetti diversi.

➢ *Corrispettivi*

È stata rinviata al 1 luglio 2022 la disposizione in base alla quale i commercianti al minuto che percepiscono corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di memorizzare i dati di pagamento tramite carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere all'obbligo di trasmissione telematica degli

incassi giornalieri tramite questi strumenti.

È stato altresì differito al 1 gennaio 2023 l'obbligo relativo alla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni precompilate.

➢ *Detrazione abbattimento barriere architettoniche*

È stata istituita una nuova detrazione [valida per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022] pari al 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi mirati all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Tale detrazione si applica anche nel caso in cui vengano effettuati interventi di automazione di impianti volti all'abbattimento di tali barriere.

I limiti di spesa, subordinati al numero delle unità immobiliari all'interno degli edifici, sono:

- 50.000,00 Euro per edifici unifamiliari e per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti;
- 40.000,00 Euro per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00 Euro per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

➢ *Detrazioni per locazioni stipulate da giovani*

La disciplina relativa alla detrazione Irpef delle locazioni stipulate dai giovani è stata ampliata con la modifica del comma 1-ter dell'art. 16 del Testo unico delle Imposte sui Redditi.

In particolare, i giovani – con un reddito non superiore a 15.493,71 Euro - di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione a canone concordato avente ad oggetto anche solo una porzione di una unità immobiliare [da adibire a propria abitazione principale e a residenza] avranno diritto a una detrazione di 991,60 Euro, ovvero se superiore pari al 20% dell'ammontare del canone entro il limite massimo di 2.000,00 Euro, per i primi quattro anni del contratto.

Le ulteriori modifiche apportate sono state nel dettaglio:

- l'aumento dell'età anagrafica da 30 a 31 anni non compiuti;
- l'estensione della detrazione anche per l'affitto di porzioni di unità immobiliari;
- l'aumento del periodo di spettanza del beneficio da tre a quattro anni;
- l'obbligo per il conduttore di adibire l'immobile o la porzione di unità immobiliare a residenza;
- l'aumento, come detto, dell'importo della detrazione da 300,00 a 991,60 Euro, e se superiore stabiliscono l'aumento fino a un tetto massimo di 2.000,00 Euro.

➢ *Dichiarazioni precompilate*

Le dichiarazioni dei redditi precompilate e confermate puramente e semplicemente dal contribuente non subiranno controlli formali, mentre verranno controllati soltanto i dati modificati dallo stesso contribuente nel caso di modifica della dichiarazione precompilata stessa.

➢ *Ecobonus*

È prorogato fino al 31dicembre 2024 *l'ecobonus* su case e immobili d'impresa.

Tale agevolazione prevede detrazioni dal 50% per le finestre, al 65% per un cambio della caldaia, per pannelli solari e coibentazioni.

La norma, inoltre, conferma la detrazione del 70/75% per i lavori effettuati in condominio oltre a quella dell'80/85% per i lavori di *eco* e *sismabonus*.

➢ *Esonero contributivo per i dipendenti e per le lavoratrici madri*

È riconosciuto *una tantum*, cioè solo per il corrente anno 2022, a favore del dipendente – quando la sua retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, sia di ammontare non superiore a Euro 2.692,00 lordi, e con l'esclusione comunque del lavoro domestico - un esonero dello 0,8% sulla quota dei suoi contributi previdenziali.

Inoltre, in via sperimentale, viene riconosciuto alle lavoratrici madri del settore privato un esonero contributivo del 50%: l'agevolazione spetterà per il periodo massimo di un anno decorrente dalla data di rientro dopo il congedo di maternità obbligatorio.

(*giorgio bacigalupo*)

➢ *Esterometro*

Slitta dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione del c.d. *esterometro*, che – ricorderete – consiste nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle fatture attive e passive rispettivamente emesse o ricevute nei rapporti tra la farmacia e cittadini esteri.

➢ *Estratto di ruolo*

Come noto, si tratta di un documento – rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su richiesta del contribuente – che contiene l'elenco, cioè il riepilogo, delle cartelle esattoriali emesse a carico del contribuente stesso e a lui presuntivamente notificate; e, proprio perché mero documento riepilogativo, con l'*estratto di ruolo* l'ente non richiede somme di denaro a nessuno.

Ciò nondimeno, fino a ieri – così aveva sancito la Cassazione – anche l'*estratto di ruolo* [pur non rientrando tra gli atti indicati come contestabili dal contribuente nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario)] era impugnabile dinanzi al giudice tributario quando fosse mancata la notifica al contribuente di una o più cartelle incluse nell'*estratto* e questo perché diversamente, come precisato dalle Sezioni Unite, ci sarebbe stata una ingiustificata compressione dei diritti del cittadino a tutelarsi in sede giurisdizionale.

Senonché, eccoci al punto, l'art. 3bis del dl. 146/2021 [il c.d. *Fisco-Lavoro*, convertito con la l. 215/2021 entrata in vigore il 21 dicembre scorso], che aggiunge nell'art. 12 Dpr. 602/73 il comma 4bis, da un lato sancisce espressamente la *non impugnabilità* dell'*estratto di ruolo*, e però dall'altro dichiara invece l'*impugnabilità del ruolo e della cartella esattoriale* ma solo quando dalla mancata o invalida notifica di una o più cartelle [incluse nell'*estratto*, di cui pertanto il contribuente abbia evidentemente avuto conoscenza] possa derivargli in

conseguenza dalla loro iscrizione a ruolo: a) un danno connesso alla partecipazione ad appalti; b) o perdite di benefici nei rapporti in generale con la pubblica amministrazione; c) oppure pregiudizi nella riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici.

È chiaro quindi che tale limitazione della facoltà di contestazione degli atti impositivi invalidamente notificati comporterà - per il contribuente che non si trovi in una o più delle tre situazioni ora descritte e che tuttavia voglia parimenti tutelarsi - la necessità di *impugnare il primo atto notificatogli* e dunque, in realtà, *atti di tipo esecutivo e cautelativo* [si pensi al pignoramento del conto corrente in banca o a un fermo amministrativo], che però, visti i tempi della giustizia tributaria, verosimilmente produrranno in ogni caso i loro effetti con danni spesso irreversibili per la posizione del contribuente.

Infine, quanto al termine di decorrenza dell'efficacia della norma, nel silenzio della legge si ritiene che per i contribuenti - che già prima dell'entrata in vigore della norma in argomento, perciò entro il 21 dicembre 2021, abbiano notificato il ricorso all'Agente della riscossione contro l'estratto di ruolo - *sussista il diritto alla prosecuzione del giudizio*, mentre per quelli in possesso dell'estratto di ruolo già al 21 dicembre 2021, ma che non abbiano ancora notificato il ricorso all'Agenzia della riscossione, non sia più possibile incardinare un giudizio.

Per questi ultimi, di conseguenza, sarà necessario – sempreché non sussista una delle tre ipotesi sopra indicate - attendere la notifica di un ulteriore atto dell'Agente della riscossione ed impugnare quest'ultimo.

(*stefano lucidi*)

➢ *Fattura elettronica di prestazioni sanitarie*

È stata confermata la proroga di un anno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone, che dunque restano cartacee.

➢ *Fondo pensionamento per le Piccole-Medie Imprese*

È stato predisposto un fondo di 550 milioni di Euro a favore delle PMI, *che* potranno accedervi in caso di pre-pensionamento di uno o più lavoratori con almeno 62 anni d'età.

➢ *IMU*

L'esenzione IMU per l'abitazione principale, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in immobili diversi, vale per una sola unità immobiliare scelta dai coniugi e questo sia che i due immobili *siano ubicati* nello stesso *comune ovvero in* comuni diversi *[v. Sediva News del 13.12.2021]*.

Inoltre, è stato previsto un contributo per il pagamento dell'IMU a favore di commercianti e artigiani operanti nei comuni fino a 500 abitanti.

➢ *Indennità di maternità*

Viene introdotta un'indennità di maternità per *ulteriori tre mesi* per le lavoratici iscritte alla Gestione separata [autonome o professioniste] dell'INPS – e quindi sono escluse quelle iscritte all'ENPAF, alla Cassa Avvocati ecc…- *con un reddito annuo non superiore 8.145,00 Euro*.

➢ *Indennità per i lavoratori fragili*

Nel caso in cui i *lavoratori fragili* nel settore privato non abbiano effettuato prestazioni lavorative in *modalità agile* [e/o nell'eventualità in cui sia stato raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia] è prevista - a loro favore - un'indennità *una tantum* di 1.000,00 Euro.

➢ *IRPEF*

Le aliquote IRPEF – ecco una delle grandi novità - *vengono ridotte da cinque a quattro* con relativa soppressione dell'aliquota del 41% e l'abbassamento della seconda aliquota dal 27% al 25%.

Inoltre, per i redditi fino a 50.000,00 Euro, la terza aliquota si riduce al 35% [rispetto al previgente 38%]; viceversa, per i redditi superiori alla soglia dei 50.000,00 Euro l'aliquota applicabile aumenta al 43% [finora questa, *che era e resta l'aliquota massima*, scattava sui redditi eccedenti i 75.000 Euro].

Queste misure sono naturalmente entrate in vigore sin dal 1° gennaio di quest'anno, mentre gli enti locali [Regioni e Comuni] avranno la possibilità di stabilire le nuove aliquote di *addizionali* regionali e comunali *entro il 31 marzo 2022*.

È stata prorogata al 2022 anche l'esenzione IRPEF prevista per i *redditi domenicali e agrari*, quindi per i terreni dichiarati da *imprenditori agricoli* e *coltivatori diretti*.

(*andrea raimondo*)

➢ *Lavoro occasionale*

Scatta l'obbligo per il committente – ed è un'altra novità di rilievo perché riguarda figure lavorative abbastanza diffuse - di effettuare la *preventiva* comunicazione all'Ispettorato del Lavoro nei casi di instaurazione di un *rapporto di lavoro autonomo occasionale* [v. Sediva News del 14/1/2022].

Le sanzioni, in caso di violazione di questa prescrizione, vanno da Euro 500 a Euro 2.500.

➢ *PA: per i Contributi a Fondo Peduto, anche se di importo superiore a 5.000 Euro, non sussiste l'obbligo di preventiva verifica della posizione debitoria del beneficiario nei confronti del Fisco*

Viene espressamente escluso per l'erogazione dei *contributi a fondo perduto* – in deroga quindi al principio generale - l'obbligo per le PA di verificare *preventivamente*, per pagamenti di importi superiore a 5.000 Euro, l'eventuale posizione debitoria del beneficiario nei confronti del Fisco.

➢ *Quota 102*

Si passa infatti dalla famosa "*quota 100*" alla nuova "*quota 102*" [v. Sediva News del 3/12/2021].

Per restare nel corrente anno, quindi, il lavoratore potrà andare in pensione *anticipatamente* nel caso in cui - entro il 31 dicembre 2022 - abbia maturato/maturi 64 anni di età e 38 di contributi.

➢ *Registratori telematici*

È necessario provvedere all'adeguamento dei registratori di cassa telematici, che dovranno infatti essere in linea con il *tracciato 7.0*. [V. Sediva News del 16/09/2021 "*Versione 7.0 del rt: l'ennesimo rinvio*

[all'1.1.2022]"

➢ *Rifiuti urbani*

L'*utente non domestico* [bar, ristoranti, esercizi commerciali in genere (*farmacie* comprese), ecc.] che intende ricorrere al servizio pubblico o a un privato per la gestione dei rifiuti dovrà inoltrare una specifica comunicazione [*che avrà effetto dall'1 gennaio 2023*] al Comune e al gestore del servizio.

➢ *Riscossione*

L'*Agenzia delle Entrate Riscossione* [già *Equitalia*] è, notoriamente, una delle società partecipate dall'Agenzia delle Entrate che ora, proprio per la Legge di Bilancio 2022, è chiamata a esercitare un'attività di controllo e di indirizzo operativo nei confronti della "partecipata".

La finalità è naturalmente quella di perfezionare e accentuare la necessaria integrazione tra le due Agenzie.

(*matteo lucidi*)

➢ *Rivalutazione beni immateriali*

Come sappiamo, è consentito al contribuente affrancare il valore dei beni, incluso l'avviamento, all'esito di operazioni straordinarie - come il conferimento di aziende in società [molto "gettonato" per e tra le farmacie], la fusione e la scissione - nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di realizzazione di una di tali operazioni straordinarie [e quindi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla stipula del relativo rogito], pagando in un'unica soluzione l'imposta sostitutiva del 16%, oppure nell'anno ancora successivo [e quindi entro il 30 giugno del secondo anno successivo alla stipula del rogito] versando il 12% di imposta sostitutiva anche in tre rate annuali e deducendo il relativo importo in 5 anni [se versato il 16%] o in 18 anni [se versato il 12%].

Con la Legge di Bilancio *2021* era stato concesso ai contribuenti che non avevano usufruito di tale facoltà di *riallineare* il valore fiscale dei beni, sempre compreso l'avviamento, rispetto a quello civilistico, versando un'imposta sostitutiva del 3% sul maggior valore, oltre al 10% dell'ammontare della *riserva* che si crea in bilancio per effetto di tale riallineamento, in modo insomma da "liberare" fiscalmente la riserva stessa che dunque può essere distribuita senza ulteriori oneri fiscali.

Con la Legge di Bilancio *2022*, invece, tale beneficio viene ora "compresso", perché i *beni immateriali* [marchi, avviamento, ecc.] - che sono stati oggetto di rivalutazione in sede di approvazione del bilancio 2020 con contestuale affrancamento fiscale mediante il versamento della detta imposta sostitutiva del 3% - *potranno essere dedotti soltanto in 50 anni*, in luogo dei già previsti 18 anni.

E, laddove si voglia continuare a portare in deduzione i maggiori importi rivalutati in 18 anni, sarà necessario effettuare un ulteriore versamento ad aliquota variabile dal 12% al 16%, ma al lordo del 3% già versato e dunque in pratica l'integrazione varierà tra il 9% e il 13%.

Non è necessario, ci pare, essere grandi esperti tributari per rendersi conto – se siamo riusciti a farci comprendere – dell'estrema gravità di questo improvviso inasprimento di una vicenda recentemente già "rimanipolata", tanto più che [nonostante le disposizioni dello *Statuto del contribuente* riguardanti l'efficacia delle leggi tributarie nel tempo] le norme introdotte dalla Legge di bilancio 2022 avranno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

E' tuttavia possibile revocare [totalmente o parzialmente] la detta rivalutazione già effettuata mediante compensazione delle somme versate a titolo di imposte sostitutive con altri tributi. Bontà del legislatore!

(*stefano lucidi*)

➢ *Sabatini ter*

In caso di finanziamento per un importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può continuare ad essere erogato in un'unica soluzione, sia pure, come spesso è, nei limiti delle risorse disponibili; alternativamente, sopra la detta soglia si tornerà al sistema tradizionale delle quote annuali, cioè secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce comunque entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento.

(*andrea raimondo*)

➢ *Sanzioni in materia di lavoro*

Nel caso di accertamento della presenza sul luogo di lavoro di almeno il 10% dei lavoratori *senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro*, nonché di grave violazione di norme sulla sicurezza dei lavoratori, l'Ispettorato potrà irrogare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale o imporre il *divieto di "contrattare"* la Pubblica Amministrazione, fermo l'obbligo contributivo e retributivo del datore di lavoro. (*valerio pulieri*)

➢ *Sconto in fattura e cessione del credito*

Sono state prorogate per gli anni 2022-2023-2024 - per *ecobonus* e *sismabonus* ordinari, ristrutturazioni, detrazioni IRPEF 50% e detrazioni per l'abbattimento di barriere architettoniche - le opzioni per *sconto in fattura* o *cessione del credito*, mentre per il *superbonus* tale proroga si estende al 31 dicembre 2025.

Inoltre, secondo la normativa "antifrode", è stato confermato l'obbligo di *visto di conformità e di asseverazione della congruità dei prezzi* – sempre in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura - *per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%*.

N.B. Il *visto di conformità* per il superbonus 110% viene richiesto anche nell'ipotesi in cui l'agevolazione venga utilizzata dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Non rientrano in tale obbligo gli interventi di *libera edilizia* e quelli con un importo complessivo non superiore a 10.000,00 Euro effettuati su singole unità immobiliari o su parti comuni di un edificio. (*marco righini*)

➢ *Superbonus 110%*

Le novità introdotte riguardano la calendarizzazione del *superbonus 110%*.

Nel dettaglio, ferma la scadenza del 30 giugno 2022, le proroghe introdotte sono le seguenti:

- per le persone fisiche che effettuano interventi su unità immobiliari, *il superbonus è prorogato al 31 dicembre 2022*;
- per gli IACP [Istituti Autonomi Case Popolari] e per gli enti ad essi equivalenti, *la proroga è estesa al 31 dicembre 2023*;
- per le persone fisiche proprietarie di edifici composti fino a quattro unità immobiliari, per le ONLUS, per i condomîni, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, *il superbonus è prorogato al 31 dicembre 2025*, ma è bene precisare che *la detrazione interesserà il 110% per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2023, il 70% fino al 2024 e il 65% fino al 2025*.

Inoltre, per i territori colpiti da eventi sismici, il *superbonus sarà riconosciuto, sempre nella misura del 110%*, per le spese sostenute entro il *31 dicembre 2025*.

(*matteo lucidi*)

➢ *Tampon-tax*

Il Governo ha approvato lo sgravio fiscale relativo alla c.d. *tampon tax*, riducendo da 22 al 10 per cento l'aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e sui tamponi destinati all'igiene femminile non compostabili.

➢ *Varie*

Tra le ulteriori varie novità, introdotte dalla Legge di bilancio 2022, merita un cenno anche la proroga *fino al 31 dicembre 2024* di:

- *bonus* mobili;
- *sismabonus* ordinario;
- *bonus* verde.

È anche prorogato al *31 dicembre 2023*, da ultimo, il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, oltre all'istituzione di un nuovo credito ai fini IRPEF per l'istallazione di impianti di fonti rinnovabili.

***

Si chiude così la nostra analisi generale sulla Legge di bilancio 2022, ma di certo non mancherà l'occasione e l'opportunità di approfondire i temi più importanti che coinvolgono la farmacia.

(Studio Bacigalupo Lucidi)

2022.01.14 La conversione del decreto fisco lavoro regala....

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro ha introdotto *a far data dal 21 dicembre u.s.* un nuovo obbligo a carico dei datori di lavoro [e, quindi anche delle farmacie in qualsiasi forma giuridica esercitino l'attività, ditta individuale o società che sia] che intendano coinvolgere nella propria organizzazione produttiva dei *lavoratori autonomi occasionali**.

* ***N.B.:*** *Lavoratori autonomi occasionali* – giova rammentarlo - vengono ritenuti i prestatori d'opera anche intellettuale [ivi compresi, quindi, i farmacisti iscritti all'albo] che svolgano l'attività *in via non abituale e senza vincoli di subordinazione* nei confronti del proprio committente e i cui redditi siano fiscalmente inquadrabili nella fattispecie riconducibile all'art. 67, comma 1, lett. l) TUIR.

Il datore di lavoro, infatti, *prima che il lavoratore inizi a prestare la sua attività*, dovrà inoltrare - mediante *sms* o *posta elettronica ordinaria* - una comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Tuttavia, se queste sono le regole "a regime" previste per le prestazioni occasionali non ancora ad oggi iniziate, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con una *nota informativa dell'11 gennaio 2022* - ha fornito indicazioni in merito al nuovo obbligo riferito alle prestazioni iniziate ***dopo*** *il 21 dicembre u.s.* [data di entrata in vigore della disposizione] terminate e/o ancora in corso alla suindicata data di emanazione della *nota*.

In particolare, per queste prestazioni, la relativa comunicazione deve essere inviata – attenzione - **ENTRO IL 18 GENNAIO P.V.** agli indirizzi degli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro competenti per sede di lavoro [riportati nella *nota* stessa] via *sms* o *posta elettronica*, modalità queste che varranno fino a che non vengano aggiornati gli applicativi attualmente in uso per l'esecuzione dello stesso adempimento in relazione ai rapporti di *lavoro intermittente*.

La mancata effettuazione di tale condotta comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa – a carico del datore di lavoro - da 500 a 2.500 Euro per *ogni* lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa la comunicazione; tra l'altro, a fronte di tale violazione, non sarà possibile ricorrere alla procedura di diffida ex art. 13 del D.lgs. 124/2004.

N.B.: l'art. 13 del D.lgs. 124/2004 introduce una procedura di diffida, posta in essere dal personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro, che esorta il datore di lavoro a regolarizzare eventuali inosservanze [comunque sanabili] entro un termine che gli verrà indicato; una volta ottemperato a tale procedura il datore dovrà corrispondere l'importo delle sanzioni in misura pari al minimo edittale, ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa; a fronte della liquidazione delle somme, il procedimento sanzionatorio a carico della figura datoriale si estinguerà.

Le stesse sanzioni si applicheranno anche nel caso in cui il rapporto si protragga oltre il periodo originariamente comunicato all'Ispettorato qualora non venga effettuata una nuova comunicazione in tal senso.

La comunicazione - *che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato* - dovrà contenere i seguenti elementi essenziali, in assenza dei quali la comunicazione stessa sarà considerata omessa:

- *dati del committente e del prestatore;*
- *luogo della prestazione;*
- *sintetica descrizione dell'attività;*
- *data d'inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);*

- *ammontare del compenso, se stabilito al momento dell'incarico.*

È bene dunque prestare d'ora in avanti massima attenzione a questa *comunicazione* onde evitare di incorrere nelle non lievi sanzioni previste e a questo fine sarà bene rivolgersi senza indugio al proprio consulente del lavoro ove si intenda "ingaggiare" un *collaboratore autonomo occasionale* ovvero, come abbiamo visto, si sia concluso o sia ancora in corso un rapporto iniziato *dopo il 21 dicembre u.s.*.

(stefano civitareale - matteo lucidi)

2022.01.14 Tamponi (anche) in parafarmacia La questione passa alla Corte costituzionale

Come avrete rilevato anche dalla stampa di categoria, torna dunque "alla ribalta" – sotto un profilo nuovo di zecca – un problema di estensibilità alle parafarmacie di competenze oggi, direttamente o indirettamente, conferite/riservate dalla legge alle farmacie, e questa volta con riguardo al riconoscimento del diritto di eseguire tamponi antigenici rapidi.

Le disposizioni contestate dalle parafarmacie sono quelle statali di cui ai commi 418 e 419 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 [l. 178/2020], secondo cui:

"*418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza*";

"*419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali".*

Queste due disposizioni sono state ora portate all'esame della Consulta dall'ord. n. 7 dell'11/01/2022 del Tar Marche, chiamato a decidere il ricorso proposto da alcuni titolari individuali di parafarmacie [e delle associazioni sindacali della relativa categoria] contro la delibera della Giunta regionale che aveva annullato d'ufficio in *autotutela* – a seguito di formale atto di diffida della Federfarma Marche "sostenuto" a propria volta dal parere dell'avvocatura regionale - il precedente suo provvedimento n. 465 del 19/4/2021 recante un accordo tra la Regione Marche e gli esercizi commerciali ex art. 5, D.L. 223/2006 [appunto, le c.d. parafarmacie] per l'esecuzione di test sierologici e antigenici da parte di questi ultimi.

Il Tar [dopo aver respinto l'eccezione di *illegittimità comunitaria* su cui, per evidenti ragioni espositive, non possiamo soffermarci in questa sede] ha quindi rinviato alla Consulta - ritenendola, come prescritto, *rilevante* e *non manifestamente infondata* – la questione di legittimità costituzionale delle due prescrizioni sopra riportate, anche tenuto conto del mancato intervento del legislatore [nonostante ne abbia avuto ripetutamente agio nei numerosi successivi provvedimenti correttivi/integrativi, c.d. *omnibus*, della Legge di Bilancio 2021] sul testo delle norme che infatti avrebbe potuto tranquillamente estendere anche alle parafarmacie, se questo fosse stato il suo intendimento.

Come potrete cogliere dalla lettura della decisione marchigiana, il Tar non condivide gli assunti della Federfarma tendenti a omologare questa vicenda a quella, riguardante l'"*autodiagnostica*", su cui la Corte [sent. n. 66/2017: v. Sediva News del 14/04/2017] aveva ritenuto le parafarmacie non affatto equiparabili alle farmacie, perché qui – precisa il provvedimento del Tar – si tratta di test rapidi per la rilevazione del virus Sars-CoV-2 che, differentemente dai servizi di "*autodiagnostica*", non devono essere eseguiti *nella farmacia* ma *da farmacisti*.

Del resto, è sufficiente "*esaminare l'accordo stipulato dalla Regione con i farmacisti (D.G.R. n. 145/2021) e quello stipulato con i* "parafarmacisti" *(D.G.R. n. 465/2021) per avvedersi del fatto che, in entrambi i casi, il tampone viene eseguito* "…in modalità di autosomministrazione da parte dell'assistito … sotto la sorveglianza del farmacista…" *e che* "Il farmacista, nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus, verificherà la corretta esecuzione dei passaggi…" *di modo che il test fornisca un risultato attendibile (si vedano l'art. 5 dello schema di accordo con le farmacie - doc. allegato n. 2 al deposito della Regione del 26 luglio 2021 - e l'art. 5 dell'accordo stipulato con le parafarmacie - doc. allegato n. 3 al predetto deposito della difesa regionale).*

Ma allora, "*se così è*", ne discende - conclude il Tar - che l'esclusione delle parafarmacie dal novero delle strutture abilitate ad effettuare i tamponi "*non trova alcuna plausibile giustificazione*".

Di qui il deferimento alla Corte della questione di legittimità costituzionale delle due disposizioni statali, che tuttavia non si può escludere del tutto che la Consulta possa ritenere *infondata* non tanto per la loro *costituzionalità*, ma assumendo - con una sentenza c.d. "interpretativa" - che le due norme debbano essere interpretate con l'estensione del relativo ambito di operatività anche alle parafarmacie.

Da ultimo, un dato di cronaca: il Senato ha respinto l'emendamento [proposto da M5S] che, in sede di conversione del dl. 172/2021 [su cui ci siamo ampiamente soffermati nella Sediva News del 16/12/2021], aveva tentato – con un'operazione forse a sua volta foriera di qualche complicazione futura – di inserire un art. 5-bis che avrebbe esteso alle parafarmacie, guarda caso, "*i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla*

legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".

Si trattava quindi di un emendamento governativo, ma questo non dovrebbe incidere minimamente sul giudizio di costituzionalità che in ogni caso non dovrebbe tardare più di tanto.

(*gustavo bacigalupo – alessia perrotta*)

2022.01.17 I tempi di conservazione dei moduli per il consenso informato

È un pensiero che assilla parecchi di noi: per quanto tempo le farmacie che effettuano tamponi devono obbligatoriamente conservare i moduli di consenso informato compilati in funzione del test antigenico rapido?

In realtà, non è stata fissata né "immaginata" una durata precisa di scadenza dell'obbligo di conservazione di questi vituperati [perché le persone tendono a considerarli passaggi di pura forma…] moduli.

Come noto, essi contengono dati personali e, quanto alla loro conservazione, **l'art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR** stabilisce soltanto che devono essere "*conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici* […]"[ndr. la sottolineatura è nostra].

Ora, le "*finalità per le quali sono trattati*" i dati contenuti nei moduli di consenso informato sembra possano ragionevolmente ritenersi soddisfatte - con il venir meno quindi di ogni obbligo di conservazione - *al momento stesso del caricamento del risultato del tampone nel Sistema Tessera Sanitaria*.

In linea generale, insomma, ci pare di poter concludere in questi termini.

(*matteo lucidi*)

2022.01.18 Siglato il protocollo sui prezzi calmierati per le mascherine FFP2

È stato definito e siglato, come sapete, il *protocollo d'intesa* tra il Commissario Figliuolo, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, che fissa il *prezzo calmierato* per la vendita delle *mascherine FFP2* da parte delle farmacie che, su base volontaria, vi aderiscono.

In sintesi, le farmacie *aderenti* al *protocollo* si impegnano/impegneranno ad applicare a questi Dpi il prezzo massimo di **0,75 Euro** (iva 5% compresa) **al pezzo**, ma potranno comunque "*praticare offerte migliorative rispetto al prezzo finale di vendita*" in caso di acquisti multipli.

ATTENZIONE: il protocollo d'intesa precisa che le mascherine FFP2 devono rispondere ai seguenti **requisiti minimi**: a) conformità alla norma EN 149:2001+A1:2009 [o alla norma UNI EN 149:2009 con Classe di protezione FFP2]; b) conformità al Regolamento UE 2016/425; c) dotazione della certificazione CE rilasciata dall'Organismo Notificato autorizzato al rilascio della conformità al Regolamento UE 2016/425; d) valutazione della conformità alla Categoria III. Inoltre le mascherine dovranno essere senza valvola di espirazione, dotate di istruzioni ed informazioni [conformi a quanto descritto dal punto 1.4 dell'Allegato II del Regolamento UR 2016/425] ed essere *monouso*, quindi non riutilizzabili.

Dal punto di vista operativo, per *aderire* al *protocollo* le farmacie dovranno compilare l'apposito modulo presente sul portale del Sistema Tessera Sanitaria, seguendo le istruzioni contenute nel *disciplinare tecnico* messo a disposizione a tale scopo.

Si precisa infine che sul sito istituzionale della Struttura Commissariale verrà data evidenza puntuale delle farmacie *aderenti* all'iniziativa, le quali, a loro volta, potranno stampare ed esporre la locandina predisposta da Federfarma nazionale così da darne adeguata pubblicità alla clientela.

(*matteo lucidi*)

2022.01.19 Assegno unico universale

Con decorrenza *marzo 2022* verrà erogato dall'Inps agli aventi diritto l'*assegno unico universale* per i figli a carico [che tra l'altro sostituirà definitivamente il "vecchio" assegno per il nucleo familiare che quindi i lavoratori dipendenti troveranno ancora nelle buste paga di gennaio e febbraio 2022].

- *Le finalità*

L'assegno è *unico* perché mira a irrobustire, e allo stesso tempo semplificare, le misure a favore della famiglia [assorbendo anche una serie di prestazioni e di detrazioni fiscali] ed è *universale* perché erogato a *tutti i nuclei familiari* con figli a carico residenti/domiciliati in Italia.

- *La domanda e la decorrenza*

Si tenga presente che dal 1° gennaio u.s. è già operativa sul portale dell'Istituto di previdenza la procedura per inoltrare la domanda, che avrà efficacia annuale e ricomprenderà il *periodo marzo 2022 – febbraio 2023* e così pure per gli anni successivi [in pratica, la domanda, da presentare ogni anno tra il 1° gennaio e il 28 febbraio, riguarderà *tutte le mensilità comprese appunto tra marzo e il febbraio dell'anno successivo*].

E' quindi evidente l'importanza di presentare la domanda *annualmente entro il 28 febbraio*: in tal modo, infatti, il lavoratore potrà accedere con regolarità e tempestività alla massima disponibilità economica, fermo che – in caso di presentazione della domanda *dopo il 28 febbraio* – le rate dell'assegno verranno pagate il mese successivo a quello di presentazione.

Saranno comunque i genitori a presentare per i figli la domanda [una sola volta l'anno, lo ribadiamo] indicando ciascun figlio per il quale essa viene inoltrata, fatta salva sempre la possibilità di aggiungere eventuali ulteriori figli nati nel corso dell'anno.

La domanda può essere presentata, come accennato, direttamente sul sito dell'Istituto di previdenza www.inps.it [ma solo se in possesso di spid o carta nazionale dei servizi (CNS) o carta identità elettronica (CE)] oppure avvalendosi di un patronato (il servizio è

gratuito), o, infine, tramite il *contact center* numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile).

Per vedersi accreditato l'*assegno unico*, il genitore richiedente dovrà fornire nella domanda il suo Iban o, se preferisce, anche quello dell'altro genitore, in modo tale da ricevere entrambi l'indennità [naturalmente metà ciascuno] e le modalità operative relative al doppio iban sono reperibili sul sito dell'Ente erogatore.

➢ *I requisiti*

Coloro che inoltreranno la domanda dovranno possedere il requisito di residenza, soggiorno e cittadinanza per ciascun figlio minorenne a carico e – novità – anche per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni di età.

In particolare, i figli maggiorenni devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- svolgimento del servizio civile in corso;
- frequenza di corso di formazione scolastica/professionale (laurea e similari);
- attività di tirocinio o lavorativa con un reddito complessivo inferiore a € 8.000;
- registrazione come soggetto disoccupato o in attesa di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego.

➢ *L'importo*

L'importo dell'*assegno unico* viene determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente e decorrerà:

- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, *da marzo 2022 (*)*;
- per le domande presentate dal 1° luglio, *dal mese successivo a quello di presentazione.*

*(*) G*li eventuali *arretrati* decorreranno anch'essi dal mese di marzo ma solo in caso di domanda presentata *entro il 30 giugno*: diversamente la prestazione decorrerà sempre dal mese successivo a quello di presentazione *ma si perderanno gli arretrati*.

➢ *Le misure soppresse*

Da ultimo, l'*assegno unico universale* assorbe:

- il premio alla nascita o all'adozione;
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari;
- il famoso *bonus bebè* (assegno di nascita);
- le detrazioni fiscali previste per i figli fino a 21 anni.

* * *

Come vediamo, in definitiva, l'Inps è il solo ente preposto alla gestione dell'*assegno unico*, e perciò il datore di lavoro non è minimamente coinvolto: eventuali disservizi o anomalie dovranno perciò essere gestite direttamente tra lavoratore e Inps.

(*maria luisa santilli - giorgio bacigalupo*)

2022.01.19 E' valida la notifica della cartella esattoriale scansionata e inviata via pec

Ho ricevuto la notifica di una cartella esattoriale in formato PDF allegata a una Pec: è valida la notifica anche se non firmata digitalmente?

Il quesito ci offre il destro per ribadire - per l'ennesima volta -l'*estrema importanza* [su cui abbiamo del resto insistito fino alla… noia] di un *controllo* ***quotidiano*** *della pec*, in quanto è sempre più frequente che *atti tributari* e *giudiziar*i vengano notificati proprio con questa modalità.

Si tenga anche presente che la Suprema Corte, con una recente sentenza [Cass. 3.12.2021, n. 39513], ha chiarito – ed è un chiarimento che in realtà sembrava necessario - che la notifica della cartella di pagamento può essere effettuata legittimamente allegando al messaggio PEC un *file* che, *indifferentemente*, può essere:

- tanto un *duplicato informatico dell'atto originario* [il c.d. "atto nativo digitale" che avrà lo stesso valore dell'originale, di norma firmato digitalmente all'origine];
- quanto una *copia per immagini su supporto informatico del documento in originale cartaceo* (la c.d. "copia informatica");

Nel Suo caso, l'Agenzia delle Entrate si è evidentemente avvalsa proprio di quest'ultima modalità [ritenuta valida, come abbiamo appena letto, anche dalla Cassazione], provvedendo a inserire nel messaggio di *posta elettronica certificata* un documento informatico in formato PDF (*portable document format*) - cioè il ben noto formato di *file* usato per creare e trasmettere documenti tramite un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici - realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.

Insomma, come si vede, anche un file [Pdf] senza firma elettronica è considerato valido dalla Suprema Corte!

(*aldo montini*)

2022.01.20 Bonus pubblicità 2021…

Modificati infatti per il 2022 i termini per l'invio della *dichiarazione sostitutiva* necessaria – come reso noto a suo tempo - per accedere al *bonus pubblicità 2021*.

Ricordiamo che il credito d'imposta poteva essere prenotato *dal 1° al 31 ottobre 2021* [v. Sediva News del 30.09.2021], mentre *l'invio della dichiarazione sostitutiva* - che conclude l'iter preliminare a carico dei richiedenti per ottenere il contributo – *ora può essere effettuato tra il 10 gennaio e il 10 febbraio 2022*, anziché tra il 1° e il 31 gennaio 2022, sempre attraverso il canale telematico disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Vale la pena anche ribadire che l'agevolazione è stata introdotta nel 2018 per incentivare gli investimenti in pubblicità effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali [art. 57-bis Dl n. 50/2017], ricordando anche, in particolare, che la *disciplina ordinaria* - senza cioè il rispetto delle regole straordinarie introdotte proprio per il periodo pandemico che stiamo vivendo - stabilisce che per beneficiare dell'agevolazione *è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti superi almeno dell'1% l'importo speso con lo stesso scopo e utilizzando gli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente*.

Il *bonus* è pari al 75% del *valore incrementale* ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti del regolamento degli aiuti "*de minimis*".

Senonchè, secondo l'art. 57-bis comma 1-quater del Dl n. 50/2017 [modificato dal *Decreto Sostegni-bis*], per gli anni 2021 e 2022, cioè appunto del periodo pandemico, il credito d'imposta è concesso nella *misura unica* del 50% del valore degli investimenti effettuati, come detto, sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato e soprattutto, come ricorderete, per questi due anni è venuto/viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto a quello dell'anno precedente.

(*andrea raimondo*)

2022.01.21 Il farmacista dipendente di una srl che vuole partecipare al capitale sociale

Lavoro in una farmacia Srl di cui non sono socio ma vorrei diventarlo e i soci attuali sono d'accordo; esattamente sarei in procinto di acquistare il 49% del capitale della srl.

È possibile effettuare una parte di questo acquisto con ammortamento degli utili a me riconosciuti come socio?

Vorrei anche sapere quale sia la soluzione migliore se, passando da dipendente a titolare di quote che lavora in farmacia, sia più conveniente mantenere il rapporto di lavoro o no.

I quesiti sono più di uno ma sembrano tutti di interesse generale.

Trattarne adeguatamente in questa sede richiederebbe però una disamina fin troppo articolata e dunque possiamo limitarci solo a un'analisi molto sintetica.

Dunque, in primo luogo, non è in ogni caso possibile operare un qualunque "ammortamento" degli utili della srl di Sua (futura) pertinenza, trattandosi di un'*operazione tra persone fisiche* [i soci, evidentemente] alla quale perciò la srl è e resta estranea.

Inoltre, la distribuzione dei dividendi va annualmente deliberata con apposito verbale assembleare e non è detto ovviamente che la maggioranza del capitale sociale - cui Lei [e non crediamo che questo avvenga per caso…] è/sarà estranea possedendo a quel momento soltanto il 49% del capitale - intenda procedervi.

Quanto al mantenimento del rapporto di lavoro dipendente, è un'ipotesi nel concreto percorribile sempreché tuttavia – ed è un aspetto che può essere centrale nell'intera vicenda – Lei non assuma ruoli di rappresentanza e/o amministrazione, o comunque apicali, nell'apparato della srl [diversamente, infatti, verrebbero a mancare alcuni degli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato].

Peraltro, quella del mantenimento di quest'ultimo potrebbe rivelarsi una soluzione per Lei conveniente, particolarmente nel caso in cui oggi Le manchino soltanto alcuni anni per compiere il periodo contributivo minimo di 20 anni, che è imprescindibile – come noto – per potersi veder riconoscere dall'Inps, a tempo debito, la pensione di anzianità.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.01.24 Adeguamento Istat per dicembre 2021

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a ***dicembre 2021***, che evidenzia un rialzo generalizzato degli indici che si traduce evidentemente in un rialzo non da tutti facilmente sopportabile del costo della vita e questo potrebbe creare qualche tensione nel mondo del lavoro.

Comunque, il mese di dicembre vede l'indice *mensile* in leggera flessione fissandosi a ***0,5%*** mentre di orientamento opposto è quello *annuale* che passa da ***3,6%*** a ***3,8%***.

Stessa tendenza in rialzo anche per l'indice *biennale*: dal ***3,3%*** al ***3,6%***.

In ragione *annuale*, quindi, la variazione del canone di locazione è pari a ***2,850%*** (il 75% di 3,8%), e quella in ragione *biennale* al ***2,700%*** (il 75% di 3,6%).

Come vedete, sono numeri molto diversi da quelli degli ultimi due anni.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.01.24 Dal 1° gennaio minori imposte indirette nella cessione di farmacia comprensiva del locale

Proprio sul versante dell'imposizione indiretta, infatti, è diventata meno onerosa – ma alle condizioni che vedremo tra un momento - il trasferimento di aziende contenenti immobili strumentali.

Il pensiero non può che correre immediatamente alla vendita da parte del titolare in forma individuale* della farmacia - e perciò anche dell'azienda commerciale sottostante al diritto di esercizio - quando ne costituisca bene strumentale anche il locale [in cui essa è ubicata], *iscritto pertanto nel bilancio d'esercizio*.

[*Anche se per la verità la farmacia, come sapete, *circola* attualmente soprattutto mediante la cessione delle partecipazioni alla società che la contiene [più che mediante la cessione diretta del bene-azienda], e questo per tanti motivi che non stiamo qui a ricordare, non ultimo quello della maggiore onerosità del regime di imposizione diretta afferente alla cessione della farmacia come tale].

Ma andiamo con ordine.

Dunque, l'art. 1, comma 237 dell'ultima legge di bilancio stabilisce testualmente che *"(i)n caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria"*.

In pratica, come qualcuno avrà forse già colto, *viene esteso alle compravendite aziendali con immobili strumentali annessi*** quanto già previsto in materia di imposta di registro per i trasferimenti conseguenti a operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni

o conferimenti, che contestualmente realizzino anche il trasferimento di immobili dello stesso tipo.

**La norma fa riferimento agli immobili strumentali c.d *per natura* e in sostanza, per lo più, a quelli accatastati come C/1 (negozi) o A/10 (uffici); non rientrano perciò nell'agevolazione gli "*abitativi*", come potrebbe essere il caso di immobili iscritti nel bilancio della farmacia dati in affitto a dei medici, o utilizzati come magazzino/archivio, ma in ogni caso ancora catastalmente appunto "*abitativi*" [un aspetto questo, detto tra parentesi, che andrebbe comunque regolarizzato…].

Ricordiamo che la cessione di azienda non è soggetta ad Iva ma a *imposta proporzionale di registro* nella misura del 3% del valore del compendio aziendale compreso l'avviamento, ad eccezione appunto del valore degli immobili in esso eventualmente contenuti, che sono invece assoggettati alla tassazione - secondo le aliquote previste per la corrispondente categoria - sulla base del *valore venale in comune commercio* (in pratica, il *valore commerciale*).

Così, senza questa nuova misura agevolativa, la cessione di una farmacia composta da beni mobili ed avviamento per un valore di 1.500.000 euro, e da un locale di categoria catastale *C/1* (fabbricato strumentale *per natura*) utilizzato come sede dell'attività per un valore di 500.000 euro, sarebbe gravata da un'imposta di registro complessiva di *90.000 euro*, di cui 45.000 euro per avviamento e beni mobili (*1.500.000 x 3%*) e 45.000 euro per il locale (*500.000 x 9%*) oltre alle imposte ipo-catastali per l'ammontare di 50 euro ciascuna.

Oggi, invece, la stessa operazione verrebbe a costare [all'acquirente, perché è l'acquirente generalmente a farsi carico di questi oneri] molto meno: l'imposta complessiva di registro ammonterebbe, infatti, a 45.200 euro, di cui 45.000 euro per la componente mobiliare e 200 euro per quella immobiliare, oltre a ulteriori 400 euro per le imposte ipotecarie e catastali, per un carico complessivo di *45.600 euro.*

Un bel risparmio, non c'è dubbio.

Bisogna peraltro fare i conti anche con i "paletti" che il legislatore pone ai fini della validità dell'agevolazione, che infatti, come abbiamo letto nel comma 237 sopra riportato, viene espressamente condizionata:

- *alla continuazione dell'attività e al mantenimento degli assetti occupazionali esistenti al momento dell'acquisto;*
- *al mantenimento dell'immobile per almeno cinque anni dall'acquisto.*

Il venir meno di queste condizioni comporta l'applicazione delle imposte di registro e ipo-catastali nella misura ordinaria [cioè quella, per restare nell'esempio, applicabile fino al 31 dicembre dello scorso anno, *prima* cioè dell'introduzione del *bonus* in commento], anche se le sanzioni dovrebbero essere escluse non essendo state espressamente previste dalla norma.

Ora, se la continuazione dell'attività e/o il mantenimento dell'immobile *per almeno cinque anni* dall'acquisto appaiono – almeno a una prima lettura – condizioni sufficientemente definite, così non è per il *"mantenimento degli assetti occupazionali",* espressione che resta assolutamente vaga e indeterminata, sia con riferimento al periodo temporale di osservazione che non viene specificato [nel testo della disposizione il periodo quinquennale è testualmente riferito alle sole ipotesi di continuazione dell'attività e/o di mantenimento dell'immobile] e sia riguardo alle effettive e concrete modalità di determinazione di questo parametro.

Potrebbe infatti bastare [ma il condizionale è d'obbligo per il doveroso margine di incertezza interpretativa che residua…] che un dipendente si dimetta per qualsiasi ragione per poter concludere, in assenza di ulteriori specificazioni, che l'assetto occupazionale è mutato e quindi l'agevolazione non spetta più: francamente una lettura eccessivamente restrittiva che renderebbe sostanzialmente inapplicabile la disposizione in questione.

Si potrebbe, invero, anche in questo contesto utilizzare la nozione di ***unità di lavoro equivalente a tempo pieno (ULA)*** che costituisce, come forse è noto, la *quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno,* oppure quella equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale, in modo insomma da "normalizzare" le variazioni occupazionali che dovessero intervenire nel corso dell'anno; in questo modo si potrebbe evitare che un solo giorno di riduzione della forza-lavoro dia il via libera al recupero tributario.

Per concludere, dovranno essere chiariti con cura tutti questi delicatissimi aspetti prima di accedere, con ragionevole sicurezza, all'agevolazione fiscale al fine di evitare, come è intuibile, che l'Amministrazione finanziaria con una mano dia e da lì a poco … con l'altra riprenda, con l'inevitabile aggravio di interessi.

(*stefano civitareale*)

2022.01.25 La conversione in legge del dl. 1722021 risolve anche qualche dubbio degli Ordini dei Farmacisti sui "no vax"

Viene infatti prorogata *ex lege* - "*fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali*" - la sospensione del sanitario [dall'esercizio della professione] conseguente al suo inadempimento accertato dall'Asl dell'obbligo vaccinale, che ai sensi del dl. 44/2021 avrebbe dovuto mantenere "*efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021*"

Come si rileva dal titolo, è stato convertito in legge il dl. 172/2021 e pertanto le modifiche e/o integrazioni apportate al dl. dalla legge di conversione [mentre scriviamo non ancora in G.U., ma il testo è già noto] entreranno in vigore secondo i principi generali soltanto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

In particolare, una di queste modifiche – come preannunciano le notazioni introduttive – risolve le non

lievi incertezze che hanno caratterizzato il periodo successivo al 27 novembre e ancor più quello successivo al 31 dicembre dello scorso anno.

Anche alcuni Ordini dei farmacisti, infatti, si erano chiesti se e come avrebbero potuto/dovuto intervenire con riguardo agli iscritti *no vax* che fossero stati sospesi ["*dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni ecc.*" e/o tout court "dall'esercizio della professione", come disposto per l'appunto da qualche Ordine] per effetto dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale *accertato dall'Asl prima del 27 novembre*, tenuto conto che da tale data [che è quella dall'entrata in vigore del dl. 172/2021] è stata devoluta all'Ordine professionale, come illustrato nella Sediva News del 16/12/2021, la competenza all'adozione - previa verifica operata "*per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali*" - dell'"*atto di accertamento dell'inadempimento ecc.…*", con il conseguente venir meno di ogni attribuzione di Asl e Regione nel procedimento.

L'interrogativo, più esattamente, era il seguente: fermo che dal 27 novembre l'Asl [come d'altra parte anche la Regione] è stata esautorata da qualsiasi compito di individuazione dei professionisti sanitari *no vax*, e che da allora soltanto l'Ordine avrebbe potuto/dovuto accertare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei suoi iscritti, qual è la sorte degli eventuali provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione adottati dall'Ordine su "*comunicazione scritta*" dell'Asl, come era previsto nel comma 6 dell'art. 4 del dl. 44/2021 anteriormente all'intervento del dl. 172/2021?

Cioè, se è indiscutibile l'efficacia degli accertamenti dell'Asl [e quindi l'*ultrattività* dei provvedimenti di sospensione] anche per il periodo successivo al 26 novembre, lo è parimenti anche la loro inefficacia dopo il 31 dicembre 2021; e allora *quid iuris* dal 1° gennaio 2022, se gli Ordini non si sono affrettati – come generalmente non sembra si siano… affrettati - a rinnovare tempestivamente la verifica della persistenza dello "stato" di *no vax* dell'iscritto e dunque del presupposto legale della sua "*immediata sospensione dall'esercizio*" della professione sanitaria e (connessa) annotazione "*nel relativo Albo professionale*"?

La risposta starebbe evidentemente nel vuoto normativo dal 1° gennaio alla data di pubblicazione della legge di conversione del dl. 172/2021, con tutte le conseguenze che in astratto potrebbero derivarne, ma su cui almeno in questa sede e per il momento non crediamo necessario soffermarsi, anche perché – come premettiamo nelle note introduttive – la conversione del dl. (ri)conferisce legalità all'intera vicenda.

È però il momento di una breve rassegna del testo della legge di conversione, limitandoci per ovvie ragioni ai passaggi che più ci interessano [che vanno circoscritti, come vedremo, agli artt. 1 e 1-bis], ricordando tuttavia che queste note si accodano ragionevolmente alle altre Sediva News riguardanti ad ampio spettro l'art. 4 del dl. 44/2021 [e le sue successive modifiche e integrazioni], che indubbiamente è la pietra angolare su cui in sostanza poggia l'intera normativa sull'obbligo vaccinale a carico dei professionisti sanitari.

Questa è insomma una rassegna che si aggiunge soprattutto alle seguenti:

- 09/04/2021: "*Neppure il farmacista "no vax" potrà essere sospeso dall'albo*";
- 14/04/2021: "*Per chi vale l'obbligo vaccinale";*
- 06/05/2021: "*Brevi domande [e brevi risposte] sull'obbligo di vaccinazione*";
- 21/10/2021: "*Legittimo per il Consiglio di Stato l'obbligo vaccinale per i professionisti e gli operatori sanitari";*
- 26/11/2021: "*Le ultime novità sull'obbligo vaccinale";*
- 16/12/2021: "*Persistenti incertezze sull'obbligo vaccinale…*"
- 22/12/2021: "*Obbligo vaccinale il destino dei soggetti operanti in farmacia*"
- 31/12/2021: "*La giurisprudenza sull'obbligo vaccinale & C.*"
- 12/01/2022: "*Il nuovo d.l. sull'obbligo vaccinale per gli over-50 e i suoi riflessi...*"

IL CONFRONTO

Ecco allora, come altre volte, il confronto tra il testo del dl. 172/2021 e quello della legge di conversione, sempre limitatamente ai suoi art. 1 e 1-bis
e trascurando quindi i successivi artt. 2 – 9-bis.

***COMMA 1 ART. 4 d.l. 44/2021* come modificato dal d.l. 172/2021**	***COMMA 1 E 1-BIS ART. 4* con modifiche legge di conversione**
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con	*1. Identico* **1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle**

circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.	**professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza[1].**

1. Il *comma 1 bis* estende l'obbligo vaccinale introdotto a suo tempo per i professionisti sanitari anche agli *studenti dei corsi di laurea* impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Perciò, vi rientrano sicuramente anche i *tirocini professionali in Farmacia.*

***COMMA 2 E 7 ART. 4 d.l. 44/2021* come modificato dal d.l. 172/2021**	***COMMA 2 E 7 ART. 4* con modifiche legge di conversione**
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, *nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1* e la vaccinazione può essere omessa o differita	2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal **proprio** medico **curante** di medicina generale[1] **ovvero dal medico vaccinatore[2]**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vacci- nazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai **commi 1 e 1-bis[3]** e la vaccinazione può essere omessa o differita.
7: Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.	*7. Identico*

1. Quel "proprio" e quel "curante" evitano quantomeno equivoci, elusioni, ecc.
2. E' un'aggiunta certo proficua perché facilita le cose a tutti.
3. L'integrazione era doverosa.

***COMMA 3 ART. 4 d.l. 44/2021* come modificato dal d.l. 172/2021**	***COMMA 3 ART. 4* con modifiche legge di conversione**
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi CO- VID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della	3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi CO- VID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri di cui al- l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccina- zione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione **dell'invito[1]**, la documentazione

vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.	comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, **ovvero la documentazione comprovante**[2] l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, **nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo**[3]**.** In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

1. "Invito" è molto più aderente al meccanismo descritto rispetto a "richiesta".
2. Questa integrazione si è resa opportuna a seguito di alcune sentenze di giudici amministrativi che, come abbiamo visto a tempo debito, hanno assegnato un ruolo decisivo – nella dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale – alla "documentazione" di supporto.
3. Questo vale naturalmente per i no vax lavoratori subordinati.

comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.	comunicazione **alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista**[1]**,** e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, **ove noto**[2]. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, **ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561**[2]**.** L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale **territorialmente competente**[2], all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.-

1. La "*Federazione competente*" è infatti una soltanto [e qui è la Fofi] e inoltre mancava (curiosamente) una qualsiasi comunicazione "*all'interessato*"; ma quello che non si riesce a comprendere è l'inciso "*limitatamente alla professione di farmacista*", anche per le troppe virgole che caratterizzano questo intero passaggio aggiunto in sede di conversione.
2. Sono tre integrazioni del tutto condivisibili.

***COMMA 4 ART. 4 d.l. 44/2021* come modificato dal d.l. 172/2021**	***COMMA 4 ART. 4* con modifiche legge di conversione**
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà	4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà

***COMMA 5 E 6 ART. 4 d.l. 44/2021* come modificato dal d.l. 172/2021**	***COMMA 5 E 6 ART. 4* con modifiche legge di conversione**
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte	5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da

dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. 6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.	parte dell'interessato all'Ordine **professionale territorialmente**[1] competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. 6. Per **gli esercenti le professioni sanitarie**[1] che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. **A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19**[2]**.**

1. Nulla da chiarire.
2. Certo, è bene che il professionista sanitario sia un *sì vax*… sin dal primo giorno di iscrizione all'albo.

* * *

Infine, quello che sta nel titolo e nelle note introduttive di quest'analisi – il tema cioè della *ultrattività* delle sospensioni disposte per effetto degli accertamenti della Asl anteriori al 27 novembre 2021 - viene sancito direttamente dalla legge di conversione con l'introduzione all'originario d.l. n. 172/2021 di un

Art. 1-bis

Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo.2.

Il commento lo abbiamo già sintetizzato nella prima parte di queste note e dunque non ci resta che sottolineare che una "*nuova verifica*", prima o poi, gli Ordini dovranno pure avviarla…

(*gustavo bacigalupo – aldo montini*)

2022.01.26 FE della farmacia a clienti stranieri

Siamo una farmacia che vende anche all'estero e un cliente straniero privo di partita Iva ha richiesto la fattura elettronica. Come dobbiamo compilarla correttamente?

Questo è un quesito inserito nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica, in cui infatti l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti proprio sulla corretta emissione della FE nei confronti di un consumatore finale estero.

In particolare, la fattura elettronica dovrà riportare:

- nel campo "codice destinatario" 7 caratteri "XXXXXXX";
- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA", all'interno del blocco 1.4 "Cessionario/Committente":
  a) nel campo 1.4.1.1.1 "*IdPaese*" il codice evidentemente del Paese estero;
  b) nel campo 1.4.1.1.2 "*IdCodice*" un valore alfanumerico identificativo della controparte.

Dato, inoltre, che il cliente è un soggetto consumatore finale estero, andrà compilato il campo 1.4.1.2 "*CodiceFiscale*" con il medesimo valore riportato nel campo "IdCodice".

Per indicare poi in fattura l'indirizzo del cliente, si deve selezionare la nazione di appartenenza senza compilare la provincia e nel campo cap andrà inserito il valore generico 00000, mentre il cap straniero potrà essere indicato all'interno del campo indirizzo.

Queste, insomma, le indicazioni in sostanza dell'Agenzia delle Entrate cui d'altra parte non è difficile attenersi.

(*francesco raco*)

2022.01.26 Il creditore della società di persone non può agire ...

Io e mia moglie siamo soci della snc titolare della farmacia.
Un fornitore, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società, ha preannunciato di voler

notificare a me a mia moglie l'atto di precetto e pignorarci i conti correnti personali.
Possiamo contrastare questa pretesa?

Ricordiamo ancora una volta – ma è un aspetto che è necessario tenere sempre ben presente - che i soci di una snc sono *solidalmente* e *illimitatamente* responsabili dei debiti societari, purché inerenti all'esercizio della farmacia sociale o alla società come tale.

Ora, la responsabilità è *illimitata* perché il singolo socio risponde con l'intero suo patrimonio personale ed è *solidale* perché ogni socio può essere aggredito dal creditore sociale per il pagamento dell'intero debito o della parte di esso rimasta insoddisfatta dopo che il creditore abbia escusso la società e l'intero suo patrimonio senza vedersi estinguere integralmente il suo credito.

Ecco quindi che la responsabilità di ogni socio è anche *sussidiaria*, cioè interviene dopo l'*infruttuosità* anche parziale dell'azione nei confronti della società [è il c.d. *beneficium excussionis*].

Perciò, come si vede, non è priva di fondamento – ma soltanto in principio, come vedremo subito - la "minaccia" del fornitore, fermo però che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della snc [nel nostro caso il decreto ingiuntivo non opposto] può essere utilizzato anche nei vs confronti, cioè indifferentemente a carico di uno o l'altro di voi, in via soltanto *sussidiaria*, cioè in pratica subordinatamente alla previa escussione della snc.

Il *beneficium excussionis*, che è contemplato nell'art. 2304 del cod. civ., ha del resto efficacia soprattutto con riguardo alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo l'infruttuosa azione nei confronti della società e perciò soltanto allora egli potrà richiedere un ulteriore titolo esecutivo nei confronti del socio di snc [e anche al solo fine di poter iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi beni immobili].

Non dovrebbe in conclusione essere per voi difficile opporvi alla "minacciata" *esecuzione diretta* nei vs confronti.

Un'ultima notazione ancora riguardante il *beneficium excussionis* ci viene dalle Sezioni Unite della Cassazione che con una sentenza abbastanza recente hanno chiarito che - con riferimento ai debiti fiscali della società personale - la violazione del *beneficio* da parte del Fisco integra un'eccezione opponibile dal socio (sin) dalla notifica della cartella di pagamento, anche se non costituisce vizio *proprio* della cartella.

In caso allora di *avviso di accertamento* esecutivo, non essendo necessaria la notifica della cartella, il socio può eccepire per l'appunto il *beneficium excussionis* impugnando l'*avviso* emesso nei confronti della società, che, come appena detto, deve essere notificato anche a lui.

(aldo montini)

2022.01.27 Domande (e risposte) sulla sospensione del farmacista novax…*e i poteri/doveri dell'Ordine*

Naturalmente ci rendiamo ben conto di soffermarci ripetutamente su questi problemi, ma la Rubrica ha sempre voluto privilegiare – quando ovviamente ne sussistessero i presupposti – l'attualità, specie se coinvolgente le farmacie e i farmacisti [e i loro Ordini…] come sicuramente è l'obbligo vaccinale.

Fatto sta che continuano a pervenirci, ancor più dopo la Sediva News del 25.01.2022, quesiti su un tema sempre molto caldo, perché, da un lato, gli Ordini – pur certamente consapevoli delle nuove attribuzioni che sono state loro conferite dal dl. 172/2021 - sembrano nutrire dubbi anche di rilievo circa i tempi e le modalità del procedimento da osservare e, dall'altro, i farmacisti *novax* [i "volenti" come i "nolenti"] denunciano, oltre a un persistente malessere per un sistema che ritengono ingiusto, anche imprevedibili difficoltà nel *comprovare* il loro diritto all'esenzione o al differimento dell'obbligo vaccinale.

Almeno ad alcuni di quei quesiti, quindi, tenteremo di rispondere, invitandovi tuttavia a tenere sott'occhio *il confronto* - riportato nella citata Sediva News - tra il dl. 172 e la legge di conversione [che è stata pubblicata nella GU del 25 gennaio 2022 con il n. 3 e la data del 21 gennaio].

* * *

1- Quando l'Ordine deve procedere alla verifica dello stato vaccinale degli iscritti?

Per la verità, secondo il comma 3 dell'art. 4 del dl. 44/2021 [come modificato dal dl. 172/2021], "*Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2*".

Quindi, gli Ordini avrebbero potuto [ma in realtà *dovuto*] farsi carico della "*verifica automatizzata ecc.*" già dal 27 novembre u.s., data di entrata in vigore del dl. 172, cioè appunto "immediatamente".

Senonché, visto che la sospensione derivante dall'accertamento dell'Asl dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale [come abbiamo osservato la volta scorsa] era comunque destinata a conservare la sua "*efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il* [ma qui si può leggere "fino al"] *31 dicembre 2021*", gli Ordini hanno verosimilmente ritenuto plausibile mantenere in piedi la "sospensione" conseguente all'accertamento dell'Asl e rinviare pertanto al nuovo anno la detta "*verifica automatizzata*".

È vero che la legge di conversione del dl 172 ha conferito alle sospensioni conseguenti agli accertamenti dell'ASL validità fino "*alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità ecc.*": e però, questa è semplicemente una disposizione che sancisce l'"ultrattività" delle precedenti sospensioni ma non può essere una sanatoria, operante cioè anche per il periodo 1°/25 gennaio, perché la legge di conversione è entrata in vigore soltanto il successivo 26 gennaio senza dichiarare,

almeno qui, effetti *ex tunc*, e rendendo così incolmabile/irreparabile il "vuoto" creatosi tra il 1° e il 25 gennaio.

Certo è, comunque, che quella "*verifica automatizzata*" gli Ordini, ove non vi abbiano già provveduto, devono in ogni caso assolverla e non solo per un generale *obbligo di buona amministrazione*.

Inoltre, si badi bene, la nuova sospensione - se ovviamente il *novax* non ha nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale - è un provvedimento che ci pare possa essere legittimamente adottato dal Presidente dell'Ordine senza dunque la necessità di una delibera del Consiglio Direttivo perché è la legge stessa ad attribuirgli mera "*natura dichiarativa, non disciplinare*" anche se "*determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*".

2- PER CONSEGUIRE L'ESENZIONE O IL DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE, QUAL È LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE?

Secondo il nuovo comma 2 dell'ormai storico art. 4 del dl 44, viene meno – "*non sussiste*" dice la norma – l'obbligo vaccinale, e "*la vaccinazione può essere omessa o differita*", solo in caso di "*accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto ecc.*"

E, secondo il nuovo comma 3, l'Ordine *invita* l'interessato:

- a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'*invito*, la *documentazione* comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
  oppure
- (a produrre) l'attestazione [del *medico curante* o del *medico vaccinatore*] relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione ai sensi del comma 2;
  ovvero
- (a produrre) la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
  ovvero
- (a produrre) la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Infine, in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Come si vede, a parte gli "*oppure"* e gli "*ovvero*" peraltro facilmente comprensibili, la documentazione varia in funzione della varietà delle situazioni ipotizzate, ma quella che è destinata a far ancora discutere è la documentazione che, come abbiamo appena visto, deve sostenere l'*attestazione* del medico circa la ricorrenza di un "*caso di accertato pericolo per la salute*" e soprattutto la sua relazione "*a specifiche condizioni cliniche*".

D'altra parte, è proprio qui che la giurisprudenza ha mostrato particolare rigore cercando da par suo [è difficile non pensarlo…] di contrastare sul piano strettamente giuridico tentativi di facili esenzioni o differimenti dell'obbligo vaccinale, come si è detto nella Sediva News del 31/12/2021 illustrando in particolare CdS n. 6790 del 22/12/2021, Tar Lazio n. 11543 del 10/11/2021 e CdS n. 8454 del 20/12/2021.

3- QUANDO IL NOVAX, ALL'INTERNO DEL PRIMO TRIENNIO DI TITOLARITÀ DELLA FARMACIA, È UNO DEI FARMACISTI COMPONENTI LA COMPAGINE ASSEGNATARIA DI UNA SEDE NEL CONCORSO STRAORDINARIO

Se la titolarità è stata rilasciata alla *società come tale*, costituita evidentemente tra i covincitori, *nulla quaestio*: il *novax* resta infatti legittimamente all'interno della società, non essendo più richiesto – fin dalla l. 124/2017 - lo *status* professionale di farmacista per assumere/acquisire/conservare la partecipazione sociale, e non c'è ragione per concludere in questo caso diversamente, dato che la "*gestione associata*" può evidentemente essere mantenuta per il prescritto periodo di tre anni anche se uno o più dei covincitori è stato sospeso dall'esercizio della professione.

Se invece la titolarità è stata riconosciuta *personalmente* ai covincitori, cioè *pro quota* tra loro, possiamo pensare che valgano le stesse considerazioni che abbiamo proposto per il caso di sospensione disposta a carico di un titolare di farmacia in forma individuale.

Potrebbero sollevarsi, beninteso, alcune obiezioni – che, quantomeno in astratto, non sarebbero propriamente campate in aria - ma non crediamo che questa vicenda dei *novax* possa o debba a ogni costo essere utilizzata per giungere a conclusioni estreme.

E non ci sembra difficile cogliere a quali intendiamo alludere…

* * *

Per oggi tre domande/risposte possono bastare.

(gustavo bacigalupo)

2022.01.28 La nota di credito a seguito di emissione di FE errata

Ho inviato erroneamente una FE che è stata ricevuta.
Successivamente mi sono accorto che nonostante il SdI non l'abbia rifiutata ho sbagliato l'indicazione della Partita Iva.
Posso rimediare?
Tenete conto che la data di prima emissione del documento risale a più di un anno fa.
Eventualmente, a quanto ammonterebbe la sanzione?

Andando con ordine, la risposta al primo interrogativo è affermativa, perché anche alla FE errata si può porre rimedio.

Esattamente, in questo caso è consentita l'emissione di una *nota di variazione* [nota di credito] e successivamente quella di una nuova FE ma, s'intende, con l'indicazione della partita iva corretta.

Quanto alle tempistiche di emissione della *nota di credito* [che, ricordiamolo, dovrà essere fatta con codice FE TD08], l'art.26 del dpr 633/1972 stabilisce che questa

"…non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7".

Pertanto, visto che quello di *un anno* è il tempo limite previsto per il caso in cui la correzione riguardi l'IVA, esso non si applica nella vicenda da Lei descritta.

Da ultimo, con riferimento alla sanzione, è dovuta una somma nella misura da euro 250 a euro 2.000 laddove però – attenzione - la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, perché diversamente l'importo della sanzione va dal 90% al 180% dell'imposta evasa con un ammontare minimo di 500 Euro.

Naturalmente, però, bisogna sempre tener conto anche delle riduzioni derivanti dal ricorso al *ravvedimento operoso*.

(*marco righini*)

2022.01.28 Remunerazione aggiuntiva né trattenute né iva

Sono titolare di farmacia urbana e vorrei avere un vs parere circa la remunerazione aggiuntiva disposta dal DM 11.08.2021, perché ho avuto pareri discordanti per l'esenzione IVA.
So che Federfarma nazionale si è pronunciata con apposita circolare ma non tutte le regioni hanno dato parere favorevole. La regione Sicilia si è pronunciata in tal senso?

Il DM 11/8/2021 [attuativo del c.d. *Decreto Sostegni*] introduce appunto una *remunerazione aggiuntiva* – sia pure in via sperimentale – in sede di rimborso dei farmaci dispensati in regime di SSN dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022.

Fermo per tutte le farmacie e per tutte le confezioni dispensate in regime convenzionale il disposto del comma 1 art. 2 del DM ["*A tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto presenti all'interno della lista di trasparenza con prezzo pari a quello di riferimento*"], gli ulteriori importi erogati alle farmacie sempre a titolo di *remunerazione aggiuntiva* variano - come noto - in funzione della diversità dello sconto che esse devono riconoscere e/o della tipologia degli esercizi.

E però, come riferisce anche la Federfarma, la *remunerazione aggiuntiva* – qualunque sia il suo ammontare e comunque sia formata – non è soggetta alle trattenute previdenziali, sindacali e convenzionali, né all'IVA.

La natura dell'operazione è quella di un *contributo*, finalizzato (anche) al mantenimento del livello di eccellenza delle nostre farmacie e non ci risulta che la Regione Sicilia si sia espressa diversamente.

La *remunerazione aggiuntiva* viene indicata – come sapete – nella Distinta Contabile Riepilogativa ed esattamente: a) in alcune regioni, in righi aggiuntivi a valle dell'"*importo da liquidare*"; b) in altre, in un documento a parte sempre allegato alla DCR.

In particolare, la DCR della Regione Sicilia colloca questi importi al di sotto del rigo 14 "*Importo netto da liquidare per forniture SSN*", proprio per agevolare la *non assoggettabilità ad Iva*.

Di conseguenza, l'importo che dovrà essere "formalizzato" nel Registratore Telematico non sarà quello accreditato in banca [o eventualmente restituito/rimborsato all'istituzione finanziaria che ha anticipato la DCR], ma il consueto "*importo da liquidare*", previsto ad esempio proprio nel citato rigo 14 della DCR della Sicilia oppure al rigo 20 della DCR del Lazio, o similmente denominato nelle altre regioni.

Conclusivamente, come si vede, nel RT dovrà essere in ogni caso "formalizzato" un importo al netto dell'ammontare corrispondente alla *remunerazione aggiuntiva*.

(*roberto santori*)

2022.01.31 Abolizione Irap 2022 i titolari individuali di farmacia ne beneficiano… *anche se hanno costituito un'impresa familiare tuttora in vigore*

Recentemente avete parlato dell'abolizione dell'Irap per le ditte individuali a partire dal 1° gennaio 2022. Io sono titolare di farmacia personalmente e 5 anni fa ho costituito con mio figlio un'impresa familiare. Posso comunque beneficiare di tale agevolazione?

La risposta deve essere senz'altro affermativa.

L'art. 1, comma 8, della *Legge di Bilancio 2022* ha infatti previsto che: *"(…) a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 (…)*".

Ricordando allora che l'Agenzia delle Entrate chiarì a suo tempo [Ris.176/E del 28.04.2008] che l'impresa familiare "*(…) ha natura individuale e non collettiva (associativa)*" e che "*pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi (…)*", è chiaro che anche Lei deve essere considerato, nonostante l'impresa familiare costituita con Suo figlio, titolare in forma individuale, perciò *unico*, della Sua farmacia.

Come tale, Lei deve pertanto essere annoverato tra quelle "*persone fisiche esercenti attività commerciali*" che da quest'anno la *Legge di Bilancio 2022* ha sottratto all'obbligo di pagamento dell'Irap.

Non ci sembra possano esservi dubbi al riguardo.

(*andrea raimondo*)

2022.01.31 Covid-19 isolamento, quarantena e auto-sorveglianza del lavoratore

Sono ormai mesi che leggiamo di quarantene e isolamenti

vari, ma per quanto mi riguarda non ho chiara la differenza tra le varie situazioni, mentre sono interessato a capire quali sono, in caso di contagio di uno o più dipendenti o dei familiari, i loro diritti e obblighi.
La nostra è una società che ha due farmacie e più di 20 dipendenti, ma abbiamo la sensazione che in qualche caso recente qualcuno di loro non sia stato proprio trasparente nei nostri confronti.

In effetti, nelle ultime settimane soprattutto le grandi città si sono via via svuotate proprio a causa delle ripercussioni della *variante Omicron* e delle sue conseguenze in ordine all'isolamento, alla quarantena e all'auto-sorveglianza dei cittadini.

Sono aspetti di cui si parla ormai ogni giorno, anche in tv e sui giornali, e quindi tutti dovrebbero sapere come stanno le cose, anche se nella realtà in qualche azienda è dato rilevare che uno o più lavoratori non si attengano pienamente alle disposizioni del dl. 16.05.2020 n. 33 e della Circ. Min. Salute n. 60136 del 30.12.2021.

È dunque opportuno distinguere le varie figure.

- *L'ISOLAMENTO* consiste nel separare quanto più possibile le *persone affette da COVID-19* da quelle *sane* al fine di prevenire la diffusione dell'infezione durante il periodo di trasmissibilità: in sostanza, l'*isolamento* riguarda *persone contagiate*.

- *LA QUARANTENA*, diversamente, colpisce le *persone sane* [o, se si preferisce, non contagiate] mediante alcune misure restrittive della loro libertà di circolazione e di intrattenimento di rapporti con i terzi, quando però - attenzione – siano state a *contatto stretto* con uno o più casi di Covid [casi cioè di contagio conclamato da tampone positivo], che magari hanno colpito proprio colleghi di lavoro; la *quarantena* mira evidentemente a monitorare i sintomi dei soggetti in queste condizioni accelerando pertanto anche l'individuazione/l'identificazione precoce dei casi di contagio.

In particolare, il soggetto dovrà rimanere in *quarantena*:

- *per giorni 10*, con test molecolari o antigenici costantemente – cioè per tutto il periodo – *negativi*, diversamente "trasformandosi" la *quarantena* in *isolamento*: ricordiamo che il periodo è di 10 gg. quando il soggetto *non sia vaccinato* [assoluto *novax*] o non abbia ancora completato *il ciclo vaccinale* con la seconda dose ovvero lo abbia *completato da meno di 14 giorni*, che è il tempo ritenuto necessario per il completamento degli effetti appunto della seconda dose.
- *per giorni 5*, con test molecolari o antigenici costantemente – cioè per tutto il periodo – *negativi*, diversamente "trasformandosi" anche in questo caso la *quarantena* in *isolamento*: il periodo di quarantena si riduce a 5 gg. quando il soggetto abbia *completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni*, sia in possesso del *green pass* e risulti *asintomatico*.

- *L'AUTO-SORVEGLIANZA* è il "regime" previsto per coloro (a) che, come i "quarantenati", siano stati a *contatto stretto* con uno o più casi di Covid, ma che - a differenza degli altri – hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (cioè senza dose di richiamo) da meno di 120 giorni, (b) o che sono guariti dal COVID-19 sempre da meno di 120 giorni, (c) o che infine hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (c.d. "terza dose" o "booster").

Questo è un "regime" che *dura 5 gg.* ma impone l'obbligo di *indossare comunque le mascherine FFP2* fino al decimo giorno successivo all'ultimo *contatto stretto*, senza necessità di test antigenici o molecolari salva evidentemente la comparsa di sintomi.

* * *

Ora, quanto alle ricadute sul rapporto di lavoro dell'*isolamento*, della *quarantena* e dell'*auto-sorveglianza*, sono ovviamente diverse.

Infatti, l'*auto-sorveglianza* - come abbiamo appena visto - non comporta limitazione alcuna e allora, si badi bene, sembrerebbe proprio che il lavoratore possa/*debba* svolgere le sue prestazioni lavorative, anche se permarrebbe a suo carico il detto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per dieci giorni.

L'*isolamento*, invece, postula la contrazione da parte del lavoratore del virus, e perciò l'avvenuto contagio che quindi dovrà obbligatoriamente essere *comunicato/giustificato* all'azienda garantendo tuttavia al prestatore di lavoro la percezione del trattamento di malattia.

Infine, la *quarantena*, limitando il movimento e il contatto di un *soggetto* che è *sano*, non può certo essere equiparato a un contagiato, cioè a un *isolato*, anche se egli dovrà *comunque* giustificare l'assenza comunicando al datore di lavoro il provvedimento con cui l'autorità sanitaria lo ha posto appunto in *quarantena*; da parte sua il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione, potrà adibire il dipendente al *lavoro agile* [smart working] e, qualora ciò non fosse possibile, attesa la mancata prestazione dell'attività lavorativa e tenuto conto del mancato "rifinanziamento" governativo dell'equiparazione della quarantena a una malattia, non gli sarà dovuta alcuna retribuzione e/o indennità.

Il lavoratore, terminato il periodo di *quarantena*, dovrà attestare la sua *negatività* e, per poter tornare all'attività lavorativa, sarà tenuto a comunicare all'azienda il relativo provvedimento dell'autorità sanitaria.

(*aldo montini – giorgio bacigalupo*)

2022.02.01 Ancora per un triennio obbligatoria (soltanto) in Italia la FE… *e da quest'anno lo diventa in via generalizzata anche per i "minimi", compresa l'area del B2B]*

Collabora con la snc titolare della nostra farmacia anche il figlio di uno dei tre soci che, in particolare, è il ns. farmacista notturno.

Ci risulta che anche i forfetari – tra i quali rientra anche lui – sono ora tenuti a emettere la fatturazione elettronica: è così?

Sì, è così, ma…

Il 13 dicembre scorso il Consiglio Europeo - con la decisione di esecuzione *n. 2021/2251/UE* - ha dato via libera all'Italia per l'applicazione della fatturazione elettronica (FE) per un ulteriore triennio, *e quindi fino al 31/12/2024*.

N.B. Questo vuol dire – vale la pena rammentarlo - che dall'1.1.2025, una volta cioè cessato nel nostro Paese il regime di *uso obbligatorio* generalizzato della FE [che nel triennio 2019-2021 e in quello successivo 2022-2024 c'è stato e ci sarà solo in Italia in virtù di espressa deroga della UE, essendo stato negli altri Paesi l'*uso* della FE sempre *facoltativo*], dovremmo anche noi trovarci in regime di *uso opzionale*, anche se non si può certo escludere un'ulteriore successiva deroga anch'essa triennale, ma prima o poi dovrà entrare in vigore la *e-fattura Ue* (e si prevede che questo avvenga intorno al 2030), e questo potrebbe voler dire *FE obbligatoria* per tutti.

Inoltre, e sempre su richiesta del nostro Governo, quello stesso provvedimento ha autorizzato l'*estensione della FE anche ai c.d. "minimi"*, cioè a quei contribuenti che applicano il *regime forfetario* [di cui all'art. 1, comma da 54 a 89 della L. 190/214] o il *regime di vantaggio* [di cui all'art. 27, commi 1 e 3 D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2021].

Tuttavia, affinché questa misura diventi operativa occorre che la decisione del Consiglio Europeo:

venga pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE;

sia recepita nel nostro ordinamento con una norma ad hoc, *poiché al momento l'esonero è previsto da una disposizione avente forza di legge, come l'art. 1, comma 3, D.lgs. 127/2015.*

Quanto al primo *step*, già si è provveduto in data 17/12/2021 con la pubblicazione nella GU europea n. L454; quanto al secondo, si è ancora in attesa e pertanto finché la disposizione non sarà giunta i "*minimi*" [compreso il figlio del vs. socio…] potranno continuare a emettere *fatture cartacee*.

Una volta intervenuta la modifica, anche i "*minimi*" saranno tenuti dunque all'emissione di fatture mediante il Sistema di Interscambio (SdI) per tutte le operazioni da loro effettuate e perciò *anche* [perché – ricordiamolo - per quelle verso la p.a. l'obbligo era già in vigore] per le operazioni nei confronti dei privati (c.d. *"B2B"*).

Infine, questo [per loro] nuovo obbligo generalizzato di FE eliminerà inevitabilmente la disposizione che - proprio al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica - prevede(va) per i "*minimi*", il cui fatturato annuo fosse costituito esclusivamente da FE, la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento fiscale nei loro confronti.

(*stefano civitareale*)

2022.02.02 Ausili, presidi, protesi e ortesi l'Iva è quella agevolata al 4%

Per i pazienti con invalidità, sui dispositivi medici (come per esempio i pannoloni) è possibile applicare l'iva agevolata del 4% al posto di quella ordinaria del 22%?
Ovvero:
- quale deve essere il grado minimo di invalidità per usufruire di questa agevolazione: 30% oppure 50% oppure 70% o 100%?
- e inoltre, su quali categorie merceologica si può applicare? dispositivi medici oppure altro?

L'art. 1, comma 3bis del DL 202 del 1989 dispone che "*tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4%*": tale disposizione è stata poi trasfusa nel punto 41quater della tabella A, parte II, allegata al Dpr 26/10/1972 n. 633, che prevede l'applicabilità della medesima aliquota per le cessioni di "*protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti*".

Per fruire dell'aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare alla farmacia, al momento dell'acquisto, copia del **certificato attestante l'invalidità funzionale permanente** rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.

I verbali di queste Commissioni attestano/certificano, infatti, anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.

Quindi non esiste un grado minimo vero e proprio di invalidità per accedere all'iva agevolata del 4%.

Inoltre, i beni su cui si può applicare l'iva in questa aliquota agevolata sono:

- gli *ausili*, cioè quegli strumenti utili per compiere azioni altrimenti impossibili o difficili da eseguire, come ad esempio le carrozzelle o i girelli;

- i *presidi*, che sono oggetti che aiutano a prevenire e/o curare determinate patologie, come ad es. il catetere per l'incontinenza, i pannoloni, ecc.;

- le *protesi* e *òrtesi*, cioè apparecchiature che permettono di sostituire [protesi] oppure migliorare o comunque correggere [òrtesi] parti del corpo, e in generale porre rimedio alla compromissione di alcune funzioni: si pensi agli apparecchi acustici, ai busti o ai corsetti, alle protesi oculari su misura, ecc.

(*roberto santori*)

2022.02.02 La mancata esecuzione dei conferimenti nelle srl

Siamo tre soci, tutti amministratori e in pari quota tra noi, di una srl titolare di una farmacia, costituita trasformando la precedente snc.
Avevamo però convenuto di conferire, ognuno di noi, una importante somma di denaro in vista dell'acquisto del nuovo locale, ma uno dei tre non ha ancora versato la somma e il termine previsto nel rogito è scaduto ormai da tre mesi.

Che possiamo fare?

La soluzione, almeno sulla carta, la fornisce direttamente l'art. 2466 cod. civ..

Ricordiamo che, proprio ai sensi di tale disposizione, dovete preliminarmente diffidare il socio moroso a eseguire il conferimento entro trenta giorni dalla diffida, e poi – perdurando il suo inadempimento – potrete procedere secondo le soluzioni indicate dalla norma stessa e cioè:

- alla vendita agli altri due soci della quota del socio moroso;
- o alla vendita all'incanto [solo se previsto dall'atto costitutivo/statuto] della quota stessa;
- o all'esclusione del socio moroso, ma – attenzione - nel solo caso in cui la vendita non sia possibile.

In quest'ultima evenienza dovrete fatalmente procedere alla riduzione del capitale sociale [anche qui osservando le norme del codice civile] in misura corrispondente alla quota del socio inadempiente.

(cesare pizza)

2022.02.03 Vendite online nei Paesi UE le nuove soglie

Il "*commercio elettronico indiretto*" – che, come noto, è la *vendita online* di beni – ha registrato un importante incremento in questo periodo di restrizioni e chiusure, incidendo naturalmente sugli scambi in generale e influenzando in termini precisi l'atteggiamento del consumatore che infatti ora può rivolgersi, come in realtà si rivolge, a un'ampia platea di venditori.

Inoltre, a nulla rileva che questi ultimi risiedano in Italia o in un altro Paese UE, e questo reca con sé implicazioni, risvolti ecc. sul piano fiscale da tenere necessariamente in considerazione.

In particolare, le farmacie [come del resto qualsiasi altro operatore del commercio *online*] che vendono a *consumatori finali* di un qualsiasi Paese UE *non applicano*, in deroga, l'Iva dello Stato in cui consegnano i beni, e però questo è possibile solo entro un *limite di vendite annuali* - riferito al singolo Paese - che varia dai 35.000 euro a 100.000 euro secondo lo Stato di destinazione dei prodotti venduti.

Di conseguenza, solo in caso di superamento del limite specifico del Paese UE di cui si tratti, la farmacia deve ivi "*identificarsi*" direttamente e versare *in loco* l'Iva dovuta in base alle aliquote in vigore appunto nel Paese stesso.

Ad esempio, se una farmacia vende 36.000 euro di prodotti in Francia e 25.000 euro in Spagna – due Paesi entrambi con soglia di vendite di 35.000 euro – dovrà aprire una partita Iva solo in Francia e versare perciò all'Erario francese l'imposta derivante dalle cessioni effettuate.

Senonchè, a decorrere dal 1° luglio 2021 questi limiti – c.d. "*soglie di protezione*" - sono stati eliminati, perché:

- la soglia annua è oggi *unica e complessiva* e ammonta a 10.000 euro, importo che comprende quindi le *vendite totali* effettuate in tutti i Paesi UE: sono state conseguentemente soppresse le precedenti soglie previste per i singoli Paesi, e al di sotto del nuovo limite *unico e complessivo* di 10.000 euro si continua ad applicare l'Iva dello Stato dove opera l'azienda cedente;
- inoltre, dal giorno in cui, nel corso di un anno, si superi tale soglia, si applicherà l'Iva del Paese di destinazione della merce e perciò le farmacie avranno una duplice possibilità: potranno *identificarsi* aprendo una partita Iva in ciascun Paese ove effettuano le cessioni, oppure – e questa sembra la soluzione più agevole – potranno utilizzare il sistema dello *sportello unico Oss* [One stop shop – che sostituirà l'attuale "*MOSS*"], mediante il quale versare alla nostra Agenzia delle Entrate anche l'Iva di ogni altro Paese UE.

Per chiarire, in conclusione, se una farmacia vende prodotti per 3.000 euro in Spagna e 6.000 euro in Francia non dovrà aprire nessuna nuova partita Iva, mentre nel caso di vendita per 3.000 euro in Spagna e 8.000 euro in Francia, superando così la soglia *unica e complessiva* dei detti 10.000 euro, dovrà aprire una partita Iva *sia in Francia che in Spagna* o magari, più semplicemente, potrà utilizzare appunto l'Oss.

Qualche complicazione in più, come vediamo, ma niente di drammatico.

(*francesco raco*)

2022.02.04 La partecipazione di un farmacista ospedaliero a una società titolare di farmacia

Leggo ogni giorno i vostri articoli su Piazza Pitagora e ho visto che vi occupate spesso dei problemi riguardanti i vari casi di incompatibilità con la partecipazione a una società titolare di farmacia, e mi sono reso conto di come possa essere rischioso entrare in una società e poi essere costretto a uscirne per incompatibilità.

Su quest'argomento ho una domanda da rivolgervi perché vorrei finalmente, nonostante io sia un farmacista della farmacia ospedaliera, entrare in una società titolare di una farmacia che io conosco bene prendendo semplicemente una quota senza quindi svolgere attività all'interno e comunque il mio impiego non me lo permetterebbe in modo continuativo.

Ma un farmacista ospedaliero, questo è il mio problema, può essere socio di una farmacia se – come avete scritto parecchie volte anche voi - non viene coinvolto nella gestione, come io vorrei fare entrando come semplice socio accomandante in una sas?

E in caso affermativo c'è un limite alla quota sociale che potrei acquistare?

Il caso che Lei propone sembra possa/debba essere inquadrato – almeno, come si suol dire, *prima facie* - nella condizione di incompatibilità "*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*" prevista sub c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91, e dunque non in quella, contemplata sub b), "*con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia*".

Depone per tale conclusione anche la diversità della *ratio* delle due serie di incompatibilità che per quella sub c) risiederebbe – secondo un assunto della giurisprudenza per la verità poco convincente - nell'intendimento

legislativo di non impedire al socio, per i vincoli che possano derivargli dall'assunzione di un rapporto di lavoro pubblico o privato, lo svolgimento di prestazioni nella farmacia sociale e/o per la società stessa.

Sulle figure indicate sub b) non dovrebbero invece esserci grandi perplessità: è vero che forse la norma anche qui ha voluto evitare che il *collaboratore* [o il direttore responsabile o il titolare o il gestore provvisorio] di un'*altra farmacia* - cioè di una farmacia di cui non sia titolare una società cui egli stesso partecipi – fosse impossibilitato per questa sua veste a svolgere attività lavorativa nella farmacia sociale, ma ci pare soprattutto che in questo caso abbia inteso scongiurare il rischio che lo svolgimento di prestazioni professionali nella o per l'*altra farmacia* possa far insorgere *conflitti di interesse* con lo svolgimento di identiche o analoghe prestazioni professionali nella farmacia sociale.

Ora, il farmacista ospedaliero – che, se non andiamo errati, è un dirigente di primo o secondo livello di azienda sanitaria – opera naturalmente in o per una *farmacia interna* e quindi in o per un *reparto ospedaliero*, curando le preparazioni galeniche richieste dagli altri reparti, il controllo di qualità e dello stato di conservazione dei farmaci, ovviamente il loro corretto e tempestivo approvvigionamento, ecc., mentre quell'"*altra farmacia*" parrebbe fortemente riconducibile alle sole *farmacie territoriali*, pubbliche [cioè comunali] o private che siano, ma sicuramente *esterne* e come tali erogatrici di *assistenza farmaceutica alla generalità*.

Ecco perché, ribadiamo, il farmacista ospedaliero può temere particolarmente soltanto lo scoglio dell'incompatibilità sub c), cioè "*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*" e non quello dell'incompatibilità sub b).

Se così è, il Suo programma potrebbe allora andare in porto seguendo proprio il percorso che Lei stesso ha indicato nel quesito.

Infatti, per l'ormai famosa sentenza [c.d. *interpretativa*] della Corte Costituzionale n. 11 del 5/2/2020, il dettato normativo sub c) non si applica all'impiegato pubblico o privato che partecipi a una società, di persone o di capitali, titolare di una o più farmacie purché la sua sia una *partecipazione di mero capitale* [come in principio dovrebbe essere considerato appunto un *socio accomandante*, qualunque sia – attenzione - la misura della sua partecipazione alla sas] e non sia caratterizzata dallo svolgimento di ruoli apicali/gestionali nella società o nella farmacia sociale quel che d'altronde, guarda caso, al *socio accomandante* è irrimediabilmente precluso.

In conclusione, la Sua idea – di partecipare a una sas quale *accomandante privo di attribuzioni* – parrebbe almeno per questa via senz'altro realizzabile.

Ma il giudice amministrativo – del resto sempre più imprevedibile… – potrebbe invece ritenere che l'ambito di operatività dell'"*altra farmacia*" debba essere ampliato fino a includervi anche la *farmacia interna* di un ospedale: in questa evenienza, che non possiamo evidentemente escludere del tutto, il farmacista ospedaliero – che progettasse un'iniziativa come la Sua - dovrebbe auspicare che la Corte prima o poi estenda la sua sentenza 11/2020 anche alla "*posizione di titolare, gestore provvisorio, ecc.*" [e anche questa può rivelarsi un'eventualità concreta], come prima ancora potrebbe essere il CdS a giungere a una conclusione del genere.

D'altra parte, non dimentichiamo che l'intero sistema delle *incompatibilità* sta vivendo un periodo di massima tensione [nella giurisprudenza, ma non solo] e lo vedremo meglio, quando ci sarà più tempo e spazio a disposizione, analizzando - con la preziosa collaborazione di Cecilia Sposato - l'importante *sentenza non definitiva* del Consiglio di Stato n. 8634 del 27/12/2021 [che dubita perfino dell'incompatibilità di una casa di cura rimettendo all'Adunanza plenaria la disamina di una vicenda che secondo noi, per una volta, presenterebbe ben pochi lati oscuri: v. Sediva News del 15/07/2021] e la non meno importante *ordinanza* con cui sempre il CdS sospende… se stesso nel ricorso alle S.S.U.U. della Cassazione contro CdS n. 4634/2020 [questa decisione è commentata nella Sediva News del 31/07/2020].

Perciò, ne riparleremo presto.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.02.07 Il versamento della tassa di conc. reg. 2022… *in caso di pagamento tardivo*

Come posso sanare il mancato versamento della tassa di concessione regionale 2022: la mia farmacia è urbana e ubicata nella provincia di Campobasso.

Abbiamo ricevuto più di un quesito come questo, come d'altra parte è stato anche lo scorso anno più o meno nello stesso periodo: evidentemente questa è una scadenza, tra le tante che le farmacie devono curare, che è plausibile dimenticare.

La tassa di concessione regionale, quella *annuale d'esercizio*, peraltro non dovuta in tutte le regioni, va notoriamente pagata *entro il 31 gennaio di ogni anno*, anche se - per l'anno in cui viene rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della farmacia - si versa unitamente a quella *una tantum* prevista per l'adozione del provvedimento [quindi se questo viene assentito il 28.12.2022, *la tassa per il 2022 è dovuta egualmente per intero* anche se il versamento va effettuato, si badi bene, nel corso dell'*iter* anche documentale che conduce al rilascio dell'autorizzazione e perciò non entro una data predeterminata].

Inoltre, l'importo varia in base alla tipologia di farmacia e al numero di abitanti del comune di ubicazione dell'esercizio.

In caso di omesso versamento, ci si può comunque avvalere anche qui del *ravvedimento operoso*, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97, n.472 e s.m.i., che comporta il pagamento di una sanzione ridotta, ma crescente all'aumentare del ritardo:

- da 0 a 14 giorni, sanzione pari allo 0,1% al giorno;
- da 15 a 30 giorni, pari all'1,5%;
- da 31 a 90 giorni, pari all'1,67%;
- da 91 giorni a 365 giorni, pari al 3,75%.

Pertanto, tenuto conto che nel Suo caso siamo nella

prima delle ipotesi suindicate [pagamento entro i primi 14 giorni dalla scadenza], Lei può/deve aggiungere all'importo originariamente dovuto la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale, attualmente pari allo 0,01%, con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento cumulativo della tassa, della relativa sanzione e degli interessi – considerato che la Sua è una farmacia sita in Molise - va operato *con versamento* sul c.c.p. 67971630 [intestato a Regione Molise – SERVIZIO TESORERIA di Campobasso], indicando *obbligatoriamente* nella causale il codice tributo di riferimento: 0200E, il codice fiscale/partita iva della farmacia, l'anno di riferimento della tassa di concessione 2022 e infine la tipologia di versamento, che nel Suo caso è *tassa annuale*.

(*mauro giovannini*)

2022.02.07 Molestie ed inadempimento contrattuale del conduttore

Ho un problema con un mio affittuario: tutti gli altri condomini si lamentano con me dei suoi comportamenti inappropriati e, nonostante gli abbia parlato più volte, le lamentele continuano. Come posso gestire questa situazione sul piano legale?

Ai sensi dell'art. 1587 cod. civ., il conduttore deve servirsi della cosa locata osservando la c.d. *diligenza del buon padre di famiglia* e perciò deve conservare il bene nel migliore dei modi per poi restituirlo al locatore.

I "comportamenti inappropriati" dell'affittuario, pertanto, possono oggettivamente recare qualche danno al locatore, perché se non altro gli altri condomini – magari esasperati dal comportamento del Suo conduttore, come sembra sia in questo caso – possono pur sempre, non foss'altro che per invitare Lei ad atteggiamenti più risoluti verso l'inquilino, adire le vie legali nei Suoi confronti.

Inoltre, nelle vicende più "clamorose" le molestie del conduttore possono tradursi in un suo inadempimento contrattuale per *abuso della cosa locata* ex art. 1587 cod. civ., da cui può discendere la possibilità per Lei di risolvere addirittura il contratto, pur se all'esito di iniziative che possono essere caratterizzate da lungaggini e oneri da sostenere.

Comunque, che agiscano i condomini verso di Lei [con il diritto da parte Sua di rivalersi nei confronti del conduttore] o che sia Lei ad agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto, si aprirebbe più di uno spiraglio a Suo favore per un'azione di risarcimento dei danni ex art. 1218 cod. civ..

Queste sono anche, in sintesi, le conclusioni della Suprema Corte nell'ord. n. 22860/2020.

(*cesare pizza*)

2022.02.08 Illegittima l'inerzia comunale se la sede neoistituita…*risulta nel concreto inattivabile*

La sede che ci è stata assegnata ormai da un anno nel concorso straordinario è sempre stata, secondo quel che ci hanno riferito in zona, priva di locali da adibire a farmacia e le perizie, ripetute e con supplementi, di un geometra professionista lo hanno regolarmente attestato, anche se sappiamo che questo è accaduto anche in tante altre occasioni e in regioni diverse.

Al Comune abbiamo chiesto di accorpare alla nostra sede in cui risiedono 1.600 abitanti una modesta porzione territoriale sottraendola alla sede vicina perché lì abbiamo rinvenuto un locale idoneo che è ubicato ad appena 50 m. dal ns. confine: il funzionario comunale responsabile ci ha anticipato che la ns. domanda sarà certamente respinta perché altrimenti verrebbe ulteriormente danneggiata la sede confinante che, sono sempre le parole degli uffici, già sarebbe stata penalizzata dall'istituzione della sede assegnata a noi.

Tenete conto che della sede confinante alla nostra è titolare proprio il Comune e che attualmente nel suo territorio risiedono più di 6.000 abitanti.

Non vi sembra assurda questa situazione?

È veramente difficile non essere d'accordo sull'"assurdità" di un caso come questo, pure se - come sottolinea anche il quesito – ci è già stato dato da tempo di assistere a numerose vicende del genere e tutte più o meno hanno immancabilmente riguardato sedi neoistituite nel 2012 e dunque incluse nei concorsi straordinari.

È chiaro allora, dato che - se escludiamo quello campano – i concorsi volgono ormai verso l'ultimo interpello [laddove ancora si sia all'interno dei sei anni…] ed è facile pensare che delle pur numerose sedi ancora da assegnare, proprio perché si tratta di quelle ritenute per lo più non appetibilissime, qualcuna o più di qualcuna sia caratterizzata proprio dalla difficile reperibilità di locali idonei.

Qui, però, i numeri demografici [6000 contro 1600 abitanti!] e lo stato dei luoghi ["certificata" irreperibilità, nell'attuale configurazione della sede assegnatavi, di un qualsiasi locale da adibire all'esercizio della farmacia] sembrano rendere già di per sé *illegittimo*, e in termini perfino solari, il minacciatissimo rigetto della vs. istanza, che per giunta recherebbe con sé il rischio - per la verità soprattutto teorico, vista la giurisprudenza formatasi al riguardo - che voi incappiate nella *decadenza dall'assegnazione* per la mancata apertura dell'esercizio entro i prescritti sei mesi.

Anzi, se teniamo anche conto che titolare della sede che – tra le due in ballo – parrebbe straordinariamente avvantaggiata è proprio il Comune, diventa impossibile sottrarsi a un forte sospetto che il conflitto di interessi possa da par suo almeno in questa circostanza inquinare fortemente l'ipotetica malaccorta scelta comunale di negarvi la modifica della sede.

D'altronde in casi come questo – come si coglie con estrema facilità anche dalla massiccia giurisprudenza amministrativa di questi ultimi sette/otto anni - si tratta, diremmo "banalmente", di rendere possibile l'apertura della farmacia in una zona/ambito di pertinenza in cui il Comune stesso [immaginiamo, proprio in sede di revisione straordinaria del 2012] ha ritenuto "per definizione" necessario irrobustire l'assistenza farmaceutica localizzandovi per l'appunto un esercizio di nuova istituzione.

È chiaro allora che l'amministrazione è oggi

obbligata - ed è un *obbligo giuridico*, beninteso - ad assumere ogni opportuna iniziativa anche provvedimentale [ad esempio, deliberazione giuntale di modifica della sede in argomento senza necessità che l'intervento rientri ineludibilmente in un generale provvedimento di revisione della p.o.] che consenta all'assegnatario della sede neo-istituita di poter concretamente, e in tempi brevi, porre in attività la farmacia e permettere così lo svolgimento del relativo servizio pubblico in favore della collettività [in particolare, ma ovviamente non in via esclusiva o riservata, dei residenti all'interno della fascia perimetrale di pertinenza della sede].

Vale la pena quindi richiamare una volta di più gli insegnamenti della Suprema Corte [Cass. SS.UU. 13/05/2019 n.12640] che hanno sul punto rilevato a chiare lettere come l'*inerzia dell'amministrazione*, oltre a pregiudicare la concreta soddisfazione di un pubblico interesse, può rivelarsi anche un fattore causale del danno subito dal farmacista assegnatario per la persistente mancata reperibilità di locali idonei all'apertura della farmacia conseguita al superamento positivo della procedura concorsuale.

Più esattamente, il principio desumibile dalle argomentazioni motive della Suprema Corte [alle quali, attenzione, si sono aggiunte recentemente ulteriori ma ancor più significative notazioni dell'Adunanza plenaria del CdS che sono andate addirittura oltre gli arresti della Cassazione] evidenzia che la colpevole inerzia comunale nell'adozione di adeguate misure - ascrivibili alle sue specifiche potestà amministrative nel settore, ovvero il "*potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica ecc.*" [come indica la stessa rubrica dell'art. 11 del *Crescitalia*] - va ricondotta nell'ambito della violazione dell'art. 2043 cod.civ., con la conseguente responsabilità per il *risarcimento dei danni* che ne siano derivati all'assegnatario della sede per la mancata o ritardata apertura al pubblico della farmacia, quando naturalmente si tratti di danni riconducibili appunto a ingiustificati comportamenti commissivi od omissivi dell'amministrazione comunale.

D'altra parte, nell'intero sistema farmacia l'attivazione dei nuovi esercizi - e soprattutto, per quel che interessa in questa vicenda, di quelli istituiti nel 2012 - è un'esigenza primaria e irrinunciabile, ma al tempo stesso anche indifferibile, che i Comuni devono pertanto darsi cura di soddisfare con la maggiore sollecitudine.

In tal senso è anche CdS n. 207/20 secondo cui il rispetto dell'art. 11 presuppone la concreta esistenza ed apertura di tutte le sedi necessarie, e non la sola previsione "sulla carta" per un tempo indeterminato di una di esse, perché in definitiva l'assistenza farmaceutica – che è ovviamente l'interesse pubblico che presiede all'esercizio delle potestà comunali – deve essere indubitabilmente *effettiva* e *tempestiva* e dunque, ha aggiunto il CdS, tale preminente interesse legittimo della collettività non può in qualche modo essere compresso o frustrato da "*circostanze di natura eminentemente pratica (e per questo irrilevanti) costituite dall'assenza e/o dalla difficoltà di reperire locali idonei all'interno della fascia territoriale*" relativa alla sede al momento per tali "*circostanze*" inattivabile.

La pianificazione farmaceutica, insomma, presuppone fatalmente – sembra a questo punto superfluo aggiungerlo – (anche) l'esistenza di locali idonei all'esercizio farmaceutico e, se così non è, l'amministrazione comunale deve intervenire immediatamente, adottando ogni opportuno correttivo.

Per concludere, come vedete, gli argomenti a vs. favore sembrano molto robusti e anzi, per dirla tutta, ci sorprende che nel 2022, al compimento del decimo anno dalla riforma, ci siano ancora Comuni inefficienti o arroganti [fate voi], al punto di sottrarsi a obblighi giuridici, perfino elementari, che la legge pone a loro carico.

È per questo che si può pensare che almeno nel vs. caso, sia pure *in extremis*, il Comune faccia la cosa giusta, non potendo d'altra parte credere neppure per un istante che l'amministrazione possa negarvi la modifica della sede "*perché altrimenti verrebbe ulteriormente danneggiata la sede confinante che… già sarebbe stata penalizzata dall'istituzione della sede assegnata*" a voi: sciocchezze come queste, infatti, non farebbero altro che il vostro gioco anche se con qualche ritardo.

(*laura giordani – gustavo bacigalupo*)

2022.02.09 Le prestazioni in farmacia quando viene applicata l'esenzione iva

Stiamo aggiornando i registratori di cassa e il tecnico ci chiede come deve impostare i servizi che vengono effettuati in farmacia. Potete darmi un chiarimento su quando devo applicare o meno l'esenzione iva sui servizi?

Sono dunque *esenti da iva tutte le prestazioni sanitarie rese dalla farmacia nei confronti dei clienti quando mette a loro disposizione operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti*, fermo tuttavia – anche al fine dell'applicazione dell'esenzione dell'iva – che esse siano state richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.

Bisogna però - per rendere chiara la questione - distinguere tra "*prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo*" e "*prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello*".

Nel primo caso, si fa riferimento ai test "autodiagnostici", cioè a quelli gestiti/gestibili direttamente a domicilio dai pazienti *in funzione di autocontrollo* o che possono, in caso di condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario.

Tali prestazioni nella pratica vengono effettuate direttamente dal farmacista mediante apparecchiature automatiche [come ad esempio il test per la glicemia, le analisi delle urine, la misurazione della pressione arteriosa]: *in questa ipotesi non c'è l'esenzione ed è applicabile l'iva ordinaria del 22%* [come d'altra parte l'aliquota del 22% si applica anche per i *servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti* forniti dalla

farmacia, secondo quanto disposto dall'art. 3 del DPR 633/1972.

Nel secondo caso, parliamo invece di tutte le prestazioni che prevedono l'erogazione, *anche da remoto*, di servizi professionali nell'ambito sanitario, come l'holter cardiaco o pressorio, l'ECG, ecc.: l'esenzione qui è applicabile purché tuttavia siano servizi prescritti da medici o pediatri e vengano erogati "anche" da personale specializzato.

(*andrea raimondo*)

2022.02.09 Quanto è difficile controllare la gestione della farmacia

Come i titolari ben sanno, la farmacia – come *modello di business* – è veramente *unica* e un "bravo titolare" [corrispondente al famoso "*bonus pater familias*" di matrice romanistica] dovrebbe tenere sotto controllo perlomeno *quattro* precisi e definiti ambiti di operatività:

1. *pianificare*: vuol dire prevedere e programmare l'attività;
2. *organizzare:* cioè, tra l'altro, responsabilizzare il proprio personale a cui, ove consentito dal numero dei dipendenti e dalle dimensioni aziendali, delegare compiti in modo tale però che il nostro "bravo titolare" sia in grado di gestirli
3. *guidare:* che vuol dire sostanzialmente motivare e coinvolgere il team attraverso utili focalizzazioni periodiche
4. *controllare*: che si traduce anche nell'affiancare il team, dando e ricevendo da quest'ultimo - possibilmente – tutti i feedback del caso.

I farmacisti stanno vivendo – lo abbiamo ribadito quasi in ogni circostanza – momenti complessi e i nuovi compiti, che nei fatti gravano su di loro, hanno per di più una valenza fortemente tecnologica e molto significativa che rende evidentemente non agevole assimilarli, specie per i meno giovani.

Un "bravo titolare", d'altronde, tutto questo lo ha capito benissimo, ponendosi quindi obiettivi – come dire – strategici.

Ma, nel concreto, operando come?

a) *pianificando* le varie fasi di "comunicazione" per i clienti;
b) *analizzando* un layout efficiente ed efficace;
c) *controllando*, attenzione, la *marginalità* prodotta dai singoli reparti e impegnandosi di conseguenza a redigere i relativi *budget*, quello generale e quelli di settore;
d) *definendo* la propria identità trasmettendo, o perlomeno tentando di trasmettere alla clientela i *perché* di questo suo ruolo indiscutibile di esercente un servizio pubblico;
e) *organizzando* incontri periodici con i propri collaboratori;
f) *percependo* con la maggiore approssimazione i bisogni dei clienti.

È chiaro perciò che un titolare di farmacia individuale, come pure il socio che rappresenti/amministri la società titolare, così operando viene ad assumere nel concreto – e quasi "naturalmente" - una leadership di alto valore con il suo team cosicché egli non sarà più un *capo che ordina* ma un *titolare che accompagna e motiva* la squadra.

Questo è indubitabilmente un grande passo avanti verso un *controllo di gestione* efficace sulla farmacia ma, beninteso, anche sui collaboratori.

Per rispondere in definitiva alla domanda del titolo, la gestione della farmacia risulterà tanto più difficile quanto più:

- il titolare vorrà ancora condurla secondo modalità troppo ancorate al passato e soprattutto, bisogna aggiungerlo, rifiutandosi di *leggere* correttamente i risultati che la gestione può presentargli;
- e/o non metterà in discussione i suoi stessi atteggiamenti, rinunciando in sostanza a creare le condizioni per cogliere le opportunità, coinvolgere i collaboratori e prepararsi in termini adeguati a nuove sfide.

Egli si conquisterà anche, per concludere, una buona leadership soltanto se emergeranno elementi e profili contabili tali da porre sul tavolo i dati necessari a generare obiettivi utili e funzionali altresì a spingere la "squadra" a superarsi.

(*michela pallonari – gustavo bacigalupo*)

2022.02.10 Definito il regime sanzionatorio per il mancato utilizzo del Pos… *che partirà però dal 2023…*

Con l'approvazione del dl n. 152/2021 viene tra l'altro *finalmente* definito il regime sanzionatorio per coloro che - effettuando l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali [e ovviamente le farmacie ci rientrano a pieno titolo…] - non rispettano la norma secondo cui sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito/credito.

Si tratta del secondo recente tentativo di introdurre una sanzione per gli esercenti, già soggetti all'obbligo di POS da oltre otto anni, ma di fatto senza alcuna previsione sanzionatoria in caso di inadempienza: c'era stato, è vero, un tentativo lo scorso anno [esattamente nel dl fiscale collegato alla legge di Bilancio 2021] di inserire disposizioni con questa finalità, ma alla fine sono state tutte stralciate dal testo del provvedimento.

Ora, l'art. 19-*ter* del dl n. 152/2021 dispone che, a partire dall'*1/01/2023* alla mancata accettazione da parte del commerciante/professionista di un pagamento di qualsiasi importo tramite carte di pagamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a *30 euro, importo aumentato di una somma pari al 4% del valore della transazione rifiutata* [ad es. se la transazione è pari a 100 euro la sanzione sarà di 30 euro più il 4% di 100 euro ovvero 4 euro per un totale di 34 euro].

Che sia la volta buona?

(*marco righini*)

2022.02.10 Se due soci di snc litigano non necessariamente la società deve sciogliersi

Io e mia moglie siamo soci al 50% della snc titolare della farmacia proveniente da mio suocero; l'amministrazione la tiene perciò mia moglie ma purtroppo, per tante ragioni, ci stiamo separando.

Proprio per questa situazione personale ho deciso di

controllare la correttezza dell'amministrazione, scoprendo che probabilmente lei ha distratto a suo favore almeno 100mila euro.
Il suo avvocato, davanti alle mie contestazioni, ha minacciato la paralisi della società con il conseguente suo scioglimento.
È un rischio concreto?

Se sorge un dissidio insanabile tra i soci di una snc, tale dunque da paralizzare nei fatti – almeno in gran parte – la stessa attività sociale, potrebbe effettivamente prospettarsi, anche secondo la giurisprudenza, quello che Lei chiama un "rischio concreto", cioè un'ipotesi di *impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale* che, ai sensi dell'art. 2272, c.c., n. 2, comporta/può comportare lo *scioglimento* della società.

Perciò, l'avvocato di Sua moglie Le ha tratteggiato un quadro abbastanza fedele di quel che *in astratto* potrebbe accadere, anche se non è detto che lo *scioglimento* e la *messa in liquidazione* di una società di persone sia sempre una soluzione da evitare a ogni costo, perché anzi in qualche circostanza [specie se una clausola statutaria abbia accortamente disciplinato questo momento della vita sociale] si tratta di uno scenario che può essere perfino la… panacea di tutti i mali, e certo migliore della continuazione di un rapporto ormai ingestibile.

In ogni caso, nelle società di persone, soprattutto se composte da due soli soci come la vostra, il dissidio tra loro - laddove imputabile al comportamento di uno dei due [Sua moglie, ad esempio] che si sia reso *gravemente inadempiente* agli obblighi contrattuali e/o ai famosi doveri di fedeltà, lealtà, diligenza, correttezza, ecc., inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario e ancor più all'incarico di amministratore in via esclusiva – rileva o può rilevare:

- come *giusta causa di recesso* del socio adempiente [quindi in questo caso Lei], il quale potrà perciò recedere dalla società, e naturalmente in una snc di dimensioni ridotte la sottrazione/distrazione da parte dell'unico amministratore di una somma così importante può essere indubbiamente un *grave inadempimento* e quindi configurare di per sé una (più che) *giusta causa* per uscire unilateralmente dalla società;
- oppure, in alternativa, come *causa di esclusione* dell'altro socio [su questo tema v. Sediva News del 4 novembre u.s.],

mentre può essere meno facile azionare il dissidio come *causa di scioglimento della società* ai sensi dell'art. 2272 c.c., n. 2, non sembrando la situazione tale, almeno qui, da rendere "impossibile" il conseguimento dell'oggetto sociale, se non altro per la possibile esperibilità nel concreto di uno dei due rimedi appena descritti.

Ma sta di fatto, in conclusione, che – potendo Lei dimostrare le… malversazioni dell'altro socio – nessuna delle tre strade [recesso, esclusione, scioglimento] Le è in realtà preclusa e dunque in ultimissima analisi saranno anche le dovute considerazioni sul piano fiscale a suggerirLe l'uno o l'altro dei tre percorsi indicati.

(*gustavo bacigalupo - aldo montini*)

2022.02.11 PNRR Farmacie rurali sussidiate ulteriori chiarimenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che *"ripesca" spese eventualmente già sostenute*

Sono titolare di farmacia rurale sussidiata e vorrei utilizzare il contributo previsto dal PNRR per effettuare i lavori di ristrutturazione del locale. Posso considerare nel totale delle spese solo i costi sostenuti dopo la pubblicazione dell'avviso, o anche quelli sostenuti antecedentemente?

Prima di rispondere adeguatamente al quesito, sembra opportuno riepilogare brevemente le caratteristiche del contributo che – come abbiamo segnalato alla fine dello scorso anno – viene concesso dall'*Agenzia per la Coesione Territoriale* in ordine all'iniziativa avviata nel quadro del *Piano Nazionale Ripresa e Resilienza* (c.d. PNRR).

La Missione n. 5 "*Inclusione e Coesione*" del PNRR – precisa l'Agenzia - è finalizzata a supportare le farmacie rurali nei centri con meno di 3.000 abitanti per ampliare la disponibilità sul territorio di servizi sanitari "di prossimità", garantendo una migliore offerta alla popolazione delle aree "marginalizzate", e in particolare:

1. partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare;
2. fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche;
3. erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale;
4. monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.

Rendiamo qui cliccabile l'elenco degli interventi/dispositivi rientranti nel PNRR, che individua tra l'altro importanti investimenti agevolati, come ad esempio l'*automazione del magazzino*.

La dotazione complessiva dell'*avviso*, come abbiamo già ricordato, è di 100 milioni di euro di contributo pubblico, equamente ripartita tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord e - coerentemente con l'impostazione del PNRR, che fissa dei target per rappresentare l'avanzamento degli investimenti – mira a finanziare almeno 500 farmacie rurali entro dicembre 2023 e 2000 esercizi entro giugno 2026.

L'*avviso* prevede la concessione di un *aiuto* [in regime "*de minimis*"] sotto forma di contributi a fondo perduto – *una tantum* – che saranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili sulla base di una procedura che, come al solito, favorisce le prime farmacie che presenteranno online la domanda e che in ogni caso potranno coprire *fino ai due terzi* del costo totale dell'investimento effettuato.

La richiesta di partecipazione all'*avviso* deve essere presentata nel periodo compreso tra le ore 12:00:00 del 29 dicembre 2021 e le ore 23:59:59 del 30 giugno 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma [accessibile, come ormai è la regola, solo con le credenziali SPID] che

rendiamo qui cliccabile per un accesso diretto: https://farmacierurali.agenziacoesione.gov.it/

Rispondendo ora al quesito, l'Agenzia per la Coesione territoriale ha chiarito che - al fine di agevolare "massivamente" la partecipazione al bando da parte delle farmacie rurali sussidiate - *l'ammissibilità alla contribuzione pubblica è riferita a tutte le spese sostenute a decorrere dal* **1° febbraio 2020** [*e non dal 28 dicembre 2021*, come in precedenza indicato dalla stessa Agenzia in successivi "chiarimenti"] ovviamente riconducibili ai beni e servizi analiticamente descritti sempre negli allegati del bando emesso.

"*Pertanto, allorché si faccia riferimento alla opzione tra dotazione da acquisire e dotazione già in possesso, quest'ultima deve intendersi riferita a tutti quei beni già in possesso della farmacia rurale prima della data del 1° febbraio 2020.*

In tal senso, nei documenti allegati all'Avviso e nella piattaforma, allorché si faccia riferimento ai dispositivi già in possesso della farmacia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, questa deve sempre intendersi quale data del 1° febbraio 2020" [così testualmente la recente rettifica dell'Agenzia per la Coesione alla FAQ n. 3].

Per le farmacie che [ma non è il Suo caso] hanno già provveduto a inviare la domanda di partecipazione senza considerare gli acquisti effettuati prima del 28 dicembre 2021 (data di pubblicazione del bando), **sarà possibile** – ATTENZIONE - **rettificarla** mediante la retrocessione dello stato della domanda da "*inviata*" a "*bozza*" (*allegato 2 all'Avviso, par. 3*: "*Bozza: l'utente ha compilato in modo parziale o completo la domanda per la richiesta di finanziamento, ma la domanda di partecipazione non è stata inviata dall'utente*").

Successivamente, sarà l'Agenzia a comunicare via pec a tutti i soggetti interessati - sia per le domande inviate che per quelle in "bozza" - le modalità operative per poter procedere alla modifica della domanda di partecipazione *inserendo spese non considerate in precedenza e invece ammesse per effetto della precisazione contenuta nella rettifica della FAQ n. 3.*

Rammentiamo, per concludere, che il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali, necessarie all'accesso al contributo, *non può andare oltre il 31 dicembre 2024*, termine infatti entro il quale il farmacista è tenuto a dimostrare la completa realizzazione del progetto presentando entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'intervento la documentazione a supporto.

Il dossier deve essere conservato - in formato cartaceo/elettronico - per cinque anni dalla data di svincolo della polizza assicurativa [necessaria anch'essa per ottenere il contributo] per un'eventuale verifica da parte dell'Agenzia o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

(andrea raimondo)

2022.02.14 Quello "strano" regime dello split payment…

Vorrei qualche ragguaglio sul regime iva dello split payment. Non sono competente in materia ma ho sempre trovato una "stranezza" che la farmacia per le FE emesse nei confronti della asl non riscuota la relativa imposta come fa per tutti gli altri clienti…

In realtà, nonostante le apparenze, "stranezza" non è affatto, rispondendo a precise finalità anti-elusive, come diremo tra poco.

Ricordiamo intanto che, secondo quanto previsto dall'art. 17-*ter* del D.P.R. 633/72, lo *split payment* [o *"scissione dei pagamenti"*, per restare nella nostra lingua] è quel particolare regime Iva - applicabile alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle società da queste controllate, nonché delle fondazioni e delle società quotate in borsa - che individua come debitore di imposta nei confronti dell'Erario *il cessionario/committente* (l'amministrazione pubblica) e non il *cedente/prestatore* (il fornitore della stessa).

Conseguentemente, *i fornitori delle pubbliche amministrazioni* – tra cui naturalmente anche le farmacie per le forniture di medicinali e altri prodotti rese sia alle ASL in base alle convenzioni regionali e sia anche nei confronti di qualsiasi altra amministrazione pubblica come, ad esempio, un comune – *non si vedono corrispondere l'iva esposta in fattura* *che viene infatti trattenuta dalla P.A. interessata e da questa versata direttamente all'Erario*.

Il nostro Governo ha chiesto e ottenuto una proroga per l'applicazione di questo regime *fino al 30 giugno 2023* perché si sta dimostrando molto efficace nella lotta all'evasione [cosiddetta "*da riscossione*"] impedendo in buona sostanza che il cedente/prestatore nei confronti di un ente pubblico (cioè, nel nostro caso, la farmacia) non versi all'Erario l'imposta addebitatagli in fattura e dall'Erario stesso regolarmente riscossa.

Lo *split payment* – intendiamoci – è e resta in *principio* una misura *temporanea* visto che deroga alle disposizioni comunitarie in materia.

Senonché, considerato il successo conseguito in termini di lotta all'evasione, l'Italia ha appunto chiesto e ottenuto l'ulteriore proroga di cui si è appena detto, in attesa che il perfezionamento sia della fatturazione elettronica che della trasmissione telematica dei corrispettivi possa garantire quegli stessi risultati in termini di aumento del gettito realizzati con lo *split payment*, e renda così possibile tornare al *regime normale* [con soddisfazione, verosimilmente, di tutte le imprese interessate e quindi anche delle farmacie…].

(*stefano civitareale*)

2022.02.15 Fornitura di mascherine FFP2 alle scuole - Obbligo vaccinale contenuto e validità del certificato di esenzione

Ho aderito al protocollo del 3 gennaio 2022 e il liceo vicino alla mia Farmacia, che ha tre dipendenti, mi ha chiesto la fornitura di mascherine FFP2 invitandomi a compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Alcune sue voci però non mi sono chiare: soprattutto non capisco esattamente cosa il testo intenda quando mi chiede se sono in regola con il diritto dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999 e cosa vuol dire

trovarsi in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ.
Vi chiedo qualche delucidazione, precisandovi che io non ho partecipazioni in nessuna società dato che sono titolare individuale della farmacia.

L'art. 19 del dl 27 gennaio 2022 n. 4 [*Decreto Sostegni Ter*] consente alle Farmacie aderenti al *protocollo d'intesa* tra il Ministro della salute, il Commissario Straordinario all'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnitetra del 3 gennaio u.s., *che ha fissato il prezzo calmierato delle mascherine FFP2 ad euro 0,75*, di fornire *tempestivamente* le mascherine FFP2 alle istituzioni scolastiche che ne abbiano fatto/facciano richiesta.

Con nota del 1° febbraio 2022, il Ministero dell'Istruzione ha dato le prime indicazioni per le scuole e, per quel che a noi può interessare, l'istituto, dopo aver verificato il fabbisogno dei dispositivi di protezione per gli alunni e il personale in auto-sorveglianza [che, ricordiamo, hanno l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per dieci giorni], *individua la Farmacia* – tra quelle aderenti al protocollo, evidentemente - e prende al più presto contatto con essa per concordare gli aspetti operativi.

Il dirigente scolastico [il preside di una volta] predispone l'ordinativo di fornitura "*alla farmacia prescelta, da trasmettersi via email o* brevi manu *alla farmacia medesima*" che dovrà sottoscriverlo per accettazione.

E quel che il "Suo" liceo Le ha chiesto è in realtà la classica *dichiarazione sostitutiva di atto notorio* nella quale, in particolare, Lei dovrà dunque dichiarare di non versare in nessuna delle *cause di esclusione* previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016, il cui comma 5 [trascurando qui le intuibili incompatibilità sul piano penale e disciplinare] prescrive - al punto *i)* – che *la farmacia* [in questo caso, ovviamente] *dichiari di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili*, ricordando a questo riguardo che l'art. 3 comma 1 della l. 68/1999 prevede che i *datori di lavoro pubblici e privati* sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura di:

- *uno* se occupano *da 15 a 36 dipendenti*,
- *due lavoratori* se occupano *da 37 a 50*,
- *il 7%* se ne occupano *più di 50*.

Nel Suo caso, pertanto, avendo Lei alle dipendenze solo tre unità lavorative non sussiste nessun obbligo di assunzione di categorie c.d. protette.

Passando all'altro Suo interrogativo, sempre il citato comma 5 dell'art. 80 stabilisce – al successivo punto *m)* - che le stazioni appaltanti *escludono* dalla procedura d'appalto gli operatori economici che "*si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale*".

Ora, l'art. 2359 cod.civ. [è una disposizione ben nota a chi partecipa a società titolari di farmacie…] disciplina le società controllate o collegate, individuandole, in sintesi, in quelle:

1) in cui un'altra società *dispone della maggioranza dei voti* esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) in cui un'altra società dispone di *voti sufficienti per esercitare un'influenza dominan*te nell'assemblea ordinaria;

3) che sono *sotto influenza dominante di un'altra società* in virtù di particolari *vincoli contrattuali* con essa;

In definitiva, da quel che ci è parso di capire, almeno per la fornitura di mascherine FFP2 alle scuole, Lei non dovrebbe versare in nessuna situazione di incompatibilità.

OBBLIGO VACCINALE: CONTENUTO E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE

Ho letto i numerosi vostri articoli sull'obbligo vaccinale dedicati a noi farmacisti: io sono stata personalmente e legalmente esentata con certificato del 28 dicembre u.s., che però indica come termine ultimo il 31 gennaio 2022: oggi che siamo nella prima metà di febbraio sono costretta a farmi rilasciare un nuovo certificato?

Il *certificato di esenzione vaccinale*, previsto dal comma 2 dell'art. 4 del dl 44/2021 [così come delineato nei contenuti dalla circolare del Ministero della Salute con prot. n. 35309-04/08/2021-DGPRE del 4 agosto 2021, ora modificata dal DPCM del 4 febbraio 2022], deve contenere nella sezione che include il QR code:

- i *dati identificativi del soggetto interessato* (nome, cognome, data di nascita);
- l'*identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione* dalla vaccinazione anti-COVID-19;

e, nei dettagli della certificazione, anche:

- la malattia o l'agente bersaglio: «*COVID-19*»;
- la dicitura: «*Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19*.»;
- la *data di inizio validità* della certificazione;
- la *data di fine validità* della certificazione, ove prevista;
- il *codice fiscale del medico* che ha rilasciato la certificazione;
- il *codice univoco esenzione vaccinale* (CUEV) assegnato dal Sistema TS;

- *l'ente di emissione della certificazione* digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

Questi sono i requisiti tecnici del certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, che dal 7 febbraio 2022 [data di efficacia del DPCM del 4 febbraio 2022] è rilasciato *esclusivamente in modalità digitale.*

Entro venti giorni da tale data, perciò entro il 27 febbraio, i certificati - *precedentemente* emessi in modalità cartacea [secondo cioè le indicazioni impartite a suo tempo dal Ministero della Salute] - sono *riemessi in modalità digitale* su richiesta dell'interessato al medico certificatore:

decorso tale termine e quindi dal 28 febbraio p.v., attenzione, *cesserà la validità delle certificazioni precedentemente emesse in modalità cartacea*.

In particolare, ai fini naturalmente della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, è prevista l'apposizione di un *codice a barre bidimensionale* (QR code) che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza quindi rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

La durata della validità massima del certificato è variata nel corso degli ultimi mesi, perché dapprima il Ministero della Salute - con circolare prot. n. 35309-04/08/2021-DGPRE del 4 agosto 2021 - ha indicato il termine ultimo di efficacia dei certificati di esenzione del 30 settembre 2021, per poi, con altre circolari, prorogarne la validità sino al 30 novembre e successivamente al 31 dicembre 2021, al 31 gennaio 2022 per poi da ultimo, con circolare n. 0005125-25/01/2022, *posticiparne la durata sino al 28 febbraio 2022*.

Concludendo, nel Suo caso *il certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale* - che prevedeva come termine di efficacia il 31 gennaio 2022 [ma poteva esserlo fino al 30 settembre se rilasciato in agosto] - *in conseguenza delle proroghe citate è tuttora valido e lo rimarrà sino al 28 febbraio 2022*, data in cui come abbiamo appena visto, cesserà l'efficacia dei certificati di esenzione cartacei con la conseguenza che, da allora, o si è in possesso del digitale oppure l'interessato non può ritenersi più esentato.

Il tutto, beninteso, fatti salvi successivi e ulteriori provvedimenti.

(*aldo montini – gustavo bacigalupo*)

2022.02.16 Immobile promiscuo e ristrutturazione

Risiedo in un immobile che è anche sede della mia partita Iva e vorrei effettuare dei lavori di ristrutturazione, usufruendo poi del relativo credito di imposta.
È possibile o ci possono essere dei problemi?

Effettuare lavori di ristrutturazione (di cui all'art. 16 bis del Dpr 986/917) è possibile anche in caso di *immobili abitativi utilizzati in modo promiscuo*.

Va tuttavia sottolineato che in queste ipotesi la detrazione - come anche evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella ormai nota Guida alle ristrutturazioni del 2019 - *spetta nella misura ridotta del 50%* delle spese sostenute e *non per il loro intero ammontare*.

Di conseguenza, se Lei vuole evitare la riduzione dell'agevolazione, dovrebbe modificare – *prima dell'inizio dei lavori* - la sede della sua attività professionale, trasferendola in un altro immobile e naturalmente comunicando la variazione in Camera di Commercio e all'Agenzia delle Entrate.

(*francesco raco*)

2022.02.16 L'ultima della Suprema Corte sull'abuso del diritto

La crescente produzione giurisprudenziale sull'*abuso del diritto* sta configurando – come riconducibili alla sfera di questa vicenda – un numero sempre crescente di fattispecie che per lo più qualche tempo fa non vi sarebbero verosimilmente rientrate.

Questo elemento… statistico [ma non solo] deve indurre tendenzialmente a scelte - sul piano strettamente giuridico - un po' meno… avventurose e comunque in linea generale prudenziali: il che vale ancor più, naturalmente, quando si pongano in essere operazioni che, specie all'occhio del Fisco, potrebbero risultare "sospette", perché foriere di *vantaggi per il contribuente* che almeno in astratto – sotto il profilo fiscale, perché è di questo che stiamo parlando – potrebbero anche essere considerati *indebiti*.

Cos'è l'abuso del diritto?

Ne abbiamo parlato più volte, ma è bene ricordare anche qui che l'art. 10, primo comma, dello Statuto del Contribuente stabilisce che "*configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.*".

Quindi, come si evince dal testo normativo ora riportato, perché vi sia *abuso del diritto* è necessario che il contribuente ottenga per l'appunto *un vantaggio indebito* dall'esecuzione di una o più condotte [=scelte negoziali], e però, s'intende, non *contra legem* ma *legittime*.

Proprio il carattere della "legittimità" delle operazioni poste in essere dai contribuenti rende complessa all'ente verificatore l'individuazione di uno o più risultati vantaggiosi singolarmente e/o complessivamente configurabili, come detto, quali *indebiti* perché figli di una condotta *elusiva* del cittadino [ai danni dell'Erario].

È vero anche che l'attività della giurisprudenza – in particolar modo quella di legittimità – ha individuato in certe condotte dei contribuenti, come accennato all'inizio, il *fine elusivo* di alcune operazioni, quasi *tipizzandole*, e questo può probabilmente rendere in futuro via via più agevole per l'Erario contestare anche l'*abuso del diritto*, ma allo stesso tempo anche sostanzialmente più semplice per il contribuente evitare, in una maggiore *certezza del diritto*, trappole disseminate qua e là.

D'altra parte, la recentissima decisione della Cassazione in materia – la n. 480 dell'11 gennaio 2022 – si colloca esattamente in questo *genus* di pronunce proprio sull'*abuso del diritto*.

Nella vicenda decisa in tale circostanza, un contribuente – dopo aver donato alla moglie la casa di sua proprietà – acquista un'altra abitazione usufruendo dell'*agevolazione prima casa* [di cui non avrebbe potuto beneficiare ove fosse rimasto proprietario dell'unità donata] e qualche tempo dopo egli rientra in possesso del bene donato per la facile via del *mutuo consenso*, che,

come abbiamo già avuto occasione di osservare, è l'accordo intercorrente tra le parti originarie di un contratto diretto a scioglierlo con effetto (generalmente) *ex tunc*, ai sensi dell'art. 1372 primo comma del cod.civ. ["*Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge [1399 comma 3, 1453, 1896; 72]*"].

La casa a suo tempo donata dal marito alla moglie "torna", per l'effetto, dalla moglie al marito mediante la *risoluzione della liberalità originaria*.

Ha dunque buon gioco la Suprema Corte nel ravvisare il chiaro intento di realizzare un v*antaggio fiscalmente indebito* derivante da un'operazione priva di sostanza economica.

Ma, anche prescindendo da fattispecie di evidenza quasi solare come questa, l'*abuso del diritto* rischia in ogni caso di rivelarsi spesso una "spada di Damocle" sulla testa del contribuente troppo disinvolto.

(*matteo lucidi - gustavo bacigalupo*)

2022.02.17 Le c.d. clausole di continuazione della società dopo la morte di un socio

Io e un mio collega siamo soci di una snc titolare di farmacia; mio figlio ha appena deciso di iscriversi a farmacia e vorremmo modificare i patti sociali inserendo un impegno di continuazione della società con gli eredi in caso di decesso di un socio. Quale clausola potrebbe andare bene per noi?

Ribadendo quanto altre volte precisato, ai sensi dell'art. 2284 cod. civ. gli eredi del socio premorto hanno diritto esclusivamente alla liquidazione delle quote del de cuius [il loro, cioè, è un mero credito pecuniario], salva la disposizione di patti contrari o la volontà di tutti i soci di continuare la società con gli eredi, a condizione peraltro che questi ultimi vi acconsentano.

Ma, proprio sulla scorta di tale disposizione, la *clausola di continuazione* [così viene tecnicamente definita] non deve essere confusa con un *patto successorio* – vietato dal codice civile e perciò *nullo* - dato che rappresenta una convenzione con effetti bensì immediati che viene tuttavia sospensivamente condizionata alla premorienza del socio, come del resto è intuitivo.

Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di *clausole di continuazione*:

- *facoltativa*: è quella che vincola i soci superstiti a continuare la società con gli eredi del socio defunto, che però conservano evidentemente la facoltà di aderire o meno; la clausola è perfettamente valida in quanto - nonostante l'"autolimitazione" operata dai soci alla loro autonomia contrattuale, non viene a crearsi per gli eredi alcun vincolo;

- *obbligatoria*: essa, oltre a imporre appunto la *continuazione della società* ai soci superstiti, vincola nel contempo anche gli eredi; senonchè la vicenda qui è abbastanza delicata, se non altro perché, mentre la giurisprudenza ammette generalmente la validità della causa, una parte della dottrina afferma l'esatto contrario configurandola, ben diversamente, come un *patto successorio* e ritenendo quindi *nulla* la clausola;

- *automatica*: questa clausola di continuazione automatica si differenzia da quelle precedenti in quanto la continuazione della società è in questo caso subordinata all'*accettazione dell'eredità,* che tuttavia comporterebbe anche [il condizionale, secondo noi, è d'obbligo perché persistono incertezze proprio su questo punto…] l'assunzione automatica della carica di socio.

Anche in questo caso le opinioni della dottrina - che ravvisa una possibile violazione del c.d. *beneficio d'inventario* - e della giurisprudenza non sono concordanti, anche se per lo più la giurisprudenza tende a considerarla valida.

Per quanto ci riguarda, alla luce di tali considerazioni la *clausola di continuazione facoltativa* sembrerebbe meglio adeguata a regolare la vita della società *successiva alla morte di uno dei soci*, lasciando in definitiva ai futuri eredi la scelta o meno di continuarla e questo è un profilo per noi decisivo che pensiamo debba far pendere la bilancia a favore appunto di questa soluzione.

(cesare pizza - stefano lucidi)

2022.02.17 Le modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2022 al credito d'imposta Industria 4.0

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha in pratica esteso *fino al 30/06/2026* i crediti d'imposta per gli investimenti in chiave "*Industria 4.0*".

Prima di parlare delle novità è però opportuno fornire perlomeno un quadro riassuntivo delle agevolazioni in argomento anche con riferimento agli investimenti c.d. *ordinari* [che sono quelli *diversi* dai c.d. "*Industria 4.0*"].

Gli "*ordinari"* se effettuati *sino al 31/12/2022* [ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione], *godono ancora del credito d'imposta nella misura del 6%* - in luogo del 10% concesso fino al 31/12/2021 – indipendentemente che riguardino *beni strumentali materiali* [ad es. *un pc, un macchinario da laboratorio, ecc.*] o *immateriali* [ad es. un *software*].

Attenzione: per gli investimenti in beni "ordinari" – cioè diversi da quelli "Industria 4.0" - il *bonus* si ferma al 2022 (30/06/2023 con il "recapture") visto che la legge di bilancio 2022 non prevede ulteriori estensioni.

Ma le vere novità – come accennavamo all'inizio – concernano gli investimenti in chiave "*Industria 4.0*" per i quali l'agevolazione è stata estesa sostanzialmente *fino al 30/06/2026* sia pur con una "scaletta" di aliquote decrescenti.

Intanto ricordiamo, sempre in ordine agli investimenti "*Industria 4.0",* che *per quelli in beni materiali* [ad es. il magazzino automatizzato, le casse automatiche, le *vending machine*, le etichette elettroniche, *ecc.*] *effettuati sino al 31/12/2022* [ovvero entro il 30/06/2023, a condizione anche qui che, entro il 31/12/2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno

pari al 20% del costo di acquisizione] *il credito d'imposta,* che fino al 31/12/2021 era pari al 50%, *viene confermato nella misura*:

- *del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro [e pertanto per la totalità degli investimenti della farmacia];*
- *del 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;*
- *del 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.*

Senonché, a differenza degli investimenti "ordinari", per questi beni l'agevolazione continua anche per gli anni successivi al 2022, e infatti:

A) *per quelli relativi ai beni strumentali materiali (indicati nell'allegato A alla L. 232/2016)* effettuati dall'1/01/2023 e fino al 31/12/2025 (ovvero entro il 30/06/2026 con il solito meccanismo del "*recapture*") l'agevolazione sarà pari:

- *al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro [e pertanto per la totalità degli investimenti della farmacia] ;*
- *al 10% del costo oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;*
- *al 5% del costo oltre i 10 milioni di euro [fino al tetto di 20 milioni];*

B) *per quelli invece relativi a beni strumentali immateriali (indicati nell'allegato B alla L. 232/2016)*, l'agevolazione:

- *resta invariata nella misura del 20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro fino al 31/12/2023 (30/06/2024 con il "recapture");*
- *si riduce al 15% per quelli effettuati dall'1/01/2014 e fino al 31/12/2024 (30/06/2025 con il "recapture");*
- *si riduce infine ulteriormente al 10% per quelli effettuati dall'1/01/2025 e fino al 31/12/2025 (30/06/2026 con il "recapture").*

In definitiva, come forse sarà ormai chiaro, le farmacie che abbiano in programma il rinnovo in chiave digitale della loro gestione è bene che si affrettino a realizzarlo *entro il 30/06/2023* [un lasso di tempo, del resto, piuttosto considerevole] perché dopo questo termine l'agevolazione si dimezza e così pure evidentemente la convenienza a affrontare questa importante, e ormai indispensabile, trasformazione tecnologica.

(*marco righini – stefano civitareale*)

2022.02.18 Detrazioni Irpef per spese universitarie più "ricche" per il 2021 se si frequentano istituti privati

Come sappiamo, le spese sostenute per la frequenza universitaria attribuiscono *detrazioni Irpef nella misura del 19% del loro ammontare*, e ciò senza alcun limite per quanto riguarda *gli istituti statali*.

Invece, le stesse spese sostenute per gli *istituti privati* sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita *annualmente* per ciascuna facoltà universitaria con un decreto del MIUR [che tiene conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche].

Per il 2021 - e quindi a valere già nella prossima dichiarazione dei redditi, le cui imposte andranno liquidate entro giugno/luglio 2022 - il Ministero ha provveduto a individuare appunto, con il *decreto n.1324/2021* (*GU n. 31 del 7/2/2022*), questo tetto massimo di spesa detraibile per le tasse e i contributi di iscrizione relativi alla frequenza ai corsi di laurea delle *università non statali*.

Esattamente, tali importi limite – come per gli anni precedenti distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è attivato il corso di studio – sono i seguenti:

area medica: Nord € 3.900, Centro € 3.100, Sud e isole € 2.900;

area sanitaria: Nord € 3.900, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.700;

area scientifico-tecnologica: Nord € 3.700, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.600;

area umanistico -sociale: Nord € 3.200, Centro € 2.800, Sud e isole € 2.500;

In questi tetti di spesa è compreso però, attenzione, anche quanto corrisposto per il *test* di ammissione, ma – ecco la piacevole novità - *rispetto agli anni precedenti gli stessi importi risultano aumentati dando luogo quindi a sconti fiscali più elevati* [ad esempio, per il 2020, per l'area sanitaria gli importi erano: Nord Italia: 3.700 euro; Centro Italia: 2.900 euro; Sud Italia: 1.800 euro].

Quanto invece alle spese sostenute per la frequenza a *corsi post-laurea* (ovvero corsi di dottorato, di specializzazione e *master* universitari di primo e secondo livello), i limiti di detraibilità sono i seguenti:

Nord € 3.900
Centro € 3.100
Sud e isole € 2.900

importi cui va sempre aggiunta la *tassa regionale per il diritto allo studio* (art. 3 L. 549/1995)

N.B. Gli stessi limiti valgono anche per le spese sostenute per la frequenza di *corsi di perfezionamento* anche se non espressamente menzionati nel decreto ministeriale.

Da ultimo, per Vs comodità, rendiamo cliccabile l'allegato al decreto ministeriale, nel quale – oltre alle classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari – sono indicate anche le zone geografiche di riferimento delle regioni.

(*stefano civitareale*)

2022.02.18 La costituzione di una società a distanza

Ho letto che è da poco entrata in vigore una norma che consentirebbe di procedere alla costituzione di una società tramite un'apposita "videochiamata" con il Notaio. La prossima settimana io e mia moglie avevamo preso appuntamento per procedere al rogito per la costituzione di una sas, ma purtroppo entrambi abbiamo avuto contatti con un soggetto positivo al Covid-19 e quindi, onde evitare qualsivoglia problema, vorremo sapere se è corretto in questo caso ricorrere a questa modalità di stipula.

Il Notaio sembra contrario.

Il Notaio ha ragione, perché la procedura cui Lei si riferisce è quella sancita dall'art. 2 del D.Lgs. 8.11.2021n. 183, che nel vostro caso non è però applicabile, stabilendo che "*l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse".*

Come vedete, la videoconferenza con il Notaio potrebbe essere utilizzata per la *costituzione* di una srl o di una srl semplificata, ma non di una società di persone come la sas.

Cogliamo tuttavia l'occasione per dar conto brevemente di alcune novità riguardanti proprio la stipula c.d. *a distanza*.

In primo luogo, si potrà bensì ricorrere a un *rogito a distanza* – come si è appena visto - per la *stipula* di atti costitutivi di srl e srls, ma *non per gli atti modificativi*; e dunque, se vogliamo modificare la ragione sociale, la sede della società o qualche regola sull'amministrazione, dovremo necessariamente passare per un *rogito in presenza*.

[**N.B.**: *La videoconferenza avverrà in questa evenienza su un'apposita piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato*]

Inoltre, non si potrà ricorrere alla modalità di stipula telematica neppure nel caso in cui i conferimenti non siano effettuati in denaro, come anche nell'eventualità in cui la costituenda società non abbia sede in Italia.

Comunque, una volta effettuato l'accesso sulla *piattaforma*, il Notaio verificherà l'identità dei partecipanti, l'apposizione delle firme digitali [e la loro relativa validità], attesterà lo stato di capacità di intendere e di volere dei comparenti per poi procedere alla stipula dell'atto.

Per quanto vi riguarda, insomma, dovrete necessariamente attendere – per poter finalmente costituire la vostra sas - la negatività del tampone Covid per entrambi.

(*matteo lucidi*)

2022.02.21 Con l'avvento della fe gli errori di numerazione delle fatture attive diventano "meramente" formali

Nell'emettere le prime FE dell'anno per la fretta provocata dal super-lavoro che c'è in questo periodo in farmacia per i tamponi, sono "saltato" dalla 1 alla 3. Che cosa devo fare per rimediare? Sono previste sanzioni?

A questo tema, per la verità, abbiamo già dedicato alcuni nostri interventi, da ultimo nella *Sediva News del 19/03/2020.*

Del resto, si tratta di errori – come è facile comprendere – piuttosto frequenti nell'operatività giornaliera e soprattutto, come Lei ricorda, di questi tempi, e perciò sarà di sicuro giovamento riproporre la risposta data allora, perché tra l'altro la riteniamo ragionevolmente valida anche oggi.

Dunque, l'art. 21, comma 2, lett. *b*) del D.P.R. 633/1972 obbliga a numerare *progressivamente* le fatture emesse al fine di identificarle *"in modo univoco".*

E però, prima dell'introduzione della FE un errore del genere poteva essere abbastanza "pericoloso" in caso di verifiche, perché poteva [almeno virtualmente] ingenerare il sospetto di "occultamento" di operazioni imponibili mediante la soppressione di fatture *già* emesse.

Ben diversamente, come sappiamo, nell'era delle FE la fattura non si considera *emessa* se non transita per lo SDI e inoltre i controlli automatici e l'identificazione in modo univoco di ogni documento [operati dal sistema] riducono praticamente a zero questi profili di rischio.

Il che ha ridotto parecchio, come accennato, l'importanza della *numerazione progressiva* attribuita al documento emesso [in questo caso] dalla farmacia; lo SDI, d'altra parte, effettua i *controlli di unicità* proprio al fine di intercettare e impedire l'inoltro di una fattura *già trasmessa ed elaborata*, rendendo in tal modo – è vero - *tecnicamente impossibile emettere due fatture con lo stesso numero/anno*, ma allo stesso tempo consentendo di fatto "salti" appunto nella numerazione.

Di conseguenza, una "svista" come quella che Lei segnala - pur sempre da evitare, ovviamente, per intuibili ragioni - *dovrebbe* [e il condizionale è d'obbligo perché il rischio di incappare in un verificatore particolarmente pignolo e "formalista" è sempre presente] costituire errore *non* sanzionabile in quanto, come diciamo nel titolo, *"meramente" formale*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5-*bis* del D.Lgs. 472/1997 secondo il quale *"(n)on sono […] punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".*

La vicenda, in definitiva, sembra pertanto chiara.

(*stefano civitareale*)

2022.02.21 Spese sanitarie e comunicazione al StS - anche per il 2022 l'invio dei dati ha cadenza semestrale

È confermato anche per l'anno 2022 – a seguito della pubblicazione del decreto del Mef del 2/02/2022 che modifica il Dm 19/10/2020 - l'*invio con cadenza semestrale* dei dati relativi alle spese mediche e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria.

Vista quindi la modifica intercorsa, le informazioni riguardanti i dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022 dovranno essere trasmessi al StS *entro il 30/09/2022*, e invece *entro il 31/01/2023* i dati riguardanti il secondo semestre.

Solo *a partire dall'1/01/2023* dovrebbero – salvo proroghe – entrare in vigore le regole ordinarie, con l'invio da effettuare al StS *entro la fine del mese successivo rispetto alla data del pagamento.*

Da ultimo, ricordiamo che il contribuente può opporsi all'invio dei dati al StS [per ogni singola voce di spesa], ad esempio accedendo - nel periodo compreso *tra lo scorso 16 febbraio e il 15 marzo 2022* - direttamente al

sito internet del StS.

Beninteso, resta ferma la facoltà del cittadino/assistito di chiedere *direttamente alla farmacia* - al momento stesso dell'emissione del documento fiscale - di non rendere disponibili le informazioni al StS.

(*marco righini*)

2022.02.22 È salvo il Bonus investimenti in beni strumentali anche… *nel caso di contratto di comodato d'uso ove seguito dall'effettivo acquisto dei beni]*

Il requisito previsto dalla normativa si può considerare sussistente (anche) se la società, prima di esercitare l'opzione per l'acquisto del macchinario, lo aveva utilizzato a titolo di prestito gratuito

Secondo la risposta n. 63 del 3/2/2022 dell'Agenzia delle Entrate, se una farmacia decide di installare un bene strumentale *nuovo e mai utilizzato precedentemente* sottoscrivendo con il fornitore un contratto che preveda la possibilità di un futuro acquisto [è il caso ad es. di un *contratto di prova* con una prima fase di comodato d'uso gratuito con opzione appunto di acquisto successivo], una volta perfezionato il trasferimento di proprietà l'impresa potrà fruire del *credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali*, potendo pertanto considerare il periodo di durata del comodato d'uso come un periodo di *prova del bene* stesso che perciò non acquista nessuna rilevanza in ordine al requisito della *novità*.

Il periodo di comodato, cioè, è di fatto assimilato – precisa l'Agenzia delle Entrate - a un periodo di prova, alla fine del quale il comodante [la farmacia] può far scattare l'opzione di acquisto senza necessità che, sempre ai fini del *bonus investimenti*, debbano esservi interruzioni nell'utilizzo del bene strumentale, anche se naturalmente l'utilizzatore del bene deve essere sempre lo stesso.

(*marco righini*)

2022.02.22 Le c.d. clausole manutentive per [tentare di] prevenire conflitti tra soci

Che nel tempo possano insorgere conflitti tra due o più soci è una vicenda tutt'altro che ipotetica, come d'altra parte sempre più sta emergendo in questi ultimi due o tre anni anche nel mondo della farmacia, e non soltanto all'interno di società [di persone o di capitali] formate tra vincitori in forma associata nei concorsi straordinari, anche se le vicissitudini di costoro si rivelano – quasi fatalmente, e le ragioni le conoscete bene – quelle più numerose.

È agevole allora comprendere che, essendo notoriamente preferibile "prevenire" piuttosto che "curare", molta attenzione dovrà essere dedicata – anche e particolarmente proprio nel quadro di queste possibili evenienze – ai contenuti dell'atto costitutivo/statuto di una società titolare di farmacia di nuova formazione, come però anche alle modifiche che nel tempo si siano rese opportune o necessarie sugli statuti di società di vecchia costituzione.

Si tenga ben presente, intanto, che, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 17/1/2003 n. 5, "*gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società*".

È chiara quindi la *voluntas legis* di spingere le parti di un contratto sociale a prevedere (anche) *clausole* del genere nel quadro di una forte esigenza del legislatore – attenzione, di tutti i legislatori dei paesi più "evoluti" - di prevenire almeno tendenzialmente l'insorgere di vicende, generate [in questo caso specifico] da conflitti tra i soci, in grado di cagionare pregiudizi nella gestione dell'impresa sociale e quindi all'impresa come tale che è uno dei beni maggiormente protetti negli/dagli ordinamenti moderni.

Qui comunque vogliamo soffermarci – sia pure in estrema sintesi – almeno su alcuni dei rimedi [le c.d. *clausole manutentive*, nomen omen] che possono essere affidati alle scelte dell'autonomia negoziale, quella dei soci naturalmente, proprio al fine di tentare di ridurre ai minimi termini complicate "situazioni di stallo":

- *clausola arbitrale:* permette, come del resto è noto, di deferire la controversia ad un collegio di arbitri o ad un arbitro unico: si tratta peraltro di clausole già oggi contenute in buona parte degli atti costitutivi;
- *clausola "casting vote"*: i soci prestabiliscono a chi tra loro attribuire il "voto decisivo" in caso di parità;
- *clausola "cooling off":* contempla un lasso di tempo, non eludibile se non con il consenso di tutti i soci, che deve intercorrere tra l'insorgere della controversia e la sua soluzione, così da favorire l'analisi e la valutazione con la migliore diligenza degli aspetti favorevoli e di quelli contrari;
- *clausola "swing man":* come nel c.d. "*casting vote*", i soci nominano un terzo che – sempre in caso di parità – avrà voto decisivo sulla sola controversia.

Questo in rapidissima rassegna ma senza la benché minima pretesa di esaustività, perché i rapporti tra i soci – se escludiamo per ovvie ragioni le società formalmente [o sostanzialmente] "a socio unico" – costituiscono un aspetto delicatissimo, da maneggiare dunque con estrema delicatezza e con lo sguardo più attento alle effettive esigenze delle parti.

Un tema, in ogni caso, su cui torneremo in prosieguo più volte.

(*cesare pizza – gustavo bacigalupo*)

2022.02.23 FE allo SdI ma rifiutata dalla Asl nota di credito e nuova fattura

Dopo aver emesso una fattura alla asl quest'ultima l'ha respinta perché nel documento era indicato un iban errato: ho quindi emesso un'altra fattura corretta, con un nuovo numero e una nuova data.

Devo fare anche la nota credito, o il fatto che la prima fattura sia stata rifiutata la rende neutra da un punto di vista contabile?

La fattura elettronica accettata dal Sistema di Interscambio è – sia formalmente che di fatto - emessa e

quindi esiste a tutti gli effetti, dunque *anche agli effetti fiscali*.

Questo è, in sintesi, il contenuto del *principio di diritto n. 17 del 30/10/2020 dell'Agenzia delle Entrate*, con cui è stato chiarito che - ai fini dell'emissione - l'eventuale rifiuto di una FE da parte della PA non viene rilevato.

La PA, infatti, una volta ricevuta la fattura elettronica [tramite, come noto, il Sistema di Interscambio], ha facoltà – secondo le disposizioni del *Decreto MEF 24/06/2020, n. 132* - di rifiutare il documento, riconsegnando allo stesso SdI una "*notifica di cessionario/committente*" di *avvenuto rifiuto*, motivandone le cause che, lo ricordiamo, sono comunque tassativamente previste dalla norma.

Lei dovrà pertanto emettere una *nota di credito a storno della fattura regolarmente consegnata allo SdI* [benché rifiutata appunto dalla Asl] e conseguentemente emettere una *nuova fattura*, questa volta avendo naturalmente l'accortezza di correggere il "motivo" che ha causato il precedente rifiuto della PA.

(mauro giovannini)

2022.02.23 Ritorna [anzi... resta] a 2.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti

Come si ricorderà, nella Sediva news del 17 gennaio u.s., esaminando rapidamente i temi della Legge di Bilancio 2022 ritenuti di maggior rilievo e interesse, abbiamo parlato anche di *pagamenti in contanti* precisando che – secondo, del resto, quella che era stata la "scaletta" originaria del Governo - il *limite all'utilizzo di banconote sarebbe sceso, a decorrere appunto dal 1° gennaio di quest'anno, da € 1.999,99 [tetto in vigore dal 1° luglio 2020] a € 999,99.*

Senonché, un emendamento alla legge di conversione del *Milleproroghe* [per la verità, un po' sorprendente…] ha *riportato la soglia al limite di € 1.999,99, di fatto prorogandolo dunque fino al 31 dicembre 2022.*

Come ormai ben sappiamo, la *ratio* della disposizione relativa ai limiti di transazioni in contanti si rinviene nella volontà legislativa di combattere l'evasione fiscale incentivando [attraverso l'adozione anche di ulteriori e diverse misure come la lotteria degli scontrini, il *cashback* ecc…] l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici così da rendere tracciabili i "flussi" di denaro.

Il superamento del limite comporta, giova ricordarlo, l'irrogazione di una sanzione che va da un minimo edittale di 2.000 euro ad un massimo di 5.000 euro, ma i professionisti obbligati a segnalare la violazione del superamento del limite potranno incappare in una sanzione dai 3.000 ai 15.000 euro.

Con l'occasione, rammentiamo anche che i pagamenti oltre € 2.000 [compresi] devono essere eseguiti tramite:

- *bonifico bancario;*
- *assegno circolare;*
- *carta di credito;*
- *bancomat.*

Dal 1° gennaio 2023, infine, dovrebbe finalmente entrare in vigore il limite di € 999,99, sempre fatti salvi interventi legislativi di segno contrario.

(*matteo lucidi*)

2022.02.24 Assegno unico e universale, chiarimenti dell'Inps su nonni affidatari e su coniugi separati o divorziati

La domanda per l'*assegno unico e universale*, come si ricorderà [sul tema, in generale, v. Sediva News del 19 gennaio u.s.], va presentata - da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale e *prescindendo dalla convivenza con il figlio* - una volta l'anno a partire dal 1° gennaio e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo.

L'importo dell'*assegno unico* viene determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare in cui è inserito il figlio beneficiario della prestazione, indipendentemente appunto che vi sia o meno inserito anche il genitore richiedente, e dunque – è bene ribadirlo - non è richiesto a quest'ultimo [neppure in caso, ad esempio, di genitori separati e divorziati] il requisito della *convivenza con il figlio.*

La circolare dell'Inps n. 23 del 9 febbraio 2022 al punto n. 6 precisa inoltre che, nel caso di *affidamento esclusivo*, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario, mentre – se l'affidamento è condiviso - si può optare per il pagamento ripartito al 50%.

In tutti i casi appena esemplificati, comunque, l'*altro* genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal primo genitore [quello formalmente richiedente l'*assegno*], accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui - nonostante l'affidamento condiviso del minore - il giudice con proprio provvedimento stabilisca il suo "*collocamento*" presso il (genitore) richiedente: in questa evenienza, si può optare per il pagamento al 100% al genitore "*collocatario*", ferma sempre anche qui la possibilità dell'*altro* di modificare la domanda in un momento successivo, optando evidentemente per il pagamento ripartito al 50%.

Ma anche i *nonni* possono richiedere l'*assegno unico e universale* per i nipoti, minorenni e maggiorenni fino a 21 anni, e però solo in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento presso il (nonno) richiedente.

È ancora, infatti, la circolare Inps a specificare - ricordando che il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età – che il diritto alla prestazione dell'*assegno unico universale* può essere esteso anche ai nonni [ovviamente per i nipoti] anche se, come è del resto intuitivo, "*unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento eterofamiliare*".

Mentre scriviamo, tuttavia, sembrerebbe che – per disinformazione più che per disinteresse… - siano state presentate solo 3 domande su 10 (!), e dunque, se si vuole

ricevere il primo assegno di marzo, sarebbe forse il caso di affrettarsi.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.02.24 Le nuove disposizioni sulle cessioni dei bonus edilizi

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto legge [di prossima pubblicazione sulla G.U.] che, tra l'altro, ridisciplina - parzialmente, ma in termini incisivi - la materia, molto gettonata negativamente negli ultimi tempi, dei *bonus edilizi*.

Come noto, il *Decreto Rilancio* (n. 34/2020) aveva riconosciuto ai contribuenti - che sostenevano spese di ristrutturazione [fino al 2024, termine così prolungato dalla Legge di Bilancio 2022] – la facoltà di cedere lo *sconto fiscale* loro spettante a un fornitore, il quale avrebbe avuto a sua volta facoltà, accettando la cessione, di recuperarne l'intero ammontare *sotto forma di credito d'imposta*.

Naturalmente, se il fornitore non avesse accettato la cessione, come del resto è accaduto spesso [per la preferenza del fornitore verso la riscossione di quanto dovutogli direttamente dal cliente…], il contribuente avrebbe dovuto spendere a proprio nome il *credito* - nelle varie misure (50%, 65%, 90%, 110%, ecc.) previste dai vari tipi di intervento - portandolo in detrazione nella sua dichiarazione dei redditi, come peraltro avrebbe anche potuto cederlo, o tentare di cederlo, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito.

Senonché, come abbiamo colto anche dalla stampa, l'Agenzia delle Entrate ha dovuto in prosieguo constatare il realizzo di colossali frodi fiscali attuate mediante *successive cessioni dello stesso credito d'imposta* [poi però *risultato falso*] a più soggetti, e il Governo è quindi intervenuto con il decreto c.d. "*anti frodi*" del 12/11/2021 e successivamente con il decreto "*sostegni ter*": con tali due provvedimenti, da un lato, la cessione del credito è stata consentita soltanto per una volta, e, dall'altro, è stato imposto al contribuente l'onere di far asseverare da un tecnico abilitato la *congruità delle spese sostenute*, e di far apporre da un intermediario abilitato [ad es. commercialista] il *visto di conformità* dei dati relativi all'intera documentazione di spesa, attestando la sussistenza dei presupposti per aver diritto al credito d'imposta.

Di fatto, si è così arrivati a una situazione di stallo, essendo state bloccate anche dagli istituti finanziari le possibilità anche per una sola volta di cessione di credito: e questo, evidentemente, in attesa di chiarimenti.

Allora, proprio con il citato decreto legge in corso di pubblicazione, il Governo - preso atto di questa situazione – consentirà di *effettuare due ulteriori cessioni del credito* [ma soltanto *per intero* e *non più per frazioni*], e però esclusivamente a favore di banche e di intermediari finanziari, ovvero di imprese di assicurazione, fermi comunque i predetti obblighi di asseverazioni e di rilascio del visto di conformità*****, prevedendo inoltre l'attribuzione di un *codice identificativo*, a decorrere dal 1° maggio 2022, alla comunicazione della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate, *codice* da indicare poi nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

*****Tuttavia, in sede di conversione del *Milleproroghe* è contemplata - in ordine alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 12/11/2021 [data di entrata in vigore del decreto "*anti frodi*"] e il 31/12/2021 *per gli interventi edilizi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10.000* - l'esclusione dall'obbligo del visto di conformità

È stata anche prevista la sanzione della reclusione da 2 a 5 anni in caso di frodi, oltre a una multa da € 50.000 a € 100.000 per il tecnico che produce asseverazioni false od omette informazioni rilevanti sul progetto.

Come si vede, un'autentica "babele" normativa che ci induce – se è necessario precisarlo - a porre particolare attenzione nel caso si voglia usufruire di queste agevolazioni.

(*stefano lucidi*)

2022.02.25 Adeguamento Istat per gennaio 2022

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a ***gennaio 2022***, che evidenzia – come del resto era scontato – un andamento in crescita sia per quello *mensile*, accertato nell'***1,4%,*** che per quello *annuale*, che è passato addirittura dal ***3,8%*** al ***4,7%***.

Stessa tendenza in rialzo, evidentemente, anche per l'indice *biennale* accertato infatti al ***4,9%***.

In ragione *annuale*, quindi, la variazione del canone di locazione è pari a ***3,525%*** (il 75% di 4,7%), e quella in ragione *biennale* al ***3,675%*** (il 75% di 4,9%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.02.25 Il farmacista no vax, anche se negativizzato, non può essere reintegrato

Sono un farmacista no vax e, senza entrare nel merito della mia scelta, vorrei sapere se la sospensione dall'esercizio della professione che mi ha comminato l'Ordine dei farmacisti permane anche dopo la mia recente guarigione dal Covid, come sembra abbia scritto il Ministero della Salute. E se è vero, perché questa differenza con gli ultracinquantenni?

Anche in questa circostanza, come nelle altre occasioni congeneri, può essere forse di qualche utilità riportare preliminarmente le considerazioni da noi già svolte sui vari aspetti di questo tema [nell'augurio, è chiaro, che sia un tema destinato a perdere via via attualità], elencando qui di seguito le precedenti Sediva News in argomento:

- 09/04/2021: "*Neppure il farmacista "no vax" potrà essere sospeso dall'albo*";
- 14/04/2021: "*Per chi vale l'obbligo vaccinale";*
- 06/05/2021: "*Brevi domande [e brevi risposte] sull'obbligo di vaccinazione*";
- 21/10/2021: "*Legittimo per il Consiglio di Stato l'obbligo vaccinale per i professionisti e gli operatori sanitari";*
- 26/11/2021: "*Le ultime novità sull'obbligo vaccinale";*

- 16/12/2021: "*Persistenti incertezze sull'obbligo vaccinale…*"
- 22/12/2021: "*Obbligo vaccinale il destino dei soggetti operanti in farmacia*"
- 31/12/2021: "*La giurisprudenza sull'obbligo vaccinale & C.*"
- 12/01/2022: "*Il nuovo d.l. sull'obbligo vaccinale per gli over-50 e i suoi riflessi...*"
- 25/01/2022: "*La conversione in legge del dl. 172/2021 risolve anche qualche dubbio degli Ordini dei Farmacisti sui "no vax"*"
- 27/01/2022: "*Domande (e risposte) sulla sospensione del farmacista novax…*"

Venendo ora al quesito, le cose stanno esattamente come dice il Ministero [circolare n. 2992 del 17 febbraio 2022], che perciò - almeno in questo caso - ha pienamente ragione.

Per rendersene conto, del resto, può bastare rileggere con un po' di attenzione i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del fondamentale dl. 44/2021, come modificati/sostituiti dal dl. 172/2021.

Eccone pertanto il testo:

"**Comma 3**: *Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata* **(1)** *del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre* **(2)**, *entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale* **(3)**.

Comma 4: *Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.*

L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale **(4)** *è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale* **(5)**.

Comma 5: ***La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente*** *e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro,* ***del completamento del ciclo vaccinale*** *primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e* ***comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021***. *Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6*".

I passaggi sottolineati - visti unitariamente – ci sembra offrano un quadro generale non affatto equivoco, perché:

(1) dapprima, cioè all'entrata in vigore [27/11/2021] del dl. 172, l'Ordine deve eseguire "*immediatamente la verifica automatizzata ecc.*"…

(2)(3) …e poi, se la verifica dà esito negativo, "*invita l'interessato a produrre ecc.*": come abbiamo letto, l'invito – in prima battuta – potrà riguardare la prima o la seconda dose oppure la dose di richiamo [in base allo stato (non) vaccinale del professionista sanitario al momento della "verifica automatizzata"] e – in seconda battuta – la trasmissione della "*certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale*";

(4)(5) diversamente, l'*accertato inadempimento* del professionista all'obbligo vaccinale, come sopra delineato, "*determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*".

Allora, questa la domanda centrale, quando il professionista sospeso può essere reintegrato?

La legge, abbiamo visto, gli indica una sola via d'uscita: quella dell'*adempimento all'obbligo vaccinale*, e quindi la sospensione di chi non aveva completato il ciclo vaccinale primario può ritenersi *revocabile* soltanto al perfezionamento del ciclo, mentre quella del professionista sospeso per la mancata inoculazione del booster diventa *revocabile* solo all'avvenuta somministrazione di quest'ultimo.

Beninteso, la sospensione cessa comunque alla data

del 15 giugno 2022, salvi eventuali provvedimenti che riducano il termine, come naturalmente tutti auspichiamo.

Il Ministero quindi non poteva dire nulla di diverso da quello che ha detto, perché almeno qui la legge non concede scappatoie: giusto o non giusto che sia.

* * *

Ma una risposta la dobbiamo anche all'ultimo Suo interrogativo: perché questa diversità di trattamento del professionista sanitario rispetto all'*over 50* che, negativizzandosi e accedendo di conseguenza al *green pass rafforzato*, ottiene invece l'immediato via libera al ritorno all'attività lavorativa?

La risposta anche qui è nella legge, che disciplina diversamente la sorte del *no vax over 50* in caso di infezione da SARS-CoV-2, la quale infatti - mentre per il professionista sanitario [come abbiamo visto fin qui] non sospende l'obbligo vaccinale - per l'*over 50* determina "*il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute*" [comma 2 dell'art. 4-quater del dl. 44/2021 introdotto dal dl. n. 1 del 7/1/2022], permettendogli così, per tutto il periodo del *differimento*, di usufruire del *green pass rafforzato* anche ai fini lavorativi.

Il famoso *green pass rafforzato*, allora, se può naturalmente giovare al professionista sanitario *no vax* negativizzato per frequentare ristoranti e affini, certo non gli è sufficiente per essere reintegrato nell'esercizio della professione.

Dunque, *gli Ordini non possono agire diversamente, perché sono tenuti a conformarsi alle corrette indicazioni ministeriali*.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.02.28 Le obbligazioni naturali

In seguito ad una partita a carte ho perso una cospicua somma di denaro con un mio amico ed ho prontamente pagato il mio debito. Informandomi però, ho scoperto che i debiti di gioco non hanno alcun valore dal punto di vista legale e quindi vorrei riprendermi la somma persa. Cosa posso fare?

Quello da Lei esposto è un classico "caso di scuola": i debiti di gioco integrano obbligazioni c.d. *naturali*.

Con *obbligazione naturale* s'intende, infatti, un obbligo morale e/o sociale – come tale di per sé non vincolante - cui segue un pagamento *spontaneo* da parte del debitore.

In queste vicende, pertanto, non sono in realtà configurabili obblighi giuridici a carico del debitore, né di conseguenza il creditore può vantare diritti di credito o simili.

E però, ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., il nostro ordinamento non ammette "*la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace*".

È vero dunque che Lei non era tenuto a saldare questo Suo debito di gioco - se non appunto per dovere morale e/o sociale - ma, una volta corrisposto spontaneamente il pagamento, non ha diritto alla restituzione della somma.

(*cesare pizza*)

2022.02.28 Modalità di pagamento delle spese inerenti al Superbonus

Nei bonifici per i lavori che beneficiano del 110% è obbligatorio indicare il numero di fattura del fornitore? Se così fosse e io avessi pagato senza rispettare queste indicazioni, dovrei rifare il pagamento all'impresa per non perdere l'agevolazione?

Per avere diritto al *Superbonus*, come anche precisato dall'Agenzia delle entrate nella circ. n. 24/2020, occorre effettuare il pagamento delle spese relativa agli interventi con *bonifico bancario* o *postale* contenente:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto che paga;
- il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto [impresa o persona fisica] destinatario della somma.

Come si vede, quindi, nel bonifico non devono obbligatoriamente figurare gli estremi della fattura pagata, anche se per prassi [e non solo] generalmente avviene proprio così.

Inoltre, sull'ammontare dei bonifici effettuati nel quadro delle varie agevolazioni fiscali – compresa appunto quella del c.d. *Superbonus* – la banca [o la Posta] applica, al momento dell'accredito al fornitore, una *ritenuta d'acconto dell'8%*.

Però, come ormai sarà chiaro, un pagamento già operato va ripetuto con un nuovo bonifico *solo laddove* manchi nel primo uno o più degli elementi sopra indicati, mentre nel Suo caso – essendo stata omessa semplicemente l'indicazione del numero della fattura pagata – il bonifico non deve essere ripetuto.

(*francesco raco*)

2022.03.01 La "rediviva" rivalutazione delle quote sociali gioca al rialzo, ancora convenienza per le farmacie (stefano civitareale)

Il Governo ha infine reintrodotto, sia pure sul classico "filo di lana", la *rivalutazione delle partecipazioni sociali*, un provvedimento evidentemente molto atteso e che si cominciava a temere di non vedere più – dopo parecchi anni – riproposto.

Ma contrariamente alle attese la rivalutazione non figura nel decreto "*energia*", che è stato infatti pubblicato sulla GU privo di questa misura, che dunque dovremmo poter vedere in decreti legge di prossima pubblicazione.

La sorpresa, non da poco, è in ogni caso l'aumento dell'*aliquota dell'imposta sostitutiva che sale al 14%,* in luogo dell'11% degli ultimi anni.

La data di riferimento per la perizia di stima è l'1/1/2022, che pertanto è la data iniziale del possesso dei beni da rivalutare.

L'operazione, quindi, può interessare soltanto le società esistenti a quella data e non quelle costituite successivamente.

L'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva impone comunque di svolgere qualche

riflessione sull'attuale convenienza a cogliere quest'opportunità per i soci di società titolari di farmacie che siano in procinto [o abbiano progettato] di cedere le partecipazioni.

Ricordiamo che la cessione di quote sociali (*snc, sas* e *srl*), *operata da persone fisiche non nell'esercizio di impresa/arte o professione*, dal 2019 è soggetta a un'imposta *ordinaria* del 26% (c.d. ritenuta secca) che grava sulla plusvalenza, cioè sulla *differenza* tra il *prezzo di cessione* ed il *costo fiscale* della partecipazione ceduta [pure se la determinazione di quest'ultima grandezza è suscettibile di diverse declinazioni anche in base al titolo di provenienza: successione *mortis causa* o negozio tra vivi].

L'imposta sostitutiva [ora del 14%] si paga, invece, *sull'intero valore periziato*.

Tuttavia, considerando che normalmente si accede alla rivalutazione già con le idee chiare sull'operazione da effettuare [in pratica avendo già "compromesso" la cessione delle quote], *assumeremo nel prosieguo del nostro discorso che i due valori* (di perizia e prezzo di cessione) *siano sostanzialmente coincidenti*.

Chiarito questo, una semplice equazione matematica ci può aiutare a stabilire il c.d. *punto di indifferenza*, cioè il valore della plusvalenza - espressa in percentuale del prezzo di cessione - per cui è "*indifferente*" la scelta tra *rivalutazione* e *tassazione ordinaria*, visto che ambedue le soluzioni generano lo stesso carico fiscale.

Chiamando, infatti:
P il prezzo complessivo di cessione;
D la plusvalenza;
e ricordando che l'aliquota della tassazione ordinaria è il 26% mentre quella della rivalutazione è il 14%, si ha che:
26% D = 14% P

Da cui, attraverso alcuni semplici passaggi, si ricava che:
D=53,85% P

Quindi, possiamo concludere che quando la *plusvalenza* è pari al ***53,85%*** del *valore periziato* diventa "indifferente" la scelta tra i due regimi.

N.B. In realtà, a ben guardare, se si considera anche il costo della perizia giurata, già per questa percentuale la bilancia pende a favore della tassazione ordinaria…

Diventa invece più conveniente la *rivalutazione* quando la plusvalenza è *superiore* a quella percentuale; conclusione opposta, intuibilmente, nel caso in cui la plusvalenza sia *inferiore*, rivelandosi evidentemente più vantaggioso applicare la *tassazione ordinaria*.

Quindi, ogni cessione di partecipazione – e certo non fanno eccezioni quelle di società titolari di farmacie - deve essere assoggettata a questo giudizio comparativo per tentare di cogliere il regime più conveniente.

Ma, soprattutto nel mondo delle farmacie, con che frequenza si propone la convenienza ad aderire a quest'ennesima versione della rivalutazione, specie ora che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è cresciuta di ben tre punti?

Per cercare di dare una risposta a questo interrogativo, ricorriamo allora a un semplice esempio riferendoci a una *snc* titolare di una farmacia con un fatturato di *1.200.000 euro*[1], composta da due soci con partecipazioni paritarie che siano in procinto di essere integralmente cedute.

La nostra società, grazie ad un'oculata gestione, è sufficientemente capitalizzata con un capitale sociale di 10.000 euro, interamente versato, e con riserve di *utili pregressi* non distribuiti per circa 300.000 euro, per un totale di patrimonio netto di 310.000 euro.

La stima attuale dell'*avviamento* ascrivibile alle cessioni di partecipazioni di società titolari di farmacie oscilla tra il 150% e il 200% del fatturato (c.d. metodo dei multipli)[2] a cui bisogna generalmente aggiungere, per arrivare al prezzo complessivo di cessione, il valore degli *assets* - cioè delle attività cedibili al netto delle passività dell'azienda-farmacia sottostante (cioè la farmacia contenuta nella "scatola" societaria) - che per lo più vengono assunti per il loro valore netto contabile: in definitiva dobbiamo sommare all'*avviamento* il valore del *patrimonio netto contabile* (PNC) dell'azienda ceduta[3].

In questi termini il *prezzo complessivo* varia tra un minimo di *2.110.000 euro* (1.800.000 euro di avviamento +310.000 euro di PNC) e un massimo di *2.710.000 euro* (2.400.000 euro di avviamento +310.000 euro di PNC).

Il costo fiscale delle partecipazioni cedute è pari a 310.000 euro, dato dal valore nominale delle quote sottoscritte (*10.000 euro*) cui si aggiunge l'ammontare degli utili (tassati per trasparenza ma) non distribuiti che costituiscono la riserva (*300.000 euro*) (art. 68, comma 6, TUIR).

Volendo assumere per l'avviamento, per continuare nel nostro esempio, un valore *medio* tra quello minimo e quello massimo proposto di *2.100.000 euro* [(1.800.000 euro + 2.400.000 euro)/2], abbiamo che la *plusvalenza*, quale differenza tra il *prezzo complessivo* di *2.410.000 euro* (2.100.000 euro di avviamento +310.000 euro di PNC) e il *costo fiscale* delle partecipazioni *di 310.000 euro, è pari* a *2.100.000 euro*, corrispondente all'87,14% del prezzo complessivo.

[1] Che costituisce ancora ragionevolmente il fatturato "medio" delle farmacie italiane che quindi riflette la dimensione economico-patrimoniale "tipica" di questi esercizi nel nostro paese.

[2] Anche questo è un dato suggerito dall'osservazione del mercato in questi ultimi mesi, anche se la redditività propria dell'esercizio ceduto sta acquistando sempre di più un ruolo centrale nelle trattative.

[3] In verità per gli immobili e per le merci non si assume il valore contabile, ricorrendo per i primi ad una valutazione di mercato e per le seconde ad una stima elaborata con criteri convenzionali ed applicata alle consistenze fisiche delle merci stesse, determinate sulla base di un inventario redatto alla data di cessione.

Nessun dubbio, a questo punto, che convenga la *rivalutazione* [sia pure con l'aliquota maggiorata del 14%] che infatti costerebbe ***337.400 euro*** (2.410.000 euro x 14%) mentre con la *tassazione ordinaria* i nostri soci verserebbero ben ***546.000 euro*** (2.100.000 euro x 26%).

Ma la conclusione di questo nostro semplice esempio, nettamente a favore della rivalutazione, può essere indicativa per l'intero settore?

Con un prezzo di *2.410.000 euro* il punto di *indifferenza* tra i due regimi si verificherebbe per una *plusvalenza* di *1.297.785 euro* (2.410.000 euro x53,85%).

Da cui si evince che, per far pendere la bilancia *a favore* della tassazione ordinaria, e quindi *a sfavore* della rivalutazione, il PNC della società ceduta - che, ricordiamolo, è il secondo elemento costituente il prezzo complessivo di cessione - dovrebbe essere pari *a oltre il 46,15% del prezzo di cessione.*

Nel nostro caso avremmo di conseguenza: *1.112.215 euro* (2.410.000 euro – 1.297.785 euro).

L'esperienza ci dice che per una farmacia con quell'ammontare di ricavi un tale grado di patrimonializzazione è estremamente improbabile tenuto conto che un siffatto volume di "capitale proprio" investito nella società o è al servizio di un ampio progetto di sviluppo oppure rappresenta un'allocazione di risorse finanziarie palesemente scorretta; e ancora l'esperienza ci suggerisce che patrimonializzazioni del genere non si rinvengono neppure nei casi in cui la farmacia abbia acquistato con risorse proprie (cioè non ricorrendo all'indebitamento) i locali ove esercita l'attività.

Certamente l'esempio svolto non può pretendere di giungere a conclusioni valide in tutti i casi [e, lo ripetiamo: ogni cessione di partecipazione – ivi comprese quelle di società titolari di farmacie - deve essere assoggettata al giudizio comparativo tra *rivalutazione* e *tassazione ordinaria*, per essere pressoché sicuri di cogliere il regime più conveniente].

Riteniamo però che sia sufficiente per concludere - rispondendo così alla domanda iniziale - che i casi in cui, per una cessione di partecipazioni sociali di società titolari di farmacia, non convenga aderire alla rivalutazione scegliendo così la tassazione ordinaria, costituiscono francamente ancora un numero ridotto; e questo, nonostante il non lieve aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.

* * *

Ci rendiamo conto di avervi intrattenuto parecchio sull'argomento, comunque importante e sempre molto caldo, e però queste notazioni – soprattutto se avrete la pazienza di rileggerle almeno una volta – crediamo possano darvi idee concrete, e magari anche abbastanza esaustive, circa le scelte che potrete essere chiamati a esercitare.

(*stefano civitareale*)

2022.03.02 La trasmissione al Fisco dei dati quotidiani delle vendite… *ma naturalmente solo da parte degli intermediari finanziari*

Potrebbe/dovrebbe entrare in funzione dal prossimo 1° luglio un nuovo strumento che potrebbe/dovrebbe consentire al Fisco di perfezionare i controlli anche con riguardo – attenzione - a un'eventuale *omessa fatturazione*.

Infatti, gli intermediari finanziari [banche, Poste italiane, ecc.] che mettono a disposizione degli esercenti mezzi di pagamento elettronico tracciabili saranno *obbligati a trasmettere quotidianamente* – anche tramite il sistema *PagoPa* – *gli importi incassati e certificati elettronicamente su POS e registratori telematici.*

Come accennato, questa prescrizione permetterà all'Amministrazione finanziaria - con un incrocio tra i dati degli scontrini telematici e quelli dei pagamenti effettuati [ad esempio, mediante POS] - di individuare più agevolmente le ipotetiche discrepanze tra un dato e l'altro.

Si tratta con tutta evidenza di una novità che – tanto più se considerata unitamente all'introduzione degli incentivi dei pagamenti elettronici [con la conseguente loro maggiore tracciabilità] – potrà ragionevolmente accentuare il contrasto all'evasione fiscale.

Anche le farmacie, s'intende, sono pienamente coinvolte nella vicenda.

(*matteo lucidi*)

2022.03.02 Per fruire delle agevolazioni prima casa anche nel caso di acquisto della sola nuda proprietà…*è obbligatorio spostare la residenza entro 18 mesi dal rogito*

Ho la residenza con i miei genitori in un comune ma sto valutando l'acquisto di una nuda proprietà in un altro comune beneficiando dell'agevolazione fiscale prima casa.

Anche nel caso di nuda proprietà devo obbligatoriamente prendere la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato il nuovo immobile?

La risposta è affermativa.

Le agevolazioni "prima casa", oltre che nella classica compravendita immobiliare di case di abitazione diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, *spettano anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione* relativi agli stessi immobili.

Anche per questi diritti reali devono però ricorrere le condizioni indicate nella nota II-bis -Tariffa Parte prima art. 1 del Testo unico n. 131/1986, ovvero:

1. l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situata l'unità abitativa da acquistare;
2. l'immobile deve trovarsi nel comune in cui l'acquirente ha [o ve la stabilisca *entro diciotto mesi* dal rogito] la propria residenza oppure, se il comune è diverso, l'immobile deve trovarsi in quello in cui egli svolge l'attività;
3. l'acquirente non deve inoltre avere la titolarità, neppure per quote e/o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da lui stesso o dal coniuge con i benefici "prima casa" [diversamente, sarà necessario vendere l'immobile

posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto].

La presenza di tutte le suindicate condizioni, si ricorda, *deve essere dichiarata dall'acquirente nell'atto di acquisto.*

Da ultimo, ricordiamo che – mentre le *agevolazioni prima casa* consistono *in principio* nella riduzione al 2% dell'aliquota dell'imposta di registro, e all'importo di 50 euro ciascuna delle imposte ipocatastali – per gli *under 36*, invece, è previsto *fino al 31 dicembre 2022* un regime di totale esenzione.

(*marco righini*)

2022.03.03 I limiti all`infortunio in itinere

Qualche tempo fa, mentre veniva in farmacia a lavorare, il magazziniere ha avuto un incidente in auto.
Vorrei sapere, nel mio e nel suo interesse, se lui può essere indennizzato dall'Inail anche in questo caso, considerando che è stato contravvenzionato per eccesso di velocità proprio perché era in ritardo rispetto all'orario di apertura della farmacia.

Abbiamo già avuto modo di trattare in un paio di occasioni l'"infinita" [perché sembra non trovare pace…] questione dell'esatto inquadramento del c.d. infortunio *in itinere*, che – è bene ricordarlo – è almeno in astratto configurabile quando il dipendente vi incorra nel normale percorso per recarsi sul luogo di lavoro, cioè nel *tragitto casa – lavoro.*

Ora, in linea di principio, la copertura assicurativa di questa tipologia di danno non viene meno se il sinistro è ascrivibile al lavoratore, in quanto il nesso causale tra rischio lavorativo e infortunio non è interrotto dalla "*mera*" colpa del dipendente.

Perché un diritto all'indennizzo non sorga, infatti, occorre – come "classica" eccezione alla regola – che la condotta del lavoratore sia risultata/risulti "eccessivamente colposa", che cioè alcuni suoi comportamenti abbiano cagionato rischi oggettivamente più consistenti, o comunque più elevati, rispetto a quelli normalmente calcolabili, come accade, ad esempio, nel caso di violazioni di norme fondamentali del codice della strada.

La giurisprudenza di legittimità riconduce tali ipotesi al c.d. *rischio elettivo* ossia a una "*deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione*".

Insomma, ad aver causato il sinistro deve essere stato un comportamento del lavoratore contrario [perlomeno] al buon senso.

Beninteso, la non indennizzabilità di tali condotte deve essere valutata sempre caso per caso e quindi, tornando alla vicenda descritta nel quesito, il superamento dei limiti di velocità previsti dal codice della strada, salvo che qui non fosse estremamente contenuto [scavalcando ad esempio di soli due o tre km il limite urbano dei 50 kmh], sembrerebbe *di per sé* escludere la possibilità di invocare l'intervento assicurativo dell'INAIL.

(aldo montini)

2022.03.03 in vigore la norma sulla rivalutazione di quote sociali e terreni

Il Governo ha fatto soffrire forse un po' troppo la folta schiera degli interessati, ma infine hanno prevalso le ragioni di cassa [erariale], anche se qui si è trattato di fronteggiare con la massima tempestività le esigenze [sopravvenute] della collettività a seguito del rialzo – in termini inopinati – dell'importo delle "bollette" destinate alle famiglie.

È infatti proprio nel c.d. *Decreto Bollette* – dl n. 17 del 1 marzo 2022, pubblicato nella GU dello stesso giorno ed entrato in vigore quello successivo -che ha trovato posto la misura tanto attesa del "ripristino" della facoltà di rivalutare quote sociali e terreni.

A reintrodurla è il comma 2 dell'art. 29 del dl che così dispone:

"Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento."

È un "ripristino" a costi maggiori, come abbiamo illustrato nella Sediva News del 01/03/2022 ["*La "rediviva" rivalutazione delle quote sociali gioca al rialzo, ancora convenienza per le farmacie*"], alla quale in ogni caso rinviamo per qualsiasi approfondimento.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

2022.03.04 L`ampia autonomia privata nella formazione di una società di persone…*snc e sas come forme tipiche, ma anche clausole atipiche e patti parasociali*

Con mio fratello stiamo per ricevere in donazione la farmacia da mamma che però ci ha chiesto di prendere visione con un po' di anticipo dell'atto costitutivo della società che dovremmo formare tra noi due, che comunque non sarà una società di capitali perché vogliamo la massima semplicità.
Siamo consapevoli che soprattutto le società titolari di farmacie sono un tema molto delicato e quindi pensiamo sia opportuno che lo statuto venga da noi studiato con attenzione.
Ma ci sono dei punti inderogabili negli statuti o abbiamo in pratica carta bianca?

Le *società*, anche quelle *personali* naturalmente, sono sottoposte al c.d. *principio di tipicità*, sancito dall'art. 2249 cod. civ., che ne vieta la costituzione se non nelle forme espressamente previste dal nostro ordinamento che, come noto, contempla – quando l'attività economica esercitata in comune tra due o più persone sia un'*attività commerciale* - soltanto la società in nome collettivo [*Snc*] e la società in accomandita semplice [*Sas*], riservando invece alla società semplice [*Ss*] l'esercizio in comune di

attività non commerciali [per lo più *agricole*] e pertanto, è chiaro, a una Ss è irrimediabilmente precluso esercitare una farmacia e/o assumerne la titolarità.

Ferma tuttavia – per quanto detto - l'*inammissibilità di società atipiche*, il contratto sociale resta pur sempre espressione piena e cristallina dell'*autonomia privata*, cioè del potere di ognuno di noi [persona fisica o società] di disporre della nostra sfera giuridica e, più specificamente, di disciplinare i nostri interessi liberamente, quindi ricorrendo anche a strumenti contrattuali o, più latamente, negoziali.

Da qui allora la possibilità per le parti di prevedere nell'atto costitutivo/statuto anche disposizioni/clausole *derogatorie* rispetto alla disciplina legale, anch'esse [sia pur meno felicemente] chiamate *atipiche*.

E, attenzione, di norme statutarie *atipiche* ci si può avvalere - esercitando, talora ad ampio spettro, proprio l'*autonomia privata* - anche in assenza di prescrizioni normative che le consentano esplicitamente, salvo che non siano rinvenibili nel sistema o in un sottosistema - come è nei principi generali - precetti normativi inderogabili, cioè *norme imperative* che come tali rendano *nulle* le disposizioni pattizie in contrasto con esse.

Per restare nell'ambito delle società di persone, ad esempio, la loro *ragione sociale* deve obbligatoriamente contenere il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali che sappiamo essere - nelle Snc - *tutti i soci* [che amministrino o non amministrino la società, non fa differenza] e - nelle Sas - *i soli soci accomandatari*.

Ma l'*autonomia privata* entra a pieno titolo anche nei c.d. *patti parasociali* che peraltro vanno evidentemente distinti dalle clausole *atipiche* cui si è appena accennato.

I primi, infatti, differentemente dalle seconde [che al pari delle clausole "tipiche", cioè conformi alle norme codicistiche, sono vincolanti per tutti i soci, presenti e futuri], sono accordi tra i soci – o tra uno o più soci e terzi soggetti – *esterni all'atto costitutivo/statuto* con i quali ci si obbliga a tenere un certo comportamento, magari in alcune specifiche e ben determinate situazioni, nella o verso la società e che naturalmente sono vincolanti soltanto per i soci firmatari.

In definitiva, nonostante l'impossibilità di costituire *società atipiche*, il nostro ordinamento ci offre ampi margini di scelta, sempre nel rispetto e nell'esercizio – ripetiamo - dell'irrinunciabile *autonomia privata*.

Senza quindi dilungarci più di tanto su temi già affrontati in altre occasioni, nel Vs caso specifico opterete per una snc o sas secondo che decidiate di gestire la farmacia con pari poteri, oppure affidando soltanto a uno di voi due l'amministrazione e il rango effettivo di imprenditore [ecco l'*accomandatario*], relegando l'altro, in pratica, al ruolo di socio di capitale [ecco l'*accomandante*].

Senonché, per scendere ora nel concreto della vostra vicenda, ricevendo *congiuntamente* un'azienda – non importa se a titolo di liberalità [come qui] o a titolo oneroso – insorgerà tra voi *ipso jure*, conformemente al sistema civilistico, una società [che al momento stesso della donazione congiunta non potrà essere ovviamente che una *società di fatto*] e però, trattandosi di una farmacia, le norme di settore vi imporranno, ai fini del riconoscimento del diritto di esercizio a nome e favore della società, di *regolarizzarla* in una forma sociale prevista dal codice e quindi, visto che avete progettato di costituire una società di persone, sarà una snc o una sas, il cui atto costitutivo/statuto potrà comunque essere approvato e innestato perfino nel rogito stesso di donazione che intercorrerà tra voi e vostra madre [come si vede, escludiamo che quest'ultima possa scegliere di donare la farmacia a una società tra voi già costituita, perché si rivelerebbe una soluzione inutilmente onerosa].

Ecco che il problema a questo punto diventa per voi quello di concertare fin d'ora un tessuto di disposizioni statutarie il più possibile aderente alle vostre scelte, professionali e di vita, e dunque valutare attentamente - quale che sia la forma sociale per la quale opterete – i numerosi passaggi, alcuni molto delicati, che dovranno scandire la vita della società.

Si tratta però di concentrare la vs. attenzione soprattutto su quei sette/otto temi – che giudichiamo essenziali – da noi esaminati a fondo parecchie volte, e in particolare su: ragione sociale, durata, cedibilità o incedibilità delle quote, prestazioni lavorative dei soci nella farmacia sociale e indicazione dei relativi compensi, criteri che devono presiedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria, regolazione dei casi di scioglimento anticipato del singolo rapporto sociale [per recesso, per esclusione, ma soprattutto per morte di un socio], fase di scioglimento del rapporto della società.

Su tutti questi *momenti* del contratto sociale, ma su altri ancora, potranno avere di conseguenza, anche nel vostro caso, un ruolo decisivo le valutazioni personali con l'inevitabile scambio finale [e dialettico] di opinioni, tentando allo stesso tempo di assecondare le indicazioni e/o le esigenze anche di vostra madre, peraltro comprensibilissime.

Insomma, questo è il punto, più o meno in tutti quei passaggi [per riprendere le vostre parole] avete "*in pratica carta bianca*", perché qui – dato che le norme codicistiche sono in realtà tutte [o quasi] derogabili – la vostra *autonomia negoziale* è amplissima.

Fatene buon uso.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.03.07 La cedibilità dell'usufrutto

Un anno fa mia madre mi ha dato in usufrutto il suo appartamento tenendo per sé la nuda proprietà.
Ora, però, per motivi lavorativi mi sono dovuta trasferire in un'altra città e avevo intenzione di cedere l'usufrutto ad un mio ex collega, ma mia madre vorrebbe opporsi.
Essendo ancora lei la proprietaria, può impedirmi di cedere l'usufrutto sull'appartamento?

L'usufrutto è un diritto reale di godimento regolato dagli artt. 978 e ss. cod. civ. che consente all'usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui - traendone ogni utilità, frutti compresi – con l'unico limite di non poter cambiare la destinazione economica.

Indubbiamente la cessione – a titolo oneroso o meno - dell'usufrutto non può mutare in alcun modo la destinazione economica del bene; al contrario, integra uno dei possibili modi per godere delle relative utilità.

L'usufruttuario, dunque, può sempre cedere e perfino donare il suo diritto a un terzo, salvo un divieto del nudo proprietario purché tuttavia previsto testualmente nell'atto costitutivo dell'usufrutto.

Come si vede, pertanto, se la volontà di Sua madre di vietarLe il trasferimento dell'usufrutto a terzi non è stata espressa al momento della costituzione del diritto, Lei ha – perlomeno in astratto - piena facoltà di cedere [anche a titolo definitivo] l'usufrutto sull'appartamento al Suo ex collega, tralasciando evidentemente aspetti riguardanti rapporti familiari, quindi sempre molto delicati.

È evidente, però, che nel caso di cessione i diritti del nuovo usufruttuario resterebbero in ogni caso circoscritti - quanto al tempo limite di durata – alla Sua vita, a meno che naturalmente la cessione dell'usufrutto sia convenuta [come è consentito] per una durata determinata, fermo comunque il rispetto di quel tempo limite.

(*cesare pizza*)

2022.03.07 Le rimanenze finali della farmacia-Sas [in contabilità semplificata] che si trasforma in ditta individuale [anch'essa in semplificata]

Nel corso dell'anno 2021 la sas titolare della farmacia di famiglia si è trasformata in ditta individuale, perché i miei fratelli hanno deciso di uscirne attribuendo al sottoscritto l'azienda sociale. Ora, considerato che sia la precedente sas che l'attuale ditta individuale sono in regime di contabilità semplificata e quindi il loro reddito si calcola con il principio di cassa, vorrei sapere da voi se ci sono indicazioni particolari da rispettare per le rimanenze finali della sas e iniziali della ditta individuale, soprattutto con riguardo alle dichiarazioni fiscali interessate dal passaggio.

Anche se in casi del genere si parla comunemente di "trasformazione", in realtà questo è un termine che va ascritto correttamente alla vicenda che vede il mutamento della veste giuridica di una società da una forma sociale a un'altra (da società di persone a società di capitali o viceversa) ed è regolata dagli artt. 2498 ss. cod.civ.

Quel che invece accade nel caso da Lei descritto è l'*assegnazione dell'azienda sociale al socio superstite* che si configura quando viene meno la pluralità dei soci sempreché tuttavia quello superstite - *entro sei mesi* - non la ricostituisca (art. 2272 c.c. n. 4) determinando così lo scioglimento [e poi liquidazione, estinzione e cancellazione] della società.

Ora, la "trasformazione" da società di persone in ditta individuale - come affermato dall'Agenzia delle Entrate in vari documenti di prassi - è fiscalmente "neutra" a condizione però che l'attività d'impresa prosegua e che vengano mantenuti nel bilancio della ditta individuale i valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società di persone.

Per quel che riguarda gli *obblighi dichiarativi*, la sas dovrà presentare la propria dichiarazione dei redditi (*Mod. Redditi SP*) relativa evidentemente all'ultimo periodo di imposta [che va dall'inizio dell'esercizio sino alla data in cui il socio superstite ha comunicato la propria decisione di sciogliere la società] *nei termini ordinari*, in quanto la cessazione della società avviene senza che vi sia stata una formale sua liquidazione.

Il socio superstite dovrà, poi, dichiarare nel proprio *Mod. Redditi PF* il reddito d'impresa prodotto dalla ditta individuale nella rimanente parte dell'esercizio utilizzando, secondo i casi, il quadro RF (impresa in *contabilità ordinaria*) o [*come nel nostro caso*] il *quadro RG* (impresa in contabilità semplificata).

E, per venire finalmente al punto, *sia la determinazione del reddito della società sciolta che quella della neo-ditta individuale vanno effettuate* - anche nell'esercizio di passaggio - *seguendo le ordinarie disposizioni del TUIR*.

Pertanto, i contribuenti in *contabilità semplificata* non devono indicare le rimanenze iniziali e finali in dichiarazione dei redditi (ex righi RG8 e RG9 ora soppressi per effetto delle nuove regole in vigore dal 1/1/2017) tra i dati che concorrono a formare il reddito imponibile.

Ma, a prescindere dall'opzione per il regime delle registrazioni Iva (art. 18, comma 5, del DPR 600/1973), le imprese in regime "per cassa" sono comunque tenute a riepilogare le rimanenze finali nel modello Redditi PF o SP tra gli altri dati che non concorrono, per l'appunto, alla determinazione del reddito.

In caso di assenza di rimanenze è necessario, invece, barrare la casella "*insussistenza*" nell'apposita sezione del modello Redditi; diversamente, il sistema potrebbe rilevare una segnalazione di anomalia in sede di invio telematico.

(*stefano civitareale*)

2022.03.08 Se il fornitore della farmacia è inadempiente

Sono titolare di farmacia e due mesi fa ho stipulato un contratto con un'azienda per la fornitura di una serie di integratori alimentari. Nonostante abbia corrisposto il pagamento pattuito, ad oggi non mi è stato inviato alcun prodotto. Vorrei adire le vie legali, ma non so quali soluzioni ricercare dal Tribunale.

Secondo la disposizione di ordine generale di cui all'art. 1218 cod. civ. "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Come abbiamo appena visto, quindi, il codice tutela il debitore inadempiente solo nell'eventualità in cui la mancata prestazione derivi da impossibilità sopravvenuta che però non sia a lui stesso imputabile.

Inoltre, vale la pena precisarlo, c'è inadempienza contrattuale quando – indifferentemente - la prestazione pattuita non venga eseguita nei termini e/o nel luogo e/o secondo le modalità pattuite.

Il Suo caso sembra perciò integrare un'ipotesi

"classica" di inadempimento a meno che, ripetiamo, non si siano verificati fattori [invocati o invocabili dalla controparte] che certifichino l'oggettiva impossibilità per il fornitore di far fronte agli impegni contrattuali spedendo nel luogo stabilito, ad esempio, la merce ordinata/acquistata.

Ricordando che l'onere della prova circa l'oggettiva impossibilità di eseguire la prestazione grava sul debitore, le norme civilistiche tutelano il creditore accordandogli due strumenti specifici: l'azione di esatto adempimento e l'azione di risoluzione del contratto, entrambi previsti nell'art 1453 cod. civ.

Ne parliamo brevemente qui di seguito.

- *L'azione di esatto adempimento*

Questo è il rimedio che può prediligere, ad esempio, il creditore che sia ancora interessato a tenere in piedi il rapporto contrattuale o comunque a ottenere nel concreto la prestazione rimasta inadempiuta, perché gli permette di ottenere la condanna della controparte a eseguirla esattamente.

Naturalmente, vale la pena ribadirlo, l'azione può essere promossa solo se vi sia stato - anche solo in parte - l'inadempimento della controparte e che questo sia ad essa imputabile.

- *L'azione di risoluzione del contratto*

Per questa seconda azione opterà invece ragionevolmente il creditore che non abbia più interesse all'adempimento della controparte e quindi alla piena esecuzione del contratto [e magari anche a mantenere in essere i rapporti con quel fornitore…].

Qui, però, non solo è necessaria – come nell'altra ipotesi – la riferibilità dell'inadempimento al debitore, ma occorre anche che l'inadempimento sia importante perché – precisa l'art. 1455 – "il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra", come potrebbe essere nel Suo caso laddove la mancata fornitura di integratori riguardasse un numero esiguo di confezioni o di linee rispetto alle quantità e alle qualità dell'ordine.

Agendo per la risoluzione del contratto, la parte adempiente mira evidentemente a sciogliere il vincolo negoziale e ottenere la ripetizione di quanto versato anticipatamente quale corrispettivo della controprestazione.

***

Ricordiamo, da ultimo, che - mentre è sempre possibile richiedere la risoluzione del contratto, pur quando il giudizio sia stato promosso per l'esatto adempimento – una volta invece che sia stata scelta la via della risoluzione contrattuale, al creditore è precluso l'esercizio dell'altra misura giudiziaria.

A prescindere tuttavia dalla scelta del rimedio, a favore della parte adempiente è fatto "salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno", come precisa ulteriormente il comma 1 dell'art. 1453, che è a sua volta espressione del richiamato principio fondamentale che detta - in tema di responsabilità del debitore inadempiente – il già citato art. 1218 cod. civ.

Per la valutazione del danno si terrà conto sia del mancato guadagno che dell'effettivo danno subito in conseguenza dell'omessa esatta prestazione, i famosi "lucro cessante" e "danno emergente".

(*cecilia v. sposato - cesare pizza*)

2022.03.09 Bonus pubblicità 2022… *al via con la prenotazione*

Dal 1° marzo [e fino al 31 marzo p.v.] è possibile presentare la *comunicazione* prevista – a titolo, per la verità, di mera *prenotazione* - per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari, *realizzati o ancora da realizzare nel corso del 2022.*

Ricordiamo che la disciplina del credito d'imposta, di cui all'art. 57 bis del DL n. 50/2017, è stata nel corso del tempo modificata; da ultimo, come ricorderete perché ne abbiamo parlato anche qui, l'art. 67, commi 10, 12 e 13 del *DL Sostegni bis* ha previsto che il *bonus* sia concesso per il biennio 2021 e 2022 *nella misura unica del 50% del valore degli investimenti in campagne pubblicitarie.*

Deve però trattarsi, è bene ribadirlo, di campagne operate sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e/o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per l'anno 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell'*incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario* - rispetto all'investimento dell'anno precedente - *quale requisito per accedere all'agevolazione*.

Per confermare la *prenotazione* effettuata nel corrente mese di marzo, come sopra detto, dovrà essere inviata – nel periodo compreso dal 1° al 31 gennaio 2023, cioè in pratica tra un anno - la *dichiarazione sostitutiva* relativa agli investimenti effettuati, che attesti l'effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell'investimento previsto appunto in fase di *prenotazione* delle risorse.

Successivamente, verrà stilato l'elenco dei soggetti ammessi all'agevolazione e l'ammontare del credito d'imposta effettivamente a ciascuno di loro spettante/riconosciuto [come del resto accade sostanzialmente anche per *altri crediti*, come ad esempio quelli per le spese di sanificazione], perciò *utilizzabile* - come al solito, in compensazione - *a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco*.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito spettante sarà necessario compilare il mod. F24 utilizzando il codice tributo "6900", come riportato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 2019.

Come avrete senz'altro rilevato, chi ha interesse – e sono parecchi gli interessati… - sarà opportuno che si affretti a *prenotarsi.*

(*andrea raimondo*)

2022.03.09 l'opportunita' [in alcune circostanze] di modificare la forma sociale da snc a sas

Sono socio con mio fratello al 50% in un snc titolare di farmacia. Sto pensando di cominciare a passare il testimone "graduando" la mia uscita dalla società. Ritengo che una soluzione possa essere quella di iniziare a trasferire a due miei dipendenti fidati [che lavorano per

me da oltre vent'anni] il dieci per cento ciascuno delle quote in mio possesso. In quali ostacoli potremmo incappare, considerando che comunque mio fratello sarebbe d'accordo?

Sulla carta la realizzazione di questa operazione non risulta difficoltosa, ma occorre qualche ragguaglio su un aspetto molto delicato, specie per i dipendenti che Lei vorrebbe coinvolgere.

L'assunzione dello *status* di socio in una snc comporta il potere di amministrazione della struttura societaria; di conseguenza i suoi "futuri soci" non potranno più figurare come dipendenti, in quanto – come del resto è noto - "incompatibili" con la veste di amministratori [perché, ribadiamolo una volta di più, tutti i soci di una snc, amministrino o non amministrino, sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali].

Il che comporterebbe per loro - con tutta evidenza – la perdita dell'intera contribuzione relativa al periodo di detenzione delle quote della snc, con pregiudizi difficilmente quantificabili e quindi ristorabili *ex ante*.

Un rimedio a questa *impasse* potrebbe tuttavia rinvenirsi in un'"operazione societaria" che veda bensì la cessione ai due attuali dipendenti di una frazione del capitale sociale [con l'assunzione pertanto da parte loro della veste di soci a pieno titolo, che ci pare costituisca il Suo vero obiettivo] *ma anche la contestuale trasformazione della snc in sas con l'approvazione, anch'essa contestuale, del nuovo atto costitutivo/statuto.*

Questa soluzione – unitariamente intesa - permetterebbe ai Suoi fidati collaboratori, come appena detto, di partecipare alla compagine sociale ma assumendo la veste di soci accomandanti e nel contempo mantenere – come giuridicamente è lecito - lo *status* di dipendente senza quindi danni sul piano contributivo.

L'accomandante, come d'altra parte è ben noto, è infatti un "mero" socio di capitali, non assume alcuna decisione – in linea di principio – in merito alla gestione della società e da questo deriva appunto la possibilità per lui di essere allo stesso tempo socio e dipendente della sas.

Naturalmente, sta a Lei valutare al meglio la strada da intraprendere.

(matteo lucidi)

2022.03.10 No alla restituzione del credito d'imposta beni strumentali nel caso di furto di uno di essi

Purtroppo questa notte ho subito un furto in farmacia; oltre ovviamente all'incasso mi hanno portato via alcune apparecchiature per noi molto importanti, tra cui anche la cassa automatica, per i quali ho fruito del particolare credito d'imposta previsto.
Oltre al danno, perderò anche l'agevolazione fiscale per dover comunque restituire al Fisco il credito che ho già compensato?

La risposta è negativa, perché in questo caso non dovrà "restituire" alcunché.

In particolare, infatti, l'Agenzia delle Entrate – con la circ. min. 9/07/2021, in cui ha trattato anche questo tema - ha chiarito come "*il furto del bene agevolato non costituisca causa di rideterminazione dell'agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario*".

Dunque, in caso di furto del bene oggetto di investimento [previa, beninteso, opportuna denuncia che sicuramente avrà già presentato], la sua "*alienazione*" – non essendo avvenuta per… scelta dell'imprenditore - non comporta la restituzione del beneficio fiscale fruito.

Diverso è invece il caso in cui i beni agevolati siano *ceduti a titolo oneroso* ovvero *vengano destinati a strutture produttive ubicate all'estero* [anche se appartenenti o riconducibili alla stessa impresa] entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione.

In questa ipotesi – cioè nei casi in cui l'estromissione del bene assuma carattere di volontarietà - l'agevolazione sarà oggetto di rideterminazione e il credito d'imposta dovrà essere ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il costo del bene ceduto o delocalizzato, e il relativo importo - eventualmente già utilizzato in compensazione - dovrà essere ineludibilmente riversato [senza tuttavia l'applicazione di sanzioni e interessi] entro il termine per la liquidazione a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di cessione o delocalizzazione.

(*marco righini*)

2022.03.10 Sulla mancata reintegrazione del sanitario no vax "negativizzato" lievitano i sentimenti di contrasto con il Ministero

Anche a seguito, evidentemente, della Sediva news del 25 febbraio 2022 [*Il farmacista no vax, anche se negativizzato, non può essere reintegrato*], sono parecchie le email pervenute da farmacisti che ritengono ingiusta la prosecuzione degli "*arresti domiciliari*" anche dopo la loro "negativizzazione", che, come ricorderete, è la tesi del Ministero della Salute.

Da parte nostra possiamo soltanto ribadire la legittimità delle ragioni ministeriali: la reintegrazione del sanitario *no vax* sospeso può seguire soltanto al [documentato] perfezionamento da parte sua del ciclo vaccinale primario o, se già lo aveva completato, alla [documentata] somministrazione della dose di richiamo.

È chiarò però che in questi termini la vicenda – specie ora che il Covid sta mostrando fortunatamente di voler rallentare la sua corsa – può suscitare sempre più imbarazzo e spingere gli interessati a rimostranze via via più accese, come è vero d'altra parte che anche gli Ordini danno prova in qualche circostanza di voler a propria volta quasi "disapplicare" i fermi assunti ministeriali, quantomeno evitando di sospendere il sanitario "negativizzato", se non proprio reintegrarlo *tout court*.

Sta suscitando qualche scalpore, per esempio, la posizione che ha manifestato un Ordine interprovinciale degli infermieri, diramando con un comunicato la decisione *di non sospendere i propri iscritti vaccinati con due dosi che siano guariti dal covid* e precisando che questa presa di posizione è motivata dall'esigenza di "*tutela dei diritti sia degli infermieri che di tutta la cittadinanza*".

Del resto, il clima purtroppo sembra oggi sciaguratamente infestato da quel che vediamo accadere nell'Europa Orientale e i timori per quanto potrebbe derivarne ulteriormente parrebbero sovrastare le preoccupazioni che hanno spinto all'introduzione per alcune categorie dell'obbligo vaccinale, e quindi nei fatti allentare anche i controlli.

Non si può escludere comunque che prossimamente – magari fin dai primi giorni di aprile – il Governo possa assumere provvedimenti di "attenuazione" dell'intera vicenda.

(*aldo montini*)

2022.03.11 Covid-19 Le ulteriori misure di sicurezza nei luoghi di lavoro… *come facoltà dell'azienda*

In base a quanto emerge da alcuni articoli di stampa, una recente pronuncia del Tribunale di Bergamo ha esaminato la possibilità per il datore di lavoro di stringere le maglie della sicurezza sul luogo di lavoro andando anche oltre le misure di prevenzione tuttora – in gran parte - previste per fronteggiare l'epidemia da Covid-19.

Nella fattispecie decisa dai giudici di Bergamo un datore di lavoro, per ragioni di sicurezza, aveva provveduto a sospendere – *senza retribuzione* - un'assistente socio-sanitaria* che si rifiutava di vaccinarsi essendo un soggetto gravemente allergico.

*N.B. Il fatto si svolgeva **prima** dell'entrata in vigore del D.l. 44/2021, che ha introdotto l'obbligo vaccinale per professionisti sanitari e operatori socio-sanitari.

La lavoratrice ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale che però ha rigettato il ricorso, affermando che l'azienda ha *l'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro*, a prescindere dall'emergenza pandemica, e di conseguenza può predisporre misure più efficaci, rispetto a quelle già previste dai vari protocolli anti-Covid [DPI, distanziamento, sanificazione, ecc…], così da tutelare la sicurezza dei lavoratori, perché "*non appare ragionevole che l'osservanza delle sole prescrizioni protocollari possa esaurire gli obblighi imposti al datore di lavoro da una disposizione a contenuto aperto e mobile come quella dell'art. 2087 del Codice Civile*".

Stando a questa decisione, quindi, parrebbe legittima l'adozione di misure di sicurezze *ulteriori* [come, ad esempio, l'effettuazione di test/tamponi molecolari per chi è adibito a mansioni che comportino contatti con il pubblico]; e però, trattandosi di una delle prime pronunce di giudici di merito su un tema così complesso, è forse opportuno che le aziende si muovano con cautela, tanto più se consideriamo l'evoluzione del Covid di questi ultimi tempi.

(*matteo lucidi*)

2022.03.11 Il professionista sanitario che presta l`attività in farmacia

Vorrei cortesemente qualche chiarimento sulla collaborazione di alcuni professionisti all'interno della farmacia. Abbiamo allestito un apposito ambiente all'interno del locale farmacia per potere ospitare figure professionali come lo psicologo, il podologo, ecc.

La domanda è la seguente: come va gestita da un punto di vista fiscale la collaborazione? Questi professionisti faranno probabilmente delle fatture alla farmacia per prestazioni occasionali, ma non so se la farmacia deve darne comunicazione all'ispettorato del lavoro e con quali modalità.

La Legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro del 2021 ha previsto l'obbligo del datore di lavoro di inoltrare *tramite SMS o posta elettronica* una comunicazione *preventiva* all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente dei nominativi dei *soggetti che presteranno a favore dell'azienda* attività di lavoro autonomo occasionale.

In particolare, la *comunicazione* - che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza quindi alcun allegato - dovrà contenere, come abbiamo avuto già occasione di precisare, i seguenti elementi essenziali, in assenza dei quali la comunicazione stessa sarà considerata omessa.

Si tratta dei seguenti:

- *dati del committente e del prestatore;*
- *luogo della prestazione;*
- *sintetica descrizione dell'attività;*
- *data d'inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);*
- *ammontare del compenso, se stabilito al momento dell'incarico.*

Senonché, Lei precisa che i vs. professionisti emetteranno alla farmacia fatture per le prestazioni effettuate e dunque – se è così - il rapporto instaurato con voi non può correttamente definirsi di *lavoro autonomo occasionale* che, vale la pena ricordarlo, è l'attività non esercitata abitualmente ancorché di natura professionale.

Ben diversamente, ci pare si tratti di un vero e proprio *incarico di lavoro autonomo* [che, per definizione, non può quindi definirsi *occasionale*], con la conseguenza che *la comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro non deve essere trasmessa*, proprio perché non ricorre la condizione prevista dalla legge recentemente approvata.

(*stefano lucidi*)

2022.03.14 L'acquisto dei prodotti destinati ai servizi estetici della farmacia

La farmacia è sempre più vista dalla clientela – lo sapete bene – anche come un punto di erogazione di servizi diversi dalla mera dispensazione del farmaco, che spaziano o possono spaziare dalla messa a disposizione di figure professionali [il podologo, il biologo ecc..] ad analisi legate alla salute e alla prevenzione, all'effettuazione di tamponi e vaccini, alla consulenza di medicina integrativa [floriterapia ad esempio] e alla "cura estetica" del corpo.

Proprio su quest'ultimo mini settore - i servizi estetici in farmacia - è necessario soffermarsi un momento con particolare riguardo alle fatture di acquisto dei materiali di consumo e in genere dei prodotti utilizzati per queste specifiche finalità.

Sono acquisti, è chiaro, che si differenziano in termini oggettivi da quelli di merce destinata propriamente alla rivendita, e sia sotto il profilo contabile come sotto quello strettamente fiscale.

Le spese che la farmacia sostiene per approvvigionarsi di questi beni, perciò, non possono costituire base di calcolo ai fini della ventilazione iva, né rientrare [come del resto sembra intuibile] nella determinazione del costo del venduto.

Conseguentemente essi non "partecipano" alla determinazione del margine operativo lordo della farmacia.

È facile comprendere, pertanto, che le fatture di acquisto di questi prodotti vanno tempestivamente individuate in modo da permetterne la registrazione contabile nell'apposito "conto di costo" relativo appunto ai materiali di consumo, né più e né meno di una penna, di una cucitrice, ecc.

(*cesare pizza*)

2022.03.14 La facoltà per un socio di farmacia di assumere anche altre iniziative societarie

Siamo due soci di una snc che è titolare di farmacia da 10 anni e tutti e due lavoriamo al banco anche se l'altro socio, come direttore, svolge attività a tempo pieno.
Mi si offre ora l'opportunità di partecipare a una srl di servizi informatici in cui io svolgerei attività promozionale. Mi è consentito?

Partecipare a una società, di persone o di capitali, che non svolga attività nel settore della produzione e/o informazione scientifica del farmaco [e neppure sia legittimata statutariamente all'esercizio di attività sanitarie inclusive di quella medica, nonostante qualche perplessità di segno contrario che parrebbe derivare da un recente ma oscuro provvedimento del CdS], ci sembra *pienamente compatibile con lo status di socio in una società titolare di farmacia*.

E questo, anche nel caso in cui Lei assuma – come avrebbe intenzione – ruoli promozionali nella srl di servizi.

È vero che sulla carta c'è sempre lo spettro – perché francamente oggi dovrebbe essere più che altro uno… spettro – dell'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato: ma deve trattarsi di un rapporto che sostanzialmente assorba più o meno interamente la Sua attività lavorativa, quel che però qui non dovrebbe essere configurabile, visto che Lei continuerebbe [anche se magari a… scartamento ridotto] a svolgere attività di farmacista al "banco" della snc titolare di farmacia.

Insomma, non è imprescindibile – e oggi meno che mai – che Lei possa partecipare a questa ipotetica srl soltanto come socio di capitale, essendo lecito pensare che Le sia invece consentito spingersi anche oltre, o molto oltre.

Ma il tema, come abbiamo sottolineato molte volte, è tuttora – per così dire – work in progress…

(*matteo lucidi*)

2022.03.15 Il debito verso i fornitori e l`investimento nelle scorte

È una questione sempre di attualità, come è vero che ci viene proposta ripetutamente meritando dunque ulteriori notazioni.

Come le farmacie ben sanno, la corretta gestione aziendale impone il rispetto di una stretta correlazione tra l'ammontare delle *scorte medie annue* dell'esercizio - valutate sempre, si ricordi, al netto dell'iva - e l'esposizione di merci ai fornitori.

Quella astrattamente preferibile, e quindi da mettere costantemente nel mirino, sarebbe/è la situazione in cui l'ammontare del debito verso i fornitori fosse/sia pari al *valore delle merci giacenti in magazzino*.

Per ottenere però questo risultato, eccoci pertanto all'interrogativo di fondo, *che dilazione di pagamento dobbiamo contrattare con i nostri fornitori?*

Un esempio, peraltro già proposto altre volte, ci potrà anche qui essere di aiuto.

Poniamo allora che in un anno una farmacia acquisti merci per *€ 700.000* (sempre al costo netto iva) e le sue *scorte medie annue* - valutate anch'esse al costo netto iva - siano pari a *€ 70.000*.

Dividendo l'ammontare dell'*acquisto annuo* per *365* (giorni) si ottiene l'*acquisto giornaliero medio* pari a: *€ 1.917,80 [700.000/365]*.

Il rapporto tra il *valore **media** delle scorte annue* [70.000] e l'*acquisto giornaliero **media*** [1.917,80] si traduce in un risultato che indica allo stesso tempo la durata ***media** di giacenza di ogni singolo prodotto in magazzino* espressa in *giorni*, che in questo caso corrisponde a *(70.000/1.917,80=) 36,50* gg., con arrotondamento per comodità a ***37 gg***.

E però, si tratta di un risultato che può essere interpretato e considerato anche – attenzione - come la "*dilazione ottimale*" di pagamento ai fornitori essendo correlata al debito verso costoro corrispondente al valore medio delle scorte annue [cui comunque, vale la pena ribadirlo, deve con tutta evidenza aggiungersi anche l'iva].

Pertanto, sempre con i dati del nostro esempio, avremo:

€ 1.917,81 x37 gg = 70.958,60 +iva media 12% = 79.473,64

Arrotondato anche qui per comodità [a 80.000], questo valore rappresenta proprio il "*debito ottimale*" verso i fornitori, perché è pari al valore delle *scorte medie annue* sempre valutate al costo ma comprensive qui dell'iva che deve essere riconosciuta ai fornitori.

Quindi, se la farmacia riesce a raggiungere e mantenere questa dilazione [o addirittura a migliorarla riducendo il numero dei giorni senza ulteriori indebitamenti] con i suoi fornitori di merci, il *debito v/fornitori* è interamente garantito dall'*investimento nelle scorte* e la farmacia – come dicevamo - può dirsi [almeno per quanto riguarda questo aspetto della gestione] in *una situazione di equilibrio*.

Immaginiamo perciò, se vogliamo avere un quadro

immediato di cosa sia in questo caso l'*equilibrio*, che oggi l'attività venga a cessare di colpo, come cioè se si staccasse la spina a un elettrodomestico in funzionamento(!): ebbene, per chiudere l'esposizione con i fornitori alla nostra farmacia, basterebbe – ripetiamo, *in questa situazione di equilibrio* - restituire loro la merce in magazzino senza appunto dover attingere 1 solo euro ad altre risorse.

E non si tratta affatto, beninteso, di pura teoria.

(*franco lucidi – cecilia sposato*)

2022.03.16 Da vettura privata a vettura aziendale nella farmacia a titolarita' individuale

Sono titolare individuale di farmacia ma l'unica auto che utilizziamo è intestata a me personalmente: vorrei perciò qualche indicazione sulle modalità di recupero delle spese di gestione.

Il rimborso per l'utilizzo per finalità aziendali dell'autovettura "privata" – cioè *non intestata, all'atto dell'acquisto, alla farmacia/impresa* – non può essere richiesto dal titolare in forma individuale della farmacia [che quindi non può neppure "autoliquidarselo"…], perché si verrebbe a creare una insopprimibile "confusione" tra le due parti del rapporto, titolare dell'impresa-rimborsante e titolare dell'impresa-rimborsato, che ovviamente sono la stessa persona.

Il titolare può tuttavia decidere di *assegnare la vettura alla farmacia/impresa come tale* "trasformando", per così dire, il mezzo *da privato ad aziendale*, così da poter beneficiare della deducibilità/detraibilità dei relativi costi e/o spese nelle misure previste dalla vigente normativa.

E infatti, secondo l'art. 65, comma 3-bis del T.U.I.R., "(p)*er i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione".*

Ai sensi inoltre dell'art. 4 del D.P.R. 689/74, "(i) *beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri* [e quindi autoveicoli e motoveicoli: n.d.r.] *sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione*".

In definitiva, la vettura dovrà essere iscritta nel bilancio/inventario dell'impresa – o nel registro dei beni ammortizzabili se l'esercizio è in contabilità semplificata - *al costo di acquisto desumibile dalla fattura originaria comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione* ed eventualmente maggiorato – sempre ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 689/74 - delle spese incrementative nella misura del 3 per cento per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi, ovvero nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione.

Dall'esercizio in corso alla data di *iscrizione* decorre, come si é visto, il processo di ammortamento del veicolo anche ai fini fiscali.

Infine, all'*atto di assegnazione* – che in qualche modo deve necessariamente essere formalizzato in un documento scritto - va attribuita sempre sul piano fiscale la data certa in una delle modalità ben note e cioé:

- *con "autospedizione"*: in tal modo, se non si vuole ricorrere alla PEC [senz'altro più agevole] e/o affidarsi alla tradizionale posta cartacea, bisogna aver cura – per evitare facili contestazioni - di confezionare un plico raccomandato così che su di esso venga apposto il codice a barre da cui si possa risalire alla data di effettiva spedizione (se del caso, anche ricorrendo al servizio internet offerto da Poste Italiane "*Dove Quando*");
- o *con "apposizione della c.d. marca temporale*" sui documenti informatici: questo sistema si basa invece su un procedimento informatico regolamentato dalla legge, che permette di attribuire a un oggetto digitale o documento appunto informatico una data e un orario in modo certo e opponibile a terzi; la marca temporale può essere anche associata alla firma digitale.

In sostanza ci pare quindi di aver così indicato anche la documentazione necessaria.

(cesare pizza)

2022.03.16 Per le società di capitali e' imminente un nuovo adempimento

Sta infatti per essere pubblicato sulla GU il decreto del Mise e del Mef di istituzione del *REGISTRO DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA* delle *imprese dotate di personalità giuridica*, delle *persone giuridiche private*, dei *trust* e degli *istituti* e soggetti giuridici affini di cui all'art. 21 comma 5 del dl 231 del 2017.

Esattamente, per quel che a noi può interessare, devono comunicare i dati [di cui diremo tra un momento]:

- le *società a responsabilità limitata*;
- le *società per azioni*;
- le *società in accomandita per azioni*;
- le *società cooperative*.

Secondo *un modello* che sarà approvato e allegato a un decreto del Mise entro *60 giorni* dalla pubblicazione in GU del citato provvedimento interministeriale Mise/MEF, gli *amministratori* provvederanno a comunicare:

1) i *dati identificativi* della/e persona/e fisica/che indicate come *titolare/i effettivo/i*;
2) l'*entità della partecipazione* [diretta o indiretta] delle persone/persona fisiche/a individuate/a al capitale dell'ente come *titolare effettivo*.

Tali dati dovranno essere comunicati, per le "imprese dotate di personalità giuridica" già costituite, entro *60 giorni* dalla data che indicherà un provvedimento del Mise [anch'esso da pubblicare in G.U.], e per le altre - quindi *a regime* - entro *30 giorni* dalla *costituzione dell'impresa* ovvero entro *30 giorni* dalle eventuali *variazioni dei dati e delle informazioni* in ordine al *titolare effettivo*.

Gli *amministratori* provvederanno, poi, a

confermare *annualmente*, con le modalità e nei termini specificati nell'allegato tecnico, i *dati* e le *informazioni* – sempre riguardanti il *titolare effettivo* - comunicati in precedenza.

Come avete visto, sono escluse le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, cioè le *società di persone*.

Le finalità di questo nuovo adempimento riguardano dichiaratamente esigenze di *antiriciclaggio*, ma - per le *imprese dotate di personalità giuridica* che siano titolari di farmacie – i dati e le informazioni sul *titolare effettivo* potranno evidentemente essere utilizzati anche per una migliore verifica dell'eventuale superamento del limite [che il comma 158 della l. 124/2017 pone al controllo diretto/indiretto da parte di una stessa società (di capitali o di persone)] del "*20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma*".

Vi terremo aggiornati sulle novità in corso di pubblicazione.

(*aldo montini*)

2022.03.17 Gli ultimi approdi giurisprudenziali sull'obbligo vaccinale

Proseguiamo la ns. rassegna della giurisprudenza in tema di *obbligo vaccinale* a carico dei professionisti sanitari richiamando i provvedimenti più recenti ritenuti di maggior rilievo.

➢ ***SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O./G.A.***

1. Per il Tar Veneto e il Tar Toscana è competente il giudice ordinario.

Tar Veneto sent. n. 290 del 14/02/2022, n. 207 del 02/02/2022, nn. 189, 188, 186 e 183 del 31/01/2022, n. 168 del 26/01/2022, n. 141 e 142 del 20/01/2022, Tar Toscana sent. n. 200 del 17/02/2022.

Come il Tar Liguria [v. Sediva News del 31.12.2021], anche i giudici amministrativi di Veneto e Marche propendono dunque per la competenza del giudice ordinario.

In particolare, secondo il Tar Veneto [n. 207/2022], l'imposizione dell'obbligo vaccinale nei confronti dei sanitari - pur essendo dichiaratamente strumentale alla soddisfazione di due interessi pubblici [quello alla tutela della salute collettiva, da un lato, e quello al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'esercizio delle prestazioni "sanitarie", dall'altro] - non produce conseguenze in termini propriamente sanzionatori.

Il legislatore non ha, cioè, attribuito alla p.a. poteri autoritativi in tal senso, ma ha orientato tutta la disciplina correlata all'adempimento del suddetto obbligo in funzione della "*possibilità, per il professionista o l'operatore sanitario, di svolgere la sua attività lavorativa, sia essa autonoma o subordinata*".

Pur rinvenendo la "genesi" dell'obbligo vaccinale in una finalità di interesse spiccatamente pubblicistico, i giudici veneziani giungono pertanto ad affermare che l'intera disciplina approntata dal legislatore con l'art. 4 sopra richiamato si rivolge al lato, strettamente "*privatistico-lavorativo*", dell'idoneità dell'operatore sanitario - in quanto lavoratore – allo svolgimento di attività sanitaria.

Ne consegue che anche la posizione giuridica azionata in giudizio dal sanitario che si ritenga leso dall'applicazione dell'art. 4 risulta *qualificabile in termini di mero diritto soggettivo*, non risolvendosi infatti nell'impugnativa di un provvedimento amministrativo costituente esercizio di poteri autoritativi, ma nella richiesta di verificare l'effettiva situazione di fatto e di diritto sottesa.

Di qui, la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Per il Consiglio di Stato la giurisdizione spetta invece al giudice amministrativo.

Consiglio di Stato ord. n. 583 del 4 febbraio 2022, n. 6796 del 23 dicembre 2021 e 6791 del 22 dicembre 2021

Il CdS afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo che il procedimento diretto ad accertare - mediante l'esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo - se il sanitario abbia ricevuto o meno la somministrazione del vaccino contro il SarsS-CoV-2, in conformità all'obbligo sancito dall'art. 4 d.l. 44/2021, sarebbe espressione dell'esercizio di un potere di carattere eminentemente pubblicistico.

La spendita di poteri di tal fatta risulta di per sé idonea, secondo i giudici di legittimità, a radicare la giurisdizione del g.a. in materia di inosservanza dell'obbligo vaccinale, "*trascinando con sé*" anche la giurisdizione relativa all'atto di sospensione del rapporto [in conseguenza, ovviamente, dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale], che assumerebbe la natura di atto "*meramente consequenziale e vincolato*", espressione di un effetto automatico discendente direttamente dalla legge a carico del sanitario inottemperante [cfr. CdS n. 6796/2021].

➢ ***ALLA CONSULTA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 4, CO. 4, D.L. 44/2021***

Tar Lombardia ord. n. 192 del 14 febbraio 2022

Il Tar Lombardia, in particolare, rimette la questione alla Corte "*nella parte in cui* [l'art. 4, comma 4, dl. 44/21] *prevede, quale effetto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, <<l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie>>*"

Questo è uno dei primi provvedimenti del g.a. relativi alla disciplina dell'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario *alla luce delle modifiche apportate dal d.l. 172/2021 e successive modifiche al d.l. 44/2021*, il quale, come noto, ha devoluto agli Ordini professionali la competenza relativa all'adozione [previa verifica operata "*per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali*"] dell'atto "*di accertamento dell'inadempimento vaccinale*" che "*determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie*".

Con tale provvedimento il Tar [affidando a una separata ordinanza il rinvio alla Consulta] accoglie – tra l'altro - l'istanza cautelare della ricorrente proprio per "*la rilevanza e la non manifesta infondatezza degli enunciati profili di illegittimità costituzionale*" idonei ad integrare il requisito del *fumus boni iuris*, rilevando invece, quanto al

periculum, che la preclusione assoluta dell'esercizio della professione, imposta da una norma di dubbia costituzionalità, integra un *pregiudizio grave* e non altrimenti riparabile all'avviamento dell'attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali oltre che, ovviamente, nell'impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie.

➢ ***SULL'OBBLIGO VACCINALE INVESTITA LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA***

1. Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Padova

Trib. Lavoro Padova ord. del 7/12/2021

Il Tribunale, chiamato ad esprimersi sulla sospensione di un sanitario ai sensi dell'art. 4 del dl 44/2021, ha investito la Corte di Lussemburgo di alcuni quesiti *pregiudiziali* relativi all'obbligo vaccinale imposto ai professionisti e operatori di interesse sanitario.

Il Tribunale ha chiesto che la Corte di Giustizia chiarisca, in particolare: *a)* se le attuali autorizzazioni vaccinali "condizionate" siano ancora valide;

b) se la vaccinazione debba esser considerata obbligatoria anche nei confronti dei sanitari guariti dal Covid e pertanto già immunizzati [N.B.: come qualcuno certo ricorderà, il dettato normativo sembra infatti impedire irrimediabilmente la reintegrazione del sanitario sospeso anche in caso di sua "negativizzazione"];

c) se i sanitari possano opporsi all'inoculazione del vaccino fintantoché l'autorità sanitaria abbia escluso controindicazioni del vaccino e che i benefici siano maggiori rispetto ad altri farmaci oggi a disposizione;

d) se la misura automatica della sospensione senza retribuzione in caso di rifiuto alla vaccinazione *senza nessun profilo di gradualità* sia proporzionale e non discriminatoria;

e) se, laddove il diritto nazionale preveda il diritto di dépecage, la verifica della possibile utilizzazione in forma alternativa del lavoratore debba avvenire in contraddittorio ai sensi dell'art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno;

f) se alla luce del regolamento 953/21 - *che vieta qualsiasi discriminazione tra il vaccinato e il non vaccinato* - sia legittima una disciplina nazionale che consenta al sanitario esentato dall'obbligo vaccinale di poter esercitare la propria attività anche a contatto con il paziente, quando il non vaccinato per scelta è automaticamente sospeso [N.B.: è un interrogativo che ci siamo posto anche noi…];

g) se, infine, sia compatibile con il richiamato regolamento 953/21 la disciplina di uno Stato membro che imponga il vaccino anti-covid - autorizzato in via condizionata dalla Commissione - anche a sanitari provenienti da altri stati membri e presenti in Italia.

2. Alcune "risposte" del CdS sulle questioni pregiudiziali del Trib. Padova

Consiglio di Stato sent. n. 1376 del 28/02/2022

I giudici di Palazzo Spada, pur non potendo evidentemente "interferire" sull'avvenuto deferimento alla Corte lussemburghese delle questioni pregiudiziali sopra riportate, finiscono tuttavia – sollecitati dal ricorrente - per esprimere il loro parere su alcune di esse.

Con riguardo, in particolare, all'affidabilità delle autorizzazioni concesse [v. sopra sub *a*], richiamando gli ultimi rapporti dell'Aifa e dell'ISS, il CdS precisa che "*nessuna delle fasi di sviluppo pre-clinico e clinico dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di vaccini sviluppati con tempistiche standard*".

Sull'obbligatorietà dei vaccini anche nei confronti dei guariti dal Covid [sub *b*] il Supremo Consesso richiama l'esistenza di numerose e condivise opinioni scientifiche che consigliano, nel rispetto del principio di precauzione, "*di somministrare il vaccino, con le dovute limitazioni temporali, anche ai soggetti che abbiano già contratto il Covid-19*", rinvenendo nel comma 2 dell'art. 4 dl 44/2021 [certificato di esenzione] lo strumento prescelto dal legislatore "*in tutte le ipotesi in cui i rischi derivanti dalla somministrazione del vaccino siano concreti e superino la soglia della normale tollerabilità*".

In merito, ancora, alla possibilità di opporsi all'inoculazione del vaccino fino a quando non sia provato che lo stesso non abbia controindicazioni o che i benefici siano maggiori di altre cure oggi disponibili [sub *c*] il CdS non rileva l'esistenza di nuove cure alternative che abbiano, sino ad oggi, dato prova di essere quantomeno equivalenti al vaccino in termini di efficacia nell'azione di contrasto e di prevenzione del contagio.

Per quanto concerne, infine, i profili relativi alla *proporzionalità* e *non discriminatorietà* della misura automatica della sospensione senza retribuzione in caso di rifiuto alla vaccinazione [sub *d*], il CdS richiama la propria precedente posizione in ordine al complessivo equilibrio dell'assetto già definito dal legislatore, realizzato nell'ottica di un ragionevole e prudente bilanciamento tra i diversi interessi implicati: la tutela, cioè, del bene supremo della salute pubblica, ed il diritto, recessivo, all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi.

* * *

Sull'obbligo vaccinale posto a carico dei sanitari, naturalmente, le questioni non finiranno neppure con una definitiva uscita di scena del Covid, perché quelle non definite potranno sollevare onde anche molto lunghe.

Quindi, dovremo probabilmente riparlarne.

(*cecilia v. sposato - aldo montini*)

2022.03.17 Un box troppo distante da casa non puo' esserne… pertinenza

Sto per acquistare un box auto che non è vicino all'abitazione perché sta quasi a 2 km di distanza.
In questo caso il box può essere una pertinenza?

Temiamo che la risposta non possa che essere negativa.

Secondo l'art. 817 del c.c., giova premetterlo, si identificano come pertinenze *"le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della casa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".*

E però, proprio ai fini del riconoscimento del

"requisito pertinenziale", l'Agenzia delle Entrate ha precisato a suo tempo [rm n. 149/2008] che vanno rispettati *congiuntamente* due requisiti:

- *uno oggettivo*, dato che il bene pertinenziale, in questo caso il box, deve porsi in collegamento funzionale o strumentale rispetto a quello principale, in questo caso l'abitazione di residenza; *e*
- *uno soggettivo*, consistente nella effettiva volontà dell'avente diritto di destinare il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale.

Inoltre, sempre in tema l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che deve comunque sussistere tra i due beni un vincolo di "*prossimità*", termine peraltro che può prestarsi a qualche equivoco.

È chiaro comunque che il rapporto tra *bene servente* e *bene principale* va valutato, anche e soprattutto a questi fini, caso per caso, anche se – per quanto La riguarda – non sembra lecito nutrire dubbi circa l'inconfigurabilità nel box di un qualsiasi ragionevole "*requisito pertinenziale*".

(*marco righini*)

2022.03.18 Il conferimento in società del credito del collaboratore in impresa familiare

Sono in impresa familiare da oltre 20 anni nella farmacia paterna e ormai i tempi sono maturi anche per mio padre per una società che ha deciso di costituire con me in forma di snc; le sole perplessità che lui ha riguardano i diritti che in futuro può oppormi mio fratello che non è farmacista.

Quella di un genitore che costituisce una società [di persone o di capitali] conferendovi la farmacia di cui egli è titolare in forma individuale - chiamando a parteciparvi, ad esempio, il figlio farmacista che finora ha collaborato con lui in regime di *impresa familiare* - è una vicenda alla quale, specie in questo settore, negli ultimi 30 anni è stato fatto frequentemente ricorso, per lo più in vista del "classico" subentro generazionale nella farmacia di famiglia [anche se, per la verità, l'apertura anche ai "non farmacisti" della partecipazione a una società titolare di farmacia può aver modificato/modificare le prospettive di qualche *pater familias*, magari spingendolo talora verso soluzioni diverse da quelle che voi state progettando].

Ma in un caso come quello delineato nel quesito, fermo ovviamente il conferimento nella società da parte del padre dell'intera azienda farmaceutica e del connesso diritto d'esercizio, il figlio vi conferisce generalmente [tutto o in parte, dipende dalle singole fattispecie] il credito maturato alla conclusione del rapporto di impresa familiare - destinata a cessare *di diritto* al riconoscimento della titolarità della farmacia a nome della società conferitaria - sia a titolo di utili attribuitigli nel corso degli anni ma non ancora liquidati, e sia (soprattutto) per *incrementi* aziendali ["*anche in ordine all'avviamento*"] che l'art. 230bis del cod.civ. ascrive espressamente al collaboratore familiare "*in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato*".

Quindi, vista la durata ventennale della vs. i.f., si può pensare che per questa seconda specifica voce Lei abbia potuto maturare un credito di importo non certo irrilevante, anche se la determinazione degli incrementi aziendali si risolve nei fatti in un'operazione spesso molto complicata.

Senonché, qui la questione – perlomeno nei termini in cui viene posta – sembrerebbe in realtà quella della corrispondenza tra il *valore della quota della snc* che Le verrà attribuita e l'*ammontare del credito* che si rivelerà necessario per "liberare" la quota stessa.

In altre parole, se – prescindendo dal valore sul piano fiscale della farmacia conferita da Suo padre [per lo più largamente inferiore a quello "commerciale" perché la norma tributaria permette di valutare l'azienda al netto dell'avviamento] – il credito conseguente alla cessazione dell'i.f. e quindi a Lei ascrivibile risultasse insufficiente a giustificare la quota sociale attribuitaLe, il valore pari alla *differenza* potrebbe essere configurato come oggetto di una donazione paterna, sia pure *indiretta*, a Suo favore.

Per questa *differenza*, allora, potrebbe poi effettivamente porsi nel concreto qualche problema in sede successoria, che del resto ci pare sia esattamente quel che teme Suo padre.

Tuttavia, qualche nube qui può essere dissipata da un recente provvedimento della Suprema Corte [ord. 26229/2021] che ha affrontato proprio il tema del conferimento dei crediti derivanti dall'impresa familiare in fase di costituzione di una società, come la vs. snc.

Dunque, nella fattispecie decisa dalla Cassazione, il ricorrente contestava il conferimento, guarda caso, di una farmacia da parte della madre a fronte della costituzione di una sas in cui il fratello [del ricorrente] conferiva i crediti a lui derivati dalla cessata impresa familiare, additando tale procedura come una *donazione indiretta* [naturalmente della madre a favore del fratello] che avrebbe leso la propria quota di legittima.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso affermando che il conferimento d'azienda in una società include *tutte le attività e le passività* precedentemente a carico dell'impresa individuale e quindi anche – *tra le passività* - i debiti riconducibili all'i.f., non importa se per utili non liquidati e/o per incrementi aziendali.

Quel che conta, precisa la Corte, è che il conferimento da parte del fratello del ricorrente del credito maturato in regime d'impresa familiare non ha fatto altro che estinguere il debito a carico della previgente impresa individuale, in definitiva traducendosi – vista evidentemente dal lato del fratello - in "un acquisto di fatto" della quota ascrittagli della snc.

Su questo presupposto, la Corte – respingendo il ricorso - ha quindi escluso la configurabilità di una qualsiasi liberalità, perché non c'è stato nessun arricchimento per il presunto donatario e nessun depauperamento per il presunto donante.

Probabilmente la Cassazione poteva approfondire meglio gli aspetti giuridici della vicenda decisa [soprattutto, ci pare, con riguardo alla riferibilità all'impresa come tale del credito del familiare…], ma sulle

sue conclusioni si può essere d'accordo anche se per voi il problema - tutt'altro che banale e di agevole soluzione… - resta pur sempre quello della migliore determinazione del Suo credito e quindi, come accennato, della corrispondenza tra il relativo ammontare e il valore della quota sociale "liberata".

Ma sul "subentro generazionale" nella farmacia di famiglia torneremo adeguatamente tra breve.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.03.21 Il magazziniere è malato ma… non si trova

Il ns. magazziniere da un po' di tempo si assenta dalla farmacia inviandoci regolarmente i certificati medici.
Alla terza assenza, e poi anche alla quarta, ho inviato una visita fiscale ma in entrambe le occasioni, pur essendo stato rispettato l'orario di visita, è risultato irreperibile.

L'assenza ingiustificata dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità [10-12 e 17-19] fa decadere il lavoratore – come abbiamo rilevato altre volte - dal diritto al *trattamento di malattia*, che è a carico dell'Inps, per un periodo che può anche corrispondere ai dieci giorni precedenti la visita infruttuosa [la prima visita nel Suo caso] e, in caso di ulteriore visita infruttuosa, l'indennità potrà essere definitivamente interrotta.

Inoltre, fermi i casi di *giustificata necessità* di assentarsi dal domicilio, e salvo evidentemente il comprovato perdurare dello stato di malattia, il lavoratore deve rientrare subito in azienda, rischiando – diversamente – di essere sottoposto a un procedimento disciplinare per l'assenza da lavoro considerata ormai *ingiustificata* che può perfino comportare il licenziamento per *giusta causa*.

Sarà quindi il titolare della farmacia a valutare nel concreto le misure più adeguate.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.03.21 L'imminente "Decreto Riaperture" fissa al 31 dicembre la cessazione dell'obbligo vaccinale per i sanitari ma libera i no vax negativizzati

Ancora qualche *flash* sull'interminabile vicenda che parrebbe peraltro avviarsi verso una (quasi) normalizzazione.

Gli spunti per queste note vengono nella circostanza dal nuovo *Decreto Riaperture*, l'ennesimo decreto legge [in corso di pubblicazione nella GU] che interviene ancora una volta sul tribolato art. 4 dell'originario dl. 44/2021, oggetto infatti di tre successive modifiche e/o integrazioni di cui abbiamo dato ampio conto, in particolare, nelle Sediva News del 09/04/2021, del 16/12/2021 e del 25/01/2022.

Vediamo ora rapidamente gli aspetti per voi di maggior rilievo su cui incide il provvedimento.

- **31 dicembre 2022**

È la nuova data, che sostituisce quindi il precedente *15 giugno*, di cessazione - per i professionisti sanitari & co - dell'obbligo vaccinale: quindi fino al *31 dicembre p.v.* a carico dei *no vax* [se nel frattempo non contagiati e negativizzati, come diremo subito] opererà la sospensione dall'esercizio della professione, con relativa annotazione nell'albo, fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo "***e comunque non oltre il 31 dicembre 2022*".**

- **Reintegrazione *temporanea* nell'esercizio della professione**

Recita infatti il nuovo quarto periodo del comma 5 dell'art. 4:

"*In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento*".

Pertanto, come era stato fortemente invocato da più parti [v. Sediva News del 25/02/2022 e del 10/03/2022] la sospensione viene… sospesa dall'Ordine professionale - "*su istanza dell'interessato*" – nel caso in cui quest'ultimo, durante la sospensione, sia stato contagiato ma sia poi risultato negativo: la sospensione della… sospensione, con il diritto quindi del sanitario di essere reintegrato nell'esercizio della professione, è *temporanea* perché dura "*sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute*" per poi, però, riprendere "*efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento*".

Beninteso, la data limite di scadenza del periodo di sospensione – perdurando l'inadempimento all'obbligo vaccinale - resta sempre quella del 31 dicembre.

- **La "liberazione" del *no vax* over 50**

Neppure per lui, in realtà, viene meno l'obbligo vaccinale che infatti cesserà soltanto al 15 giugno, come del resto era già previsto: la novità per l'over 50 sta nella riammissione nell'ambito lavorativo anche senza adempimento all'obbligo vaccinale, quindi con il "vecchio" *Green pass* c.d. base, ferma tuttavia la persistente applicazione a suo carico della sanzione di 100 euro (una tantum!).

* * *

Il provvedimento contiene anche qualche altra novità [la cessazione, ad esempio, dell'obbligo di esibire il Green pass rafforzato nei ristoranti] che comunque coglieremo ben presto dalla stampa quotidiana.

(*aldo montini – gustavo bacigalupo*)

2022.03.22 Contratto di leasing risolto per morosità del conduttore chi paga l'Imu

La società di *leasing* o il conduttore moroso?

Questa vicenda è stata più volte oggetto di interventi della Cassazione, che ha concluso – in linea del resto con la tesi prevalente nei Comuni – per la debenza dell'Imu da

parte della *società di leasing*, e questo anche se il conduttore continua ad utilizzare l'immobile oggetto della locazione finanziaria.

Una tesi diversa, tuttavia, si rinviene nella sentenza della CTR Lombardia n. 4718 del 2021, secondo la quale, *finché l'immobile non viene riconsegnato alla società, il soggetto fiscalmente passivo deve ritenersi il conduttore*.

Bisognerà vedere, naturalmente, che ne penserà la Suprema Corte, sempreché la decisione – peraltro interessante - venga portata alla sua attenzione.

(*matteo lucidi*)

2022.03.22 I tre punti chiave per la migliore fidelizzazione dei clienti

Uno studio della *Accenture Interactive* ha rilevato che un *programma fedeltà* ben strutturato può incrementare le entrate anche fino al 18%.

È chiaro, del resto, che l'obiettivo che ogni farmacia dovrebbe porsi – perlomeno tendenzialmente – è quello di far diventare il proprio esercizio, proprio ricorrendo a una soluzione come questa, il classico *punto di riferimento* per la clientela.

Non è, s'intende, un obiettivo facile da cogliere, ma può diventare realisticamente raggiungibile se ci si affida a un buon *programma di fidelizzazione*, che tuttavia dovrà tener conto anche dei *tre punti chiave* per assicurarsi che esso possa aggiungere nel concreto valore alla farmacia.

Ed esattamente.

- *Differenziate il vostro programma*

Spesso, magari fin troppo spesso, i *programmi di fidelizzazione* delle farmacie sono simili tra loro, soprattutto in termini di premi o "ricompense" per i clienti.

Fate allora un'indagine e cercate di individuare cosa poter offrire ai vs. clienti di *più e/o meglio* [in termini evidentemente di beni e/o servizi] rispetto alla "concorrenza", perché è addirittura intuitivo che dobbiamo fornire ai nostri pazienti chiare e accattivanti ragioni per scegliere la nostra farmacia rispetto alle altre.

Inoltre, attenzione, i clienti devono avvertire il ns. *programma fedeltà* – sempre tendenzialmente - come indirizzato *singolarmente* a ciascuno di loro e quindi non come un'iniziativa pensata per la generalità dell'utenza e quasi "spersonalizzante".

Tutti i vostri sforzi di marketing, insomma, devono essere tesi a rendere la clientela consapevole del "valore aggiunto" che deriva o può derivare dal *programma di fidelizzazione* della vostra farmacia.

- *Restate al passo con la tecnologia*

Se si tratta però di un *programma di fidelizzazione* che non prevede autentiche funzionalità digitali o mobili, gli utenti [specie se di età non… avanzata] potrebbero magari essere meno inclini a partecipare e di conseguenza indotti a preferire la proposta di un'altra farmacia.

Certo, penserete, la clientela non mostra per lo più grande propensione al digitale e all'informatica in genere e comunque la gran parte di essa non sembra molto esperta nell'uso di dispositivi elettronici.

Ma anche in questa eventualità può essere importante iniziare la transizione in un *programma di premi* ottimizzato per i dispositivi mobili, garantendo così al tempo stesso che la vs. farmacia sarà competitiva anche in futuro [con la creazione, ad esempio, di un'applicazione (APP) specifica che di per sé può essere comunque un ottimo incentivo per la clientela più giovane…].

- *Tenete sotto controllo il ritorno sull'investimento*

Infine, la valutazione di aspetti, come la *crescita degli iscritti*, il *tasso di fidelizzazione* o anche lo stesso *numero delle transazioni*, può fornire dati significativi sull'andamento del vs *programma di fedeltà* e dunque suggerirvi anche eventuali correttivi.

Naturalmente, però, l'*indice* più serio e accreditato del successo di un *programma di fedeltà* non può che restare quello determinato dal ROI [*return of investment*], perché nessun *programma* - di fidelizzazione, di fedeltà, ecc. - può ovviamente considerarsi di successo ove non giovi, se pur non necessariamente nel brevissimo periodo, ai profitti della farmacia.

(*michela pallonari - cesare pizza*)

2022.03.23 Il cc personale di un socio, cointestato con il coniuge, può anch`esso… essere oggetto di verifica e controllo nel caso di accertamento a carico della società titolare della farmacia]

Sono socia con una collega di una sas titolare di farmacia e un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, nel controllare la mia dichiarazione di tre anni fa, mi ha anticipato che utilizzerà anche i dati del conto corrente che io ho cointestato con mio marito, che naturalmente è estraneo alla società e svolge tutt'altro lavoro.
Può fare questo il Fisco?

Più volte la Cassazione, con un orientamento che va pertanto ritenuto ormai consolidato, ha avuto occasione di chiarire [anche recentemente] che - in tema di accertamenti sui redditi delle *società*- le verifiche fiscali finalizzate a provare, per *presunzioni*, condotte evasive possono anche indirizzarsi sui conti correnti cointestati o addirittura, si badi bene, intestati soltanto al coniuge del socio.

Secondo la S.C., infatti, si può desumere la riferibilità al socio e/o alla società anche da elementi c.d. *sintomatici* quali appunto il rapporto di familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale di prossimi congiunti, ecc..

Tuttavia, si tratta di un principio che al tempo stesso – e non potrebbe essere altrimenti – riconosce alla società e al socio la facoltà di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa.

D'altronde, sempre secondo la giurisprudenza, l'Amministrazione finanziaria può *in principio* procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive, utilizzando quindi (anche) i dati attinenti ai movimenti relativi a tutti i c/c bancari intrattenuti dal contribuente, *anche dunque se cointestati ad un terzo estraneo all'impresa*.

Di conseguenza, non può essere sufficiente - per escludere l'operatività della *presunzione legale* - il mero riferimento alla *contitolarità* del conto con il coniuge [non coinvolto formalmente nell'azienda] e alla commistione tra consumi familiari e attività imprenditoriali, essendo

necessaria – ben diversamente - *la prova analitica dell'estraneità ai fatti* imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria.

(*aldo montini*)

2022.03.23 Ipotesi di "compatibilita'" per il vincitore di un posto di dirigente...

Sono titolare individuale di una farmacia e di una parafarmacia e ho partecipato, credo risultando vincitore, a un concorso come dirigente di ASL.
Vorrei accettare perché sono molto interessato alla dirigenza ma vorrei anche conservare la farmacia e la parafarmacia pur non essendo due grandi aziende.
Sulle incompatibilità ci sono ogni giorno novità e quindi spero che possiate indicarmi una strada per conservare almeno la farmacia.

Premesso che evidentemente a un concorso come il Suo un titolare individuale di farmacia [e anche, come nel Suo caso, di una parafarmacia] può partecipare liberamente, vale la pena passare rapidamente in rassegna gli aspetti di maggior rilievo dell'assetto normativo vigente con riguardo, è chiaro, alla Sua posizione specifica.

- *Il titolare di farmacia*

Quanto al *titolare in forma individuale di una farmacia*, laddove egli risulti vincitore di un concorso pubblico, e dunque assegnatario di uno dei posti messi a concorso, l'accettazione – proprio perché *rapporto di impiego pubblico* – ne comporterebbe la decadenza dalla titolarità ai sensi dell'art. 13 della l. 475/68.

La farmacia, tuttavia, potrebbe essere *previamente* ceduta a terzi ma anche – attenzione – conferita in una società, di persone o di capitali, conformandosi però in tal caso all'ipotesi che la Corte Costituzionale [interpretando estensivamente l'art. 8, comma 1, lett. c) della l. 362/91] ha ritenuto praticabile, cioè rivestendo in una sas lo status di socio accomandante e in una srl quello di socio di mero capitale senza perciò l'assunzione di ruoli apicali nella società [quindi, ad esempio, nè amministratore, né direttore responsabile della farmacia sociale].

- *Il titolare individuale di parafarmacia*

Diverso è il discorso per il *titolare individuale di una parafarmacia*, perché, è vero che qui l'art. 13 non è evidentemente applicabile [come del resto neppure l'art. 8 nell'ipotesi in cui la parafarmacia fosse conferita in una società (di persone o di capitali)], e però l'esercizio in forma individuale di un'attività commerciale potrebbe non essere compatibile – secondo le norme applicabili al rapporto di lavoro - con l'impiego pubblico, come d'altra parte non lo sarebbe neppure l'assunzione della veste di *farmacista responsabile* della parafarmacia.

Perciò, in sostanza, o la parafarmacia viene venduta/dismessa, oppure va conferita in società.

* * *

In conclusione, come potrà rilevare, accettando la dirigenza Lei potrebbe persino mantenere ambedue le attività, sia pure osservando le cautele appena indicate.

(*cecilia sposato - gustavo bacigalupo*)

2022.03.24 Dl energia buoni carburanti ai dipendenti non tassabili fino a 200 euro

È stato pubblicato sulla GU (Serie Generale n. 67 del 21/03/2022), entrando in vigore il giorno successivo, l'atteso D.L. n. 21/2022 recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*".

Il provvedimento affronta pertanto temi che vanno dal *contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti*, ai *sostegni alle imprese*, ai *presidi a tutela delle imprese nazionali*, e così via.

In particolare, proprio nell'ambito delle misure per il contenimento dei prezzi di gasolio e benzina s'introduce anche un "*bonus carburante*".

Esattamente, l'art. 2 del dl stabilisce che, per l'anno 2022, l'importo del valore di *buoni benzina* [e assimilati/simili] ceduti a titolo gratuito da aziende private - *quindi anche dalle farmacie* - ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, "*nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986*".

Il provvedimento specifica che il valore dei *buoni* [dunque anche più di uno, ma sempre nell'importo limite totale di 200 euro] *non concorre alla formazione del reddito in base all'art. 51, comma 3, del D.P.R. 917/1986*: si tratta, lo ricordiamo, della norma che chiarisce le modalità di quantificazione dei benefit in natura, ma soprattutto fissa in 258,23 euro annui la *franchigia generale di non imponibilità* di beni e servizi erogati [pena l'inapplicabilità della franchigia stessa].

Il *bonus carburante* – ecco il punto – è quindi cumulabile con tale franchigia perché *agevolazione autonoma* rispetto ad essa.

È chiaro allora che – visto che è di carattere generale - il tetto di 258,23 euro dovrebbe già oggi poter essere utilizzato anche per l'erogazione di *buoni carburante*, che di conseguenza finiscono per beneficiare di un tetto effettivo di complessivi 458,23 euro come importo limite di *buoni* completamente detassati per i lavoratori.

Infine, quanto alle regole specifiche per l'assegnazione del *bonus benzina* da parte delle aziende, è da tener presente che l'Agenzia delle Entrate - in vari documenti di prassi [tra cui la circolare n. 5/E del 29/03/2018] – ha chiarito che ai fini dell'esenzione fiscale è necessario che *i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti* [cioè, ad esempio, a tutti i dipendenti della farmacia, o a tutti i collaboratori farmacisti, ecc.].

Perciò, come vediamo, ai *benefici ad personam* – a vantaggio perciò solo di alcuni dipendenti – continua a non essere riconosciuta l'applicazione della normativa di favore.

(andrea raimondo)

2022.03.24 Quando la banca può-deve eseguire operazioni sul conto del de cuius

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 147 del 22 marzo u.s., si è espressa sulla possibilità per l'autorità giudiziaria di autorizzare l'addebito sul conto del *de cuius* di specifiche spese ancor prima della presentazione della

dichiarazione di successione [o del relativo esonero]: si pensi all'ultimo stipendio dovuto alla badante, alle spese funebri, ecc..

Nel caso di specie, un amministratore di sostegno domandava al giudice lo sblocco dei conti del defunto, ottenendo un provvedimento favorevole, ma successivamente la banca interessata interpellava l'AdE chiedendo se l'ottemperanza al provvedimento del giudice non fosse in contrasto con il *TU successioni*, rischiando infatti l'istituto bancario – in caso di parere negativo dell'amministrazione finanziaria - di essere sanzionato ex art. 53 commi 2-4 Tus, che puniscono le violazioni dell'art. 48 dello stesso TU.

Art. 53 comma 2: "Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione."
Art. 53 comma 4: "La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti."
Art. 48 comma 3: "I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e)".

Secondo l'AdE, tuttavia, l'autorizzazione del giudice è sufficiente a sbloccare i conti del *de cuius* e permettere quindi alla banca di eseguire le operazioni indicate nel provvedimento senza incorrere nella violazione di nessuna disposizione del *TU successioni*: in questa ipotesi, infatti, non è configurabile la violazione del citato art. 48 del Tus, dato che la sua *ratio* mira al contrasto di comportamenti evasivi da parte degli eredi.

(cesare pizza)

2022.03.25 Buoni pasto anche in Farmacia

Ormai sono parecchie le farmacie che riconoscono a tutto il loro personale il buono pasto e quindi in pratica dobbiamo farlo anche noi.
Vorrei soltanto poche parole per sapere da voi di cosa esattamente si tratta.

I *buoni pasto* – sia quelli *elettronici* che quelli *cartacei* - danno il diritto al lavoratore dipendente di usufruire di un servizio *alternativo alla mensa* [anche se notoriamente la "mensa" non è un servizio obbligatorio per il datore di lavoro…] per un importo naturalmente pari al valore del *buono* stesso.

Sono quasi "storicamente" considerati autentici *fringe benefits* e quindi *esentasse*, ma con il limite – per il *buono pasto cartaceo* – di 4 euro [qualcuno certo ricorderà che anteriormente era di € 5,29] e – per il *buono pasto elettronico* - di 8 euro [prima era di € 7,00].

Come vediamo, la riduzione del *cartaceo*, da un lato, e l'aumento del valore dell'*elettronico*, dall'altro, spingono con tutta evidenza verso quest'ultimo, ed è questo ovviamente l'intento delle nuove regole.

È bene però ribadire, come del resto ha ricordato anche il Ministero dello Sviluppo Economico, che i *buoni pasto*, tanto gli *elettronici* come i *cartacei*, possono essere utilizzati dai lavoratori dipendenti sia a tempo pieno che parziale, come anche dai collaboratori autonomi, e soprattutto, attenzione, *anche nel caso in cui l'orario di lavoro non preveda una pausa pranzo*.

Inoltre, sia per il *cartaceo* che per l'*elettronico* non sono previsti oneri previdenziali e fiscali a carico del lavoratore e però, s'intende, fino agli importi limite sopra indicati.

Voi potrete quindi in sostanza scegliere pressoché liberamente la tipologia di *buono pasto* che riterrete opportuno utilizzare, adottando – ci pare chiaro - criteri di valutazione squisitamente aziendali, che a loro volta [ai fini della scelta tra l'una e l'altra tipologia] non potranno non tener conto anche dell'entità del "premio" che nel concreto la farmacia corrisponderà.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.03.25 La rivalutazione delle aree edificabili e l`Imu

In merito alla rivalutazione "rediviva", come l'avete chiamata voi, delle plusvalenze vorrei chiedere se, per i terreni edificabili, per i quali già si paga l'IMU sulla base di un accertamento effettuato dal Comune, è opportuno effettuare una rivalutazione, a tassazione agevolata del 14%, tenuto anche conto del loro diminuito valore commerciale.
In caso positivo, vorrei sapere se è consigliato che detta rivalutazione comprenda sia le aree edificabili che altri piccoli appezzamenti di terreni non edificabili, oggetti della stessa vendita, in una interpretazione estensiva della norma.

Come abbiamo ricordato più volte, la rivalutazione di terreni edificabili - come peraltro quella delle quote sociali – si rivela una scelta tanto più conveniente quanto più si sia vicini a cedere [o a progettare di cedere] a terzi, in tempi non lontani e ovviamente a titolo oneroso, il terreno o la quota sociale.

Ordinariamente, infatti, è soggetta a Irpef la *differenza* tra il *prezzo di cessione* e il *prezzo di acquisto*, mentre con la rivalutazione si fruisce del beneficio – "rinnovato" dal legislatore (in extremis…) anche quest'anno sia pure a un costo più robusto [v. Sediva News del 01.03.2022] - di versare a titolo definitivo un'*imposta*

sostitutiva, elevata ora dall'11% al 14%, calcolata sull'*intero valore* del terreno o della quota sociale come asseverato da *perizia* giurata *entro il 15 giugno 2022*.

Inoltre, è chiaro che la *perizia* deve evidentemente tendere a far coincidere il valore periziato con quello della (più o meno) futura vendita.

E però, dato che qui dobbiamo soffermarci sui *terreni edificabili*, è necessario precisare a chiare lettere [perché email come questa ne abbiamo ricevute più di una…] che ai fini dell'Imu il versamento di tale *imposta sostitutiva* non ha alcuna efficacia, perché l'Imu è sempre dovuta sul *valore in comune commercio* del terreno edificabile.

E allora, è bensì opportuno generalmente far periziare il valore del terreno, ma – sempreché, s'intende, non si abbia intenzione di venderlo - *senza il pagamento del 14%*: in tal modo si rafforzerà la "difesa" in caso di un contenzioso che dovesse eventualmente insorgere con il Comune per effetto della notifica di un accertamento che ridetermini il valore sul quale è stata assolta l'Imu.

In ogni caso, per rispondere anche all'altro quesito, possono essere oggetto di rivalutazione anche i *terreni non edificabili*, soprattutto se in procinto di essere lottizzati o quando risulti prossimo il mutamento di destinazione.

(*stefano lucidi*)

2022.03.28 Adeguamento Istat per Febbraio 2022

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a ***febbraio 2022***, che è in controtendenza rispetto al mese precedente per quel che riguarda l'indice *mensile*, ora infatti pari all'***1,0%*** [contro il precedente 1,4%].

Si evidenzia invece un andamento crescente sia per quello *annuale*, salito dal 4,7% al ***5,6%***, che per quello *biennale* passato dal 4,9% al ***6,1%.***

In ragione *annuale*, quindi, la variazione del canone di locazione è pari a ***4,200%*** (il 75% di 5,6%), e quella in ragione *biennale* al ***4,575%*** (il 75% di 6,1%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.03.28 Imu la Corte Costituzionale si interroga sulla legittimità dell'assoggettamento all'imposta… *di ambedue i coniugi nel caso di loro residenza e/o dimora in immobili diversi*

Il c.d. decreto fiscale, *collegato* alla manovra finanziaria del 2022, ha previsto che *l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale* - nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e/o la dimora abituale in immobili diversi [ubicati o meno nello stesso comune] - *vale per una sola unità scelta dai coniugi*.

Questa norma, tuttavia, è entrata in vigore soltanto il 21.12.2021, cosicché per tutte le vicende conteziose anteriori a tale data è prevalsa *nella Cassazione* la tesi sostenuta dai Comuni secondo la quale, abitando i due coniugi in due comuni diversi, l'esenzione IMU non spetterebbe/sarebbe spettata a nessuno dei due, mancando sia per l'uno che per l'altro l'imprescindibile *requisito* della *residenza* e della *dimora abituale* – da parte dell'intero nucleo familiare – nell'immobile di cui si tratti.

Ora, la Corte Costituzionale - con un sorprendente comunicato del 24 marzo 2022 – rende noto di aver deciso di "*sollevare davanti a se stessa*" [nel ns. straordinario Paese succede anche questo…] la questione di costituzionalità della regola generale enunciata nel quarto periodo dell'art. 13 del dl. 201/2011 [convertito nella legge 214/2011 e succ. modd.], secondo cui, nella parte che qui interessa:

"*per abitazione principale* [N.B. è quella, come noto, per la quale è prevista l'esenzione Imu] *si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,* ***le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile*****".**

La Corte ha dunque sollevato "*davanti a se stessa*" la questione di costituzionalità dello specifico "passaggio" della disposizione che abbiamo appena evidenziato in neretto, dubitando in particolare della legittimità – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – "*del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile* (com'era nella versione originaria dell'IMU) *ma anche del suo nucleo familiare"*.

In tal modo, aggiunge la Corte, il "*nucleo familiare*" potrebbe diventare - in quanto tale - "*un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso*".

Le motivazioni dell'ordinanza saranno disponibili soltanto tra qualche tempo, ma francamente potrebbe anche materializzarsi una decisione della Consulta - esemplare in questo sempre più fitto scontro tra poteri, anzi *Poteri* [Corte Cost., Corte Cass., Legislatore] - che rimuova l'ostacolo, posto dalla lettera stessa della norma [ecco il vero problema!], a una *doppia esenzione Imu* nel caso tutt'altro che infrequente in cui i coniugi risiedano in immobili diversi.

Sembra perfino banale precisarlo, ma è chiaro che una conclusione del genere – che, ci piaccia o meno, riteniamo molto più che possibile – andrebbe ben oltre il dettato normativo odierno, che, lo ribadiamo, parrebbe sancire inequivocabilmente *una sola esenzione IMU per ogni nucleo familiare*.

Vi terremo informati sugli sviluppi, ovviamente di stretta attualità e di larghissimo interesse.

(*aldo montini – stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)

2022.03.29 Beni "Industria 4.0" ai fini del maggior credito l'interconnessione può anche essere successiva all'acquisto, ma…

Nel 2021 ho acquistato per la farmacia un distributore automatico privo dei requisiti per l'interconnessione con il sistema gestionale, usufruendo del credito d'imposta del

10%. Se però ora riuscissi a interconnetterlo, potrei accedere al maggior credito del 40% previsto per gli investimenti "Industria 4.0"?

Il quesito offre l'occasione per chiarire un aspetto importante della vicenda, premettendo che - a partire dal 2020 - i crediti d'imposta per acquisti di beni "*Industria 4.0*" hanno preso il posto del c.d. "iper-ammortamento" nel ruolo di *leva fiscale* ai fini dell'agevolazione di questa categoria di investimenti.

Ora, come sappiamo, si tratta di beni che devono rispondere a determinate condizioni e consentire, in particolare, l'*interconnessione* con il sistema LAN della farmacia, proprio per permettere la gestione – in chiave per l'appunto "*Industria 4.0*" - dell'intero processo funzionale cui il bene è deputato.

Il requisito della connessione è perciò determinante per l'ottenimento del *credito d'imposta maggiorato*, ma non è sufficiente che il bene *sia potenzialmente "interconnettibile"* essendo invece necessario che sia *effettivamente interconnesso* e che anzi l'interconnessione permanga nell'intero periodo del suo funzionamento.

D'altra parte, se l'*interconnessione* può anche *seguire* l'entrata in funzione del bene, non significa che essa possa avvenire in "qualsiasi" momento successivo, perché, attenzione, *la tardiva interconnessione deve comunque dipendere da condizioni oggettive e documentabili* e non da comportamenti discrezionali e strumentali dell'impresa.

Con questi presupposti e nel rispetto di tali condizioni, pertanto, l'avvenuta *interconnessione* – anche se tardiva – può dare egualmente diritto all'agevolazione maggiorata, anche se evidentemente con decorrenza dall'effettiva interconnessione.

E però, in caso di "interconnessione differita" – eccoci al punto - *le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 devono essere presenti nel bene GIÀ ANTERIORMENTE al suo primo utilizzo o messa in funzione*.

In altre parole, i beni privi *fin dall'origine* dei necessari requisiti, anche laddove li acquisiscano cammin facendo [per effetto cioè di *successivi* interventi e/o trasformazioni di carattere tecnico che li rendano effettivamente interconnessi], *non potranno accedere all'agevolazione maggiorata*: di qui la necessità - *al momento stesso dell'ordine* - di prestare la massima attenzione alle caratteristiche dei beni acquistati, perché *dopo* sarebbe troppo tardi.

Nel Suo caso, infatti, tenuto conto che il distributore automatico – secondo quel che leggiamo nella Sua mail – era "*privo dei requisiti per l'interconnessione con il sistema gestionale*", *mancano i presupposti per accedere al maggior credito* e dunque la risposta al quesito non può purtroppo che essere negativa.

(*stefano civitareale*)

2022.03.29 Modifica dei patti sociali

La nostra snc ha 4 anni di vita ma da un po' di tempo ci siamo resi conto di aver bisogno di modificare alcune norme dello statuto e soprattutto di aggiungerne altre perché abbiamo visto che ci sono parecchi aspetti che non abbiamo disciplinato.
Abbiamo visto in particolare che dobbiamo regolare il futuro della quota in caso di morte di un socio e anche i vari casi di esclusione: recentemente una vs. Sediva News ha trattato proprio l'argomento dell'esclusione evidenziando i vari problemi.
Siamo però in tre soci e abbiamo raggiunto l'accordo in pratica su tutte le modifiche e le aggiunte da fare: possiamo procedere con una scrittura privata fra noi oppure dobbiamo necessariamente avvalerci di un notaio?

Per integrare e/o modificare l'atto costitutivo/statuto è ineludibile il ricorso all'atto pubblico, quindi all'intervento notarile, anche se – beninteso – i semplici patti c.d. parasociali sono egualmente vincolanti sia pure soltanto tra i soci [v. Sediva News del 04.03.2022: "*L'ampia autonomia privata nella formazione di una società di persone…*"].

Naturalmente, però, l'intervento diretto sullo statuto ne garantisce la *pubblicità* [quindi anche la sua opponibilità a qualsiasi terzo], ed ecco perché – ai fini appunto della sua *pubblicità* – è prescritto che qualsiasi atto modificativo di uno statuto sociale deve essere iscritto, entro 30 gg. dalla stipula, nel Registro Imprese.

Si ricordi, inoltre, che – ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. 362/91 [come sostituito dal comma 160 della l. 124/2017] – "*Lo statuto delle società di cui all'articolo 7* [società di persone o di capitali titolari di farmacia] *e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Fofi, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'unità sanitaria locale competente per territorio*".

(*matteo lucidi*)

2022.03.30 Spese fiscalmente detraibili pagate a rate come comportarsi

Nel 2021 ho acquistato una serie di apparecchiature di importo complessivamente molto rilevante, ricorrendo a un prestito rateale con una società finanziaria convenzionata con il fornitore e pagando nello stesso anno le prime 4 rate delle 24 previste.
Nella prossima dichiarazione dei redditi potrò far valere la detrazione sull'intero costo delle apparecchiature o solo sulle 4 rate saldate?

Si tratta senza dubbio di un caso particolare sul quale è bene soffermarsi a beneficio di tutti, in vista della prossima dichiarazione dei redditi, anche perché non ci risultano chiarimenti specifici da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Ebbene, se per le spese detraibili ai fini dell'imposta personale si è preferito un pagamento rateale, le ipotesi configurabili sono due, come vediamo subito.

- *Piano rateale gestito direttamente tra il contribuente e la ditta fornitrice delle apparecchiature*

In questa ipotesi è naturalmente il fornitore a concedere il credito al proprio cliente, e pertanto potranno essere portate in detrazione *le sole rate effettivamente*

corrisposte nell'anno di imposta di riferimento della dichiarazione dei redditi, dato che per la differenza – pari evidentemente alle rate residue – la spesa non è stata ancora *sostenuta* (condizione questa – dell'effettivo sostenimento della spesa – indispensabile per il diritto alla detrazione, come noto).
Le rate restanti potranno essere detratte nell'anno/negli anni in cui avverrà il pagamento: si segue, insomma, il c.d. "principio di cassa" che costituisce la regola generale in materia di detrazione di oneri personali.

- *Pagamento effettuato a mezzo di finanziamento da un terzo soggetto, quale una finanziaria, che è proprio la situazione prospettata nel quesito.*

Qui la fornitura è stata interamente pagata al momento dell'acquisto con l'intervento della finanziaria e la spesa può dirsi, perciò, interamente *sostenuta* dalla persona acquirente.
Il *contratto di finanziamento*, infatti, intercorre tra quest'ultima e la finanziaria, che è soggetto estraneo al rapporto di compravendita delle apparecchiature che dà origine alla spesa interessata dalla detrazione: l'acquirente, di conseguenza, potrà portare in detrazione l'intera spesa oggetto di rateazione avendo cura, s'intende, di conservare – unitamente alla documentazione attestante la spesa – anche il contratto di finanziamento.
E' chiaro che sembra essere proprio quest'ultima la scelta più conveniente per il nostro contribuente – che del resto, a ben vedere, parrebbe anche quella più riscontrabile nella pratica commerciale quotidiana – qualora decidesse di acquistare a rate.
L'acquisto di dispositivi medici, come noto, è escluso dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti ma se l'importo è rilevante si pone il problema dei limiti dell'utilizzo del contante; è bene quindi che il documento di spesa (fattura) specifichi sia nell'uno che nell'altro caso le modalità di saldo della spesa [ad esempio: *"pagamento dilazionato in n. ___ rate*" nel caso di concessione della dilazione direttamente da parte del fornitore, ovvero *"pagato tramite bonifico da parte della Finanziaria _____ a seguito contratto di finanziamento n.___ del _____"* nel caso di intervento della finanziaria].

(*stefano civitareale*)

2022.03.31 Se un farmaco è inserito per errore nella DCR

Ho compiuto un errore indicando nella DCR, invece che nella DPC, due confezioni di un farmaco. Ho in pratica così richiesto e ottenuto il rimborso integrale e quindi l'ASL mi ha preannunciato il recupero dell'importo con un addebito.
Cosa devo fare per chiudere la partita contabile? E in particolare sarà la stessa ASL a dover emettere fattura o, al contrario, la farmacia dovrà procedere con una nota di credito?

Niente paura, perché il quesito – peraltro già da noi affrontato altre volte - è di agevole soluzione.

Lei prospetta, infatti, il caso di un farmaco dispensato in DPC ma erroneamente indicato nella DCR per il rimborso integrale del prezzo

L'ASL dovrebbe allora riportare/aver riportato il controvalore delle due confezioni nella parte denominata "*rettifiche in addebito*" per rimborsarLe il totale delle DCR al netto dell'errore.

La partita contabile si chiude però perfettamente, perché le "*rettifiche in addebito*" sono un *minor ricavo* [sia nell'ipotesi in cui la correzione avvenga nella DCR dello stesso mese che nel caso in cui questa si verifichi in un mese successivo] con relativo *minor ammontare di iva* sulle vendite da scorporare.

La farmacia non subirà dunque nessun "danno" sul piano fiscale e *non dovrà emettere alcuna nota di credito*, ma semplicemente *una fattura alla ASL* per il compenso – è chiaro - del farmaco dispensato in DPC e nel consueto regime iva [è appena il caso di precisarlo] dello *Split Payment*.

(roberto santori)

2022.03.31 Usare [anche] i social network per aumentare le vendite della farmacia

È una domanda che ci viene posta frequentemente ma la risposta crediamo debba essere affermativa, senza grandi se o grandi ma.

In particolare, possiamo utilizzare – poniamo - i contatti acquisiti tramite i social network per avviare una comunicazione diretta con il potenziale cliente.

Una volta ottenuto l'indirizzo e-mail di quest'ultimo, possiamo inviargli anche un video, un tutorial, una mail informativa… e così via: insomma, tutto quel che possa permetterci di fargli conoscere le potenzialità e le offerte della nostra farmacia.

Sono contenuti che ragionevolmente può essere opportuno fargli pervenire in sessioni differenti, per così dire a *step*: gli si invia il primo, chiedendogli un *click* di conferma, e si attende un riscontro per valutare il suo reale interesse.

A quel punto, se in sostanza la risposta del cliente è complessivamente positiva, gli inviamo un secondo *step*. E così via.

Questo iter, s'intende, ci consente di creare attenzione nel cliente e soprattutto di evitare di importunarlo con messaggi che non siano per lui effettivamente appetibili, e quindi in ultima analisi di non farci percepire come "volgari" e importuni *spammer*.

Poi, una volta a settimana, gli invieremo messaggi su Facebook, Twitter, Linkedin…, nei quali ricordargli che è possibile ricevere via e-mail gli aggiornamenti relativi al materiale già trasmesso.

Il passo ulteriore, dopo avergli "recapitato" alcune *sessioni gratuite* formative e/o informative, è quello di invitare il potenziale cliente a visitare la nostra farmacia, così che il contatto possa essere diretto tanto da agevolarci nel fornirgli gli approfondimenti su quel che egli possa aver richiesto o mostrato di gradire.

Successivamente, raggruppando un certo numero di clienti che abbiano lo stesso interesse o interessi vicini tra loro, possiamo ad esempio organizzare dei corsi al di fuori dell'orario di apertura della farmacia.

O semplicemente, se del caso, possiamo in un unico

incontro fornire al cliente tutte le indicazioni più avanzate di cui può necessitare.

Nel momento in cui egli ha visto soddisfatta più o meno ogni sua esigenza o curiosità, dobbiamo fargli – è inevitabile - un'offerta che ci permetta finalmente di approdare alla vendita.

Certo, meglio sarebbe proporgli un acquisto particolare, un'offerta valida soltanto in quella data, un imperdibile "qui e ora", ecc.: in tal modo, il cliente può sentirsi motivato a concludere subito per non perdere appunto l'occasione irripetibile, sfruttando soprattutto l'effetto [ben noto agli economisti…] emulazione.

Se, cioè, teniamo un corso in farmacia, e uno o due clienti sono portati ad accettare l'offerta valida solo in quel giorno, è probabile che anche altri possano seguirli, perché in loro potrebbe essersi generata la sensazione di non voler o non poter perdere l'opportunità che gli stiamo proponendo.

Se vogliamo invece evitare che il cliente avverta come eccessiva la pressione del "dover decidere immediatamente", possiamo anche dargli più tempo, perciò fargli un'offerta valida per alcuni giorni, per una settimana ecc.: molto dipende, è ovvio, dalla tipologia del prodotto che stiamo proponendogli di acquistare oltre che, come al solito, dal tipo di cliente che abbiamo di fronte.

In questo senso dobbiamo essere abbastanza bravi a percepire almeno in parte la sua "personalità", capire quindi se la pressione di un'offerta "qui e ora" possa davvero invogliarlo o magari invece paralizzarlo e anche se è una persona che ha bisogno di tempo per metabolizzare e decidere oppure se, diversamente, è una persona impulsiva…

Questo metodo di approccio può costituire una valida alternativa alle modalità di promozione più classiche, come la pubblicità sui giornali, la cartellonistica, il volantinaggio…

Se il cliente viene da noi, perché tramite la rete lo abbiamo coinvolto, e ci ritiene in grado di offrire soluzioni alle sue problematiche, è più facile probabilmente che proceda con gli acquisti, perché molto più disposto, avendogli noi offerto il nostro tempo – come dicevamo, in un incontro individuale o addirittura in un "corso" collettivo - e perché in fondo, se ci pensiamo bene, si trova già nel nostro punto vendita…

(michela pallonari – gianmarco ungari)

2022.04.01 Ferie - entro il 30 giugno p.v. il lavoratore dovrà fruireconsumare quelle maturate nel 2020

Nella nostra farmacia un collaboratore, molto attaccato al lavoro, fatica particolarmente a godere delle ferie, non preoccupandosi addirittura dal 2020 di farcene richiesta. A quali conseguenze andiamo incontro se lui non ne fruisce? Ed entro quale termine è tenuto a farlo?

Il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite, come sanno tutti, è *irrinunciabile* [art. 36 co. 3 della Costituzione] e dunque, per intenderci, *qualsiasi patto contrario è nullo*: la finalità delle ferie è quella di reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, consentendo allo stesso tempo al lavoratore di partecipare alla vita familiare.

Salva diversa indicazione del CCNL [ad esempio il *CCNL Farmacie private* prevede all'art. 28 un periodo di ferie di *26 giorni*, fermo che la settimana lavorativa è comunque considerata di *sei giorni lavorativi*, dal lunedì al sabato], il lavoratore - perciò anche il vs. collaboratore farmacista - ha diritto a un *minimo di 4 settimane* di ferie l'anno anche se evidentemente la maturazione delle ferie sarà nel concreto proporzionata all'orario di lavoro, oltre che connessa alle assenze o sospensioni dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro da par suo ha l'obbligo:

- di far godere al lavoratore un *periodo minimo di ferie di due settimane* – che, a sua richiesta, devono essere *consecutive* [sia pure compatibilmente con le esigenze aziendali] - entro l'anno solare di maturazione, cosicché, ad esempio, per le ferie maturate nel 2022 tale periodo minimo dovrà essere goduto *entro il 31 dicembre 2022*;
- fargli godere *le restanti due settimane* entro *i diciotto mesi successivi alla scadenza dell'anno di maturazione*: quindi, sempre seguendo l'esempio, *entro il 30 giugno 2024* per le ferie maturate nel 2022.

In ogni caso, attenzione, le *ferie non godute* non possono essere sostituite dalla relativa indennità, fatti salvi specifici casi indicati dalla legge [cessazione del rapporto di lavoro, contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno].

Questo vuol dire, in sintesi, che la mancata fruizione delle ferie espone il datore di lavoro a una sanzione amministrativa che va da euro 120 a euro 720, ma:

- se si riferisce a *più di cinque lavoratori*, ovvero la mancata fruizione ha riguardato *almeno due anni*, la sanzione va da 480 a 1800 euro;
- se invece si riferisce *a più di dieci lavoratori*, ovvero la mancata fruizione ha riguardato *almeno quattro anni*, la sanzione va da 960 a 5400 euro.

La giurisprudenza – ripetutamente chiamata in causa su questa delicata vicenda - ha chiarito che il datore di lavoro, proprio tenuto conto del carattere imperativo del diritto del lavoratore alle ferie annuali, è obbligato ad assicurarsi che il dipendente sia messo nelle condizioni di fruirne concretamente *invitandolo formalmente* e *informandolo* [in tempo utile a permettere al lavoratore di giovarsi *effettivamente* del periodo di riposo] del fatto che, *se egli non ne fruisce*, le ferie non godute *andranno perdute*.

Per quanto si è già osservato, pertanto, il lavoratore – *fermo il rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi ora indicati* – perderà il diritto a fruire del periodo minimo di due settimane al 31 dicembre dell'anno di riferimento, e perderà il diritto a fruire del residuo periodo al compimento del diciottesimo mese dalla scadenza dell'anno stesso, perciò generalmente al 30 giugno del secondo anno successivo.

È chiaro perciò, in conclusione, che il datore di lavoro dovrà prestare molta attenzione alle due scadenze [31 dicembre e 30 giugno] e aver cura perciò di:

- *inviare* al lavoratore [in tempo utile, come detto] una comunicazione formale con cui lo inviti a voler fruire delle ferie di sua spettanza; e di

- *informarlo* che, diversamente, egli perderà il diritto sia a beneficiarne che a riscuotere la relativa indennità sostitutiva.

Per quanto vi riguarda, in definitiva, sempreché abbiamo ben compreso la vicenda, il vs. collaboratore rischia di aver perduto irrimediabilmente le *due settimane* sia del 2020 che del 2021, rischiando di perdere anche le residue due settimane del 2020 entro il prossimo 30 giugno se non vi affretterete [sia lui che voi] a convenire celermente la fruizione almeno di queste due ulteriori settimane del 2020 e a concordare la fruizione [entro il 30 giugno 2023] delle due ulteriori settimane del 2021.

Non è comunque una situazione comoda per nessuno, perché anche la farmacia - per sottrarsi a qualsiasi conseguenza e considerato che l'indennità sostitutiva non può essere liquidata neppure per un euro - deve essere in grado di dimostrare, in caso di controversia, di aver assolto agli obblighi di *invito* e di *informazione* di cui si è detto.

(*aldo montini – giorgio bacigalupo*)

2022.04.04 Il patrimonio della famiglia non incide sull'assegno divorzile

Ricordando che è ormai pacifico in giurisprudenza che a nulla rileva – ai fini della determinazione dell'assegno divorzile - l'*entità patrimoniale della famiglia* [di provenienza] *del coniuge* tenuto a versarlo [non rientrando in realtà nei parametri disciplinati dall'art. 5 della legge sul divorzio], la Cassazione è intervenuta di recente sulla possibilità di modificare l'importo dell'assegno in dipendenza di un'entrata "temporanea e provvisoria" del coniuge onerato proveniente dal padre facoltoso.

Secondo la Suprema Corte, infatti, proprio alla luce della sua natura *temporanea e provvisoria*, il versamento non poteva incidere sull'assegno perché *non derivante dal patrimonio personale del coniuge*.

Diverso sarebbe stato, dunque, se si fosse trattato di un'entrata – per il coniuge onerato – a cadenze regolari.

(*cesare pizza*)

2022.04.04 Se una snc non paga le tasse perché estinta, ne rispondono i soci

Con la cessione della farmacia di un anno fa abbiamo messo in liquidazione la nostra snc che è stata cancellata dalla Camera di commercio.

Recentemente, però, è stata notificata a noi ex soci una cartella di pagamento con la richiesta di imposte non versate dalla società.

È corretto questo comportamento dell'Erario?

Temiamo proprio di sì e d'altronde anche la Cassazione – pronunciandosi [con ord. n. 7236 del 15 marzo 2021] in merito alla sorte delle imposte non versate da una *società estinta* – ha chiarito che la cancellazione non impedisce di azionare il credito tributario nei confronti degli ex soci, oltre, beninteso, a non bloccare l'iscrizione al ruolo per tributi non versati dalla società ormai estinta.

La *ratio* di tale decisione è da ricercare evidentemente nel *rapporto* di *solidarietà* tra i soci, perché - come del resto abbiamo più volte ricordato - le società di persone godono della c.d. *autonomia patrimoniale imperfetta* [perciò i soci sono appunto *obbligati in solido*], e inoltre, successivamente alla cancellazione, costoro diventano i successori *ex lege* della società stessa.

In sintesi, nelle società in nome collettivo rispondono *solidamente* tutti i soci anche per le obbligazioni di natura tributaria, con la conseguenza che le imposte non versate dalla società dovranno essere saldate dai singoli ex soci, come d'altra parte è affermato a chiare lettere anche nell'art. 2291 del cod. civ.

La notifica, precisa ulteriormente la Suprema Corte, è ammessa - entro un anno dalla cancellazione - anche *presso l'ultima sede della società* e l'interruzione della prescrizione conseguente alla notifica ha efficacia anche rispetto ai soci.

Insomma, è difficile scappare …

(*stefano lucidi*)

2022.04.05 Acquisto del locale farmacia, prezzo nel rogito e prezzo accertato dal Fisco

Vorremmo avere la vostra opinione su una vicenda che ci preoccupa: quando abbiamo acquistato il locale della farmacia il valore era di 300, come risulta da tutti gli atti.

Tuttavia, qualche tempo dopo l'acquisto, abbiamo ricevuto un accertamento da parte dell'Agenzia dell'Entrate che ha accertato un valore pari a 570.

Abbiamo presentato un ricorso in Commissione Tributaria che purtroppo ci è stato respinto e alla fine abbiamo aderito al pagamento dell'imposta aggiuntiva.

I nostri consulenti sono in disaccordo sul valore da scrivere in bilancio: resta di 300 o può essere elevato a 570?

Dunque, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 1) c.c., le immobilizzazioni materiali non prodotte in economia devono essere iscritte al costo di acquisto [cfr. anche OIC 16].

La regola è confermata anche dalla norma fiscale [art. 102 e 110 TUR].

Quello che probabilmente è stato rettificato dall'Agenzia delle Entrate è dunque *il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro* [art. 52 TUR] *nel rogito*, dato che per tale imposta la base imponibile è costituita esattamente dal *valore venale in comune commercio* riferibile al bene, qualora evidentemente – come in questo caso - sia superiore al corrispettivo pattuito.

Senonché, tale aspetto della vicenda non incide sulla rappresentazione in bilancio del valore dell'immobile strumentale della farmacia, che dovrà perciò essere conforme proprio al costo di acquisto, che d'altra parte – secondo le stesse risultanze del rogito [come viene riferito nel quesito] – è appunto quello effettivamente sostenuto dall'impresa per l'acquisizione del bene.

Non ha in definitiva alcun rilievo, sotto tale profilo,

l'avvenuta rettifica [in termini di valore] operata dagli uffici fiscali.

(*matteo lucidi*)

2022.04.05 La rettifica della detrazione iva e le merci rubate

Qualche giorno fa abbiamo subìto un furto di merce e abbiamo già presentato denuncia attivando anche la pratica per il rimborso assicurativo. Ma non so se dovrò riversare l'iva recuperata dall'acquisto della merce, dato che gli articoli rubati non potranno più essere venduti.

I beni che non sono più presenti nei luoghi in cui il contribuente esercita l'attività *devono presumersi ceduti* - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 441/1997 – con il conseguente obbligo di versamento della relativa imposta.

Tuttavia, nell'eventualità in cui la perdita dei beni sia da attribuire a eventi fortuiti, accidentali e indipendenti dalla volontà del soggetto [come può essere un furto o una rapina] è lo stesso D.P.R. - al terzo comma dell'art. 2 – a prevedere la *non operatività* della presunzione di cessione.

Naturalmente, deve essere tutto provato da un'idonea documentazione proveniente da un organo della P.A., come può essere - per l'appunto - la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza da Lei già presentata.

Per di più, l'art, 185 par. 2, Dir. 2006/112/CE dispone, in particolare, che *"la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all'articolo 16"*.

Non sembra, insomma, che siano leciti dubbi di alcun genere.

(*stefano civitareale*)

2022.04.06 Ancora sulla società di gestione ereditaria

Scandagliando il vs quotidiano online, piazzapitagora.it, abbiamo visto che avete sostenuto che, nonostante la Legge sulla Concorrenza abbia liberalizzato la partecipazione alla titolarità di farmacie, la società costituita tra gli eredi non diventa automaticamente titolare della farmacia ereditata.

Non tutti però, come anche voi avete scritto, la pensano così e questa incertezza ci dà qualche preoccupazione perché abbiamo appena ereditato la farmacia e siamo tre figli con programmi almeno in questi giorni diversi dall'idea di una titolarità.

Tra l'altro, uno di noi forse potrebbe trovarsi anche in situazione di incompatibilità.

Il nostro convincimento è tuttora esattamente quello che il quesito riferisce e francamente non siamo riusciti in questi anni a trovare un solo commento che possa orientarci diversamente.

La tesi contraria, lo ricordiamo ancora, parte dal presupposto che per partecipare a una società titolare di farmacia non è più richiesto, neppure agli eredi di un titolare in forma individuale, alcun requisito professionale; ne deriverebbe quindi che la società per la gestione dell'esercizio formatasi - secondo i principi civilistici - alla data del decesso tra tutti gli aventi causa [quando ovviamente a succedere al titolare premorto siano più di uno] ne assumerebbe a quella data stessa anche la titolarità.

Senonché, è vero che all'apertura della successione ciascuno degli eredi – a meno che non sia un minore di età ovvero esprima formalmente e tempestivamente la sua volontà di non partecipare all'esercizio collettivo dell'impresa di farmacia – diventa in quanto tale partecipe alla società insorta di diritto tra tutti loro come società di fatto [anche se in qualunque momento successivo regolarizzabile come società di persone o di capitali]; e però, questa non è (ancora) né può essere [ancora] una società cui possa di per sé ritenersi ascritta né ascrivibile la titolarità della farmacia.

È infatti necessario a tal fine il perfezionamento di una duplice condizione: da un lato, l'espressione/formalizzazione di una *volontà negoziale di ogni erede e/o di tutti gli eredi congiuntamente e/o di loro eventuali aventi causa di partecipare a una società titolare di farmacia*, quale ne sia la forma, e, dall'altro, la verifica – inevitabilmente ricorrendo per lo più alle classiche *autodichiarazioni* – circa l'insussistenza per ognuno di loro di cause che ne impediscano la partecipazione e pertanto di una delle ben note ipotesi di incompatibilità previste negli artt. 7 e 8 della l. 362/91.

Si tratta dunque, fino al compimento di tali due condizioni, di una *società per la mera gestione provvisoria dell'esercizio* caduto in successione e il limite di durata di tale provvisorietà - entro il quale perciò entrambe le condizioni dovranno essere perfezionate - è e resta naturalmente quello della scadenza del sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione di successione perché, tanto per chiarire meglio, i commi 9 e 10 dell'art. 7 della l. 362/91 [pur nel loro pessimo dettato letterale…] sono ancora oggi in vigore, pur se con gli imprescindibili adattamenti conseguenti alla Legge Concorrenza dei quali d'altra parte abbiamo discorso ampiamente in altre circostanze.

Certo, nessuno vieta agli eredi di formare una società regolare – alla quale quindi, ricorrendone gli altri presupposti, possa legittimamente essere poi assentita l'autorizzazione all'esercizio definitivo della farmacia – anche il… giorno stesso della morte del *de cuius*.

Ma anche in tale evenienza sarà ineludibile che questo loro intendimento sia esplicitato in termini non equivoci in un atto costitutivo/statuto, semplice e lapidario finché si vuole ma tale da non lasciare dubbi sulla loro precisa volontà di formare/regolarizzare una società [di persone o di capitali] *che abbia per oggetto esclusivo la gestione della farmacia ricevuta per successione* e che contenga perciò anche la dichiarazione di ogni socio circa l'insussistenza di cause ostative alla sua partecipazione.

Tra l'altro, per tornare un istante su un altro aspetto che incredibilmente sembra non trovare pace, sarà solo dal riconoscimento della titolarità a favore della società che il direttore responsabile della farmacia sociale dovrà essere un farmacista idoneo, socio o non socio.

Prima di allora, lo ribadiamo, potrà anche essere un "semplice" farmacista iscritto all'albo, erede o non erede e, anche qui, socio o non socio.

(gustavo bacigalupo)

2022.04.07 Omesso versamento dell'Iva ne risponde [anche penalmente] l'amministratore della società in carica alla data di scadenza del pagamento… *anche se la relativa dichiarazione annuale era stata sottoscritta dal suo predecessore*

L'art. 10-*ter* del D.lgs. 74/2000 dispone che *"(è) punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta"* .

E, come abbiamo osservato a suo tempo, per una società – anche se ovviamente titolare di farmacia - "*chiunque*" è/sono evidentemente colui/coloro che ha/hanno la *rappresentanza legale* della società stessa.

Sul punto può richiamarsi anche quanto statuito dalla III Sez. Penale della Cassazione (*sent. n. 18.834 del 19/04/2017)* che - confermando peraltro un orientamento ormai consolidato - ha riconosciuto la responsabilità per il reato in argomento *in capo all'amministratore in carica al momento in cui scade il termine di versamento*, anche se la relativa dichiarazione annuale era stata sottoscritta dal predecessore.

E infatti "*nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa […]e ciò sul rilievo dell'assenza di compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale.*

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, peraltro, "*il debito fiscale non era remoto e/o occulto, perché esposto nella dichiarazione presentata […], poiché si trattava dell'Iva dovuta sulla base dell'ultima dichiarazione e, quindi, era sufficiente, prima di assumere la carica di amministratore (pochi giorni dopo), di chiedere in visione la dichiarazione e l'attestato di versamento all'erario dell'iva a debito per adempiere nel termine stabilito al pagamento dell'obbligazione tributaria.*

Insomma, per il nuovo amministratore sarebbe stato agevole verificare il puntuale adempimento dell'obbligazione tributaria ed evitare così il perfezionamento del reato.

La pronuncia si chiude con un assunto che suona quasi come una "raccomandazione" a tutti coloro – e, come sapete, le società titolari di farmacia sono ormai molto numerose come quindi anche i loro amministratori – che si trovano (o si troveranno) nella stessa situazione: *"(v)a dunque, ribadito, il principio secondo cui l'assunzione della carica di amministratore, per comune esperienza, comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, risponde dei reati tributari in materia di mancato versamento di imposte, colui che subentra nella carica sociale/legale rappresentanza in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta, in quanto con l'assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze*."

Massima attenzione, dunque.

(*cecilia sposato*)

2022.04.07 Vendere la casa familiare prima della separazione per evitare l'assegnazione all'altro coniuge integra un'ipotesi di abuso del diritto

Sono titolare di farmacia e anche proprietario esclusivo della casa in cui abito con mia moglie e due figli minori.
I rapporti tra noi sono però sempre meno idilliaci e purtroppo è diventata molto concreta l'ipotesi di una separazione coniugale.
L'abitazione è una casa considerata di lusso per varie caratteristiche e comunque si tratta di un immobile che avevo acquistato ancora prima del matrimonio: vorrei in ogni caso evitare che, nell'ipotesi di separazione o divorzio, sia assegnata a mia moglie che del resto dovrebbe essere anche il genitore affidatario della prole.
In sostanza vorrei vendere l'immobile, ma naturalmente non mi sottrarrei agli obblighi che mi fossero imposti dal giudice.
Tenete anche conto che mia moglie ha un impiego soddisfacente ma la mia posizione reddituale è sicuramente più elevata.

C'è un precedente giurisprudenziale che può rispondere al quesito in termini adeguati.

La Corte di Cassazione, infatti, con una recente ordinanza è tornata ancora una volta sulla materia – delicata e ancora in parte da decifrare - dell'*abuso del diritto*, che, ricordiamo, si configura nei casi in cui vengano poste in essere *condotte lecite* al fine però di perseguire obiettivi che eludano la volontà del legislatore.

Nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte, proprio un marito in procinto di separarsi vendeva la casa familiare al padre che contestualmente gliela concedeva in comodato per la durata di sei mesi.

Successivamente, in sede di separazione e divorzio, l'abitazione veniva assegnata alla moglie, ma – trascorsi due anni - il suocero della donna richiedeva il rilascio dell'immobile perché ampiamente scaduto il termine di durata del comodato, in precedenza pattuito con il figlio.

Il susseguirsi di tali operazioni negoziali integra per l'appunto, secondo la Corte, un'ipotesi di *abuso del diritto*.

Viene rilevato, infatti, come qui la compravendita, il comodato e la successiva richiesta di rilascio fossero subordinati al reale obiettivo di non perdere la disponibilità della casa familiare.

Una volta stabilita l'*abusività* di tali negozi giuridici [leciti nella forma, ma non nelle finalità] i giudici di legittimità si sono pronunciati con riguardo al contratto di comodato intercorso tra padre e figlio, concludendo per il riconoscimento all'ex moglie della veste di *effettiva comodataria*.

È vero che forse la vicenda descritta nel quesito può essere inquadrata diversamente rispetto a quella decisa dalla Cassazione, ma è pur sempre necessario - beninteso – che il coniuge proprietario proceda *effettivamente* alla cessione a terzi dell'immobile senza che pertanto possano trarsi dal contratto di compravendita elementi idonei a sospettare accordi simulatori o simili.

(cesare pizza)

2022.04.08 Collaboratori nell`impresa familiare e patto di famiglia

Ho maturato ormai da tempo di scegliere il patto di famiglia come modo di disposizione della farmacia a due dei miei figli, entrambi farmacisti.
Ma da tre anni lavorano in farmacia sia mio marito che il terzo figlio che non è farmacista.
Sto studiando le disposizioni migliori da inserire nel patto di famiglia in modo da soddisfare anche loro due, ma i dubbi mi vengono proprio dall'impresa familiare e dai diritti che nascono a loro favore.
Ci sono vincoli che devo rispettare per questa loro posizione?
E poi, il patto di famiglia può essere utilizzato per ogni tipo di impresa?

Dell'ultimo interrogativo non riusciamo francamente a cogliere la sostanza perché – come prova anche la Sua conoscenza del patto di famiglia – non ci pare che Lei possa dubitare che si tratti di un negozio accessibile per tutte le imprese [piccole, medie e grandi], come per tutte le quote sociali, riguardanti perciò qualsiasi struttura societaria, di persone o di capitali che sia.

Per quanto riguarda la posizione dei familiari che attualmente sono inseriti nell'i.f., quest'ultima non può *in principio* costituire alcun ostacolo al patto di famiglia, anche se evidentemente non solo è necessaria la loro partecipazione al rogito, ma occorre anche che Lei definisca tempi, modalità e contenuti economici della liquidazione dei diritti loro derivanti in dipendenza della cessazione dell'i.f. ai sensi dell'art. 230 bis del cod. civ.

È una liquidazione che non sempre si risolve – specie con riguardo ai criteri di determinazione degli incrementi aziendali – con grande facilità ed è dunque opportuno che affrontiate adeguatamente questi aspetti.

In ogni caso, è chiaro, le questioni da definire con tempestività sono anche altre, ma non è certo questa la sede per trattarne approfonditamente.

(*cesare pizza*)

2022.04.08 L`obbligo di distribuzione degli utili fa carico alla società come tale… *e non all'amministratore*

Sono socia accomandante di una sas titolare di farmacia e il socio accomandatario nel 2019 e 2020 non ha distribuito gli utili risultanti dal rendiconto approvato: posso agire nei suoi confronti?

Senza entrare nello stretto merito delle vicende – verosimilmente di segno negativo – che potrebbero caratterizzare gli attuali rapporti tra voi, e ferma naturalmente l'opportunità di evitare inasprimenti se non in presenza di fatti che li rendano davvero ineludibili, ricordiamo che in sostanza qui potrebbero entrare in ballo – "a monte", come si suol dire - due disposizioni del codice civile [entrambe applicabili anche alle sas] ed esattamente:
- *Art. 2262 cod.civ.*
Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
- *Art. 2303 cod.civ.*
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Come si vede, le ragioni che possono giustificare anche nel Suo caso la mancata ripartizione degli utili [addirittura relativi a due esercizi…] possono essere molteplici, ma evidentemente noi non possiamo essere in grado di coglierle.

Piuttosto, è vero che - una volta approvato il rendiconto - ciascun socio, perciò anche l'accomandante, diventa a pieno titolo creditore della quota di utili di sua specifica spettanza; e però, attenzione, *l'obbligo di distribuzione degli utili* [ricorrendone, è chiaro, i presupposti e in assenza di cause ostative] *fa carico soltanto alla società come tale*, che ovviamente è soggetto giuridico autonomo e distinto da quelli statutariamente tenuti alla materiale distribuzione, come in questo caso l'accomandatario.

Quest'ultimo, in tale prospettiva, è dunque semplicemente l'organo mediante il quale la società comunemente opera, tenuto quindi bensì alla diligenza che gli è richiesta, ma sulla base del ben diverso titolo identificabile nel *patto sociale* che lo impegna a gestire l'impresa collettiva.

E questo, perché quella correlata al diritto del socio [accomandante compreso] a percepire l'utile non è altro che una prestazione di "dare", integrata proprio dall'obbligo di distribuzione che incombe invece sulla società.

Può essere allora per l'appunto soltanto la società - e non altri - il soggetto tenuto ad adempiere e dunque quello legittimato passivo di un'eventuale azione giudiziaria.

Indipendentemente, giova ribadirlo, da una qualunque valutazione circa l'opportunità che nel concreto Lei decida o meno di proporla.

(*cecilia sposato - aldo montini*)

2022.04.11 I "non farmaci" in vetrina l'esposizione preferenziale

La farmacia non è più vista, lo sappiamo bene, come una "mera" dispensatrice di farmaci e la crescente competitività che caratterizza il settore determina/determinerà fatalmente anche l'evolversi di

comparti come quello degli integratori o della stessa cosmetica.

E soprattutto si evolveranno le modalità delle diverse offerte di vendita, perché si renderà evidentemente sempre più necessario intercettare quanto più e al meglio possibile la domanda del pubblico, che del resto è orientata verso la farmacia anche per la grande varietà di beni e servizi del comparto "salute", in grado tendenzialmente di soddisfare quel bisogno di "benessere" che la società contemporanea avverte sempre più.

Perciò, è sicuramente una pratica lecita quella della c.d. "esposizione preferenziale", che consiste nel riservare all'esposizione di alcuni prodotti un'area particolarmente in vista del locale – in genere proprio le vetrine e/o apposite "isole" – così da *sollecitare* la domanda della clientela.

L'onere a carico della farmacia è generalmente *remunerato* a sua volta da un compenso, configurandosi la vicenda come una vera e propria prestazione di servizi, e il relativo corrispettivo concorre di conseguenza a formare i ricavi imponibili dell'esercizio sia ai fini delle imposte dirette che dell'iva.

Naturalmente, a fronte di esso deve essere emessa fattura – secondo la regola generale in materia di prestazioni di servizi – al momento del pagamento con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%, e però, nell'ipotesi in cui non venga convenuto in misura fissa ma percentualmente sull'ammontare del venduto alla clientela o sull'importo degli acquisti della farmacia, il compenso verrà liquidato, in linea di massima, quando si tireranno le somme dei risultati della campagna promozionale.

In ogni caso, per evitare possibili contestazioni da parte dell'Erario di "sotto-fatturazioni", le fatture emesse dalla farmacia alla ditta fornitrice dovranno ragionevolmente recare una descrizione dettagliata dell'attività svolta con espresso riferimento all'accordo-quadro intervenuto tra le parti [da redigere possibilmente in forma scritta], richiamandone sinteticamente gli elementi essenziali e, in caso di pagamenti periodici o in più soluzioni, con la specificazione sempre in fattura dei pagamenti in acconto e/o a saldo, salvo, quando convenuto nell'accordo-quadro, un conguaglio da definire sulla base per l'appunto dei risultati conclusivi.

(*michela pallonari – cesare pizza*)

2022.04.11 Il blocco del pc, il mancato funzionamento del RT, le operazioni necessarie

Cosa bisogna fare quando si blocca il computer e il cliente chiede la certificazione della spesa, tenuto conto che ovviamente lo scontrino parlante in questi casi non si può emettere?

Questo inconveniente [salvo che sia possibile "scollegare" dal pc il registratore di cassa rendendolo "autonomo"] configura evidentemente, come abbiamo osservato altre volte, un'ipotesi di *mancato funzionamento del misuratore fiscale*, che pertanto richiede, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 23/03/1983, l'annotazione dei corrispettivi sull'apposito "*registro per mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali*", oltre naturalmente all'intervento dell'assistenza.

Per la farmacia, se il cliente proprio in quello sciagurato momento chiede la certificazione della spesa ai fini della detrazione fiscale, diventa dunque ineludibile emettergli *una fattura*, che notoriamente sostituisce a ogni effetto lo *scontrino parlante* che il misuratore non è nelle condizioni di emettere.

Tuttavia, si badi bene, in queste eventualità sarà la *fattura* a dover essere trasmessa al sistema TS, sembrando indiscutibile che questa operazione sia effettuata *a prescindere dalla regolare esecuzione degli obblighi di emissione e rilascio del documento* [pur quando, come qui, la mancata osservanza sia dipesa da una causa di forza maggiore].

Infine, per il *ticket* può essere emesso indifferentemente *scontrino parlante* o *fattura*.

(*mauro giovannini*)

2022.04.12 La presentazione della DCR e i suoi aspetti fiscali

Sono ormai quasi sei mesi che siamo diventati titolari della farmacia ma non siamo riusciti ancora a capire quali sono i problemi fiscali, se ci sono, della consegna della distinta contabile riepilogativa mensile.

Anche tra i "titolari di vecchia data" giungono talora domande sostanzialmente dello stesso tipo e infatti questo, in particolare, è un tema che abbiamo trattato più volte.

Intanto, giova rammentarlo, la farmacia qui è tenuta ad assolvere a due adempimenti:

- *il primo*, puramente formale, introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 1983, consiste nell'emissione – al momento della presentazione della DCR – di uno scontrino fiscale con la dicitura "*corrispettivo non pagato*";
- *il secondo*, invece, si traduce nell'obbligo di emettere lo scontrino definitivo all'atto dell'effettivo pagamento da parte dell'Asl, completando in tal modo ai fini dell'iva il ciclo finanziario delle forniture al SSN.

Del resto, proprio con questo duplice adempimento, la farmacia può beneficiare – e non è poco - dell'*esigibilità differita dell'iva* relativa all'importo "contenuto" nella DCR e rinviarne quindi il versamento all'effettivo incasso del corrispettivo (anche se Lei è un "fresco" titolare, crediamo abbia ben compreso questo concetto…).

È bene però aggiungere che *il momento impositivo ai fini iva* - e quindi anche quello dell'emissione dello scontrino "definitivo" - *non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari* [come Credifarma] *per l'anticipo delle "distinte", ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni da parte dell'ente erogatore*.

Inoltre, se è necessario precisarlo, l'importo da battere sugli scontrini è il valore esposto nella "distinta" nel campo "*TOTALE*" (quindi al lordo delle trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato nel campo "*importo da liquidare*", che rappresenta la somma di quel che verrà nel concreto percepito: tali trattenute costituiscono, infatti, un *costo da contabilizzare*

nel conto economico, anche se per esigenze di semplificazione vengono riscosse in occasione della liquidazione della "distinta" senza per questo, però, ridurre né l'imponibile, né l'iva.

Per praticità è tuttavia consigliabile "rinunciare" - con riguardo, s'intende, al solo ammontare delle trattenute - all'esigibilità differita con il conseguente versamento (anche) dell'iva contenuta in questa modesta somma prescindendo perciò dall'effettivo incasso, e dunque, in sostanza, *battere gli scontrini* [quello "da liquidare" prima, e quello "definitivo" poi] *per il solo importo indicato nel campo "importo da liquidare"*, naturalmente corrispondente a quanto in realtà percepito.

(*roberto santori – cesare pizza*)

2022.04.13 Decreto capienze quando la lotta all'evasione può imbattersi nel diritto alla privacy

L'art. 9 del *Decreto Capienze* [dl 8/10/2021 n. 139] ha modificato, tra l'altro, anche il dlgs 30 giugno 2003, n. 196 *con riguardo alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali*.

In particolare, vi si prevede che "*il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica […] ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni […] o di un organismo di diritto pubblico, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti*".

Sembra dunque evidente che con questo disposto normativo il diritto alla *privacy* viene - per così dire – "surclassato" dalle finalità di interesse pubblico, concedendo di fatto alle p.a. il via libera al trattamento dei dati personali *per tutte quelle funzioni svolte nell'esercizio di pubblici poteri o nel pubblico interesse*.

E' necessario anche precisare che - qualora siano appunto in gioco interessi di rilievo pubblico - è addirittura precluso al Garante della *privacy* qualsiasi intervento a favore dell'interessato con la prescrizione di misure e/o accorgimenti.

Sempre al fine di rafforzare la lotta all'evasione, l'art. 9 comma 3 interviene inoltre limitando in maggior misura i poteri interdittivi del Garante e stabilendo che i pareri richiesti a quest'ultimo dalla p.a. in merito "*a riforme, misure e progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza […]*" devono essere resi "*nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere*".

Vale la pena infine sottolineare che in questa vicenda esercita/può esercitare un ruolo importante anche il c.d. "*anonimometro*", che è uno strumento che permette l'avvio di una *procedura di incrocio tra i dati presenti nell'Anagrafe tributaria,* nel quadro evidentemente della finalità di esercitare controlli sulla base dei rischi calcolati e dei parametri definiti.

(matteo lucidi)

2022.04.13 Obbligo vaccinale finisce lo stato di emergenza ma proliferano i rinvii alla corte costituzionale

Al 31 marzo u.s. è dunque cessato lo *stato di emergenza* [anche se il Covid-19 continua a circolare…] e sembra essere venuto meno in gran parte anche l'interesse della stampa verso la pandemia.

Nel frattempo, i giudici ordinari e amministrativi parrebbero quasi aver intuito il "cambio di rotta" tant'è che - con alcune ordinanze, tutte del mese di marzo - hanno a più riprese rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale in ambito sanitario.

Ecco le ordinanze di maggior rilievo.

➢ *CGA Sicilia sez. giurisd. Ord. del 22 marzo 2022*

La Corte siciliana, dopo aver richiesto approfondimenti istruttori - affidati a un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e dal Direttore della Direz. generale di prevenzione sanitaria - dubita in particolare della legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro, in caso di inadempimento, la sospensione del sanitario dall'esercizio della professione.

Il CGARS sospetta sia il contrasto delle disposizioni ora richiamate con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione [sotto il profilo che *il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinal*e] e sia la mancanza nella fase di *triage* di approfonditi accertamenti come di test di positività/negatività al Covid: sono mancanze che, secondo il CGARS, non consentono di ritenere soddisfatta, perlomeno allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione [posta dalla stessa Corte] di un vaccino obbligatorio solo se, tra l'altro, si prevede *che esso non incida negativamente sullo stato di salute* di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze "*che appaiano normali e, pertanto, tollerabili*".

➢ *Tar Lombardia sez. I del 30 marzo 2022*

E' l'ordinanza di rinvio alla Corte di cui abbiamo fatto cenno nella Sediva News del 17 marzo 2022 ma che è stata resa nota solo successivamente.

I giudici milanesi ritengono *rilevante* la questione di legittimità dell'obbligo vaccinale *post modifica del dl 172/2021* nella parte in cui non limita, come è/era invece previsto nella disciplina previgente, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale alle "*prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SAR-CoV-2*", per contrasto con i *principi di ragionevolezza e di proporzionalità* di cui all'art. 3 della Costituzione, anche con riferimento alla violazione degli articoli 1, 2, 4, 32, comma primo, 35, comma primo, e 36, comma primo.

➢ *Tribunale di Catania, Sez. Lav., 14 marzo 2022*

Qui il Tribunale pone l'accento sul mancato riconoscimento - a favore del dipendente pubblico esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario - di un *assegno alimentare* [comunque denominato] previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva

di categoria in caso per l'appunto di *sospensione cautelare e/o disciplinare*, quando le norme regolatrici dell'obbligo vaccinale prevedono - come in questo caso - che "*per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*".

* * *

Da ultimo, segnaliamo che anche l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla vicenda in generale e, dopo aver incrociato i codici fiscali degli over 50 non immunizzati con le anagrafi vaccinali, ha inviato nei giorni scorsi oltre 600.000 sanzioni [ricordiamo, di euro 100 ciascuna] ai *no vax* over 50 e ne invierà, da quanto ci è dato sapere, circa 100.000 a settimana (!?).

(*aldo montini*)

2022.04.14 DCR l'importo esatto per lo scontrino non riscosso e per lo scontrino definitivo

Ho letto una vs. news di questi giorni sulla DCR, ma vorrei qualche precisazione in più sull'importo da formalizzare nel registratore telematico, ma tenendo conto anche della remunerazione aggiuntiva.

La Sediva News cui il quesito si riferisce è quella del 12 aprile ["*La presentazione della DCR e i suoi aspetti fiscali*"], che cogliamo pertanto l'occasione per integrare con queste ulteriori notazioni.

In effetti la DCR mensile, come abbiamo visto spesso, ricomprende una serie di remunerazioni per la farmacia e comprensibilmente può essere diventato difficile districarsi soprattutto nei diversi aspetti fiscali che la questione implica.

L'importo comunque da formalizzare nel Registratore Telematico in entrambi i casi [scontrino *non riscosso* e scontrino *definitivo*] è al netto sia della remunerazione aggiuntiva - prevista attualmente per il periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2022 – che delle fatture emesse mensilmente dalla farmacia alla Asl per la DPC, INTD, ReCup, ecc.

Queste fatture, infatti, sono in regime di *split payment* o *scissione dei pagamenti*, nel quale – come ormai è noto - l'iva evidenziata nella fattura viene *comunque* corrisposta dal cliente/Asl direttamente al Fisco senza pertanto transitare per il fornitore/farmacia.

Di conseguenza, nella DCR di ogni regione deve essere individuato l'importo corretto secondo le istruzioni appena ricordate: nel Lazio, ad esempio, il valore "incriminato" è al rigo 18 denominato "*importo al netto dell'acconto richiesto*".

(*roberto santori*)

2022.04.14 Doppia esenzione imu anche se i coniugi risiedono in immobili diversi

Depositata l'ordinanza di "autorimessione" della Corte Costituzionale

Come abbiamo visto nella Sediva News del 28 marzo u.s., la Consulta aveva sollevato "*davanti a se stessa*" una questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del dl. 201/2011 [convertito nella legge 214/2011 e succ. modd.], dubitando in particolare della costituzionalità – in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Cost. – "*del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare*".

N.B. Il quarto periodo dell'art. 13 del dl. 201/2011 stabilisce che "*nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile*".

Nello specifico, secondo la Corte, il "nucleo familiare" – stando al disposto dell'art. 13 - potrebbe diventare "*un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso*", in quanto "*per abitazione principale* [N.B. per la quale, come noto, è prevista l'esenzione Imu] *si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".*

Ebbene, in data 12 aprile u.s. la Consulta ha depositato l'ordinanza di "*autorimessione*" [preannunciata dalla Corte, come si ricorderà, con un comunicato stampa] che solleva la detta questione di legittimità costituzionale disponendone appunto la trattazione innanzi a sé.

Fulcro della problematica, secondo la Consulta [che ne assume la *non infondatezza* proprio con riguardo agli artt. 3, 31 e 53 Cost.], si riscontrerebbe in una violazione del principio di uguaglianza, dovendosi dubitare sia dell'*"esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare*", e sia anche di una differenziazione [anch'essa ingiustificata?] tra i componenti di un nucleo familiare residenti in uno stesso comune e quelli che, invece, risiedono in comuni diversi [i quali infatti non avrebbero diritto all'agevolazione proprio per la mancata esistenza di un'unica dimora].

I giudici costituzionali hanno anche precisato che una tale disciplina non sembra agevoli "*con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, ma anzi comporti per i nuclei familiari un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto*".

Non ci resta quindi che attendere la pubblicazione della decisione della Corte anche se non è difficile prevederne l'esito.

(cesare pizza)

2022.04.15 Al via il primo interpello del concorso straordinario campano – L`ordinanza delle SS.UU. n. 11549 dell`8.4.2022 – La sentenza del CdS.

Prima degli auguri pasquali, meritano almeno qualche cenno i tre temi indicati nel titolo, che vedremo di approfondire via via più in là.

➢ *Al via (?) il primo interpello del concorso straordinario campano*

Dopo le mille vicissitudini che lo hanno caratterizzato [scioglimento e successiva ricostituzione della Commissione giudicatrice, graduatoria eternamente "provvisoria" e poi ripetutamente "definitiva", reiterate revisioni dei criteri di valutazione dei titoli e lungaggini varie], anche l'ultimo dei 21 concorsi straordinari è dunque giunto anch'esso in dirittura di arrivo, che la Regione scandisce con *tre atti di provenienza dirigenziale* ed esattamente:

- *Nota Dir. Generale del 23.12.2021 prot. n. 2021 - Accertamento situazioni di incompatibilità per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche*
- *Decreto Dirigenziale n. 5 del 14.01.2022 - Graduatoria definitiva rettificata*
- *Decreto Dirigenziale n. 78 del 10.03.2022 - Avvio al primo interpello [con allegato aggiornamento elenco delle 182 sedi da assegnare]*

Tra qualche giorno pubblicheremo le ns. notazioni di commento, anche se ci pare di dover sin d'ora anticipare che la Regione avrebbe potuto approfittare molto meglio dell'esperienza degli altri concorsi straordinari, evitando così di incappare in qualche incertezza che potrebbe rendere la vita difficile anche ai 1494 concorrenti campani inclusi nella graduatoria definitiva.

Fortunatamente per loro, però, come vedremo nella rapida analisi di CdS 2763/2022, il Supremo Consesso amministrativo è riuscito appena in tempo a chiarire *utilmente* un paio di vicende che - diversamente - avrebbero potuto indurre la Regione a scelte tutt'altro che indolori per gli interpellati.

Quanto al punto interrogativo apposto nel titolo, si spiega con le questioni e questioncelle che – alla luce del calvario vissuto dalla procedura campana – possono sempre spuntare da un momento all'altro e dilatare ulteriormente i tempi concorsuali.

➢ *Cass. SS.UU. n. 11549 dell'8/4/2022: inammissibile il ricorso contro CdS 4634/2020 sull'incompatibilità con "qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato"*

È di qualche giorno fa, come vediamo, l'ordinanza [resa cliccabile] con cui le SS.UU. della Cassazione dichiarano l'*inammissibilità* del ricorso proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 4634 del 2020, che abbiamo a suo tempo ampiamente commentato [v. Sediva News del 31.07.2020 "*L'incompatibilità con "qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato"… tra Corte Costituzionale e Consiglio di Stato*", e che invitiamo a rileggere].

La Suprema Corte non ritiene infatti che vi sia agio per ripercorrere la verifica sul piano giurisdizionale della posizione della professoressa universitaria romana che – come qualcuno ricorderà – era stata ritenuta incompatibile con lo *status* di socio, derivandone, dopo un lungo ping pong [in termini sia di ordinanze cautelari che di sentenze di merito] tra Tar Lazio e CDS, l'*annullamento d'ufficio* da parte di Roma Capitale dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia rilasciata *pro quota* ai due vincitori in forma associata nel concorso straordinario laziale.

I due coassegnatari avevano tentato di aggredire la citata decisione del CdS – impugnabile alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 111 Cost., solo per motivi inerenti alla giurisdizione – assumendo nella sentenza un *eccesso di potere giurisdizionale* e articolandone con grande abilità e molto in profondità i vari motivi di impugnativa.

La Cassazione non ritiene invece siano stati superati dal CdS i c.d. *limiti esterni della giurisdizione*, e inoltre giudica *non rilevante* la questione di legittimità costituzionale [anch'essa sollevata nel ricorso] "*in quanto la stessa investe la disciplina legislativa in tema di titolarità e gestione delle farmacie, di gestione societaria e correlate incompatibilità*": cioè, dice in sostanza la Suprema Corte, la disciplina investita della questione non sarebbe in ogni caso applicabile [neppure quindi se fondata] nel giudizio proprio perché quest'ultimo può appunto afferire solo all'osservanza dei *limiti esterni della giurisdizione*.

A questo punto, l'iter della vicenda dovrebbe essersi concluso e la farmacia – che nel frattempo era stata riaperta per effetto dell'ordinanza del CdS n. 6497 del 27/9/2021 [sospensiva peraltro non della propria decisione di rigetto dell'appello ma di quella del Tar Lazio n. 5557 del 2/5/2019 di rigetto del ricorso introduttivo] – parrebbe destinata alla definitiva chiusura.

Ma sul gigantesco problema dell'*incompatibilità* i discorsi sono tutt'altro che chiusi.

➢ *CDS n. 2763 del 13/4/2022: legittimo sia l'acquisto di quote sociali nelle more tra la domanda di partecipazione e l'assegnazione e sia la loro cessione in tempo utile perché non può comportare la preclusione decennale*

Questa sintesi ci pare già di per sé esplicativa: la sentenza del CdS [anch'essa resa cliccabile], sia pure con qualche apparente incertezza [per la verità non condivisibile neppure laddove abbia inteso non collidere fino in fondo con quel che taluno aveva tratto da una malintesa lettura di CdS 229/2020: v. Sediva News del 19/2/2021], ha risolto - si spera definitivamente – le due questioni indicate nel titolo che in questi ultimi anni avevano tormentato qualche concorso straordinario, riformando pertanto Tar Puglia 1020/2021.

In particolare: l'acquisto di quote sociali nelle more tra la domanda di partecipazione e l'assegnazione [effettuato da due vincitori in forma associata nel concorso pugliese]

Anche se dopo un lungo [forse eccessivamente lungo…] percorso argomentativo, così conclude al riguardo il Supremo Consesso: "*Sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c'è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell'amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell'amministrazione. Ciò è quello che è accaduto nel caso di specie, laddove, dopo un lunghissimo periodo l'Amministrazione ha inteso indire un nuovo interpello, non essendo andati a buon fine*

i precedenti e conseguentemente ha avviato lo scorrimento della pregressa graduatoria".

Insomma, quello di non essere titolare o socio di una farmacia, se non rurale sussidiata o soprannumeraria, è un requisito che il concorrente deve sicuramente possedere – al pari degli altri requisiti di partecipazione al concorso straordinario – alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ma non obbligatoriamente mantenuto fino all'assegnazione della sede, e men che meno a pena di esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 12 lett. e) di tutti i bandi [per la cronaca, è stata esattamente questa la posizione assunta dalla Regione Puglia sin dal primo interpello e in tutti questi anni, anche se abbiamo sempre avuto l'impressione che si trattasse in realtà di un testardo convincimento della sola burocrazia regionale…].

In particolare: la cessione delle quote stesse in tempo utile non comporta la preclusione decennale.

Qui Tar Puglia n. 1020/2021, proprio richiamandosi a CdS 229/2020, aveva ritenuto applicabile la *preclusione decennale* a carico sempre di quei due sfortunati covincitori [per questo dunque passibili di esclusione dal concorso e dall'eventuale assegnazione] in conseguenza della cessione di quelle stesse quote sociali di cui, come abbiamo appena visto, la Regione aveva contestato anche l'acquisizione da loro operata *medio tempore*.

Al riguardo, il Supremo Consesso chiarisce che "*nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell'autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia*. *Ne consegue che l'ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l'assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile*".

Anche su questo punto il Consiglio di Stato poteva forse essere ancor più perentorio, ma di questi tempi pure un arresto del genere può bastare se non altro per sgomberare il terreno dai "danni collaterali" che, in quantità e qualità certamente inattese, sono scaturiti da quella sentenza del CdS non colta esattamente, ci pare, da qualche Tar e applicata ancor peggio da qualche Regione.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.04.19 Adeguamento Istat per Marzo 2022

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi a ***marzo 2022***, che vedono:

- confermato anche per marzo, come per febbraio, l'indice *mensile* dell'*1%*;

- in rialzo, esattamente *dal 5,6% al 6,4%*, l'indice *annuale;*

- e in rialzo, *dal 6,1%* addirittura *al 7,1%*, l'indice *biennale.*

Pertanto, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari a 4,800% (il 75% di 6,4%), e quella *biennale* al 5,325% (il 75% di 7,1%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.04.21 L'Adunanza Plenaria sembra dissipare qualsiasi dubbio della III Sez. del CdS... *a partecipare a una società titolare di farmacie*

Interrompendo per un momento il silenzio post pasquale, dobbiamo dar conto rapidamente della recente sentenza dell'A.P. n. 5 del 14 aprile 2022 [resa cliccabile], parlando - sperabilmente per l'ultima volta - della questione riguardante una *srl uninominale*, partecipata quale *unico socio* da una casa di cura marchigiana, risultata aggiudicataria della titolarità e diritto di esercizio di una farmacia comunale.

Ce ne siamo occupati, in particolare, nelle Sediva News del:

- 11/02/2021: "Per il Tar Marche una casa di cura non può partecipare a una società titolare di farmacia…";
- 15/07/2021: "Sull'incompatibilità assoluta di una clinica a partecipare a una società titolare (o gestore) di farmacia…";
- 23/07/2021: "Ancora sull'impedimento assoluto di una casa di cura a partecipare a una società titolare di farmacia…";
- 31/12/2021: "L'incompatibilità per una casa di cura al vaglio dell'adunanza plenaria"

che quindi, avendone interesse, potrete rileggere ricostruendo così i termini esatti di una vicenda ora per l'appunto definita dalla citata sentenza dell'A.P.

Come potrete cogliere abbastanza agevolmente scorrendo la decisione, l'A.P. assume in sintesi che:

- la riforma del 2017 – come abbiamo avuto occasione anche noi di precisare, in particolare, nella Sediva News del 15/7/2021, ponendo nel suo sottotitolo l'interrogativo "*…quali i veri dubbi del Consiglio di Stato?*" - ha introdotto e regolamentato due distinte e separate regole di incompatibilità: la prima, "*declinata in termini all'apparenza* [ma perché "all'apparenza"?] *assoluti*", rende incompatibile la partecipazione a una società titolare di una o più farmacie private "*con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica*", come recita il novellato secondo periodo del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91; la seconda, "*declinata in termini in tesi* [ma perché "in tesi"?] *meno assoluti*", sottopone a un filtro di compatibilità - "*in quanto compatibili*" recita l'ultimo periodo del citato comma 2 dell'art. 7 – le condizioni di incompatibilità previste sub b) ["*con la posizione di titolare ecc. di altra farmacia*"] e c) ["*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*"] del successivo art. 8;

- non essendo dunque stato richiamato dal legislatore il "filtro di compatibilità" anche per la *condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione medica* [che è quella che qui ci riguarda], quest'ultima - proprio perché apposta in "*termini… assoluti*" - deve ritenersi operante indipendentemente dall'assunzione di ruoli gestionali/apicali nella società e/o nella farmacia sociale o dalla mera partecipazione al capitale sociale, con la conseguente inestensibilità "*all'esercizio della professione medica*" della sentenza

interpretativa della Corte Costituzionale n. 11/2020, espressamente dettata del resto per la sola condizione di incompatibilità prevista sub c);

- inoltre, come viene ampiamente illustrato nel §7 della decisione dell'A.P., può ritenersi che "*anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata*" possa "*esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all'art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991*";

- non si tratta, infatti, di "*dare corso ad interpretazioni estensive o analogiche di cause o regole escludenti tassative, quanto, piuttosto, di privilegiare un'interpretazione funzionale e sistematica, coerente con la ratio ispiratrice della veduta regola di incompatibilità che mira ad evitare commistioni di interessi* <tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita, in un'ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale> *(così Cass. sez. III, n. 4657 del 2006, che richiama Cons. St., sez. IV, n. 6409 del 2004)*".

In conclusione, questa è una prima ma importante pietra miliare che il CdS pone nella ricostruzione del sistema alla luce della l. 124/2017, anche se – detto sommessamente – anche nella decisione dell'A.P. vengono adombrati passaggi poco comprensibili, come se il Supremo Consesso "*nomofilattico*" abbia avuto timore di eccessive… fughe in avanti.

Ma, come del resto ben sapete, i punti oscuri sono ancora numerosi, specie con riguardo ai poteri di controllo delle amministrazioni chiamate dalla legge a esercitarli [assessorato regionale, asl, ordine farmacisti, federazione degli ordini] anche se, almeno allo stato, ci pare di dover escludere qualsiasi attività di verifica della posizione dei "soci dei soci", cioè dei soggetti che partecipano in una società a sua volta partecipe a una società titolare di farmacie.

Infine, un dubbio: chiamato a scrutinare fattispecie meno clamorose di quelle in cui una clinica sia l'unico socio di una srl uninominale titolare di farmacia [per giunta replicandone sostanzialmente la ragione sociale…], che dirà il giudice amministrativo?

(*cecilia sposato – gustavo bacigalupo*)

2022.04.25 Al via il Master online - la Farmacia aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali e finanziari

La gestione della farmacia non è mai stata un "gioco da ragazzi" e negli ultimi anni meno che mai: ben diversamente, è un'azienda – come del resto è noto a tutti voi - con caratteristiche molto peculiari cui si applica una legislazione civilistica e fiscale specifica.

Il farmacista deve necessariamente essere sempre più preparato a tutto campo per mantenere alto il livello di competitività e redditività del proprio esercizio.

Con questo intento l'IPSOA Wolters Kluwer, azienda leader nella formazione giuridico/economica, ha organizzato in collaborazione con lo Studio Bacigalupo-Lucidi e la Sediva – e con il contributo/guida del *nostro* Dr. Roberto Santori - un Master *online*, la cui *brochure* viene qui resa consultabile.

Il progetto, sicuramente ambizioso, ha l'obiettivo di migliorare la preparazione imprenditoriale dei farmacisti e si articola in 8 incontri da due ore ciascuno, dal 10 maggio al 1° giugno 2022.

Chi fosse interessato a partecipare, può rivolgersi direttamente all'IPSOA Wolters Kluwer, tramite il sito www.formazione.ipsoa.it oppure via email all'indirizzo: commerciale.formazione@wki.it.

(*Studio Bacigalupo – Lucidi*)

2022.04.26 Con l'incasso della DCR ho battuto anche la remunerazione aggiuntiva, come rimedio

Sono titolare di una farmacia nel Lazio e mi sono accorto, leggendo le vs. Sediva News, che ho emesso per errore lo scontrino fiscale per l'incasso della DCR di gennaio e febbraio 2022 comprensivo della remunerazione integrativa e precisamente il rigo 20. Come posso rimediare?

Si tratta di un tema che riguarda un numero non ridottissimo di farmacie, tant'è che qualche giorno fa è stata inviata a tutta la clientela assistita una specifica circolare, che perciò possiamo qui in sostanza replicare.

La *remunerazione aggiuntiva* rappresenta – lo ricordiamo una volta di più - *un ricavo per la farmacia non soggetto a iva*.

L'emissione dello scontrino *definitivo* relativo all'incasso della DCR - *comprensivo appunto della remunerazione aggiuntiva* - comporta pertanto una *maggiore iva* da versare, proprio perché scorporata su un ricavo non soggetto all'imposta che in realtà, a ben vedere, è un *contributo in conto esercizio*.

La soluzione per rimediare a questa Sua "svista" consiste nel ridurre il documento commerciale *definitivo* relativo all'incasso della DCR [di marzo 2022, come il quesito riferisce] dell'importo corrispondente alle eccedenze degli scontrini relativi in questa specifica evenienza alle mensilità di gennaio e febbraio 2022.

L'importo che perciò la farmacia dovrà "battere" - quando riceverà l'incasso della DCR di marzo - sarà il seguente: rigo 18 DCR di marzo *meno* la *differenza* tra il rigo 20 e il rigo 18 delle DCR sia di gennaio che di febbraio.

Così operando, *recuperiamo l'iva versata in anticipo e riallineiamo le scritture contabili relative al credito Asl presente in bilancio*.

È chiaro, infine, che - una volta effettuato il recupero - *l'importo che dovrà essere formalizzato nel Registratore Telematico per gli incassi delle successive mensilità sarà sempre quello indicato nel **rigo 18** della DCR laziale*.

(*roberto santori*)

2022.04.26 Il donatore di sangue ha diritto a permessi retribuiti

I lavoratori "donatori di sangue" hanno infatti il diritto – e non certo da ieri – di assentarsi dal lavoro nella sola giornata della *donazione* che tuttavia non può essere inferiore a 250 grammi di sangue prelevato.

I permessi concessi dalla Farmacia datrice di lavoro sono conguagliati poi con i contributi Inps [i c.d. contributi figurativi] e dunque in pratica la "giornata" viene recuperata integralmente.

La legge che per la prima volta disciplina questi

specifici permessi è l'ormai storico DM dell'8/4/1968, il cui art. 3 dispone infatti che "*la giornata di riposo viene computata in ventiquattro ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per l'operazione di prelievo del sangue*".

Più recente invece è la l. 219/2005 che, occupandosi più nel dettaglio della vicenda, precisa che il lavoratore è tenuto a consegnare all'azienda il *certificato del medico* [che ha effettuato il prelievo] in cui figurino i dati anagrafici del donatore, gli estremi del suo documento di identità, l'attestazione dell'avvenuta donazione di sangue (*gratuita*), la quantità di sangue prelevato e il giorno e l'ora del prelievo.

Nel caso in cui nel giorno del prelievo venga riscontrata dalla struttura medica qualche *inidoneità* del lavoratore, quest'ultimo non godrà dell'intera giornata di riposo e però percepirà evidentemente la *normale retribuzione* anche per il breve periodo di assenza dal lavoro.

Anche i *donatori di midollo osseo* hanno diritto ad alcuni permessi, ma più consistenti perché spettano sia per il giorno della donazione [sicuramente più debilitante rispetto a quella di sangue] che per eventuali giornate successive, ferma anche qui la necessità dell'attestazione del medico riguardante in questa evenienza anche le giornate necessarie al recupero fisico del donatore.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.04.27 Con la fine dello stato di emergenza le etichette delle mascherine sono diventate italiane

Al 31 marzo 2022, come sappiamo, è cessato – almeno sulla carta - lo *stato di emergenza* e con esso tutte le deroghe [o simili] che vi sono collegate, come il costo calmierato delle mascherine, siano esse chirurgiche e/o FFp2, ma anche, ad esempio, la possibilità di commercializzarle con etichettatura non in lingua italiana ma di altro stato della UE.

Come ha reso noto anche la Federfarma, dal 1° aprile 2022, pertanto, le mascherine chirurgiche, le FFP2 e le FFp3, e così pure ogni altro prodotto destinato ai consumatori, devono essere etichettate in lingua italiana.

In questo mese di aprile abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di controlli indirizzati, guarda caso, proprio alla verifica – anche o soprattutto - delle etichette e le farmacie "colte in fallo" sono state contravvenzionate [più o meno in tutte le circostanze] per violazioni degli artt. 9 e 11 del d.lgs n. 206 del 2005, e con sanzioni amministrative che vanno da 516 a 25.823 euro.

La misura della sanzione è determinata - con riguardo al singolo caso - facendo naturalmente riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e anche al numero delle unità poste in vendita.

(*aldo montini*)

2022.04.27 Modalita' di assegnazione della farmacia rurale sussidiata *…resa disponibile, a seguito dell'accettazione della sede in un concorso straordinario, per i partecipanti al concorso bandito dalla Regione competente per territorio*

Sono attualmente titolare di una farmacia rurale sussidiata assegnatami alla fine degli anni '90 a seguito di un concorso ordinario per titoli ed esami.
In questi giorni, insieme a un mio collega, abbiamo vinto una farmacia nel concorso straordinario bandito in un'altra regione: è una farmacia che abbiamo accettato e che anzi non vogliamo perdere per nessuna ragione dato che per una somma di circostanze questa farmacia che ci è stata ora assegnata a noi sembra un'occasione imperdibile.
La mia domanda l'avrete sicuramente già compresa: posso cedere la farmacia rurale di cui sono tuttora titolare oppure devo rinunciarci se non voglio perdere quella che mi è stata assegnata? E in questo secondo caso la farmacia dovrà essere assegnata in un concorso ordinario dei prossimi anni?

E' un argomento su cui per la verità non dovrebbero da tempo sussistere grandi dubbi: ne abbiamo infatti parlato parecchie volte e comunque la giurisprudenza ha assunto ormai una posizione che non può più lasciar adito a incertezze.
Cedere infatti la farmacia rurale, non importa se a titolo oneroso o gratuito, come pure conferirla in società con un qualsiasi terzo comporterebbe l'esclusione – sia Sua che del Suo collega, quindi della Vs compagine come tale – dal concorso straordinario e anzi, nel Vs caso specifico, anche la decadenza dall'assegnazione della sede.
Diventerebbe cioé applicabile la *preclusione decennale*, perché la condizione di "*non aver ceduto la propria farmacia*" nei dieci anni anteriori deve essere conservata fino al momento dell'assentimento [alla compagine] della titolarità dell'esercizio conseguito a seguito dell'espletamento del concorso, e si tratta di una condizione che opera allo stesso modo anche quando un concorrente abbia conseguito, e successivamente ceduto a terzi, la titolarità o una quota sociale di una farmacia anche urbana nel periodo successivo alla scadenza dei termini di presentazione della domanda al concorso straordinario.
Dunque, in realtà per Lei – anzi per Voi due - non ci sono alternative: o rinunciate alla sede assegnataVi nel concorso straordinario, oppure la sua accettazione comporta *di diritto* [salva un'improbabile successiva rinuncia alla sede stessa…] la Sua decadenza dalla titolarità della farmacia rurale sussidiata ai sensi dell'art. 112 TU.San.
In questa seconda eventualità, la farmacia rurale verrà offerta – verosimilmente nel primo interpello utile e sempre previo lo scorrimento della graduatoria - ai farmacisti partecipanti al concorso straordinario *bandito dalla Regione nel cui territorio è ubicato l'esercizio*, quindi non nello stesso concorso straordinario in cui Lei è ora risultato co-vincitore, e neppure nel primo concorso ordinario che verrà bandito successivamente [ma chissà quando…].
È possibile anche che la Regione - nel caso in cui la farmacia rurale non venga accettata né nel prossimo interpello né in quelli successivi – ritenga opportuno *medio tempore* affidarla in via provvisoria, quel che peraltro potrebbe essere disposto anche subito dopo la dichiarazione di decadenza per evitare, specie ove si tratti

dell'unica farmacia del comune, di privare interamente il territorio dell'assistenza farmaceutica.
Infine, è chiaro che - una volta che la farmacia sia stata conferita in via provvisoria e successivamente in via definitiva, oppure direttamente in via definitiva - Le spetterà, a carico del gestore provvisorio o dell'assegnatario definitivo e nuovo titolare dell'esercizio, l'indennità di avviamento ex art. 110 TU.San.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.04.28 Gli utili della farmacia non distribuiti concorrono a determinare l`assegno di mantenimento

Mi sto separando da mia moglie: per non aumentare il mio reddito e quindi limitare l'importo dell'assegno di mantenimento ho pensato di non distribuire gli utili 2021 della sas titolare di farmacia di cui io sono il socio accomandatario con il potere quindi di rinviare anche la liquidazione degli utili.
È un ragionamento corretto il mio?

Ricordiamo brevemente, avendone già parlato in altre occasioni, che l'*assegno di mantenimento* è quel "contributo" deciso dal giudice in sede di separazione per effetto del quale un coniuge è obbligato a versare all'altro, generalmente il "più debole", una somma di denaro con cadenza periodica [per lo più mensile] così da fornire un sostegno economico a lui e all'eventuale prole.

I parametri determinati dalla giurisprudenza per quantificare l'assegno di mantenimento sono: la durata del matrimonio, l'attitudine al lavoro del coniuge "più debole", i redditi e il tenore di vita [che oggi tuttavia sembra rivestire un ruolo meno decisivo anche a questi fini…] durante il matrimonio.

La Corte di Cassazione con una recente ordinanza ha stabilito al riguardo che la *distinta soggettività giuridica* tra la *società* [nel suo caso la Sas titolare di farmacia] rispetto alla *persona fisica* che ne detiene le quote, quindi rispetto a Lei, non impedisce che Le siano imputati, anche se non materialmente liquidati, gli utili d'esercizio, una volta – s'intende – che sia stato approvato il rendiconto/bilancio.

L'accertamento effettuato dal giudice, infatti, mira/tende a mirare alla quantificazione delle somme *ritenute/da ritenere nell'effettiva disponibilità delle parti*.

È dunque possibile, tornando al Suo quesito, che in sede di giudizio di separazione il giudice consideri gli *utili annuali* di esercizio – anche se non distribuiti – come un reddito personale a Lei ascrivibile e dunque, come tale, da prendere in considerazione unitamente agli altri parametri utili alla determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento.

Abbiamo quindi l'impressione che il Suo progetto non abbia grandi possibilità di successo.

(*aldo montini*)

2022.04.28 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del c.d. PNRR 2

In attesa della sua pubblicazione nella G.U., diamo un cenno ai punti salienti del *Decreto PNRR 2*, sulla base della "bozza" approvata qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri.

➢ *L'obbligo di fattura elettronica*

Dal primo luglio 2022 scatterà l'obbligo di fatturazione elettronica per le partite Iva in regime di *flat tax* [i c.d. "forfettari"], fatta eccezione - almeno fino al 2024 - per i soggetti che non superano 25.000 euro annui di ricavi o compensi.

Tale obbligo si estende anche alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti del *terzo settore* con proventi da attività commerciali fino a 65.000 Euro.

N.B. È tuttavia previsto un regime transitorio per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022 per il quale non saranno infatti applicate sanzioni qualora la fattura elettronica sia emessa "*entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione*", invece che entro i fatidici dodici giorni.

➢ *L'istituzione di un Portale Nazionale del lavoro sommerso*

Verrà istituito un *Portale Nazionale del lavoro sommerso* che permetterà di monitorare eventuali violazioni in materia di "lavoro nero".

➢ *Le sanzioni per gli esercenti che rifiutano di accettare pagamenti elettronici*

Come indicato nella Sediva News del 10 febbraio 2022, con l'approvazione del dl n. 152 del 2021 [il "Pnrr"] è stato definito il regime sanzionatorio per gli esercenti attività di impresa e per i professionisti che non accetteranno i pagamenti con i Pos.

Chi rifiuterà la transazione, infatti, potrà incappare in una sanzione pari all'importo fisso di 30 euro, oltre al 4% del valore della transazione.

Questo regime sanzionatorio, la cui entrata in vigore era originariamente prevista per il 1° gennaio 2023, *decorrerà invece dal 30 giugno 2022*.

➢ *Invio dati Pos*

I dati relativi alle transazioni pagate tramite Pos dovranno essere trasmessi *giornalmente* al Fisco dagli intermediari finanziari, e dunque: *consumatore-farmacia/banca/Agenzia delle Entrate*.

➢ *Il monitoraggio su Super/Eco/Sismabonus*

È stata disposta, al fine di evitare ulteriori frodi, una stretta sul meccanismo di controllo su Superbonus 110%, Sismabonus, ecc.

Le varie "pratiche" dovranno essere trasmesse all'Enea che, a seguito dell'elaborazione dei dati ricevuti, dovrà produrre e inviare al Ministero della Transizione ecologica, al MEF, alle Regioni e alle Province Autonome una relazione dettagliata sui risultati degli interventi effettuati.

➢ *Slittamento del Codice della crisi d'impresa*

Slitta infine al prossimo 15 luglio l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa.

* * *

Chiarimenti e/o approfondimenti dopo la pubblicazione del dl.

(*matteo lucidi - cesare pizza*)

2022.04.29 Il CdS assolve disinvoltamente il "fai da te" di un Comune legittima l'autorizzazione... *all'ampliamento di una farmacia comunale con locali pur*

disgiunti da quello base

Ha suscitato comprensibilmente qualche allarme la sentenza del Consiglio di Stato n. 2913 del 19/4/2022 [resa cliccabile] che, confermando Tar Emilia n. 486 del 13/6/2018, assume la piena legittimità di due provvedimenti [del 10 e 11 aprile 2014] con cui il Comune di Ferrara aveva autorizzato la "Farmacie Comunali Ferrara S.r.l" "***ad ampliare***" una delle 11 farmacie di cui era/è titolare – ed esattamente la "*Farmacia Comunale n. 1 Porta mare*", ubicata in Corso Porta Mare n. 114 – "***e, per l'effetto, ad aprire i locali ubicati in Ferrara, in Corso Porta Mare n. 106/108, fisicamente disgiunti da quelli già in uso***", ma che ciò nondimeno, sempre secondo i detti provvedimenti, "*costituiscono parte integrante*" della farmacia stessa.

Questa vicenda – che si è definita, come abbiamo visto, in otto lunghi anni [nel 2014 i provvedimenti impugnati, nel 2018 la sentenza del Tar di rigetto del ricorso del titolare di una farmacia privata della zona e nel 2022 quella del CdS di rigetto dell'appello] – viene sin dal suo avvio prospettata anche formalmente sia dalla A.F.M. Srl che dal Comune, e poi definitivamente condivisa dal giudice amministrativo, non come *autorizzazione all'esercizio di una nuova farmacia* [quel che aveva asserito il ricorrente] ma, molto più banalmente, come autorizzazione all'esercizio di una "*ulteriore e diversa attività commerciale, volta esclusivamente alla attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali servizi tra quelli individuati dalla l. n. 69 del 2009*" [in materia di "Farmacia dei Servizi"].

Se scorrete questa sentenza del CdS, alcuni suoi passaggi probabilmente non li condividerete e non sarà soltanto l'assoluta novità delle conclusioni a destare qualche vostra perplessità.

Intanto, perché – se si tratta davvero di autorizzare una "*ulteriore e diversa attività commerciale, volta esclusivamente alla attività di vendita parafarmaci* ecc." - osservare l'iter procedimentale previsto dall'art. 1 della l. 362/91 [con tanto di pubblicazione dell'istanza della A.F.M. Srl per 15 giorni consecutivi sia nell'albo pretorio che in quello della Asl] per i casi di spostamento di una farmacia all'interno della sede e/o di ampliamento dell'originario locale di esercizio dell'attività con altro però contiguo e comunicante con il primo?

Inoltre, dov'è contemplata la necessità di un provvedimento di autorizzazione per l'esercizio di una parafarmacia per il quale infatti, ben diversamente, è notoriamente sufficiente una banalissima comunicazione al Comune di inizio di attività?

E come prevedere, addirittura testualmente, in provvedimenti di sicuro autorizzatori – anche se "*delimitati nei loro effetti abilitativi"* con la precisazione che "*nei locali aggiuntivi risultano autorizzati esclusivamente l'espletamento delle attività di vendita parafarmaci ecc.*" – l'erogazione/erogabilità in una parafarmacia [o, se si preferisce, in una "non farmacia"] di "*eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di "Farmacia dei Servizi" in premessa richiamata*", quando perfino la Corte costituzionale [n. 66/2017] ha escluso espressamente una tale eventualità?

E poi, siamo certi [anche se questo aspetto non sembra sia stato eccepito dal ricorrente…] che alla A.F.M. Srl, società di gestione di 11 farmacie di cui è titolare il Comune di Ferrara, non sia applicabile la ben nota norma imperativa di cui al comma 1 dell'art. 7 della l. 362/91 sull'*esclusività* dell'oggetto sociale, tenuto conto dell'altrettanto ben nota sentenza *additiva* del 2003 della stessa Corte?

Insomma, senza volervi tediare ulteriormente, a noi sembra che qualificare questa singolare fattispecie – che trasmette fortissimamente la sensazione dell'ennesimo "*fai da te*" di un Comune [che autorizza infatti… se stesso, socio unico della A.F.M. Srl] - come "*mero ampliamento delle attività di una farmacia già esistente, ancorché da espletarsi in locali disgiunti e all'interno dei quali, tuttavia, proprio per non duplicare il numero di esercizi farmaceutici attivi in zona, è possibile offrire unicamente servizi diversi dalla vendita di farmaci e propri di una parafarmacia",* vuol dire superare in un sol colpo anche l'idea, che siamo abituati da tempo a considerare saldamente radicata, di farmacia quale "*attività volta ad erogare prestazioni analitiche di prima istanza solo all'interno dei locali della farmacia e non anche in locali ubicati all'esterno di essa e distanti dalla sede*" [così Tar Puglia, Lecce, n. 507/2012].

Personalmente, detto tra parentesi, non rifiuteremmo del tutto l'ipotesi di mettere a punto un robusto reticolato di disposizioni statali teso a riconfigurare – proprio nell'ottica sempre più ampia dei "nuovi servizi" – il rapporto tra la farmacia e i locali d'esercizio, come del resto qualche Regione ha riconfigurato, negli accordi con le rappresentanze delle farmacie, sia pure al solo fine di facilitare l'esecuzione dei tamponi Covid.

È vero che il discorso è ovviamente appena iniziato, e però non si può accettare che sia il Consiglio di Stato a sancirne improvvisamente l'avvio con una decisione – per giunta motivata in termini molto discutibili - che assolva tanto allegramente provvedimenti amministrativi di dubbia legittimità, se non altro per i profili di eccesso di potere che in questa vicenda [prescindendo da insignificanti elementi fattuali] affiorano seriamente in alcuni passaggi.

È chiaro, tuttavia, che ben presto se ne dovrà riparlare, ma vogliamo rinnovarvi l'invito a leggere integralmente la sentenza del CdS, che – anche per i suoi spunti, pur contestabili, di novità - non vi annoierà.

(gustavo bacigalupo)

2022.05.02 Sulla valutazione di una parafarmacia

Quale può essere il corretto metodo di determinazione del valore di una parafarmacia?

Il tema è decisamente *tecnico*, anzi *molto tecnico*, e perciò si rende necessaria una certa dose di semplificazione nel fornire la risposta.

Contrariamente, tuttavia, a quel che vale per le *farmacie* [per le ragioni che diremo tra poco], le c.d. *para-*

farmacie non possono essere valutate con un metodo quale, ad esempio, quello c.d. *dei multipli*, che esprime il valore delle aziende in argomento in funzione per l'appunto di un *multiplo* di una grandezza economico-gestionale di riferimento quale i *ricavi* o, come di recente sta avvenendo, l'EBITDA, vale a dire, sostanzialmente, l'*utile d'esercizio al lordo della gestione finanziaria e degli ammortamenti*, e dunque del valore di sostituzione degli investimenti di beni strumentali (materiali e immateriali) in corso.

Questo perché, a differenza proprio delle farmacie, le *para-farmacie* non presentano - nella gran parte dei casi - un *avviamento*, inteso quest'ultimo come quell'*attitudine dell'azienda* [non attribuibile ad alcuno specifico *asset* patrimoniale ma a elementi intangibili e di difficile valutazione economica quali la rete clientelare, la posizione sul mercato, l'abilità commerciale, ecc.] *a generare l'extra-profitto*, cioè il *rendimento differenziale* rispetto a quello garantito dal medesimo investimento in attività *risk free* [ordinariamente, titoli obbligazionari a basso profilo di rischio].

Il regime di contingentamento numerico territoriale che notoriamente caratterizza l'assetto del servizio farmaceutico, infatti, garantisce *un bacino d'utenza teorico minimale*, tale da attribuire loro con ragionevole certezza, nella pressoché totalità dei casi, un *avviamento positivo*, esprimibile in forma di *multiplo* delle grandezze economico-gestionali appena ricordate, che altro non è che l'espressione di attendibili quotazioni di mercato riferite al contesto spazio-temporale di riferimento della farmacia in vendita.

La *parafarmacia*, invece, diversamente dalla sua sorella maggiore, è un'attività completamente liberalizzata, cosicché nulla vieta - per fare un esempio concreto - che all'indomani dell'acquisto un concorrente apra un altro esercizio al di là della strada, sviando completamente la clientela appena acquisita e dissolvendo nel nulla l'investimento appena realizzato.

Non può escludersi, naturalmente, che vi siano condizioni specifiche e particolari da consentire a un dato esercizio l'attribuzione di un avviamento positivo - pensiamo ad esempio alla concreta indisponibilità nelle vicinanze di locali idonei all'apertura di un punto vendita concorrente - ma si tratta di eccezioni da verificare con cura e caso per caso.

Ecco allora che la valutazione di una *para-farmacia* si rivela effettivamente un'attività abbastanza complessa, perfino ancor più – forse - di quella riguardante una *farmacia*.

Bisogna quindi affidarsi necessariamente a metodi di valutazione che ricavino il valore di vendita tramite l'*attualizzazione in un arco di tempo ragionevole* - normalmente non oltre i cinque anni - dei flussi di grandezze economico-finanziarie future [normalmente *ricavi* o *incassi*] tramite un tasso che sconti adeguatamente il rischio d'impresa estremamente elevato per le ragioni che abbiamo appena descritto.

Questi metodi sono detti *indiretti*, perché ricostruiscono il valore non sulla base della *diretta* osservazione del mercato di riferimento, come quello dei *multipli*, ma *indirettamente*, cioè in funzione dei risultati economico-finanziari dell'attività in una prospettiva storica, guardando esattamente a quel che è accaduto nell'immediato passato.

Ai metodi *reddituali* vengono affiancati anche metodi *patrimoniali* e in particolare metodi che appartengono bensì anch'essi alla famiglia di quelli indiretti, ma che utilizzano in luogo delle grandezze *reddituali* [grandezze *flusso*] quelle *patrimoniali* [grandezze *stock*], avendo quindi riguardo ai vari *assets* aziendali tra cui anche le rimanenze finali, naturalmente.

In estrema sintesi, per questi metodi il valore dell'azienda - nel nostro caso la *parafarmacia* - è espresso in funzione del valore del suo patrimonio nell'accezione di *valore di ricostruzione dello stesso nella prospettiva della continuità aziendale:* in pratica, l'*investimento netto che sarebbe necessario per avviare una nuova impresa con una struttura patrimoniale identica a quella oggetto di valutazione*.

Inoltre, i due metodi - *reddituale* e *patrimoniale* - si usano spesso simultaneamente, soprattutto per rendere un quadro quanto più completo e affidabile della stima dell'azienda di riferimento: i metodi *reddituali* tendono infatti a trascurare la valutazione della consistenza patrimoniale mentre quelli *patrimoniali* non pongono evidentemente l'accento sulla redditività futura dell'impresa.

Ma forse ora è meglio fermarsi qui.

(*stefano civitareale*)

2022.05.04 Il CdS depotenzia ulteriormente il c.d. principio della mezzeria… *ma può soprattutto impensierire la ripetuta messa in discussione della distanza legale tra farmacie]*

Secondo il c.d. *principio della mezzeria*, giova forse rammentarlo, quando una via o una piazza [o anche, perché no ?, un fiume…] figura nella "pianta organica" come attribuita a due sedi farmaceutiche adiacenti la linea [ideale] di confine passa proprio sulla "mezzeria", e dunque ognuna delle due farmacie di pertinenza può essere legittimamente posta in esercizio soltanto in locali ubicati nel lato *interno* della via comune alle due sedi.

Fino, diciamo, al *Crescitalia*, questo criterio poteva considerarsi logico corollario dell'idea di fondo del legislatore che, in tema di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, "assegnava" infatti a ogni farmacia una porzione territoriale [appunto una *sede farmaceutica*] rigidamente delimitata/demarcata e come tale "inviolabile" per gli esercizi relativi alle sedi contermini.

In questo quadro, quindi, una *linea di mezzeria* avrebbe potuto ritenersi "valicabile" da una farmacia solo se nella "pianta organica" quella via di confine risultasse assegnata alla sede di sua pertinenza *ambo i lati* oppure, il che in pratica è lo stesso, risultasse espressamente *esclusa* dall'area di pertinenza della sede adiacente.

Negli ultimi anni, però, il giudice amministrativo ha cambiato progressivamente opinione [anche] su questo specifico e a lungo controverso aspetto dell'organizzazione delle farmacie sul territorio

giungendo infine alla conclusione che il criterio che deve guidare la pianificazione comunale è esattamente quello opposto: il c.d. *principio della mezzeria*, cioè, deve considerarsi oggi caduto e pertanto *una via comune pertiene egualmente a entrambe le sedi*, salvi i casi [oltre a quelli già accennati di attribuzione di una via *ambo i lati*] in cui nella p.o. i relativi perimetri siano stati configurati con l'esatta specificazione dei numeri civici di pertinenza di una delle due sedi e la conseguente pertinenza alla sede adiacente degli altri numeri civici della stessa via.

Questi in sintesi gli assunti della sentenza n. 3410 del 2 maggio u.s. con cui il CdS ribadisce con analisi ancor più accurate quanto già in principio affermato nella fondamentale pronuncia n. 1976 del 19/03/2020 [per una sua ampia disamina rimandiamo alla Sediva News del 27 marzo 2020: "*Il Consiglio di Stato contro la "mera fissazione di confini" tra le sedi*"], confermando integralmente le statuizioni in primo grado del Tar Lazio [n. 4527 del 16/4/2021, sulla quale v. Sediva News del 10.05.2022: "*Sulla "mezzeria" [e non solo] il Tar Lazio fa proprie le tesi del CdS"*].

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine [come forse alcuni di voi ricorderanno] dall'impugnazione, da parte di un titolare di farmacia, del provvedimento di riconoscimento - a favore della società costituita tra i vincitori in forma associata in un concorso straordinario - della titolarità di un esercizio di nuova istituzione, assumendone l'illegittimità per essere quest'ultimo ubicato, bensì, su una via di confine comune alla sede del ricorrente e a quella neoistituita, e però nel lato che avrebbe dovuto secondo il ricorrente ritenersi [*nonostante l'assenza di qualsiasi indicazione*] di pertinenza della sua sede, essendo, rispetto a quella neoistituita, il lato esterno all'ideale *linea di mezzeria*.

Già in primo grado il TAR Lazio - allineandosi all'orientamento inaugurato in particolare dal citato CdS n. 1976 del 19/03/2020 - aveva respinto il ricorso affermando che, "*in assenza di ulteriori specificazioni da parte degli atti adottati dal Comune",* e tenuto conto della nuova concezione della programmazione e della distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio [che esclude ormai, come si è detto, rigide delimitazioni e demarcazioni invalicabili tra le sedi confinanti] non vi fossero elementi idonei ad autorizzare una lettura del provvedimento impugnato nei termini prospettati dal ricorrente, e cioè come affetto da illegittimità per aver "*violato la linea di mezzeria permettendo alla nuova farmacia di invadere l'area riservata alla* sede" del ricorrente.

In fase di appello il Supremo Consesso, richiamando espressamente proprio CdS n. 1976/2020, coglie l'occasione per precisare ulteriormente – nei termini riferiti poco fa - gli ormai ridottissimi presupposti applicativi del c.d. *principio della mezzeria.*

L'odierno depotenziamento di tale criterio [e la conseguente qualificazione della via di confine come "promiscua", ascrivibile quindi ambo i lati indifferentemente all'una e all'altra delle due sedi contermini] deriva, precisano i giudici, dalla necessità che si faccia riferimento non tanto alla mera "*fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie*", quanto piuttosto all'equilibrio dell'offerta fra le diverse aree, mediante una pianificazione attenta alla copertura dei bisogni individuati per centri di insediamento o di aggregazione che ben può prendere in considerazione "*una strada nella sua interezza*".

D'altra parte, prosegue il CdS evocando peraltro assunti recentemente ribaditi più volte, sul Comune non grava alcun obbligo di impedire la sovrapposizione tra le farmacie, essendo l'ente territoriale chiamato unicamente a garantire per quanto possibile un'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, sulla base di molteplici criteri discrezionalmente valutabili che garantiscano un ponderato bilanciamento dei diversi interessi attinenti alla popolazione [attuale e potenzialmente insediabile], nonché alle vie e ai mezzi di comunicazione, mediante una scelta per ciò stesso sindacabile soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità o della errata valutazione degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione assunta.

La finalità, pertanto, di garantire l'accessibilità agli utenti del servizio di distribuzione dei farmaci - del tutto rispondente alla *ratio* della riforma introdotta dal Crescitalia - ben può comportare una sovrapposizione tra i bacini di utenza facenti capo alle sedi preesistenti e a quelle neo-istituite: lo scopo della norma non è, infatti, quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione, ma quello di assicurare l'efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, mediante una valutazione riservata al potere discrezionale della competente autorità.

Il rapporto numerico fra farmacie e numero di abitanti di cui all'art. 1 l. 475/1968 – conclude il CdS richiamando questa volta il suo precedente n. 6237/2019 - lungi dall'essere stato introdotto al fine di garantire che il titolare di ciascuna sede "*profitti di un determinato livello*", serve solo a "*individuare il numero massimo di autorizzazioni che l'Amministrazione può assentire*".

Prima di chiudere, però, vogliamo invitarvi a leggere con attenzione i passaggi della sentenza riportati ai § dal 10.3 al 10.8, e con qualche preoccupazione quello di cui al § 10.2 che ad ogni buon fine trascriviamo qui di seguito integralmente.

"10.2. Questo Consiglio di Stato ha chiarito che «*il rispetto di tale distanza, peraltro, non può intendersi in modo rigido*» e che «*proprio in base alla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE n. 570 del 1 giugno 2010), spetta al giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all'apertura delle farmacie siano compatibili a consentire l'erogazione di un servizio adeguato con l'obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 862 del 9.2.2011)*», sicché, secondo la Corte di Giustizia, «*le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l'apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi*

del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico» (Cons. St., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 6998)".

Come vedete, il nostro massimo organo di giustizia amministrativa non sembra aver pace neppure sulla *distanza* tra farmacie, che è un tema che abbiamo già affrontato più volte e su cui purtroppo saremo probabilmente costretti a tornare: quello della caduta del *principio della mezzeria* rischia allora di apparire perfino un "non problema", se confrontato con un'ipotetica revisione della *distanza* come autentico caposaldo dell'intero sistema.

(*gustavo bacigalupo – cecilia sposato*)

2022.05.05 Due parole sui protocolli di consiglio

Che ne pensate dei protocolli di consiglio di cui alcuni colleghi sono tifosi accesi perché sostengono che siano di grande utilità per le farmacie?

Crediamo che i Suoi colleghi abbiano ragione dato che, per svegliare o risvegliare il mercato dei prodotti commerciali normalmente venduti in farmacia, possono assolvere spesso un ruolo importante [e in qualche caso fondamentale] proprio i *protocolli di consiglio*, utili non di rado a pianificare perfino una *nuova vs. strategia* verso la clientela.

Anzi, sembra opportuno che i *protocolli di consiglio* diventino addirittura un'abitudine così da permettere al personale della farmacia di presentare agli utenti proposte rapide e per loro risolutive, oltre che soddisfacenti per la farmacia sia dal punto di vista professionale che prettamente commerciale, e quindi in grado praticamente di essere di giovamento anche sul piano della concorrenza con le altre farmacie.

Naturalmente, il problema nei fatti diventa soprattutto quello di compilare *protocolli* effettivamente adeguati al tipo di clientela della farmacia e in parecchi casi anche a singoli consumatori.

Così, se guardiamo all'assortimento della nostra farmacia, individueremo probabilmente – almeno per alcune *categorie merceologiche* – i prodotti da proporre tenendo conto delle richieste specifiche dei clienti.

Saremo pertanto pronti a rispondere con celerità alle esigenze dei nostri consumatori, fornendo loro al tempo stesso consigli [per molti aspetti meramente professionali] e anche indicazioni dei servizi, generali e specifici, che la farmacia è in grado di erogare.

In questo contesto, in definitiva, trovano spazio anche le c.d. "*ricette del farmacista*": niente a che fare, beninteso, con le prescrizioni mediche, ma semplici "*protocolli*" – ovviamente "*di consiglio*", come ricorda il titolo di queste note – in grado di individuare velocemente i prodotti e gli articoli ["protocollati" a monte] idonei, anche per varietà di composizione della fornitura "protocollata", di rispondere con la massima tempestività alle richieste e consentire alla farmacia anche una vendita di prodotti più ampia.

Da ultimo, l'esempio – per così dire – "classico" dell'esame tricologico: come sapete, è un esame che può essere tranquillamente svolto in farmacia e dal quale può scaturire [sempre secondo il "*protocollo di consiglio*" elaborato preventivamente proprio per fronteggiare questa specifica esigenza del cliente] un risultato commercialmente importante anche in termini di prodotti ceduti al cliente.

(*michela pallonari*)

2022.05.05 Il Master online "la Farmacia aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali e finanziari" prende il via il 10 maggio

Il *Master online*, di cui abbiamo dato ampia notizia nella Sediva News del 25 aprile u.s. [rendendone anche qui consultabile la *brochure*], è infatti ormai prossimo alla partenza.

Ricordiamo che il *Master* è organizzato dall'IPSOA Wolters Kluwer, azienda leader nella formazione giuridico/economica, in collaborazione con lo Studio Bacigalupo-Lucidi e la Sediva e con il contributo/guida del Dr. Roberto Santori.

I relatori, unitamente al *Dr. Santori*, saranno l'*Avv. Stefano Lucidi*, il *Dr. Stefano Civitareale*, il *Dr. Andrea Raimondo*, il *Dr. Marco Righini* e la *nostra* grande esperta di marketing e controllo di gestione, oltre che valente commercialista, *Dr.ssa Michela Pallonari*.

Il Master si articola in **8 incontri – tutti da due ore ciascuno ed esattamente dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – che si terranno DAL 10 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2022**, secondo il *calendario* seguente:

- il "I MODULO - LEZIONI 1 e 2" è in programma il **10 e 11 maggio p.v.** e riguarderà gli "ASPETTI GIURIDICI", così articolati:
  - *La natura giuridica delle farmacie*
  - *La gestione societaria dopo la legge 124/2017*
  - *La direzione tecnica e l'idoneità*
  - *La titolarità e la gestione*
  - *Le norme specifiche delle farmacie*
  - *I trasferimenti di proprietà delle farmacie*
- Seguirà nei giorni **17 e 18 maggio** il "II MODULO - LEZIONI 3 e 4" che riguarderà gli "ASPETTI CONTABILI E FISCALI", così articolati:
  - *La DCR per i farmaci e dispositivi dispensati agli assistiti SSN*
  - *Le fatture ASL e lo sconto SSN*
  - *NSO e Peppol*
  - *La ventilazione iva e l'aliquota media*
  - *L'esigibilità differita IVA*
  - *L'emersione dell'avviamento e deducibilità fiscale*
- Il **24 e 25 maggio** saranno i giorni dedicati al "III MODULO - LEZIONI 5 e 6" che riguarderà gli "ASPETTI GESTIONALI", così articolati:
  - *La marginalità e il ricarico*
  - *La rotazione del magazzino e la giacenza media*
  - *Incidenza media delle varie spese di gestione*
  - *Redditività lorda e netta sul fatturato/EBITDA*
  - *Il controllo di gestione*
  - *Il personale nelle farmacie*

➢Infine, il **31 maggio e il 1° giugno** verrà trattato il "IV MODULO - LEZIONI 7 e 8" che riguarderà gli "ASPETTI FINANZIARI", così articolati:

• *Le finanziarie di settore e l'anticipazione della DCR*

• *Il ciclo finanziario*

• *La patrimonializzazione e la super ACE*

Chi fosse interessato a partecipare, può rivolgersi direttamente all'IPSOA Wolters Kluwer, tramite il sito www.formazione.ipsoa.it oppure via email all'indirizzo: commerciale.formazione@wki.it, tenendo presente che gli iscritti riceveranno – naturalmente in tempo utile – una email contenente le istruzioni per accedere alla piattaforma online e frequentare le lezioni.

(Studio Bacigalupo – Lucidi)

2022.05.05 Quando può essere legittimo controllare i dipendenti… *ricorrendo addirittura a un'agenzia investigativa*

Recentemente il magazziniere sta ripetutamente assentandosi dal posto di lavoro senza timbrare il badge di uscita: è vero che abbiamo un secondo magazzino distante 50 metri, ma le uscite sono veramente eccessive e noi non riusciamo a spiegarcele. Vorrei quindi affidare magari a un'agenzia investigativa il controllo del suo comportamento. Rischiamo qualche sanzione?

L'art. 3 dello *Statuto dei Lavoratori* stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, a tutti i lavoratori, "*i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa*": di qui, il divieto di utilizzo di un'agenzia investigativa per il mero controllo della giornata lavorativa del dipendente.

Senonché la Cassazione, ribadendo comunque un principio ormai consolidato, ha affermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore conseguente appunto a controlli effettuati avvalendosi di un'agenzia di investigazioni e miranti a verificare proprio il comportamento del dipendente che si allontanava frequentemente dal posto di lavoro.

Ha precisato a questo riguardo la Suprema Corte che i controlli del datore di lavoro possono legittimare il ricorso anche a un'agenzia investigativa *solo nel caso in cui siano finalizzati a verificare condotte del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti*, ma non invece se mirati semplicemente a riscontrare *l'adempimento o meno della prestazione lavorativa*.

Nel Suo caso, tuttavia, parrebbe che il comportamento del magazziniere – almeno per come il quesito lo descrive – possa anche integrare una *condotta fraudolenta* e quindi, come tale, giustificare anche il ricorso a un'agenzia investigativa.

Sono comunque vicende evidentemente *borderline* e dunque da maneggiare sempre con grande cura, specie in un settore – quello giuslavoristico – che si presta a parecchie insidie per la parte datoriale e che in ogni caso è spesso assoggettato a "rivisitazioni" anche da parte della giurisprudenza.

(aldo montini)

2022.05.06 Conferimento di farmacia in società ancora sull'affrancamento del maggior valore dell'avviamento

Abbiamo letto molti vs. articoli sull'affrancamento dell'avviamento, ma avremmo bisogno di una vostra cortese precisazione perché da qualche professionista esperto anche lui nel vostro settore abbiamo avuto risposte contrastanti.

Si tratta di questo: siamo uno studio di commercialisti e nel corso del 2021 abbiamo predisposto anche noi alcuni atti di conferimento di farmacie in snc e sas sottoponendo l'efficacia degli atti – su indicazione del Notaio e guardando anche ai vostri testi – alla condizione sospensiva del rilascio della titolarità a nome della società.

In due o tre occasioni, però, è accaduto che la condizione si sia verificata nel 2022 e non nel 2021.

Il nostro dubbio è se, avendo previsto la possibilità di affrancare il maggior valore di avviamento, l'imposta sostitutiva le parti devono versarla nel Mod. Redditi 2022, visto che gli atti sono stati stipulati nel 2021, o nel Mod. Redditi 2023, visto che la loro efficacia si è verificata da quest'anno?

Data la Vs. esperienza professionale, vi sarà certamente noto il testo dell'art. 176 del TUIR per il quale la società conferitaria può optare "…*nella dichiarazione dei redditi relativi all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella nel periodo d'imposta successivo, per l'applicazione*…"

Ora, l'"*operazione*" – nei casi che indicate - è stata certamente *posta in essere* nel 2021 e del resto la disposizione citata non fa il minimo riferimento alla data di decorrenza della sua efficacia, talché, secondo un'interpretazione letterale, parrebbe che l'opzione possa essere esercitata anche nel Mod. Redditi 2022 per l'anno 2021.

Tuttavia – eccoci al punto - il rinvio al periodo d'imposta successivo previsto dall'art. 176 del TUIR permette evidentemente, come del resto anche voi sottolineate, di denunciare l'affrancamento anche nel Mod. Redditi 2023 per l'anno 2022 e quindi sostanzialmente per/nell'anno di riconoscimento del trasferimento di titolarità della farmacia.

Insomma, nel caso dell'affrancamento con l'aliquota del 12% [con deduzione del valore in 18 anni] voi potete ragionevolmente contare su entrambe le opzioni.

Diversa è invece la conclusione quando si ricorra all'aliquota del 16% [e conseguente deduzione in cinque anni], perché qui non c'è spazio – questa almeno la ns. opinione - per la fruizione del beneficio nell'anno d'imposta successivo, rivelandosi dunque necessario [o almeno opportuno, se non altro per prudenza] *indicare l'opzione nel Mod. Redditi 2022 per l'anno 2021 e pagamento dell'imposta sostitutiva alla scadenza del 30 giugno 2022*, fatte salve naturalmente eventuali proroghe.

(*stefano lucidi*)

2022.05.06 Farmaci e dispositivi medici il loro acquisto è detraibile anche se il pagamento viene effettuato in contanti

Siamo subissati da richieste di chiarimento dei clienti in

merito alla detraibilità di farmaci e dispositivi medici acquistati in farmacia per contanti: molti CAF infatti pretendono modalità di pagamento elettronica rifiutando altrimenti la detrazione.
Potreste chiarire definitivamente il punto?

Con la Legge di bilancio 2020 è stato introdotto l'obbligo del *pagamento tracciabile* con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli oneri deducibili e detraibili indicati all'art. 15 del TUIR e fruibili dai contribuenti.

Per i più appassionati della materia, il riferimento normativo è il comma 679 dell'art. 1 della l. 27/12/2019 n. 160, che è appunto la Legge di bilancio 2020.

Sempre all'art. 1, però questa volta al comma 680 della stessa legge, viene indicato l'*esonero dall'obbligatorietà del pagamento tracciabile* per la detrazione delle spese per farmaci e dispositivi medici:

«*La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale*».

Tale disposizione non è stata modificata, né può ritenersi caducata o comunque superata per effetto di provvedimenti successivi.

Dunque, si tratta sicuramente di una norma tuttora in vigore, e questo certo non spiega come e perché Lei possa essere [stato] "subissato" di richieste di chiarimento di clienti: la chiarezza della vicenda non permette infatti di nutrire alcun dubbio.

(*roberto santori*)

2022.05.09 Comparaggio

Tre mesi fa abbiamo sottoscritto un accordo con il rappresentante di un'industria cosmetica per il lancio e la diffusione, anche con l'aiuto della mia farmacia che è ubicata in una località marina, di due linee di prodotti solari ai quali il foglietto illustrativo e anche la confezione attribuiscono proprietà fortemente protettive dai raggi solari.
Considerato che abbiamo convenuto il riconoscimento per noi di premi sia in denaro che in natura, ma sempre con fattura da parte della farmacia, un mio collega mi ha instillato il dubbio che questo accordo possa essere considerato un comparaggio.
Inoltre, a prescindere dal profilo penale, temo che possano esserci conseguenze sul piano deontologico.
Vorrei un vostro parere.

I SACRI TESTI

- ***D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219*** [*"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE"*: si tratta del c.d. Codice comunitario del farmaco]:

  Art. 147, comma 5 *[Sanzioni penali]*

  "*Chiunque, in violazione dell'articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell'articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 123, si applica la sanzione dell'ammenda da quattrocento euro a mille euro.*".

  Art. 123 *[Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura]*

  "*1. Nel quadro dell'attivita' di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e' vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista.*

  ((2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, puo' essere ceduto a titolo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro il 29 febbraio 2008 su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco. Fino all'adozione del predetto decreto, il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, puo' essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.))

  3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1."

- ***Testo Unico Leggi Sanitarie [R.D. 1265/1934]***

  Art. 170, comma 1

  "*Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti ecc.…*"

  Art. 171, comma 1

  "*Il farmacista che riceva per sè o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialita' medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita, e' punito (con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda) da lire duemila a cinquemila*".

Come vediamo, quindi, ai sensi dell'art 123 del *Codice del Farmaco* è vietata la concessione o la promessa di premi o vantaggi [pecuniari, ma non solo] a fronte della dispensazione di *farmaci*, con l'espressa previsione nel terzo comma dello stesso art. del divieto per medici e *farmacisti* di accettare e/o promuovere tali incentivi.

È esclusa la punibilità quando i *vantaggi* e/o le *altre utilità* siano di lieve entità, anche se – a questo fine - la misura dei *vantaggi* o delle *altre utilità* deve essere evidentemente valutata nel concreto, perciò caso per caso.

Invece, l'art. 171 del TU.San. punisce la condotta del *farmacista* che abbia accettato la promessa o che abbia ricevuto denaro o altre utilità nell'agevolare la diffusione

di *specialità medicinali* o di *ogni altro prodotto a uso farmaceutico.*

Ora, come recita un antico ma sempre attualissimo brocardo, *in claris non fit interpretatio*: pertanto, come ha chiarito ampiamente anche la Suprema Corte [sent. n. 51946/2018] scrutinando una vicenda di commercio "agevolato" – sempre da parte di una farmacia – di integratori alimentari e dunque non di farmaci, quelle sopra riportate sono norme incriminatrici che si rivolgono alla vendita al dettaglio dei soli *medicinali* [specialità, galenici preconfezionati, preparazioni magistrali], *non quindi dei prodotti o articoli diversi da quelli aventi efficacia terapeutica*.

E, per quel che ne sappiamo, i prodotti con "proprietà fortemente protettive dai raggi solari" non dovrebbero rientrare neppure indirettamente tra i farmaci, se non quando, forse, il prodotto vanti, ad esempio, proprietà antistaminiche.

Esclusa quindi nella vicenda qualsiasi rilevanza penale, resterebbe da considerare i suoi risvolti sul piano deontologico, ma ci pare che qui non siano configurabili condotte perseguibili neppure sul versante disciplinare.

Ai sensi dell'art. 14 del codice deontologico, infatti, "*Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio*".

Anche da questo punto di vista, insomma, possono aver rilievo soltanto atti di commercio da parte della farmacia – quando naturalmente "agevolati" da accordi preventivi con il rappresentante dell'industria – che abbiano ad oggetto farmaci o altri prodotti con efficacia terapeutica.

(*cesare pizza*)

2022.05.09 La deducibilità della spesa per riviste di aggiornamento professionale

Recentemente mi sono abbonato a due riviste per tenermi il più possibile aggiornato sugli sviluppi scientifici, normativi e così via del mondo della farmacia. Ritengo che siano spese da considerare come costi di esercizio ma vorrei una vostra conferma.

La spesa, come Lei giustamente ritiene, è totalmente deducibile proprio perché riguarda pubblicazioni scientifiche attinenti – anche se forse, almeno in qualche caso, indirettamente - alla professione di farmacista e quindi è perfettamente rispettato il criterio di *inerenza* del costo all'esercizio e alla gestione della farmacia.

Sotto il profilo formale, il fornitore dovrà naturalmente emettere alla Sua farmacia una fattura elettronica, senza evidenza dell'Iva.

Infatti, ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/72, questa è un'operazione espressamente esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel passaggio *rivenditore/acquirente finale*, come in questo caso.

(*matteo lucidi*)

2022.05.10 Al via oggi il Master online "la Farmacia aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali e finanziari"

Il *Master online*, di cui abbiamo dato ampia notizia [ma ne rendiamo anche qui consultabile la *brochure*], parte infatti oggi, 10 maggio 2022.

Ricordiamo che il *Master* è organizzato dall'IPSOA Wolters Kluwer, azienda leader nella formazione giuridico/economica, in collaborazione con lo Studio Bacigalupo-Lucidi e la Sediva e con il contributo/guida del Dr. Roberto Santori.

I relatori, unitamente al *Dr. Santori*, saranno l'*Avv. Stefano Lucidi*, il *Dr. Stefano Civitareale*, il *Dr. Andrea Raimondo*, il *Dr. Marco Righini* e la *nostra* grande esperta di marketing e controllo di gestione, oltre che valente commercialista, *Dr.ssa Michela Pallonari*.

Il Master, ricordiamolo ancora, si articola in **8 incontri – tutti da due ore ciascuno ed esattamente dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – che si terranno DAL 10 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2022**, secondo il *calendario* seguente:

- il "I MODULO - LEZIONI 1 e 2" è in programma oggi **10 maggio e domani 11 maggio** e riguarderà gli "ASPETTI GIURIDICI", così articolati:
  - *La natura giuridica delle farmacie*
  - *La gestione societaria dopo la legge 124/2017*
  - *La direzione tecnica e l'idoneità*
  - *La titolarità e la gestione*
  - *Le norme specifiche delle farmacie*
  - *I trasferimenti di proprietà delle farmacie*
- Seguirà nei giorni **17 e 18 maggio** il "II MODULO - LEZIONI 3 e 4" che riguarderà gli "ASPETTI CONTABILI E FISCALI", così articolati:
  - *La DCR per i farmaci e dispositivi dispensati agli assistiti SSN*
  - *Le fatture ASL e lo sconto SSN*
  - *NSO e Peppol*
  - *La ventilazione iva e l'aliquota media*
  - *L'esigibilità differita IVA*
  - *L'emersione dell'avviamento e deducibilità fiscale*
- Il **24 e 25 maggio** saranno i giorni dedicati al "III MODULO - LEZIONI 5 e 6" che riguarderà gli "ASPETTI GESTIONALI", così articolati:
  - *La marginalità e il ricarico*
  - *La rotazione del magazzino e la giacenza media*
  - *Incidenza media delle varie spese di gestione*
  - *Redditività lorda e netta sul fatturato/EBITDA*
  - *Il controllo di gestione*
  - *Il personale nelle farmacie*
- Infine, il **31 maggio e il 1° giugno** verrà trattato il "IV MODULO - LEZIONI 7 e 8" che riguarderà gli "ASPETTI FINANZIARI", così articolati:
  - *Le finanziarie di settore e l'anticipazione della DCR*
  - *Il ciclo finanziario*
  - *La patrimonializzazione e la super ACE*

Chi fosse interessato a partecipare, probabilmente può fare in tempo rivolgendosi subito all'IPSOA Wolters

Kluwer, tramite il sito www.formazione.ipsoa.it oppure via email all'indirizzo: commerciale.formazione@wki.it.

Auspicabilmente anche gli iscritti dell'ultima ora riceveranno – in tempo utile – una email contenente le istruzioni per accedere alla piattaforma online e frequentare le lezioni.

(*Studio Bacigalupo – Lucidi*)

2022.05.10 Il CUP non ha natura di spesa sanitaria

Vi chiedo se, così come per il diritto notturno o per il bollo sulle fatture delle spese mediche, siano da considerare detraibili per i clienti anche i 2 euro che faccio pagare per le prenotazioni CUP sull'apposita piattaforma.

Per tali somme non sembrerebbe possibile riconoscere alcuna detrazione fiscale.

La natura del compenso spettante alla farmacia per il servizio di prenotazione CUP, infatti, non può rientrare tra le "spese sanitarie", costituendo – ben diversamente – la remunerazione per la prestazione di un servizio regolarmente soggetto a IVA con l'aliquota ordinaria del 22%.

Vale un discorso diverso, invece, per le altre due ipotesi indicate nel quesito.

In particolare, infatti, il c.d. *diritto addizionale notturno* è da considerarsi un *onere aggiuntivo* del costo del medicinale con la conseguenza che diventa anch'esso - al pari dell'importo del farmaco [*costo principale/base*] - una spesa sanitaria detraibile fiscalmente.

(*stefano civitareale*)

2022.05.10 La rinuncia alla gestione [provvisoria] della farmacia e l'indennità di avviamento

Da molti anni gestisco una farmacia rurale in una piccola frazione, ma, vista l'età, vorrei lasciare la gestione. Temo che rinunciando alla gestione provvisoria possa perdere il mio diritto all'indennità d'avviamento a suo tempo pagata al precedente gestore provvisorio. Questo rischio è concreto?

Il tema del rapporto tra rinuncia alla gestione provvisoria della farmacia e l'indennità di avviamento è stato oggetto di alcune Sediva news, ma indubbiamente trattarlo ancora non può certo danneggiare nessuno.

Possiamo intanto tranquillizzarla in quanto Lei [fermo quel che diremo più in là] non corre alcun rischio, perché l'indennità di avviamento ex art. 110 T.U.San. *spetta in tutti i casi di decadenza per qualsiasi causa* [compresa dunque la rinuncia] *dal diritto di esercizio*, indipendentemente che si tratti di titolarità definitiva o autorizzazione all'esercizio provvisorio: in caso di premorienza del titolare o gestore provvisorio, il diritto spetta agli eredi.

Per di più, nel Suo caso, l'indennità di avviamento fu da Lei corrisposta al momento del subentro nella gestione provvisoria e questo nel concreto può agevolare molto la vicenda: diversamente, infatti, potrebbe insorgere una questione di riparto dell'ammontare dovuto dal nuovo gestore provvisorio tra Lei e il precedente gestore [anche se per la verità si tratta di un problema che in pratica non si pone da parecchio, perché sono ormai molti anni che le gestioni provvisorie vengono conferite solo dopo che il soggetto abbia corrisposto al precedente titolare o gestore provvisorio, o loro eredi, quanto dovuto].

L'indennità – che, ripetiamo, *è a carico del subentrante* [e anche qui indipendentemente che si tratti di un nuovo titolare definitivo o di un nuovo gestore provvisorio] – va calcolata come detto nel citato art. 110, ed è pertanto pari *al triplo del reddito medio annuo dell'esercizio dichiarato ai fini fiscali per gli ultimi cinque anni di gestione* e dunque, almeno virtualmente, in caso di accertamento fiscale in ordine a uno o più dei cinque ultimi esercizi, si dovrebbe assumere quello definito con l'amministrazione finanziaria.

Quanto al valore di "arredi, provviste e dotazioni", spetta se ovviamente questi beni sussistono al momento del subentro.

Però, attenzione, c'è un… però: potrebbe darsi infatti – e non sarebbe certo la prima volta – che la farmacia non sia accettata da nessuno, né in via provvisoria né all'esito di un concorso ordinario, per ragioni evidentemente riconducibili soltanto o soprattutto alla temuta antieconomicità della gestione della Sua farmacia se il bacino d'utenza apparisse per ipotesi molto poco remunerativo.

In questa eventualità, è allora verosimile che la Regione e/o il Comune e/o l'Asl ritengano necessario – per sopperire ai bisogni dell'assistenza farmaceutica della frazione in cui Lei ha gestito finora l'esercizio – istituire se non altro un *dispensario* da affidare a una farmacia della zona: senonché, il titolare di quest'ultima non sarebbe tenuto a versarLe né l'indennità di avviamento né altro, perché l'affidamento in gestione di un dispensario non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 110 T.U.

(*stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)

2022.05.11 Il divieto all'utilizzo del contante non si estende ai fondi cassa

Vorremmo sapere se e come si applica il divieto di corrispondere gli stipendi al personale per contanti e inoltre se questo divieto si applica anche ai fondi cassa di cui dotiamo il personale della farmacia per le piccole incombenze.

Tenete conto che il fondo cassa spesso supera il limite legale.

Ricordiamo intanto che, in seguito alla legge di Bilancio 2018, al fine di scoraggiare accordi di "sotto-pagamento", le retribuzioni ai lavoratori subordinati e i compensi dei *co.co.co* [e pensiamo soprattutto ai *collaboratori farmacisti* perché sono i soli la cui attività in farmacia possa *in astratto* essere disciplinata nell'ambito di un'autentica *collaborazione coordinata e continuativa*] *devono necessariamente essere corrisposti* - **qualunque sia il loro ammontare** e perciò anche se inferiore al limite [odierno] di 2.000 euro - *attraverso uno sportello bancario o postale ed esattamente con i seguenti mezzi di pagamento*:

- *bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore/collaboratore;*
- *strumenti di pagamento elettronico;*

- *in contanti presso lo sportello bancario o postale dove la farmacia abbia aperto un cc di tesoreria con mandato di pagamento;*
- *con un assegno emesso dalla farmacia e consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato.*

Inoltre, passando all'altro aspetto accennato nel quesito, il *divieto assoluto*, come si è appena ricordato, di utilizzo di mezzi non tracciabili, e quindi di utilizzo del contante, interessa esclusivamente "*retribuzioni e anticipi di esse"*: dunque, laddove la farmacia – come spesso è - intenda costituire in mani di dipendenti e/o collaboratori uno o più "fondi spese" per le finalità di cui si è detto, come sembra essere proprio il Vs. caso, potrà erogare la somma anche *in contanti* senza quindi la necessità di ricorrere al mezzo tracciabile.

Da ultimo, ricordiamo che le violazioni di questa disciplina comportano - *dall'1/7/2018* – l'irrogazione ai trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

(*stefano civitareale*)

2022.05.11 Il cliente che non restituisce la bombola

La mia farmacia, come anche altre farmacie, deve affrontare continuamente il problema della mancata o tardiva restituzione delle bombole per l'ossigeno e del resto abbiamo quasi una dozzina di clienti della nostra zona cui forniamo bombole.

In pratica, siamo costretti spesso a inseguire qualche bombola perché il paziente non può o non vuole restituirla tempestivamente.

Per di più si tratta spesso di bombole non coperte da cauzione perché generalmente non la chiediamo.

Come abbiamo visto parecchie volte, la consegna di una bombola integra una fornitura di *ossigeno medicale*, quindi una vera e propria vendita di gas che si perfeziona per l'appunto con la consegna della bombola.

Non è quindi quest'ultima l'oggetto della cessione, perché la bombola ha solo la funzione di contenitore e la sua consegna al cliente dà vita a sua volta a un *contratto di comodato* con il conseguente obbligo di restituzione secondo i principi generali stabiliti dall'art. 1809 c.c.

Quanto al termine per la restituzione, lo stesso articolo prevede che, se nel contratto non è stato fissato nulla al riguardo, il cliente [il *comodatario*, mentre la farmacia è ovviamente il *comodante*] è tenuto alla restituzione del bene quando se ne è servito, cioè, in pratica, quando è stato interamente consumato il gas contenuto nella bombola.

Se dunque il cliente non provvede alla restituzione osservando questo criterio, la farmacia può anche agire in via giudiziaria per la riconsegna, a parte l'ovvia considerazione che il costo dell'azione legale rischia di rivelarsi spesso superiore al valore del bene da recuperare…

Circa la *cauzione*, infine, questa può essere richiesta – ma non obbligatoriamente – a garanzia appunto della restituzione della bombola stessa, cosicché, se la farmacia decide di non farla versare per ragioni [diciamo così] di "politica commerciale", si espone evidentemente al rischio di comportamenti scorretti da parte di qualche cliente, come sembra che avvenga talora anche nel Suo caso.

(*cesare pizza*)

2022.05.12 L'avviso di accertamento notificato ad una snc [e non impugnato]

Fino a tre anni fa sono stato socio di una snc titolare di farmacia, dopo di che, per ragioni personali, ho ceduto le mie quote. È stato ora notificato alla società dall'Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento che riguarda il 2016. Il Fisco afferma di aver regolarmente notificato l'atto presso la sede legale e nelle mani di uno dei legali rappresentanti. Tale avviso non è stato impugnato dalla società né dagli altri soci e successivamente mi è stato notificato. Possibile che debba essere io a pagare? Non ne deve rispondere la società? Posso eventualmente fare ricorso?

E' una vicenda che abbiamo già affrontato sotto vari aspetti compreso quello espresso nel quesito.

Peraltro, la fattispecie sembra quasi perfettamente sovrapponibile a quella decisa qualche tempo fa dalla Suprema Corte [n. 28709/2020] alla quale pertanto possiamo far riferimento.

Dunque, in quel caso un ex socio di snc - al quale era stato notificato l'*avviso di accertamento* [avente ad oggetto il mancato versamento dell'Irap] con modalità sostanzialmente identiche a quelle da Lei indicate - aveva presentato ricorso contro questo avviso contestando in particolare la violazione del *principio di sussidiarietà* per la mancata osservanza del *beneficium excussionis.*

Le ragioni del ricorrente sono state accolte dalla Cassazione.

Anche nel Suo caso, quindi, l'iter contenzioso potrebbe rappresentare una strada percorribile, perché sembrerebbe che anche qui il *beneficium excussionis* non sia stato rispettato da parte del Fisco: nel caso allora in cui venga dimostrata una capienza patrimoniale della snc sufficiente a soddisfare l'onere fiscale [tale perciò da motivare la *preventiva escussione* delle casse sociali], potrebbe affiorare una buona possibilità che il ricorso possa essere accolto.

(*matteo lucidi*)

2022.05.12 La deducibilità dell'assegno divorzile anche se versato sul cc del figlio

La Ctr Lazio con la sentenza 2122/10/21 si è pronunciata sulla *deducibilità* dell'assegno divorzile versato invece che sul c/c dell'ex coniuge [perché era assoggettato a pignoramenti per debiti erariali], direttamente su quello del figlio che l'ex coniuge aveva opportunamente delegato alla riscossione.

Inizialmente, in fase di accertamento, l'Erario aveva ritenuto tale operazione configurabile come un'ipotesi di *abuso del diritto* ex art 10 bis dello Statuto del contribuente, che definisce tale "*una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti*" aggiungendo, attenzione, che "*tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione*

finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni".

Ma la Commissione tributaria regionale, annullando l'accertamento del Fisco, ha ritenuto *irrilevanti* - ai fini della deducibilità dell'assegno divorzile, che è l'aspetto in discussione in quella vicenda - delle modalità del suo versamento.

L'unico profilo, infatti, che in questo caso – concludono i giudici tributari - assume rilevanza sul piano fiscale è la mera obbligazione tributaria del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Sulla scorta di tale pronuncia, pertanto, l'importo corrisposto a titolo di assegno di mantenimento *è deducibile anche se versato sul conto del figlio, non dando così luogo ad alcuna ipotesi di abuso del diritto*.

(aldo montini)

2022.05.13 Bonus pubblicità nuove regole dal 2023

Cambia dunque ancora una volta la disciplina del *tax credit* per le spese sostenute da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali *in campagne pubblicitarie.*

Infatti, la legge di conversione del "*Decreto Energia*" interviene sul *comma 1-bis* del Dl 50/2017 con l'inserimento di un nuovo *comma 1-quinquies*, apportando alla disciplina queste significative modifiche:

- il credito d'imposta spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line: il che vuol dire che non darà più accesso al *bonus* – come invece avviene/avverrà fino alla fine di quest'anno - la pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali;
- l'entità dell'agevolazione torna alla sua misura originaria, vale a dire al 75% del *valore incrementale degli investimenti*: viene quindi meno la regola straordinaria adottata per gli anni della pandemia [dal 2020 al 2022], in base alla quale *il credito d'imposta è pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati* [v. in particolare Sediva News del 9/03/2022].

Ne consegue che **dal 2023** non potranno accedere *al credito d'imposta in argomento coloro che:*

- non abbiano avuto un incremento degli investimenti pubblicitari superiore alla soglia dell'1% dell'investimento stesso che, come si ricorderà, era [e resterà per tutto quest'anno] l'*incremento minimo* richiesto quale requisito per accedere all'agevolazione;
- e/o siano *imprese*, o *lavoratori autonomi* o *enti non commerciali* di nuova costituzione, mancando infatti in tal caso - come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 38 del 18/10/2018 - il dato storico necessario per il confronto;
- e/o registrino addirittura un decremento degli investimenti agevolabili.

Ricordiamo per concludere che, se l'importo complessivo dei crediti richiesti supera l'ammontare delle risorse disponibili [pari a 30 milioni di euro], è prevista come al solito la *ripartizione percentuale* tra tutti coloro che hanno diritto al bonus fiscale.

(andrea raimondo)

2022.05.13 Cosa dobbiamo valutare prima di trasferire il locale farmacia

Partecipo al 50% ad una snc titolare di farmacia, e sto valutando insieme al mio socio di trasferire l'esercizio in un locale di maggiori dimensioni, come crediamo ci impongano i numerosi nuovi servizi ai quali dovremmo poter assolvere.

Tenuto conto della vostra esperienza nel settore, vorrei avere qualche consiglio in merito.

In effetti si tratta di una decisione che spesso è di grande importanza, soprattutto se il nuovo locale rispetto all'attuale è di dimensioni molto maggiori.

In ogni caso, è necessario valutare aspetti diversi e, volendo sintetizzare il nostro pensiero, ci pare che un approccio corretto per uscire dall'"*impasse"* potrebbe essere delineato prendendo in attenta considerazione, se non altro, i seguenti profili:

- ***intanto, evidentemente, l'entità del canone di locazione rispetto a quello che paghiamo in questo momento:*** *cioè, la domanda qui sorge spontanea, i miei ricavi attuali sono in grado di sostenere, oltre all'affitto più alto, anche gli ulteriori costi connessi al trasferimento quali quelli per nuovo mobilio, per nuove attrezzature, per la ristrutturazione del locale, etc?*
- ***e poi,*** *sono consapevole che l'aumento dello spazio espositivo comporterà non soltanto, sperabilmente, l'aumento degli incassi ma introdurrà in farmacia un nuovo modo di "fare impresa", pensando, ad esempio, di dover dedicare maggiore cura e attenzione agli aspetti più strettamente commerciali dell'attività* [sia pure nel rispetto del ruolo "tipico" della farmacia] *oltre, va da sé, a una sua gestione/direzione più manageriale?*
- ***infine, quanto ai collaboratori,*** *sono pronti i miei ad intraprendere questa nuova avventura e – soprattutto – sono consapevoli che il loro impegno sarà fondamentale per la buona riuscita? Saranno disposti, insomma, ad addossarsi il maggiore impegno professionale/lavorativo richiesto per il successo dell'iniziativa e, non ultimo, ne saranno veramente all'altezza?*

Queste possono essere alcune domande da porsi, tentando ovviamente di individuare le risposte, se del caso avvalendosi di consulenti del settore: e però – attenzione – dovranno essere risposte in grado di dirla lunga (anche) sulle possibilità/probabilità di realizzare il nostro progetto.

(michela pallonari)

2022.05.16 Interrompere le trattative con un Fondo

d'investimento responsabilità precontrattuale

Primo quesito - Sono titolare di farmacia e avevo a lungo trattato con una ditta, anche nei particolari, la ristrutturazione del locale. Non avevo onestamente dubbi sulla buona riuscita delle trattative, tenendo anche conto della grande disponibilità e cordialità manifestata dalla ditta, che mi aveva fatto credere che non sussistesse alcun problema per il perfezionamento del contratto definitivo.
All'improvviso però, cioè di punto in bianco e senza dare alcuna spiegazione, la ditta è diventata irreperibile, creandoci parecchi problemi perché come minimo dovremo perdere almeno altri quattro o cinque mesi solo per progettare nuove soluzioni con altri interlocutori.
Considerate che avevo già impegnato un geometra e un architetto anticipando loro dei compensi.
In pratica, vorrei sapere se posso adire le vie legali con qualche probabilità di successo.

* * *

Secondo quesito - Ho deciso dopo 25 anni di titolarità di farmacia, e non avendo figli né altre persone di famiglia interessate alla sua gestione, di venderla anche perché mi sono arrivate proposte molto vantaggiose.
Sono iniziate le trattative con un Fondo d'investimento che mi aveva fatto un'ottima offerta presentandomi quella che viene chiamata LOI che però è semplicemente una lettera di intenti che non vincola il Fondo.
Precisando che le trattative riguardano la cessione di quote sociali perché la farmacia è intestata a una sas di cui io sono l'accomandatario al 99% e un mio amico fraterno è l'accomandante all'1% oltre che il direttore responsabile, il mio avvocato e lo studio legale italo-americano che assiste il Fondo si sono scambiati alcuni testi di accordi diretti all'acquisizione da parte del Fondo dell'intero capitale della mia sas ma dopo che io l'abbia trasformata in una srl.
Era anche in programma, a ridosso della trasformazione, una Due Diligence da parte dei tecnici del Fondo.
Nel frattempo ho però ricevuto un'offerta molto più conveniente da un altro Fondo che ha proposto direttamente un contratto preliminare che il mio avvocato ritiene più sicura per me perché vincolante per il Fondo oltre ad essere maggiore l'importo offerto.
Il mio problema quindi è il seguente: il primo Fondo, dopo aver tentato di alzare l'offerta, mi ha fatto sapere dai suoi legali che non intende ritirarsi né partecipare ulteriormente alla gara al rialzo ma che potrebbe decidere di chiedere i danni per l'interruzione ingiustificata delle trattative.
Ritenendo che di fatti come questi ne abbiate conosciuti più di uno, vorrei il vs. parere.

Sono due quesiti che abbiamo voluto esaminare congiuntamente perché strettamente attinenti l'un l'altro, riguardando entrambi una questione – almeno in astratto – di *responsabilità precontrattuale* [la c.d. *culpa in contrahendo*].

È una figura che si ricava indirettamente dagli artt. 1337 e 1338 del codice civile:

Art. 1337 cc: "*Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede*".

Art. 1338 cc: "*La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto*".

Nel rituale loro "combinato disposto", le due disposizioni - sancendo particolarmente l'obbligo per le parti di comportarsi *secondo buona fede* e di *osservare gli obblighi di informazione* nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto – mirano in sostanza a tutelare la libertà negoziale e l'interesse delle parti a non essere coinvolte in trattative inutili, a non concludere contratti invalidi e a non subire raggiri durante la negoziazione.

* * *

Quindi, l'interruzione delle trattative non può di per sé ritenersi sufficiente
a configurare un'ipotesi di *responsabilità precontrattuale*, quantomeno perché nel nostro ordinamento non c'è *in principio* un obbligo di contrarre, se non quando, come del resto è noto, sia intervenuto un *contratto preliminare*.

Ma è opinione ormai pacifica in giurisprudenza che la condotta di un soggetto che interrompa le trattative, senza dare giustificate motivazioni e dopo aver indotto la controparte a fare *ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto*, può tradursi - *e questo sembrerebbe proprio il caso descritto nel primo quesito* - in una violazione del principio di buona fede tale da integrare un illecito *precontrattuale*, con la conseguente possibilità di agire in via giudiziaria per il risarcimento del danno, che ovviamente dovrebbe a sua volta essere da Lei adeguatamente provato.

* * *

Più difficile sembra invece ricondurre a un'ipotesi di *responsabilità precontrattuale* la vicenda descritta nel secondo quesito, ricordando che – come ha affermato la Suprema Corte [n. 7545/2016] - "*Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità*".

Pertanto, l'interruzione delle trattative con il primo Fondo d'investimento – che comunque ci pare fossero tutt'altro che vicine alla conclusione, essendo state definiti solo per grandi linee i passi successivi e questo dovrebbe essere sufficiente a escludere qualunque "*ragionevole affidamento*" della controparte sul perfezionamento definitivo del rapporto – non sembra di per sé poter giustificare la configurabilità a Suo carico di una *culpa in contrahendo*, e anzi, da quel che leggiamo, la Sua condotta parrebbe essersi sempre ispirata a criteri di sicura buona fede.

D'altra parte, le trattative erano dirette a

raggiungere intese giuridicamente più robuste rispetto alla classica LOI, e dunque sarebbe stato forse diverso se il testo di un autentico *contratto preliminare* fosse stato saldamente già definito e che attendesse, ad esempio, una semplice sottoscrizione delle parti o giù di lì.

Questo, in sintesi, il tema – sempre molto delicato, beninteso – della *responsabilità precontrattuale*, ritenendo tuttavia opportuno aggiungere [per chi desiderasse saperne di più…] che c'è ancor oggi incertezza sulla natura della c.d. *culpa in contrahendo*: cioè, questa la domanda, si tratta di *responsabilità extracontrattuale* [art. 2043 cod. civ.: "*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*"] oppure di *responsabilità contrattuale* [art. 1218 cod. civ.: "*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*"]?

Ma, come accennato, non c'è perfetta univocità di risposte, anche se dovrebbe essere più gettonata, sia in giurisprudenza che in dottrina, la *tesi contrattualistica* della responsabilità precontrattuale che, giova sottolinearlo, parte dal presupposto che è il "*contatto* [non contratto…] *sociale*" tra le parti a generare, proprio in quanto tale, un reciproco loro affidamento sulla base dell'obbligo di buona fede e di informazione/protezione circa la conclusione del contratto.

Ai… posteri, quindi, l'ardua sentenza.

(*cesare pizza – gustavo bacigalupo*)

2022.05.17 Il redditometro e i controlli sui cc bancari [per ipotetici versamenti non riconducibili alla busta paga] sono estensibili...

Tutti i contribuenti – *nessuno* escluso, siano essi lavoratori autonomi/dipendenti/pensionati ovvero società, e senza quindi distinzione di sorta - devono essere in grado di esibire su richiesta dell'Agenzia delle Entrate i *documenti giustificativi degli introiti presenti nel conto corrente*.

Questo, in sintesi, quanto ribadito nella recente ordinanza della Cassazione n. 10187/ 2022 che – concordando con l'Agenzia delle Entrate – afferma che l'accertamento può essere esteso anche ai lavoratori dipendenti dell'impresa oggetto di verifica fiscale.

Secondo la Suprema Corte, infatti, "*la limitazione [...] dell'ambito applicativo della disciplina in esame, ovvero quella relativa agli accertamenti bancari,* "ai soli soggetti esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale" *è priva di qualsivoglia riscontro normativo*".

Dunque, anche il dipendente della farmacia può subire dal Fisco un *accertamento sintetico* fondato [ragionevolmente] sulla presenza di accrediti bancari *sospetti* e quindi non collegati/collegabili alla sua retribuzione.

Secondo gli Ermellini, *si può ricondurre ad attività professionale del contribuente [anche se dipendente] qualunque accredito riscontrato sul suo c/c, facendo a lui carico l'onere della prova*.

Sarà pertanto sua cura dimostrare:

- che i movimenti sui c/c bancari a lui intestati sono stati tenuti in considerazione ai fini delle imposte di periodo,

oppure

- che gli accrediti registrati sui c/c non si riferiscono ad operazioni imponibili.

Quell'ipotetico dipendente della farmacia, si badi bene, dovrà però fornire una *prova analitica* [non perciò una prova c.d. *generica*] *con l'indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario*, in modo insomma da dimostrare come ogni singola operazione di entrata sia estranea a fatti imponibili.

Insomma, i controlli non sono – almeno in astratto – estensibili ai soli "parenti e affini" del titolare della farmacia [o di chi partecipa a una società titolare di farmacia], ma anche a tutto il personale dipendente: farmacisti, magazzinieri, commessi.

(*marco righini - aldo montini*)

2022.05.18 Adeguamento Istat per aprile 2022

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi ad ***aprile 2022***, che vedono un andamento al ribasso generale.

L'indice *mensile* è ora pari a **-0,2%** [per marzo era pari all'1%]; mentre l'indice *annuale* passa dal 6,4% al **5,8%,** e quello *biennale* dal 7,1% al **7%.**

Pertanto, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari a 4,350% (il 75% di 5,8%), e quella *biennale* al 5,250% (il 75% di 7,0%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.05.18 Snc titolare di due farmacie che ne cede una previa scissione parziale della societa'

La nostra è una snc titolare di due farmacie e i soci sono tre componenti di una stessa famiglia.

Riteniamo tuttavia necessario cedere una delle due farmacie perché il ricavato ci consentirà di ripianare una posizione debitoria della snc abbastanza consistente che ci sta rendendo difficile anche la gestione e perciò probabilmente dobbiamo concentrarci soltanto su una farmacia, comunque la più redditizia e facile da condurre.

Abbiamo ricevuto un'ottima offerta per la farmacia più piccola da un Fondo d'investimento e ora vorremmo scegliere una strada che ci permetta dal punto di vista legale di trasferirne la titolarità di una farmacia mantenendo l'altra e da quello fiscale di pagare ovviamente minori imposte possibile.

Intanto, l'*iter* per voi largamente preferibile, anche sotto l'aspetto fiscale, é sicuramente quello della cessione *non della farmacia* [quella che state progettando di vendere] *intesa come azienda e diritto di esercizio* inscindibilmente considerati, ma *delle quote di una società che ne abbia previamente assunto la titolarità* e però diversa dall'attuale snc perché oggi questa ne possiede naturalmente due.

È chiaro allora che diventa necessario procedere in

primo luogo a una *scissione* che consenta di scorporare dalla snc la farmacia in questione.

Tentando di semplificare il discorso e abbandonando ogni idea di tediarvi sulle articolate disposizioni codicistiche riguardanti la scissione, avremo quindi una società c.d. *scissa* o *madre* [appunto l'odierna vs snc] - nel cui patrimonio resterà solo la farmacia più robusta e che avete deciso di conservare - e una società c.d. *scissionaria* o *beneficiaria* o *figlia*, assegnataria, proprio per effetto della *scissione,* dell'altra farmacia.

Ragionevolmente, quindi, la gestione di quest'ultima sarà l'*oggetto esclusivo* della società *figlia* – soggetto giuridicamente diverso, s'intende, dalla società *madre* – alla quale pertanto, giova ribadirlo una volta di più, sarà riconosciuto il diritto d'esercizio [sempreché, però, siano decorsi i prescritti tre anni dal rilascio alla società *madre* della relativa titolarità], perciò con tanto di pagamento della tassa di concessione regionale c.d. *una tantum,* a meno che evidentemente non si tratti nel vs caso di una regione in cui questa tassa non è dovuta.

A questo punto, l'intero capitale della società *figlia/scissionaria* potrà essere ceduto ai soggetti indicati dal Fondo d'investimento con cui siete in trattativa, in esecuzione di un adeguato *accordo quadro* che verosimilmente intercorrerà tra voi a monte dell'intera operazione.

Quello descritto è un caso di *scissione* c.d. *parziale* – per la quale il codice detta norme imperative, quindi ineludibili - in cui cioè la società *madre* [con "in pancia" l'altra farmacia…] sopravvive/rà alla *scissione* ma scorporata del patrimonio assegnato alla società *figlia* e corrispondente ovviamente alla farmacia da trasferire.

Fattispecie diversa sarebbe invece quella che si avrebbe nel caso di *scissione* c.d. *totale*, laddove cioè voi sceglieste, ad esempio, di giungere tout court all'*estinzione* - senza la previa messa in liquidazione, attenzione - della società *scissa* o *madre,* cioè l'odierna snc, previa la costituzione sempre per ipotesi di due società *figlie,* ognuna delle quali sia titolare di una farmacia quel che di conseguenza renderebbe ciascuna delle due trasferibile nel modo che abbiamo appena descritto, dunque con la mera cessione delle relative quote sociali.

Naturalmente, senza volerci attardare più di tanto su questioni – come accennato - non facilissime da cogliere, la soluzione delle due società *figlie* permetterebbe un'operatività della vs "famiglia" più ampia dell'altra ipotesi, ma che non sembrerebbe rispondere alle vs esigenze, almeno per come sono state delineate nel quesito.

In ogni caso, quella di una società titolare di più farmacie che - intendendo cederne una - opti per una previa *scissione* [per quanto detto, *parziale*] e per la successiva cessione delle quote della società *scissionaria,* alla quale sia stata previamente ascritta la farmacia da trasferire, è un'ipotesi sempre meno infrequente; anzi, in alcune circostanze è addirittura l'unica strada realisticamente percorribile, anche perché rende meno oneroso il trasferimento a un terzo di una delle due farmacie rispetto sia al ricorso alla *cessione di ramo d'azienda,* che ancor più all'ipotesi della *cessione della farmacia come tale.*

Inoltre, tornando all'*iter* appena delineato e che per voi parrebbe senz'altro il migliore, le persone [forse tutti e tre i familiari] che parteciperanno alla società *figlia/scissionaria* - in misura generalmente corrispondente alla loro attuale partecipazione alla snc, e alla stessa futura società *madre* - potranno assoggettare a *rivalutazione* le quote della società *figlia* e poi cederle al Fondo o ai soggetti da quest'ultimo indicati a tempo opportuno.

Un'operazione, in definitiva, giuridicamente corretta e vantaggiosa anche dal punto di vista fiscale.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.05.19 Bolle di accompagnamento, DDT, fatture differite, fatture immediate

Visto che alcuni grossisti inviano le bolle di accompagnamento dei prodotti solo in pdf e via email, vi chiedo se è cambiata la direttiva che rendeva invece obbligatoria la stampa normale per consentirne il controllo durante il trasporto.
La domanda quindi è: oggi è consentito trasportare merci senza accompagnamento della bolla cartacea?

L'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria) è stato per la verità abrogato addirittura dall'art. 1 del Dpr. n. 472/1996.

Da allora, conseguentemente, *il ddt ha assunto una funzione prettamente contabile*, oltre che quella di strumento idoneo a superare le *presunzioni di cessione e di acquisto* (dpr. 441/1997), e costituisce il presupposto per la successiva emissione della fattura *differita* da formalizzare – come sappiamo - entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Il ddt può comunque essere sempre sostituito dalla fattura "immediata", quella cioè emessa entro i fatidici *dodici giorni* dall'operazione e che però generalmente *accompagna* i beni trasportati durante il viaggio.

(roberto santori)

2022.05.19 La restituzione dei farmaci a un grossista diverso

Vi prego di considerare l'articolo che è stato inserito nel capitolato di una gara pubblica per la fornitura di medicinali e parafarmaci a farmacie comunali e il cui testo era il seguente: " La ditta aggiudicataria è tenuta a ritirarsi, su richiesta informale dei Direttori di Farmacia, i farmaci in scadenza che abbiano un residuo di validità pari ad almeno tre mesi dalla data della comunicazione, anche se forniti da altri grossisti, ove questi ultimi non provvedano a ritirarli. I farmaci ritirati saranno sostituiti, fino a concorrenza del loro valore, con parafarmaci o farmaci di fascia C, a scelta dei Direttori, oppure rimborsati mediante emissione di nota di credito".
Vorrei allora sapere se è regolare che, come avrete letto, sia prevista la restituzione dei farmaci ad un grossista diverso da quello che li ha forniti.

L'attività all'ingrosso, come è noto, può essere

esercitata anche dalle farmacie, ma è necessario che si muniscano della specifica *autorizzazione regionale* prevista dal d.lgs. 219/2006 e naturalmente - quando operano appunto nella qualità di grossisti - emettono fatture a soggetti [altre farmacie, ad esempio] che a loro volta hanno la facoltà di rivenderli a terzi.

Normalmente, in caso di restituzione di farmaci o di altra merce alla stessa industria o allo stesso grossista che li ha forniti, il documento fiscale che regola l'operazione è una *nota di credito*, emessa evidentemente *dal grossista/industria alla farmacia.*

Quando invece, ben diversamente, la farmacia cede al grossista X prodotti forniti dal grossista Y, e nonostante sia in tal caso configurabile un'attività all'ingrosso, il c.d. *buon senso* [soprattutto quando si tratti di cessioni effettuate dalla farmacia del tutto sporadicamente…] inviterebbe a una lettura più elastica delle normative, tanto da considerare un'operazione del genere come rientrante nell'ordinaria attività di gestione e ottimizzazione del magazzino.

È vero che il *buon senso* può essere talora poco o molto soggettivo, ma almeno in questa evenienza specifica – visto il perentorio [e quasi… "arrogante"] *capitolato di gara* – crediamo di poter dire che le farmacie (comunali), tenute ad attenervisi per "ordini dall'alto", in realtà rischino ben poco e semmai qui eventuali problemi farebbero carico *comunque* all'organo di amministrazione.

(cecilia sposato)

2022.05.20 Un`altra fondamentale decisione delle SS.UU. della Cassazione nella comunione c.d. de residuo l`azienda individuale non rientra ma… *all'altro coniuge viene riconosciuto un credito pari al 50% del valore dell'intero complesso aziendale*

L'art. 178 del cod. civ. prevede che "*i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione al momento dello scioglimento di questa*".

Si tratta della disciplina che il legislatore del 1975 [l'anno, come i meno giovani ricorderanno certamente, della grande riforma del nostro diritto di famiglia e che, tra l'altro, generò anche l'*impresa familiare* introducendo nel codice civile l'art. 230 bis] ha riservato ai coniugi in regime di *comunione dei beni* quando uno di loro - alla data di cessazione del regime per morte, separazione dei beni, separazione legale tra coniugi - sia stato/sia imprenditore individuale, come evidentemente può essere il caso di un titolare di farmacia.

Le SS.UU. della Cassazione con la *sentenza n. 15889 del 17/05/2022* hanno dunque risolto un problema dibattuto quasi per mezzo secolo in dottrina e in giurisprudenza e che non era riuscito in tutto questo tempo ad approdare a una soluzione condivisa, affermando il seguente principio di diritto: "*nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita* [o anche, poniamo, vinta a concorso, ma non se ricevuta per donazione o successione] *dopo il matrimonio, e ricadente nella c.d. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data".*

Come vediamo, perciò, neppure per le SS.UU. [come per parecchi altri commentatori] il coniuge non imprenditore assume – alla cessazione del regime di comunione legale – la comproprietà/contitolarità dell'azienda individualmente posseduta fino ad allora dall'altro coniuge, né ancor meno la veste di socio di un esercizio diventato a quel momento comune ai due coniugi [come sarebbe stato astrattamente possibile ipotizzare fino ad oggi, se non altro dopo l'entrata in vigore della l. 362/91, anche per una farmacia a titolarità individuale di uno dei due].

Quindi, almeno questo ventaglio di conseguenze – che francamente sarebbero state eccessive sotto parecchi punti di vista - deve essere scongiurato anche per la Suprema Corte che però, eccoci al punto, configura l'insorgere a carico del coniuge imprenditore, sempre alla cessazione del regime, di un debito pecuniario nei confronti dell'altro corrispondente alla metà del valore dell'intero complesso aziendale.

Conducono a questa conclusione, per la Cassazione, alcune considerazioni connesse alla scelta e allo sforzo del legislatore di raggiungere un bilanciamento tra il principio solidaristico che informa la vita coniugale, da un lato, e la tutela della proprietà privata e della remunerazione del lavoro dall'altro, senza per di più coinvolgere il coniuge non imprenditore nella posizione di responsabilità illimitata dell'altro e assicurando a quest'ultimo la piena libertà di azione nell'esercizio della sua attività di impresa.

Resta fermo in ogni caso [vale la pena sottolinearlo a chiare note] che fino al momento dello scioglimento della comunione egli, cioè il coniuge imprenditore, gode dell'"ancor più piena" libertà d'impresa potendo disporre a suo piacimento degli utili e dei beni aziendali e ovviamente anche dell'azienda come tale, cioè nella sua interezza, con il diritto anche di cederla onerosamente a terzi.

Sono tutte considerazioni, così ancora le SS.UU., "*dalle quali è dato ricavare come le esigenze solidaristiche familiari siano state in parte reputate recessive a fronte dell'esigenza di assicurare il soddisfacimento di altri concorrenti diritti di pari dignità costituzionale*" e che inducono "*a prediligere la tesi della natura creditizia del diritto sui beni della comunione de residuo, tesi che, senza vanificare in termini patrimoniali l'aspettativa vantata dal coniuge sui beni in oggetto, tra l'altro garantisce la permanenza della disponibilità dei frutti e dei proventi e dell'autonomia gestionale, quanto all'impresa, in capo all'altro coniuge, nelle ipotesi dall'art. 178 c.c., evitando un pregiudizio altresì per le ragioni dei creditori consentendo in tal modo la sopravvivenza dell'impresa e senza che le vicende dei coniugi possano avere una diretta incidenza sulle sorti della stessa*".

Prevedere d'altra parte l'insorgenza di una comunione sui beni destinati all'esercizio dell'impresa [e quindi, proprio perché trattasi di un'impresa, l'insorgenza

di una *società* anche se *di fatto*] comporterebbe un abbattimento addirittura per la metà della garanzia patrimoniale inerente ai beni stessi ove caduti in comproprietà con il coniuge non imprenditore alla cessazione del regime, quel che scoraggerebbe – chiosa ancora la sentenza – "*i creditori dal continuare a riporre fiducia nella gestione successiva allo scioglimento della comunione legale*".

Inoltre, la ipotizzata "contitolarità" dei beni menomerebbe l'autonomia e la libertà del coniuge imprenditore che il legislatore aveva inteso salvaguardare nella fase precedente allo scioglimento [teniamo infatti sempre presente la costante spinta "pro imprese" dei legislatori dei paesi occidentali, compreso il nostro], con il rischio ulteriore che la conflittualità tra i coniugi in sede di separazione legale possa influire negativamente anche nelle gestioni aziendali.

In caso di morte del coniuge non imprenditore successiva allo scioglimento della comunione legale, per giunta, la *denegata conseguenza della contitolarità dei beni dell'impresa* verrebbe a creare a sua volta una comunione sui beni di cui all'art. 178 tra il coniuge imprenditore e gli eredi dell'altro coniuge anche estranei al nucleo familiare ristretto, come nel caso in cui dal matrimonio non siano nati figli con la successione dei fratelli del de cuius, ecc.

In definitiva, queste le conclusioni che dobbiamo trarre da questa - non del tutto attesa… - pronuncia della Cassazione [e sono conclusioni con tutta evidenza molto importanti anche nel e per il mondo della farmacia], *il coniuge non imprenditore si vede riconoscere dal ns. supremo organo di giurisdizione un diritto di credito che* [magari proprio nel caso della farmacia…] *potrebbe rivelarsi in alcune circostanze di importo rilevante, specie se, come c'è da credere, nel valore aziendale, inteso quale complesso organizzato, deve essere incluso anche il valore di avviamento*.

È una sentenza, insomma, che farà comunque parecchio discutere, da destra come da sinistra…

(*stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)

2022.05.23 Lavoratori assenti per malattia, le visite fiscali

Un nostro dipendente si assenta spesso dalla farmacia e sempre per malattie, che qualche volta sono diverse: questo accade per 2 gg. e poi dopo una settimana c'è un'altra assenza di 1 giorno, poi un'ulteriore assenza per 3 gg. e così via…

Abbiamo anche qualche sospetto che svolga una sorta di seconda attività essendo tra l'altro un magazziniere di provata esperienza: il dubbio riguarda le sue amicizie con un paio di titolari di farmacie, comunque ubicate lontano dalla nostra, che svolgono orari lunghi e che potrebbero aver bisogno di un aiuto proprio nel magazzino anche se credo che per ovvi motivi dovrebbero essere comunque lavori "in nero".

Gradiremmo perciò un quadro generale, anche senza particolari dettagli, delle regole soprattutto di carattere formale riguardanti appunto proprio le certificazioni di malattia.

Intanto, ma dovrebbe essere ben noto a tutti i datori di lavoro, la *certificazione di malattia* deve essere inviata dal medico all'Inps *telematicamente* (D.lgs. n. 65/2001 e l. 4/11/2010 n. 183).

A propria volta, l'Istituto – con un numero di protocollo sempre "telematico" - renderà la certificazione consultabile e *scaricabile* sia dal lavoratore che dalla farmacia datrice di lavoro.

Inoltre, il *certificato medico* nella parte riservata al datore di lavoro conterrà, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, soltanto *i giorni di prognosi prescritti dal sanitario* e non quindi, per ragioni di privacy comunque intuibili, i dati relativi alla *diagnosi*.

Il datore di lavoro, poi, se in possesso di *credenziali dedicate* [è opportuno che il consulente del lavoro si adoperi verso la farmacia anche per questa incombenza…], può richiedere mediante il sito dell'Inps la *visita di controllo* che verrà effettuata dai medici iscritti nelle liste speciali tenute dall'ente previdenziale.

Quindi, in pratica, le visite di controllo possono essere effettuate o *a campione* [stabilite in tal caso dallo stesso Istituto previdenziale] oppure *su domanda della farmacia*.

Il medico che riceve la richiesta è tenuto a effettuare la visita fiscale nella stessa giornata quando la comunicazione dell'Inps gli pervenga nella mattinata, ovvero nella giornata successiva negli altri casi.

Più frequentemente è dato vedere che la richiesta di visita fiscale inoltrata dal datore di lavoro venga soddisfatta - per ragioni generalmente organizzative [vere o non vere che siano…] - il giorno successivo a quello della richiesta stessa.

Le "*fasce orarie di reperibilità*" del lavoratore presso il proprio domicilio sono comprese – giova ricordarlo - tra le ore 10,00 e le 12,00 e tra le ore 17,00 e le 19,00 per i dipendenti del settore privato, e tra le ore 9,00 e le 13,00 e tra le ore 15,00 e le ore 18,00 per i dipendenti pubblici.

Ora, se il medico trova il lavoratore presso il suo domicilio e conferma inoltre – all'esito della visita - la *prognosi* rilasciata dal medico curante [per la verità, talvolta, la *prognosi* del medico dell'Inps va perfino oltre quella del medico curante…], si ritiene evidentemente giustificata l'astensione dal lavoro con prosecuzione dalla malattia fino ad avvenuta guarigione o alla successiva visita di controllo.

Non è consentito in ogni caso – lo si tenga ben presente - richiedere una *seconda visita di controllo* nella stessa giornata, ma soltanto, al più, in giorni successivi.

Nel caso invece di assenza del lavoratore nel proprio domicilio [qualora, poniamo, egli si fosse recato proprio in quelle ore dal medico curante o anche… in farmacia per approvvigionarsi dei medicinali prescrittigli dal medico per la patologia riscontratagli], egli deve produrre idonea giustificazione al *centro medico legale dell'Inps*, e però – nell'ipotesi tutt'altro che irrealistica che il lavoratore torni al domicilio con il medico ancora ivi presente - questi può

bensì visitarlo ma soltanto su espressa richiesta del prestatore di lavoro.

L'eventuale assenza del lavoratore viene annotata sul *verbale del sanitario* e il dipendente diventa almeno in astratto passibile di *sanzione amministrativa* a meno che, s'intende, egli non produca la citata documentazione giustificativa.

È bene anche precisare che il malato deve ovviamente facilitare il più possibile la visita fiscale e perciò anche l'accesso del medico al suo domicilio: quindi, a titolo esemplificativo, il citofono non funzionante o la sordità del lavoratore/paziente non si configurano come giustificazioni idonee e anzi possono integrare ipotesi di *condotta negligente* (Cassazione n. 4233/2002), e così pure altre circostanze del genere (Cassazione n. 4216/1997).

In caso di assenza del lavoratore dal suo domicilio, comunque, il medico - oltre a verbalizzare la vicenda come sopra detto - rilascia a un familiare convivente, o a un "vicino", o al portiere, oppure deposita nella cassetta delle lettere* del lavoratore stesso, l'*invito* [formalmente una *convocazione*] a presentarsi alla *visita di controllo*, questa volta ovviamente nell'ambulatorio del medico, il primo giorno successivo non festivo.

*N.B. Qui l'Inps ha chiarito - con il messaggio n. 2587/2016 - che la mancata certezza circa l'avvenuta ricezione da parte del lavoratore della *convocazione* depositata nella cassetta delle lettere fa sì che, se egli non si presenta alla visita ambulatoriale, riceverà un nuovo invito con raccomandata A.R. o via PEC.

L'*assenza ingiustificata* alla visita medica di controllo comporta conseguenze in merito all'*indennità per malattia spettante*, facendo decadere il lavoratore dal relativo diritto, per un periodo che può corrispondere ai *dieci giorni* precedenti la visita infruttuosa [prima visita] sino alla definitiva interruzione della relativa indennità [per l'assenza alla terza visita].

Il datore di lavoro, sempre in caso di assenza per malattia ingiustificata, può infine applicare le *sanzioni disciplinari* previste dai contratti collettivi (rimprovero verbale o scritto e trattenuta sulla retribuzione).

In definitiva, come forse avrà già colto dalle notazioni appena sintetizzate, Lei potrà procedere alla richiesta della *visita fiscale*, anche se - considerate nel Suo caso le reiterate assenze del lavoratore – sembrerebbe probabile addirittura una *visita fiscale*, come dire?, di *default* da parte proprio dell'ente previdenziale.

Tuttavia, ricordiamo sempre che si tratta di materia delicata da trattare per un qualunque datore di lavoro, ma non così delicata da rendere facilissimo al lavoratore muoversi "impunemente" tra le norme giuslavoristiche, comprese queste riguardanti le assenze per infermità.

(*giorgio bacigalupo – aldo montini*)

2022.05.24 Entro il prossimo 1° giugno l'autoliquidazione all'Enpaf per lo 0,50%

L'art. 1, comma 441, della l. 205/2017 ha previsto che le società di capitali, da un lato, e le società cooperative a responsabilità limitata nonché le società di persone, dall'altro, titolari di farmacia privata - *rispettivamente* con ***capitale maggioritario di soci non farmacisti*** (le società di capitali) o con ***maggioranza di soci non farmacisti*** (le coop e le società di persone), sono tenute a presentare all'ENPAF *annualmente* una *dichiarazione di autoliquidazione entro trenta giorni* dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA.

Considerato quindi che il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA è scaduto il 2 maggio u.s. [perché il 30 aprile cadeva di *sabato*], **quest'anno la dichiarazione all'Enpaf di autoliquidazione va presentata**

ENTRO IL 1° GIUGNO P.V.

Tale *dichiarazione di autoliquidazione* si presenta – vale la pena ricordarlo - *accedendo con le proprie credenziali al sito dell'Enpaf* e comunicando il volume di affari realizzato nel 2021 indicato nel rigo VE50 del Modello Iva 2022.

L'Enpaf provvederà a liquidare l'importo dovuto, che dovrà essere versato entro il 30 settembre.

Cogliamo l'occasione per ricordare che il contributo in argomento costituisce un *costo deducibile nel bilancio della farmacia* e deve essere classificato contabilmente tra gli "*oneri diversi di gestione*".

Le farmacie assistite tenute a presentare all'Enpaf la *dichiarazione di autoliquidazione*, ove lo ritengano opportuno o necessario, potranno richiedere anche qui la collaborazione del ns. Studio.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.05.24 Farmacia conferita in snc con il figlio nel 2021 la "fiscalità" di quest'anno

Come tanti altri miei colleghi anche io lo scorso anno ho trasformato la mia farmacia in una snc con uno dei miei figli.

Ma a livello di bilancio e di dichiarazioni dei redditi come funziona quest'anno?

Il quesito non indica espressamente la data in cui è stata rilasciata alla snc l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e tuttavia, anche per comodità espositiva, ipotizziamo che il provvedimento sia stato assentito il *30 settembre 2021*.

Abbiamo indicato un *fine mese* non casualmente, perché il suggerimento che in queste evenienze ci pare di dover dare, se non altro per ragioni di praticità, è quello di "pilotare" – evidentemente nei limiti del possibile - la notifica/consegna dell'autorizzazione appunto a un *fine mese* [l'ideale "supremo" sarebbe addirittura quello di un *fine anno…*] per evitare tutte le problematiche inerenti le due frazioni di mese qualora questa opportunità non si verificasse, e cioè una doppia DCR [con relative eventuali fatture ASL], doppie buste paga per i dipendenti, doppie fatture differite dei fornitori in base alle date dei DDT, frazionamenti di costi mensili quali i canoni di locazione, le spese condominiali, ecc.

Tornando allora all'esempio, sarà dunque necessario un *primo bilancio* - quello della *ditta individuale*, cioè della farmacia a Lei individualmente

intestata - riguardante il periodo 1.1.2021-30.9.2021: per tale frazione di esercizio bisognerà predisporre la dichiarazione dei redditi delle *persone fisiche Modello Redditi 2022 per l'anno 2021*, con il conseguente pagamento delle imposte nei *termini ordinari*, quindi il 30.6.2022 oppure il 30.7.2022 con la maggiorazione dello 0,40% [salve eventuali, ma quasi immancabili, proroghe].

Bisognerà poi predisporre un *secondo bilancio*, riguardante questa volta il periodo 1.10.2021-31.12.2021 per la gestione ovviamente a nome della società, con la conseguente compilazione del *Modello Redditi 2022 per l'anno 2021 Società di persone*, e anche qui le imposte dovranno essere versate nei termini ordinari.

Naturalmente, i due bilanci dovranno essere compilati nel rispetto delle regole della *competenza temporale* dei *ricavi* e dei *costi*.

Insomma, come Lei avrà colto, è necessaria un po' di attenzione e qualche adempimento in più, ma nulla di preoccupante.

(*roberto santori*)

2022.05.25 Ancora sui test autodiagnostici in farmacia

Credo che abbiate già pubblicato qualche articolo sulla questione, ma preferisco porvi direttamente il quesito per avere qualche certezza in più: è possibile per una farmacia effettuare servizi come ECG o test insufficienza venosa, in locali al di fuori di essa, messi a disposizione da una struttura convenzionata? Nel mio caso si tratterebbe di un'associazione sportiva.

Ribadendo quanto già rilevato anche di recente, il d.lgs. 153/2009 [che notoriamente configura i *nuovi servizi* erogati/erogabili dalle farmacie], e i relativi provvedimenti ministeriali di attuazione del 16/12/2010, prescrivono che *i servizi di primo e secondo livello* - come l'ECG o il test di insufficienza venosa da Lei indicati - *devono essere effettuati proprio presso le farmacie*.

Le norme, per la verità, non sembrerebbero lasciare grande spazio a soluzioni/interpretazioni diverse, proprio perché l'art. 1, lett. e), del d.lgs. prevede "*l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito di servizi di secondo livello di cui alla lett. d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo*…", mentre i decreti attuativi sottraggono al precetto solo le prestazioni infermieristiche e di fisioterapia che possono, esse sì, essere effettuate anche a domicilio del paziente.

È vero che si tratta di norme legislative e regolamentari destinate [dichiaratamente…] a disciplinare servizi resi dalle farmacie nell'ambito dei loro rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, ma per una volta la giurisprudenza del Consiglio di Stato sembra essersi …distratta a favore delle farmacie dando quasi per scontata/implicita l'estensibilità della normativa sui c.d. "nuovi servizi" anche ai rapporti tra le farmacie e i "privati".

Quanto alla erogabilità dei servizi in argomento in locali diversi e/o non comunicanti e/o non contigui con il locale farmacia, il CdS si è invece discostato – in termini non condivisibili – dai testi normativi, mostrando una visione diversa da quella ricavabile facilmente da questi ultimi, come si è potuto trarre dalla sentenza n. 2913 del 19/4/2022 che abbiamo esaminato criticamente nella Sediva News del 29/04/2022 ["*Il CdS assolve disinvoltamente il "fai da te" di un Comune: legittima l'autorizzazione all'ampliamento di una farmacia comunale con locali pur disgiunti da quello base*"].

Il tema, come vediamo, sembra quindi non ancora definito.

(*matteo lucidi – gustavo bacigalupo*)

2022.05.25 L'assegno di mantenimento in assenza di figli

Mi sto separando da mia moglie dopo 10 anni di matrimonio. Non abbiamo figli e mia moglie, ormai quarantenne e non laureata, non ha mai lavorato, dato che la farmacia, anche se rurale sussidiata, dava un reddito sufficiente a soddisfare le esigenze di entrambi e comunque lei nella farmacia non ha in realtà mai lavorato.

Sono consapevole che dovrò versarle un assegno periodico a titolo di mantenimento, ma vorrei conoscere i criteri con cui si determina l'importo, visto che sono anni che nei giornali si leggono notizie contrastanti su questo argomento, dove si fa cenno al tenore di vita e a sentenze che dicono invece il contrario.

Il coniuge *economicamente più debole* ha diritto di ottenere, in sede di separazione e purché questa non sia a lui addebitabile, un *assegno di mantenimento* [art. 156 cod. civ.] a prescindere dall'esistenza o meno di figli a carico.

I parametri cui il giudice si deve attenere nel valutarne l'ammontare sono – come il quesito sottintende - molteplici e proveremo ad esporli qui di seguito in rapida sintesi.

- *La condizione economica del coniuge tenuto al mantenimento*

Nel valutare la situazione economica del coniuge c.d. *onerato*, cioè di quello tenuto al versamento, il giudice deve tener conto della possibilità o meno che egli possa poi nel concreto farvi fronte, e dunque l'andamento anche "congiunturale" della Sua farmacia rurale sussidiata potrà avere un peso perfino decisivo sotto questo profilo.

Qui la giurisprudenza, peraltro, è pacifica nell'assumere a parametro di riferimento il reddito netto – e non quello lordo - dell'*onerato*.

- *Le possibilità lavorative del coniuge c.d. più debole*

Fondamentale è che il coniuge richiedente sia in grado – almeno astrattamente - di inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro: si tratta di un presupposto che va valutato caso per caso dal giudice, non essendo la mancanza di un impiego requisito di per sé sufficiente a configurare un "diritto" al mantenimento.

- *Le spese*

Nei parametri di cui tener conto rientrano anche tutte le spese necessarie che gravavano sui coniugi prima della separazione [pensiamo a mutui, bollette di utenze, ecc…]

- *Patrimonio e redditi*

Il giudice è però tenuto a considerare – si badi bene

- anche il valore del reddito [comprese anche eventuali entrate "in nero"] del patrimonio di entrambi i coniugi, così da poter valutare al meglio le effettive necessità di quello *più debole* e perciò anche l'ammontare dell'assegno di mantenimento.

➢ *La casa familiare*

In assenza di figli, il giudice non può comunque disporre l'assegnazione della casa familiare in favore del coniuge richiedente, se non dopo aver preso in debita considerazione anche le sue effettive condizioni economiche.

Certo è, in ogni caso, che la mancanza di un'abitazione potrà anch'essa incidere sull'entità dell'assegno.

➢ *La durata del matrimonio*

Tradizionalmente la durata del matrimonio non è rilevante ai fini della debenza dell'assegno, ma può naturalmente aver influenza sul suo importo, anche se – quando la durata del rapporto coniugale risulti estremamente ridotta [ma non sembra il Suo caso] - secondo la Suprema Corte può addirittura ritenersi mancante l'effettivo vincolo materiale e spirituale, così da giustificare anche l'esclusione in radice del diritto a un assegno di mantenimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro.

➢ *Il tenore di vita*

E' il tema, come anche il quesito sottolinea, più delicato.

Il citato art. 156 cod. civ. sancisce al riguardo che "*il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri*, aggiungendo che "*l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato*".

Se ne dedurrebbe [come si è affermato anche in giurisprudenza] il c.d. "principio di adeguatezza" al *tenore di vita* precedente alla separazione, l'aspetto cioé che anche Lei evidenzia.

Ma proprio su questo punto la Cassazione non sempre è stata dello stesso avviso perché a lungo aveva ricollegato l'entità dell'assegno proprio al *tenore di vita*, nel senso che il suo ammontare avrebbe dovuto permettere al coniuge *più debole* di chiedere di mantenere anche successivamente il tenore di vita anteriore alla separazione.

Recentemente, tuttavia, le Sezioni Unite hanno in sostanza modificato [per la verità in un paio di circostanze successive e con decisioni non pienamente tra loro sovrapponibili] tale orientamento, chiarendo che la funzione dell'assegno di mantenimento non si concretizza tanto con il ripristino tout court del *tenore di vita* goduto durante il matrimonio, quanto piuttosto mettendo il coniuge richiedente nelle condizioni di raggiungere un livello reddituale adeguato [anche] al contributo da lui fornito nella "realizzazione" della vita familiare.

Ferme tutte queste pur sintetiche notazioni, è chiaro però che l'età, la mancanza di un impiego, l'assenza di un titolo di studio e/o della necessaria esperienza lavorativa [di Sua moglie…] possono rivelarsi fattori in grado verosimilmente di influire sull'importo dell'assegno che il giudice, se non troverete un'intesa, potrà disporre a Suo carico.

(cesare pizza)

2022.05.26 La mancata coincidenza tra la chiusura giornaliera del RT e i dati del POS

Da qualche tempo ho notato che nel documento di chiusura giornaliera stampato dal Registratore Telematico della farmacia, appare anche la suddivisione degli incassi tra "contanti" e "pagamenti elettronici", i quali però non coincidono (quasi mai) con il resoconto di chiusura giornaliera del POS. A quali conseguenze posso incorrere?

A seguito dell'adeguamento al c.d. *tracciato tipo dati corrispettivi – Versione 7.0*, diventato obbligatorio dopo moltissime proroghe a far data dal 1° gennaio 2022 [*Cfr.* Sediva News del 16/09/2021], i Registratori Telematici delle farmacie - come di qualsiasi altro esercizio commerciale - inviano *entro 12 giorni dalla registrazione dei corrispettivi*, come sapete, le informazioni complessive sulle vendite giornaliere suddividendole tra "*pagato contanti*", ovvero "*pagato elettronico*":

[Fonte: portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate]

Questi dati a loro volta derivano dalle informazioni sulle modalità di pagamento che l'addetto al banco ha immesso sul software gestionale della farmacia durante la vendita.

In questa fase, infatti, l'esercente - tramite il *gestionale* - può scegliere se rendere *definitiva* la vendita con "*pagamento in contanti*", ovvero con "*pagamento elettronico*" [o diciture similari], con immediato invio di tali informazioni al RT, il quale a sua volta li registra e li memorizza per la successiva trasmissione, *entro i predetti 12 giorni*, all'Agenzia delle Entrate.

Come è facile intuire, quindi, per riscontrare l'esatta corrispondenza dei dati del "*pagato elettronico*" trasmessi grazie al nuovo *tracciato 7.0* con il totale delle effettive transazioni elettroniche giornaliere dei clienti, è imprescindibile naturalmente che l'operatore al banco abbia correttamente registrato le reali modalità di pagamento scelte dal cliente.

Purtroppo, però, come capita a Lei e a tanti altri esercenti, questo non sempre è possibile.

Talora, ad esempio, succede cioè che il cliente, dopo aver confermato all'operatore la propria scelta di voler pagare mediante bancomat, riscontri problemi tecnici nell'effettuazione della transazione con il *POS* [o cambi idea all'ultimo momento…] e concluda l'acquisto pagando in contanti, creando così dei disallineamenti tra quanto trasmesso dal RT e quanto poi riepilogato nel *report* di chiusura *POS* di fine giornata.

Nel rispondere finalmente al quesito, benché non si ravvedano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni [previste dal ns. ordinamento per l'*omessa o tardiva*

trasmissione, come pure per la *trasmissione di dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri*], le differenze riscontrate nei due documenti di chiusura quotidiana [RT e *POS*] possono ingenerare nell'Amministrazione finanziaria un qualche "sospetto" di evasione, specie a seguito delle novità introdotte dal recente *Decreto PNRR 2* [dl 29/04/2022, n. 36, in G.U il 30/04/2022].

Infatti, come già anticipato nella *Sediva News del 28/04/2022*, è stato definitivamente introdotto l'obbligo per tutti i gestori intermediari che emettono carte di credito e bancomat [banche, Poste Italiane Spa, ecc…] di *comunicare al Fisco il totale giornaliero di tutti i pagamenti effettuati nei singoli esercizi commerciali* e quindi anche nelle farmacie.

Dunque, ora l'A.f. ha a disposizione un flusso continuo telematico di dati [dei corrispettivi trasmessi dagli RT e delle vendite *elettroniche* comunicate dagli intermediari gestori *POS*] che le consentirà l'incrocio d informazioni con l'obiettivo - da sempre dichiarato - di contrastare l'evasione fiscale**.**

Pertanto, al fine di eliminare - o quanto meno ridurre il più possibile – le discordanze dei dati messi a disposizione del Fisco, è necessario che ogni singolo operatore addetto alla vendita in farmacia operi con la massima diligenza durante tutte le fasi conclusive della transazione commerciale, comprese dunque quelle che vanno dal porre la fatidica domanda al cliente: [*Pagamento in contanti o con carta?*] fino al successivo trasferimento, dal *gestionale* al RT, delle informazioni sulla modalità di pagamento prescelta.

(*mauro giovannini)*

2022.05.27 Contratti a canone concordato rinnovo biennale a ciascuna scadenza

In caso di contratto di locazione con cedolare secca a canone concordato (3+2), dopo i primi tre anni, le proroghe successive sono di due anni in due anni? Se sì, devo fare qualche comunicazione all'Agenzia delle Entrate o la proroga è tacita?

È opportuno richiamare l'art. 19-bis del DL 34/2019 che dispone quanto segue: "(…) *in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio*".

Di conseguenza, al termine del periodo di durata tendenziale del contratto, il rapporto si rinnova di ulteriori due anni (e così via), salva disdetta da inviare sei mesi prima della scadenza.

Venendo al secondo quesito, entro 30 giorni dall'intervenuta scadenza del contratto (cioè dopo i primi tre anni e, successivamente, ogni due anni), si deve presentare obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate il modello RLI per la proroga biennale del contratto, *con eventuale rinnovo della "cedolare secca"*.

(*andrea raimondo*)

2022.05.27 Spese di ristrutturazione condominiali e compravendita di appartamento nell'edificio

Da qualche mese ho acquistato un appartamento sito in un condominio che, come ho appreso da poco, diverso tempo fa aveva deliberato dei lavori di ristrutturazione (piuttosto gravosi in termini economici) di alcune parti comuni del palazzo. Ovviamente, all'epoca non ero ancora proprietario di casa ma oggi l'Amministratore mi ha informato del fatto che dovrò saldare la mia parte di spesa relativa ai lavori, essendo ora io l'unico proprietario dell'immobile. È effettivamente così?

È una vicenda molto frequente e come tale giunta spesso all'esame della Suprema Corte.

Prendendo in considerazione, ad esempio, la sua più recente decisione [ord. n. 11199/2021], la Cassazione si è pronunciata proprio in merito a una fattispecie analoga alla Sua.

Occorre dapprima ricordare che in materia condominiale, in caso di compravendita di un'unità immobiliare, la suddivisione delle spese tra venditore e acquirente segue regole diverse secondo che si tratti di *spese di manutenzione ordinaria* oppure di spese che comportino oneri più rilevanti a carico dei condomini [relative, ad esempio, a lavori di manutenzione straordinaria e/o di innovazione e/o di ristrutturazione].

Una volta formalizzato il rogito d'acquisto dell'unità immobiliare, mentre le prime gravano pacificamente sull'acquirente diventato proprietario, le seconde sono soggette alla disciplina prevista dall'art. 63, co. 4, disp. att. cod. civ., il quale stabilisce che "*chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente*".

La legge prevede, cioè, una responsabilità solidale a carico del venditore e dell'acquirente, fermo che quest'ultimo – ove sia chiamato, come nel Suo caso, a sostenere le spese relative ai lavori effettuati – potrà comunque rivalersi nei confronti del venditore, tenuto questi in ultima battuta a sostenere gli *oneri relativi alle spese condominiali non ordinarie* deliberate quando ancora egli era proprietario [a meno che, s'intende, non sia stato pattuito diversamente nei rapporti interni tra venditore e acquirente].

In definitiva, stando agli orientamenti giurisprudenziali, ci pare che anche nel Suo caso *i lavori di ristrutturazione dell'edificio* – non essendo in realtà riconducibili ad opere di manutenzione ordinaria – *gravino sul Suo dante causa*, cioè sul soggetto che era proprietario dell'appartamento al momento della deliberazione assembleare dei lavori stessi, a nulla rilevando che il loro svolgimento sia iniziato quando Lei era già diventato proprietario dell'immobile.

Il che, tuttavia, non può certamente escludere l'insorgere – del resto abbastanza frequente – di liti tra Lei e il Suo "predecessore", trattandosi per di più di vicende talora effettivamente controverse.

(*cecilia v. sposato*)

2022.05.30 Dal periodo di imposta 2021 deduzione in 50 anni per chi ha rivalutato un marchio e-o riallineato un avviamento in conformità al c.d. decreto...

Nel 2019 ho conferito la farmacia in una srl e nel corso

del 2021, approfittando di un'opportunità fiscale molto utilizzata anche dalle farmacie e di cui avete parlato spesso anche voi, ho provveduto a riallineare il valore fiscale dell'avviamento versando l'imposta sostitutiva pari al 3% sul maggior valore riallineato.
Questa scelta fu dettata da una convenienza di carattere appunto fiscale, consistente nella possibilità di dedurre quote annue di ammortamento pari a un diciottesimo del maggior valore riallineato, a partire dal periodo di imposta 2021.
A seguito però delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, la quota annua deducibile si riduce purtroppo vistosamente, passando infatti da un diciottesimo a un cinquantesimo.
È chiaro che tutto questo "stravolge" la pianificazione fiscale allora effettuata, penalizzando non poco la nostra scelta…
Secondo voi, come possiamo uscire da questo "impasse"?

Il quesito, che pone verosimilmente un commercialista o uno studio di commercialisti, non interessa evidentemente la generalità dei titolari di farmacia, ma solo chi ha usufruito della possibilità prevista dall'art. 110 del D.L. 104/2020 e s.m.i. (c.d. *Decreto Agosto*), secondo cui, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3%, è stata concessa, tra l'altro, la *rivalutazione* o il *riallineamento* del valore dei beni d'impresa [compreso l'avviamento], deducendo così *per quote di ammortamento* pari a un diciottesimo tale maggior valore.

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 622, L. 234/2021), come ricorda il quesito, ha in effetti introdotto una pesante penalizzazione a carico di costoro, perché il periodo di ammortamento fiscalmente deducibile *passa da diciotto a cinquanta anni*, con effetti retroattivi già a valere dal periodo d'imposta 2021.

Le possibili vie di uscita (per così dire…) sono previste dalla stessa norma che ha introdotto questo improvviso fardello, e dovrebbero poter consistere:

1) *nel mantenere inalterato il periodo di ammortamento (diciotto anni) versando l'imposta sostitutiva* di cui all'art. 176 comma 2-ter del D.P.R. 917/1986 (TUIR) con aliquota del *12%* [per rivalutazioni effettuate nel limite di 5 milioni di euro], del *14%* [per rivalutazioni superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro] e del *16%* [per rivalutazioni superiori a 10 milioni di euro], *al netto dell'imposta sostitutiva già versata in precedenza*, pari al 3%;

2) *nel revocare* (anche parzialmente) *l'applicazione della disciplina fiscale* di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020, chiedendo quindi a rimborso quanto già versato a titolo di imposta sostitutiva [con modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che peraltro, tanto per cambiare, tarda parecchio ad essere emanato…].

A noi sembra tuttavia che entrambe queste possibilità potrebbero non rivelarsi convenienti, dato che *la prima* porterebbe ad un maggior esborso finanziario e certo spropositato rispetto al beneficio fiscale potenzialmente ottenibile, mentre *la seconda* - pur prevedendo un'opportunità di rimborso [con modalità e termini comunque da stabilire!] - eliminerebbe il vantaggio fiscale consistente nella deduzione del maggior valore riallineato.

Potrebbe però profilarsi *una terza* opzione che, seppure almeno per certi aspetti forse semplicistica, parrebbe la più "indolore" e consiste per l'appunto nel mantenere l'applicazione della disciplina fiscale di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 con la nuova formulazione che prevede *l'innalzamento a 50 anni del periodo di ammortamento*.

Si eviterebbe così, da un lato, l'ulteriore versamento di imposte sostitutive e, dall'altro, il mantenimento del beneficio fiscale consistente come già detto nella deduzione del maggior valore riallineato.

Desterebbe invece qualche perplessità il fatto che tale norma – proprio perché a efficacia retroattiva - agisca *per espressa previsione* in deroga all'art. 3 della Legge 212/2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*), secondo il quale *"le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"*.

Ma finora, per la verità, su questo tema pur di indubbia rilevanza [anche se generalmente, come accennato, non per le farmacie] tutto sembra… tacere, e dunque non ci resta che attendere.

(*stefano olivieri*)

2022.05.30 Farmacista collaboratore no vax è sospeso dall'esercizio professionale e dal rapporto lavorativo, ma… *se contrae il virus e guarisce, viene reimmesso e però rischia – ove persista nel ruolo di no vax – di dover in prosieguo subire ancora la duplice sanzione*

Buongiorno, vorrei porre alla attenzione del Vs. studio la seguente questione.
Nei mesi scorsi, alla luce della normativa vigente, ho dovuto interrompere il rapporto lavorativo con il mio Farmacista dipendente perché, per sua scelta, non vaccinato. Veniva data anche comunicazione all'Ordine di appartenenza.
Successivamente il Farmacista ha contratto il COVID e da qualche giorno è risultato negativo.
A questo punto, posto che i guariti da COVID, se non ho inteso male, non possono vaccinarsi prima di 4 mesi, Vi chiedo se, per detto lasso di tempo, potrei riassumere nuovamente il dipendente senza incorrere in violazioni.

L'art. 4, comma 5, dell'ormai "storico" dl. 44/2021 [e succ. modd.] prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, precedentemente sospesi dall'albo perché *no vax*, dopo aver contratto il virus ed esserne successivamente guariti possono richiedere all'Ordine di essere riammessi nella professione.

Di conseguenza, quale datore di lavoro Lei potrà, anzi *dovrà*, reintegrare [attenzione: *non riassumere*, perché il rapporto lavorativo è stato soltanto sospeso e non interrotto] il farmacista *no-vax* guarito senza quindi rischiare alcuna sanzione, prestando comunque attenzione al 7° comma del citato art. 4 secondo il quale:

"*Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al*

comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".

Da ultimo ricordiamo che il Ministero della Salute con una recente nota ha in sostanza chiarito agli ordini professionali che il farmacista *no vax*, contagiato e poi guarito dal Covid, *qualora non provveda a vaccinarsi trascorsi 90 giorni dal primo tampone positivo* mostrandosi così un tenace e persistente *no vax*, dovrà essere ritenuto inadempiente all'obbligo vaccinale, dovendo pertanto sottostare nuovamente alle stesse conseguenze che ha appena patito.

(*giorgio bacigalupo – aldo montini*)

2022.05.31 Farmacie ubicate "le une a ridosso delle altre"

Nella ns. città molte delle farmacie attualmente esistenti nella pianta organica sono da sempre ubicate nel centro storico le une a ridosso delle altre, cioè a distanza ravvicinatissima tra loro: dovrebbero essere probabilmente tutte proprietarie dei locali ed è forse questo che non le consiglia di spostarsi.

Sia il Comune che anche l'Ordine dei farmacisti stanno tentando da tempo di decentrare almeno due farmacie ma dicono che questo non può essere realizzato senza il consenso degli interessati.

Vorremmo chiedervi due cose: in virtù di quale legge è stato possibile tutto questo? E poi, se una di queste farmacie è costretta a lasciare il locale, deve spostarsi oltre i 200 metri?

Intanto, se non ricordiamo male, c'è un solo precedente in cui la Regione [che allora era l'amministrazione competente] si sia presa la briga – con il successivo avallo del giudice amministrativo - di modificare la pianta organica di un piccolo comune con tre sedi farmaceutiche prevedendo lo spostamento d'imperio di una delle tre in una zona di nuova formazione.

Si trattava, è vero, di una fattispecie in cui il provvedimento aveva comunque motivato esaurientemente le ragioni di quanto disposto, ma in realtà i suoi aspetti molto peculiari non la rendono agevolmente replicabile in altre situazioni, anche se la competenza ormai comunale della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico [unitamente ad altre novità di grande rilievo introdotte in materia dal *Crescitalia*] potrebbe/dovrebbe forse facilitare la risoluzione di scenari aggrovigliati come quello descritto che non possono certo giovare alla migliore assistenza farmaceutica locale.

Ma sta di fatto che nel concreto, ci pare, veri rimedi a queste situazioni possono derivare soprattutto da accordi con e tra le farmacie interessate che però – magari anche per quel che il quesito sottolinea circa la proprietà dei locali – parrebbero tutt'altro che di comoda realizzazione [a meno di non tentare il ricorso a poco probabili ordinanze sindacali o prefettizie…].

Quanto alla genesi di situazioni che vedono "farmacie ubicate le une a ridosso delle altre" [riscontrabili peraltro in comuni minori come nelle grandi città], si spiegano con l'introduzione di una *distanza legale* tra farmacie solo per effetto della l. 2/4/68 n. 475, il cui art. 1 sancisce notoriamente in 200 m. la distanza dagli altri esercizi che ogni farmacia deve osservare rispetto alle altre, sia se neoistituita sia anche - come chiarì ben presto la giurisprudenza - in caso di spostamento di farmacie di vecchia istituzione.

Fino ad allora, dunque, le nuove farmacie potevano essere poste in esercizio (ex novo) anche a una distanza ravvicinatissima dalle altre, salvo dover osservare – ma soltanto nell'ipotesi di trasferimenti/spostamenti *nella sede* o *da una sede all'altra* – il limite minimo di distanza di 500 m., un limite che valeva anche in fase di prima ubicazione per tutte le farmacie rurali e per quelle (rurali o urbane) istituite in soprannumero.

È vero che nel tempo questo fenomeno si è potuto diradare per effetto di alcuni provvedimenti di *decentramento*, ma è tuttora abbastanza consistente, anche perché non è infrequente che la domanda di farmaci possa continuare a presentare termini più robusti – e suggerire perciò la permanenza nella zona - proprio nelle aree centrali, rendendo così preferibile per le farmacie [come anche il quesito sembra certificare] mantenere l'odierna ubicazione nell'auspicio forse, chissà, che a "decentrarsi" per cause di forza maggiore o per altro siano gli esercizi attualmente a stretto contatto di gomito…

Quanto all'ultimo interrogativo, ci limitiamo per il momento a ricordare che l'autorizzazione allo spostamento di una farmacia a una distanza dagli altri esercizi *inferiore a quella legale ma superiore a quella precedente* è stata più volte ritenuta legittima, quando tuttavia l'amministrazione avesse, da un lato, adeguatamente motivato il provvedimento circa la necessità che la farmacia mantenesse la sua ubicazione nella zona [per la forte domanda di farmaci, evidentemente] e, dall'altro, verificato l'assoluta e oggettiva necessità di lasciare gli attuali locali e l'impossibilità, parimenti assoluta e oggettiva, di reperirne dei nuovi a distanza minima legale. E perciò, in ultima analisi, *verificato la sussistenza di cause di forza maggiore tali da giustificare la deroga alla prescrizione di legge*.

Ma ne parleremo più a fondo in altra occasione.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.06.01 I debiti della società scissa… e la responsabilità solidale ma in principio sussidiaria, fatte salve le obbligazioni tributarie, della società beneficiaria

Qualche giorno fa avete esaminato un problema riguardante una società con due farmacie che aveva proceduto alla scissione cedendo poi le quote della società-figlia.

Noi ci siamo trovati lo scorso anno in una situazione molto simile perché abbiamo acquistato le quote di una farmacia-figlia derivante da una società che però originariamente ne possedeva tre.

Oggi, tuttavia, un fornitore della società-madre ha chiesto a noi di pagare un debito non indifferente risalente a tre anni fa, ma in realtà non riguardante la società-figlia.

Che cosa rischiamo?

Dopo aver meglio definito la *società madre* [quella originaria] e la *società figlia* [quella derivante dalla scissione], chiamandole rispettivamente *società scissa* e *società scissionaria* o *beneficiaria*, e rinviando per una disamina sul piano generale di questa vicenda alla Sediva News del 18 maggio 2022: "*Snc titolare di due farmacie che ne cede una previa scissione parziale della società*", circoscriviamo queste brevi note al tema specifico della responsabilità della *società scissionaria* [di cui voi avete acquistato le quote e che ha assunto la titolarità di una delle tre farmacie] con riguardo appunto ai debiti originariamente contratti dalla *società scissa*, oggi titolare delle altre due farmacie.

Siamo nell'ambito di operatività del "combinato disposto" degli artt. 2506-bis, comma 2 e comma 3, e 2506-quater, comma 3, del cod.civ. ed esattamente:

Art. 2506-bis, comma 2: "*Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa* [N.B. questa è la c.d. scissione totale], *è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come ecc.*; *se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale* [N.B. ecco pertanto la c.d. scissione parziale] *tale elemento rimane in capo alla società trasferente.*

Art. 2506-bis, comma 3: "*Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso* [N.B. scissione totale], *le società beneficiarie, nel secondo* [N.B. scissione parziale] *la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria*."

Art. 2506-quater, comma 3: "*Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico* [N.B. ed è qui la *sussidiarietà*]".

Come vediamo, la responsabilità si estende in via *solidale* - ma al tempo stesso anche *sussidiaria* [proprio perché la norma postula espressamente la totale o parziale insoddisfazione dei creditori con i beni della società "*cui fanno carico",* quindi una delle società beneficiarie o la società scissa] - a tutte le società partecipanti all'operazione, che però *singolarmente* ne rispondono quindi non oltre il valore effettivo del patrimonio netto *singolarmente* "*assegnato o rimasto"*, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa del creditore.

Per completezza, però, dobbiamo dar conto del diverso regime applicabile in tema di responsabilità per le obbligazioni tributarie, di cui la società *scissa* e la società *scissionaria* rispondono infatti *direttamente e illimitatamente* - quindi *non sussidiariamente* - delle obbligazioni [appunto tributarie] della società *scissa*.

Questo è un principio confermato recentemente anche dalla Suprema Corte [n. 15477 del 16 maggio 2022], la quale ha ribadito che, tanto per cambiare, anche qui **la disciplina posta dalla normativa civilistica** - e, in particolare, il ricordato limite che si rinviene nel citato comma 3 dell'art. 2506-bis cod.civ., secondo cui, in caso di scissione parziale, la responsabilità solidale della società *scissa* e delle società *beneficiarie* è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ognuna delle *beneficiarie* - **non trova riscontro nell'ordinamento tributario.**

In quest'ultimo, dunque, l'istituto della responsabilità solidale – precisa ulteriormente la Cassazione - riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 c.c., con la conseguenza che - in ogni ipotesi di scissione, anche parziale - *per i debiti fiscali della società scissa anteriori alla scissione* rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipi dell'operazione, senza alcuna "sussidiarietà".

Tornando tuttavia al quesito, e per concludere, dell'obbligazione di cui il creditore della *società scissa* vi ha richiesto il pagamento la vs società [*scissionaria*] può essere chiamata a rispondere sia pure *sussidiariamente*, cioè solo per l'importo non soddisfatto dalla società *scissa*, alla quale l'obbligazione faceva originariamente carico.

Quindi, un'attenta *due diligence*, o simile, vi avrebbe probabilmente evitato questo disagio…

(aldo montini - gustavo bacigalupo)

2022.06.03 La richiesta al personale della farmacia di lavoro straordinario

A causa dell'assenza di una collaboratrice part-time per una settimana ho la necessità di chiedere agli altri farmacisti del lavoro straordinario
I lavoratori possono rifiutarsi?

Il CCNL farmacie private all'art. 19, Titolo VIII, recita: "*Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall'art. 18 del presente CCNL. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria eccedente l'orario normale di lavoro di cui all'art. 18* [N.B. Il normale orario lavorativo è fissato in 40 ore settimanali di regola distribuite su cinque giorni e mezzo…], *tenuto anche conto del servizio per turno. Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario. In ogni caso il lavoro straordinario deve carattere di eccezionalità. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci".*

Nel Suo caso, i lavoratori non potranno quindi rifiutarsi di prestare il lavoro straordinario richiesto dal titolare di farmacia, a meno che non ricorra il "classico" *giustificato motivo* che il lavoratore adduca per spiegare per l'appunto il suo rifiuto [immaginiamo che egli debba assistere un parente disabile, o accompagnare un congiunto a una terapia salvavita, ecc.], ferma la facoltà del datore di lavoro di accertarne il fondamento.

Diversamente, la farmacia potrà avviare nei confronti del lavoratore renitente un procedimento disciplinare e, all'esito, irrogargli una delle sanzioni previste dalla legge e/o dal contratto collettivo, e che comprendono quelle più lievi [pensiamo all'*ammonizione* o al *richiamo scritto*] ma anche, poniamo, la *sospensione dal lavoro* e *dalla retribuzione* per uno o più giorni.

Inoltre, ma nelle ipotesi ovviamente più estreme, la farmacia potrà giungere addirittura al *licenziamento per giusta causa*: potrebbe essere il caso, ad esempio, di ripetuti e/o irragionevoli rifiuti a fronte di esigenze eccezionali o di imminente pericolo di danno alle persone, ma anche il caso di *recidiva* laddove in precedenza sia stata già contestata a quel lavoratore un'infrazione dello stesso genere.

Ma il lavoratore, attenzione, può rifiutare la prestazione di lavoro straordinario anche quando la decisione datoriale non sia/sia stata assunta secondo le regole di correttezza e/o buona fede: una vicenda abbastanza comune nelle farmacie di *rifiuto giustificato* può, ad esempio, rivelarsi quella della mancata ripresa del servizio – proprio per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario - dopo il decorso di sole 8 ore dalla fine del turno.

Anche in questa ipotesi, tuttavia, l'invito del titolare della farmacia può essere giustificato da ragioni aziendali imprevedibili e/o eccezionali, cui pertanto al lavoratore è più difficile opporsi.

Per concludere, i vs farmacisti /collaboratori devono considerarsi tenuti – perlomeno come principio generale - ad aderire alle richieste di lavoro straordinario.

(giorgio bacigalupo)

2022.06.03 Malfunzionamento della porta automatica della farmacia…

Due giorni fa un nostro cliente, uscendo dalla farmacia, è stato colpito dalla porta scorrevole che si è infatti richiusa prima del tempo per un suo cattivo funzionamento.
Per le lesioni seppur modeste che ha subito il cliente, rischio qualcosa come risarcimento?

Qualche rischio per la farmacia in realtà c'è, se il fatto – come Lei stesso dichiara – è dipeso da un malfunzionamento della porta scorrevole, anche se si tratterebbe comunque di una responsabilità non connessa al rapporto tra un commerciante al dettaglio e il cliente, perciò non "contrattuale", ma ascrivibile all'art. 2043 cod.civ. che detta il principio del c.d. *neminem laedere.*

È cioè la classica responsabilità per *fatto illecito*, o – se si preferisce – *responsabilità c.d. extracontrattuale*.

E' difficile d'altra parte pensare che a un dettagliante possano far carico, come "accessori" ai singoli atti di commercio, anche obblighi del tutto estranei al rapporto *cosa contro prezzo*, come evidentemente sarebbe quello di evitare pregiudizi all'incolumità del consumatore.

Ecco perché, sotto questo aspetto, sembra corretto - come dicevamo - ricondurre una vicenda del genere a una condotta in violazione del principio generale dell'art. 2043.

Il che vuol dire che in casi come questo l'onere della prova circa l'illiceità del fatto e il pregiudizio che ne è conseguito va posto a carico del cliente, in applicazione del resto della regola per la quale "*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*".

(cesare pizza)

2022.06.06 I debiti personali del socio non coinvolgono la snc, anche se…

Siamo tre soci di una snc titolare di due farmacie situate nello stesso comune. Nell'ultimo anno uno dei soci ha accumulato un grosso debito per operazioni anche commerciali estranee comunque alla società.
Questi suoi creditori hanno minacciato di rifarsi sulla quota sociale del socio e questo ci metterebbe ovviamente in crisi: c'è per noi il rischio che la snc possa essere coinvolta?

Come si è avuto modo di osservare altre volte su vicende del genere, se non addirittura perfettamente sovrapponibili alla vostra alla vostra, la snc non corre seriamente alcun rischio.

Infatti, l'art. 2305 c.c. dispone che "*il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore*"; i creditori di quel vs. socio non potranno quindi invocare la messa in liquidazione della quota da lui posseduta, ma potranno soltanto opporsi alla prosecuzione del rapporto sociale dopo la scadenza prevista nell'atto costitutivo/statuto della snc, perché – come abbiamo appena letto – l'impedimento per i creditori del socio persiste "*finché dura la società*".

Senonché, c'è anche l'art. 2270, primo comma, secondo cui: "*il creditore particolare del socio*, [anche qui: ndr] *finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione*".

Anche questa è una norma che non lascia adito a dubbi interpretativi e d'altronde – vale la pena ricordarlo ancora una volta – si tratta di una delle tre disposizioni codicistiche [la prima è proprio l'art. 2305 e la terza è l'art. 2271, per il quale ultimo: "*non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio*"] che, unitariamente considerate, rendono il patrimonio di una società di persone – costituito dai conferimenti originari dei soci e dai successivi eventuali incrementi - un *patrimonio autonomo* perché destinato all'esercizio dell'impresa [sociale], e dunque bensì sensibile alle ragioni dei creditori della società, ma insensibile a quelle dei creditori particolari del socio.

È il caso però di ribadire anche qui che deve comunque trattarsi di una *società di persone c.d. regolare*, e perciò: *a*) formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata; e *b*) iscritta nel Registro delle imprese.

Diversamente, come nel caso delle *società c.d. irregolari*, costituite cioè senza l'una e/o l'altra delle due formalità appena ricordate, e ancor più delle *società c.d. di*

fatto [come, per restare particolarmente alla farmacia, sono soprattutto le "gestione ereditarie" fino appunto alla loro *regolarizzazione,* cui pertanto è sempre bene procedere con sollecitudine], diventa applicabile anche il secondo comma dell'art. 2270 del cod.civ., che permette al "*creditore particolare del socio*" - quando "*gli altri beni del debitore* [il socio, ovviamente] *sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti*" - di "*chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore*", incidendo così, talora in modo significativo, anche sull'autonomia del patrimonio sociale.

Ferme queste precisazioni, però, a una società di persone c.d. *regolare* [perciò nella stragrande maggioranza dei casi] non possono derivare – se pur soltanto, come si diceva, "*finché dura*" – effetti pregiudizievoli dalle vicende personali del socio.

Tutt'altro è invece il "percorso" inverso, essendo infatti i soci [*tutti i soci* in una snc, e i soli *soci accomandatari* in una sas] *solidalmente, illimitatamente* e *sussidiariamente* responsabili delle obbligazioni sociali; ma questo è un tema molto più ampio e delicato, peraltro anch'esso ripetutamente da noi affrontato.

(*matteo lucidi - gustavo bacigalupo*)

2022.06.07 Il credito d'imposta per i beni ordinari e' utilizzabile in tre quote annuali

Per gli investimenti in beni materiali tradizionali, il credito d'imposta è fruibile in una o tre quote annuali?

Gli investimenti in beni materiali "ordinari" – quelli cioè non riconducibili all'allegato A alla *Legge di Bilancio 2017* e quindi *non i c.d. 4.0* – effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sono disciplinati dall'art. 1, comma 1055, della *Legge di Bilancio 2021*.

Qualora l'investimento non superi il limite di 2 milioni di euro, che immaginiamo essere il Suo caso, l'agevolazione fiscale - che spetta nella misura del 6% ed è regolata dall'art. 1, comma 1059, della stessa legge - è utilizzabile *esclusivamente in compensazione* [secondo le regole ordinarie, naturalmente] *in tre quote annuali di pari importo* con decorrenza dall'anno di entrata in funzione dei beni.

Segnaliamo anche, per completezza, che – appunto per questo trattamento agevolativo - non sono state introdotte proroghe dal nostro legislatore ma sarà possibile "*bloccare*" il beneficio fiscale nel 2022 a condizione però che entro il 31 dicembre p.v. [come già abbiamo visto per tanti altri benefici assimilabili a questo] il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ma semprechè l'entrata in funzione del bene, e quindi la sua consegna, avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2023.

(andrea raimondo)

2022.06.07 Mancato Utilizzo del Pos sanzioni anticipate al 30 giugno

Ricordiamo che - come illustrato nella Sediva News del 10 febbraio 2022 - con l'approvazione del dl n. 152 del 2021 [il c.d. d.l. "*Pnrr*"] è stato definito il regime sanzionatorio per esercenti e professionisti che non accetteranno i pagamenti con i Pos.

A chi rifiuterà la transazione, infatti, potrà essere irrogata una sanzione di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione stessa: è un regime, tuttavia, che - secondo il citato dl – avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2023, ma del quale il Consiglio dei ministri [con l'art. 15 comma 1, del recente dl c.d. "*Pnrr due*"] *ha appunto voluto anticipare l'operatività al **30 giugno 2022***.

Perciò, grande attenzione: dal 30 giugno p.v. chi rifiuterà un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con la c.d. *carta di pagamento* sarà soggetto alle sanzioni sopra citate.

(*aldo montini*)

2022.06.08 Anche per il Fisco il chiamato all`eredità diventa erede a meno che… *egli non accetti/abbia accettato con il beneficio d'inventario*

Recentemente la Corte di Cassazione (*Ord. n. 36080 del 23/11/2021*) ha reso alcuni importanti chiarimenti in tema di responsabilità per i debiti tributari del *de cuius* da parte dei chiamati all'eredità [eredi in senso stretto e legatari].

Secondo l'art. 485 cod. civ., *"il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità […]. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice* [evidenziazione nostra – n.d.r.]", invece l'art. 487 prevede che, "*Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice…*"

In sostanza, il chiamato all'eredità che *non si trovi nel possesso dei beni* potrà accettare fino a che il diritto non sarà prescritto [dieci anni dall'apertura della successione]; invece, qualora *si trovi nel possesso di beni ereditari* e non esegua l'inventario nei termini previsti, non potrà rinunciare successivamente all'eredità [ai sensi dell'art. 519 cod. civ.] e rendere opponibile, pertanto, tale rinuncia nei confronti dei creditori del *de cuius*, quindi neppure nei confronti del Fisco, dovendo considerarsi, allo scadere dei termini stabiliti per l'inventario, *erede puro e semplice* (*cfr. Cass. n. 4845/2003*).

Nel caso esaminato dagli Ermellini l'Agenzia delle Entrate aveva accertato il mancato pagamento di debiti tributari a carico al *de cuius*, collettivamente ed impersonalmente nei confronti dei successori, nonostante questi avessero in seguito rinunziato all'eredità.

L'Agenzia delle Entrate invocava, per l'appunto, l'applicazione della disposizione appena richiamata, ritenendo che il possesso dei beni fosse *presunto* per effetto della circostanza che i soggetti destinatari dell'atto di accertamento avevano il domicilio nello stesso immobile in cui lo aveva il defunto e che, quindi, erano

onerati dell'inventario, la cui mancata redazione ha determinato l'acquisto della qualità di erede, a nulla valendo la rinuncia all'eredità successivamente operata.

Erano in errore, quindi, i giudici della commissione tributaria regionale che hanno redatto la sentenza impugnata dall'Agenzia allorchè *"(i)n merito alla doglianza dell'Ufficio, circa l'omessa redazione dell'inventario dei beni caduti in successione, ex art. 485 c.c., che avrebbe determinato la perdita del diritto di rinunciare all'eredità…"* ritenevano *"… che non è dato sapere se gli eredi rinunciatari si trovano nel possesso dei beni ereditari"*.

E' però un assunto che - secondo la Suprema Corte - non può essere condiviso dinanzi alla inconfutabile circostanza, correttamente dedotta dall'Agenzia nel suo ricorso, che gli allora chiamati all'eredità – è proprio questo il punto centrale della questione - avevano domicilio nello stesso immobile in cui aveva il domicilio il *de cuius* e che pertanto non potesse ragionevolmente dubitarsi che si trovassero *già* in possesso dei beni ereditari.

Una conclusione, tutto sommato, condivisibile.

(stefano civitareale)

2022.06.08 Bonus ristrutturazione, cosa succede se l'immobile è in comodato d'uso

Io e mio marito abbiamo dato a nostro figlio in comodato d'uso uno dei nostri immobili in città, nel quale quindi lui abita.

Il bonus ristrutturazione pari al 50% a chi spetta, considerando che le spese sono state tutte fatturate a nome mio perché sono stata io a sostenerle?

Essendo Lei comproprietaria con Suo marito dell'immobile in questione, questo è sufficiente per riconoscerle il diritto a detrarre – nella misura del 50% prevista dalla legge - l'intero ammontare delle spese *effettivamente* da Lei sostenute [e a Lei fatturate] per la ristrutturazione dell'unità abitativa concessa in comodato a Vs figlio.

E questo, si badi bene, *prescindendo dalla Sua quota di comproprietà*.

In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate in un paio di recenti circolari.

(andrea raimondo)

2022.06.09 Sistema tessera sanitaria – adempimenti e sanzioni

Io e i miei due soci abbiamo iniziato l'attività lo scorso anno. Data la prossimità del termine e le complicazioni riscontrate nel 2021, vorrei dare adeguate istruzioni ai miei collaboratori in farmacia, per tempo, riguardo l'invio dei dati fiscali al sistema tessera sanitaria per il 2022. Quali sono le scadenze? Come posso regolarmi con clienti stranieri, non residenti e senza codice fiscale? Sono previste sanzioni nel caso di errata comunicazione?

A seguito della pubblicazione del *Decreto Mef del 2/02/2022*, pubblicato nella GU n.32 dell'8/02/2022, si conferma l'*invio con cadenza semestrale* al *Sistema Tessera Sanitaria* dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente.

L'art. 3 comma 3 del D.lgs 21 novembre 2014 n. 175, giova rammentarlo ancora una volta, prevede che: "*Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate*".

I farmacisti, pertanto, hanno l'obbligo – come del resto loro ben sanno - di inviare al *Sistema tessera sanitaria* i dati relativi alle prestazioni sanitarie [in questo caso, parliamo ovviamente e soprattutto di dispensazione di farmaci…] erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della messa a disposizione dei dati stessi dell'Agenzia delle Entrate che notoriamente li utilizza per l'elaborazione della *dichiarazione dei redditi precompilata*.

Precisamente, dovranno essere trasmessi *entro il 30/09/2022* i dati relativi al *primo semestre* [2022]; in seguito, cioè *entro il 31/01/2023*, i dati relativi al *secondo semestre* [2022].

Come sancisce il decreto Mef citato all'inizio, però, *a decorrere dal prossimo anno* [salve proroghe, evidentemente], il termine per l'invio dei dati relativi al singolo mese diventa l'*ultimo giorno del mese successivo a quello del pagamento/riscossione del prezzo del farmaco*.

È dunque opportuno tenere sempre presente che è la *data del pagamento* a essere decisiva ai fini dell'invio al StS, rispetto ovviamente alla data del documento fiscale rilasciato al cliente.

Di conseguenza, una spesa sanitaria registrata nel mese di giugno il cui pagamento venga però riscontrato nel mese di luglio [mediante, poniamo, un bonifico] avrà bensì come termine per l'adempimento sempre la scadenza successiva, la quale tuttavia - se siamo nel 2022 – è il *31/01/2023* perché ancora in "*regime semestrale*", mentre - se siamo nel 2023 – è il *31/08/2023*, perché ormai in "*regime mensile*".

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre recentemente apportato, con risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022, delucidazioni in caso di *omessa, errata o tardiva* comunicazione al StS.

Nello specifico, *è prevista una sanzione di euro 100 per ogni singola comunicazione omessa, errata o tardiva:* sono sanzioni tra loro cumulabili ma fino ad un massimo

di euro 50.000.

Senonchè, attenzione, tale *regime sanzionatorio non trova applicazione* se la comunicazione al StS viene *integrata correttamente entro 5 giorni dalla data di scadenza*, ovvero se, in caso di segnalazione da parte di AdE, la comunicazione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della segnalazione.

Beninteso, quando sia scaduto il termine per sottrarsi alla sanzione, resta comunque utilizzabile [anche qui] il rimedio del *ravvedimento operoso* ex art 13 del D.lgs. n. 472/1997, utilizzando il *codice tributo "8912",* quello cioè che permette riduzioni a un terzo della sanzione edittale, fino ad un massimo di 20.000 euro, a condizione però che la comunicazione sia inoltrata entro 60 giorni dall'originaria scadenza.

Quanto ai *cittadini stranieri*, sprovvisti di codice fiscale e non residenti, *è possibile* – come abbiamo rilevato anche recentemente - *omettere la comunicazione delle spese sanitarie*, dato che, trattandosi di un adempimento finalizzato alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, queste non costituiscono spese detraibili da parte di soggetti sottoposti alla fiscalità di un altro Paese.

Ricordiamo da ultimo che, come indica l'art 15 del Tuir, la modalità di *pagamento tracciato* è – una volta di più - requisito essenziale per la detrazione Irpef degli oneri indicati, e dunque anche delle spese sanitarie sostenute.

(*francesco sonnino silvani*)

P.S. Diamo il benvenuto, tra i nostri collaboratori e quindi anche tra i redattori del quotidiano *online* www.piazzapitagora.it, al *Dr. Francesco Sonnino Silvani*, giovane commercialista iscritto all'Albo e recente acquisizione dello Studio.
Il quesito, ma soprattutto il tema, che gli è stato oggi affidato non è esattamente tra i più semplici, specie se la materia non è ancora stata affrontata adeguatamente, ma il "nostro" ha voluto cimentarsi egualmente e ci pare in termini soddisfacenti.
Qualche tempo prima di lui ha fatto il suo ingresso tra noi anche il *Dr. Stefano Olivieri*, commercialista già saldamente in sella alla professione, e anche lui già collabora nella redazione delle Sediva News.
Auguri pertanto a entrambi e naturalmente anche al…nostro Studio.

(studio bacigalupo-lucidi)

2022.06.10 Alcune insidie [anche latenti] nella compravendita di quote sociali

Come abbiamo avuto occasione di illustrare più volte, la modalità sempre più gettonata per il trasferimento di una farmacia a una o più persone [o società di persone o di capitali] è il previo ricorso, nell'ambito di operatività di un opportuno accordo quadro, alla costituzione con le parti cessionarie – con il conferimento dell'esercizio da parte del suo titolare in forma individuale - di una società [anche qui, di persone come di capitali], per poi, quando quest'ultima sarà stata a propria volta riconosciuta titolare della farmacia, operare la cessione delle partecipazioni.

Le ragioni che suggeriscono questo percorso sono presto spiegate: la normativa fiscale ha da tempo agevolato *sia la formazione delle società* [prevedendo la possibilità di *affrancare fiscalmente* il valore di avviamento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva per poi dedurre quel valore in quote di ammortamento] *che la cessione di quote*, essendo stati ripetutamente aperti/riaperti, con altrettante leggi finanziarie/di stabilità/di bilancio, i termini per la rivalutazione delle partecipazioni sociali e per il connesso versamento di un'imposta sostitutiva [ad oggi al 14%].

Come tutte le operazioni economiche, anche quella della compravendita di quote di una società [che naturalmente possono circolare, come in effetti circolano ormai con grandissima frequenza, *indipendentemente* da quel disegno accennato poco fa preordinato al raggiungimento dell'obiettivo finale della cessione della farmacia] ha o può avere però le sue insidie, sia *dal punto di vista del cedente* che *del cessionario/acquirente*.

Ma prima di farne cenno da entrambi i versanti bisogna ricordare che l'*acquirente* di una quota sociale *subentra al tempo stesso anche in tutte le posizioni attive e passive della società al momento della cessione*, che appunto per questo finiscono dunque per determinarne il corrispettivo finale, formato infatti *dalla somma algebrica tra il valore di avviamento pattuito tra le parti e la differenza* (anch'essa) *algebrica tra le attività e le passività dello stato patrimoniale al momento del subingresso del cessionario nel possesso della partecipazione*.

Ad esempio: fatto 100 il valore di avviamento, se la differenza algebrica della situazione patrimoniale è +10 il prezzo sarà 110; diversamente, se è -10, il prezzo diventerà 90.

L'*acquirente* – e passiamo così alla rapida analisi della questione riassunta nel titolo di queste note – dovrà aver cura evidentemente di operare un'attenta *due diligence******, pattuendo anche [contrattualmente, s'intende] una verifica di quelle stesse voci di bilancio, con cadenza ad esempio trimestrale, e con la possibile conseguente insorgenza di un credito o debito del *cessionario* per effetto dell'emersione di eventuali sopravvenienze attive o passive.

*****Si tratta soprattutto - trascurando il significato letterale della fin troppo abusata espressione in lingua inglese - della ricognizione di tutte le voci dell'*attivo* e del *passivo* [ma non solo] della situazione patrimoniale della società a una certa *data* [quella del *signing* e/o del *closing*, vocabolario tanto caro, in particolare, alle *holding* – anche di capitale non anglosassone – che sempre più numerose si rivelano protese all'acquisizione di farmacie…].

L'*acquirente*, peraltro, può essere esposto anche a richieste di creditori della società per obbligazioni insorte prima della cessione - ma non emergenti dalle scritture contabili perché magari non annotate per mero errore o negligenza o addirittura per dolo - in quanto il creditore si rivolgerà sempre alla società, indipendentemente dalla formazione della compagine sociale.

In questa evenienza, il *cessionario* dovrà rivolgersi al *cedente* che si è reso responsabile dell'omissione per richiedere il relativo rimborso, esponendosi per ciò stesso a possibili dinieghi con la necessità di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi.

Da parte sua, il *cedente* - che ha visto ridurre il prezzo di cessione della quota dell'ammontare delle passività - potrebbe essere esposto all'eventualità che la società non adempia alle obbligazioni di pagamento corrispondenti a quelle stesse passività, con conseguenze diverse secondo che ci si trovi di fronte a una società di capitali [*srl o spa*] ovvero a una società di persone [*snc o sas*].

Nel primo caso - *società di capitali* - il creditore potrà rivolgersi soltanto [se escludiamo ipotesi particolarissime] alla società come tale per la riscossione del proprio credito, mentre nel secondo - *società di persone* – egli, una volta esperite alcune azioni esecutive nei confronti della società, può rivolgersi alle persone fisiche di tutti i soci della snc o dei soci accomandatari della sas.

Costoro, infatti, ne rispondono solidalmente e illimitatamente ma sempreché si tratti di obbligazioni sorte nel periodo in cui il *cedente* era socio della società [quel che di per sé può quindi indurre il *cedente* a cautelarsi in uno dei modi, comunque non numerosi, consentiti dal nostro ordinamento], essendo invece esclusa qualunque responsabilità per le obbligazioni assunte successivamente alla cessione.

È chiaro, infine, che con queste brevi notazioni - redatte certo senza alcuna pretesa di esaustività o simile - abbiamo più che altro tentato di rendere quanto più intellegibile una vicenda che invece nel mondo reale può talora rivelarsi intricata e complessa [e per l'appunto insidiosa…], e dunque nel concreto le soluzioni vanno fatalmente declinate in funzione delle esigenze emerse o emergenti nelle singole fattispecie negoziali.

(*stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)

2022.06.13 Gli autoveicoli sono fuori dal credito d'imposta Mezzogiorno

Sono titolare individuale di una farmacia pugliese e sto acquistando una vettura che vorrei inserire tra i beni della farmacia intendendo utilizzarla come auto aziendale.
Posso fruire anche del bonus Mezzogiorno?

La risposta non può essere affermativa.

Infatti, il *credito d'imposta Mezzogiorno*, introdotto dalla *Legge di Stabilità 2016* prevede la possibilità - per le imprese, e quindi anche per le farmacie, ubicate nel sud Italia - di fruire di un *bonus* per l'acquisto di beni che, secondo corretti principi contabili nazionali, sono *classificabili nell'attivo* dello stato patrimoniale alle voci *B.II.2* (impianti e macchinari) e *B.II.3* (attrezzature industriali e commerciali) dello schema previsto dall'art. 2424 del cod.civ.

Non risultano quindi agevolabili gli investimenti in veicoli di alcun genere, non rientrando in nessuna delle dette categorie.

Del resto, *tutti i veicoli* - autoveicoli/motoveicoli, a due o tre o quattro ruote, adibiti al trasporto di persone, a combustione autonoma, a funzionamento elettrico o manuale, compresi perciò tricicli, ciclomotori e biciclette - *sono inclusi nella voce B.II.4 "Altri Beni*" [stando al principio contabile Oic 16] e per ciò stesso esclusi dal credito d'imposta Mezzogiorno.

(*andrea raimondo*)

2022.06.13 Il ravvedimento operoso può "sanare" anche una condotta fraudolenta del contribuente

Anche se non frutto di errori od omissioni, ma di una precisa scelta "fraudolenta", la sanzione fiscale che può esserne conseguita è anch'essa riparabile – e quindi in ogni caso definibile - con il *ravvedimento operoso*, che come noto è la misura introdotta dal D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

L'art. 13 comma 2 del D.lgs 10 marzo 2000 n. 74, come successivamente modificato [d.l. 124/2019], prevede in proposito che:

"I reati di cui agli articoli 2 [Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti]*, 3* [Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici]*, 4* [Dichiarazione infedele] *e 5* [Omessa dichiarazione] *non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali*".

Si è mostrata d'"accordo" anche la Guardia di Finanza con riguardo a una verifica fiscale da cui, infatti, era emerso che il contribuente si era reso responsabile *scientemente* dell'evasione, che dunque non era dipesa da condotte meramente colpose.

Inoltre, una recente circolare dell'Agenzia delle entrate [11E del 12 maggio 2022] ha chiarito che "*Alla luce delle intervenute modifiche legislative*, [art. 13, comma 2 D.lgs.n. 74 del 2000] *deve dunque ritenersi superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente come espressa con la circolare n. 180/E del 1998, riconoscendo al contribuente la possibilità di accedere allo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente*".

Come si vede, il documento - ricalcando il dettame normativo - afferma che nel caso in cui vengano ravvisate, nel corso di un controllo fiscale, condotte antigiuridiche che "*non abbiano origine da un errore o da un'omissione*" il contribuente "fraudolento" potrà comunque ricorrere anch'egli al *ravvedimento*, sempreché naturalmente previsto, per estinguere il suo debito verso l'Erario.

Ricordiamo infine che, a seguito delle riforme introdotte dal d.lgs. 158/2015 e dal d.l. 124/2019, il *ravvedimento operoso* è stato previsto come strumento finalizzato all'estinzione di debiti tributari e annoverato tra le cause di *non punibilità* del contribuente che abbia reso

una dichiarazione fraudolenta "*mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*".

(*matteo lucidi*)

2022.06.14 Il cumulo giuridico delle sanzioni emesse in caso di plurimi omessi versamenti

Una recente decisione della Cassazione – la n. 11432/2022 – ha trattato un tema che, pur sicuramente "spinoso", sembra meritevole almeno di qualche approfondimento: *quid iuris*, cioè quali [e quante] sanzioni vengono irrogate in caso di plurimi omessi versamenti da parte del contribuente?

N.B.: la sentenza della S.C. riguardava una vicenda legata a mancati versamenti dell'Ici, ma già negli anni passati gli Ermellini si erano pronunciati su fattispecie simili in termini di omesso versamento dell'Iva

Nelle ipotesi di *più omessi versamenti* [anche relativi a più tributi], la Suprema Corte ha ritenuto applicabili - ma vedremo subito in quali casi - le prescrizioni stabilite dall'**art. 12 del D.lgs. n. 472/1997**, che così recita:

- *1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.*
- *2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.*

Come si evince dal testo normativo, le *plurime violazioni del contribuente non comportano l'irrogazione di più sanzioni* [anche a fronte, attenzione, della "commissione di più omissioni"], bensì di un'unica sanzione – quel che tecnicamente si chiama appunto *cumulo giuridico* – qualora la sanzione non sia comunque superiore "*a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni*" [art. 12 comma 7 D.Lgs. n. 472/1997].

In pratica, il *cumulo giuridico* viene applicato in quattro casi:

- *concorso materiale*: il contribuente commette diverse violazione della stessa disposizione con *più azioni o omissioni*;
- *concorso formale*: il contribuente viola diverse norme [aventi ad oggetto anche tributi diversi] con *una sola azione/omissione*;
- il contribuente pone in essere *più violazioni che in progressione pregiudicano la determinazione dell'imponibile o anche la liquidazione periodica di un tributo*;
- il contribuente commette *più violazioni/omissioni in diversi periodi d'imposta* [art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 472/1997*****].

*** Art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 472/1997***: "Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate".*

Tornando alla sentenza, la Corte ha ritenuto applicabile il *cumulo giuridico* laddove gli *omessi versamenti riguardino più periodi d'imposta*, perché non c'è dubbio che in tale eventualità si tratti di violazioni della stessa indole e che "*deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo*".

(*matteo lucidi*)

2022.06.14 Incrementare il fatturato della farmacia, il controllo di gestione può aiutare

Come anticipato qualche tempo fa, *Sediva*/*Studio Bacigalupo-Lucidi* ha perfezionato un *software* che permette l'interpretazione puntuale di informazioni in possesso della farmacia, così da organizzarne l'esercizio attraverso la pianificazione di azioni strategiche mirate evidentemente al raggiungimento dell'obiettivo fissato.

"**I dati sono il nuovo petrolio**": sono trascorsi quasi 20 anni da quando Clive Humby, *data scientist* e matematico inglese, coniò questo slogan per sancire l'inizio di una *nuova era industriale ed economica* basata sulla *raccolta, analisi e gestione dei dati*.

Ma se in passato questa risorsa era gestita da un ristretto numero di aziende multinazionali, *oggi* il **"potere dei dati"** è invece *più democratico* perché alla portata di tutti.

Anche ogni farmacia, infatti, ha potenzialmente a disposizione una grande mole di informazioni circa la sua attività quotidiana, quali ad esempio:

- il *contesto di mercato* (sia fisico che online) in cui opera;
- i canali e le *strategie di vendita* più (o meno) performanti;
- il *numero di dipendenti*, le relative *ore lavorate* e il *fatturato generato*;
- le scorte e la gestione del *magazzino*;

Sono tutte informazioni che consentono evidentemente di valutare lo **"stato di salute"** della farmacia nel suo complesso, identificare le aree che richiedono un intervento e, come accennato all'inizio, definire una strategia come anche i **"percorsi di cura"** per raggiungere con maggiore precisione gli *obiettivi aziendali*.

E però, anche se *ogni farmacia* – esattamente come

ogni paziente – rappresenta per lo più *un caso specifico e distinto*, esiste in realtà uno strumento unico di valutazione aziendale ed è per l'appunto il **controllo di gestione**.

La *Sediva/Studio Bacigalupo-Lucidi*, come forse vi è noto, assiste le farmacie e il loro mondo da oltre 50 anni anche grazie allo sviluppo – quale costante approccio innovativo – di *servizi e tecnologie* in grado di facilitare le attività quotidiane di farmacie e far loro scoprire nuove modalità di **"fare impresa"**.

Ecco perché **abbiamo creato un nuovo software** per il controllo di gestione [naturalmente *modellabile* sulla singola farmacia] che - mediante l'*inserimento dei dati aziendali in un* ***unico flusso*** – ci permette di seguire le evoluzioni dell'esercizio e quindi, al tempo stesso, i cambiamenti delle sue esigenze relative alle attività finanziarie e commerciali, agli approvvigionamenti, alla gestione della produzione e delle risorse umane.

La tecnologia, d'altronde, non è comunque - *da sola e in quanto tale* - sufficiente: grazie a un **team di esperti**, perciò, i dati verranno tradotti in *report* e analizzati per fornire il **"quadro clinico aziendale"** e così proporre, una volta definiti gli obiettivi di breve, medio e lungo termine, le *migliori soluzioni* per il loro perseguimento.

Tutti i test primari il *software Sediva* del *controllo di gestione* li ha superati ed è dunque pronto per essere immesso sul c.d. *mercato*, quel che ufficialmente, in termini pertanto definitivi, avverrà subito dopo l'estate.

Si tratta di un *software*, d'altra parte, che le farmacie assistite ci avevano chiesto da tempo e quindi siamo ora pronti a venir loro incontro.

Chi desiderasse maggiori informazioni [e/o in ogni caso preferisse aderire fin d'ora al *progetto*] potrà contattarci indirizzando l'email a controllodigestione@sediva.it

(*Sediva-Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.06.15 Controllo di gestione i vantaggi per la farmacia ***…il massimo risultato con il minimo sforzo***

Aumentare il proprio fatturato*: c*ome abbiamo già visto, questo è il primo grande obiettivo del **controllo di gestione**.

Come? **Con l'analisi delle risorse economiche e l'ottimizzazione del loro utilizzo**, perché sono due fattori che migliorano le strategie di marketing e di vendita attraverso, da un lato, la *costruzione del budget* [che reca notoriamente anche il controllo *tra spese e ricavi*] e, dall'altro, l'*analisi degli indicatori di efficacia ed efficienza*.

Inoltre, l'analisi delle risorse economiche non può prescindere dal *monitoraggio dei flussi di cassa*, in base ai quali *si potranno misurare le prestazioni delle singole aree di responsabilità* [per decidere, ad esempio, se è opportuno incrementare la capacità produttiva interna, segnatamente di uno o più reparti], individuando *"il punto di pareggio" per ciascun reparto* mediante l'approfondimento dell'ammontare delle vendite realizzate da ogni dipendente, nonché *eventuali settori in perdita per consentire di scegliere come e dove intervenire per migliorare il processo di produzione*.

Il controllo di gestione agevola dunque una serie di attività sostanziali da cui dipende/può dipendere anche il risultato del *business* e in particolare:

- *la definizione dei prezzi di vendita e la redditività degli spazi commerciali;*
- *la comprensione della mole di prodotti da vendere per recuperare le "marginalità" perse nelle offerte speciali;*
- *l'effettiva esigenza di mantenere un dipendente e il costo che questi rappresenta in un reparto specifico.*

Quanto ai prodotti, il ***controllo di gestione*** "supporta" la farmacia nel chiarire quali sono quelli da *spingere* maggiormente sul mercato e di conseguenza a programmare anche gli acquisti così da favorire il miglioramento dei tempi di giacenza in magazzino.

Come annunciato, *Sediva/Studio Bacigalupo Lucidi* hanno sviluppato un *nuovo software* per il **controllo di gestione** *modellabile* – beninteso - *sulla singola farmacia*, mediante il quale i dati aziendali convergono in un *unico flusso*, permettendo così di conformarsi via via alle "evoluzioni" della farmacia e ai cambiamenti delle sue esigenze in tema di attività finanziarie e commerciali, di approvvigionamenti, di gestione della produzione e delle risorse umane.

Per ricevere maggiori informazioni e/o aderire comunque fin d'ora al *progetto*, potete contattarci indirizzando l'email a controllodigestione@sediva.it

(*Sediva-Studio Bacigalupo Lucidi*)

2022.06.15 Può la vetrina […e magari anche la croce verde] di una farmacia "affacciarsi" su una via di pertinenza...

Interpretazioni *proconcorrenziali* [una su tutte, quella relativa al c.d. principio della mezzeria, su cui v. Sediva News 4 maggio 2022 "*Il CdS depotenzia ulteriormente il c.d. principio della mezzeria…*"], interpretazioni *anticoncorrenziali* [proprio come quella di cui ci stiamo occupando], distanze legali *rigorosamente* da rispettare e distanze legali *non più rigorosamente* da rispettare [un tema che abbiamo affrontato più volte], legittimità [v. Sediva News del 29/04/2022: "*Il CdS assolve disinvoltamente il "fai da te" di un Comune: legittima l'autorizzazione all'ampliamento di una farmacia comunale con locali pur disgiunti da quello base*"] di ampliamenti di farmacie con l'annessione di locali separati e antistanti quello principale, e così via: a tacere di parecchie altre vicende del diritto delle farmacie lette in un modo nei giorni pari e in tutt'altro nei giorni dispari.

Questo è oggi il nostro Supremo Consesso amministrativo, con il quale dunque gli Ordini professionali, le Associazioni sindacali, i farmacisti, i funzionari pubblici, i giuristi del settore e anche i "capitalisti" sono ora costretti a fare i conti.

Ne costituisce esempio straordinario appunto la sentenza del Consiglio di Stato n. 4744 del 10 giugno u.s., che affronta – per la prima volta, se non c'è sfuggito qualcosa in tutti questi anni - il tema, vecchio di decenni ma nuovo di zecca per i termini della fattispecie qui decisa, dei "parametri" [vecchi ma anche nuovi] che deve

osservare la farmacia che intenda spostarsi nell'ambito della sede.

Lo sapete tutti: trascurando la cura delle famosissime "*esigenze degli abitanti della zona*" [anch'esse valgono e non valgono, secondo l'umore di giornata ma certo non valgono quando si tratti di autorizzare il trasferimento *nella sede* di una farmacia ubicata in una città dove infatti - quasi per definizione - ogni locale, ai fini di quelle *esigenze*, è perfettamente equivalente a un altro], l'esercizio interessato allo spostamento - a parte la formalità della pubblicazione dell'istanza nell'albo pretorio e in quello dell'Asl - deve produrre idonea documentazione anche peritale che certifichi/attesti, da un lato, il rispetto dei 200 metri e, dall'altro, l'inclusione del nuovo locale nella sede farmaceutica di pertinenza.

Quanto alla *distanza*, sapete anche che va misurata "*tra soglia e soglia delle farmacie*" e assumendo "*la via pedonale più breve*", e però anche qui il CdS sta mostrando tendenze un po' ballerine senza fornire spiegazioni appena appena adeguate, visto che da un'originaria [e a lungo ribadita] noncuranza sostanziale per il codice della strada stiamo passando, ci pare, a un qualche doveroso rispetto per le sue disposizioni [segnatamente quelle sugli attraversamenti zebrati] da parte del pedone quando sia necessario, come qui, assumere la sua "normale deambulazione" ai fini della verifica appunto della distanza.

Siamo quindi al controllo della inclusione del nuovo locale nello stretto ambito territoriale ascritto alla sede di riferimento senza perciò invasioni di quella adiacente: è un controllo che – come ha rilevato il CdS, e qui giustamente – l'AST [siamo in Sardegna] può legittimamente effettuare mediante la Commissione di vigilanza, perché è un organo di vigilanza dell'AST alla quale la LR Sardegna n. 18/90 attribuisce espressamente la competenza al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia all'interno della sede.

Senonchè, nella vicenda decisa in primo grado dal Tar sardo, sent. n. 182 del 2018, e ora in appello dal CdS, il titolare della farmacia aveva impugnato il provvedimento di autorizzazione della A.S.L. n. 8 di Cagliari, attualmente ATS Sardegna, "*nella sola parte in cui il trasferimento era stato subordinato* [a seguito di successivi accessi della Commissione di Vigilanza, ritenuti legittimi anche dal CdS] *al rispetto di una serie di condizioni, quali il (1) divieto di apporre insegne identificative della farmacia (la croce) sulla parte di edificio prospiciente la via Tiziano (insistente su zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica), (2) l'obbligo di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla medesima via e (3) l'obbligo di adottare delle misure atte a evitare che attraverso tale vetrina possa essere identificata la tipologia di attività svolta all'interno dei locali*".

La fattispecie appare dunque bene illustrata: la Commissione prima, la ASL poi, e successivamente anche Tar e CdS, avevano/hanno in sintesi ritenuto non consentito a una farmacia l'"affaccio" – né con la sua croce verde d'ordinanza [immaginiamo la classica insegna a bandiera sullo spigolo di un ufficio], né con una qualunque sua vetrina – in una via di piena ed esclusiva inerenza a una sede contermine, invadendo in quanto tale l'ipotetico bacino di utenza di quest'ultima e quindi in definitiva "insistendo" [come dice il CdS] "*su zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica*".

Però, pur condividendo il CdS gli esiti cui erano giunti in primo grado i giudici cagliaritani, ritiene opportuno "correggere" la motivazione della sentenza di primo grado, chiarendo che la legittimità dell'operato dell'ASL/AST – circa, in particolare, l'oscuramento della vetrina e della rimozione dell'insegna interessate – non deriva, come affermato dal Tar, dalla circostanza che l'una e/o l'altra "*sono poste ad una distanza inferiore ai duecento metri da un'altra farmacia*" [e naturalmente non possiamo che essere d'accordo, se non altro per l'inequivoco disposto di cui all'art. 1 della l. 475/1968, che evoca una distanza "*tra soglia e soglia delle farmacie*"], ma dal rilievo che, come già accennato, esse "*insistono su una diversa via ricadente in altra zona farmaceutica*".

Insomma, conclude il Supremo Consesso, avendo la vetrina e l'insegna "*la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all'offerta farmaceutica*", **non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata**.

Raramente, perlomeno negli ultimi vent'anni, ci era capitato di leggere affermazioni del CdS così tremendamente *anticoncorrenziali:* sembra d'altronde difficile coglierne la *ratio* e la fine sostanza, anche perché – come i titolari di farmacia sanno ancor meglio di noi – princìpi come questo sono nel concreto difficilmente osservabili [si pensi a una lunga via con tre o quattro farmacie ivi in esercizio e ognuna con la sua bella croce verde pienamente visibile dall'intera utenza passante in quella via…] e dunque ci pare di poter concludere che si tratta di affermazioni che francamente … provano troppo e, non foss'altro che per questo, ben poco condivisibili.

(gustavo bacigalupo - cecilia sposato)

2022.06.16 Controllo di gestione come migliorare le performance della farmacia in quattro mosse

Le *performance* delle imprese [piccole, medie o grandi che siano] vanno monitorate anche e soprattutto con **il controllo di gestione** che -sintetizzando e dando seguito alle Sediva News di questi ultimi giorni - è *l'indispensabile attività di management aziendale che*, attraverso il miglioramento dei reparti, del personale e delle risorse, *può rendere più efficiente, e appunto "performante", la struttura dell'impresa, consentendo* inoltre *la correzione di [possibili] errori strategici, comportamentali e/o di processo produttivo*.

È chiaro però che **il controllo di gestione** può/deve essere "supportato" da una precisa e corretta analisi della *contabilità della farmacia*, pur se quest'ultima persegue evidentemente anche finalità diverse.

La *contabilità*, infatti, assolve [anche] a precisi obblighi normativi, e da parte sua **il controllo di gestione** - grazie a una reportistica precisa e affidabile, appunto alimentata anche dai dati contabili – agevola fortemente la

verifica puntuale dell'andamento della farmacia, individuando al tempo stesso i *punti di forza* come anche le possibili *criticità* in modo da rendervi agevole in definitiva apportare i necessari accorgimenti/miglioramenti alla gestione dell'esercizio.

Ma come si articola nel concreto il *controllo di gestione,* sì da consentirvi l'"ambita" ottimizzazione – ovviamente in via tendenziale - della vs farmacia?

In quattro "mosse":

- *1. Pianificazione necessaria per definire una strategia a lungo, medio e breve termine;*
- *2. Esecuzione, ovvero mobilitazione delle risorse aziendali con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati;*
- *3. Reporting per verificare i piani aziendali e analizzare il raggiungimento degli obiettivi operativi;*
- *4. Valutazione/revisione dei piani con eventuali correzioni di errori.*

Lo sviluppo del *nuovo software* di *Sediva/Studio Bacigalupo Lucidi* per **il controllo di gestione** vi permette, *proprio mediante l'inserimento di dati aziendali in un unico flusso*, di seguire tutte le "evoluzioni" della farmacia in ordine quindi – come abbiamo osservato in questi giorni – ai cambiamenti delle esigenze connesse ad attività finanziarie e commerciali, agli approvvigionamenti e/o alla gestione della produzione e delle risorse umane.

Il *software Sediva* del *controllo di gestione* – lo abbiamo del resto già sottolineato - ha ormai superato tutti i *test primari* ed è pertanto molto vicino ad essere immesso nel *mercato* su larga scala [quel che avverrà nei fatti subito dopo l'estate, anche se già da qualche settimana alcune farmacie ne stanno usufruendo].

Vi ricordiamo infine che per ricevere più ampie informazioni, e anche aderire sin d'ora al progetto, potrete contattare i collaboratori dello Studio di vs abituale riferimento scrivendo a controllodigestione@sediva.it.

(*Sediva-Studio Bacigalupo Lucidi*)

2022.06.16 Test antigenici del farmacista in parafarmacia non è abusivismo professionale, ma…

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22434/2022, si è ora pronunciata circa l'applicabilità dell'art. 348 c.p. [*esercizio abusivo della professione*] a carico del *farmacista* che abbia eseguito test antigenici *all'interno di una parafarmacia*.

L'art 348 c.p., come sostituito dall'art. 12 della "*Lorenzin*", stabilisce nel comma 1 che "*Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000*", e nell'ultimo comma che "*Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere*", disposizione quest'ultima che ha parecchio complicato – proprio nei momenti meramente professionali – la vita di "banco" di farmacie, come anche di parafarmacie.

In particolare, rileva la Suprema Corte, l'art. 348 c.p. trova la sua *ratio* "*nell'esigenza di tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza, vengano esercitate da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge*", riconducendo così la configurabilità del reato soltanto all'assenza dei titoli abilitativi e/o alla mancata iscrizione all'albo, una notazione su cui non si può non essere d'accordo.

Quindi, prosegue la sentenza, la condotta del *farmacista* che esegue un test antigenico – indipendentemente che questo avvenga all'interno di una farmacia o di una parafarmacia - *non integra il reato di esercizio abusivo della professione*, trattandosi di un'attività che, guardando al d.l. 52/2021, non può ritenersi *"preclusa ai farmacisti"*, essendo anzi "*specificamente anche ad essi riferibile*".

Anche quest'ultima osservazione è condivisibile, ma - per evitare equivoci nell'interpretazione/lettura di questa decisione – può forse valere la pena rimarcare [anche se per la verità non dovrebbero essere sorti dubbi al riguardo] che qui la Cassazione si è pronunciata *limitatamente* [escludendola] alla configurabilità dell'art. 348 c.p..

Quindi, è chiaro, l'esecuzione dei test per il Covid 19 – almeno al momento – *resta preclusa alle parafarmacie in quanto tali*, come abbiamo del resto illustrato nella Sediva News del 14/01/2022 ["*Tamponi (anche) in parafarmacia? La questione passa alla Corte Costituzionale*"], alla quale tuttavia vogliamo rinviarvi per rammentare, fornendo anche le necessarie coordinate normative, che proprio questo specifico problema è tuttora all'esame della Consulta.

La decisione della Corte, beninteso, non sarà comunque di poco conto perché – qualunque ne sia il "segno" - potranno trarsi da essa conseguenze, anche sul versante legislativo e/o regolamentare, tutt'altro che di secondo piano, come in generale non possono certo essere di secondo piano le vicende, specie se di principio, che coinvolgono/possono coinvolgere allo stesso tempo *farmacie* e *parafarmacie*.

(cesare pizza – gustavo bacigalupo)

2022.06.17 Le spese aziendali per il risparmio energetico sono sempre detraibili [per competenza]

Per la farmacia ho sostenuto verso la fine del 2021 un intervento riconosciuto ai fini delle detrazioni irpef previste per il risparmio energetico, ma le relative fatture, pur avendole ricevute lo scorso anno, le ho pagate soltanto a marzo scorso.

Un mio collega, titolare di una piccola farmacia, mi ha fatto presente che le imprese in contabilità semplificata deducono i costi soltanto se effettivamente sostenuti nell'anno.

Siccome questo è anche il mio caso vorrei sapere se le cose stanno proprio così oppure se la deduzione mi è consentita nel 2021 anche se il pagamento di queste spese è avvenuto soltanto nel 2022.

Il principio generale di imputazione del beneficio fiscale riconosciuto per queste spese - quando sostenute,

come nel Suo caso, nell'esercizio dell'impresa - *segue il regime di competenza* [regolato dall'art. 109 TUIR] anche quando la farmacia sia in contabilità semplificata, e non quello della *cassa*.

In particolare, trattandosi di prestazioni di servizi dipendenti da contratto d'opera o d'appalto, *rileveranno* - ai fini della rateazione decennale [tale è, cioè, il periodo previsto dalla norma su cui "spalmare" in quote costanti la detrazione] - *a partire dal periodo d'imposta in cui l'intervento viene ultimato*, e questo dunque *a prescindere* se nello stesso periodo sia intervenuto l'effettivo *pagamento*.

La *cassa* costituisce invece il momento di collegamento temporale per la decorrenza del *bonus* per tutti coloro che sostengono la spesa da "privati", cioè *al di fuori* dell'esercizio d'impresa o di arte o professione.

Senonché, proprio nel Suo caso, dobbiamo ricordare che le imprese c.d. "minori" derogano in linea generale al principio della *competenza* e seguono pertanto la *cassa* [art. 66, comma 1, TUIR], e quindi, per esse, i costi/ricavi rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile nell'anno di esborso/percezione e non in quello di imputazione/maturazione.

Il Suo amico, di conseguenza, Le avrebbe espresso un principio fondato [quello per il quale le imprese in contabilità semplificata deducono per *cassa*], ma qui – in tema cioè di risparmio energetico – potrebbe/dovrebbe valere, come per le altre imprese, il principio generale della *competenza*.

Infatti, la stessa agenzia delle entrate ha mostrato esitazione sull'argomento perché dapprima [cfr. la risposta ad interpello n. 46/2018] ha sostenuto, per l'appunto, che fosse necessario guardare alla *cassa*, e che perciò rilevasse l'*anno di effettivo pagamento della spesa* [da effettuarsi, per di più, con bonifico "qualificato" o "parlante", imponendo quindi lo stesso onere che grava sui "privati", per intenderci], per poi però orientarsi, a proposito del c.d. "superbonus" [circ n. 24/E/2020 diramata a commento proprio di questa misura], per la conclusione opposta e *riconoscendo di conseguenza che anche per le imprese "minori" debba valere il principio di competenza* ammettendo quindi anch'esse al godimento dell'agevolazione *dall'anno di ultimazione delle opere*.

Probabilmente questo ripensamento dell'Agenzia è dipeso anche dalla considerazione che - seppure il regime contabile delle imprese minori sia "improntato" alla *cassa* - alcuni componenti di reddito mal si conciliano con esso come, ad esempio, gli ammortamenti dei cespiti materiali.

E però, il chiarimento - reso nel contesto di un documento che commenta il "superbonus", che altro non è che una macro-intervento che aggrega interventi di scala minore tra cui compare anche il risparmio energetico di cui stiamo parlando - ci sembra debba infondere la ragionevole sicurezza che *anche per le imprese "minori" sia proprio l'anno di ultimazione dei lavori quello da assumere come anno di partenza per il godimento del beneficio* e pertanto quello a cui le relative spese siano imputabili per *competenza*.

Insomma, per concludere, crediamo che anche la Sua farmacia – pur se in regime di contabilità semplificata – possa dedurre interamente nel 2021 i costi per risparmio energetico, *anche se non effettivamente sostenuti* [tutti o in parte], *purché i relativi lavori siano stati ultimati entro il 31 dicembre dello scorso anno*.

(*stefano civitareale*)

2022.06.17 Vendita in farmacia di mascherine non DPI e senza marchio CE non è frode in commercio se…

Abbiamo acquistato delle mascherine ma ci siamo resi conto che non sono classificate come DPI e sono mancanti del marchio CE. La farmacia può ora metterle in commercio o rischiamo qualcosa?

L'art. 515 cod. pen. punisce l'esercente d'attività commerciale che "*consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita […] con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065*."

Tale previsione rinviene la sua *ratio* nell'esigenza di garantire la correttezza e l'onestà negli scambi commerciali, al fine di tutelare il consumatore e il patrimonio privato.

La *frode in commercio*, infatti, è configurabile in tutti i casi in cui si venda un determinato prodotto, simulandone la reale natura [per origine, provenienza, qualità o quantità].

Venendo al caso da Lei prospettato occorre però precisare che, secondo la più recente giurisprudenza, la mera mancanza del marchio CE - in caso di vendita di mascherine - non è presupposto sufficiente a integrare la fattispecie di reato, e ciò almeno nei casi in cui la farmacia non presenti al cliente le mascherine come presidi medici.

Ne deriva che, qualora Lei sia comunque intenzionato a vendere la merce pervenutaLe senza la certificazione europea, per non incorrere nel reato di cui all'art 515 cod. pen. vi sarà sufficiente – come sembra del resto essere vs. intenzione - specificare appunto la reale natura del prodotto di "mera" copertura facciale e non di presidio medico/dispositivo di protezione individuale.

(cecilia v. sposato)

2022.06.20 Adeguamento Istat per maggio 2022

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi a **maggio *2022***, che evidenziano – come d'altronde stiamo rilevando ormai da tempo anche dai giornali - un rialzo generale.

L'indice *mensile* è balzato dallo **0,2%** di aprile allo **0,8%**; l'indice *annuale* dal **5,8% al 6,8%** e quello *biennale* dal **7% al 8,1%.**

Pertanto, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari a 5,100% (il 75% di 6,8%), e quella *biennale* al 6,075% (il 75% di 8,1%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.06.20 Avvisi bonari - i termini di pagamento delle sanzioni ridotte elevati (temporaneamente) a 60 giorni

Abbiamo ricevuto una comunicazione di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate: è vero che ora possiamo pagare entro 60 giorni?

La risposta è affermativa, perché – *sia pure per il*

limitato periodo che va dallo scorso 21 maggio al il 31 agosto 2022 - il termine di pagamento per gli *avvisi bonari* dell'Agenzia delle Entrate è stato elevato da 30 a 60 gg.

Lo ha disposto la legge di conversione n. 51/2022 del dl. n. 21/2022 - il c.d. Decreto Ucraina-bis o Decreto Energia - pubblicata nella GU del 20.05.2022, che all'art. 1, comma 1 [introduttivo dell'art. 37quater del dl.], spiega questa misura con il "*fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina*".

Entro 60 giorni, *che naturalmente torneranno a 30 gg. a decorrere dal 1° settembre 2022*, sarà dunque possibile effettuare la liquidazione - nella misura ridotta a un terzo - degli importi a titolo di sanzione comunicati dall'AdE a seguito dei controlli automatici, ex artt. 36bis Dpr n. 600 e 54bis Dpr n. 633, sulle dichiarazioni dei redditi, IVA, Irap e sostituti d'imposta.

(*francesco sonnino silvani*)

2022.06.20 L'abuso della L. 104 può legittimare anche il licenziamento

Uno dei nostri due magazzinieri beneficia da tempo di permessi in base alla legge 104 perché purtroppo ha un figlio disabile. Di recente abbiamo però scoperto che lui durante queste ore di permesso in realtà passa il tempo o gran parte del tempo in una sala scommesse. Se e quali sanzioni il datore di lavoro può adottare?

Nel ricordare che parliamo naturalmente della arcinota l. n. 104 del 5 febbraio 1992 – la quale prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone disabili, oltre che per gli stessi lavoratori ove (parzialmente) disabili – aggiungiamo che la Cassazione si è anche occupata più volte proprio della fase di concreta fruizione di questi permessi da parte del lavoratore.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, ove venga a mancare *del tutto* il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile, può configurarsi un'ipotesi di *uso improprio* o addirittura di *abuso del diritto* [consistente evidentemente nel privare il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente] e dunque di grave *violazione dei doveri* - che, giova ribadirlo una volta di più, fanno carico a *tutti* i prestatori di lavoro - *di correttezza e buona fede* sia nei confronti dell'azienda che anche, si badi bene, dell'ente assicurativo.

Di qui, almeno astrattamente, profili anche seri di responsabilità per il lavoratore che tuttavia attengono – eccoci al punto – anche al piano disciplinare, tant'è che proprio la Cassazione ha ritenuto possibile [e quindi *legittimo*] il licenziamento impartito proprio in dipendenza di condotte che per la loro gravità, come forse è appunto il comportamento di quel magazziniere, possano minare una delle pietre angolari del rapporto lavorativo, come la *fiducia* del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, così da poter assumere *la prosecuzione del rapporto come pregiudizievole per le finalità aziendali*.

È chiaro infatti che una condotta come quella descritta nel quesito - che sostanzialmente è anche in frode al datore di lavoro – fa insorgere oggettivamente dubbi anche sulla correttezza del lavoratore nell'ipotetica ulteriore prosecuzione del rapporto, denotando una scarsa sua inclinazione al rispetto degli obblighi lavorativi secondo i canoni consueti della *diligenza*, *buona fede* e *correttezza*.

Insomma, per concludere, i permessi ex 104 – che notoriamente sono sempre più numerosi perché generalmente dipendenti nei fatti dall'allungamento della vita dell'uomo che a sua volta reca con sé l'insorgere di patologie anche parzialmente invalidanti - sono bensì un diritto che non può essere ostacolato, ma il dipendente non deve abusarne.

(*aldo montini*)

2022.06.21 Gestire la farmacia con i KPI… *cioè i Key Performance Indicators*

Ricordando, e tenendolo anzi sempre ben presente, che la farmacia è servizio pubblico, esercizio di professione ma anche impresa commerciale a ogni effetto, è chiaro che diventa fondamentale – se vogliamo essere "ottimi" imprenditori – conoscere sia nelle sue linee generali che nei dettagli l'andamento aziendale, ponendosi allora [anche se e quando, attenzione, i risultati dell'esercizio siano positivi] soprattutto tre domande:

- *Considerando le risorse, come sta andando la mia farmacia?*
- *Nel tempo la sua efficacia migliora o peggiora?*
- *Risultati e performance possono migliorare?*

Per rispondere, possono venire in ns. soccorso i KPI (*Key Performance Indicators*), ovvero *indici di prestazione* – ricavabili particolarmente proprio dal ***controllo di gestione*** – mediante i quali è invero possibile tenere sotto controllo l'andamento dell'attività e al tempo stesso fornire risposte sia adeguate e obiettive come anche *quantificabili*, permettendo cioè al *farmacista/imprenditore* di ottenere informazioni più approfondite sulle prestazioni aziendali.

I KPI, infatti, sono *indicatori* che ci permettono di creare una base analitica di focalizzazione per il miglioramento strategico, così da poter definire al meglio strategie *a medio e lungo termine*.

Giova precisare che l'affidamento ai KPI è subordinato a un'attenta analisi degli obiettivi prefissati e a un loro monitoraggio costante [almeno semestrale].

Non sarà pertanto sufficiente prendere in considerazione il solo volume d'affari, il c.d. fatturato, ma si dovranno valutare attentamente i risultati nei vari comparti, in modo da individuare quanto meglio e tempestivamente possibile in quali aree intervenire sia per incentivare lo sviluppo che per tamponare eventuali perdite.

Per quel che riguarda, invece, la redditività, i KPI non si concentrano esclusivamente sui profitti lordi e sulle vendite, ma interessano anche il rapporto con la "risorsa umana" analizzando quindi le visite [nel senso di "ingressi", ovviamente] dei clienti, i pezzi venduti, lo

scontrino medio, il tasso di conversione, le spese per il personale e il c.d. flusso di cassa.

N.B. la misura del flusso di cassa, o *cash flow*, riflette - come noto – le modalità prescelte dal farmacista nell'uso della liquidità generata dalla gestione della farmacia

Grazie ai KPI, inoltre, sarà sempre possibile tenere sotto controllo i *rapporti tra attivo e passivo*, l'*indice di rotazione*, i *costi di inventario* e il "*turnover*" *delle scorte*.

Possiamo conclusivamente affermare, insomma, che la gestione della nostra impresa/farmacia può soltanto trarre benefici da un corretto utilizzo (anche) dei KPI.

(*cesare pizza - michela pallonari*)

2022.06.21 La clausola compromissoria nello statuto sociale a pena di nullità deve prevedere la nomina dell'arbitro da parte di un terzo soggetto

Siamo tre soci di una snc titolare di una farmacia vinta al concorso, ma, come altri colleghi che si trovano nella stessa nostra situazione, siamo in crisi nei rapporti tra noi per tante ragioni connesse alla gestione dell'esercizio e alla ripartizione dei compiti di lavoro.
Il penultimo articolo del ns. statuto prevede che ogni controversia sia risolta da un arbitro nominato da noi soci o se non siamo d'accordo dal presidente del tribunale.
A questo punto, quindi, vorrei sapere come iniziare la trafila.

Possiamo immaginare – dato che per tanti anni la prassi degli atti costitutivi/statuti è stata spesso in questa direzione - che nella clausola che Lei cita sia anche previsto che l'iniziativa per la nomina dell'arbitro da parte del presidente del Tribunale possa essere assunta dal classico "socio più diligente".
Deve tuttavia trattarsi, nel vs. caso, di uno statuto tratto [senza magari apporre nessuna modifica…] dall'atto costitutivo/statuto di una società - di persone o di capitali, non fa differenza - costituita negli anni '90, quindi più o meno a ridosso della l. 362/91.
Certo è, infatti, che dall'entrata in vigore [1/1/2004] della riforma societaria, una precisa disposizione di legge – ed esattamente l'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 17/1/2003 – rende *nulle* le norme statutarie come verosimilmente è quella contenuta nel vs. statuto, così disponendo: "*La clausola* (compromissoria) *deve prevedere il numero e le modalita' di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'*."
E, attenzione, è una *nullità* rilevabile *d'ufficio* [come pertanto verrebbe rilevata *d'ufficio* nell'ipotetico caso che voi adiste il presidente del Tribunale competente, conformandovi dunque alla disposizione statutaria], con la conseguenza che non produrrebbe effetti e renderebbe *la controversia tra voi di competenza esclusiva del giudice ordinario*, come del resto afferma unanimemente ormai da tempo anche la Cassazione.
Nella vs. vicenda, quindi, perdurando l'incomponibilità della crisi dei rapporti tra voi, chi ha interesse potrà agire soltanto per la via giudiziaria ordinaria, quel che evidentemente avrebbe evitato un testo statutario più accorto.

(*aldo montini*)

2022.06.22 Delega fiscale anticipazioni su alcune novità di rilievo

Qualche giorno fa è stato approvato dalla *Commissione Finanze* della Camera il disegno di *legge delega* per la revisione del sistema fiscale, da attuare con il ricorso a uno o più decreti legislativi.

Pur essendo il testo ancora in fase di formazione, siamo in grado di anticipare qualche novità rilevante che sembra in via di introduzione.

- *Flat tax*

Dopo tanto "chiacchiericcio" anche mediatico, parrebbe che la "famigerata" *flat tax* sia davvero sul punto di vedere la luce e solo a quel momento potremmo quindi approfondirne tutti gli aspetti.

- *Cashback fiscale*

È prevista l'introduzione di un *cashback* nuovo di zecca per le *spese socio-sanitarie:* lo "scarico" del 19% della spesa sostenuta [in relazione, si intende, a specifici beni e servizi] avverrà mediante piattaforme telematiche appositamente istituite.

- *Utilizzo da parte della Pa dei dati delle FE*

La Pubblica Amministrazione potrà disporre l'incrocio dei dati contenuti in specifiche banche […dati] con quelli connessi alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

- *La richiesta di documenti da parte dell'A.F.*

L'Agenzia delle Entrate non potrà richiedere al contribuente documenti che siano già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

- *Semplificazione degli adempimenti tributari*

Dovrebbe essere vicina alla definitiva approvazione una misura destinata a semplificare [finalmente!] gli adempimenti connessi a dichiarazioni dei redditi e versamenti "pro-Erario".

***

A presto per ulteriori aggiornamenti.

(*matteo lucidi*)

2022.06.22 Per la Cassazione Il divieto di licenziamento "causa matrimonio" non si estende agli uomini

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 198/2006, come in sostanza tutti sappiamo, è *illegittimo* sia *il* licenziamento delle lavoratrici intimato per "*causa di matrimonio*" come anche la clausola apposta sul contratto di lavoro che subordini la stabilità del posto all'assenza di vincoli matrimoniali.

Qualora pertanto una lavoratrice sia stata licenziata a ridosso di "giuste nozze", quindi prima o dopo [come vedremo meglio tra un momento] il matrimonio, avrà diritto ad essere reintegrata.

È tuttavia contemplata un'eccezione a questa regola e riguarda le ipotesi in cui il datore di lavoro *provi* che il licenziamento – intimato e perfezionato *nel periodo compreso tra la pubblicazione delle nozze e il primo anno di matrimonio* – dipenda/sia dipeso da:

- *scadenza dei termini del contratto di lavoro;*
- *colpa grave della lavoratrice;*

- *chiusura dell'attività aziendale;*
- *ultimazione delle prestazioni per cui la lavoratrice è stata assunta.*

Diversamente, ove cioè non ricorra una di queste ipotesi derogatorie, il licenziamento intimato in quel periodo dovrà essere considerato per "*causa matrimonio*" e quindi *nullo*.

Inoltre, abbastanza di recente, la Cassazione - con la sentenza n. 28926/18 - si è pronunciata sulla estensibilità di questa disciplina anche ai lavoratori uomini, perché alcuni giudici di merito avevano ritenuto applicabile anche a loro le ricordate norme di protezione previste per la lavoratrice "nubenda" assumendo che una diversità di trattamento avrebbe potuto configurare un'ipotesi di "discriminazione" di genere.

La Suprema Corte è stata però di avviso diverso ritenendo l'art. 35 D.Lgs. n. 198/2006 inestensibile ai lavoratori uomini e al tempo stesso escludendo che tale conclusione possa ritenersi una forma di discriminazione tra i generi aggiungendo che, a suo avviso, non sono ravvisabili profili di contrasto né con la *normativa antidiscriminatoria europea*, né con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Ue.

Inoltre, aggiunge la Corte, la nullità del licenziamento "causa matrimonio" è inserita nel *codice delle pari opportunità* ed è quindi con tutta evidenza finalizzata a garantire e a tutelare i diritti delle donne lavoratrici.

Il legislatore, del resto, non ha voluto - conclude la Cassazione - prediligere un genere rispetto all'altro [o agli altri…] ma semplicemente tener conto del complesso rapporto tra madre e figlio [essendo questo aspetto la vera ratio della legge] nella prima infanzia, tenendo in considerazione non solo gli aspetti biologici, ma anche quelli legati alla maternità, diritto costituzionalmente garantito alle donne.

(*giorgio bacigalupo – cesare pizza*)

2022.06.23 Il prelievo dal cc bancario del de cuius impedisce la rinuncia all'eredità

Mio padre è deceduto da poco, nominandomi unica erede, ma per una serie di motivi personali avrei voluto rinunciare all'eredità. Subito dopo la sua morte, però, sono andata in banca ed ho prelevato una importante somma di denaro dal suo conto personale, perché ne avevo urgente bisogno e temo che questo ora mi impedisca la rinuncia.

Torniamo ancora una volta su questo tema della rinuncia all'eredità, ma qui ne analizzeremo un profilo diverso: quello della compatibilità/incompatibilità della rinuncia con il compimento di atti di disposizione del patrimonio del *de cuius*.

E in realtà le cose stanno proprio come lei ora teme.

Infatti, il prelievo di somme dal conto del defunto rappresenta evidentemente [salvi casi molto particolari] un atto con cui l'erede [o il legatario] accetta *tacitamente* l'eredità [o il legato] con la conseguente impossibilità di rinunciarvi in prosieguo.

Questo, beninteso, semprechè il c/c bancario da cui è stato operato il prelievo non fosse a propria volta cointestato con l'erede "prelevatore": in tale evenienza, infatti, quando il prelievo sia stato contenuto in un ammontare non superiore alla metà dell'intera giacenza del conto alla data del decesso [immaginando ovviamente che la cointestazione fosse al 50%], la rinuncia almeno astrattamente potrebbe ritenersi ancora consentita, perché in questo caso non sarebbe configurabile nessuna *accettazione tacita.*

Venendo quindi al caso prospettato, proprio perché lei - successivamente al decesso di Suo padre – è nei fatti entrata ben presto in possesso di un bene ereditario, come il denaro in c/c bancario, non potrà più "cambiare idea" rinunciando all'eredità.

(cecilia sposato)

2022.06.23 Il prelievo di utili da parte di un socio non configura in automatico un'evasione fiscale… *neppure se per importi superiori a quelli conseguiti per/nell'intero anno dalla società*

Il problema [perché di problema si tratta] del prelievo di utili per un ammontare superiore a quello effettivamente maturato da un imprenditore individuale o dai soci di una società di persone, va affrontato sotto vari profili giuridici.

Dal punto di vista fiscale è opportuno segnalare la sentenza 845/3/2021 della CTR Piemonte che enuncia un interessante principio in materia appunto di prelievo di utili – *da parte di un socio* - per importi superiori a quelli conseguiti dalla società.

Per i giudici tributari piemontesi, infatti, neppure un prelievo di tale entità prova – *di per sé* - una condotta evasiva del contribuente.

Nel caso oggetto della pronuncia l'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica effettuata nei confronti di una sas, contestava alcune irregolarità nei conti in quanto i prelievi effettuati dai soci risultavano, come accennato, maggiori degli utili maturati dalla società, e pertanto l'AdE, con apposito atto impositivo, considerava quei prelevamenti come "ricavi in nero" e al tempo stesso accertava un maggior reddito di partecipazione dei soci.

Questi elementi sono stati dunque ritenuti dalla CTR Piemonte *insufficienti a giustificare un recupero a tassazione da parte dell'Erario*, essendo infatti necessario – sempre secondo i giudici torinesi - che l'Agenzia delle Entrata faccia "*uno sforzo in più*" dal punto di vista probatorio, non potendosi presumere *sic et simpliciter* che queste condotte- in quanto tali - siano necessariamente riconducibili a entrate non dichiarate al Fisco, anche se, precisa ulteriormente la CTR, non si può certo escludere la possibilità che il prelievo eccessivo da parte del socio possa esporlo a profili di responsabilità diversa da quella fiscale, come quella sul versante civile [ad esempio, soci contro…soci] o addirittura penale.

Torneremo comunque molto presto sul problema, e particolarmente sugli aspetti riguardanti la *distribuzione di utili in corso d'anno* e/o *eccedenti l'ammontare del reddito dichiarato*; e dovrà inevitabilmente trattarsi di un'analisi seria e quanto più possibile esaustiva, perché è in ballo – come vedrete - una questione in realtà delicatissima che nel concreto finisce per coinvolgere

pericolosamente l'operato quotidiano di parecchie società [per non dire *tutte*], di persone come di capitali.

E, come sappiamo, ormai le società titolari di farmacia sono numerosissime, avviandosi a superare [proprio nel numero] i titolari in forma individuale e dunque – vale la pena anticiparlo sin d'ora – l'argomento è di massima importanza.

(*matteo lucidi*)

2022.06.24 La farmacia può anche partecipare ad un sistema di "recapito domiciliare" dei prodotti venduti, ma…

Come titolare di farmacia sarei interessato ad aderire a un sistema di consegna di prodotti a domicilio organizzato nel comune da un'apposita ditta. La ditta provvederebbe direttamente, nello specifico, ad inserire i prodotti in vendita sul proprio sito internet sulla base dei prezzi stabiliti dalla mia farmacia (escludendo naturalmente i farmaci), e comunicandoci gli eventuali ordini ricevuti.
La farmacia dovrebbe quindi, ricevuta la comunicazione, provvedere ad allestire, scontrinare e consegnare alla ditta i prodotti, e sarà poi la ditta ad incorporare tali ordini con quelli ricevuti dagli altri fornitori e a consegnarli al corriere per la consegna a domicilio.
Vorrei sapere se è possibile includere in questo sistema di "consegne a domicilio" anche gli occhiali da vista premontati che vendo in farmacia in un apposito corner dedicato, di cui è peraltro responsabile un ottico professionista.
Possono esserci ostacoli?

Preliminarmente sembra opportuna una distinzione di fondo, perché in realtà decisiva: se infatti - come sembra emergere dal quesito – il pagamento finale alla farmacia [sebbene, s'intende, *per il tramite della ditta*] verrà effettuato direttamente dal cliente, non dovrebbero esserci ostacoli alla possibilità di effettuare il recapito domiciliare; diversamente, se cioè a pagare la farmacia sia la ditta, sarà necessario [anche se questa potrebbe apparire una soluzione francamente… "eccessiva"] comunicare previamente al Registro delle Imprese l'esercizio di un'attività all'ingrosso, in quanto è "la ditta" ad acquistare formalmente e a rivendere successivamente gli stessi prodotti.

Restando comunque alla vicenda da Lei prospettata – che dovrebbe pertanto rientrare nella prima delle due ipotesi appena indicate - non dovrebbero esserci limitazioni neppure per la vendita dei dispositivi medici, se non, attenzione, proprio per gli occhiali, in quanto possono essere ceduti dalla farmacia solo quelli *premontati* [e con produzione perciò di tipo industriale] per la correzione del difetto semplice della presbiopia (D.M. 23 luglio 1998).

Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'articolo unico, commi 1 e 2, del decreto del Ministero della Salute del 23/7/1998, *"la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo".*

Quindi alle *farmacie* è consentita la sola vendita di *"…occhiali premontati, con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia…"*, peraltro con le specifiche tecniche e con gli accorgimenti prescritti sempre dal richiamato decreto (art. unico, comma 3 e ss.).

In definitiva, anche laddove la farmacia abbia allestito al proprio interno – come nel Suo caso - un *corner* di ottica "ingaggiando" un ottico professionista come responsabile dello stesso, *dovrebbe ritenersi parimenti esclusa la vendita online di occhiali diversi da quelli premontati*, dato che la loro cessione richiede, per l'appunto, l'assistenza diretta del professionista e quindi in sostanza l'accesso in sede del cliente.

Può darsi che, tenuto conto dei venti *pro concorrenziali* che spirano da qualche tempo, tutto – occhiali, o non occhiali, premontati o meno – diventi da un momento all'altro vendibile anche *online*, e però sempre dovendo guardarsi adeguatamente dal rischio che questa sia o possa essere anche la sorte del farmaco etico (come in Olanda e in Germania, ad esempio).

Insomma, le normative appaiono – anche se non sempre – abbastanza fluide, per non dire liquide, e quindi di immutabile non c'è molto.

Per il momento, tuttavia, lo stato dell'arte è quello descritto.

(*stefano civitareale*)

2022.06.27 Controllo di Gestione, la resa di reparto

Ho seguito con molta attenzione il vs. Webinar di oggi e vorrei sapere se come credo il vs. controllo di gestione permette l'analisi della resa di reparto.

Il *Controllo di gestione* di Sediva [ma per la verità dovrebbero comportarsi più o meno allo stesso modo anche altri software che perseguano o intendano perseguire i medesimi obiettivi…] definisce naturalmente anche la resa per singolo reparto di attività.

In che modo?

Utilizzando alcuni dati del *gestionale interno* della farmacia [quelli che evidentemente saranno da voi forniti] ma mettendoli in relazione con alcuni dati di bilancio cui non sempre si guarda adeguatamente, e pensiamo, ad esempio, agli ammortamenti, al costo dell'utilizzo dei beni di terzi, al costo del personale dedicato al singolo reparto, ai prelievi del titolare/soci, ai metri lineari dedicati al singolo reparto e, naturalmente non ultimo, al costo del venduto.

Il software Sediva non solo tende ad analizzare attentamente questi numeri, ma individua strategicamente, tracciandole, linee di miglioramento/ottimizzazione dei risultati già in essere.

(*michela pallonari*)

2022.06.27 L'allontanamento della farmacia soprannumeraria dalla località che ne ha giustificato l'istituzione

Il ns. comune ha poco più di 3000 abitanti distribuiti in due frazioni: una corrisponde in pratica al centro storico,

ha 1700 abitanti ed è in collina, l'altra è distante 8 km., è a valle e ha circa 1300 abitanti.
Le farmacie sono due: quella ubicata nella frazione a valle è sempre stata in funzione; l'altra è stata istituita intorno al 2000 in soprannumero nel centro storico, dove c'è anche il municipio e uno studio medico, perché i residenti si sono trovati sprovvisti di assistenza in quanto la farmacia che era stata originariamente istituita lì aveva ottenuto lo spostamento nella frazione sottostante.
Ora la farmacia del centro storico vorrebbe spostarsi un po' fuori verso il basso, allontanandosi di circa un chilometro dal centro, restando quindi sempre molto lontana dalla frazione a valle.
La questione che vorremmo porvi è duplice: può essere spostata una farmacia istituita con il criterio topografico? E se il nuovo locale dista circa 2500 metri dalla farmacia ubicata in un comune vicino?

Intanto, da quel che leggiamo, la sede soprannumeraria ubicata nel centro storico è stata impiantata dopo la l. 362/91, quando cioè la distanza legale che le farmacie istituite ex art. 104 T.U.San. devono osservare rispetto agli altri esercizi, *anche se ubicati in comuni limitrofi*, è passata da 1000 a 3000 metri, quel che naturalmente vale sia per il locale prescelto in fase di prima attivazione che per eventuali altri in cui la farmacia [originariamente e tuttora soprannumeraria] intenda in prosieguo trasferirsi.

Questa notazione sembra quindi, già di per sé, non rendere facile che l'ambìto spostamento dell'esercizio possa essere *tout court* autorizzato, tenuto conto che il locale in cui vorrebbe trasferirsi dista meno di 3000 metri dalla farmacia di un comune limitrofo [anche se torneremo più in là su questo profilo] che - è ragionevole sospettarlo – potrebbe impugnare al Tar l'ipotetico provvedimento autorizzativo.

In ogni caso, è vero che *in principio* il titolare della sede è libero di scegliere l'ubicazione dell'esercizio purché all'interno della relativa porzione territoriale, ma questa libertà non è illimitata, potendo il Comune [che oggi deve ritenersi la sola amministrazione competente, prescindendo perfino dall'eventuale previsione contraria della legge regionale] contrapporre valutazioni che ineriscono strettamente, come abbiamo sottolineato altre volte, a *potestà discrezionali* più ampie se si tratta di autorizzare il trasferimento di una farmacia rurale, poniamo, da una frazione all'altra della sede di riferimento, e meno ampie, fino ad azzerare in sostanza la *discrezionalità*, nei casi di farmacie ubicate nel cuore di grandi centri urbani.

L'esercizio di tali potestà [quando, s'intende, sia configurabile un benché minimo margine di *discrezionalità*] deve mirare, come sappiamo, all'ottimizzazione della funzionalità del servizio farmaceutico in rapporto sia alle "storiche" e ben note "*esigenze degli abitanti della zona*", quanto e (forse) soprattutto alle nuove finalità della pianificazione territoriale dettate dall'art. 11 del *Crescitalia* ["*una più capillare presenza*" delle farmacie sul territorio e "*una* (loro) *equa distribuzione*", ma l'una e l'altra in funzione del fine primario della pianificazione che è la "*maggiore accessibilità al servizio*" che tenga peraltro "*altresì conto delle esigenze di garantire l'accessibilità… anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*"].

Si tratta dunque di valutazioni che riducono almeno in astratto la libertà di iniziativa economica della *farmacia-impresa* e si giustificano, come ripete ormai da dieci anni [esattamente da CdS 4588/2012] il Supremo Consesso amministrativo, considerando che il titolare di farmacia "*si giova, in realtà, di un sistema di quasi-monopolio, in quanto è protetto dalla concorrenza da una triplice barriera: primo, il "numero chiuso" degli esercizi farmaceutici; secondo, l'assegnazione di una porzione di territorio (zona) all'interno della quale gode di un pieno diritto di esclusiva, nel senso che nessun altro farmacista vi si può insediare; terzo, il divieto imposto ai concorrenti di avvicinarsi al di sotto di una distanza minima, ancorché si trovino all'interno della zona di loro spettanza*".

"*Non può invocare la pienezza dei diritti del libero mercato* – conclude solennemente il suo assunto il Consiglio di Stato - *chi, gestendo un servizio di pubblica utilità, usufruisce di tali e tante deroghe ai princìpi del libero mercato*".

Inoltre, in questa specifica vicenda esistono nel territorio comunale due centri abitati indubbiamente lontani e forse mal collegati tra loro, *tanto da rendere necessario che ciascuno dei due sia dotato di una farmacia propria e quindi richiedere l'istituzione di un esercizio in soprannumero nel centro storico* ["straordinariamente" in deroga al criterio demografico che infatti giustificherebbe a fatica perfino una sola farmacia al servizio di ambedue le località…].

Il che parrebbe rendere ancor più complicato per il Comune spiegare un'eventuale autorizzazione allo spostamento di una farmacia soprannumeraria istituita esattamente per sopperire alle esigenze dell'assistenza farmaceutica del centro storico [che ha per giunta una consistenza demografica maggiore della frazione a valle]: si tratterebbe comunque di un provvedimento che la giurisprudenza amministrativa generalmente fatica molto a legittimare.

Certo, l'allontanamento della farmacia dal centro storico sarebbe più o meno di un solo km e perciò il disagio per i residenti del centro storico potrebbe forse rivelarsi molto contenuto [se trascuriamo il problema – che spesso in questi casi viene introdotto – degli anziani] e inoltre, mentre questa farmacia vedrebbe sicuramente incrementarsi il suo bacino di utenza - perché è verosimile che richiedendo lo spostamento intenda "catturare" l'utenza fluttuante in una o più strade sottostanti il centro storico - non ne verrebbe incisa la farmacia ubicata nell'altra frazione.

Questi, in definitiva, potrebbero essere due aspetti in grado anche di orientare il Comune verso il rilascio dell'autorizzazione, e pertanto almeno in parte bilanciare quelli di segno contrario cui si è accennato.

Insomma, potrebbe anche essere una partita da giocare sul filo sottilissimo della discrezionalità

amministrativa e quindi anche su quello della motivazione del provvedimento comunale [di autorizzazione o di diniego che sia], e tuttavia crediamo che lo stato attuale della giurisprudenza spinga verso un provvedimento di rigetto dell'ipotetica istanza di autorizzazione.

Una fattispecie non molto dissimile da quella descritta nel quesito è stata, ad esempio, decisa negativamente per la farmacia che avrebbe voluto abbandonare il centro storico [cfr. CdS 5009/2022], anche se in quella vicenda l'amministrazione comunale aveva ampiamente spiegato il diniego con due successivi e motivati provvedimenti di revisione della pianta organica che avevano in sostanza "lasciato" nel centro storico la farmacia ivi istituita a suo tempo in soprannumero.

D'altronde, resta un argomento molto robusto la considerazione che se - dopo l'istituzione di una seconda farmacia in soprannumero – se ne attua uno spostamento per effetto del quale la località originariamente ritenuta bisognosa di assistenza farmaceutica ne resta almeno parzialmente priva, si viene a contraddire la stessa ragion d'essere di due farmacie invece di una sola [CdS 5840/2014], cosicché diventa difficile in un quadro del genere sfuggire alla regola "due frazioni per due farmacie".

Nel vs. caso, poi, verrebbe richiesto uno spostamento – è necessario rimarcarlo ancora una volta - a una distanza, rispetto alla farmacia di un comune adiacente, inferiore a 3.000 metri, pur essendo questo un argomento che la giurisprudenza negli ultimi anni ha talora svalutato non pretendendo con il massimo rigore il rispetto della distanza legale, che sia di 3.000 metri, o di 200 metri, o anche di 400 o 1.500 metri che sono le distanze che devono rispettare le farmacie aggiuntive [porti, aeroporti, stazioni, ecc.].

Abbiamo voluto esaminare i numerosi aspetti di tali fattispecie, perché non sono rarissime in un Paese come il nostro che infatti annovera ancora un numero tutt'altro che modesto di piccoli comuni, dove dunque situazioni come queste – restando alle farmacie – non sono certo infrequenti.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.06.28 Alcuni passaggi importanti del Controllo di Gestione

Per migliorare la gestione della farmacia, dove devo prestare maggiore attenzione?

Sempre tentando di semplificare il tema, ricorrendo anche a risposte quasi "in pillole", un titolare di farmacia dovrebbe concentrarsi soprattutto su questi quattro passaggi:

- ***Pianificare*** (*prevedi*, *valuta*, *programma*)
- ***Organizzare*** (*delega*, *responsabilizza*, *gestisci*)
- ***Guidare*** (*motiva*, *coinvolgi*, *focalizza*)
- ***Controllare*** (*affianca*, *ricevi* e *dài riscontri*, *misura le prestazioni* del tuo team).

E però, attenzione, le funzioni per così dire *ordinarie* di lavoro (come l'attività al banco, l'organizzazione documentale, gli approvvigionamenti di routine e anche molto altro] possono essere con tranquillità affidate progressivamente ai collaboratori, farmacisti e non.

Il fatto è, purtroppo, che il titolare non sempre ripone massima fiducia nei suoi collaboratori o, se si preferisce, pretende fin troppo da se stesso, con il risultato di non rendersi conto adeguatamente che a lui fanno carico anche nuovi compiti che spesso richiedono tecnologie informatiche complesse.

È chiaro che talvolta è proprio la complessità [accentuata magari anche dall'età non giovanissima del titolare o dei soci] a imporre alla farmacia di avvalersi – magari con modalità di sintesi e rapidità - di sistemi che diano un quadro di *lettura immediata* della/sulla gestione.

E questo può permettere, è facile comprenderlo, un intervento altrettanto tempestivo così da correggere eventuali errori e modificare in corsa le proprie scelte strategiche.

(*michela pallonari*)

2022.06.28 Il tradimento del coniuge può giustificare la revoca anche di donazioni indirette

Nel corso degli ultimi 20 anni ho fatto partecipare mio marito alla farmacia instaurando con lui vari rapporti economici nei quali in sostanza lui si è trovato a ricevere la metà degli utili aziendali, anche se il mio commercialista mi aveva sempre avvertito che questo eccedeva molto i suoi diritti.

Ma tre anni fa ho addirittura costituito una snc con lui che quindi è diventato proprietario più o meno della metà della farmacia.

Sono sicura, da quel che mi hanno riferito, che in pratica ho beneficiato mio marito di donazioni indirette e soprattutto è stata una donazione indiretta la nascita della società tra noi.

Purtroppo, però, da qualche anno ho dovuto constatare che lui mi ha tradito e mi sta tradendo con una persona tra l'altro a me molto vicina e che fino a poco tempo fa lavorava perfino anche lei in farmacia.

Non sono certa di quel che vorrei fare ma almeno qualche timore vorrei incuterlo a mio marito, magari minacciando la revoca in particolare dell'atto di società, se possibile, ma se non sbaglio qualche giorno fa c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato proprio su questo argomento.

La donazione, come più volte ricordato, è il contratto con il quale una persona arricchisce l'altra, disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso di lei un'obbligazione, ma sempre *per puro spirito di liberalità*, che è il c.d. *animus donandi*.

Questa è naturalmente la *donazione diretta*, perché quella c.d. *indiretta* si realizza ricorrendo a un *negozio giuridico diverso* [un atto unilaterale o un contratto] che pertanto – proprio perché la sua *causa* non è la liberalità, ma quella di un altro negozio, pur se anche qui c'è nel donante la consapevolezza di arricchire il donatario - non richiede a pena di nullità la forma dell'atto pubblico.

Quindi può produrre gli effetti di una donazione anche se *indiretta* perfino una scrittura privata su carta libera: pensiamo alla remissione di un debito, a un

contratto a favore di terzi, all'acquisto di un bene mobile o immobile con proprio denaro ma intestandolo a un altro soggetto, e così via…

Ora, come forse è noto, "*la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli*", recita l'art. 800 del codice civile, precisando nell'articolo successivo che "*la domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436*".

L'*ingiuria grave* che, come abbiamo appena visto, legittima ai sensi dell'art. 801 c.c., la *revoca della donazione per ingratitudine del donatario*, consiste – come l'ha delineata negli anni la giurisprudenza - in un qualsiasi atto o comportamento che leda in modo rilevante il patrimonio morale del donante palesando al tempo stesso, e per ciò solo, un sentimento di avversione da parte del donatario.

Nelle vicende come la Sua [che abbiamo riassunto in modo evidentemente da evitarne la riconoscibilità…] l'adulterio *di per sé* non costituisce sempre e comunque un'*ingiuria grave* ma può diventarlo quando - come potrebbe essere anche il Suo caso – la condotta del "donatario" sia caratterizzata, o, meglio, aggravata, dall'ambito strettamente familiare in cui è stato perpetrato il tradimento, anche se quel "*a me molto vicina*" potrebbe forse lasciar intendere trattarsi semplicemente(?) di una persona amica e non magari di una sorella, cugina, ecc.

Se però a questo aggiungiamo che la relazione extraconiugale è stata intrattenuta in un contesto lavorativo fatalmente molto ristretto come quello di una farmacia, ecco forse materializzarsi tutti i presupposti/condizioni per definire la condotta di Suo marito come *ingiuriosa*, anzi, *gravemente ingiuriosa*.

E allora, se così è, *quid iuris?* Quali, cioè, le possibili conseguenze sul piano giuridico e quindi, in particolare, quali rimedi per Lei – come indubbia *donante* – contro l'indubbio *donatario*?

Le risposte, naturalmente senza alcuna pretesa di esaustività, stanno di certo nei tratti essenziali già delineati di questa vicenda, ai quali tuttavia è necessario qui aggiungere – per fornirLe indicazioni per Lei forse ancora più incisive - una possibile configurabilità come *donazione indiretta* [che poi è quel che Lei sembra volere di più…] anche della costituzione della snc con Suo marito, postulando ovviamente che Lei abbia conferito, come del resto accade molto spesso, l'intero compendio aziendale della farmacia e Suo marito si sia visto arricchire la sfera patrimoniale con l'attribuzione di una quota rilevante della società [forse la metà del capitale], costituita infatti in assenza verosimilmente di un importo effettivamente corrispondente al valore reale della quota stessa.

Da ultimo, c'è la sentenza n. 19816 del 20 giugno 2022 della Cassazione [non del Consiglio di Stato come Lei riferisce] da cui probabilmente ha tratto lo spunto anche la Sua mail.

La Suprema Corte era stata chiamata a decidere circa la legittimità di una domanda di *revocazione per ingratitudine* proprio di una donazione indiretta, affermando – come d'altronde abbiamo già sottolineato poco fa - che il mero tradimento non configura di per sé un'*ingiuria grave*, essendo invece necessario tenere in debita considerazione *caso per caso* le modalità del tradimento; e dunque, il fatto che [per quanto La riguarda] questo si fosse sviluppato in ambiti e ambienti così ristretti, vale fortemente a connotare in termini di gravità l'offesa al Suo onore evidenziando anche, senza voler ad ogni costo esagerare, noncuranza e assenza di rispetto da parte di un coniuge nei confronti dell'altro.

Questi, nella sostanza, anche gli assunti della Suprema Corte che quindi potrebbero evidentemente esserLe d'aiuto, perché qualche strumento di… pressione sicuramente Le va ascritto.

(*aldo montini*)

2022.06.29 Quali sono gli effetti del ravvedimento operoso in caso di omessa fatturazione: i chiarimenti del Fisco

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a vari quesiti dei contribuenti, si è soffermata sugli effetti del *ravvedimento operoso* [di cui abbiamo parlato un'infinità di volte per la grande importanza e diffusione che ha questo istituto] in caso di *omessa fatturazione*.

Secondo l'AdE, qualora ci si *ravveda* ***entro il termine*** *di presentazione della dichiarazione annuale IVA*, in fase di liquidazione periodica si dovrà corrispondere anche il pagamento della sanzione prevista per *l'omesso versamento*, oltre a quella dovuta per *ravvedere* appunto *l'omessa fatturazione*.

Laddove invece provveda al *ravvedimento* ***dopo il termine*** *di presentazione della dichiarazione annuale IVA*, il contribuente dovrà procedere al *pagamento delle* sanzioni previste *per l'omessa fatturazione*, unitamente a quelle dovute per la *presentazione di una dichiarazione infedele*, ma non quelle relative all'omesso o insufficiente versamento in sede di liquidazione periodica.

E questo perché – per l'Amministrazione finanziaria - *la sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella per l'omesso versamento*.

(*aldo montini - matteo lucidi*)

2022.06.29 Quando il Controllo di Gestione può non rivelarsi efficace… o, se si preferisce, può rivelarsi inefficace

Quella del titolo è una domanda che in un "buon titolare di farmacia" può muoversi a livelli quasi subliminali, perché è addirittura necessario – vi sembrerà strano - che ognuno se la ponga, quantomeno per fare tesoro della risposta [se la si conosce, evidentemente] ed evitare quindi di rendere inutile o poco utile il *controllo di gestione*.

In realtà, almeno per la nostra esperienza, c'è il rischio che il lavoro - che richiede/deve richiedere il *controllo di gestione* - risulti infruttuoso soltanto in due eventualità:

- quando, cioè, **ci si rifiuti di iniziare a lavorare con modalità nuove ma diverse dal passato**, e dunque, in particolare, non si voglia tenacemente imparare a leggere i risultati che offre la *gestione*; e
- quando **si affronti la gestione non mettendo in discussione i propri atteggiamenti** che, ancor prima e ancor meglio degli "strumenti", creano/possono infatti creare [tutte o quasi tutte] le condizioni:
  - per cogliere le opportunità;
  - per coinvolgere i collaboratori, *tutti* i collaboratori;
  - per porsi e fronteggiare nuove sfide;
  - per sciogliere al meglio i problemi sorti o insorgenti.

Insomma, come vedete, tutto finisce per risolversi in una questione – soprattutto – di volontà e quindi dipende da noi, anzi da Voi.

(*michela pallonari*)

2022.06.30 Beni di altre aziende detenuti dalla farmacia in esposizione

Ci è stato proposto da un nostro cliente, che ha un'azienda ubicata vicino a noi che tratta articoli particolari per disabili e anziani, di poterli esporre in una vetrina della farmacia, che comunque non vorrebbe in nessun caso riceverli in conto vendita o comunque rivenderli al dettaglio.
Quindi il nostro compito sarebbe semplicemente quello di fare da "ponte" pubblicitario per l'azienda rivenditrice fornendone in pratica il recapito ai nostri clienti.
La farmacia riceverebbe una piccola provvigione oppure un modesto canone per la vetrina: è una cosa fattibile? E quali responsabilità assumiamo per la merce che non diventa mai nostra?

Se abbiamo ben capito, anche se per la verità ci pare di aver già trattato argomenti del genere, la farmacia *affitterebbe* all'azienda rivenditrice di questi articoli uno spazio nelle proprie vetrine, mettendo direttamente in contatto i clienti interessati con l'azienda stessa, che curerebbe in proprio ogni successivo passaggio (vendita, consegna, riscossione del prezzo, ecc.).

Si tratterebbe, crediamo, di un'attività puramente promozionale [rientrando a buon titolo nel c.d. *"Visual Merchandising"*] che la farmacia può praticare in assoluta pienezza, anche tenuto conto [soltanto "ad abundantiam", beninteso] che nello specifico non stiamo parlando di autovetture, confezioni, ecc., ma di articoli che, anche se latamente, afferiscono anch'essi al benessere della persona.

Il compenso riconosciuto dall'azienda alla farmacia andrebbe evidentemente fatturato (FE) con l'aliquota normale del 22%, al pari di una qualunque altra *prestazione di servizi*, oltre a costituire sicuramente un ricavo del Vs. esercizio da assoggettare a imposizione diretta.

Quanto all'individuazione di profili di Vs. responsabilità per i beni detenuti in esposizione, bisogna guardare alle norme del codice civile in materia di *deposito* (*art. 1766* e ss.), e dunque la farmacia – appunto *depositaria* dei beni - deve custodirli con diligenza (*art. 1769*), non potendo di conseguenza servirsene e/o darli a propria volta in deposito ad altri (*art. 1770*) perché diversamente risponderebbe, secondo i principi generali, per l'eventuale loro danneggiamento e/o perimento.

Anche per questo, in definitiva, prima di prenderli in consegna/deposito è bene controllare se non altro che gli articoli siano integri e perfettamente funzionanti.

(*stefano civitareale*)

2022.06.30 Il Controllo di Gestione e il metaverso

All'ultima edizione di Cosmofarma ho assistito ad una dimostrazione di quanto la realtà aumentata, cioè il c.d. metaverso, possa aiutare anche le farmacie con spazi espositivi ridotti come la mia.
Il vs. Controllo di Gestione può essere applicato anche alla realtà aumentata?

Si parla sempre più di *metaverso*, ma che cosa è?

Possiamo definirlo un *mondo virtuale*, aumentato però quasi all'ennesima potenza.

Infatti, la creazione del *metaverso* è nella sostanza frutto dell'incontro/unione di tecnologie già per conto loro rivoluzionarie, come la *Realtà Aumentata* e la *Realtà Virtuale*.

In particolare, nel caso del *metaverso* l'utente entra in una *realtà virtuale* e vi si immerge con tutti i sensi di cui è dotato: visivi, tattili e sonori.

All'interno del *metaverso*, inizialmente concepito per rendere ancora più *reale* il mondo dei videogiochi, si potranno realizzare azioni virtuali con una conseguenza tangibile nel mondo reale: insomma, un'idea così rivoluzionaria da rendere complicato perfino… immaginarla.

In che modo allora il *metaverso* può/potrebbe influire sul futuro della farmacia, compresa quella *online*?

Al momento è difficile, e forse impossibile, fornire risposte davvero concrete, ma sappiamo per certo che il (potenziale) *metaverso* è semplicemente sbalorditivo, tanto da poter cambiare per sempre addirittura il modo di fare *marketing*, sia per la farmacia *online* (*eCommerce*) come per quella fisica.

Ma quel che forse può interessarci di più è come il *metaverso* potrà impattare sul *marketing* delle farmacie.

In sintesi, almeno questo possiamo dirlo, avremo *farmacie che creano e gestiscono spazi completamente virtuali e tridimensionali*, nei quali potranno [ma in altri Paesi, come la Svezia, le farmacie ci risulta siano già in grado di farlo] mostrare i propri articoli e prodotti, magari accessibili a un numero chiuso di clienti oppure utilizzare *tokens* anch'essi virtuali.

Il *controllo di gestione*, quindi, nel concreto non interviene nella vera e propria *modalità espositiva* [quale è il *metaverso*], ma *opera nel calcolo della gestione sia degli acquisti che delle vendite* tenendo però sempre presente la necessità di adibire a ogni singolo spazio unità

lavorative specifiche [e quindi considerarne anche il costo per la farmacia].

Nella *realtà aumentata*, inoltre, l'esposizione della merce utilizza sia gli spazi disponibili e sia i prodotti in magazzino e allora, per concludere, la risposta al quesito non può che essere affermativa perché il *controllo di gestione* entra/può entrare effettivamente anche nel *metaverso*.

(*michela pallonari*)

2022.07.01 Conferimento della farmacia in società - responsabilità solidale [ma sussidiaria] della società conferitaria con l'ex titolare…*l'Agenzia delle Entrate ne chiarisce i limiti*

Ricordando ancora una volta che il conferimento di azienda in una società, di persone o di capitali, configura sul piano civilistico una *cessione*, diamo conto dei chiarimenti forniti sul tema – naturalmente sul versante meramente tributario - dall'Agenzia delle Entrate con le *risposte a interpello* nn. 276 e 277 del 19 luglio 2019.

In particolare, come leggiamo nel titolo, le note dell'Agenzia delle Entrate riguardano la posizione della società *conferitaria* – e per ciò stesso anche di qualunque soggetto *cessionario* di azienda - rispetto alle violazioni tributarie commesse dal *conferente*, e per ciò stesso anche da qualunque soggetto *cedente*.

In primo luogo, precisa l'AdE, la società conferitaria, come ogni cessionario di azienda, risponde dei debiti tributari *nel limite del valore dell'azienda stessa o del ramo d'azienda* [limite che invece, come noto, non è sancito espressamente, né è altrimenti configurabile, per le obbligazioni del conferente/cedente di altra natura], e inoltre la responsabilità non è circoscritta in materia fiscale ai debiti emergenti "*dai libri contabili obbligatori*", come invece pretende l'art. 2560 cod.civ. per le altre obbligazioni, ma si estende anche a quelli *risultanti dagli atti degli uffici tributari*.

Infine, sempre in campo fiscale la responsabilità della società conferitaria, come di ogni cessionario di azienda, oltre a essere *solidale* [rispetto al conferente/cedente], è anche *sussidiaria* e quindi l'Amministrazione finanziaria potrà agire per i debiti tributari nei confronti della società conferitaria, o del cessionario, solo dopo aver escusso il conferente/cedente e limitatamente all'ammontare non riscosso.

Queste le precisazioni puntuali dell'AdE che si richiama peraltro al disposto non equivoco dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 472 del 1997 [disciplina applicabile ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo a "*tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento*"], secondo il quale, infatti, "*Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore*".

Verosimilmente, per concludere, la *ratio* di questa diversità della disciplina delle obbligazioni tributarie rispetto agli altri debiti aziendali sta soprattutto nell'esigenza di protezione dell'Erario da condotte del contribuente - in questo caso del conferente/cedente l'azienda - potenzialmente elusive.

(*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)

2022.07.01 Controllo di Gestione il concetto di "gestione del team"

Nel vostro "Controllo di Gestione", come abbiamo potuto capire dal primo incontro online con la vs. esperta, è molto presente l'idea di una vera e proprio "gestione del team", riferendovi naturalmente alla "squadra" composta dal titolare della farmacia e da tutti i familiari e collaboratori che vi operano.

Potete spendere ancora due parole sul concetto?

Coinvolgere, e prima ancora creare, un vero *team* – almeno nel senso con cui lo intende, perché *deve* intenderlo, il ns. programma di "*Controllo di Gestione*" [con gli strumenti in cui esso è articolato] – non è cosa banale, anzi forse è proprio il passaggio che più può "tormentare" il titolare, in forma individuale o sociale, di una farmacia.

Il che a noi pare tanto più vero quanto più, in particolare, la sua gestione si sia consolidata e quasi sedimentata negli anni al punto da essere considerata difficilissima da modificare, soprattutto - volendo restare nel tema specifico proposto - per quel che riguarda la "trasformazione" da "capo" a "leader", che, come abbiamo tentato di illustrare, è una fase essenziale del *controllo di gestione* ma molto delicata perché va adeguatamente preparata.

È in realtà controproducente [posto che sia concretamente possibile…] controllare il personale in ogni singola mossa e comunque – questo è chiaro – il "leader" è veramente tale se riesce, anche solo tendenzialmente, a tirar fuori il meglio da ogni collaboratore e magari in qualsiasi situazione possa versare volta a volta la Farmacia.

E già questo è un grande passo in avanti "*per un efficace controllo di gestione*", che del resto è come dire (anche) "*per una gestione imprenditoriale*" della farmacia, perché notoriamente il comportamento delle persone è nei fatti una delle pietre angolari del *controllo di gestione* che va certamente oltre i dati e/o i report.

Ecco perché, in conclusione, per risolvere il problema del *controllo di gestione* serviranno anche - oltre agli applicativi e ai software - un'attenta analisi e una robusta consulenza a sostegno dei dati numerici.

(*michela pallonari*)

2022.07.04 Ancora sul "rosso di cassa" nelle farmacie individuali come in quelle societarie

La sussistenza di un saldo di cassa *negativo* – anche per un solo giorno - oltre a costituire un' evidente anomalia contabile, può creare grossi problemi in caso di *verifiche fiscali* perché offre al Fisco, quasi su "un piatto d'argento", la prova "quasi provata" [anche se, attenzione,

presuntiva] dell'esistenza di ricavi *non contabilizzati* in misura almeno pari al *disavanzo*.

E infatti, in una situazione del genere è lecito concludere che siano stati effettuati pagamenti mediante incassi *conseguiti* ma *non contabilizzati*, oppure che si tratti di un errore contabile; in ambedue i casi, però, spetterebbe a questo punto al contribuente sottoposto a controlli offrire la non sempre agevole prova *contraria* per sottrarsi all'accusa di "nero".

Di questo argomento – è vero - abbiamo parlato altre volte, ma ne conoscete tutti la persistente sua grande rilevanza sul piano pratico ed è dunque imprescindibile tornarci almeno di tanto in tanto.

D'altronde, è nel frattempo intervenuta una pronuncia della Suprema Corte [*Ord. n. 7538/2020*] che - oltre a ribadire a chiare lettere il principio appena enunciato e già affermato in passato tanto ripetutamente da costringerci a ritenerlo un orientamento "ultra consolidato" – ha aggiunto una precisazione importante, e cioè che questa *presunzione* non viene posta in discussione *neppure nel caso di svolgimento dell'attività in forma individuale* [è chiaro che intendiamo richiamare la vostra attenzione soprattutto su una farmacia di cui è titolare un farmacista individualmente], dato che si fonda in realtà sulla *regola generale ragionieristica* per cui il "rosso" di cassa significa *senza possibilità di dubbio* che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, con tutto quel che, come si è visto, ne consegue o ne può conseguire.

È un principio, insomma, che vale allo stesso modo e nella stessa misura per una società di capitali, come per una società di persone o una ditta individuale.

In senso contrario aveva invece statuito in quella circostanza il giudice d'appello, ritenendo nella vicenda – quindi decisa poi diversamente dalla Cassazione - che la *presunzione* operasse solo per le società di capitali a ragione evidentemente dell'*autonomia patrimoniale* che caratterizza questi soggetti rispetto alle imprese individuali, nelle quali il patrimonio aziendale – nel nostro ordinamento civilistico, e differentemente da ordinamenti di altri Paesi europei – si "confonde" [e, sul piano pratico, con grande facilità!] con quello della persona fisica dell'imprenditore.

Ma questo assunto, lo abbiamo visto, non ha resistito al ricorso dell'Agenzia delle Entrate che ha infatti ottenuto dagli Ermellini la decisione commentata.

(*stefano civitareale – gustavo bacigalupo*)

2022.07.04 Controllo di Gestione, ma che significa "fare strategia"

La prima tappa del vostro Webinar l'abbiamo seguita in farmacia e insieme a me c'erano mio figlio, un collaboratore e una commessa; tutti noi abbiamo apprezzato ma alcuni concetti non ci sono stati chiari e infatti abbiamo deciso di iscriverci (a proposito, basta che si iscriva uno di noi?) all'incontro del 20 luglio, visto che a quello del 6 avete chiuso le iscrizioni.

Nell'attesa, però, vi preghiamo di chiarirci un punto su cui non ci siamo trovati d'accordo tra noi: avete più di una volta parlato di strategia e di fare strategia e proprio qui desidereremmo qualche ragguaglio in più.

Il "*buon titolare*" o, se si preferisce, la "buona farmacia" è quella persona o quella farmacia che pone tra le sue priorità anche alcune e diverse *attività strategiche*, e in particolare:

- **pianifica** le azioni di comunicazione alla clientela;
- **analizza** il visual espositivo in modo efficace;
- **controlla** la marginalità prodotta dai singoli reparti e, una volta l'anno, si appresta a stimare un budget;
- **definisce** "a monte" l'identità della Farmacia, cioè individua il suo *Brand identify*, o, in altre parole, "trasferisce" o tenta di "trasferire" ai clienti la *mission*, la quale poi, in soldoni, si traduce nella domanda "*perché faccio questo lavoro?*";
- **sperimenta** un sistema premiante per il personale, individualmente o collettivamente inteso, che non necessariamente deve contemplare utilità di contenuto strettamente economico;
- **organizza** periodicamente – l'*optimum* sarebbe "*settimanalmente*" - incontri individuali e/o di gruppo per ascoltare le idee e percepire gli stati d'animo dei dipendenti;
- **interagisce direttamente con** i clienti.

Ecco, un titolare/una Farmacia che operi omologandosi più o meno a questo *iter* finisce per assumere anche una "*leadership naturale*" di assoluto valore rispetto al *gruppo*, perché è o mostra di essere un imprenditore/un'impresa - con una visione aziendale sia nel presente che nel futuro – che sa leggere bene i dati della **gestione** [siamo dunque ancora una volta nel *controllo di gestione*…], ponendosi pertanto nelle migliori condizioni per condurre la *squadra* verso gli obiettivi programmati.

Infine, quanto alla domanda che ponete incidentalmente ["*a proposito, basta che si iscriva uno di noi?*"] la risposta è affermativa, nel senso che l'iscrizione – a nome del titolare o della farmacia, non fa differenza – prevede, come avrete constatato, la comunicazione da parte nostra del link all'email indicata all'atto dell'iscrizione, e quindi al momento di avvio dell'incontro verrà collegato in pratica *un solo vostro dispositivo*, perché il sistema non sosterrebbe il collegamento di più dispositivi per una sola iscrizione essendoci appunto un limite massimo di posti disponibili.

Ma è chiaro che poi – utilizzando il monitor dell'unico computer collegato – potrete essere in 5, 10, 100…, e tutti attenti spettatori!

(*michela pallonari*)

2022.07.05 Il Controllo di Gestione, l'importanza anche dei social network

Anche i *social*, infatti, possono partecipare concretamente a un efficace *Controllo di Gestione*, e quindi la farmacia *deve* utilizzarli.

Del resto, come abbiamo avuto già occasione di dirvi, i *social network*:

- sono uno *strumento di dialogo* con la clientela
- rappresentano un'opportunità per la *conquista di nuovi clienti*
- sono canali per *rafforzare la reputazione, l'identità e il posizionamento della farmacia*,

e dunque possono anch'essi rivelarsi spesso fondamentali.

Si consideri d'altronde che più di tre miliardi e mezzo(!) di persone – e questo, probabilmente, non è… per caso – si avvalgono dei *canali social* quotidianamente e il 54% degli utenti [è una percentuale, attenzione, in crescita costante, ci piaccia o meno…] li utilizza per cercare un prodotto, recensioni e raccomandazioni.

Naturalmente non può bastare creare una *pagina* o un *profilo aziendale*, curato e/o aggressivo o delicato che sia, ma è importante *escogitare e implementare una strategia* coerente quanto efficace ricorrendo anche a pubblicità in grado di condurre la farmacia al successo.

Una strategia, per così dire, *adeguata* è quella – ci pare - di *puntare alle singole persone* e perciò di accostarsi a loro anche con *consigli personalizzati sulla salute*, instaurando insomma un rapporto familiare oltre che professionale.

Grazie ai *social*, anzi, potete perfino *targettizzare il vostro pubblico* in base al sesso, l'età, la localizzazione e gli interessi per poi inviare *pubblicità mirate* con offerte di prodotti, consigli sui temi della salute e i servizi offerti dalla vs. farmacia così da fidelizzare i vostri clienti, trovarne di nuovi e in definitiva incrementare le vendite.

Inoltre, i *social* permettono di raccogliere e interpretare i dati degli utenti utili a mettere in atto operazioni di *marketing* e un servizio ai clienti – come dire? - *ad hoc*, puntando insomma a quella *personalizzazione* di cui si è detto.

Una *pagina aziendale* su Facebook o un account Instagram, pertanto, permette di dare maggiore visibilità alla vs. farmacia, coinvolgere i vs. clienti/utenti con *post*, *foto* e *video*, e costruire in ultima analisi la vostra identità e mettervi anche in collegamento diretto con loro.

State pensando forse che la gestione dei *social* sia un impegno? Molto probabilmente lo è, almeno per chi di noi/voi non sia perfettamente e pienamente "connesso", ma è – o perlomeno può rivelarsi – anche una grande opportunità.

(*michela pallonari*)

2022.07.05 Lo scaglionamento del canone di locazione commerciale

Sono risultato vincitore individualmente di una sede farmaceutica e posso permettermi solo di prendere un locale in affitto. Volevo sapere se, tenendo anche conto delle entrate che avrà la farmacia soprattutto i primi tempi, sia possibile predeterminare il canone di locazione in misura differenziata per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto.

In presenza del consenso di entrambe le parti non dovrebbero sorgere grandi problemi e/o impedimenti circa la predeterminazione di un canone di locazione in misura differenziata e crescente nel corso del periodo di durata del contratto, anche perché la giurisprudenza – tutto sommato – fa valere in questi casi, almeno in principio, la libertà di determinazione convenzionale del canone locativo, affermando, ad esempio, che "*nell'ambito di un contratto di locazione ad uso non abitativo le parti sono libere di pattuire una determinazione del canone in misura differenziata e crescente nel tempo*" [Cass. n. 23986/2019].

È necessario tuttavia considerare anche che questo del "canone crescente" è un criterio che può talora nascondere la volontà del locatore ["subita" dal conduttore] di ricorrere a un tale *escamotage* per neutralizzare in termini più incisivi del dettato legislativo la svalutazione, ma anche – per non dire, soprattutto – per consentire di pervenire al sesto anno di durata con un canone di locazione più robusto, perché, trattandosi di una locazione per finalità evidentemente non abitative, sarà quello inderogabilmente applicabile nei successivi sei anni.

Ma, pur restando una vicenda da disciplinare con attenzione, ci pare – da quel che leggiamo – che nel Suo caso possa valere il principio fatto proprio dalla Suprema Corte, tanto più che qui è proprio il *conduttore* ad invocare per proprie necessità un canone differenziato e crescente nei primi sei anni.

(cecilia sposato)

2022.07.05 Pnrr farmacie rurali sussidiate, la nuova scadenza del bando è quella del 30 settembre 2022

Le domande per partecipare al bando PNRR farmacie rurali sussidiate, come avrete già colto dalle comunicazioni delle Rappresentanze di Categoria, potranno essere presentate entro le ore 23:59:59 del 30 settembre p.v.

È quanto stabilito dal Decreto n. 213 del 27 giugno 2022, pubblicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, e la statuizione si è resa necessaria «tenuto conto dell'esigenza di prorogare la scadenza del termine a causa del mancato assorbimento delle risorse destinate dal PNRR alla misura "Strutture Sanitarie di prossimità"», ciò «ritenuto che la proroga della procedura a sportello, attivata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, determini esclusivamente l'auspicato assorbimento delle risorse, senza arrecare alcun pregiudizio ai soggetti che già hanno presentato domanda di partecipazione».

In pratica, quindi, la scadenza - precedentemente prevista per il 30 giugno u.s. - è stata prorogata per consentire la più ampia partecipazione delle strutture interessate [contestualmente, del resto, sono stati aggiornati anche gli allegati relativi alle istruzioni per la compilazione della domanda e al disciplinare d'obblighi].

Ricordiamo che il PNRR farmacie rurali sussidiate [sul quale v. Sediva News dell'11/02/2022] è un bando pubblicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale indirizzato alle farmacie - che operano in comuni e centri abitati con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, previste dall'art. 2, quarto comma, della L. n. 221/1968 -

garantendo una migliore offerta alla popolazione delle aree "marginalizzate", e in particolare:

- partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare;
- fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche;
- erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale;
- monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico,

tutte "mission" che del resto alle farmacie – ancor più se rurali sussidiate – fanno ormai carico… di diritto.

(andrea raimondo)

2022.07.06 Controllo di gestione oggi il secondo incontro del sediva-webinar online sul tema *[…e qui alcune anticipazioni sugli altri Sediva-Webinar in progettazione/programmazione e anche sulla II Edizione del Master online su "La Farmacia: aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali e finanziari"]*

In data odierna, *6 luglio, alle ore 15,00* avrà dunque luogo il secondo dei tre incontri [il primo c'è stato il 24 giugno u.s.] programmati per il Sediva-Webinar "*Il valore del Controllo di Gestione*", organizzato da Sediva/Studio Bacigalupo-Lucidi e condotto dalla Dr.ssa Michela Pallonari.

Come sapete, *mercoledì, 20 luglio 2022, alle ore 15,00* avrà luogo l'ultimo dei tre incontri per il quale c'è ancora qualche posto disponibile e l'iscrizione naturalmente è sempre gratuita.

* * *

Inoltre, rispondendo a qualche vs domanda, ci preme ricordare che l'iscrizione – a nome del titolare o della farmacia, non fa differenza – prevede, come avrete certo constatato, la comunicazione da parte nostra del link all'email indicata all'atto dell'iscrizione, e quindi al momento di avvio dell'incontro verrà collegato in pratica *un solo vostro dispositivo.*

Il sistema, infatti, non sosterrebbe il collegamento di più dispositivi per una sola iscrizione essendoci appunto un limite massimo di posti disponibili.

Però, come sapete, *utilizzando il monitor dell'unico computer collegato* potrete poi essere anche in… 100 e tutti attenti spettatori!

Cogliamo questa circostanza per anticiparvi anche di aver messo in cantiere per i mesi di *settembre/ottobre* un paio di altri *Sediva-Webinar* che verosimilmente verteranno su "*Come utilizzare i social*" e su "*Il potere della comunicazione al banco*", due titoli peraltro provvisori.

Infine, sempre nel periodo *settembre/ottobre* verrà replicato, in una seconda edizione, il *Master online* "*La Farmacia: aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali e finanziari*": i contenuti li potrete cogliere, perché saranno gli stessi, dalla Sediva News del 10 maggio 2022, mentre le date verranno rese note più in là, avvertendo comunque sin d'ora che alle farmacie da noi assistite verranno praticate *quote di iscrizione* agevolate.

Ricordiamo che si tratta di un Master organizzato dall'IPSOA Wolters Kluwer, azienda leader nella formazione giuridico/economica, in collaborazione con lo Studio Bacigalupo-Lucidi e la Sediva, il contributo/guida di *Roberto Santori* e la partecipazione di *Stefano Lucidi*, di *Stefano Civitareale*, di *Andrea Raimondo*, di *Marco Righini* e *Michela Pallonari*, la nostra grande esperta di marketing e controllo di gestione che avete ormai imparato a conoscere.

(*Sediva-Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.07.06 Neppure ai soci di snc o sas e' consentito prelevare utili sociali nel corso dell'esercizio annuale

Abbiamo aperto in due soci la farmacia vinta a concorso quasi tre anni fa: la titolarità è stata data alla società costituita tra noi, che è una snc, e non alle persone dei soci come in altre regioni.

In questi ultimi mesi il mio socio non si accontenta del compenso mensile previsto dallo statuto per lui e per me, ma approfittando dei poteri di amministrazione affidati sia a me che a lui dallo statuto, sta prelevando dalla Società somme maggiori dei compensi previsti.

Lui si giustifica spiegando che si tratta semplicemente di acconti sugli utili dell'anno.

Se ricordo bene quel che avete scritto voi più di una volta, questa pratica non dovrebbe essere consentita nelle società di capitali, mentre la nostra è una snc e quindi può darsi che sia lecita.

Come si rileva dal titolo, questo è un tema semplicemente fondamentale nella e per la vita di una società, *di persone come di capitali*, indipendentemente che si tratti o meno di una società titolare di farmacie.

Sull'argomento vanno registrate due recenti pronunce della Cassazione [ord. 17489/2018 e ord. 6028/2021] proprio in materia di *società di persone*, peraltro intervenute dopo un silenzio durato alcuni anni.

In ambedue le vicende giudicate dalla Suprema Corte si è trattato di decidere se i prelievi di utili sociali *in acconto* – effettuati dai soci nel corso dell'esercizio e quindi prima dell'approvazione del *rendiconto annuale* - siano legittimi.

E in entrambi i casi la risposta della Cassazione è stata *negativa*, come vediamo subito in rapida sintesi.

- *Divieto di distribuzione di "utili o acconti su utili non realmente conseguiti"*

Intanto, nelle *società di persone* il diritto dei soci alla percezione degli utili viene espressamente subordinato dal codice civile *all'approvazione del rendiconto*, situazione contabile che notoriamente equivale in sostanza - quanto a criteri di valutazione - a quella di un bilancio.

Il disposto dell'art. 2262 del cod. civ., infatti, è in tal senso non equivoco: "*Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l'approvazione del rendiconto*".

E però, attenzione, quel "*salvo patto contrario*" deve intendersi – ribadiscono le due citate ordinanze della S.C. - come possibilità di "*limitare*" e non di "*espandere*" il diritto del socio alla percezione di utili, e dunque è consentito, ad esempio, prevederne la distribuzione con il

consenso di particolari maggioranze dei soci [perciò *limitando* e non espandendo].

Insomma, pietra angolare del vigente sistema di organizzazione normativa delle imprese societarie [*comprese, giova ribadirlo, le snc e sas*] è la regola per cui – precisa l'ord. 6028/2021 – può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci, a titolo di *"utili o acconti su utili"*, solo per utili *"realmente conseguiti"*.

Anzi, aggiunge la Cassazione, quella che si ricava dall'art. 2262 cod. civ. è una *norma imperativa* [come tale *non derogabile* se non, come abbiamo appena visto, limitandone a *sfavore* dei soci l'ambito di operatività], come conferma anche la sanzione penale che l'art. 2627 cod. civ. pone a carico degli amministratori che "*ripartiscono utili o acconti su utili non realmente conseguiti*"*****.

Così infatti l'art. 2627: "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

D'altronde, chiarisce ulteriormente la Cassazione [ord. 17489/2018] richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, la distribuzione di utili - ove appunto *"non realmente conseguiti*" - si risolve/risolverebbe in un'inammissibile depauperamento del patrimonio sociale cagionando un "*rimborso mascherato dei conferimenti*", quel che può discendere soltanto dallo *scioglimento del rapporto sociale rispetto a un socio*, o naturalmente in caso di *liquidazione della società*.

- *NO in ogni caso alla ripartizione degli utili quando il capitale sociale sia in perdita*

Ma le due ordinanze pongono l'accento anche sul secondo comma dell'art. 2303 cod. civ., secondo cui in caso di "*perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente*".

I soci, pertanto, sono tenuti – *in caso di perdita del capitale sociale* – a provvedere, *prima di qualsiasi prelievo o ripartizione di utili*, a eliminare, quindi azzerare la voce "*deficit patrimoniale*", e/o quella "*prelievo del titolare/soci",* del bilancio *ripianandola* [perciò reintegrando quanto eventualmente prelevato in eccedenza rispetto agli utili] e solo successivamente liquidare i dividendi.

Si tratta qui di verificare *situazione per situazione* e procedere agli "aggiustamenti" che si rivelino opportuni e necessari e/o – se del caso - a porre in essere operazioni funzionali al ripristino *comunque* di una condizione che permetta l'ordinaria distribuzione degli utili.

- *Quali i rimedi?*

Chi ha avuto la pazienza di leggere queste note fin qui, si sarà forse chiesto – ove partecipi a una società di persone o di capitali [titolare di farmacie, nel nostro caso] – come e dove attingere, laddove evidentemente la partecipazione sociale sia in pratica l'unica sua fonte di reddito, le risorse finanziarie quando per l'appunto la società registri, ad esempio, un "deficit patrimoniale", vicenda del resto non proprio infrequente nelle fasi di avvio di una farmacia magari conseguita a seguito di concorso.

E' chiaro, infatti, che non [poter] prelevare alcunché fino al ripiano delle perdite e quindi fino alla maturazione di utili che – secondo quanto si è osservato in precedenza – siano *giuridicamente* ripartibili tra i soci, vuol dire con tutta evidenza non essere praticamente in grado di sostenere in termini adeguati le necessità imposte dalla vita di tutti i giorni.

Ecco allora assumere un ruolo decisivo – volendo anche per ragioni di spazio trascurare le pur numerose altre considerazioni che questo tema suggerisce – l'atto costitutivo/statuto che regola la vita della nostra società titolare di farmacia, in cui infatti può diventare perfino imprescindibile prevedere espressamente il diritto di uno o più soci al prelievo di compensi di lavoro, quando naturalmente nello statuto siano contemplate loro prestazioni lavorative.

Pensiamo in particolare alla remunerazione dell'attività espletata dal socio al "banco" e/o nel laboratorio e/o nell'area amministrativa della società, ma eviteremmo quando possibile di prevedere compensi e/o indennità a favore dei soci amministratori, se non altro per le implicazioni che possono recare sul piano previdenziale.

Qui però il discorso si allungherebbe eccessivamente e d'altra parte ne abbiamo parlato e ne parliamo spesso, volendo qui in ogni caso ribadire che può valere la pena – molto più spesso di quel che si pensi - affrontare con le idee più chiare possibile, perché no? una integrale "rivisitazione" dell'atto costitutivo/statuto della nostra sas o snc e ovviamente anche, volta a volta, dei rendiconti/bilanci nel corso della loro formazione.

Ma ne tratteremo ancora.

(*gustavo bacigalupo - stefano lucidi*)

2022.07.07 Il Controllo di Gestione la responsabilità della crescita della squadra fa carico al titolare della farmacia

Il titolo ci pare di per sé eloquente: se la *squadra*, ad esempio, è composta da professionalità diverse tra loro, è imprescindibile che il titolare della farmacia - che ne ha "per definizione" la responsabilità - valorizzi le varie competenze e anche, in ultima analisi, uniformi comportamenti eventualmente discordanti.

È chiaro, d'altronde, che – come tutte le categorie di lavoratori - anche quelli che operano in una farmacia possono essere classificati sotto profili diversi, come:

- *i sicuri*: che hanno le competenze e le motivazioni
- *gli allievi*: possono avere le motivazioni, ma difficilmente hanno le competenze
- *i pigri*: non hanno verosimilmente le motivazioni, ma hanno o possono avere le competenze

- *gli immaturi*: non hanno, evidentemente, né motivazioni né competenze.

Il titolare deve di conseguenza essere in grado – detta in massima sintesi – di selezionare e mantenere i collaboratori più validi.

Ora, dato che gratificare il personale significa soprattutto puntare sulla sua crescita professionale, è comprensibile che il dipendente si chieda: "*Quanto cresco? Che cosa imparo, lavorando in questa farmacia?* Ed è chiaro che - se la farmacia non ha una specializzazione e/o una missione ben delineata - anche il personale avrà difficoltà a identificarsi con l'azienda e quindi perseguire una rotta costruttiva e magari anche innovativa.

Inoltre, come d'altra parte è comprensibile, tutti vogliono sentirsi apprezzati dal datore di lavoro**,** essere riconosciuti per il proprio valore, per le proprie capacità e conoscenze.

Inevitabilmente quindi occorre:

- dare al personale anche una prospettiva di crescita economica;
- stabilire degli incentivi anche di gruppo; e
- creare una squadra affiatata.

Non bisogna in definitiva lasciare spazio a negatività e invidie, ma cercare l'unione e la coesione.

Che cosa fare, allora?

Se sono un titolare, e soprattutto voglio favorire le diverse azioni sui singoli profili, dovrò verosimilmente:

- *delegare al profilo "sicuro"* perché è autonomo, dando perciò spazio al suo progetto e confrontandomi con lui sui risultati, sia prima che dopo, utilizzando parametri misurabili
- *formare il profilo "allievo"* e dargli un contributo di crescita concreto e mirato
- *motivare il profilo "pigro"*
- *impartire ordini adeguati al profilo "immaturo"* facendogli fare, però, una cosa alla volta

Se si vuol disporre, in ultima analisi, di una *squadra* affiatata in grado di dare supporto e si desidera davvero [tentare di] dare una svolta alla gestione della farmacia, è imprescindibile concentrarsi sulla *selezione*, sulla *motivazione* e sulla *crescita professionale* dei propri collaboratori [farmacisti e non farmacisti] nella piena consapevolezza che loro – tutti loro - "sono" la farmacia e quindi ne determinano perfino la reputazione.

(*michela pallonari*)

2022.07.07 Le ultime della Cassazione sulla liquidazione della quota del socio premorto di una società di persone

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione – la n. 9135 del 21 marzo u.s. – è tornata sul tema della liquidazione della quota sociale agli eredi del socio premorto di una società di persone.

Come ricorderete, avendone parlato approfonditamente in varie circostanze [v. in particolare Sediva News del 28.01.2021: "*I soci superstiti e gli eredi del socio deceduto*"], la sorte della quota del socio deceduto è regolata dall'art. 2284 cod. civ., in base al quale "*in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano*".

Dunque, *sempreché gli eredi* – fermo il rispetto delle norme statutarie e di quelle civilistiche in tema di successione - *non subentrino nella quota del socio premorto* [vicenda che per lo più ricorre proprio nei casi di decesso del socio di una società titolare di farmacia, tenuto conto della disposizione particolare, *pur liberamente derogabile dalle parti*, di cui all'art. 7, comma 9, della l. 362/91], ai fini della determinazione del valore della quota – da liquidare agli aventi causa del socio deceduto - dovrà applicarsi l'art. 2289 del cod. civ.

Art. 2289 cod. civ.: "*Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto*".

Ai detti fini *dovrà perciò essere assunta la situazione patrimoniale della società alla data del giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento* [quindi in questo caso alla data del decesso] in cui peraltro dovrà evidentemente essere inserito, dal lato attivo, anche il valore dell'avviamento.

Precisa inoltre la Cassazione – anche se per la verità non può essere altrimenti - che tutte le decisioni successive alla data di apertura della successione non possono coinvolgere, né dal lato attivo né da quello passivo, la posizione degli eredi i quali pertanto non avranno diritto "*a partecipare alla liquidazione della società e a pretendere una quota della liquidazione*" [sia pure] in luogo del controvalore in denaro della quota del loro dante causa.

Insomma, *prima* c'è lo scioglimento del rapporto sociale e *solo successivamente* c'è l'eventuale scioglimento della società.

(*matteo lucidi*)

2022.07.08 Controllo di Gestione, è necessario anche nella fase di avvio della farmacia

Tra qualche giorno con il mio socio apriremo finalmente la farmacia che abbiamo vinto e vorremmo utilizzare qualche vs. indicazione che possa favorire quanto più possibile anche una nostra buona partenza.
Considerate che nel ns. comune sono già in attività oltre 15 farmacie, e i dati delle vendite complessive siamo abbastanza in grado di conoscerli.
La nostra è una richiesta pertinente?

Si, è pertinente, perché è corretto e fondato quel che pensate circa il ruolo che può assumere un buon "controllo di gestione" già nella fase di avvio e di apertura al pubblico

della farmacia [che avete vinto, pensiamo, in un concorso straordinario].

Si tratta infatti di uno strumento che può favorire in termini importanti *una gestione consapevole dell'esercizio*, perché è in grado di fornirvi – sin dalle prime battute della gestione o addirittura ancor prima, cioè in fase di allestimento del vs. monte merci iniziale – un quadro previsionale, naturalmente proprio perché conoscete a sufficienza anche i dati generali che riguardano le altre farmacie del comune, dell'attività che siete chiamati a svolgere, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Con *controllo di gestione*, del resto, noi intendiamo [ma in realtà crediamo che tutti debbano pensarla allo stesso modo] *anche* – e sottolineiamo *anche* - l'insieme dei mezzi in mano all'imprenditore che permettono sia di organizzare e via via pianificare per approssimazioni successive le risorse che si rendano cammin facendo necessarie e sia, allo stesso tempo, anche fronteggiare [se non addirittura prevenire] gli immancabili imprevisti.

Proprio grazie anche al *controllo di gestione*, cioè, potrete quantomeno ridurre al minimo gli effetti dannosi delle varie criticità, attese o meno attese, e nel contempo tentare di identificare con anticipo le aree problematiche e i fenomeni di rischio così da intervenire tempestivamente con soluzioni correttive.

Affidandosi comunque a esperti del settore, sarà forse più facile individuare quelle aree su cui introdurre misure dirette al miglior inquadramento della vostra attività .

(*michela pallonari*)

2022.07.08 Società di capitali, nuova deroga al ripianamento delle perdite alla luce del Milleproroghe

Siamo da due anni in srl che è diventata titolare della farmacia che possedeva uno di noi due soci.

Non immaginavamo però di trovarci ben presto a dover fare i conti con tutte le problematiche scatenate dalla Pandemia, specie ovviamente quelle riguardanti l'andamento dei ricavi.

Infatti, nel corso del 2021abbiamo registrato una forte contrazione delle entrate, che ha riguardato particolarmente la cosmetica che per noi era e spero tornerà a essere una fonte importante di incassi.

Infatti, le cose sono quest'anno in netto miglioramento ma in fase di redazione del bilancio al 31/12/2021 ci siamo scontrati con la rigida normativa che prevede specifici obblighi proprio per le srl in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.

Come certamente sapete meglio di noi, è addirittura previsto dalla legge lo scioglimento della società quando manchi la copertura delle perdite o il loro ripiano.

Cosa ci consigliate per uscire fuori da questa situazione così difficile?

Purtroppo, la vicenda che descrivete – cioè, in pratica, il perdurare degli effetti economici sfavorevoli della pandemia da Covid-2019 sull'economia globale – rispecchia pienamente una grave e variegata problematica che ha finito per "azzerare" il patrimonio di molte società, come sicuramente avrete letto anche voi dai quotidiani che ne parlavano a fondo almeno fino a qualche tempo fa.

E però, data proprio l'eccezionalità della situazione, il legislatore ha preso in debita considerazione gli effetti negativi che queste dinamiche hanno prodotto [anche] *sul valore del patrimonio netto* quasi per la generalità delle società di capitali, concedendo pertanto una *deroga* - una "viuzza" di uscita, in sostanza – sul piano esattamente degli obblighi di cui parlate nel quesito.

Ma andiamo per gradi, anche se rapidamente.

In primo luogo, dato che parlate di scioglimento della società in caso di *perdita*, supponiamo [immaginando che ne abbiate parlato con un tecnico…] che quest'ultima – almeno nel vs caso specifico – riduca il capitale di oltre un terzo *al di sotto del minimo legale*, immaginando anche che non vi sia la concreta possibilità [e/o, perché no?, l'intenzione…] di ricapitalizzazione da parte dei soci.

Ora, se la vs srl fosse in condizioni "normali", troverebbe applicazione l'art. 2482 ter del codice civile, che recita: *"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo."*.

Quindi, in questa vs situazione sorgerebbe in pratica un obbligo di ripianamento della perdita, scattando – laddove non vi provvediate - una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 e nello specifico dal comma 1 che infatti al punto 4) dispone [come del resto anche voi rilevate nel quesito] lo scioglimento della società *"per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale…"*.

Detto questo, possiamo finalmente venire al punto ed esporre la "viuzza" di uscita di cui sopra, che il legislatore offre proprio in considerazione degli effetti economici sfavorevoli del Covid.

L'art. 6 del c.d. *Decreto Liquidità* (D.L. 23/2020) aveva concesso per l'anno 2020 una deroga alla disciplina civilistica appena esposta, che prevedeva la possibilità di posticipare la copertura delle perdite eccedenti il terzo del capitale sociale, derogando alla causa di scioglimento.

Il che ha rappresentato, per le società che maggiormente hanno risentito degli effetti della crisi pandemica, una opportunità di vitale importanza che ha consentito loro di pianificare e rimandare il ripiano delle perdite registrate nel detto periodo, *posticipando in definitiva l'obbligo di ricapitalizzazione o copertura* [addirittura…] *al quinto esercizio successivo*.

E con l'art. 3, comma 1-ter, del successivo D.L. 228/2021 [il c.d. "Milleproroghe" citato nel titolo], *questo beneficio è stato esteso anche in riferimento alle perdite registrate nel 2021.*

Dunque, a seguito delle riferite disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale di cui al citato comma 1 dell'art. 6 D.L. 23/2020, con riguardo all'esercizio 2021:

- *scatta la non operatività*, in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo che lo portino al di sotto del suo limite legale, *della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4*); e inoltre
- il *termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo.*

Concludendo, come forse avrete colto, avvalendovi [anche] voi della citata deroga di cui all'art. 6 del Decreto "Liquidità" - estesa anche all'esercizio 2021 grazie al "Milleproroghe"- potrete posticipare il ripiano della perdita registrata nello scorso anno [portandola a meno di un terzo] *nei cinque esercizi successivi*, evitando così di incorrere nella temuta causa di scioglimento della srl.

Di tutto questo, attenzione, deve però essere data esplicita e dettagliata menzione all'interno della *nota integrativa* al bilancio chiuso al 31/12/2021 [presentandola quindi, se del caso, oltre i termini …], oltrechè evidentemente in quelle ai bilanci degli anni successivi in caso di posticipo del ripiano della perdita.

(*stefano olivieri*)

2022.07.11 D.L. Semplificazioni, le principali novità "dalla A alla Z"

Il D.L. 73/2022, anche noto come "*Decreto Semplificazioni*", ha introdotto varie e importanti novità, che passiamo ora in rapida rassegna avvalendoci, come in numerose altre circostanze congeneri, dell'ordine alfabetico.

***

Assegno unico

Sia pure per il solo anno 2022, l'importo di 175 Euro - già dovuto per ogni figlio minore di età – è stato esteso anche ai figli disabili a carico e senza limiti di età.

Sempre per il solo anno 2022, è estesa la maggiorazione dell'importo base di 105,95 [disabilità grave], di 95 [disabilità grave] e di 85 Euro [disabilità media] al mese anche al figlio [o ai figli] disabile *fino ai 21 anni* di età, mentre dal 2023 tale maggiorazione sarà prevista solo per gli *under 18*.

Contratti di locazione a canone concordato

L'attestazione delle organizzazioni sindacali relativa alle caratteristiche dell'immobile, oggetto del contratto di locazione stipulato a canone concordato, avrà validità fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile stesso o dell'accordo territoriale.

Controlli sulle dichiarazioni precompilate

Le dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2022 saranno sottoposte a minori controlli ed esattamente:

- se la dichiarazione viene presentata *direttamente dal contribuente*, senza quindi ricorrere ad un professionista o ad un CAF, e *senza modifiche*, non sarà sottoposta al controllo formale sui dati connessi agli oneri riportati in dichiarazione [anche se permangono i controlli sulle condizioni che danno diritto a deduzioni, agevolazioni e detrazioni];
- diversamente, se cioè la "precompilata" viene presentata *con modifiche ricorrendo ad un sostituto d'imposta* [quale un CAF o un professionista], *non saranno effettuati controlli sui dati delle spese sanitarie che risultino modificati rispetto alla dichiarazione stessa* e sarà quindi il sostituto d'imposta a verificare la corrispondenza tra i dati trasmessi al STS e quanto riportato nella "precompilata".

ATTENZIONE: qualora l'AdE riscontri discrepanze ricorrerà al controllo formale sui documenti di spesa non trasmessi al Sistema Tessera Nazionale.

Credito Ricerca & Sviluppo

È stata introdotta una certificazione, che avrà effetti vincolanti per l'Amministrazione finanziaria in merito alle dichiarazioni rese e certificate, per usufruire del *credito ricerca e sviluppo*.

Le imprese che intendono beneficiare di questo *bonus* potranno quindi richiedere una certificazione attestante la qualità degli investimenti effettuati [o ancora da effettuare] affinché si possa effettivamente avere la certezza della loro riconducibilità nell'ambito dell'innovazione tecnologica, della ricerca e dello sviluppo.

N.B.: la certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica.

Questa certificazione potrà essere richiesta e rilasciata esclusivamente da soggetti abilitati che dovranno attenersi ad apposite linee guida definite dal MISE, ma sarà necessario attendere un apposito DPCM che definirà i requisiti che dovranno possedere questi soggetti e istituirà un apposito albo dei "certificatori".

Esterometro

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli acquisti di beni e servizi intracomunitari o dalla Repubblica di San Marino entreranno nel meccanismo del c.d. *reverse charge* e quindi dovrà essere emessa un'*autofattura in formato elettronico* [come chiariremo meglio in un'apposita circolare alle farmacie assistite].

Sono però escluse le operazioni relative ad acquisti di beni e/o servizi di importo non superiore a 5.000 Euro.

Ricordiamo che il *reverse charge* è un metodo di applicazione dell'IVA con cui si effettua l'*inversione contabile direttamente sul destinatario* della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Giova altresì precisare che allo scorso *1° luglio 2022* è stata fissata anche la decorrenza delle sanzioni irrogate per omessa o errata trasmissione del famoso *esterometro*, allineando così la normativa in materia.

Imposta di bollo su e-fatture

A partire dal 1°gennaio 2023 scatterà un aumento da 250 a 5.000 Euro della soglia prevista per il versamento dell'imposta di bollo sulle *e-fatture*.

E così, ad esempio, *se nel primo trimestre dell'anno* l'importo dell'imposta da versare a fronte delle fatture emesse non supera i 5.000 Euro, il versamento potrà essere effettuato entro il 30 settembre [che, come noto, è il termine stabilito per il versamento del secondo trimestre];

e però, se l'importo da versare riferito alle fatture emesse *complessivamente nel primo e nel secondo trimestre* non supera la citata soglia dei 5.000 Euro, allora il bollo potrà essere versato entro il 30 novembre [che è il termine previsto per il versamento del terzo trimestre]; e così via.

➢ *IMU*

La dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022 [il termine precedente era quello del 30 giugno].

➢ *IRAP*

Anche le regole in materia di determinazione della base imponibile IRAP hanno subito modifiche.

In base alla nuova disciplina, infatti, potrà essere dedotto ai fini IRAP anche il costo complessivo per il *personale dipendente con contratto a tempo determinato*; inoltre, la deduzione potrà essere ammessa nel limite del 70% del costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni e due periodi d'imposta.

ATTENZIONE: in questa seconda ipotesi – quella del lavoratore stagionale – la deduzione sarà ammessa a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro [per un periodo di due anni] a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Sono anche deducibili i contribuiti corrisposti per le assicurazioni *obbligatorie* contro gli infortuni sul lavoro per i prestatori di lavoro diversi dai dipendenti a tempo indeterminato.

È stata poi abrogata la disposizione per cui era prevista una deduzione del costo del personale - per un importo annuale non superiore a 15.000 Euro - per i soggetti che incrementavano le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli [sempre assunti a tempo indeterminato] occupati nel precedente periodo d'imposta.

Queste nuove regole saranno applicate a partire dal periodo d'imposta 2021 [per quelle imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare].

➢ *IRPEF*

I Comuni dovranno adeguare le addizionali IRPEF ai nuovi scaglioni entro il 31 luglio 2022.

➢ *ISA*

I correttivi in materia di ISA previsti per il 2020 e il 2021 [in conseguenza della pandemia] sono stati estesi al 2022.

Inoltre, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 si deve tener contro del *livello di affidabilità fiscale* più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020 [mentre per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 si dovrà tener conto degli ISA approvati per il 2020 e 2021].

➢ *Liquidazioni periodiche Iva*

Le LIPE [liquidazioni periodiche IVA] del secondo trimestre dovranno essere comunicate entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre.

➢ *Modelli dichiarativi*

Slitta dal 15 gennaio a fine febbraio il termine per l'emanazione dei provvedimenti di approvazione dei modelli 770 e 730; vengono postergati alla fine del mese di febbraio anche i termini previsti per la trasmissione dei dati all'AdE, nonché i provvedimenti amministrativi che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e dell'IRAP da pubblicare sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

➢ *Monitoraggio fiscale*

È stata ridotto da 15.000 a 5.000 Euro l'importo oltre il quale gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all'AdE i dati dei trasferimenti [effettuati con assegni circolari, bancari/postali, movimentazione di conti, vaglia postali ecc…] da o verso l'estero.

➢ *Principio di derivazione rafforzata*

È stata estesa anche alle *micro-imprese* l'efficacia del *principio di derivazione rafforzata**.

*Cos'è il **principio di derivazione rafforzata?** È quello per il quale ai soggetti che adottano i c.d. *principi di contabilizzazione IAS* (International Accounting Standards) deve essere riconosciuta la rappresentazione in bilancio del principio di *prevalenza della sostanza sulla forma*, imputando quindi costi e proventi nel conto economico in deroga a quanto previsto nel TUIR.

Tale novità parte dal 2022 per quelle imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

➢ *Procedura erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi*

I rimborsi fiscali spettanti al *de cuius* vengono erogati agli eredi così come indicati nella dichiarazione di successione, il cui importo corrisponde alla quota del chiamato all'eredità.

L'erede potrà rinunciare a tale rimborso e tuttavia sono ancora da definire le modalità in cui la rinuncia dovrà essere comunicata.

➢ *Registrazione aiuti di Stato Covid*

Sono estesi al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre 2023 i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid nel RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato.

➢ *Reverse charge*

Il periodo d'applicazione del *reverse charge* è stato esteso fino al 31 dicembre 2026.

N.B. - Il regime di *reverse charge* potrà essere applicato esclusivamente per le cessioni di telefoni cellulari, i trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra, le cessioni di consolle da gioco, PC, tablet, laptop, e le cessioni di gas ed elettricità ad un rivenditore.

➢ *Società in perdita sistematica*

Da quest'anno *è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica* in relazione all'art. 2 commi 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies* del D.L. 138/2011.

➢ *Termine di registrazione degli atti in termine fisso*

Si passa da 20 a 30 giorni per la registrazione degli atti *in termine fisso*: è un allungamento che evidentemente giova al contribuente.

***

Attendiamo in ogni caso le eventuali modifiche che il Parlamento apporterà in sede di conversione in legge del dl., di cui come al solito daremo debito conto.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.07.11 Il Controllo di Gestione e il Mercato

L'"ambiente" in cui va contestualizzata quanto più possibile la gestione della farmacia, infatti, è e resta il c.d. *mercato.*

Diventa quindi ineludibile acquisire [e mantenere nel tempo] anche una *visione sistematica* dei fattori che caratterizzano appunto il *mercato*, perché la farmacia non deve mai dimenticare di essere un "*organismo economico*" sotto ogni aspetto, senza però mai trascurare – si badi bene - la *sfera dell'etica* e men che meno la *sfera della deontologia*.

Ma per "aggredire" il *mercato* in un modo almeno tendenzialmente fruttifero o più fruttifero, sarà necessario procedere – come del resto abbiamo già accennato in due o tre circostanze precedenti – alla *pianificazione della gestione aziendale* che, detto in pillole, impone di:

- *effettuare previsioni* all'interno del *mercato di appartenenza*;
- *definire gli obiettivi*;
- *individuare le strategie* migliori;
- *valutare le criticità* che non hanno permesso di realizzare gli scopi prefissati;
- *riformulare*, ove possibile, *gli obiettivi* attraverso nuove e diverse strategie.

Concludendo, tuttavia, non possiamo non puntualizzare anche che il *budget* – alla fine di tutto – resta lo strumento ovviamente fondamentale e verso il quale è necessario dunque rapportare la fattibilità delle nostre scelte, *traducendo in definitiva finalità e strategie in azioni concrete nel breve, nel medio e nel lungo periodo*.

(*michela pallonari*)

2022.07.12 Controllo di Gestione, acquistare bene…

Perché in parecchi settori merceologici sta diminuendo la redditività della farmacia?

È una domanda che viene posta anche ai nostri collaboratori abbastanza spesso e in realtà ormai da qualche anno le farmacie sono costrette talora a confrontarsi con un calo anche sistematico della redditività.

Questo è un problema che ha diverse cause, alcune *esterne* alla farmacia ma altre connesse o conseguenti a una gestione poco efficiente del business con il risultato che troppo spesso i titolari finiscono per muoversi "a caso" o, quantomeno, con azioni scarsamente indicate.

Un esempio lampante di una conduzione poco razionale e/o guidata da considerazioni discutibili è la "fotografia" scattata dalla Bocconi sul numero dei grossisti con cui lavorano generalmente le farmacie.

La ricerca attesta, tra l'altro, che la *media delle farmacie* acquista da 3,5 distributori, ma addirittura un 10% arriva a intrattenere rapporti con ben 5 grossisti: inutile aggiungere che gestire tutti questi fornitori all'ingrosso è un costo per la farmacia, sia in termini di tempo che di mancati benefici economici.

Un metodo suggerito per incrementare con buona tempestività i risultati reddituali, e quindi in pratica (anche) per guadagnare di più, è il miglioramento del *retail* concentrando le richieste su uno o al massimo due grossisti.

Con una accurata concentrazione, infatti, non solo si risparmierà tempo, ma soprattutto si riuscirà – come sapete anche meglio di noi - a spuntare prezzi migliori e si potrà accedere ai numerosi servizi che i vari grossisti mettono generalmente a disposizione dei clienti più fedeli.

Un'accurata valutazione di questo aspetto - che naturalmente un efficiente *controllo di gestione* può parecchio agevolare - può rivelarsi [migliorando appunto la gestione degli acquisti] un buon inizio, perché comprare la *merce giusta*, al *prezzo giusto* e nelle *quantità giuste* [dopo aver ovviamente individuato il grossista con cui stringere un'autentica partnership], può rappresentare una mossa vincente in grado quindi di recare benefici importanti.

Insomma, non è un modo di dire perché rispecchia quel che nel concreto è dato spesso vedere: un momento, cioè, di attenzione in più alla *gestione degli acquisti* può tradursi – perfino in tempi brevi – in un sensibile miglioramento del conto economico della farmacia.

E allora, buona riflessione.

(*michela pallonari*)

2022.07.12 Dalla Corte Costituzionale un "No" ai tamponi nelle parafarmacie

Lo avrete già colto un po' dappertutto: la Corte costituzionale - come anticipato nella Sediva News del 16.06.2022 [*Test antigenici del farmacista in parafarmacia: non è abusivismo professionale, ma…*] – ha giudicato, con la sentenza n. 171 dell'8.7.2022, la questione di costituzionalità dei commi 418 e 419 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 [l. 178/2020], deferitale dal Tar Marche con ordinanza n. 7 dell'11.01.2022.

Il Tar, come illustrato nella Sediva News del 14.01.2022 [*Tamponi (anche) in parafarmacia? la questione passa alla corte costituzionale*], era stato chiamato a decidere il ricorso di alcuni titolari di parafarmacia, e delle varie associazioni sindacali della categoria, contro la delibera della Giunta regionale marchigiana che – a seguito di formale atto di diffida della Federfarma Marche, con il sostegno anche del parere dell'avvocatura regionale – aveva annullato d'ufficio, cioè *in autotutela*, il precedente suo provvedimento n. 465 del 19.4.2021 recante un accordo tra la Regione e le parafarmacie diretto a estendere a queste ultime la facoltà di eseguire test sierologici e antigenici.

Nella ricordata Sediva News era stato da noi sollevato il dubbio che la Consulta potesse risolvere la vicenda anche con una sentenza c.d. *interpretativa* favorevole alle parafarmacie, quel che invece i giudici costituzionali hanno escluso ritenendo infondata l'eccezione di costituzionalità sollevata dal Tar.

Secondo la Corte, infatti, la scelta del legislatore di consentire alle sole farmacie – e quindi non anche alle parafarmacie – l'effettuazione di test, tamponi, ecc. non è censurabile [neppure] per irragionevolezza, rientrando anzi pienamente nella discrezionalità legislativa specie tenuto conto della netta e inequivoca diversità tra il regime giuridico in cui il nostro ordinamento ha inquadrato e

continua tuttora a inquadrare la *farmacia* rispetto a quello in cui è chiamata sin dal "Bersani 2006" a operare la *parafarmacia*.

Forse ricorderete, in particolare, come le Sez. Unite della Cassazione [sent. n. 26496 del 20.11.2020] abbiano individuato nella farmacia una duplice natura, come duplice è l'attività che essa esercita: quando infatti la farmacia spedisce ricette "rosse", a favore perciò di assistiti dal SSN, *non è un'impresa* ma svolge un'attività *organica* al SSN di cui finisce giuridicamente per essere (mero) strumento/braccio operativo, mentre *torna ad essere impresa* quando spedisce ricette "bianche", dunque anche laddove vi siano prescritti farmaci di fascia A pagati direttamente dal cliente.

Condivisibile o meno che sia tale sorprendente assunto della Suprema Corte, si tratta già di per sé di un serissimo indizio, certo non equivoco, della irriconducibilità *in principio* della parafarmacia al sistema di diritto positivo delineato per la farmacia: e, chissà, questo arresto del massimo organo della giurisdizione ordinaria sarebbe stato magari sufficiente – anche per la Corte Costituzionale – per escludere qualsiasi profilo di ascrivibilità alla parafarmacia di attribuzioni che la legge espressamente conferisce alla farmacia.

Inoltre, la scelta normativa di coinvolgere soltanto le farmacie nella "questione tamponi" non è dipesa – come anche qui abbiamo sottolineato in un paio di circostanze - dalla "*figura professionale del farmacista - né* [dal]*la cosiddetta riserva di farmacia, relativa più propriamente* [N.B. - Una precisazione molto importante che potrebbe essere invocata anche per altri aspetti…] *alla vendita di determinati farmaci"*, ma trova la sua *ratio* nel totale affidamento "*a soggetti, presenti e ordinatamente dislocati sull'intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che già fanno parte del servizio sanitario nazionale*".

E poi, conclude infine la Corte con una decisione complessivamente di grande rilievo [che, a ben guardare, potrebbe aver risolto in via definitiva e una volta per tutte – pur nella sua apparente semplicità - anche questioni ormai quasi annose di "confini" tra farmacia e parafarmacia che ci pare abbiano bollito in pentola fin troppo…], la *riserva* di tamponi e simili *alle farmacie*, perché di *riserva* si tratta, è anche funzionale, e non è poco, al monitoraggio del Covid-19, fornendo così al tempo stesso un'ulteriore garanzia a tutela della salute pubblica.

Queste note di sintesi ci sembra possano essere sufficienti a spiegare una vicenda che qualche dubbio poteva averlo sollevato.

(cesare pizza – gustavo bacigalupo)

2022.07.13 La Suprema Corte di nuovo sull'utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite

Con due successive decisioni [n. 14210 del 5 maggio e n. 15087 del 12 maggio u.s.] la Corte di Cassazione torna - confermando il suo orientamento - sul concetto di utilizzo delle riserve per "coprire" le perdite delle società, e naturalmente stiamo parlando di *società di capitali*, quindi di srl e spa.

Dopo aver precisato, sulla definizione di "perdite" [impattanti, come è noto, sul capitale sociale], che devono intendersi come tali quelle che residuano al *netto delle riserve disponibili*, la Suprema Corte ribadisce - quanto all'ordine da rispettare nell'impiego di riserve ai fini della loro copertura - che devono essere utilizzate "*prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale",* tenuto conto "*che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili*".

(*matteo lucidi*)

2022.07.13 Le 40 ore di permesso retribuito per i neo assunti in farmacia

Ho assunto da alcuni mesi un nuovo collaboratore: è vero che per i nuovi assunti i periodi di permesso retribuito di 40 ore non vengono maturati per i primi 3 anni? E che nei successivi 3 anni si maturano solo al 50% cioè per 20 ore, mentre solo dopo 4 anni tornano ad essere 40 ore?
Come stanno effettivamente le cose? Se così fosse il neo assunto deve usufruire di giorni di ferie in caso di necessità?

Come abbiamo già ricordato in una Sediva News abbastanza recente, il 7 ottobre dello scorso anno l'Assemblea Nazionale di Federfarma e delle OO.SS. dei lavoratori hanno definitivamente approvato l'*ipotesi di accordo di rinnovo del "CCNL dipendenti di Farmacia Privata"* che era stata siglata il 7 settembre dello stesso anno e sempre tra Federfarma e i sindacati di categoria [Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs].

Tale accordo prevede nella seconda parte che "*per tutti i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 dai titolari di Farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma* [ovvero le 32 ore di permesso retribuito relative alle festività soppresse], *le ulteriori ore di permesso di cui al terzo comma pari a 40 ore* [c.d. "R.O.L."] *verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi tre anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall'assunzione.*

A tal fine, per il calcolo dell'anzianità si terrà conto anche del servizio prestato in precedenza dal lavoratore neoassunto presso altre Farmacie, che dovrà essere documentato per iscritto all'atto dell'assunzione a pena di decadenza."

Alla luce di questo accordo, quindi, almeno in parte Lei ha ragione, perché il dipendente *neo assunto* - fermo il diritto alle 32 ore in materia di riduzione dell'orario di lavoro, permessi o ferie - avrà diritto alle citate 40 ore di permesso che verranno effettivamente maturate nella misura del 50% dopo i primi tre anni e al 100% dopo sei anni [e quindi non dopo quattro anni, come da Lei indicato] dall'assunzione formalizzata, come detto, dopo il 1° novembre 2021.

Concludendo, il dipendente *neo assunto* potrà in principio "consumare" le citate 32 ore di permesso per poi,

avendone naturalmente necessità, procedere con l'utilizzo dei giorni di ferie.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.07.14 Bonus ristrutturazione 50% niente asseverazione ne' visto di conformità se… *l'uso del bonus avviene in dichiarazione dei redditi*

Vorrei sapere se, per una ristrutturazione con detrazione al 50% presso la mia abitazione, è previsto – quando non vi siano né sconti in fattura né cessioni di crediti - l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità dei prezzi.

No, in questi casi non sono previsti né il visto né l'asseverazione.

Se pertanto, come riferisce il quesito, Lei ha sostenuto spese per interventi edilizi ricadenti nel concetto di *manutenzione straordinaria* [come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ex art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 su singole unità abitative], e intende fruire della detrazione spettante direttamente nella dichiarazione dei redditi, *non è tenuto a chiedere né l'asseverazione della congruità dei costi sostenuti né il visto di conformità.*

Tali adempimenti, infatti, sono stati imposti dall'art. 121, comma 1-ter, del *Decreto Rilancio* solo quando il contribuente intenda percorrere la strada - "alternativa" all'inserimento nella dichiarazione dei redditi – della *cessione del credito* o dello *sconto in fattura*, laddove cioè, a giudizio del legislatore, si rende necessario [tentare di] contrastare i meccanismi frodatori più facilmente azionabili proprio grazie alla *circolazione* dei crediti in argomento.

(andrea raimondo)

2022.07.14 Pec-domicilio digitale di una società nei rapporti con la CCIAA non può essere utilizzata una Pec professionale… *neppure quella di un socio, perché deve essere* propria *della società*

Tra qualche giorno dovrò conferire in una sas la mia farmacia: dovrò comunicare alla camera di commercio una specifica pec per la sas o posso utilizzare quella mia professionale?

La *Pec*, quando diventa *domicilio digitale* [cioè quando, come è la regola, viene comunicata dalle imprese in forma individuale o societaria alla CCIAA, e, dai professionisti, all'albo di appartenenza], assume notoriamente un ruolo decisivo – che nei fatti diventa anzi imprescindibile – *nei rapporti tra l'impresa* [*o il professionista*] *e qualsiasi terzo*.

Il dl. *Semplificazioni* [dl 76/2020], infatti, prevede/prevedeva che in sede di costituzione o *comunque entro il 1° ottobre 2020* le imprese devono/dovevano comunicare l'indirizzo Pec ove eleggere il proprio *domicilio digitale*, che è il luogo *virtuale* in cui il titolare della Pec vuole ricevere le *comunicazioni in formato digitale aventi valore legale*.

Tale indirizzo Pec, ai sensi dell'art. 1.7 del Decreto in data 27 aprile 2015 del MISE d'intesa con il Min. Giustizia, dovrà esser comunicato al R.I. e: "*L'ufficio del registro delle imprese, con modalità automatizzate, verifica che l'iscrizione di un indirizzo, di posta elettronica certificata sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa. In caso negativo, cioè, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista, l'ufficio applica le disposizioni di cui al punto 1.5, secondo periodo* [invito alla presentazione di un nuovo indirizzo Pec entro dieci giorni, termine scaduto il quale "*procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione*"]."

Pertanto, la pec comunicata alla competente CCIAA quale *domicilio digitale* dovrà essere "*univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa*", non valendo "*indirizzi*" riconducibili ad altra impresa o professionista.

Di conseguenza, eccoci al punto, l'INDIRIZZO PROFESSIONALE DEL TITOLARE, O DI UN SOCIO, NON POTRÀ ESSERE UTILIZZATO E COMUNICATO ALLA CCIAA QUALE INDIRIZZO DELL'IMPRESA E DUNQUE COME SUO DOMICILIO DIGITALE.

Era/è questa la conclusione su cui vogliamo richiamare ancora una volta l'attenzione, rinnovandovi perciò l'invito – caldo e fermissimo - a *controllare giornalmente e immancabilmente la Pec, perché dal 2020 la Pec è il domicilio digitale della vs farmacia.*

(*aldo montini*)

2022.07.15 Concorrenti "contro" concorrenti nel concorso campano il Tar sospende temporaneamente la graduatoria…

…in attesa che un'ordinanza dei giudici napoletani, ormai imminente perché l'udienza collegiale è fissata per il 18 luglio p.v., accolga o rigetti definitivamente l'istanza di sospensione; l'auspicio dei ricorrenti è quello naturalmente che – in caso di accoglimento dell'istanza con la definitiva sospensione del provvedimento – il ricorso possa essere in tempi brevi [ma *re adhuc integra*, perciò lasciando nel frattempo le cose come stanno senza dunque dare avvio agli interpelli] accolto anche nel merito. Il che comporterebbe l'esclusione dalla procedura di otto concorrenti che precedono la "*candidatura*" composta dai due ricorrenti nella graduatoria e l'annullamento di quest'ultima *in parte qua*, cioè limitatamente alle posizioni occupate attualmente da quegli otto [anche se in realtà uno di loro è stato definitivamente escluso già da un paio di mesi per l'applicazione a suo carico della *preclusione decennale*, con la conseguenza che gli *otto* sono ormai diventati *sette*…].

Inoltre, sempre se le cose andassero come sperano i ricorrenti, il *primo interpello* non potrebbe evidentemente coinvolgere i *sette* concorrenti "incriminati" o quantomeno non tutti loro, fermo che - qualunque sia la decisione in sede cautelare del TAR - saranno interpellati nella prima tornata non 182 ma 185 concorrenti, essendo state ora reimmesse nell'elenco delle sedi da assegnare anche le tre neo-istituite nel 2012 a Castellammare di Stabia.

Abbiamo atteso forse a lungo prima di riavviare il discorso sul concorso straordinario campano appena

accennato nella Sediva News del 15.04.2022, ma in verità bollivano in pentola altri provvedimenti – amministrativi e giurisdizionali - che avrebbero potuto, come in effetti è stato, cambiare alcune carte in tavola.

Quindi, è valsa la pena attendere.

Intanto, come accennato nel *sottotitolo* di queste note, sono ritornate anch'esse disponibili [giusto in tempo!] per i concorrenti che saranno coinvolti nel *primo interpello* – quando la Regione riuscirà a vararlo - le famose tre sedi di Castellammare di Stabia, prima incluse nel bando tra le 209, poi espunte e trasferite nel novero delle sedi *sub judice* e ora tornate in ballo.

Infatti, con sentenza n. 5543 del 4/7/2022 - quindi recentissima - il Consiglio di Stato, riformando la decisione del Tar Campania che aveva annullato il provvedimento istitutivo/localizzativo delle tre sedi, ha accolto l'appello del Comune con la conseguente reiezione del ricorso introduttivo proposto da due delle farmacie in esercizio sul territorio, quelle che ovviamente si erano ritenute danneggiate dalla localizzazione delle nuove sedi.

Le tre sedi di Castellammare escono pertanto *definitivamente* dalla schiera delle sedi campane *sub judice*, nella quale comunque ne permangono altre sottratte perciò quantomeno al primo interpello.

In definitiva, insomma, per i *primi interpellati* dovrebbero essere oggi disponibili – se non ne verranno "liberate" altre ancora *sub judice* - non 182, come figura nell'All. B al Decreto Dirigenziale n. 78 del 10/03/2022 [v. sotto], ma 185 delle complessive 209 sedi originariamente messe a concorso.

La seconda novità, che rischia di incidere molto più pesantemente sulla procedura campana, è il ricorso al Tar della "*candidatura*", composta da due farmacisti in forma associata, che occupa ora la 27° posizione nella graduatoria [era la 28°, ma nel frattempo sembra certo sia stata esclusa una delle "*candidature*" - anche se ignoriamo quale - precedentemente classificate nelle prime 25 posizioni], contro altre *otto*, diventate poi *sette*, "*candidature*" collocate precisamente al 1°, 2°, 7°, 8°, 15°, 18°, 21° e 26° [già 27°] posto.

Dunque, dopo le mille vicissitudini e traversie che lo hanno fino a ieri caratterizzato [scioglimento e successiva ricostituzione della Commissione giudicatrice, graduatoria eternamente *provvisoria* e poi ripetutamente *definitiva*, reiterate revisioni dei criteri di valutazione dei titoli e lungaggini varie], altre nubi parrebbero addensarsi sull'ultimo dei 21 concorsi straordinari che pure sembrava alfine giunto in dirittura di arrivo.

L'avvio effettivo del *primo interpello* potrebbe quindi allontanarsi, e in ogni caso almeno in questo momento il *focus* dell'intera vicenda è certo la situazione che si è di recente materializzata di "*concorrenti CONTRO concorrenti*" [come evoca il titolo di queste note] e alla quale quindi daremo più in là lo spazio che merita.

Prima però di parlarne, è necessario qualche cenno – tentando di non dilungarci più di tanto – sui vari

ATTI E PROVVEDIMENTI REGIONALI

adottati nell'intertempo tra l'approvazione della graduatoria e il ricorso al Tar di cui si è appena detto, anche se non possiamo escludere che la Regione sia intervenuta con ulteriori atti [a noi sconosciuti] che abbiano anch'essi scandito questa lunga fase di "preinterpello".

Allora, brevemente, ci soffermiamo dapprima sulla

- *Nota Dir. Generale del 23.12.2021 prot. n. 2021 - Accertamento situazioni di incompatibilità per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche;*

Rimandandovi alla lettura di questa Nota per la migliore sua cognizione, è chiaro che qui l'intento della Regione - invitando i concorrenti in specifiche situazioni di incompatibilità a comunicare entro dieci giorni "*l'eventuale presenza"* di tali loro condizioni e/o direttamente la "*rinuncia alla partecipazione al concorso*" - era quello di prevenire/contenere almeno in parte il contenzioso, ma soprattutto di alleggerire/semplificare sia il primo che i successivi interpelli e al tempo stesso snellire le future fasi di scorrimento della graduatoria accelerando in pratica anche l'apertura delle farmacie che era poi l'obiettivo primario imposto alle Regioni dal Crescitalia.

Senonché, questa Nota di "*accertamento*" preventivo – in sostanza, un "preinterpello" - prende in considerazione due soli casi di *incompatibilità*, e cioè quella per

"*trasferimento di titolarità di sede farmaceutica*" e quella per

"*titolarità di sede farmaceutica urbana*",

che però sono due ipotesi configurabili più che altro sulla carta e che hanno quindi potuto "scremare" ben poco [la montagna e il topolino…] la platea degli interpellandi, considerato che:

quanto alla prima, la Regione richiama l'attenzione dei concorrenti su un aspetto arcinoto e ampiamente acclarato su ogni fronte [e per giunta ribadito anche nella nota 4 all'art. 2 di tutti i bandi], quello della applicabilità della *preclusione decennale* anche a carico di chi, concorrente individuale o in forma associata, abbia/avesse ceduto la farmacia *rurale sussidiata* o *soprannumeraria* di cui era titolare già al momento della presentazione; e

quanto alla seconda, difficilmente un titolare di farmacia urbana avrà a suo tempo presentato domanda per l'ammissione al concorso straordinario e tuttavia l'avvertenza che "*saranno escluse le candidature, sia singole che associate, in cui anche solo uno dei candidati risulti titolare di sede farmaceutica urbana al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso*" trasmetteva sin da allora la forte impressione [cui più in là ci tornerà utile richiamarci] che la Regione non ritenesse incidenti sulla posizione e/o sulla permanenza del candidato nel concorso le vicende successive alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, e comunque non quella della (eventuale) acquisizione di titolarità, o quote di società titolare, di farmacia urbana.

Dobbiamo comunque spezzare una lancia a favore di questa singolare soluzione di "preinterpello" regionale, perché – se pure è vero che nel concreto la "scrematura" dei concorrenti da interpellare si è rivelata fatalmente modesta rispetto alle possibili attese degli Uffici regionali

- è anche vero che sciogliere o tentare di sciogliere già in questa Nota del 23.12.2021 anche altri nodi che in quel momento non risultavano ancora definitivamente risolti avrebbe forse esposto la Nota stessa [come poi effettivamente é oggi avvenuto, lo abbiamo accennato poco fa, a carico della graduatoria…] a un provvedimento di sospensione del Tar, con le conseguenze, anche di immagine, che è facile intuire.

Anche questa notazione può quindi spiegare, per alcuni versi e sotto certi aspetti, perché la Regione abbia scelto almeno qui di non correre rischi di "*accertamenti*" malaccorti preferendo rinviare le altre problematiche alle fasi di effettivo svolgimento degli interpelli.

Mentre, però, la posizione regionale sulla ben nota questione della conseguibilità o meno, in forma individuale o associata, di due sedi in due diversi concorsi straordinari è rimasta per quanto ne sappiamo a lungo inespressa per poi venir resa nota [come vedremo tra poco] solo ora e soltanto nel giudizio dinanzi al Tar, fortunatamente – sia per la Regione che per gli stessi concorrenti - *due delle vicende di gran lunga più rilevanti da risolvere sono state dipanate in extremis dal Consiglio di Stato*, quel che pertanto dovrebbe rivelarsi di giovamento per la fluidità del prosieguo della procedura, per la semplificazione delle scelte dei concorrenti interpellati e quindi, in definitiva, anche per il miglior perseguimento delle finalità della riforma del 2012.

Si tratta di due questioni entrambe risolte da CdS n. 2763 del 13.4.2022 [in riforma di Tar Puglia 1020/2021] ed esattamente:

a) *quella della LEGITTIMITÀ ANCHE PER IL CDS dell'acquisto di quote sociali [anche di società titolari, beninteso, di farmacie urbane…] operato da un concorrente nelle more tra la domanda di partecipazione e il rilascio della titolarità della farmacia assegnatagli, e*
b) *quella dell'INAPPLICABILITÀ ANCHE PER IL CDS della c.d. preclusione decennale a carico del concorrente che – sempre in quell'intertempo – abbia ceduto a un qualunque terzo quote sociali LEGITTIMAMENTE da lui possedute.*

Come rileviamo nella Sediva News del 15.04.2022, *quanto alla questione sub a)*, il Supremo Consesso, esaminando il caso di due concorrenti pugliesi che avevano acquisito in quella frazione temporale le quote di una società titolare di farmacia, così conclude: "*Sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c'è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell'amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell'amministrazione*. *Ciò è quello che è accaduto nel caso di specie, laddove, dopo un lunghissimo periodo l'Amministrazione ha inteso indire un nuovo interpello, non essendo andati a buon fine i precedenti e conseguentemente ha avviato lo scorrimento della pregressa graduatoria*".

Perciò, quello di *non essere titolare o socio di una farmacia*, se non rurale sussidiata o soprannumeraria, *è un requisito che il concorrente doveva sicuramente possedere* – al pari degli altri requisiti di partecipazione al concorso straordinario – *alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, MA NON OBBLIGATORIAMENTE MANTENERE FINO ALL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE* e men che meno a pena di esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 12 lett. e) di tutti i bandi, come invece hanno creduto a lungo certe Regioni e la Puglia su tutte.

Quanto alla questione sub b), il Tar Puglia – e non è un caso che la Regione coinvolta sia sempre la stessa… - richiamandosi a CdS 229/2020, aveva ritenuto applicabile la *preclusione decennale* a carico di quegli stessi due sfortunati covincitori che avevano alienato le quote acquisite [*legittimamente* come si è appena visto] qualche tempo prima, rendendosi così passibili, secondo gli ottusi convincimenti della Regione, di esclusione dal concorso e dall'eventuale assegnazione.

Al riguardo, però, il Supremo Consesso chiarisce felicemente [per i dubbi incredibilmente sollevati su una questione che non avrebbe potuto/dovuto generarne alcuno…] che "*nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell'autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia*. *Ne consegue che l'ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l'assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile*".

Un arresto, questo del Consiglio di Stato, davvero propizio e tempestivo perché sgombra il terreno – auspicabilmente una volta per tutte - dai "danni collaterali" che, in quantità e qualità certamente inattese, erano scaturiti proprio da una decisione del CdS [n. 229 del 2020] non colta esattamente da qualche Tar e applicata ancor peggio da certe Regioni.

Come vediamo, insomma, qui il CdS è venuto in soccorso anche della Campania dandole involontariamente una mano robusta e colmando in tempo utile le lacune del "preinterpello" del 23.12.2021, facilitando così parecchio – qualunque sia il grado di rissosità che possa eventualmente continuare a caratterizzare i rapporti tra le "*candidature*" in procinto di essere interpellate – i vari step in cui si articola ogni fase di interpello e naturalmente anche ogni fase di scorrimento della graduatoria.

- *Decreto Dirigenziale N. 5 Del 14.01.2022 - Graduatoria definitiva rettificata;*

Sulla graduatoria in quanto tale [pubblicata nel Burc n. 9 del 24.01.2022] non può esserci invece granché da osservare, se non che questo Decreto regionale avverte giustamente che la graduatoria "*potrà essere suscettibile di modifiche a seguito di eventuali correzioni di punteggio* [N.B. dopo le tante operate in precedenza…] *agli esiti degli ulteriori controlli di veridicità e di incompatibilità ovvero su istanza di parte e che l'accesso alla fase di*

interpello dei candidati vincitori è subordinato all'esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese, nonché all'esito di verifiche in merito alla sussistenza di situazioni di incompatibilità preesistenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovvero verificatesi successivamente".

Anche pertanto la graduatoria campana, come del resto è stato [e in alcuni casi tuttora è] per le graduatorie di altri concorsi straordinari, potrà subire cammin facendo ancora qualche variazione: perciò, nonostante il suo lungo calvario, in realtà la graduatoria non può ritenersi ancora… definitiva, tanto più che - come assumono i ricorrenti che l'hanno impugnata ora al Tar - ci sarebbe molto da discutere in ordine sia ai "*controlli di veridicità delle dichiarazioni rese"* che alle "*verifiche in merito alla sussistenza, ecc.".*

- *Il Decreto Dirigenziale n. 78 del 10.03.2022 - Avvio del primo interpello [e dell'elenco aggiornato delle 182 sedi da assegnare]*

Questo terzo provvedimento [che rendiamo, come gli altri, cliccabile, rimandandovi alla sua lettura per la migliore comprensione] merita una notazione di rilievo proprio con riguardo alle "*verifiche in merito alla sussistenza, ecc.",* dato che per il resto è agevole coglierne i vari passaggi.

Spicca infatti soltanto la *lettera c)* in cui la Regione ammonisce che "*saranno escluse dalla fase dell'interpello le candidature in cui anche solo uno degli associati non abbia mantenuto i descritti requisiti* [compreso evidentemente quello di non essere *titolare o socio di una società titolare di farmacia urbana*] *fino al momento dell'assegnazione*"; quest'ultima precisazione - tratta integralmente dalla nota 4 all'art. 2 sub 6 del bando, dettata però per il solo requisito "*di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni*" - sembra con tutta evidenza in antinomia con quanto la Nota del 23/12/2021 aveva chiarito sulla verifica del possesso dei requisiti e condizioni di partecipazione da parte dei candidati da interpellare, avvertendo che "*saranno escluse le candidature, sia singole che associate, in cui anche solo uno dei candidati risulti titolare di sede farmaceutica urbana al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso*".

Ed è facile comprendere che – se nelle scelte di comportamento degli Uffici della Regione il primo dei due criteri ["…*fino al momento dell'assegnazione*"] avesse prevalso/prevalesse sul secondo ["…*al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso*"] – sarebbero stati/sarebbero *tout court* dichiarati esclusi dal concorso e/o decaduti dalla graduatoria tutti i partecipanti che, in questi dieci anni, avessero osato intraprendere iniziative professionali o imprenditoriali tali da consentire loro, ad esempio, l'acquisizione *medio tempore* della quota di una società titolare di farmacia, oppure [il che è lo stesso nella logica di questa denegata scelta regionale] avessero conseguito in un altro concorso straordinario una sede individualmente o in forma associata.

- *Il Decreto Dirigenziale n. 196 del 19.05.2022 - Chiarimenti assegnazione sedi farmaceutiche*

E però, dall'esame di quest'ultimo provvedimento regionale, ci pare si possa senza grandi dubbi pensare che – *melius re perpensa,* se volete - gli Uffici regionali, magari anche alla luce della citata sentenza del CdS, abbiano infine scelto la data di "*presentazione della domanda di ammissione al concorso*" *come quella di cessazione dell'obbligo del concorrente di non assumere la titolarità né la quota di società titolare di farmacia urbana*.

Qui la Regione – dopo aver lasciato intendere che la titolarità verrà riconosciuta *pro quota*, e conosciamo tutti il significato non solo semantico dell'espressione – precisa infatti che le condizioni necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia dovranno "*essere presenti al momento dell'istanza di autorizzazione all'apertura*", e quindi "*gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti (dimissioni da lavoro dipendente e rinuncia alla precedente titolarità di sede farmaceutica, anche [attenzione!] di sedi ottenute mediante concorso straordinario in altra Regione) nei 180 giorni successivi alla notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, o comunque entro l'apertura della farmacia*".

Ed è proprio questa la posizione che, dopo qualche evidente tribolazione e contraddizione, la Regione ha infine assunto definitivamente e che sta ora difendendo anche nel

RICORSO AL TAR CAMPANIA

cui si è già accennato e sul quale è necessario finalmente soffermarsi un momento.

Come si è detto all'inizio, la graduatoria è stata impugnata, unitamente ad alcuni altri atti connessi e/o conseguenziali, da due farmacisti partecipanti in forma associata e collocati al 27° posto, che hanno chiesto al Tar – previa sospensiva del provvedimento, per "*scongiurare… l'avvio dell'interpello e la successiva assegnazione delle sedi*" – di annullarlo nella parte riguardante i concorrenti ivi classificati nella 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 15ª, 18ª, 21ª e 26ª posizione [da notare che la sospensione della graduatoria è stata concessa dal Presidente del Tar con decreto monocratico, *inaudita altera parte* come si suol dire, che proprio per questo dovrà essere confermato o smentito dall'ordinanza collegiale del 18 luglio].

Gli *otto* [anzi *sette*, come già ricordato] candidati *controinteressati* in questo giudizio, precisano i ricorrenti, sono quelli "*che, durante il concorso, hanno ceduto la titolarità oppure quote di titolarità di altra sede farmaceutica assegnata precedentemente tramite concorso straordinario in altra regione e che dunque devono essere esclusi dal concorso straordinario della Regione Campania*".

Scorrendo il testo del loro mezzo di impugnativa, tuttavia, non vi si rileva esplicitamente - tra i "*motivi specifici su cui si fonda il ricorso*" [art. 40, lett. d), c.p.a.] - la violazione da parte delle *sette* "candidature" del c.d. *divieto di doppia assegnazione*, perché le censure riguardano in termini non equivoci *soltanto* la mancata loro esclusione dalla procedura per non aver mantenuto "*fino al momento dell'assegnazione della sede*" il

requisito (negativo) di partecipazione di "*non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni*", cioè per essere incappate, "*durante il concorso*", nella *preclusione decennale* di cui all'art. 12, comma 4, della l. 475/68.

Come però si ricava proprio dal ricorso, viene testualmente e pedissequamente imputato a ognuna delle *sette* "candidature" incriminate – e senza girarci molto intorno – di aver ceduto in realtà *quote sociali*, quindi non *farmacie*, sia pure relative a società costituite per la gestione di farmacie conseguite in altri concorsi straordinari.

Abbiamo quindi la sensazione che – essendo questo l'unico autentico motivo di gravame – il ricorso debba fare i conti con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2763/2022 di cui si è detto ampiamente.

Né sembra possa aiutare i ricorrenti il successivo *intervento ad adiuvandum* della "candidatura" che figura nella 41ª [già 42ª] posizione, perché, pur volendo considerare ammissibile l'*intervento* in giudizio di chi era legittimato a proporre il gravame in via principale, dovrebbe probabilmente considerarsi *inammissibile*, per la sua novità, la censura di violazione del c.d. *divieto di doppia assegnazione* che infatti è proprio la "candidatura" interveniente a introdurre appunto per la prima volta.

In definitiva, l'impugnativa principale parrebbe destinata a una decisione di rigetto, ma così pure – quantomeno per l'assenza di *fumus* – l'istanza cautelare che sarà discussa il 18 luglio.

Che potrebbe però escogitare il Tar per sospendere egualmente la graduatoria?

Il giudice amministrativo ci ha abituati da tempo a estendere le sue indagini – anche nella fase cautelare – al rapporto o ai rapporti sottostanti all'atto o agli atti impugnati abbandonando [magari un po' troppo a piacimento…] lo stretto ambito della legittimità/illegittimità dei provvedimenti gravati e riuscendo, talora acrobaticamente, a restare sempre nell'ambito della sua giurisdizione.

Potrà optare anche qui per la salvaguardia degli interessi dei ricorrenti [i loro c.d. *beni della vita*] ritenendo le "candidature" incriminate destinate *comunque* a un'esclusione dalla graduatoria con il conseguente avanzamento della "candidatura" che ha proposto il gravame, e perciò in ultima analisi decidere di accogliere l'istanza di sospensione?

A noi francamente sembra di no perché, da quel che leggiamo nel ricorso, i nostri *sette* concorrenti controinteressati hanno tutti ceduto quote di società assurte, dopo i tre anni di legge, a titolari di farmacie, e dunque non si può certo escludere che, seguendo pedissequamente l'Adunanza Plenaria prima ma anche il CdS 4903/2020 poi, i farmacisti, rei di aver ceduto le quote come sopra detto, siano tuttora in grado di rientrarne in possesso fino a permettere loro, *dapprima*, di "restituire" [ricorrendone tutti i presupposti negoziali] alle Regioni di competenza - nella fattispecie il Lazio, la Puglia e la Basilicata - le sedi conseguite negli altri concorsi, e, *successivamente*, di optare per l'accettazione definitiva di quella eventualmente assegnata nel concorso campano.

D'altra parte, come abbiamo avuto occasione altre volte di rilevare, un contratto può essere sempre risolto anche per *mutuo consenso* ex art. 1372 del codice civile [e non importa, almeno per il momento, se *ex nunc* o *ex tunc*], perché va da sé che anche per questa via può raggiungersi quel risultato accennato poco fa.

Questa indagine si è protratta molto a lungo ed è quindi il momento di chiuderla augurandoci che chi ha interesse possa coglierne i tratti essenziali, il detto e il non detto, senza però dimenticare che la Regione Campania, come abbiamo già rimarcato, ha assunto in questa vicenda una posizione non soltanto meritoria dal punto di vista della funzione pubblica esercitata, ma anche tecnicamente tutt'altro che disprezzabile perché ipotizza qualcosa non semplicemente fantastica, come il ripensamento di questa tormentatissima materia da parte del legislatore [che può essere evidentemente solo quello statale] o, perché no?, del Supremo organo di giustizia amministrativa.

Quel che tuttavia ci pare di dover dire in conclusione è che – se ricordate alcuni dei passaggi di queste note – l'Amministrazione regionale, se naturalmente la sospensiva non sarà concessa, procederà [piuttosto che accelerare la verifica sulla sorte delle farmacie conseguite in altri concorsi da almeno 30, come dice la Regione in una memoria, dei primi 200 concorrenti] speditamente all'avvio del *primo interpello* avendo cura, ma solo in sede di assegnazione, di appurare il possesso da parte degli assegnatari di tutti i requisiti richiesti dalla fase volta a volta in svolgimento.

Semmai, anche il lungo tempo trascorso potrebbe far sospettare che le rinunce e/o le decadenze per le ragioni più disparate possano essere numerose fino a mettere in conto che nei sei anni dal *primo interpello* che la Regione ha a disposizione possano essere interpellati addirittura tutti i 1494 concorrenti in graduatoria.

Qualche riga di commento ulteriore la riserviamo ovviamente all'esito dell'udienza del 18 luglio.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.07.18 Contratto preliminare la morte del contraente prima della stipula del definitivo

Ho compromesso l'acquisto di un nuovo locale per la farmacia e il rogito definitivo era previsto per la prima decade di settembre. Ma dieci giorni fa il proprietario è venuto a mancare lasciando come unico erede il figlio che mi ha subito dichiarato di non voler concludere la vendita. Che posso fare?

Con il *contratto preliminare*, secondo gli artt. 1351 e ss. cod. civ., le parti si obbligano reciprocamente – cioè, l'una nei confronti dell'altra - a concludere in un tempo successivo il *contratto definitivo*.

La giurisprudenza è granitica nel ritenerlo un contratto in senso tecnico, cioè *perfetto*, cui pertanto si applicano le disposizioni del cod. civ. relative a tutti i contratti: nel caso, allora, in cui una delle parti abbia disatteso colposamente l'obbligo di stipulare il *contratto definitivo*, viene evidentemente a configurarsi un'ipotesi di *inadempimento contrattuale*.

E, stando al quesito, nel Suo caso si profilerebbe proprio una fattispecie di *inadempimento contrattuale*, perché la premorienza del promissario venditore non può evidentemente *di per sé* integrare una causa di *impossibilità sopravvenuta* essendo l'oggetto del contratto preliminare *a quel momento* ancora pienamente sussistente e dunque perseguibile.

Accettando del resto l'eredità, l'erede del promissario venditore – appunto nel Suo caso - subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al *de cuius* e perciò anche in quelli derivanti dal contratto preliminare, compreso di conseguenza l'obbligo di concludere con Lei il *contratto definitivo*.

Il che naturalmente varrebbe anche nell'ipotesi in cui al *promittente venditore* fosse subentrato nella proprietà dell'immobile un *legatario* dato che - accettando il *legato* - subentrerebbe anch'egli nell'obbligo di alienarlo assunto nei Suoi confronti dal *de cuius*.

E proprio perché anche il preliminare è un *contratto perfetto*, laddove il promittente venditore o il suo avente causa si renda inadempiente ne risponderà a titolo di *responsabilità contrattuale*.

Ora, se l'inadempimento [che presuppone, come stiamo ipotizzando, la *colpa* del promittente venditore o suo avente causa] si traduce in un *rifiuto* a stipulare il definitivo, il promittente acquirente può agire in giudizio ex art. 2932 cod. civ. per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo per l'appunto di concludere il *contratto definitivo* e/o per il risarcimento che può riguardare sia il c.d. *danno emergente* [l'effettiva perdita derivata dal *rifiuto*] come anche il c.d. *lucro cessante* [il mancato guadagno sempre riconducibile al *rifiuto*].

Ma anche quando vi sia stato un semplice *ritardo* nell'adempimento – e il ritardo sia imputabile, anche qui, al promittente venditore o suo avente causa – l'altra parte avrà il diritto al risarcimento dei danni nella duplice forma appena descritta, anche se la loro misura sarà in questo caso ragionevolmente più contenuta.

(*cecilia v. sposato*)

2022.07.18 Immobile ereditato, lo sconto fiscale per le opere di ristrutturazione non spetta agli eredi… se anche per un breve periodo l'immobile è stato concesso in locazione

Per un immobile ricevuto in eredità - oggetto di precedenti lavori di ristrutturazione edilizia realizzati dal *de cuius* - la detrazione Irpef viene attribuita agli eredi *soltanto se questi ultimi conservano la detenzione materiale e diretta del bene*; di contro, la locazione *anche per brevi periodi* provoca automaticamente la perdita del beneficio.

Queste le conclusioni raggiunte dall'Agenzia delle Entrate nella *Risposta n. 282/2019.*

L'art. 16-*bis*, comma 8, T.U.I.R. dispone infatti che *"(i)n caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene".*

Sulla scorta di questo principio già in passato l'Agenzia delle Entrate (*cir. n. 7/E del 27/04/18*) aveva del resto precisato che *"se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre".*

Sempre secondo la circolare ora richiamata e anche precedenti documenti di prassi, la condizione della *detenzione materiale e diretta* del bene:

- *ricorre qualora l'erede assegnatario ne abbia la immediata disponibilità, potendo disporne liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale (cir. n. 24/E del 10/06/2004, par. 1.1);*
- *deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l'erede intenda fruire delle residue rate di detrazione.*

L'Agenzia precisa tuttavia che la condizione della *detenzione materiale e diretta del bene* deve essere soddisfatta *per tutto il periodo d'imposta di riferimento per il quale si fa valere la detrazione*; pertanto - e qui arriviamo al centro della questione affrontata nella risposta - qualora l'erede decida di locare o concedere in comodato l'immobile, *anche soltanto per pochi giorni nel corso del periodo d'imposta*, non potrà fruire per quell'anno dello sconto fiscale, potendo però tornare a beneficiarne per gli anni successivi, al termine cioè del contratto di locazione o di comodato (*cir. 17/E del 24/04/ 2015, par. 3.3*).

(*stefano civitareale*)

2022.07.19 Adeguamento Istat per giugno 2022

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi a **giugno *2022***, che evidenziano – come nel mese precedente - un rialzo generale, che naturalmente non può non preoccupare.

In ogni caso, quindi, l'indice *mensile* si è ulteriormente alzato issandosi all'***1,2%*** (dallo 0,8%), come anche quello *annuale*, ora al ***7,8%*** (dal 6,8%) e quello *biennale* , ora al **9,3%** (dall'8,1%).

Pertanto, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari a **5,850%** (il 75% di 7,8%), e quella *biennale* al **6,975%** (il 75% di 9,30%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.07.19 L'importanza dei social in farmacia

Facebook e *Instagram* sono strumenti che, se naturalmente utilizzati in termini adeguati, permettono l'acquisizione e/o la fidelizzazione di nuovi clienti, ampliando il proprio *business* e aumentando di conseguenza i profitti.

Identità e *obiettivi* sono i momenti fondamentali per comunicare sui canali social: è sì importante parlare di servizi, eventi, riduzioni, sconti ecc., ma non è forse meno importante curare il profilo della farmacia sui social in modo che sia *identitario* e possa pertanto esprimere una precisa *mission*.

Un approccio, perciò, che nel tempo si è rivelato vincente è:

- *Fidelizzare* i clienti abituali

- *Acquisire* nuovi clienti
- *Ampliare* il mercato con un rimbalzo (*rebound*) sulla farmacia stessa.

I *social*, dunque, non sono un servizio a sé ma devono rispecchiare quanto più possibile - "all'esterno", ovviamente – proprio l'identità della farmacia, tenendo sempre ben presente che tutto quello che avviene in farmacia, almeno tendenzialmente, deve essere nello stesso tempo anche pubblicato sui *social* o, se si preferisce, l'*identità digitale* non può e non deve essere diversa da quella *aziendale*.

Analisi, *strategia* e *sinergia* sono insomma i processi che guidano lo sviluppo dei *social media*.

La farmacia, prima di aprire una *pagina social*, deve però aver ben chiaro – come detto - il proprio *profilo identitario*, la *mission* e il *tipo di clientela* a cui vuole rivolgersi.

Ad esempio, se vogliamo inserire e trattare l'alimentazione proteica, dovremo avere all'interno dei nostri locali spazi adeguati, farmacisti o altre unità lavorative che conoscano l'argomento, progettare e realizzare anche "spazi web" e cercare il mercato di riferimento che vogliamo "colpire".

Pertanto:

- *Fidelizzare* un target di riferimento già presente
- *Acquisire* un nuovo target
- *Ampliare* il mercato con offerte e nuovi servizi.

Come vedete, l'imperativo categorico è sempre quello di *fidelizzare*, *acquisire* e *ampliare*, ma qui – diversamente da quel che abbiamo rilevato poco fa – si parla di *target*, vecchio e nuovo e di *nuovi servizi* e *nuove offerte*, ricordando che la comunicazione è in ogni caso efficace se è decodificata.

Per concludere su *Facebook* e *Instagram*, aggiungiamo che il primo è un *social* maturo, è preferito dalla popolazione *over 40* ed ha un contenuto verbale più vicino a quello parlato, mentre *Instagram* è focalizzato sull'immagine ed è usato dalla fascia *24-40 anni*.

Tra i due *social* "storici" cambia di conseguenza sia la *velocità di comunicazione*, che è più visiva per Instagram e più lenta per Facebook perché Facebook costringe in pratica a leggere il *post*.

Eccoci ora a *TIK TOK*, che è l'ultimo nato nel mondo dei *social*: i suoi contenuti sono *video giochi*, *video musicali* e *video ludici*, e - pur annoverando tra i suoi iscritti parecchi farmacisti che tuttavia vi figurano in realtà con profili personali e non come farmacia in quanto tale - è utilizzato prevalentemente dalla fascia d'*età 16-22*.

Ma anche questo nuovo *social* avrebbe molte potenzialità in farmacia perché può attrarre una generazione in grado virtualmente di diventare in futuro un cliente effettivo, e questo giustificherebbe di per sé una certa cura e una buona presenza in esso anche da parte della farmacia.

I *social* vanno comunque gestiti con consapevolezza e non possono essere lasciati al caso o utilizzati per *postare* qualche contenuto una volta ogni tanto, perché è anzi necessario creare [diciamo] mensilmente un *piano editoriale*, calendarizzare i contenuti e sviluppare una strategia di comunicazione.

Per la loro gestione sarebbe importante avere una risorsa, *meglio se interna*, dedicata o parzialmente dedicata, perché alla farmacia – converrete - non può mancare un numero WhatsApp, un profilo Facebook e Instagram.

La farmacia, una volta deciso di far partire questi strumenti, deve riuscire a gestirli in modo ovviamente funzionale, tenuto conto che – attenzione – curare male questa "cosa" sarebbe addirittura inopportuno, quindi perfino controproducente sotto il punto di vista comunicazionale.

Da ultimo, un'anticipazione: tra settembre e ottobre la Sediva/Studio Bacigalupo-Lucidi organizzerà un *corso online* [di 8/12 ore complessive] che verterà proprio sul tema: *L'utilizzo dei social in farmacia*, titolo peraltro ancora provvisorio.

(*michela pallonari*)

2022.07.19 Sull'indennità camici

Vorrei qualche informazione sull'indennità camici. È sufficiente che la farmacia acquisti i camici (scaricando perciò fiscalmente la spesa) e li dia al dipendente, oppure deve essere inserita un'apposita voce in busta paga?

Il CCNL Farmacie Private Nazionale non prevede alcuna indennità per l'acquisto e/o il lavaggio dei camici, ma in qualche regione – ricorrendo, s'intende, alla contrattazione integrativa regionale - è stato previsto il riconoscimento, mensile o trimestrale o annuale, di un *importo proprio per l'acquisto e/o il lavaggio dei camici*.

Queste regioni, per quanto ci risulta, sono: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto.

L'importo dell'indennità, in ogni caso, varia tra una regione e l'altra.

(*maria luisa santilli*)

2022.07.20 Conto corrente bancario il correntista ha diritto di ricevere copia degli estratti conto degli ultimi dieci anni

Un fornitore della farmacia mi contesta un mancato pagamento di una fattura di 7 anni fa, mentre io ricordo di averla pagata. Ho chiesto alla banca gli estratti conto di quell'anno e loro mi hanno eccepito che per disposizione interna possono fornire solo quelli relativi agli ultimi cinque anni; mi sembra un comportamento non regolare.

Senza entrare nello stretto merito della possibile intervenuta prescrizione del credito vantato dal vs fornitore e analizzando invece il solo comportamento della banca, ci pare di poter concludere che quest'ultima – pur sembrando questo francamente un po' singolare, perché soprattutto gli istituti bancari in questi casi non si prestano a "figuracce" del genere – almeno qui dovrebbe senz'altro aver torto.

La norma di riferimento è l'art. 119 c. 4 del T.U. Bancario, secondo il quale "*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di*

ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione."

Il tema è stato di recente affrontato in termini adeguati anche dall'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF) * che ha respinto la richiesta di un correntista volta a ottenere copia degli estratti conto a decorrere dalla sua apertura, avvenuta negli anni '90.

* *L'ABF, è utile precisarlo, è stato istituito dalla Banca d'Italia ed è un organismo volto alla risoluzione alternativa delle controversie tra cliente e intermediario finanziario e ha quindi il ruolo/funzione di permettere ai clienti la risoluzione in tempi brevi e con costi molto contenuti delle controversie insorte con intermediari [le banche e le c.d. finanziarie], così evitando di intasare le aule dei tribunali.*

Il collegio arbitrale, fondando la decisione proprio sul citato art. 119, ha rigettato la pretesa del titolare del c/c affermando che il suo diritto di ricevere copia della documentazione inerente al rapporto di conto corrente, e quindi anche l'estratto conto, può estendersi fino ai dieci anni antecedenti la richiesta.

Sempre sull'argomento è intervenuta anche la sentenza n. 24641/2021 della Suprema Corte, che - evidentemente con la massima autorevolezza - condividendo questi assunti di fondo ha anche chiarito che il cliente può bensì richiedere *giudizialmente* gli estratti conto [purché sempre all'interno del decennio] e però *solo dopo il formale diniego della banca*.

(*aldo montini*)

2022.07.20 Provvista di denaro a un figlio per l`acquisto di un immobile [o di una farmacia anche per quote sociali]: è una liberalita' indiretta e non e' dovuta l'imposta di donazione

Ricordando che la c.d. *donazione indiretta* è un negozio giuridico con cui per spirito di liberalità si arricchisce un soggetto senza ricorrere alla via *tipica*, prevista dall'art. 769 del cod. civ., della *donazione diretta* [che richiede la forma di atto pubblico e quindi il rogito notarile], diamo conto della risposta a interpello n. 366 del 6 luglio u.s., con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi il contribuente non è tenuto a corrispondere l'imposta di donazione.

Esattamente, ha precisato l'AdE, quando la liberalità sia stata posta in essere con un atto soggetto a registrazione e l'imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale [oppure sia dovuta l'iva], sulla *donazione indiretta* -tale è infatti questa ipotizzata liberalità - non va applicata l'imposta di donazione.

E' il caso, ad esempio, dell'indicazione nell'atto di acquisto di un immobile [o di una…farmacia] da parte di un figlio cui la provvista finanziaria sia stata fornita da uno o da ambedue i genitori [appunto la *donazione indiretta*, ovviamente nella specie donazione indiretta di denaro], perché in questa evenienza viene in ballo una compravendita immobiliare sulla quale è dovuta l'imposta di registro proporzionale, oppure, secondo i casi, l'iva.

E' una precisazione di grande rilievo pratico perché, come noto, sono tutt'altro che infrequenti operazioni del genere effettuate con il denaro di un genitore.

(*matteo lucidi*)

2022.07.21 Ecco l'ordinanza del Tar Campania se non interviene il CdS, la vicenda può aggravarsi fortemente

Cinque o sei giorni fa [v. Sediva News del 15/07/2022 "*Concorrenti "contro" concorrenti nel concorso campano: il Tar sospende temporaneamente la graduatoria…"*] abbiamo esaminato - fin troppo, forse, con ampiezza e dettagli - la vicenda che sta vivendo il concorso straordinario campano, chiudendo quelle note con l'impegno di riparlarne non appena fosse stata pubblicata l'ordinanza del Tar sull'istanza di sospensione della graduatoria.

Il provvedimento è stato depositato ieri ed è – diciamolo subito – mille volte sorprendente, anche se per la verità dovremmo esserci largamente assuefatti all'imprevedibilità [pari, non di rado, all'incondivisibilità e talora perfino alla stravaganza] di alcuni assunti del giudice amministrativo, che sia un Tar o il Consiglio di Stato.

Anche scorrendo l'ordinanza del Tar Campania, che reca la data del 20/07/2022 e il nr. 1378 [ed è resa comunque cliccabile perché è salutare leggerla attentamente…], ci accorgiamo ad esempio che i giudici napoletani si sono appiattiti acriticamente, ma molto malamente, su CdS nr. 2763 del 13/04/2022, che è una sentenza ormai ben nota, per i principi ivi enunciati che hanno in realtà portata "universale", anche a chi non abbia partecipato ai concorsi straordinari.

È vero, precisa infatti il Tar riportando pedissequamente le parole del Supremo Consesso, che la cessione di una quota di società titolare di farmacia non è equiparabile - ai fini dell'applicabilità della c.d. *preclusione decennale* – alla cessione di una farmacia, ma a propria volta la cessione della quota di una società di persone, snc o sas, non è equiparabile - sempre a quei fini - alla cessione della quota di una società di capitali, srl o spa.

E dunque, assumono sostanzialmente i giudici napoletani, tra quelle sette candidature contestate dai ricorrenti [che ne avrebbero voluto/vorrebbero l'esclusione dal concorso e dalla graduatoria, con il conseguente loro guadagno di qualche posizione…] bisogna distinguere: chi di loro risulta aver ceduto la quota di una società di capitali non è incappato nella *preclusione decennale* e può quindi restare in graduatoria, *ben diversamente da chi ha invece ceduto la quota di una società di persone.*

Beninteso, il discorso del Tar è di carattere generale e quindi non si rivolge ai soli concorrenti che – come i sette "incriminati" - abbiano conseguito una farmacia in un altro concorso e poi ceduto la quota della società costituita tra i covincitori, ma parla *urbi et orbi* rivolgendosi a qualunque concorrente abbia ceduto *medio tempore* la quota di una società titolare di farmacia, non importa se si tratti di una

farmacia acquisita per la via negoziale o a seguito di una procedura concorsuale, ordinaria o straordinaria.

Se le cose stessero proprio come disinvoltamente affermato nell'ordinanza campana, potrebbero essere parecchi i farmacisti a trovarsi nei guai per le conseguenze che – seguendo la linea del Tar – si troverebbero a dover sopportare ove incautamente avessero ceduto, a titolo oneroso o gratuito, la quota di una qualunque società di persone titolare di farmacia.

Ma noi non crediamo affatto che le cose stiano esattamente così, perché i tanti errori di sintassi e di grammatica [compreso il richiamo a CdS 229/2020, che è del tutto inconferente per le ragioni illustrate nella Sediva News del 14/01/2020] quasi esondano da questa improvvida decisione.

Si pensi che l'ordinanza giunge addirittura a dimenticarsi che la titolarità *pro quota/pro indiviso* è bensì una ricchezza di valore incalcolabile [che l'A.P. ha ascritto ai vincitori in forma associata…] ma destinata a "convertirsi" *ipso iure* in titolarità sociale al decorso del primo triennio di durata della gestione associata, una vicenda che al Tar sfugge a tal punto da evocare un inesistente "*unanime orientamento giurisprudenziale*" secondo il quale la titolarità di una farmacia conseguita in forma associata rimarrebbe misteriosamente "*incardinata in capo ai singoli associati*". Quando è vero l'esatto contrario!.

Anche i più distratti, del resto, avranno colto pienamente che nessuno dei sette sventurati concorrenti [tutti vincitori di altra sede in un altro concorso straordinario] può aver ceduto una quota di *titolarità pro indiviso* perché, ben diversamente, la cessione – essendosi il diritto di esercizio della farmacia, già a quel momento, riunito alla gestione in capo alla società – *non può aver avuto per oggetto nessuna quota di titolarità pro indiviso*, cadendo per ciò stesso uno degli assunti di questa ordinanza napoletana.

Naturalmente avremmo tanto altro da aggiungere, ma crediamo che sarà il Consiglio di Stato a occuparsene e a riformare il provvedimento del Tar.

Nel frattempo, come leggerete, il ricorso andrà notificato ["*per pubblici proclami*"] a tutti i concorrenti, quindi non solo ai sette incriminati, perché tra loro gli uffici regionali, come disposto ora dal Tar, dovranno chirurgicamente individuare e "indagare" *tutti coloro che risulteranno aver ceduto la quota di una società di persone titolare di farmacia, comunque sia stata acquisita;* un trattamento, pertanto, eguale a quello che devono subire i sette nostri eroi, che però vengono ovviamente sottoposti all'indagine "di diritto" [e anzi, possiamo sin d'ora anticipare che secondo i criteri del Tar tre di loro - le candidature ai nn. 2, 7 e 8 - dovrebbero farla franca e rientrare quindi nel novero dei primi interpellati, mentre gli altri quattro, cioè le candidature ai nn. 1, 15, 18 e 21, rischiano un'immediata cacciata dall'Eden…].

Dimenticavamo: l'ordinanza sospende *in parte qua* la graduatoria! Che vuol dire *in parte qua*, in una fattispecie del genere? Che l'interpello può forse essere varato operando un bizzarro "cuci-scuci" tra graduati da interpellare, graduati da accantonare temporaneamente, graduati da escludere dal concorso e dalla graduatoria?

Non ci pare credibile: piuttosto, bisogna pensare che - dovendo il ricorso essere deciso direttamente *nel merito* [come conclude il provvedimento del Tar] già nell'udienza del 12/12/2022 - nel frattempo i giochi potrebbero essere fermati.

Ma il Consiglio di Stato forse non sarà d'accordo, anche se un suo ipotetico provvedimento di riforma giungerebbe semmai a settembre, più o meno tre mesi prima della decisione nel merito del Tar… quindi con profitti purtroppo modesti per i "graduati" campani.

Staremo a vedere, infine, quello che sarà il comportamento della burocrazia regionale.

(*gustavo bacigalupo - cecilia sposato*)

2022.07.22 Stanno per scadere i termini per beneficiare della rottamazione ter

La conversione in legge del *Decreto Aiuti* consente ai contribuenti che hanno beneficiato della c.d. "Rottamazione *ter*" relativa alle cartelle esattoriali - e che non hanno versato alcune rate previste dal provvedimento agevolativo - di colmare la lacuna e versare *tutte le rate scadute nel 2021 entro il 1° agosto 2022*.

N.B.: in realtà il termine ultimo effettivo sarà **l'8 agosto 2022** dato che nel concreto è possibile usufruire di 5 giorni di "tolleranza" per provvedere a versare quanto dovuto.

Qualora il versamento non fosse effettuato entro la data ora precisata, *il contribuente* – attenzione – *decade dall'agevolazione*.

Il pagamento potrà essere operato:

- utilizzando i bollettini contenuti nella comunicazione delle somme dovute ricevuta dal contribuente;
- ricorrendo all'internet banking;
- recandosi presso la propria banca;
- mediante addebito in c/c bancario;
- aderendo ai circuiti Sisal e Lottomatica.

(matteo lucidi)

2022.07.22 Convivenza di fatto e impresa familiare

Il mio compagno lavora da oltre sei mesi nella mia farmacia, e vorrei sapere se possiamo considerarci in regime di impresa familiare anche se non siamo né sposati né altro.

La risposta è affermativa.

L'Agenzia dell'Entrate, infatti, con la risoluzione 134/E/2017 si è pronunciata proprio in merito alla possibilità di optare per il regime di impresa familiare per i conviventi di fatto non legati al titolare né dal vincolo matrimoniale né da unione civile.

L'interpellante con atto modificativo di impresa familiare inseriva nell'impresa in qualità di *convivente di fatto* - come da dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto rilasciata al Comune - la propria compagna.

Infatti, la famosa legge Cirinnà [su cui v. in generale, ma anche sul tema specifico qui trattato, Sediva News del 7/10/2016: "*L'impresa familiare per le unioni*

civili e le convivenze di fatto: certezze e perplessità"] ha introdotto a suo tempo nel codice civile l'art. 230 *ter* il quale riconosce "*Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro* ***convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare*** *ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato*".

Dunque, secondo l'AdE il *convivente di fatto* che collabora all'impresa del proprio compagno/convivente è equiparabile al *collaboratore dell'impresa familiare* [quella disciplinata dall'art. 230 *bis* del cod. civ.] con la conseguente possibilità di riconoscere una quota di reddito per l'attività svolta, pari alla sua partecipazione all'impresa.

Con tale risoluzione, quindi, i principi sanciti dall'art. 5 co. 4 del TUIR per l'imputazione degli utili dell'impresa familiare vengono in pratica estesi anche al *convivente di fatto*.

Nonostante perciò l'art. 5 co. 4 del TUIR richiami l'art. 230 *bis* cod. civ. e non anche l'art. 230 *ter*, il riferimento alla "*partecipazione agli utili dell'impresa familiare*" - che spettano al convivente contenuto nell'art. 230 *ter* - è di per sé sufficiente a rendere applicabile anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell'impresa familiare nell'ambito dell'art. 5 del TUIR.

(*cesare pizza*)

2022.07.23 La scure della Corte Costituzionale si abbatte sulla convivenza tra sanzioni amministrative e penali

Ne bis in idem.

Con questo antico brocardo nel mondo del diritto si esprime un principio fondamentale: non è possibile, anzi è vietato, sanzionare uno *stesso soggetto* due volte per la commissione di uno *stesso fatto* previsto dall'ordinamento come illecito.

Il 16 giugno u.s., quindi appena due o tre settimane fa, la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 149/2022 proprio su questo tema, che sta producendo un'eco sempre crescente in settori diversi del diritto e comunque è destinata ad assumere nel concreto una grande importanza.

Il giudice delle leggi ha sancito l'incostituzionalità dell'art 649 del codice di procedura penale "*nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge*".

Art 649 c.p.p.: L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

In sostanza, perciò, la Corte ha censurato la norma appena riportata nella parte in cui *non prevede che il soggetto* - già assoggettato a un procedimento amministrativo, il cui esito si sia risolto nell'irrogazione definitiva di una sanzione pecuniaria a suo carico - *non possa essere sottoposto anche ad un giudizio penale*.

Questo "vuoto" del legislatore viola, dunque, il principio del *ne bis in idem*, che potrebbe configurarsi in altre branche del diritto, come quella societaria o tributaria, in cui – come del resto è noto perché lo constatiamo quasi quotidianamente - sono previste sanzioni amministrative e penali per i medesimi fatti illeciti.

Naturalmente, sempre dal punto di vista giuridico, la vicenda è molto delicata e comunque è stata già oggetto di approfondita disamina da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che non ha ravvisato la violazione del citato principio quando tra il procedimento penale e quello amministrativo vi sia una connessione sostanziale e temporale "*sufficientemente stretta tra i due procedimenti che perseguano scopi complementari, o concernano diversi aspetti del comportamento illecito*".

Le prossime vicende giudiziarie, però, dovranno inevitabilmente aggiornare anche questo specifico e delicato problema.

(*matteo lucidi*)

2022.07.25 Il licenziamento economico può essere legittimo

Negli ultimi tempi, nonostante i tamponi, la mia farmacia ha un calo di fatturato importante soprattutto nel reparto cosmetico, diversamente dagli altri reparti.
Nonostante nella cosmetica abbiamo inserito una nuova ma esperta commessa, le vendite continuano a scendere e onestamente noi vorremmo interrompere il rapporto di lavoro con questa nuova unità, quindi licenziarla.

Ne abbiamo già parlato un paio di volte, ma in realtà quello del licenziamento per motivi economici è un tema che per ovvie ragioni non passa mai di moda, neppure in un periodo in cui, come questo, le farmacie faticano a trovare lavoratori/lavoratrici disponibili.

In ogni caso, può tuttora rivelarsi *lecito* - e anche *legittimo* - licenziare una risorsa quando il settore in cui è adibita registri segnali di fatturato e/o di redditività molto bassi o comunque in grande calo.

In pratica, *pur non avendo una situazione di crisi aziendale* il licenziamento in queste specifiche evenienze è attuabile perché, va da sé, potrebbe generare un incremento quantomeno della redditività aziendale, senza contare - non va dimenticato – che l'obiettivo sarebbe sempre quello di mantenere almeno costante il reddito/profitto dell'impresa/farmacia.

È un problema che naturalmente ha affrontato anche la Cassazione, che – in particolare, in una sentenza del 2017 [o 2018] - ha ritenuto il *licenziamento valido* perché inquadrato in un progetto di *riorganizzazione aziendale* adottato, anche con ricchezza di dettagli, dall'impresa e dal quale era agevole rilevare un collegamento diretto e non equivoco con la soppressione del posto di lavoro.

Un'altra decisione della Suprema Corte, sempre di quegli anni, ha precisato che il riassetto organizzativo finalizzato a un controllo dell'impresa in termini più economici permette al datore di lavoro di licenziare un dipendente quando questo, anche qui, risponda ovviamente alla necessità di aumentare il profitto e di affrontare al tempo stesso situazioni negative traducibili in una reale indifferibilità della riduzione dei costi.

Come si vede, abbiamo esemplificato citando due decisioni: nella *prima* il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo se finalizzato a migliorare i profitti dell'impresa, mentre nella *seconda* il licenziamento è giustificato dalla necessità di affrontare uno stato di crisi aziendale.

Pur dovendo ribadire la delicatezza e la cautela che impongono vicende del genere – come delicati sono sempre i rapporti di lavoro anche quando l'azienda possa addurre ragioni solide che giustifichino scelte di questo tipo – possiamo concludere, per quanto riguarda il quesito, che l'eventuale licenziamento della commessa parrebbe legittimo proprio perché, pur sacrificando evidentemente il reparto cosmesi/profumeria, la soppressione di quel posto di lavoro andrebbe "a beneficio" di altri settori, permettendo comunque, questo è il punto, di puntellare se non addirittura irrobustire l'esercizio della farmacia.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.07.25 Se il farmacista non comunica all'Ordine il suo Domicilio Digitale

Qualche giorno fa [v. Sediva News del 14.07.2022: "*Pec/domicilio digitale di una società: nei rapporti con la cciaa non può essere utilizzata una pec professionale…*] abbiamo affrontato il tema dell'obbligo che fa carico alle *società*, riferendoci naturalmente a quelle titolari di farmacie, di comunicare alla CCIA il *Domicilio Digitale*, precisando anche, ad esempio, che la *Pec/Domicilio digitale* della società come tale nulla ha a che vedere con quella delle persone fisiche, soci e non soci.

Ma, questo è sicuro, è un obbligo che fa carico – e ormai da anni - anche al *farmacista*, semplicemente perché è un professionista iscritto all'albo.

Ricordando che il *Domicilio Digitale* è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata [PEC] valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale [comprese quelle, lo sottolineiamo per l'ennesima volta, riguardanti la trasmissione di cartelle di pagamento], si tenga presente che l'obbligo della sua comunicazione è stato nel frattempo disciplinato anche sul piano sanzionatorio dal *Decreto Semplificazioni* [dl 76/2020], che prevede/prevedeva che i professionisti iscritti appunto in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato dovessero comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi - *entro il 1° ottobre 2020* - il proprio *Domicilio Digitale*.

In caso di inottemperanza, il professionista è assoggettato – sempre per volontà di legge - a *diffida dell'Ordine o Collegio ad adempiere entro trenta giorni.*

Persistendo l'inadempimento a dispetto anche della *diffida*, l'Ordine o il Collegio applica la sanzione della *sospensione dall'albo o elenco* fino all'avvenuta comunicazione del *Domicilio Digitale*.

Di recente, tuttavia, il Dicastero della Giustizia ha chiarito [riferendosi ai commercialisti, ma è un chiarimento che deve intendersi estensibile anche agli altri professionisti e quindi anche ai farmacisti] che in questi casi *la sospensione dall'albo* non riveste carattere disciplinare in quanto *non ha una durata predeterminata* e può essere potenzialmente senza limiti.

Infatti, con la comunicazione – anche se tardiva o molto tardiva - del *Domicilio Digitale* la sospensione del professionista viene meno.

Semmai c'è da chiedersi come mai non risulta siano frequenti casi di piena applicazione – da parte di Ordini e Collegi – di questo regime sanzionatorio a carico dei professionisti inadempienti all'obbligo [e alla successiva *diffida*].

Eppure gli Ordini e i Collegi avrebbero tutto l'interesse di ricevere tempestivamente dai loro iscritti le comunicazioni circa i rispettivi *domicili digitali*, perché a loro volta Ordini e Collegi sarebbero tenuti a renderne noto l'elenco alle pubbliche amministrazioni, rischiando – diversamente – provvedimenti anche molto rigorosi da parte, nel nostro caso, del Ministero della Salute.

Sono i misteri che spesso caratterizzano i comportamenti burocratici…

(*aldo montini*)

2022.07.25 WhatsApp in farmacia - Riuscite a farne a meno

I clienti della farmacia, specie dopo il Covid-19, sono aumentati di numero ma soprattutto – lo avrete sicuramente constatato - sono diverse le loro tipologie [anche per fasce di età…], tant'è che oggi vi ponete sempre più questa domanda: ritenendo opportuno, proprio in questo nuovo scenario, sviluppare (anche) la mia *comunicazione social*, qual è la via/direttrice che è bene seguire?

Il primo approccio alla *rete*, che però è anche il più semplice, è naturalmente il *WhatsApp*, se non altro perché tutti lo frequentiamo ormai da tempo e con ampiezza sul nostro cellulare.

Anzi, recentemente *WhatsApp* sembra aver acquisito, e acquisire sempre più, "*nuovo valore*" sol che si pensi come il *social network* si sia rapidamente trasformato in *social media*, con tutte le differenze che ben conosciamo.

Con il tempo, inoltre, *WhatsApp* si è arricchito di strumenti come il *broadcast* [che in sostanza è la creazione di gruppi in… *copia nascosta*] o la conoscenza/utilizzo dello "*stato*": e queste, attenzione, sono utilità/funzioni che rendono *WhatsApp* massimamente disponibile e

fruibile, ma soprattutto pienamente adeguato al raggiungimento sia dei clienti abituali che di quelli potenziali, quando evidentemente gli uni e/o gli altri al momento non siano sui *social* ma soltanto su *WhatsApp*.

Altro aspetto da valutare, e forse ancor più, e sempre a beneficio di *WhatsApp*, è quello della prassi – che si va via via consolidando - che vede le ricette del medico arrivare spesso proprio su *WhatsApp*, senza contare l'utilità pratica che WhatsApp offre alla farmacia di poter condividere con la clientela, *anche quella occasionale*, foto o filmati in grado di trasmettere al farmacista cognizioni più ampie e dettagliate dei casi volta a volta portati alla sua attenzione professionale e dunque consentirgli una migliore "prima assistenza" funzionale alla terapia ritenuta più adeguata.

Ma alle farmacie che utilizzano WhatsApp ci pare infine di dover ricordare anche che:

"*è assolutamente sconsigliato inviare promozioni e scontistiche*", mentre

"*è fortemente consigliato inviare inviti ad eventi o nuove comunicazioni come ad es. i nuovi orari di apertura della farmacia o della spa*.

Buona riflessione.

(*michela pallonari*)

2022.07.26 I genitori che pagano il fondo pensione dei figli tramite il cc cointestato

Io e mia moglie vorremmo aprire un fondo pensione per nostro figlio, fiscalmente a carico, ed effettuare i versamenti tramite il c/c che noi abbiamo cointestato. Sarebbe possibile scaricare le spese relative a vantaggio solo di uno di noi, piuttosto che dividerle al 50%?

La detrazione degli oneri sostenuti da uno o entrambi i genitori *per i figli fiscalmente a carico* è compiutamente disciplinata da disposizioni normative e dunque non c'è spazio per la "discrezionalità" dei genitori, se non per quel che preciseremo tra un momento.

Generalmente, la spesa va ripartita al 50% tra loro [purché non legalmente ed effettivamente separati] e però, se c'è accordo tra i due, si può *in alternativa* scegliere di attribuire *interamente* la detrazione al genitore che risulti titolare di un reddito più elevato. Questa del resto è anche la soluzione – come è facile comprendere – largamente più opportuna quando l'altro genitore, quello con il reddito più basso, rischi per l'"incapienza" di esso di perdere tutto o in parte il vantaggio fiscale connesso alla detrazione/deduzione.

A questi fini, quindi, *è del tutto irrilevante* che per il versamento del contributo al Fondo pensione i due genitori abbiano utilizzato un conto corrente cointestato, perché – come ha avuto occasione di precisare in più di una circostanza l'Agenzia delle Entrate - la detrazione/deduzione di un onere spetta a condizione che il soggetto che intenda avvalersene abbia *effettivamente* sostenuto la spesa e che il documento attestante il versamento faccia al suo nominativo espresso riferimento.

Con queste precisazioni, in definitiva, la risposta può essere ritenuta affermativa.

(*francesco sonnino silvani*)

2022.07.26 Un hacker vìola il cc online della Farmacia

Ho appena dovuto constatare che dal conto corrente della farmacia è stato effettuato un bonifico online di 2.500 euro: noi siamo convinti che sia stato un hacker, cosa che è capitata anche a un altro titolare di farmacia mio amico. C'è la possibilità che la banca sia tenuta a restituirmi l'importo?

La comodità dell'utilizzo dello strumento [non solo *bancario*] del conto corrente *online* si scontra effettivamente – almeno in alcune occasioni - con la vulnerabilità degli strumenti elettronici utilizzati.

La problematica sottesa alla vicenda narrata nel quesito riguarda dunque, è chiaro, l'individuazione del soggetto su cui possa/debba ricadere la responsabilità del bonifico "non autorizzato".

Cioè, la banca o il correntista?

In prima analisi si dovrà verificare il grado di diligenza delle due figure in gioco, dove al correntista sarà richiesta la *diligenza* del c.d. *bonus pater familias* [quindi del c.d. uomo medio] mentre all'istituto quella *del professionista bancario*, dovendo la banca dimostrare il corretto funzionamento del proprio sistema telematico e, di conseguenza, l'ascrivibilità del fatto alla responsabilità del solo correntista [colui cioè che l'abbia contestata] o, se si preferisce, la sua riconducibilità all'azione di quest'ultimo.

La giurisprudenza della Cassazione [che si è occupata frequentemente di vicende del genere: v. n. 9158/2018, n. 2950/2017, n. 9721/2020 e da ultimo n. 16417/2022] è comunque abbastanza costante - proprio in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici – di includerle *"nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento*".

D'altra parte, precisa la Suprema Corte, questa responsabilità dell'istituto bancario va considerata "*prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo*", cosicché "*anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11/2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente*".

Ci pare, in definitiva, che Lei possa pertanto nutrire più di qualche speranza [soprattutto se sul c/c *online* "incriminato" la farmacia opera frequentemente] di vedersi restituire la somma, anche perché – proprio quale *correntista* - dovrà semplicemente provare il contratto e la relativa scadenza, mentre la banca, da par suo, potrà sottrarsi alla responsabilità che le deriva da questo rapporto solo provando, da un lato, di aver adottato tutte le opportune precauzioni [anche e soprattutto sul piano della sicurezza del sistema informatico] e, dall'altro,

l'ascrivibilità alla responsabilità esclusiva del cliente dell'operazione contestata.

(*aldo montini*)

2022.07.27 Modificare una sede dopo la sua assegnazione ai vincitori non si può…*se non per favorire l'apertura della farmacia per la mancanza di locali nell'originaria configurazione territoriale della sede o di porre riparo a precedenti decisioni di Giunta illegittime o fortemente irrazionali*

Abbiamo vinto una sede dove all'inizio non riuscivamo a trovare locali adatti a una farmacia; ma, dopo una proroga dei 180 giorni di legge, abbiamo finalmente individuato un locale libero, anche se bisognoso di lavori importanti di ristrutturazione già autorizzati dal Comune e che però richiederanno un bel po' di tempo.
Avete affrontato tante volte il problema della modificabilità della sede prima e dopo l'assegnazione in un concorso straordinario e, se abbiamo capito bene, nel caso in cui alla fine questo locale non risultasse idoneo il Comune potrebbe legittimamente modificare la sede in modo da aggiungere una via adiacente dove ci sono locali liberi.
Vi chiedo però se in questo frattempo sarebbero possibili anche modifiche utili a titolari di farmacie vicine, ma per noi dannose perché metterebbero proprio quel locale in corso di ristrutturazione fuori sede, e purtroppo, da quello che abbiamo sentito, qualcuno anche al Comune sembrerebbe orientato in questo senso, approfittando della revisione della pianta organica che in questo momento è in corso.
Il risultato sarebbe quello di non poter più aprire la farmacia in quel locale!
Vi sembra mai possibile questo scenario?
Inoltre, avendo noi già vinto una sede qualche anno fa in un altro concorso straordinario e gestendo da allora regolarmente una farmacia, vi chiediamo cosa dobbiamo fare, e quando dobbiamo farlo, per accettare questa seconda sede che per noi è preferibile e quindi per rinunciare alla prima. In questo caso avremmo il diritto all'avviamento per questa sede rinunciata?

È un problema che si sta ponendo anche oggi abbastanza spesso, come è vero del resto che sono parecchie le sedi tuttora da assegnare e quelle assegnate ma non ancora attivate come sembra essere proprio il vostro caso.

Il tema lo abbiamo già trattato a fondo e ripetutamente, e perciò qui possiamo tentarne un'analisi semplificata.

Ci pare allora opportuno in primo luogo ricordare che – senza per questo escludere la legittimità di soluzioni diverse, *in qualsiasi tempo adottate*, in/per fattispecie in cui siano stati rilevati "d'ufficio" errori macroscopici nelle originarie scelte localizzative del comune [per una o più sedi neoistituite] nella revisione straordinaria del 2012 – l'avvio di ogni tornata di interpelli, la prima al pari di quelle successive, deve essere accompagnato dall'offerta, ai concorrenti volta a volta interpellati, di *sedi che da quel momento non sono più modificabili*, se non per il ricorso di peculiari *circostanze successive alla loro assegnazione definitiva*, come vedremo subito. È questa, e non altra, la famosa *par condicio* tra i concorrenti.

Quando infatti si tratti di una sede *pur definitivamente assegnata* ma sulla quale cammin facendo - nella fase cioé di attivazione dell'esercizio o più generalmente in quella che conduce al rilascio della titolarità – insorgano le gravi criticità cui assistiamo ormai da parecchi anni [ci riferiamo particolarmente, per portare l'esempio più ricorrente e che meglio si attaglia anche al vs caso, all'*insussistenza/irreperibilità all'interno della circoscrizione di locali liberi e/o idonei*], eventuali provvedimenti amministrativi diretti a porvi rimedio non possono implicare o recare con sé pericoli di turbativa all'*iter* concorsuale, men che meno tali da legittimare una qualunque iniziativa giudiziaria dei concorrenti, che abbiano partecipato o meno allo stesso interpello. La *par condicio*, giova ribadirlo, non è in tal caso minimamente invocabile.

Se allora questo locale in ristrutturazione non risultasse alla fine idoneo, il Comune non solo *potrebbe*, ma *dovrebbe* [come hanno ben rimarcato le Sezioni Unite della Cassazione n. 12640 del 13/05/2019, di cui abbiamo parlato più di una volta] intervenire con un provvedimento di Giunta – pienamente legittimo, s'intende - a modificare la sede in modo appunto da aggiungerle, come leggiamo nel quesito, una via adiacente dove ci sono locali liberi.

Contro un ipotetico provvedimento del genere, ripetiamo, non ci sarebbe spazio per impugnative di altri concorrenti perché – in ordine a questa sede a voi assegnata - la procedura si è ormai perfezionata in conformità alla *lex specialis* che disciplina il concorso [quindi anche con lo scorrimento della graduatoria e quello delle preferenze] e poco o nulla rileva l'eventualità che questa stessa sede possa poi, astrattamente, essere rimessa in gioco nella denegata ipotesi di successiva vs esclusione dalla graduatoria o di vs decadenza dall'assegnazione.

Diversamente, oltre ai danni ingiusti che dal protrarsi della situazione di stallo che stiamo ipotizzando potrebbero derivarvi, il rinvio *sine die* della concreta attivazione della farmacia relativa alla sede che vi è stata assegnata penalizza/penalizzerebbe indubitabilmente l'interesse pubblico sotteso all'istituzione e collocazione sul territorio di una qualsiasi sede farmaceutica, così in ogni caso vanificando evidentemente anche uno degli obiettivi dichiarati nell'art. 11 del dl. Cresci Italia, quello di "*favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico*".

Sono d'altra parte fin troppo numerose, come accennato all'inizio, le sedi istituite nel 2012 e collocate malamente, cioè in aree o zone, se non proprio… desertiche, quantomeno prive oggettivamente di un sufficiente "bacino di utenza" per la modesta consistenza demografica e/o fortemente carenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali di locali da adibire all'esercizio di una farmacia.

Inoltre, si tenga conto che *in principio* le Giunte comunali erano tenute nelle revisioni straordinarie all'adozione di misure adeguate, in primo luogo, ad "*assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico*" e "*un'equa distribuzione sul territorio*" delle farmacie, e anche – ma solo in seconda battuta e in via secondaria, quando cioè lo consentisse e/o suggerisse il numero degli esercizi neoistituiti e al tempo stesso la distribuzione territoriale dell'intera popolazione del comune – a "*garantire l'accessibilità del servizio*" anche nelle "*aree scarsamente abitate*".

E pertanto, quando emerga l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di attivare una farmacia in una delle zone individuate come bisognose di una maggiore offerta di farmaci, alle amministrazioni comunali è fatto obbligo [anche per il noto principio di rango costituzionale (e comunitario) del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica] di intervenire con ulteriori provvedimenti per riparare a tali situazioni.

Quindi, sia pure con i tempi talora dilatati dei relativi procedimenti, le Giunte sono in realtà giuridicamente tenute a sottoporre a un'ulteriore "revisione" la p.o. approvata nel 2012, e quando necessario a intervenire anche con deliberazioni *ad hoc*, destinate appunto alla sola riconfigurazione di una sede mal delineata, accorpandole ad esempio – come nel vs caso – la modesta porzione territoriale caratterizzata dalla disponibilità di locali commerciali.

Sarebbe invece fortemente illegittimo un provvedimento che – sia pure nella revisione ordinaria della p.o. – intervenisse sulla sede a voi assegnata modificandola *contro* i vs interessi indiscutibilmente *pretensivi* e meritevoli di piena tutela [oltre che *contro* gli interessi pubblici di cui pure ampiamente si è detto], e magari a beneficio dei titolari di altre sedi contermini alla vostra.

Insomma, per richiamare le vs parole, uno scenario del genere a noi non sembra proprio possibile...

Rapidamente, infine, sull'ultima parte del quesito.

Come certo sapete [lo si intuisce anche da come avete formulato questa domanda], vige nel nostro ordinamento – per volontà "*nomofilattica*" dell'Adunanza Plenaria del CdS n. 1 del 17/01/2020 – il divieto di conseguire in via definitiva due sedi in due diversi concorsi straordinari; pertanto, come ha chiarito una decisione della III Sezione di qualche mese dopo, chi [nella stessa o in una diversa formazione associata] consegua una seconda sede in un altro concorso straordinario, *deve rinunciare a quella conseguita nel primo concorso*, potendo evidentemente *scegliere*, quel che però non sarebbe concretamente possibile nel caso in cui l'interessato avesse perduto la disponibilità della prima farmacia/sede e di conseguenza non gli fosse più possibile "restituirla" alla Regione di pertinenza.

Ci piaccia o meno tale tesi, è esattamente questo il percorso che vi attende, che tuttavia potrete intraprendere con tutta tranquillità dato che – gestendo tuttora la "prima" farmacia [non importa se in forma di titolarità sociale o di titolarità ancora pro-quota/pro-indiviso tra voi] – avrete ampio agio di rinunciarvi a ridosso del rilascio della titolarità relativa a questa seconda sede ora assegnatavi.

Da ultimo, a seguito della rinuncia che verosimilmente presenterete con riguardo alla titolarità della "prima" farmacia [permettendone ovviamente la "restituzione" al concorso straordinario, se ancora nei termini], avrete diritto all'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 T.U.San. e determinata secondo i criteri ivi indicati.

Crediamo che, almeno per oggi, tutto questo possa bastare.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.07.28 Il Domicilio Digitale della Farmacia deve essere controllato quotidianamente

Ho letto una Vs recente News sul domicilio digitale della società. Ho effettuato, come richiesto, la comunicazione della pec della sola Farmacia alla CCIAA quale Domicilio Digitale. Sono però ormai abituata ad usare la mia email professionale per tutte le comunicazioni con la Asl e con i Fornitori. Di conseguenza controllo solo la mia pec professionale e quasi mai quella della Farmacia perché lì non ricevo mai nulla. Ho l'impressione che debba essere il contrario e cioè che io debba controllare soprattutto la casella pec della società.
Comunque, rischio qualcosa?

In effetti, di recente ci siamo occupati in un paio di circostanze dell'obbligo di comunicazione della propria Pec, distinguendo *quella della società* titolare di farmacia [non importa se di persone o di capitali], che riveste evidentemente maggiore importanza pratica riguardando la vita "tumultuosa" dell'impresa sociale, *da quella della persona fisica* del professionista.

Colmando una lacuna della Sediva News del 14.07.2022 ["*Pec-domicilio digitale di una società nei rapporti con la CCIAA non può essere utilizzata una Pec professionale…*"] dobbiamo aggiungere, rispondendo anche a una vs. precisa domanda, che – nel caso di inottemperanza del farmacista persona fisica sia all'obbligo di comunicare la Pec al proprio Ordine e sia anche alla successiva diffida di quest'ultimo, egli può essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 del *Decreto Semplificazioni*, che a propria volta rinvia all'art. 2630 del cod.civ. secondo cui: "*Chiunque, essendo ritenuto per legge a causa di funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, ovvero ometta di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica… omissis… è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1032 euro*", sanzione riducibile a un terzo se la comunicazione avviene "*nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti*".

Sul comportamento al riguardo degli Ordini professionali in generale abbiamo già formulato i nostri rilievi.

Nel ricordare inoltre che il *Domicilio Digitale* è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata [PEC] *valido ai fini delle*

comunicazioni elettroniche aventi valore legale, sottolineiamo ancora una volta che la pubblica amministrazione, i soggetti gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico *notificano direttamente al domicilio digitale* ai sensi dell'art. 6 comma 1 quater del d.lg. 82/2005 i propri atti.

E, attenzione, tra questi loro *atti* rientrano anche i *verbali relativi proprio* – guarda caso - *alle sanzioni amministrative*, nonché, soprattutto, gli *atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni*.

Il *domicilio digitale*, beninteso, potrà però anche essere utilizzato *dal privato per notificare al privato* atti giudiziari e/o diffide.

Insomma, rammentiamo una volta di più, è ineludibile *controllare* costantemente - meglio se quotidianamente - il proprio *domicilio digitale*, anche per evitare di incappare in sorprendenti preclusioni e/o decadenze.

(*aldo montini*)

2022.07.28 L'obbligo motivazionale nelle cartelle di pagamento

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è tornata a occuparsi della materia tributaria pronunciandosi - con la recentissima sentenza n. 22281 del 15 luglio 2022 - in merito all'obbligo di *motivare l'applicazione degli interessi da ritardo nell'adempimento* delle cartelle di pagamento.

Secondo la Suprema Corte, qualora il tasso d'interesse sia stato reclamato dal Fisco per la prima volta è necessario giustificarne la validità/il fondamento *individuandone sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche*.

Ma, precisano ulteriormente gli Ermellini, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a esplicitare le ragioni dell'applicazione nel concreto di uno o più tassi d'interesse [e/o le relative modalità di calcolo], perché l'obbligo motivazionale sarà soddisfatto dall'indicazione del debito d'imposta, del *quantum*, della decorrenza, della base normativa e delle modalità prescelte dagli Uffici competenti per azionare la pretesa fiscale.

Nel caso in cui, invece, la cartella sia stata preceduta da un altro atto in cui gli interessi sono già stati computati, decade per la P.A. qualsiasi onere di motivazione, essendo in tale evenienza sufficiente riportare gli estremi dell'atto originario.

(*cesare pizza*)

2022.09.14 Attenzione scade il 16 settembre il termine per beneficiare…

[*…della definizione agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione*]

L'art. 5 della l. n. 130 del 31 agosto 2022 [di riforma del processo tributario] ha anche introdotto – come abbiamo più volte sottolineato – la definizione agevolata dei *giudizi pendenti alla data del 15 luglio 2022* **semplicemente notificando *il ricorso alla controparte proprio entro il 16 settembre p.v.***, perché del resto vale anche nel caso in cui sia stata/sia l'Ade a notificare al contribuente la sua impugnativa.

N.B. Art. 5 comma 4: "*Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva*".

Sarà dunque possibile, in particolare, presentare domanda *entro 120 giorni* dall'entrata in vigore della legge [e perciò *entro il 14 gennaio 2023*] e accedere a questa importante agevolazione versando il 5% del valore della controversia per le liti pendenti presso la Suprema Corte il cui *valore* non sia superiore ad *Euro 100.000* e "*per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio*".

Diversamente, nel caso in cui "*l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito*" e il *valore* della lite non sia superiore ad *Euro 50.000*, la definizione della controversia sarà consentita solo con il versamento del 20% del suo importo e, *a proposito del valore della lite*, è opportuno rammentare che lo stesso è rappresentato dall'ammontare delle imposte recuperate a tassazione, al netto di sanzioni ed interessi.

Bisogna inoltre precisare che, ai sensi del sesto comma della disposizione in esame (il detto art. 5 della l. 130/22), sono escluse dalla definizione agevolata:

- *le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 [come pure l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione];*
- *nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.*

In sintesi, dunque, il contribuente che si trova nelle dette condizioni, può beneficiare della definizione agevolata notificando il ricorso, lo ribadiamo a chiare lettere, **entro il 16 settembre 2022**, e sempre tenendo conto che:

- *la sentenza della regionale non deve essere stata depositata successivamente al 15 luglio;*
- *alla data del 15 luglio la sentenza non deve essere passata in giudicato.*

Come vedete, tuttavia, questo è un "intreccio" di date che non può non imporre qualche chiarimento, se non addirittura alcuni approfondimenti, anche sul piano normativo, perché rischia di risolversi in un ginepraio di scarsa utilità per il contribuente a favore del quale – non va dimenticato - la misura è stata invece disposta.

D'altronde, sono in questo momento numerose le richieste di delucidazioni proveniente da più parti, e quindi staremo a vedere.

(*cesare pizza*)

2022.09.14 In arrivo da Poste Italiane 5 dei 20 milioni di cartelle esattoriali "congelate" per il covid

In questo prossimo autunno, infatti, dovrebbero essere notificato da *Poste Italiane* un primo "scaglione",

più o meno di 5 milioni, dei complessivi 20 milioni di cartelle che furono a suo tempo, come molti di voi ricorderanno, "congelate" a causa della pandemia.

A questo scopo *Poste Italiane* ha predisposto una *piattaforma tecnologica* che consentirà la notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione.

Il nuovo sistema prevede la notifica al *domicilio digitale* del contribuente che ha – è bene ricordarlo - lo stesso valore legale, del ricevimento della "vecchia" raccomandata cartacea.

Nel caso della farmacia, come abbiamo ricordato più volte, segnalando l'estrema delicatezza dell'argomento, *il domicilio digitale coincide con la casella PEC comunicata alla Camera di Commercio*.

Vale in ogni caso ribadire una volta di più l'assoluta necessità di un controllo quotidiano delle caselle PEC, perché – nonostante tutti i ns. *reminder* - ancora oggi sono troppo numerose le farmacie che non hanno inserito questa incombenza del controllo della PEC nella loro *"routine quotidiana"*, ed è dunque il tempo di provvedere.

(*aldo montini*)

2022.09.15 Adeguamento Istat per luglio 2022

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi a **luglio *2022***, che, contrariamente al mese precedente, vedono un decremento dell'indice *mensile* stabilitosi ora allo **0,4%** (rispetto al precedente ***1,2%***), mentre quello *annuale* è rimasto invariato al ***7,8%***.

Soltanto quello *biennale* è ulteriormente salito: dal 9,3% al **9,8%**.

Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari a **5,850%** (il 75% di 7,8%), e quella *biennale* al **7,350%** (il 75% di 9,80%): come vediamo, sono numeri evidentemente sempre robusti che dunque non possono non preoccupare, e non solo i conduttori/inquilini.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.09.15 Confermato scade domani il termine per beneficiare…

[…*della definizione agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione*]

La richiesta inoltrata da più parti di varare norme chiarificatrici sull'"intreccio di date" [15 luglio – 16 settembre], un tema di cui abbiamo parlato anche ieri, è stata accolta dallo stesso legislatore con un emendamento al *Decreto Aiuti-bis* approvato ieri al Senato.

Pertanto, la pendenza del ricorso [sempre ai fini, beninteso, della fruibilità dell'agevolazione] è fissata *dalla notifica alla controparte entro domani 16 settembre*, un termine naturalmente *perentorio*.

Chi allora si trovi nelle condizioni previste per accedere al beneficio è imprescindibile – lo ribadiamo – che proceda alla notifica del ricorso in Cassazione **nelle prossime ore**.

(*stefano lucidi*)

2022.09.15 La sospensione delle ferie del dipendente per sopravvenuta infermità

Un magazziniere della farmacia si è ammalato durante questo periodo di ferie: quali sono le regole in questi casi? Inoltre, in caso di necessità aziendali [dovute anche alla difficoltà di reperire personale disponibile a lavorare in farmacia] potrei comunque richiamare almeno uno dei due dipendenti attualmente in ferie?

Il fatto descritto nella prima parte è piuttosto frequente.

Al riguardo, però, è bene ribadire un principio consolidato, peraltro ben noto: *il diritto del lavoratore alle ferie è sempre irrinunciabile* [art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.] *e qualsiasi patto contrario, anche se contenuto in un contratto collettivo, è nullo*.

Inoltre, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 29 del CCNL farmacie private, potrà/dovrà – ecco un altro aspetto di rilievo – stabilire il periodo delle ferie "*in funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori*", tenendo però sempre presente che lo scopo principale di un periodo di riposo è quello di ritemprare il lavoratore, permettendogli cioè il recupero delle *energie psicofisiche* così da consentirgli anche una maggiore "produttività".

Venendo ora ai Suoi due quesiti, qualora la malattia impedisca al lavoratore il recupero di quelle *energie* [come ad esempio nel caso di ricovero ospedaliero, quarantena covid, ecc.] la giurisprudenza ha previsto *la sospensione del periodo di ferie*.

Senonché la sospensione non opera mai automaticamente, perché il dipendente è comunque tenuto a trasmettere al datore di lavoro il certificato telematico di malattia [numero di protocollo] ove dovrà naturalmente essere indicato - nel caso in cui l'evento sia sopraggiunto appunto durante il periodo - anche il luogo del suo soggiorno in quel momento.

Quanto all'altro Suo interrogativo, l'art. 32 del citato CCNL prevede che il datore di lavoro per ragioni di servizio potrà chiamare il lavoratore prima del termine delle ferie, fermi restando "*il diritto del lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato*".

Comunque, come ripetiamo costantemente affrontando questi temi, sono in ballo rapporti sempre delicati e che come tali vanno trattati.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.09.16 Spese per tragitti casa-lavoro, per la Cassazione i rimborsi sono esentasse…

[...ma il tragitto deve comunque riguardare due comuni diversi]

Una recente ordinanza della Cassazione (*n. 23634 del 28/07/2022*) "attenua" il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, quello cioè in virtù del quale *ogni* somma corrisposta al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro sia da

considerarsi *imponibile* tranne le eccezioni elencate nell'art 51 TUIR.

La Suprema Corte ammette infatti, come si rileva nel titolo, la *detassazione* dei rimborsi riconosciuti al dipendente a fronte delle spese da lui sostenute per il tragitto casa/lavoro/casa utilizzando il proprio mezzo.

Ma questo, precisa la Cassazione, quando i ristori al dipendente siano strettamente limitati alle spese "vive" sostenute e comprovate da documentazione analitica, e inoltre quando [come ci sembra di dover senz'altro dedurre da un'attenta lettura del provvedimento della Suprema Corte] *i due luoghi, della residenza e della sede di lavoro, siano situati in comuni diversi.*

Per arrivare a tale conclusione gli Ermellini forniscono una lettura del comma 5 dell'art. 51 TUIR (*determinazione dei redditi di lavoro dipendente*) secondo cui la non imponibilità in busta paga dei rimborsi analitici *"delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale"* riguarderebbe sul piano generale tutti i casi in cui il lavoratore presti la propria opera in comune diverso da quello di residenza, indipendentemente perciò dalla configurabilità di una vera e propria trasferta.

Condizione essenziale per il riconoscimento della *detassazione*, sempre secondo i giudici di legittimità, è quella – come già precisato - per la quale il rimborso sia limitato alle sole spese "vive" sostenute dal dipendente, e che dunque non possa costituire un'indennità forfetaria eccedente quell'importo.

Ricorrendo però questi presupposti, il rimborso va *detassato* proprio in ragione della sua *natura puramente restitutoria/risarcitoria*.

In definitiva, sarà pur sempre necessario documentare analiticamente questi costi cosicché, in pratica, il dipendente dovrà compilare un "rapportino spese" con il chilometraggio effettuato, valorizzandolo inoltre con criteri obiettivi.

Tuttavia, come del resto in altre situazioni congeneri, le tariffe ACI utilizzate per la valorizzazione del *benefit* collegato all'uso anche personale di *auto aziendali* [un tema che abbiamo affrontato parecchie volte] finiscono per diventare anche qui un corretto riferimento e anzi, forse, l'unico riferimento ragionevolmente possibile.

(*stefano civitareale*)

2022.09.19 Fringe benefits al personale l'"Aiuti bis" eleva la soglia di esenzione…

[…*ma solo per quest'anno*]

Tentando di valorizzare e incentivare il più possibile il personale della farmacia, vorremmo aumentare i fringe benefits dei dipendenti: avevate accennato, se ricordo bene, ad alcune agevolazioni in base alle nuove norme.
Di che si tratta?

Come anche il quesito sembra voler sottolineare, c'è una tendenza generale delle imprese – e le farmacie non possono evidentemente fare eccezione – a intervenire a favore dei lavoratori (anche e soprattutto) con i classici *fringe benefits*.

Ci pare pertanto opportuno riepilogare brevemente la normativa al riguardo illustrando anche le recenti novità.

Intanto, si tenga sempre presente che mediante il *fringe benefit* il datore di lavoro riconosce al dipendente dei "*compensi in natura*" che non consistono in una retribuzione in denaro ma, ad esempio, nella concessione dell'uso di beni dell'impresa [l'auto aziendale, il cellulare, ecc.] e/o nell'ampliamento dei servizi fruibili dal dipendente indipendentemente che si tratti di servizi erogati nell'ambito dell'attività lavorativa.

Si tratta in ogni caso di "compensi" rientranti nel reddito di lavoro dipendente che infatti, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del TUIR, comprende *"tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".*

Anche i *fringe benefits*, quindi, sono esposti in busta paga al loro valore "normale" e *assoggettati a tassazione e contribuzione da parte del datore di lavoro*, purché però – attenzione - il loro valore sia superiore alla *soglia di non imponibilità* fissata dal comma 3 dello stesso art. 51.

Ed è proprio qui, come probabilmente era insito nel quesito, che incontriamo la prima delle novità introdotte dal c.d. Decreto "*Aiuti-bis*" (D.L. 115 del 09/08/2022), perché infatti l'art. 12 ha elevato tale soglia *dai precedenti euro 258,23 agli attuali euro 600,00, anche se limitatamente al periodo di imposta 2022*.

Il Decreto, inoltre, ha incluso in questo regime agevolativo – ed è un tema che, come sapete, è ora di massima attualità - anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, ampliando notevolmente la portata dello stesso: anche tale deroga, però, è limitata [salve naturalmente eventuali proroghe] alle somme erogate nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 al 12 gennaio 2023, cioè con il c.d. "*criterio di cassa allargato*".

Resta peraltro in vigore l'altra misura agevolativa precedentemente introdotta con il c.d. "*Decreto Ucraina*" (D.L. 21 del 21/03/2022), contenente *"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"* [v. Sediva News del 24 marzo 2022 "*Dl energia: buoni carburanti ai dipendenti non tassabili fino a 200 euro*"].

E però, la novità della disposizione lascia aperti alcuni dubbi interpretativi, in particolare nel caso di superamento del limite di 600 euro, perché non è chiaro se in questa evenienza vada applicato il regime "restrittivo" previsto nell'art. 51 comma 3 del TUIR [che assoggetta a imposte, come abbiamo visto, l'intero ammontare del *fringe benefit*], oppure se sia invece configurabile un'applicazione "estensiva" del beneficio tale dunque da rendere esenti i 600 euro anche in caso di superamento della soglia.

Soprattutto su questo ultimo aspetto, quindi, è ragionevole attendersi una circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, anche se – considerando per di più l'attuale contesto congiunturale - ci pare plausibile che

finisca per prevalere un'interpretazione "estensiva" [nel senso sopra detto] di questo *benefit*.

(*stefano olivieri*)

2022.09.20 Blocco del RT della Farmacia, le istruzioni del Fisco per evitare sanzioni

Per evitare sanzioni come mi devo comportare quando il registratore di cassa della Farmacia si blocca come è successo già un paio di volte?

Qui fortunatamente soccorre in Suo aiuto una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate a un interpello [n. 247/2022], chiarendo proprio la procedura da seguire per non incappare in provvedimenti sanzionatori, tanto più che si tratta di vicende tutt'altro che infrequenti che quindi avevano reso necessario questo intervento dell'AdE.

Eccone qui di seguito le fasi.

1) ***RT Fuori servizio***

Dapprima è necessario, è chiaro, porre il RT nello stato appunto di "*Fuori servizio*", perché questo consente all'Amministrazione di avere adeguata contezza della sussistenza di un problema in essere e quindi di potere giustificare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e/o trasmissioni dei dati, totali o parziali;

2) ***Intervento tecnico specializzato***

Subito dopo [o subito prima…] dovrà essere richiesto **l'intervento di un tecnico specializzato**;

3) ***Registro di emergenza***

Nel contempo la farmacia dovrà comunque compilare correttamente il *Registro di Emergenza* che - ricordiamo - è un registro cartaceo facilmente acquistabile in cartoleria.

A questo punto l'AdE ricorda che: "la regolare tenuta del citato registro rende non obbligatoria *[contrariamente a come era in passato]* la trasmissione *(o ritrasmissione)* dei dati dei corrispettivi *relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria o* la certificazione dei corrispettivi *con strumenti alternativi come le fatture*" [questa procedura è stata descritta nella Sediva News del 16 luglio 2019].

4) ***Memoria dei singoli punti cassa***

Da ultimo, la memoria dei singoli punti cassa [se ovviamente ricavabile dall'hardware] può essere comunque utilizzata in luogo, o a supporto, del *registro di emergenza*.

* * *

In ogni caso, attenzione, l'AdE precisa espressamente – concludendo la nota - che "*qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e, come già indicato in altre occasioni, liquidata in maniera corretta l'imposta - fatte salve specifiche ulteriori violazioni - non trovano applicazione le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.*"

Come si vede, quindi, il rispetto pedissequo dell'*iter* indicato dovrebbe poter risolvere anche il Suo problema.

(*aldo montini*)

2022.09.20 Il parcheggio di fronte alla Farmacia nel centro storico

La mia farmacia è ubicata da oltre 100 anni nel centro storico ma ormai, come è facile capire, i nostri clienti non riescono più a trovare parcheggio.
Ricordo benissimo che ne avete parlato e il nostro problema è naturalmente quello di sapere cosa può fare il Comune per venirci incontro.

È un tema effettivamente già trattato ma non per questo meno attuale, meritando quindi di farvi cenno ancora una volta.

Dunque, il Codice della strada (d.lgs. 285/1992) dispone (art. 7) che *"nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:… e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli,"* nonché… "*g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose."*

Ma il provvedimento comunale dovrebbe specificare anche i *motivi* della sosta, cioè se questa sia o meno consentita – sempre, s'intende, nei limiti di tempo fissati - a *chiunque* abbia necessità di accedere in farmacia per le ragioni più varie, quindi tanto per il *carico e scarico* di merci, quanto per l'*acquisto di farmaci*, urgenti o meno urgenti.

In tal caso, quindi, c'è sempre il rischio – non del tutto teorico – che possano essere erogate contravvenzioni alle auto parcheggiate in quest'area "riservata" per motivi non esplicitati o diversi da quelli specificati nel cartello comunale.

Anche nel Suo caso, in sostanza, diventa perciò opportuno che Lei verifichi direttamente presso gli uffici del Comune la fattibilità della cosa e l'*iter* da osservare.

(*valerio pulieri*)

2022.09.21 Dai "volantini" ai social media la fidelizzazione della clientela

Ho seguito con interesse il vs. Webinar del 15 settembre e mi sono reso conto che molti concetti che avete riassunto in quell'occasione corrispondono alla realtà di parecchie farmacie, compresa la mia: ad esempio, noi ci siamo resi conto che la vendita libera sta scendendo, covid o non covid, e quindi avvertiamo anche noi l'esigenza di comunicare con i clienti in modo da fidelizzarli e acquisirne di nuovi.

Non c'è dubbio che, una volta "conquistati" nuovi clienti, la maggiore difficoltà per un esercizio commerciale – e la farmacia non può ovviamente fare eccezione – è quella di essere in grado proprio di fidelizzarli, in modo da diventare un solido punto di riferimento per loro.

Imparare a fidelizzare il proprio pubblico, attenzione, non è un "gioco da ragazzi" e conviene sempre affidarsi a professionisti esperti del settore, ma da parte nostra vogliamo mostrarvi almeno alcuni dei metodi che possono rivelarsi più funzionali per il raggiungimento dell'obiettivo.

Intanto, dobbiamo renderci conto che il mondo del "cartaceo" [volantini, dépliant, riviste ecc..] non è più

efficace come un tempo, in quanto la clientela non presta più la giusta attenzione al supporto di "carta" e anzi mostra spesso di avvertire un certo fastidio nel vedere la propria buca/lettere riempita da materiali destinati generalmente alla spazzatura.

Dobbiamo insomma modernizzarci e sfruttare, anche se non siamo giovanissimi, le nuove tecnologie a nostro vantaggio.

L'utilizzo degli *sms*, ad esempio, è un modo efficiente per tenere la clientela costantemente informata e aggiornata sulle novità come pure sulle promozioni della farmacia.

Se invece optiamo per il ricorso a messaggi telefonici dobbiamo evitare accuratamente di fare lo stesso errore che faremmo sommergendo i clienti di "carta", perché finiremmo per ottenere l'effetto contrario a quello sperato.

Gli *sms*, quindi, dovranno essere: brevi, diretti, chiari, completi e contestualizzati.

Discorso analogo si può fare anche con *whatsapp* che permette di adottare la medesima strategia di fidelizzazione attuata con gli sms in aggiunta alla possibilità di inviare foto e video.

Inoltre, come abbiamo più volte ricordato, un'importantissima arma in mano alla farmacia/impresa è il corretto utilizzo dei *social media* che non solo ci permette di fidelizzare i clienti già acquisiti, ma ci aiuta ad estendere i nostri orizzonti, a farci conoscere e ad aumentare sia gli ingressi che i profitti.

In conclusione, come forse avrete compreso, non è semplicissimo individuare il giusto equilibrio nella gestione della rete sociale della farmacia ed è per questo, e soprattutto per questo, che abbiamo suggerito anche nel *Webinar* di creare – ove possibile, naturalmente - una figura interna che "respiri" quotidianamente la nostra azienda e che al tempo stesso riesca a controllare perfino con la cura dei dettagli la funzionalità nel concreto della nostra "rete" e pertanto rendere l'esercizio più efficiente possibile.

Del resto, se pure a prima vista investire nella *promozione social* potrebbe sembrare a qualcuno un costo superfluo, nei fatti invece si rivelerebbe per lo più un investimento a breve e a lungo termine in grado di far lievitare le entrate della farmacia e ovviamente il nostro giro di clienti.

(*michela pallonari*)

2022.09.21 Il bonus formazione 4.0 è fruibile in un'unica soluzione

Sono socio di una srl e abbiamo sostenuto spese di formazione personale 4.0 nel 2021, certificate con perizia giurata. È possibile compensare il credito di imposta del 50% in unica soluzione nel 2022, o va suddiviso in tre quote annuali di pari importo?

L'art. 1, commi 46-55, della *Legge di Bilancio 2018*, come modificato dall'art. 1, commi 210 e s.s., della *Legge di Bilancio 2020*, riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano le famose *spese di formazione 4.0*, tenendo presente che il credito è sato esteso dall'art. 1, comma 1064, lettere i) e l), della *Legge di Bilancio 2021*, anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

L'art. 1, comma 214, della *Legge di Bilancio 2020* specifica che questo credito d'imposta *"(…) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione"*: dunque, per rispondere al Suo interrogativo, non sono previste quote annuali e perciò l'agevolazione è fruibile in unica soluzione.

Di conseguenza, l'impresa/farmacia con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare [come generalmente è], che abbia maturato - come nel Suo caso - un *credito d'imposta formazione 4.0 nel 2021*, può compensare l'intero importo a partire dal 1° gennaio di quest'anno, previa ovviamente acquisizione della relativa certificazione contabile.

Ricordiamo inoltre che il credito è utilizzabile per intero *esclusivamente in compensazione* mediante mod. F24 con codice tributo 6897 già dalla *prossima liquidazione* delle imposte [iva compresa] o dei contributi.

(andrea raimondo)

2022.09.21 Redditi da proprietà condominiali da riportare in dichiarazione

Nel condominio in cui abito sono naturalmente proprietario di quota parte anche dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito al portiere, come d'altronde accade in molti condomini.

L'amministratore ha rilasciato a tutti noi condomini una certificazione con la quota millesimale di proprietà di ciascuno e la rendita catastale del locale.

Il reddito del fabbricato concorre alla formazione del mio reddito?

La risposta è in principio affermativa.

Con riferimento al locale di proprietà di un condominio [com'è nel Suo caso l'alloggio adibito ad abitazione del portiere] dotato di autonoma rendita catastale, infatti, ogni singolo condomino è tenuto a riportare nella propria dichiarazione la quota di reddito a lui imputata - calcolata come rapporto tra il valore della rendita e i millesimi di proprietà – sol quando il suo ammontare sia superiore a 25,82 euro.

Questo limite non opera, però, quando gli immobili di proprietà comune siano dati in locazione a terzi o siano negozi commerciali, e perciò in questi due casi il reddito va denunciato *pro quota* qualunque sia il suo importo.

(*marco righini*)

2022.09.22 Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, i chiarimenti dell'AdE

Fermo, s'intende, che il termine ultimo per notificare il ricorso e quindi beneficiare della definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Suprema Corte è sempre rimasto fissato al 16 settembre 2022 [v. Sediva News del 14 settembre 2022: "*Attenzione: scade il 16 settembre il termine per beneficiare…*"], l'Agenzia delle Entrate - con un provvedimento proprio del 16 settembre 2022 - ha definito le modalità di attuazione dell'art. 5 della l. 130/2022 unitamente alle relative istruzioni e modello di domanda (che rendiamo cliccabili).

Precisiamo subito che il provvedimento dell'AdE ha voluto chiarire espressamente, tra l'altro, che la domanda di definizione agevolata va presentata entro il 16 gennaio 2023, considerato che il 14 gennaio 2023 [data in cui scadono i 120 giorni previsti dal citato art. 5] cadrà di sabato.

Inoltre, aggiunge l'AdE, la domanda dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo dell'ufficio competente, utilizzando il modello "scaricabile" e allegandovi contestualmente la quietanza del versamento [*il pagamento va effettuato tramite F24 in un'unica soluzione*] e un documento d'identità in corso di validità.

Infine, attenzione, per ogni controversia tributaria che si intenda definire in termini agevolati come ora detto, il contribuente dovrà inviare una richiesta distinta.

(*stefano lucidi*)

2022.09.22 Il pignoramento esattoriale e la sua [non] segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia

Nella casella Pec della farmacia che, nonostante voi ci invitiate giustamente a controllare con regolarità, ho aperto purtroppo solo dopo diverso tempo, ho trovato un atto dell'Agenzia delle Entrate di pignoramento dei nostri crediti, che poi sono solo quelli nei confronti del SSN, per un vecchio debito fiscale della farmacia.
Il mio terrore è di essere diventato un cattivo pagatore e quindi di essere segnalato alla Centrale rischi.

Per sciogliere le Sue perplessità dobbiamo preliminarmente ricordare, come peraltro abbiamo già avuto occasione di chiarire, quale sia il significato di "*cattivo pagatore*" e quale il ruolo/funzioni della *Centrale Rischi della Banca d'Italia* e della CRIF [*Centrale Rischi Intermediari Finanziari*].

Dunque, "*cattivo pagatore*" consegue alla segnalazione da parte delle *banche* e *istituti finanziari* alla *Centrale Rischi* – della Banca d'Italia o della CRIF - di quei soggetti che risultino *inadempienti agli obblighi contrattuali assunti*, non onorando i termini di pagamento di prestiti o finanziamenti.

Nello specifico la *Centrale Rischi della Banca d'Italia* è una base dati - cioè un archivio di informazioni - sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario; essa è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi ai propri clienti, alle garanzie ricevute da questi ultimi e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.

La soglia di rilevazione per la segnalazione è pari a euro 30.000,00, ma si abbassa a euro 250,00 per il "*soggetto in sofferenza*", che l'intermediario classifica come tale [quindi come "*cattivo pagatore*"] quando il cliente versi in gravi difficoltà nel restituire un finanziamento, sul presupposto in definitiva di una specifica valutazione dell'intermediario sulla situazione finanziaria complessiva dell'interessato.

La Banca d'Italia comunica agli intermediari finanziari partecipanti l'indebitamento complessivo dei clienti, il tipo di finanziamento ricevuto e la regolarità o meno dei pagamenti.

Per quel che riguarda la *Centrale Rischi Intermediari Finanziari* [CRIF], si tratta di una società privata che raccoglie i dati provenienti dalle banche o dagli intermediari finanziari e in particolare è il gestore del principale *Sistema di Informazioni Creditizie* (SIC) presente in Italia, chiamato EURISC.

I dati raccolti sono quelli relativi alla fase di istruttoria e/o di erogazione di un finanziamento o di aggiornamento di quest'ultimo [quel che di norma avviene mensilmente con i dati relativi all'andamento del rimborso], nonché le criticità con la segnalazione dal primo ritardo sui pagamenti.

In questo caso, eccoci al punto, il cliente verrà generalmente [per non dire, sempre] inserito nella lista, appunto, dei "*cattivi pagatori*".

Queste lunghe premesse, come forse Le sarà chiaro, rispondono anche al Suo timore, che in realtà è infondato: nel Suo caso, infatti, non si configura nessun inadempimento a *obblighi di pagamento di rate di prestiti o finanziamenti*.

Quindi, Lei non dovrebbe correre nessun serio rischio di essere considerato un "*cattivo pagatore*".

(*cecilia sposato*)

2022.09.23 Ancora sull`esclusività dell`oggetto sociale di una società titolare di farmacia

Io e il mio socio abbiamo aperto da un paio di anni sotto forma di snc una farmacia vinta nel concorso straordinario ma ora abbiamo l'occasione di aprire una parafarmacia in una zona non lontana dalla farmacia.
La nostra domanda vi sembrerà scontata, ma è la seguente: l'apertura di una parafarmacia è ancora oggi vietata a una società titolare di farmacia?
Nel caso però di risposta affermativa, che è quella che temiamo, vorremmo qualche indicazione anche di massima sull'opportunità di intestare la parafarmacia personalmente a uno di noi due [come voi stessi avete suggerito più volte] oppure a un'altra società e conoscere inoltre, se possibile, le regole sulla compatibilità tra direzione della parafarmacia e il possesso di una quota di società titolare di farmacia.

Questo è un tema che, come vedete, è molto ricorrente ma le risposte ai vari interrogativi in pratica finiscono ancora [ma fino a quando?] per essere sempre le stesse.

Intanto, va ribadito che in una vicenda come la vostra la titolarità della parafarmacia potrà essere assunta *indifferentemente* da uno dei due soci in forma individuale [previa, se del caso, qualche intesa scritta tra voi sugli aspetti reddituali e gestionali], oppure – anzi, meglio, come diremo - da una società di persone o di capitali magari tra voi stessi costituita, e però, come sembra chiaro anche a voi, non dalla stessa snc cui è stata conferita la titolarità della farmacia.

Allo svolgimento delle due attività e/o all'assunzione della titolarità delle due imprese [farmacia e parafarmacia] da parte di una stessa società è infatti

ancor oggi di ostacolo ***l'esclusività dell'oggetto sociale***, imposta - a qualunque società titolare di farmacia, almeno finora - dal primo periodo del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91, non modificato dalla legge sulla concorrenza, e ritenuto, anche se a questo riguardo i dubbi sembrano moltiplicarsi, espressione di un principio imperativo e come tale non derogabile.

In questo senso, oltre a una nota ministeriale di qualche anno fa, si sono espresse sulla vicenda anche alcune decisioni di giudici amministrativi e, per tutte, può valere probabilmente la sentenza del Tar Umbria n. 78 dell'01/02/2018 [immediatamente successiva all'entrata in vigore della l. 124/2017, ma tuttora indubbiamente di estrema attualità], nella quale viene chiarito senza incertezze che il fondamento di tale "esclusività" sta "*nell'obiettivo finale di evitare conflitti di interessi che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, mediatamente, sul diritto alla salute*".

Tornando al quesito, quindi, dovrà trattarsi, come accennato, di una seconda società - soluzione generalmente, e ancor più nel vostro caso, preferibile a quella dell'intestazione individuale della parafarmacia a uno dei soci - diversa dalla prima, pur se con identità di compagine sociale [però con una ragione sociale che non possa confondersi con l'altra…].

L'"*esclusività*", insomma, vi consiglia/prescrive la scelta diversa di cui si è detto peraltro non certo di difficile attuazione e la società che verosimilmente costituirete per l'assunzione della titolarità della parafarmacia potrà anche essere di capitali, come d'altra parte voi potreste trasformare in società di capitali [sempre ovviamente diversa dall'altra] anche l'attuale snc titolare di farmacia.

Quanto al "direttore" della parafarmacia, che felicemente la normativa chiama con semplicità "*farmacista responsabile*", è una figura non propriamente sovrapponibile a quella del *direttore responsabile* di una farmacia, ma, attenzione, per lo svolgimento dell'incarico anche il "*farmacista responsabile*" potrebbe essere considerato un soggetto che svolge [o che perlomeno è chiamato in astratto a svolgere] prestazioni "*che, sebbene autonome, vengono effettuate con una regolarità tale da risultare assorbenti*"*****, e perciò, in definitiva, incompatibile ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 8 della l. 362/91.

*****Quello appena virgolettato è esattamente il criterio che [secondo noi, con scarso fondamento] nel parere della Commissione speciale del CdS ha assunto un ruolo dirimente per la compatibilità o incompatibilità – per una persona fisica che espleti una qualsiasi diversa attività lavorativa – con lo *status* di socio in una società titolare di farmacia.

Ecco allora che, se è uno dei soci ad assumere l'incarico di "*farmacista responsabile*" della parafarmacia, egli potrebbe anche incappare – proprio con riguardo alla sua partecipazione alla società titolare di farmacia - nei fulmini di un'Asl che si riveli eccessivamente formalista o straordinariamente rispettosa del Consiglio di Stato, anche se, non dimentichiamolo, da quel parere del CdS del gennaio 2018 alcuni interventi della giurisprudenza, anche costituzionale, hanno spostato [e sembra stiano sempre più spostando] il vero *focus* dell'incompatibilità e anzi non è irragionevole prevedere che nello spazio di 3 o 4 anni la materia avrà assunto ben altre sembianze.

Ma in questo momento, se teniamo presente che anche il soggetto, persona fisica o società, titolare di una parafarmacia deve comunicare all'Ordine e all'Asl il nominativo sia del "*farmacista responsabile*" che degli altri farmacisti (eventualmente) operanti nell'esercizio, sembra preferibile che voi due nella parafarmacia espletiate [ancor meglio se per espressa previsione dello statuto della società che ne è titolare] soltanto prestazioni professionali con carattere di episodicità e che inoltre per quanto detto sia in ogni caso esclusa prudenzialmente l'assunzione da parte di uno di voi della veste formale di *farmacista responsabile* della parafarmacia.

(matteo lucidi – gustavo bacigalupo)

2022.09.23 Super Bonus 110% l'attestazione di congruità

Sono proprietario di una villetta in campagna e ho voluto anch'io approfittare delle agevolazioni fiscali intervenendo per migliorare l'isolamento termico e sostenendo la spesa complessiva di 80mila euro.
Prima di procedere al saldo dei lavori, che sono agevolati proprio con il superbonus 110%, c'è qualche altro adempimento a mio carico?

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2022, paragrafo 8, ha ricordato che i committenti sono *obbligati* – prima del saldo finale - a richiedere all'impresa affidataria di opere di valore complessivamente superiore a 70.000 Euro l'*attestazione di congruità* della manodopera utilizzata.

La mancanza di tale *attestazione* pregiudicherebbe il rilascio del Durc [*Documento Unico di Regolarità Contributiva*], richiesto dall'art. 4, comma uno, lett. d), dm. 41/1998, e quindi anche il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale.

Naturalmente, nel caso in cui la richiesta sia stata correttamente presentata e l'impresa si sia arbitrariamente rifiutata di rilasciare l'*attestazione*, il committente potrà sempre adire le vie legali per ottenere la certificazione, oltre che per vedersi riconoscere e risarcire il danno subito per fatto dell'impresa.

Precisiamo, infine, che l'obbligo per il committente di richiedere l'*attestazione di congruità* sorge quando:

- *i lavori edili, sia pubblici che privati*, siano eseguiti in appalto o subappalto, ma nel caso di lavori privati giova ricordare che l'attestazione non è obbligatoria ove il valore complessivo dell'opera non superi i già citati 70.000 Euro;
- *la denuncia di inizio lavori/denuncia nuovo lavoro* sia stata comunicata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dopo il 1° novembre 2021.

(cesare pizza)

2022.09.26 Errore nella battitura dello scontrino

Dai quesiti che vi vengono rivolti ci siamo resi conto che in pratica capita a tutte le farmacie, soprattutto quando c'è confusione, di battere lo scontrino con modalità di pagamento contanti, anche se in realtà il pagamento è elettronico.
Noi siamo appena incappati in questo errore, addirittura per tre volte nella stessa giornata, e vorremmo sapere a che cosa andiamo incontro e anche se c'è qualche rimedio per evitare questi errori?

Allo stato attuale la non corretta od omessa indicazione delle *modalità di pagamento* (contanti o elettronico) nel *documento commerciale* non configura una violazione sanzionabile, perché non costituisce al momento uno degli elementi essenziali del suo contenuto (Art. 2 D. MEF 07/12/2016).

Non è però escluso - anzi sembra più che probabile – che, anche per effetto dell'implementazione del "fisco telematico", tra non molto anche queste indicazioni finiscano per diventare obbligatorie in tutto e per tutto.

In ogni caso, teniamolo presente, nel *documento commerciale* è sempre bene riportare l'indicazione corretta, sia ai fini della comunicazione al sistema TS per la preparazione della precompilata [si pensi al caso in cui il contribuente voglia accettare la dichiarazione senza modifiche per beneficiare dell'esonero dal controllo formale] che anche, tutto sommato, per una corretta gestione interna che permetta la migliore quadratura del contante giornaliero con il documento gestionale [ex scontrino di chiusura giornaliera].

Per la verità, rispondendo all'altro vs. interrogativo, le casse automatiche dovrebbero aver ridotto notevolmente errori del genere che d'altronde – è onesto riconoscerlo - sono causati spesso da "ripensamenti" del cliente dell'ultimo momento o perfino da "incapienza" del suo conto corrente emersa soltanto al momento del pagamento.

E tuttavia l'attenzione dell'operatore alla cassa deve restare determinante e quindi non può non sorprendere un errore di questo tipo commesso tre volte nel corso della stessa giornata.

(*stefano civitareale*)

2022.09.26 Il Bonus mobili è concesso anche se la spesa è sostenuta a rate

Nel 2022 abbiamo effettuato l'acquisto di mobili ed elettrodomestici per un importo pari a 24.000 euro. Per il pagamento del corrispettivo abbiamo optato per un finanziamento rateale di 24 mesi. In tal caso, è possibile comunque fruire del bonus mobili? Se sì, quale è la documentazione da conservare per eventuali controlli futuri da parte dell'Amministrazione Finanziaria?

Come noto, le modalità di pagamento della spesa sostenuta, ai fini della detrazione, *devono avvenire necessariamente* con *bonifico bancario* o con *carta di credito* o *di debito*.

Non sono ammessi, invece, assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Ma, per venire al punto, la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è riconosciuta anche nell'ipotesi in cui i beni siano acquistati con un *finanziamento rateale*.

Come chiarì a suo tempo l'Agenzia delle Entrate [circ. 11/E del 21/05/2014], tuttavia, nel caso del *finanziamento rateale* della spesa per mobili, è necessario che:

- il soggetto [istituto bancario o finanziario] che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo dell'operazione al fornitore dei mobili con le modalità "ufficiali" già ricordate, quindi con bonifico o carta di credito o debito;
- il contribuente acquisisca dal fornitore prova dell'avvenuto pagamento nell'anno per cui è fatta valere la detrazione.

In altri termini, il c.d. *principio di cassa* - per cui, appunto, il bonus è riconosciuto nell'anno di sostenimento della spesa - viene rigorosamente applicato anche nel caso di un finanziamento, pur se in tal caso il "principio" viene sostanzialmente traslato al rapporto fornitore-finanziatore.

Cogliamo comunque l'occasione per ricordare che i contribuenti, che nel 2022 hanno acquistato/acquistano *mobili e grandi elettrodomestici nuovi*, possono beneficiare in dichiarazione dei redditi della detrazione del 50% della spesa sostenuta fino a un *tetto massimo di Euro 10.000*, da ripartire come al solito tra gli aventi diritto in *dieci quote annuali di pari importo* (ecco il *c.d. Bonus mobili*, introdotto dall'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013).

La detrazione, però, come abbiamo ribadito fino alla noia, vale solo per i beni acquistati per *arredare immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986*.

Infine, quanto alla "*documentazione da conservare per eventuali controlli futuri da parte dell'Amministrazione Finanziaria*" per eventuali futuri controlli formali ai sensi dell'art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973, è necessario concentrarsi, come del resto è intuitivo, sia sulle *fatture di acquisto* dei beni e servizi [prestando attenzione che esse ne riportino la natura, la qualità e la quantità] come anche sulla copia delle *ricevute di pagamento*, ma è altresì imprescindibile – si badi bene - assicurarsi che la rimessa della società finanziaria al fornitore sia avvenuta nell'anno per cui la detrazione viene fruita.

(*andrea raimondo*)

2022.09.27 Ci sono limiti al pagamento in monete

Un cliente ha preteso di pagarmi con delle monete da 50 centesimi gli integratori per un importo di oltre 100 euro. Ho accettato per quieto vivere ma vi chiedo: la farmacia è obbligata ad accettare queste forme di pagamento?

Al quesito risponde direttamente l'art. 11 del Regolamento (CE) n. 974/98 – quello cioè che ha introdotto l'euro che, come noto, dal 1° gennaio 2002 è la moneta coniata dagli Stati membri dell'UE – che prevede infatti che *non c'è alcun obbligo di accettare più di 50 monete metalliche* [indifferentemente che si tratti di

monete da 1 o 2 euro oppure monetine di 5, 10, 20 o 50 centesimi] nell'ambito di una stessa operazione singola di pagamento.

Quindi sulla possibilità da parte anche della farmacia di rifiutare un pagamento proposto nei termini in cui Lei lo descrive non ci sono dubbi; ma - salvo che non si tratti di un cliente in questo senso… "seriale" – ci pare che possa talora valere la pena chiudere almeno un occhio e accettare, ad esempio, anche 200 monetine da 50 centesimi…, quella che del resto è stata anche la Sua scelta.

(*valerio salimbeni*)

2022.09.27 Il Digital Marketing

Ho appena aperto un e-commerce per la mia farmacia. Sento spesso parlare di digital marketing, ma non sono molto esperta in materia. Potrei avere qualche delucidazione?

Ormai, nolenti o volenti, Internet è diventato il nostro punto di riferimento ed è innegabile che le decisioni di acquisto dei consumatori sono fortemente influenzate dai risultati che escono o usciranno nella nostra barra di ricerca [*brand reputation*, *blog*, recensioni, opinioni *online*, ecc…].

Pertanto, l'imprenditore/farmacista che vuole incrementare la propria riconoscibilità, gli ingressi e – di conseguenza – i profitti non può sottovalutare la "potenza" del web e l'importanza del *Digital Marketing*, che possiamo definire come l'insieme delle attività necessarie alla promozione di un brand [come può essere proprio la farmacia] sulle principali piattaforme digitali.

Il *Digital Marketing* si avvale di una moltitudine di strumenti tra cui:

- *Advertising (ADV)*: attività a pagamento di promozione a carattere commerciale e/o di sponsorizzazione di un brand.
- *SEO e User Experience (UX)*: strumento con cui è possibile ottimizzare le attività del sito web della farmacia in termini di posizionamento sui motori di ricerca.
- *Content Marketing*: attività di creazione di contenuti, come *blog* e articoli, con il fine ultimo di attirare nuovi utenti privilegiando la nascita di relazioni più che il perfezionamento di transazioni monetarie.
- *Digital PR*: collaborazioni con blogger, giornalisti online, influencer volte a incrementare la propria presenza sul web.
- *Il Social Media Marketing*: attività di promozione di prodotti, servizi e brand, concentrandosi soprattutto sui *social network* così da migliorare l'interazione diretta tra utente e azienda.
- *Conversion Marketing*: l'utilizzo di apposite tecniche commerciali volte, appunto, a convertire i nuovi visitatori in effettivi *clienti paganti* e i clienti occasionali in *clienti fidelizzati*.
- *Marketing Automation*: strumento necessario per automatizzare azioni di marketing solitamente manuali attraverso software come Eloqua o Salesforce Marketing Cloud.
- *Email Marketing o Direct Email Marketing (DEM)*: l'invio di e-mail e newsletter come mezzo per comunicare direttamente a fini commerciali e di fidelizzazione.
- *Mobile Marketing*: attività di marketing multicanale destinata a raggiungere il pubblico direttamente sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Questo, in estrema sintesi, è dunque il *Digital Marketing*, che ci sembra pertanto renda imprescindibile che ogni farmacia si doti al suo interno di un *responsabile* previamente formato proprio – è chiaro – per affrontare e gestire il *web*, così da aiutare la farmacia a restare al "passo con i tempi" senza insomma correre eccessivi rischi di "arrivare in ritardo" e restare così fuori dal mercato online.

(*michela pallonari – cesare pizza*)

2022.09.28 Il dipendente che non utilizza il "Badge elettronico"

In farmacia ho installato qualche tempo fa un badge, che come sapete registra l'entrata e l'uscita dal posto di lavoro dei nostri quattro dipendenti, due farmacisti collaboratori e due commessi/magazzinieri.

Uno di loro, però, "dimentica" troppo spesso di utilizzare il badge.

Cosa posso fare per ridurre o eliminare del tutto questa pessima abitudine?

Quella dei c.d. "furbetti del cartellino" non è una storia nuova, perché anche negli uffici più "ortodossi" capita di dover registrare il mancato ricorso al *badge* da parte di qualche dipendente.

Possiamo dirLe che la giurisprudenza giuslavoristica in qualche circostanza – anche se per la verità si trattava di casi estremi [come in quello deciso dalla Cassazione con la sent. n. 22261/2016] – ha ritenuto legittimo un provvedimento di licenziamento nel quadro tuttavia di una reiterata omissione di timbratura in cui neppure i richiami del datore di lavoro erano riusciti a migliorare le cose.

Senza arrivare a situazioni così drastiche, nel vs. caso sarebbe comunque preferibile procedere con cautela [sempre necessaria, come abbiamo sottolineato ripetutamente, nella gestione dei rapporti di lavoro…] e quindi, dapprima, con provvedimenti di *biasimo verbale* e, successivamente, perdurando questo comportamento, con *ammonizioni scritte*.

Naturalmente, c'è un limite anche alla… cautela, e se il nostro eroe persiste tenacemente nel "saltare" [all'ingresso e/o all'uscita dalla farmacia] il *badge*, sarà forse il caso – anche per una forma di rispetto verso gli altri lavoratori – di cambiare "registro" e avviare procedimenti più severi per il dipendente che d'altronde, dinanzi alle vostre formali contestazioni [che, si tenga presente, sono obbligatorie], avrà agio a far conoscere le sue "idee" al riguardo con motivate controdeduzioni.

Il consulente del lavoro, comunque, potrebbe esserLe d'aiuto anche in questi casi, quantomeno perché la

farmacia non commetta passi falsi in un *iter* procedurale che del resto è tutt'altro che banale.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.09.28 La decadenza ["parziale"] dal bonus prima casa…

[…*quale conseguenza della cessione dell'usufrutto*]

Ho acquistato due anni fa l'immobile in cui abito usufruendo dell'agevolazione "prima casa" e adesso, come era nelle mie intenzioni dall'inizio, vorrei cederne l'usufrutto per un periodo limitato a mio figlio in quanto per lavoro devo andare all'estero. Rischio di perdere le agevolazioni?

Come generalmente riteniamo opportuno nelle circostanze in cui parliamo delle agevolazioni "prima casa", ricordiamo anche qui che il *bonus* è disciplinato dalla Nota II-*bis*, posta in calce all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUIR), che prevede l'applicazione:

- *dell'imposta di registro nella misura del 2% anziché del 9% sul valore catastale dell'immobile acquistato, se il venditore è un privato o un'impresa che vende in esenzione di IVA;*
- *dell'IVA ad aliquota 4% se si acquista da un'impresa e l'operazione sconta l'imposta;*

nonché l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa pari a euro 50 ciascuna.

Venendo quindi al quesito, l'Agenzia dell'Entrate si è recentemente pronunciata, con la *risposta all'interpello n. 441 del 30 agosto 2022*, su una vicenda molto vicina alla Sua, esaminando le conseguenze di una donazione del diritto di usufrutto [nella fattispecie a favore del coniuge del donante] su un immobile acquistato da meno di cinque anni con i benefici appunto "prima casa".

Secondo l'AdE, in casi del genere si incappa nella *decadenza parziale* dall'agevolazione fruita in sede di acquisto della piena proprietà dell'abitazione.

La decadenza dal beneficio opera *proporzionalmente* al valore del diritto parziario ceduto e pertanto *sul valore del diritto alienato* andrà recuperata la *differenza* tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria, oltre alle sanzioni e agli interessi.

È chiaro, perciò, che Lei dovrebbe perdere solo *parzialmente* l'agevolazione usufruita e limitatamente – s'intende - al periodo effettivo di cessione del diritto di usufrutto.

(*cesare pizza*)

2022.09.29 Tax credit energia per le farmacie

[…e con il decreto *Aiuti-Ter* non solo per le più grandi]

Il tema lo conoscete e sapete anche, almeno per grandi linee, i provvedimenti che il Governo ha adottato sull'intero problema del "caro bollette".

In queste note vogliamo soffermarci sulle linee quadro delle misure adottate riservandoci di fornirvi, in una prossima Sediva News, ulteriori dettagli.

Dunque, eccoci al punto che più interessa, gli *aiuti* contro il caro energia riguardano anche le imprese *"non energivore"* - come le farmacie - sia pure soltanto quelle, come vedremo subito, che hanno visto lievitare in maniera consistente i costi della "bolletta".

La forma dell'agevolazione è quella ormai collaudata del *credito d'imposta utilizzabile in compensazione* per il pagamento di imposte e/o contributi nel modello F24.

Sull'argomento, come accennato, sono stati emanati *tre provvedimenti* ed esattamente:

- il "*Decreto Ucraina*";
- il "*Decreto Aiuti bis*";

e, molto recentemente

- il "*Decreto Aiuti ter*".

I primi due [*il Decreto Ucraina e il Decreto Aiuti bis*] hanno come destinatari le imprese e perciò anche le farmacie, ma – attenzione – solo quelle più strutturate, quelle cioè "*dotate di un contatore di energia elettrica disponibile pari o superiore a 16,5 KW/h*".

Il terzo provvedimento, il *Decreto Aiuti ter*, si rivolge invece anche alle altre imprese, purchè "*dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW*": quindi in pratica si rivolge a *tutte le altre farmacie.*

In sintesi, questa è la disciplina prevista per le due categorie di imprese.

- *Farmacie/imprese dotate di un contatore di energia elettrica disponibile pari o superiore a* ***16,5 KW/h [Decreto Ucraina e Decreto Aiuti bis]***

Diciamolo subito: è necessario che la farmacia CONTATTI IL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA perché le renda noto – *quel che del resto il fornitore è obbligato a fare* – il calcolo dei "maggiori oneri" delle spese sostenute per la componente "*energia*" nel *secondo e terzo trimestre* ***2022****;* infatti, nel caso in cui l'incremento del prezzo medio per Kw/h rilevato in questi due trimestri risulti superiore di almeno il 30% rispetto al prezzo medio per Kw/h rilevato in questi stessi due trimestri (secondo e terzo) dell'anno **2019**, la farmacia ***ha diritto a un credito d'imposta pari al 15%*** sulla spesa energetica.

- *Farmacie/imprese dotate di un contatore di energia elettrica disponibile pari o superiore a* ***4,5 KW/h [Decreto Aiuti ter]***

Ferma, anche in questo caso, la necessità di CONTATTARE IL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA, il "*Decreto Aiuti ter*" riconosce ***un credito d'imposta pari al 30%*** delle spese sostenute per la componente energetica effettivamente utilizzata *nei mesi di ottobre e novembre 2022*, comprovate dalle relative fatture di acquisto.

Qui il diritto al credito d'imposta sorge a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita *al terzo trimestre* ***2022*** [luglio – settembre], al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del prezzo medio per KW/h superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito al *terzo trimestre* ***2019***.

* * *

Come si utilizza il credito d'imposta.

Per effetto delle modifiche apportate dal "*Decreto Aiuti ter*", il credito d'imposta relativo al *secondo trimestre 2022* ["*Decreto Ucraina*"] – stiamo quindi

parlando delle farmacie più strutturate - *può essere utilizzato nel mod. F24 in compensazione per il pagamento di altre imposte e/o contributi a partire dal periodo di sostenimento della spesa e fino al 31/12/2022*.

Invece, il credito relativo alle spese del *terzo trimestre 2022* ["*Decreto Aiuti bis*"], sempre riferendoci alle farmacie più strutturate, nonché quello relativo ai mesi di *ottobre e novembre 2022* ["*Decreto Aiuti ter*"], possono essere utilizzati *fino al 31/3/2023*.

Monitoraggio del credito d'imposta.

Il "*Decreto Aiuti ter*" ha introdotto *per tutti e tre i crediti* un obbligo di comunicazione sull'importo complessivo maturato nel 2022 da inoltrare, *a pena di decadenza, entro il 16/02/2023*: il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con il solito provvedimento dell'AE da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del *Decreto Aiuti ter* (*23/11/2022*).

* * *

Come detto all'inizio, abbiamo voluto per il momento anticipare in sintesi gli aspetti più cospicui e interessanti dei tre provvedimenti, anche per permettere alle farmacie di organizzare con il proprio fornitore di energia elettrica l'acquisizione dei dati di calcolo necessari.

A breve gli opportuni approfondimenti.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.09.30 Pago gli stipendi o l'iva

La mia farmacia sta passando un momento complicato, aggravato dai rincari delle bollette: mi trovo in difficoltà con i pagamenti, e ora non so come fare per gli stipendi dei dipendenti.

Mi sembra di aver letto da qualche parte che potrei utilizzare le somme con cui dovrei pagare l'iva: è vero?

La risposta, almeno in principio, non può che essere negativa, come ribadisce anche una recente sentenza della Corte di Cassazione [n. 30628/2022], che ha infatti riconosciuto la *responsabilità penale* dell'imprenditore per l'*omesso versamento dell'Iva* da parte di un'impresa entro il *termine di legge* [art. 10 ter D.lgs. 74/2000], invocando quale causa scusante la necessità di disporre della liquidità necessaria al pagamento degli stipendi al personale dipendente, come sembra essere il caso descritto nel quesito.

N.B. Art. 10 ter d.lgs. 74/2000: "*È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta*".

Dalla lettura dell'art. 10 ter si evince che quel "*termine di legge*" - cioè il termine ultimo da rispettare ai fini del versamento dell'Iva nel quadro applicativo della fattispecie penale delineata nel detto articolo - coincide con quello c.d. "lungo" della *dichiarazione annuale*: per esemplificare, dunque, l'iva dovuta risultante dalla dichiarazione annuale 2022 per l'anno di imposta 2021 [presentata entro il 28 febbraio 2022], può essere versata anche in tempi successivi alla presentazione della dichiarazione [versando naturalmente eventuali sanzioni amministrative] purché *entro il termine del 27 dicembre 2022*.

In tale evenienza, pertanto, non si realizza l'*elemento oggettivo* del reato che quindi non si perfeziona rendendo così inconfigurabile una qualsiasi responsabilità dal punto di vista penale.

Tornando ora alla vicenda in esame, secondo gli Ermellini è pacifico che l'art. 10 ter richiede per la sua integrazione – questa volta quale *elemento soggettivo* del reato – il c.d. *dolo generico*: di conseguenza sono sufficienti, per il perfezionamento del reato in argomento, la *coscienza e volontà* di non versare all'Erario l'Iva dovuta entro il precisato *termine di legge*, cosicché nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte è stato giudicato sussistente [oltre a quello *oggettivo*] anche il requisito *soggettivo*, tenuto conto che il contribuente aveva operato la precisa *scelta* di non versare l'imposta sia pure a beneficio dei dipendenti.

La Cassazione, richiamando i principi sanciti da una sentenza del 2013 delle SS.UU., ha inoltre precisato che la crisi di liquidità del contribuente al momento della scadenza del termine di pagamento dell'Iva *non esclude la colpevolezza dell'imputato*, se questi non dimostra di essersi adoperato per organizzare le risorse necessarie ad adempiere all'obbligazione tributaria e di aver adeguatamente fronteggiato la crisi ricorrendo a idonee misure da valutarsi in concreto, caso per caso.

"*Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, diretta a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, le somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili*".

Insomma, al Fisco – come vediamo - non si sfugge troppo facilmente!

(*stefano lucidi – cesare pizza*)

2022.09.30 Studenti fuori sede - detrazione fiscale sugli affitti pagati

Mia figlia è una studentessa di farmacia e ha preso, insieme ad un'altra ragazza, un appartamento in affitto a Milano. Nel contratto è specificato il nome di entrambe le ragazze, distinguendo l'importo mensile che ognuna di loro deve pagare per l'affitto. Quali sono i requisiti per ottenere le agevolazioni per gli studenti fuori sede ed è vero che posso beneficare della detrazione fiscale personalmente? E in che misura?

La risposta è affermativa, ma con alcune precisazioni.

I genitori possono bensì fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. *i-sexies* Dpr. 917/1986,

ma soltanto *se i figli sono a loro carico* e *se la sede dell'università è in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa*.

Inoltre, sempre a questi fini, l'unità immobiliare presa in locazione deve essere ubicata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo.

Quanto all'altro quesito, le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti sono detraibili nella misura del 19% per un importo massimo agevolabile di € 2.633,00 annui. Ne deriva che l'importo che sarà possibile richiedere a rimborso ammonta ad un massimo di circa 500 euro.

Da ultimo, ricordiamo che anche in questo caso, ai fini della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi delle spese sostenute, è necessario che i pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili (bancomat, carte, bonifici ecc.).

(*francesco sonnino silvani*)

2022.10.03 Quando i versamenti sul cc personale del socio possono essere riferiti alla società come tale

Sono socio e amministratore unico di una srl titolare di farmacia: e in seguito a un controllo formale dell'Agenzia delle Entrate sulla società, è emerso che alcune somme erano state versate in contanti sul mio c/c personale pur essendo somme senza alcun collegamento con la srl.
È possibile che vengano imputate alla società?

La riferibilità alla società dei versamenti effettuati sul conto corrente dei soci, che siano o meno amministratori, può essere fondata sulla presenza di elementi indiziari - la cui prova è a carico dell'Ufficio procedente – che portino a ritenere che le movimentazioni bancarie abbiano avuto il fine di occultare operazioni fiscalmente rilevanti.

Un caso analogo al Suo è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione che, con la sent. 26699/2022, si è pronunciata su alcuni *versamenti*, sia in *contanti* che in *assegni*, proprio sul c/c personale del socio/amministratore di una srl.

La Suprema Corte ha rilevato che, *in mancanza di prova* [facente carico all'Agenzia delle Entrate] che i c/c personali dei soci e/o dell'amministratore *siano stati utilizzati per occultare operazioni finanziarie fiscalmente rilevanti*, l'estensione della verifica anche a questi conti correnti è illegittima.

Infatti, in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DPR. N. 600 del 1973, "*sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona*".

E tale disposto, secondo la Cassazione, deve applicarsi anche quando il soggetto interessato all'accertamento sia una società.

In definitiva, pertanto, i redditi di cui appare essere titolare il socio/amministratore [come nel Suo caso] non possono essere *tout court* imputati alla società in quanto tale, a meno che non venga provato dall'Ufficio un correlato rapporto con l'oggetto sociale che integri adeguatamente le citate *presunzioni gravi, precise e concordanti*.

(*cesare pizza – stefano olivieri*)

2022.10.03 Tax credit energia per le farmacie Ulteriori notazioni

Nella Sediva News del 29/9/2022 - che vi preghiamo di tenere sott'occhio mentre leggete queste note – abbiamo anticipato in ampia sintesi le linee portanti dei tre provvedimenti [il "*Decreto Ucraina*", il "*Decreto Aiuti bis*" e il "*Decreto Aiuti ter*"] emanati dal Governo per fronteggiare il "caro energia".

Qui, dando seguito a quella news, ci soffermeremo in particolare su alcuni aspetti pratici d'impatto imminente.

- ***La procedura per il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito spettante.***

La quota di costo oggetto dell'agevolazione [per tutti e tre i provvedimenti] corrisponde essenzialmente alla voce *"spesa per materia energia"* indicata nella fattura del fornitore, documento che costituisce intuibilmente il giustificativo della spesa ai fini del riconoscimento del credito.

Per facilitare dunque le imprese interessate [come abbiamo visto la volta scorsa, del resto, il *bonus* richiede in qualche caso conteggi piuttosto complessi], viene previsto che, qualora nel 2022 esse si siano rifornite/si riforniscano di energia dallo stesso fornitore, quest'ultimo sia obbligato a inviare ***a seguito*** - non lo si dimentichi – ***di specifica richiesta dell'impresa*** una comunicazione in cui venga riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito spettante.

Per questo adempimento la legge ha fissato il termine del sessantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta, e l'ARERA - con una sua delibera del 29/7/2022 - ha confermato questo termine stabilendo che la detta comunicazione debba essere effettuata a mezzo PEC, determinando anche le sanzioni in caso di inottemperanza.

Invece, per le imprese *con fornitori di energia elettrica diversi* nei periodi oggetto di verifica dell'incremento del costo [per intenderci, nel 2019 con un fornitore, mentre nello stesso trimestre del 2022 il fornitore era diverso] si deve provvedere a calcolare appunto l'incremento (eventuale) del costo della componente energia e a quantificare l'ammontare del credito in forma autonoma, senza potersi appoggiare al fornitore.

In ogni caso si potranno utilizzare appositi software disponibili online.

- ***Le Modalità di utilizzo dei crediti***

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione mediante il mod. F24 e inoltre, come d'altronde dovrebbe essere noto, i crediti:

- *non concorrono alla formazione del reddito di impresa;*

- *sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;*
- *sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti [ad esempio, le banche];*
- *sono cumulabili con altre agevolazioni.*

Per consentire la *spendita in compensazione* dei crediti d'imposta si dovrà ricorrere, come detto, al mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Inoltre, l'AdE con la risoluzione n. 49/e del 2022 ha recentemente istituito per il "*Decreto Aiuti bis*" i seguenti *codici tributo* che (al momento) si riferiscono al solo terzo trimestre 2022:

- **6968**, "credito d'imposta a favore delle imprese energivore – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- **6969**, "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- **6970**, "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- **6971**, "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115".

I nuovi codici trovano collocazione nella sezione "*Erario*" del modello, e più precisamente nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al *riversamento* del *bonus*, nella colonna "*importi a debito versati*".; nel campo "*anno di riferimento*" va infine indicato l'anno, nel formato "AAAA", di sostenimento della spesa.

Prima di concludere, però, vogliamo ribadire che il "*Decreto Aiuti ter*" ha introdotto per tutti e tre i crediti un obbligo di comunicazione sull'importo complessivo maturato nel 2022, **comunicazione da inoltrare, a pena di decadenza, entro il 16/02/2023**, tenendo presente che il contenuto e le modalità di presentazione della *comunicazione* saranno definiti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del "*Decreto Aiuti ter*" (23/11/2022).

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

2022.10.04 L'accesso in farmacia di animali [da compagnia]

In farmacia, ormai troppo spesso, perché sembra che tutte le famiglie si siano approvvigionate almeno di un cane, sorgono discussioni tra i proprietari, specie quando i cani sono senza museruola, e gli altri clienti.

Che può fare la farmacia per evitare questi fatti? Posso vietare l'accesso agli animali?

Intanto, ricordiamo che le farmacie sono "*luoghi aperti al pubblico*", quindi luoghi di proprietà privata accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o dal conduttore.

La norma originaria è contenuta nell'art. 83 lett. C del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954) [recentemente però abrogato con d.lgs. n. 136 del 5 agosto 2022, anche se non sono stati ancora pubblicati i necessari decreti attuativi], dove è sancito che i cani possono essere condotti nella pubblica via o in altri luoghi aperti al pubblico con il guinzaglio o, in mancanza, con idonea museruola.

Un *divieto di accesso degli animali* è stato introdotto – è vero - dal regolamento CE n. 852/2004, ma limitatamente ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati [supermercati e simili].

In data 6 agosto 2013, inoltre, il Ministero della Salute ha pubblicato un'ordinanza concernente la *tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*, stabilendo all'art. 1 comma III, lettera A, che nelle aree pubbliche e *nei luoghi aperti al pubblico* gli amici dell'uomo *devono avere sempre* un guinzaglio di lunghezza massima pari a mt 1,5 e prevedendo che il proprietario dell'animale porti con sé una museruola da applicare al cane in caso di pericolo per l'incolumità di persone o animali, oppure dietro richiesta delle autorità competenti.

La materia può essere poi regolamentata diversamente o comunque più approfonditamente a livello regionale o comunale.

In particolare, ad esempio, il Comune di Roma nel 2005 ha pubblicato il "*Regolamento Comunale Tutela Animali di Roma*" disciplinando, all'art. 32, l'accesso negli esercizi pubblici. Il comma 2 [tuttora in vigore] recita testualmente: "*I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazioni all'Ufficio competente per la tutela degli animali.*"

Quindi, per concludere, è *facoltà del proprietario o del gestore ammettere o meno i cani all'interno del locale aperto al pubblico* [quel che vale ovviamente anche con la farmacia], con l'obbligo però di apporre all'esterno apposito cartello ben visibile per coloro che decidano di non consentire l'ingresso agli amici a quattro zampe.

Unica eccezione riguarda i cani-guida per i non vedenti, anche non muniti di museruola, con una multa di € 500 a € 2.500 per chi ne vietasse l'accesso negli esercizi pubblici.

(*matteo lucidi*)

2022.10.04 Non esiste soltanto il 110%...

[*…le "vecchie" detrazioni sono indubbiamente più sicure, specie in questo momento di incertezze legislative*]

Escludendo la misura del 110% perché non raggiungo il doppio salto di classe energetica richiesto dalla normativa, quali sono le altre agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di un mio appartamento che cederò a mia figlia all'interno di un condominio?

Ormai da qualche tempo, quando si parla di *bonus* edilizi sembra farsi riferimento soltanto al *Superbonus 110%*, ma - come ricorda il titolo di queste note - ci sono anche altri benefici di cui è possibile usufruire fino al 31/12/2024, e in particolare:

a) della detrazione **del 50%** per le **ristrutturazioni edilizie** nei *limiti di spesa di 96.000 euro* per ogni singolo appartamento,
e
b) della detrazione cd "***ecobonus***"- che oscilla tra il 50% e l'85% secondo le opere effettuate - per gli *interventi di risparmio energetico* riguardanti ad es. la sostituzione degli infissi, della caldaia e comunque in generale per gli interventi relativi alla coibentazione dell'immobile.

Entrambe le misure sono applicabili anche al caso da Lei prospettato [ovvero per le spese sostenute dal familiare convivente con il proprietario] e ad esse potranno poi essere "agganciati" anche il ***bonus mobili*** – che, come abbiamo ricordato anche di recente, prevede una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 riferito alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici – nonché sia il ***bonus verde*** [che consiste in una detrazione del 36% su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi] e sia il ***bonus idrico*** [che riconosce un credito d'imposta di 1.000 euro alle persone fisiche che sostituiscono su edifici esistenti, o parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto o la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d'acqua limitato].

Ricordiamo da ultimo [anche se in questo periodo è di scarso *appeal* visti gli aumenti dei costi e l'incertezza degli istituti di credito che stanno per esaurire il *plafond* disponibile…] che, per i bonus "*ristrutturazioni edilizie*" ed "*ecobonus*" [cfr. *sub* a) e *b*], è possibile provare a richiedere *lo sconto in fattura* direttamente al fornitore ovvero la *cessione del credi*to alle Banche/Poste.

(*marco righini*)

2022.10.05 Anche i messaggi WhatsApp tra soci eo amministratori possono formare piena prova in tribunale

Io e un mio collega siamo entrambi amministratori di una snc titolare di Farmacia vinta 5 anni fa in un concorso straordinario.
Lo statuto prevede il consenso di entrambi per il compimento di certi atti mentre per gli altri vale la regola dell'amministrazione disgiunta.
Ora abbiamo la necessità di assumere un collaboratore farmacista e questa dovrebbe essere una decisione assunta unanimemente perché considerata atto di straordinaria amministrazione.
Ne abbiamo parlato a lungo e alla fine con uno scambio di messaggi su WhatsApp ci siamo trovati d'accordo nel procedere con l'assunzione.
Ma il mio collega ha autonomamente assunto il dipendente senza avere il mio consenso scritto. Posso contestare tale decisione?

La rapida evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha cambiato le nostre modalità di comunicazione e infatti – come sappiamo - la *messaggistica istantanea* è entrata nella nostra quotidianità.

La giurisprudenza riconduce la *chat* di WhatsApp - e delle applicazioni di messaggistica istantanea in generale - nell'alveo della disciplina prevista dall'art. 2712 cod. civ. in materia di *riproduzioni meccaniche e informatiche*, e questo può valere in sostanza anche per le famose *emoticon* [le faccine e i simboli che inviamo nei nostri messaggi *chat*], che infatti sono state anch'esse riconosciute in giudizio, esattamente dal Tribunale di Parma, come *fonte di prova* in quanto consentono di meglio interpretare il contenuto della *chat* stessa.

In particolare, l'art. 2712 cod. civ. prevede che [anche] le riproduzioni che siano semplicemente *screenshot* (fotografia istantanea dell'intero schermo dello smartphone o di una parte di esso) o *video* ecc. "***formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate*** *se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e le cose medesime*".

E se eventualmente una delle parti in causa *contestasse* in giudizio la *rispondenza* dei fatti alle dette riproduzioni in *screenshot* o in *video*, dovrebbe sostenere tale *disconoscimento* – che pertanto dovrà essere "*chiaro, circostanziato ed esplicito*" – con elementi attestanti per l'appunto la "non rispondenza" tra la realtà fattuale e la realtà prodotta, sobbarcandosi quindi una onerosa e complicata prova contraria.

Questo, beninteso, è un discorso che vale allo stesso modo sia per due o più amministratori che mirino [come nel vs. caso] all'unanimità dei consensi per il compimento di un atto di straordinaria amministrazione in una snc, come anche per due o più soci non amministratori che, ricevuto dall'amministratore il *rendiconto* annuale [che nelle società di persone equivale al *bilancio*], lo approvino appunto mediante WhatsApp.

In definitiva, come forse sarà ormai chiaro, si rivelerebbe per Lei tutt'altro che agevole contestare giudizialmente – se questa fosse davvero la Sua intenzione - l'avvenuta assunzione del dipendente, perché il Suo WhatsApp è in tal senso per Lei vincolante.

Come vediamo, insomma, anche gli usati/abusati WhatsApp [perfino quelli vocali…] vanno maneggiati con grande cautela….

(*aldo montini – stefano civitareale*)

2022.10.05 farmaci scaduti le condizioni di depenalizzazione

In farmacia ho alcuni farmaci scaduti che non sono ancora riuscito a smaltire. Se dovessero fare un controllo cosa rischio?

Torniamo ancora sul tema della "*detenzione dei medicinali scaduti, guasti o imperfetti*" sul quale – lo sappiamo – è intervenuto il comma 4 dell'art. 12 della *Lorenzin*, cioè della l. 11/1/2018, n. 3, prevedendo una sorta di "*depenalizzazione condizionata*" di tale condotta [se ne è trattato a fondo nella Sediva News dell'01/03/2018 "*Nella Lorenzin un fil rouge con la "tenuità del fatto" sui farmaci scaduti*"].

Persiste, bensì, l'obbligo del titolare della farmacia di curare che i medicinali detenuti non siano "*scaduti, guasti o imperfetti*", ma – a decorrere dalla *Lorenzin*, perciò da più di 4 anni - l'inosservanza di tale obbligo non integra più, sempre e comunque, il *delitto* di cui all'art. 443 c.p. [perseguito peraltro, come noto, soprattutto nella forma colposa, quindi con l'applicazione dell'art. 452 u.c. cod.pen.].

Infatti, ed è la novità più importante, per effetto del disposto di cui al citato comma 4 [che ha modificato in tal senso il comma 3 dell'art. 123 del TU.San.], ora *"La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000*" quando però – attenzione – "*risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio*".

Sono dunque questi i presupposti, cioè le condizioni – che, ripetiamo, devono ricorrere tutte e insieme – alle quali il legislatore ha voluto dichiaratamente subordinare la depenalizzazione ["condizionata" come abbiamo visto] della condotta.

Ma tenete sempre ben presente che "molto" dipende – in casi come questi – dall'organo ispettivo, come abbiamo ampiamente illustrato nella citata Sediva News dell'1.3.2018.

(cesare pizza)

2022.10.06 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

[La tempestiva rilevazione di *indici* di crisi aziendale – La comunicazione all'azienda, da parte dei *creditori pubblici qualificati* (che sono l'Inps, l'Inail, l'AdE e l'AdE Riscossione) dell'emersione di tali *indici*]

Con l'entrata in vigore – in data 15 luglio 2022 - del *Codice della Crisi e dell'Insolvenza,* in prosieguo per brevità *Codice*, il legislatore ha previsto l'obbligo per i *creditori qualificati pubblici* indicati nel titolo di *comunicare all'azienda a mezzo Pec* [dunque, com'è facile rilevare, si evidenzia una volta di più l'ineludibilità di una consultazione quotidiana della vostra Pec!] una sua possibile crisi con il contestuale invito all'azienda stessa a presentare *un'istanza di accesso a una composizione negoziata*.

Gli *indici* dei quali quei *creditori qualificati pubblici* devono tener conto sono:

1) ***per l'Inps*,** il **ritardo di oltre novanta giorni** nel **versamento di contributi previdenziali** di ammontare superiore:
   1a) per le imprese con *lavoratori subordinati* e parasubordinati, **al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;**
   1b) per le imprese *senza lavoratori subordinati e parasubordinati*, all'importo **di euro 5.000;**
2) ***per l'Inail***, **l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;**
3) ***per l'Ade***, l'esistenza di un **debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto,** risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni trimestrali periodiche di cui all'*art. 21-bis del dl 31/5/2010, n. 78* (convertito, con modificazioni dalla *l. 30/7/2010, n. 122*), **superiore all'importo di euro 5.000;**
4) ***per l'Ade-Riscossione***, infine, l'esistenza **di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.**

E' bene anche precisare – sul piano generale – che l'art. 3 del *Codice* prevede inoltre:

- **che l'imprenditore, sia individuale che collettivo, deve adottare misure idonee a rilevare *tempestivamente lo stato di crisi* e assumere le conseguenti e adeguate iniziative per farvi fronte**; e
- **che il solo imprenditore collettivo**, dunque la società di persone o di capitali, è tenuto altresì **a istituire** [sono adempimenti riconducibili anche ai princìpi sanciti dal famoso dlgs 8 giugno 2001 n. 231, recante "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ecc.*"] **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche al fine** [ed eccoci al punto…] **di *rilevare tempestivamente l'eventuale crisi* e la perdita della *continuità aziendale*.**

In particolare, e proprio per poter *prevedere tempestivamente l'emersione della possibile crisi d'impresa*, le misure che l'imprenditore dovrà adottare devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività

imprenditoriale svolta;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e *rilevare i* ***segnali*** sotto indicati;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata presente nella piattaforma telematica nazionale gestita dalle CCIAA e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Costituiscono ***segnali*** per la concreta funzionalità del disposto di cui ai punti a) e b) precedenti**:**

- l'esistenza **di debiti per retribuzioni** scaduti da almeno trenta giorni **pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;**
- l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno novanta giorni **di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;**
- l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano **scadute da più di sessanta giorni** o che abbiano **superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti** in qualunque forma, **purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;**
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie relative **alle segnalazioni dei *creditori pubblici qualificati* di cui sopra.**

* * *

In definitiva, come vedete, le farmacie [e ovviamente non soltanto le farmacie…] per le quali alcuni dei predetti *indici di crisi aziendale* possano essere emersi – e ci risulta che non siano in numero propriamente esiguo - dovranno prestare la massima cura nel promuovere ogni azione e/o attività idonea a garantire la *conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale* evitando così di incorrere in responsabilità previste dal codice civile e naturalmente dallo stesso *Codice della Crisi d'impresa*.

Per quel che riguarda le Farmacie assistite dal nostro Studio, che versano o potrebbero versare in una delle condizioni economico-finanziarie "sospette", nei prossimi giorni provvederemo a contattarle singolarmente.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.10.06 L'imposta di registro e la proroga del contratto di locazione

Abbiamo un contratto di locazione commerciale con scadenza il 31 ottobre 2022, che dovrò rinnovare ma purtroppo per errore ho già pagato l'imposta di registro dovuta nell'anno. Come possiamo comunicare all'Agenzia delle Entrate la nuova proroga? Con il modello Rli il programma chiede il pagamento dell'imposta, che però, come Vi dicevo, è già stata pagata.

Ci pare, soprattutto se guardiamo la vicenda dal punto di vista pragmatico, che la sola strada ragionevolmente percorribile in un caso come questo - a parte quella di seguire la procedura telematica di trasmissione del modello Rli, con riversamento delle somme dovute e richiesta di rimborso di quelle già pagate - sia quella di interpellare direttamente la sede locale dell'Agenzia delle Entrate, dove è stato registrato il contratto di locazione.

Acquisirete in tal modo, o perlomeno così dovrebbe essere, il modello cartaceo Rli, con la proroga del contratto di locazione e naturalmente con l'*abbinamento a sistema* del pagamento già effettuato in precedenza.

(andrea raimondo)

2022.10.07 Il lavoratore e la pausa durante l`orario di lavoro

Un dipendente a tempo pieno mi chiede delucidazioni sul suo diritto alla pausa durante l'orario di lavoro.

La disciplina delle pause durante l'orario di lavoro è rinvenibile da una parte nella contrattazione collettiva e dall'altra nelle norme specifiche per alcune categorie di lavoratori. La normativa di riferimento è quella del decreto legislativo 66/2003, nel quale tra l'altro si trovano le definizioni di "orario di lavoro" e di "periodo di riposo".

Il lavoratore con orario giornaliero superiore alle sei ore, come dovrebbe essere il Suo caso, ha diritto a una pausa di almeno 10 minuti consecutivi, da fruire anche sul posto di lavoro.

Tale pausa, ovviamente, può essere più lunga, ma mai più corta. Tale periodo di tempo, essendo considerato di riposo, non va retribuito, perché il lavoratore *non* è a disposizione del datore.

La pausa va concessa tra l'inizio e la fine della giornata lavorativa e costituisce evidentemente un momento di inattività nell'intero arco dell'orario di lavoro.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.10.07 Successione nella farmacia - i termini di conservazione dei documenti fiscali

Ho ereditato da mio padre la farmacia trasformandola però in una nuova realtà con nuova partita iva e ragione sociale

Per quanto tempo devo conservare la documentazione fiscale della gestione di papà?

Anche ammesso che qualcuno riscontri una qualche irregolarità nella vecchia gestione (nello specifico ditta individuale), come può essere possibile che l'erede ne risponda?

Nonostante Lei abbia trasformato la farmacia ereditata "*in una nuova realtà, con nuova partita iva e nuova ragione sociale*" [quel che del resto è dato riscontrare spesso in caso di successione ereditaria nella proprietà e titolarità di un'azienda], la documentazione fiscale della farmacia già del *de cuius* va egualmente conservata e per lo stesso periodo di tempo previsto per la gestione ordinaria.

Quando gli eredi accettano l'eredità, infatti, subentrano anche nei debiti tributari del defunto e quindi si accollano evidentemente il rischio di subire perfino accertamenti di natura fiscale, ma – come abbiamo già osservato in altre circostanze - in tale evenienza

rispondono soltanto dei tributi e relativi interessi, *escluse pertanto le sanzioni*.

Nel caso invece di rinuncia all'eredità – che non è evidentemente il Suo – gli eredi non rispondono di nulla e quindi non hanno neppure l'obbligo di conservare alcuna documentazione, fiscale o non.

(*valerio pulieri*)

2022.10.10 Il garante nel contratto di mutuo

Ho intenzione di chiedere un mutuo alla banca per comprare un piccolo appartamento, ma mi hanno comunicato che, a causa del contratto di lavoro che ho al momento, non possono concedermelo. Ho sentito però che per ottenere comunque il prestito dalla banca potrei cercare qualcuno che mi faccia da "garante". È effettivamente così?

Si, è proprio così.

Il c.d. *garante* [o fideiussore] è infatti un soggetto che, insieme al richiedente, può essere chiamato a firmare e sottoscrivere il contratto – in questo caso, di mutuo - assumendosi così la responsabilità di intervenire nell'ipotesi in cui il titolare del mutuo risulti inadempiente [ad esempio, ove non paghi una delle rate pattuite].

Tuttavia, così come il richiedente, anche il *garante* deve soddisfare una serie di requisiti, che possono essere così elencati:

- *età:* il *garante* deve avere un'età "mutuabile" [tendenzialmente entro i 75 anni, anche se alcune banche non arrivano a questo limite] fino alla cessazione del rapporto;
- *patrimonio:* il *garante* deve avere un patrimonio che gli permetta di sostenere l'onere che si assume;
- *reddito:* il *garante* deve dimostrare di percepire un reddito [di avere, quindi, un'"entrata fissa"] in grado ovviamente di coprire sia le proprie spese quotidiane che le singole rate del mutuo.

In mancanza di tali requisiti di affidabilità, comunque, la banca può anche rifiutarsi di concedere il mutuo al richiedente, come pure [e accade abbastanza di frequente] di concederlo egualmente.

(cecilia sposato)

2022.10.10 L'esposizione in farmacia di prodotti cosmetici aspetti fiscali e non

Vorrei accettare l'offerta di un'importante ditta di cosmetici che mi ha chiesto di esporre alcuni dei loro prodotti, per tre mesi continuativi, in un apposito e specifico spazio all'interno dell'area della farmacia riservata alla clientela.

Mi verrebbe naturalmente pagata in corrispettivo una somma di denaro non indifferente ma vorrei conoscere da voi, se possibile, a quali insidie potrei andare incontro, perché ricordo che questo è un argomento che voi avete trattato in termini completi e convincenti.

È un tema evidentemente di sempre maggiore attualità, se guardiamo alle tante vicende del genere che segnalano le farmacie.

Del resto, la farmacia ormai da tempo sta vivendo la grande evoluzione che voi conoscete meglio di noi e quindi sapete bene che si tratta di una trasformazione che ha visto e vede la crescita quasi costante di certi settori [proprio come la cosmetica, che per di più gode di una vita piena per tutto l'anno…], in grado – più di altri - di intercettare significativamente la domanda del pubblico.

In particolare, per soffermarci su una specifica questione che offre il quesito, la c.d. "*esposizione preferenziale*" – come viene definita la pratica di *marketing* proposta dalle industrie e dai fornitori in casi come questo [e ci pare anche dalla ditta di cosmetici con cui Lei è in trattative] - consiste nel riservare all'esposizione di un determinato prodotto (o linea di prodotti) alcuni spazi o aree dei locali destinati alle vendite particolarmente in vista, come appunto le vetrine o le "isole", allo scopo naturalmente di sollecitare la domanda dei clienti della farmacia.

D'altra parte, l'impegno di quest'ultima [remunerato da un compenso "non indifferente"…] a rendere tale servizio *promozionale* nei confronti di un proprio fornitore - il che, per lo più, avviene sulla base di intese diverse, pur se in qualche modo collaterali e/o integrative, dall'accordo-quadro che può ad esempio regolare i rapporti di fornitura sottostanti – si risolve in una vera e propria *prestazione di servizi* il cui corrispettivo concorre a formare i ricavi imponibili dell'esercizio sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva, e a fronte del quale deve essere emessa fattura, secondo la regola generale in tema appunto di prestazioni di servizi, *al momento del pagamento* con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%.

Talora accordi del genere – che, per quel che diremo tra poco, è bene formare per iscritto - prevedono che il corrispettivo non venga liquidato in misura fissa, ma percentualmente sull'ammontare del *venduto* alla clientela, e/o sull'importo degli *acquisti* da parte della farmacia dei prodotti promossi [e, per lo più, con l'impegno della farmacia di realizzare un numero minimo di eventi/attività entro un determinato arco temporale]; pertanto il compenso verrà definitivamente liquidato, in linea di massima, quando si tireranno le somme dei risultati della campagna promozionale.

Onde evitare possibili contestazioni da parte dell'Erario di "*sotto-fatturazioni*", anche in parte, dell'evento – che d'altronde possono ragionevolmente scaturire anche o soprattutto da controlli incrociati effettuati proprio sulla ditta fornitrice ed erogatrice del compenso – è necessario che le fatture emesse dalla farmacia alla ditta rechino una descrizione dettagliata dell'attività svolta con l'espresso riferimento a quell'*accordo integrativo* cui si è accennato, richiamandone anche sinteticamente gli elementi essenziali, come le condizioni per la determinazione del compenso, il calendario promozionale, il periodo della promozione, ecc..

Infine, laddove siano previsti pagamenti periodici, o comunque in più soluzioni, è bene specificare, sempre in fattura, se l'importo ivi indicato è a saldo, ovvero in

acconto salvo conguaglio da definire, come accennato, sulla base dei risultati conclusivi.

(stefano civitareale - stefano olivieri)

2022.10.11 Il progressivo logorio dei rapporti tra i soci…

[*…può anche convincerli a concordare lo scioglimento anticipato della società*]

Pur mancando ancora quasi 5 anni alla scadenza statutaria della nostra snc, io e i miei due soci, dopo quasi 15 anni di gestione felice in comune, abbiamo visto negli ultimi tempi degradarsi i rapporti tra noi al punto da rendere ogni giorno più difficile gestire la farmacia, anche perché la ns. è una farmacia di buone dimensioni dove è fondamentale il lavoro di tutti e tre i "titolari".

Come avete già spiegato nella vs. Rubrica, che leggiamo sempre con grande interesse, non è facile né conveniente per un socio – anche quando sono sorti tanti dissidi – agire contro gli altri soci per escluderli dalla società e neppure ci può essere interesse a uscire dalla società con il recesso perché in questo caso, come avete già scritto, per il socio che vuole recedere gli svantaggi sembra siano maggiori dei vantaggi.

Di questo siamo ormai convinti tutti e tre e infatti, dopo qualche inutile tentativo di giungere a soluzioni diverse, siamo arrivati alla decisione di sciogliere la società al più presto possibile e magari già alla fine di quest'anno.

Aggiungo che, mentre uno degli altri due soci ha già manifestato il desiderio, anche per la sua età, di abbandonare l'attività e di essere quindi liquidato, l'altro socio ed io saremmo invece intenzionati a tentare di acquisire individualmente allo scioglimento della società l'intera farmacia senza perciò ripetere tra noi due l'esperienza della società.

Il problema pratico per noi è ora quello, una volta sciolta la società, di trovare un modo per liquidare il socio che vuole cessare e di individuare quale degli altri due soci potrà vedersi assegnare la farmacia.

Anche il ns. attuale statuto, come avete anche voi sottolineato più volte, non contiene norme in grado di aiutarci perché – come ci hanno fatto notare – le sue disposizioni ricalcano in sostanza anche sulla liquidazione della società il codice civile che non sembra possa offrirci molte opzioni.

Come possiamo accelerare la soluzione di queste nostre esigenze?

Abbiamo voluto pubblicare per intero il quesito sia perché sembra redatto da persona con le idee abbastanza chiare [per esempio, è apprezzabile che siano state sin d'ora accantonate le impercorribili – in questo caso, beninteso – strade dell'*esclusione* e del *recesso* di uno o più soci] e anche perché descrive una vicenda che si rivela sempre più frequente nelle società di persone come di capitali, siano o meno titolari di una o più farmacie.

Per la verità, quando una società di persone [è sulla società di persone che dobbiamo infatti soffermarci] si scioglie anticipatamente – e per *concorde loro volontà* – i soci hanno per lo più già definito il destino (anche) della farmacia, che si risolve spesso nella sua assegnazione a uno di loro con la determinazione già convenuta del valore [o dei criteri di valutazione] di ciascuna quota da liquidare agli altri soci.

Ma qui, come abbiamo constatato, le cose sono ancora in alto mare, almeno per questi aspetti, e quindi dobbiamo battere altre strade, facendo tuttavia doverosamente precedere l'analisi dalla lettura delle disposizioni del codice civile [indirettamente richiamate, se abbiamo capito bene, anche dallo statuto della vs. snc] che più ci possono interessare.

Si tratta delle seguenti:

Art. 2272: "*Cause di scioglimento*":

"*La società si scioglie:*

1) per il decorso del termine ;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per la volontà di tutti i soci;

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

5) per le altre cause previste dal contratto sociale;

5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata."

Art. 2274: *"Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento"*:

"*Avvenuto lo scioglimento della società i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione*".

Art. 2275: *"Liquidatori"*:

"*Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.*

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci".

Lo scioglimento della società di persone e le fasi successive

Fin qui, pertanto, il codice civile.

Come però anche il quesito ha sottolineato, queste non sono disposizioni in grado di risolvere agilmente la gran parte dei problemi pratici che insorgono allo *scioglimento* di una società, che è la fase cui segue immediatamente quella della *liquidazione* e poi, in prosieguo, quelle della *cancellazione* prima e dell'*estinzione* poi.

Tornando proprio alla vicenda dettagliata nel quesito, infatti, le cose non possono filare sempre in modo liscio e piano, come sembra presupporre il codice, tanto più che – anche in un caso come il vostro – i rapporti tra i soci non possono certo essere idilliaci come nel periodo di formazione della società

La questione può inoltre incattivirsi ulteriormente quando più soci - allo scioglimento della società - vogliano acquisire *individualmente* la farmacia: ed è proprio quel che si sta verificando anche qui [nonostante lo scioglimento sia stato da voi programmato di comune accordo e a una data molto anticipata rispetto a quella

statutaria], pur dovendo credere, come il quesito riferisce, che abbiate tentato ogni possibile soluzione, anche e soprattutto sul piano economico, per evitare questo virtuale "ballottaggio" tra due di voi.

E però, come abbiamo sottolineato ripetutamente perché lo riteniamo un aspetto semplicemente fondamentale nella costruzione di rapporti sociali che è opportuno blindare il più possibile, anche problemi come questi possono rivelarsi nel concreto meno complicati se l'*atto costitutivo-statuto* della società di persone [quello che, cioè, ne determina la nascita - *atto costitutivo* - e contestualmente ne detta le norme - *statuto* - di funzionamento] ha disciplinato nel dettaglio anche l'intero percorso successivo alla cessazione della società.

Come abbiamo però sottolineato ripetutamente, troppo spesso il contratto sociale viene tuttora formato utilizzando modelli quasi prestampati [e qualche responsabilità fa carico anche ai notai…], perciò senza neppure preoccuparsi - per restare alla fase dello *scioglimento* - di fissare con qualche rigore l'*iter* che la società dovrà percorrere fino alla sua *cancellazione* dal Registro delle imprese e dunque alla inevitabile sua *estinzione*.

Anzi, il rinvio pigro e negligente alle scarne disposizioni codicistiche - che si legge invece in parecchi atti costitutivi, incluso il vostro - può dar vita, soprattutto in fattispecie come questa, a questioni complicate che, quando i soci non riescano a dipanare la matassa che può discenderne, possono accentuare ulteriormente per le ragioni più disparate quel distacco tra voi che può avervi indotto a risolvere addirittura anticipatamente il contratto sociale.

Stando al codice, per esempio, "*fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione"*, che è la fase immediatamente successiva allo *scioglimento* della società, gli *amministratori* – che in una *snc* sono in genere tutti i soci, in forma disgiunta e/o congiunta, e in una *sas* sono invece soltanto gli accomandatari – dovrebbero limitarsi "*agli affari urgenti*", mentre da parte loro i *liquidatori* [se e quando nominati, dai soci o dal tribunale] "*non possono intraprendere nuove operazioni"*.

Come sappiamo, però, la continuazione dell'esercizio di una farmacia, e quindi anche della vs farmacia sociale, a meno che non si voglia correre il rischio di depauperarne seriamente il valore commerciale, impone che si vada ben oltre i meri atti di conservazione.

L'assegnazione a un socio della farmacia sociale

Ed è qui, in primo luogo, che lo *statuto* può dire convenientemente la sua, contemplando, tanto per replicare un'ipotesi che abbiamo già delineato altre volte, che dal giorno successivo allo *scioglimento* i soci assumano loro stessi la veste di *liquidatori* [come è consentito] ma con la previsione espressa dell'*ultrattività* di tutte le norme statutarie in tema di rappresentanza, firma sociale, amministrazione e direzione della farmacia sociale.

Anche la Cassazione, d'altra parte, ha ammesso più volte l'applicabilità alle società di persone delle disposizioni di riforma in tema di società di capitali, e tra queste c'è anche l'art. 2487 cod.civ. che consente testualmente al liquidatore, quando la finalità sia quella della "*conservazione del valore dell'impresa*", di agire "*in funzione del migliore realizzo"* e perciò, in pratica, senza i lacciuoli degli "*affari urgenti*" e/o di divieto di "*nuove operazioni*" cui si è accennato.

In questo modo, insomma, tutto potrebbe verosimilmente proseguire senza grandi scossoni.

Senonché, nella fase immediatamente successiva allo scioglimento della società bisognerebbe evidentemente procedere, anche e soprattutto, all'alienazione della farmacia e anche sotto questo aspetto lo *statuto* dovrebbe essere chiaro prevedendo, poniamo, il conferimento a un professionista terzo [perché no? un farmacista] dell'incarico esclusivo di porre in vendita l'esercizio sul c.d. *libero mercato*, così da pervenire alla "migliore" risposta, possibilmente dettando in tal senso sin d'ora criteri e condizioni inderogabili delle eventuali offerte del "mercato" da girare poi in *prelazione* ai soci.

E, per l'ipotesi in cui più di un socio esercitasse questo diritto [come ancora una volta potrebbe essere forse il vs. caso], lo *statuto* potrà anche indicare tempi e modi di un "ballottaggio" tra loro.

Sistemata comunque la farmacia sociale – e tutto quel che si è detto, sia chiaro, è perfettamente estensibile anche alle ipotesi in cui la società di persone possieda due, tre o quattro esercizi – una specifica disposizione statutaria potrebbe prevedere il trasferimento delle funzioni di *liquidatore* dai soci ad un terzo [che nulla vieta sia lo stesso professionista che si è occupato della vendita], che ovviamente, ma questa volta rispettando i confini segnati dal citato art. 2487 cod.civ., gestirà l'autentica fase di *liquidazione* della società, accompagnandola fino alla sua *estinzione*.

Ma di tutto questo, come si è visto, il vs. statuto non si occupa granché, e allora voi [anche per accelerare i tempi in vista del possibile scioglimento della snc alla fine dell'anno] potreste tentare di raggiungere un'intesa - sia pure ormai "parasociale" - che possa scandire in forma scritta l'intero cammino, quello che abbiamo appena tratteggiato o un qualsiasi altro che vi appaia sufficientemente esaustivo, che la società dovrà ora affrontare; e naturalmente, qualunque sia lo stato di degradazione dei vostri rapporti, avete tutti grande interesse, se il buon senso non basta, a definire con rapidità un accordo-ponte di questo genere [con riguardo ovviamente, in modo particolare, alla sorte della farmacia sociale].

Infine, s'intende, tutte queste notazioni valgono sia per le società di "diritto comune" che - a maggior ragione [come l'esperienza di questi anni ha insegnato largamente] - per quelle formate tra i vincitori in forma associata di un concorso straordinario.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.10.12 Bonus ristrutturazione, cosa succede in caso di cessione dell'immobile

Nel 2021 ho acquistato un immobile come prima casa e abbiamo iniziato a ristrutturarlo con il mio compagno. I lavori sono iniziati a marzo 2021 e sono terminati a

novembre 2021. Sempre nel 2021 io e il mio compagno ci siamo lasciati e abbiamo deciso di vendere l'immobile: posso continuare a usufruire della detrazione del 50%?

L'agevolazione fiscale può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono - sulla base di un titolo idoneo - l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

In merito al quesito va detto che l'Agenzia delle Entrate, in un caso analogo, ha affermato che - qualora lo preveda il contratto di compravendita stipulato nello stesso anno di sostenimento della spesa - l'intera quota di detrazione potrà restare in capo al venditore che ha pagato i lavori per ristrutturare l'immobile ceduto.

In assenza di indicazioni nel rogito di vendita, *la detrazione si trasferisce per intero al soggetto acquirente*.

E però, attenzione, se nel rogito manca questo specifico accordo, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e sottoscritta da entrambe le parti, nella quale si dia atto che *l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito*.

Ovviamente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti dovranno tenere un comportamento coerente con quanto indicato nell'accordo formalizzato successivamente alla vendita.

(andrea raimondo)

2022.10.12 Quando non si applica l'esenzione Iva sulle prestazioni sanitarie effettuate in farmacia

La risposta n. 466 del 21 settembre u.s. dell'Agenzia delle Entrate a un interpello di un contribuente ha individuato un caso in cui ***viene esclusa l'esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie effettuate in farmacia***, che pertanto vengono considerate come assoggettate all'imposta.

Nel caso di specie, una società - srl - di gestione di farmacia ha inteso concludere un contratto di prestazione di servizi con un'azienda [ndr. tra l'altro, sua "controllante"] avente ad oggetto la fornitura alla farmacia di kit autodiagnostici da vendere al cliente, il quale, una volta ottenuto l'esito del test, riconsegna il risultato alla farmacia che lo trasmette a un laboratorio specializzato in analisi chimico-cliniche.

Infine, le analisi del laboratorio sono restituite alla farmacia unitamente a un *report* che la stessa consegna al cliente.

Tali operazioni sono finalizzate a fornire al cliente – tramite il report sopraindicato – una *serie di consigli nutrizionali* in modo da aiutarlo a guadagnare uno stile di alimentazione [e di vita] più sano.

Secondo la farmacia/istante tale attività può considerarsi esente IVA poiché, a suo dire, riconducibile alla fattispecie descritta dall'art. 10, primo comma, n. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

L'Agenzia, invece, ricostruendo le varie modifiche che ha subito l'art. 10 del Decreto IVA, avente ad oggetto le ipotesi di esenzione dall'imposta, si è focalizzata su un'importante sentenza della Cassazione del 20 settembre del 2003 che ha sancito principi e limitazioni nell'applicazione di tale disposto normativo e in particolare l'*ambito oggettivo* e *soggettivo* che vincolano l'applicabilità di tale esenzione.

- *Ambito oggettivo*

Questo è rappresentato dallo **scopo terapeutico** della prestazione di diagnosi e cura che viene erogata.

Affinché l'esenzione IVA possa essere applicata, è necessario che tali prestazioni abbiano come scopo principale "*quello di tutelare o ristabilire la salute della persone*", mentre nel caso rappresentato dall'istante, lo scopo terapeutico [i consigli nutrizionali] non sussiste.

- *Ambito soggettivo*

Quanto all'ambito soggettivo, e più specificatamente a quello legato alle prestazioni sanitarie effettuate in farmacia, l'AdE riporta una risoluzione del 2017 – la n. 60/E del 12 maggio 2017 – secondo cui se le prestazioni di autocontrollo vengono effettuate dalla clientela ricorrendo all'ausilio di apparecchiature automatiche presenti in farmacia, **senza l'aiuto di un professionista sanitario**, "*viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l'esenzione IVA disposta dall'articolo 10, n. 18) del DPR n. 633 del 1972*".

Insomma, qui la prestazione – pur "sanitaria" – non sarebbe erogata da un professionista sanitario e dunque va sempre assoggettata all'Iva.

(*matteo lucidi – francesco sonnino*)

2022.10.13 Se il testamento olografo reca una data "impossibile"

Ho letto la vostra news sul testamento olografo di qualche tempo fa e vorrei avere alcune precisazioni. Mio padre è venuto da poco a mancare e abbiamo trovato un testamento scritto di suo pugno, datato però 311 gennaio 2021. Trattandosi sicuramente di un errore di distrazione, vorrei sapere però se ciò può avere conseguenze sulla validità del testamento.

Come abbiamo già visto nella Sediva News del 9 luglio 2021 ["*Testamento olografo*"], quella a cui Lei probabilmente si riferisce, il testamento olografo – ai sensi dell'art. 602 cod. civ. – deve essere, per la sua validità, redatto interamente e di suo pugno dal testatore, deve contenere il giorno, il mese e l'anno della sua redazione e naturalmente essere sottoscritto dal testatore.

Ma cosa accade se la data indicata risulta *impossibile*, *inesistente* o *palesemente erronea* [se cioè, ad esempio, viene indicato il giorno 30 febbraio di un dato anno oppure riportato un giorno con 3 cifre, come nel caso da Lei prospettato]?

C'è un precedente abbastanza recente di un giudice di merito, ed esattamente della Corte d'Appello di Cagliari, che nella sentenza n. 381/2021 esamina proprio il caso dell'indicazione in un testamento olografo di una *data* manifestamente erronea.

I giudici cagliaritani, ribadendo un orientamento ormai abbastanza consolidato in giurisprudenza, rilevano che – quando il testatore abbia redatto e regolarmente sottoscritto un testamento che, come sembrerebbe essere

quello cui Lei si riferisce, riporti una data *impossibile* – questa può essere rettificata dal giudice, che può desumere la reale volontà del *de cuius* da altri elementi intrinseci ricavabili dallo stesso atto testamentario.

Beninteso, ci sembra opportuno precisarlo, sarà possibile validare il testamento olografo con data errata – e ovviamente non voluta dal testatore – soltanto quando essa sia frutto con tutta evidenza di un *errore materiale* del testatore, dipendente, poniamo, da distrazione e/o ignoranza.

(*cecilia v. sposato*)

2022.10.13 Torna il bonus colonnine per le auto elettriche…

[*…e questa volta all'80%*]

Ricordiamo che fino all'anno 2021 era riconosciuto uno sconto fiscale del 50% per l'acquisto e la posa delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Stiamo parlando, va da sé, non delle *colonnine* installate nelle pubbliche vie o piazze, quindi quelle accessibili dalla generalità delle auto elettriche, ma di quelle installate nei condomìni, nei giardini privati, nei box auto, ecc.

Oggi, dopo quasi un anno, il Dpcm 4 agosto 2022, pubblicato in GU il 4 ottobre 2022, ha ridefinito i confini relativi ai vari *incentivi auto*.

In particolare, il provvedimento ha previsto un *bonus* pari all'80% delle spese per l'acquisto e la posa in opera di *colonnine di ricarica* di potenza standard per utenti domestici, nel limite di 1500 euro per persona [per "persona" dobbiamo intendere il soggetto, fisico o giuridico, che installa la colonnina in un'area privata e per uso esclusivo].

Questo limite viene elevato a 8 mila euro in caso di posa in opera della *colonnina* [o di più *colonnine*] negli spazi comuni condominiali.

Attenzione, però: differentemente dal 2021, il *bonus* questa volta non sarà elargito sotto forma di sconto fiscale, ma sarà direttamente il MISE ad erogare il contributo, peraltro con modalità ancora da stabilire.

Naturalmente restiamo in attesa di prenderne cognizione.

(*cesare pizza*)

2022.10.14 L`installazione all'esterno della farmacia di una "cassetta"…

[…in cui la clientela possa depositare anche le ricette mediche, "rosse" o "bianche" che siano]

Vorrei sottoporvi una questione su cui sto riflettendo da qualche tempo: è possibile, per accelerare i tempi di prenotazione/acquisto dei farmaci vendibili solo dietro ricetta SSN, collocare appena fuori dalla farmacia una cassetta all'interno della quale consentire ai clienti di depositare le ricette? Il cliente potrebbe poi, in un secondo momento, passare a ritirare i farmaci già pronti per la dispensazione [dato che le fustelle vengono attaccate solo quando il prodotto viene ritirato] e contestualmente corrispondere il prezzo o semplicemente l'eventuale ticket.

Il ns. Ordine non sarebbe pienamente d'accordo perché ritiene che in questo caso sarebbero violate le norme sulla privacy ma anche il diritto dell'assistito di libera scelta della farmacia.

Condividete queste obiezioni o comunque vedete qualche ostacolo serio per un'operazione, che noi invece riteniamo banale e lecita, come questa?

Intanto, ci pare di poter dire che una *cassetta*, "postale" o simile, anche se installata immediatamente a ridosso dell'ingresso della farmacia, oltre che "*accelerare i tempi di prenotazione/acquisto dei farmaci ecc.*", come Lei ha voluto precisare, in realtà favorirebbe - in prima battuta ma soprattutto - l'acquisizione da parte della farmacia di ricette sia *rosse* che *bianche*, quindi assicurerebbe maggiori ricavi all'esercizio.

Questo però non vuol dire che si tratti di una "soluzione" sotto alcuni aspetti illegittima e/o contraria ai principi deontologici, e quindi interdetta alle farmacie. E vediamo perché.

In primo luogo, se c'è un profilo che può destare una qualche perplessità in questa "soluzione" non sembra in ogni caso possa individuarsene il fondamento - e sorprende che il vs. Ordine abbia potuto esprimere un avviso contrario – in una ipotetica violazione dell'art. 15 della l. 2/4/68 n. 475 [sul diritto di libera scelta della farmacia da parte di "*ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico"*] o del conseguente art. 14 del vs. Codice deontologico [che vieta espressamente "*al farmacista* (di) *porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini*"].

Infatti, l'installazione di una *cassetta* dove introdurre (anche) ricette mediche destinate al successivo "percorso" [che Lei ha ben delineato nel quesito] non dovrebbe poter costituire *di per sé* alcun ostacolo all'esercizio da parte del cittadino del "*diritto di libera scelta della farmacia*", sembrando piuttosto un *servizio* ulteriore resogli dalla farmacia per averlo agevolato, *dapprima*, nella consegna/deposito della ricetta anche [ragionevolmente] nelle ore di chiusura al pubblico dell'esercizio e, *successivamente*, nel risparmio di tempo che [ragionevolmente] caratterizzerà la fase del ritiro dei farmaci e il disbrigo di eventuali atti burocratici che possono accompagnare in particolare la spedizione delle ricette "rosse".

Tutto questo, s'intende, dando per scontato il pieno rispetto anche qui delle prescrizioni dell'art. 122 TU.San. e che quindi la ricetta, *liberamente* pervenuta nella farmacia pur se mediante la sua introduzione nella *cassetta*, sia interamente spedita *in farmacia* e da *un farmacista* [non ci soffermiamo sulla fase di *consegna* dei farmaci all'assistito o suo incaricato perché il quesito sgombra il terreno anche per questo aspetto da qualsiasi perplessità, e in ogni caso, come noto, la consegna *al domicilio* dell'assistito può ritenersi consentita in parecchie circostanze].

Insomma, quello della *cassetta* può rivelarsi un modo come un altro per agevolare/attrarre la clientela, né più e né meno, ad esempio, di una campagna di sconti sul parafarmaco, senza per questo poter evocare principi che

– come quello della libera scelta della farmacia - appaiono inconferenti in una vicenda così ben circoscritta come questa.

Non si può invece escludere del tutto che qualcuno – un titolare di farmacia della zona, l'associazione sindacale, lo stesso Ordine dei farmacisti… – possa ravvisare in questo "accorgimento" [che nella sostanza permette la consegna/ricevimento delle ricette non "in presenza"] una forma/modalità - non importa se leggera, grave o gravissima - di *accaparramento*, anche in violazione pertanto di una delle disposizioni fondamentali del vs. Codice ed esattamente dell'art. 18 per il quale "*Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere*".

In realtà, ben diversamente, qui ci pare si sia ben lontani da una qualsiasi "*iniziativa di accaparramento di prescrizione mediche ecc.*", perché la *cassetta* di per sé non può rappresentare uno strumento di veicolazione nella farmacia di prescrizioni mediche e inoltre – questo è sicuro – non è seriamente configurabile un qualunque vero *accaparramento* se i destinatari dei farmaci prescritti in quelle ricette non abbiano anche indirettamente autorizzato tale loro veicolazione, quel che naturalmente non può certo dedursi dal semplice e liberissimo utilizzo della *cassetta* per far pervenire alla farmacia di fiducia qualche prescrizione medica.

Da ultimo, due aspetti su cui è necessario soffermarsi almeno brevemente.

Il primo riguarda l'accessibilità della *cassetta* da parte della clientela (anche) nelle ore di chiusura al pubblico della farmacia: va da sé che un qualche pregiudizio può nei fatti derivarne alle farmacie della zona che siano in esercizio in quelle stesse ore, ma non riusciamo a trarne elementi che possano condurre a conclusioni tali da evocare addirittura momenti di *concorrenza sleale*, una vicenda peraltro delicatissima di cui d'altronde si occupano non per nulla sia il codice civile che il vs. Codice Deontologico e comunque è una questione molto insidiosa da approfondire e certamente non può essere questa la sede per avviare una disamina del genere.

Possiamo però aggiungere, se non altro per completezza, che sotto un qualche profilo la *cassetta* – proprio per la sua accessibilità nelle ore di chiusura della farmacia – potrebbe richiedere una preventiva comunicazione all'Asl e all'Ordine, come è prescritto [e si tratta di un principio fondamentale e perciò inderogabile di una legge dello Stato: comma 165, l. 124/2017] per qualsiasi farmacia che intenda "*prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori*".

Ma anche questa non può evidentemente essere un'analisi che possiamo affrontare in questa circostanza.

L'altro aspetto, invece, è più agevole da trattare come avverte giustamente anche il quesito, e riguarda l'infinito problema della *privacy*, sul quale l'Ordine che Lei ha interpellato ha sollevato – questa volta condivisibilmente –qualche perplessità.

Dunque, non c'è dubbio che la *cassetta*, in quanto tale, non può essere considerata come una valida modalità di gestione e tutela dei dati *personali* e *sensibili* contenuti nelle ricette, e pertanto non può certo garantirne la *sicurezza* e *conservazione*: quantomeno, cioè, una sottrazione da parte di qualche "mano lesta" delle prescrizioni di medicinali, a tacer d'altro, verrebbe senza dubbio agevolata rispetto alla loro conservazione all'interno della farmacia, e ancor più durante gli orari di chiusura dell'esercizio.

Diverso potrebbe essere il discorso nel caso in cui la *cassetta* veicolasse via via tutto quel che vi viene introdotto [comprese ovviamente le ricette] – e al momento stesso dell'introduzione – in un *riposto* interno della farmacia, magari blindato o giù di lì, in modo che non restino neppure un istante depositati all'interno della *cassetta*.

È chiaro, comunque, che misure di protezione dei documenti - anche ai fini *privacy* - se ne possono immaginare quante ne vogliamo.

Dovendo concludere, perché è doveroso farlo, l'idea della *cassetta* può ritenersi realisticamente perseguibile, avendo però cura di valutarne preventivamente – ma adeguatamente – tutti i *più* e i *meno* e, se del caso, adottare le giuste misure per ridurre ai minimi termini un'ipotetica conflittualità con le altre farmacie.

Lei del resto precisa che a questa "soluzione" sta "*riflettendo da qualche tempo*": forse queste nostre note allungheranno ulteriormente i tempi delle Sue riflessioni, ma chissà che non possa valerne la pena anche perché non è un'operazione propriamente "*banale e lecita*" come Lei afferma.

(*gustavo bacigalupo - cecilia sposato*)

2022.10.17 Quando deve effettivamente iniziare l'attività lavorativa giornaliera del dipendente

Uno dei due collaboratori farmacisti, nonostante i miei inviti, annota l'orario di ingresso in farmacia sul registro "dedicato" ma questa annotazione viene da lui effettuata prima di indossare il camice con il distintivo Fofi.

La ragione di questa mia mail, che forse voi riterrete non giustificata perché tutto sommato si tratta di un fatto insignificante, sta nella constatazione che questo collaboratore impiega un tempo veramente eccessivo per la vestizione che non è mai inferiore a 10/15 minuti e che diventano quotidianamente 20/30 perché la stessa sceneggiata si ripete anche a fine giornata.

Sono convinto, come vi ho detto, che si tratta di una questione più che altro di principio, ma vorrei lo stesso un vs. parere.

Il tempo di vestizione del lavoratore, che deve indossare [come nel caso del collaboratore farmacista] appositi indumenti o divise per svolgere la sua prestazione lavorativa, è stato anch'esso risolto dalla giurisprudenza, quindi dalla Corte di Cassazione.

Se il lavoratore al suo ingresso in farmacia timbra il cartellino, o appone la firma sul *registro presenze*, e soltanto successivamente procede, come nel Suo caso, alla

vestizione, il tempo da lui impiegato per tale operazione va considerato anch'esso come orario lavorativo e altrettanto dicasi, naturalmente, per il tempo di svestizione alla fine della giornata.

Quindi, per venire al punto, se il dipendente, come appunto il vs. collaboratore, impiega "regolarmente" tempi di vestizione e di svestizione oggettivamente eccessivi, potrebbe essere il caso [e magari rivelarsi addirittura risolutivo…] sollecitarlo con la giusta fermezza per poi intervenire ulteriormente, e più energicamente, soltanto al reiterarsi… provocatorio della condotta.

Se non accadono fatti particolari, comunque, è difficile andare oltre un richiamo verbale.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.10.17 Società titolare di farmacia, i contributi dovuti all'Enpaf

La nostra società, una snc composta da un padre farmacista e due figli non farmacisti al 20% ciascuno, è stata costituita tre anni fa ma, per nostra negligenza, non abbiamo pagato all'Enpaf il contributo dovuto proprio dalla società.

Considerato che, come abbiamo visto, anche altre società non si sono rese conto di dover pagare questo contributo, potete riassumerci le regole del rapporto tra una società titolare di farmacia e l'Enpaf?

L'art. 1 comma 441 della l. 205 del 2017 prevede che le *società di capitali*, le *società cooperative a responsabilità limitata* e le *società di persone*, titolari di farmacia privata, versino annualmente all'Enpaf un contributo pari allo *0,5% del loro ricavo netto iva* a condizione però che:

- se si tratta di una *società di capitali* o di una *società cooperativa a responsabilità limitata*, la **maggioranza del capitale** sia posseduta da *soci non farmacisti*; e che

- se invece si tratta di *società di persone*, snc o sas, esse siano possedute [per le società di persone, infatti, non è tecnicamente corretto parlare di "capitale"…] da un **numero di *soci non farmacisti* superiore al numero dei *soci farmacisti***, e quindi a questi fini si prescinde dal valore e/o dalla percentuale di possesso (rispetto all'intero) della quota posseduta da ciascuno dei soci *non farmacisti*.

Così, ad esempio, se il capitale di una srl è posseduto in **maggioranza** da *non farmacisti*, scatta la debenza all'Enpaf del contributo, e così pure se una snc o sas è posseduta da un numero di soci *non farmacisti* **superiore** al numero dei soci *farmacisti*.

Per la cronaca, il 22 marzo del 2019 è stato approvato - dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - il regolamento di attuazione di questo nuovo e diverso contributo dovuto all'Enpaf, da cui si rileva che sarà il legale rappresentante [o uno di loro se i legali rappresentanti sono più di uno e possono agire in tale qualità *disgiuntamente* tra loro] della società di persone o di capitali a produrre all'Enpaf, utilizzando l'apposito modello, la *dichiarazione in autoliquidazione* entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, che la legge fissa nel *30 aprile* dell'anno successivo a quello di riferimento.

Dunque, la *dichiarazione in autoliquidazione* all'Enpaf – salve proroghe "estemporanee", o cose del genere – deve essere presentata *entro il 30 maggio di ogni anno*.

La mancata produzione all'Enpaf del modello entro il detto termine, come pure l'*autoliquidazione* del contributo in un importo inferiore a quello dovuto, comportano l'applicazione di una somma aggiuntiva pari al 30% dell'intero ammontare non liquidato, per di più con la probabile esclusione della società debitrice dalla possibilità di accedere a ravvedimenti operosi o a riduzioni del dovuto in applicazione di misure che il legislatore ha infatti dettato in ambito fiscale, al quale questa vicenda è e resta estranea.

Beninteso, i *soci farmacisti* – qualunque sia la forma della società e indipendentemente dal loro numero e da quello di eventuali *soci non farmacisti* – versano *individualmente* all'Enpaf il contributo annuo ordinario.

Quanto, infine, alla vs. snc, sarà dovuto all'Enpaf dal solo "*padre farmacista*" il contributo ordinario, ma la snc come tale - dato che vi partecipano più soci "*non farmacisti*" [i due figli] che soci *farmacisti* [solo il padre] – verserà lo 0,50% del fatturato annuo netto iva.

(*aldo montini – gustavo bacigalupo*)

2022.10.18 Adeguamento Istat per agosto e settembre 2022

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi ad ***agosto*** e ***settembre 2022***.

- ***Per il mese di AGOSTO***: c'è stato un incremento dell'indice *mensile*, stabilitosi ora allo ***0,8%*** rispetto al precedente 0,4%, e di quello *annuale*, ora all'***8,1%*** rispetto al precedente 7,8%.

  Anche quello *biennale* è ulteriormente salito: dal 9,8% al **10,4%**.

  Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari a ***6,075%*** (il 75% di 8,1%), e quella *biennale* al ***7,80%*** (il 75% di 10,4).

- ***Per il mese di SETTEMBRE***: qui c'è stato invece un decremento dell'indice *mensile*, passato da 0,8% a **0,3%**; di andamento contrario è stato quello *annuale*, infatti passato dal precedente 8,1% all'**8,6%**.

  Anche quello *biennale* è ulteriormente salito: dal 10,4% all'**11,4%**.

  La variazione del canone di locazione *annuale* è pari a **6,450%** (il 75% di 8,6%), e quella *biennale* al **8,55%** (il 75% di 11,4%).

* * *

Pur essendo in leggera discesa sia le variazioni *annuali* che *biennali*, tanto di *agosto* come di *settembre* [rispetto a luglio], si tratta pur sempre di numeri preoccupanti, tanto più che all'orizzonte non si intravedono motivi che – almeno nel breve – lascino pensare ad una discesa di una qualche consistenza.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.10.18 Imu prima casa La Corte Costituzionale decide per l'esenzione dei coniugi con doppia residenza

[*…l'esenzione dall'Imu spetta su entrambe*]

Nella Sediva News del 28 marzo e, ancor più, in quella del 14 aprile 2022, come forse ricorderete, abbiamo affrontato la delicatissima questione dell'esenzione IMU per i coniugi con doppia residenza: in quelle due circostanze avevamo dato conto della questione di costituzionalità che la Consulta aveva sollevato "*dinanzi a sé*" in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 13 del dl. 201/2011 [convertito nella legge 214/2011 e succ. modd.], dubitando la Corte, in particolare, della costituzionalità - in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Cost. - "*del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare*".

In sostanza, mentre due persone non unite in matrimonio né in unione civile, abitando/dimorando in due unità abitative diverse, godono dell'esenzione dall'Imu di entrambe le unità, così non sarebbe stato/non sarebbe – stando al "combinato disposto" del citato art. 13 e del comma 741, lett. b) della l. n. 160 del 2019, come modificato dall'art. 5-decies del dl. n. 146/2021 e tenuto conto anche del successivo intervento interpretativo della Cassazione – nel caso in cui le stesse due persone fossero/siano coniugate oppure costituite in unione civile.

Ne sarebbe derivata/ne deriverebbe, pertanto, la penalizzazione nei fatti della formazione di un *nucleo familiare*: di qui il dubbio, che aveva convinto la Corte ad "*autorimettersi*" [con ordinanza del 12 aprile 2022] l'eccezione di legittimità costituzionale delle due predette disposizioni, che ora – con la sent. n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre successivo – la Consulta ritiene fondata perché, come si legge testualmente, "*nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile*".

Essendo quindi ora venuti meno nel nostro ordinamento, proprio per effetto della sentenza di annullamento della Corte:

- sia l'art. 13, comma 2, quinto periodo, del dl. 201/2011, che prevedeva l'esenzione prima casa dall'IMU per uno solo degli immobili siti nel medesimo comune,

- e sia il comma 741, lett. b) della l. n. 160 del 2019, che prevedeva invece che i coniugi con residenze e dimore abituali diverse dovessero optare per una sola agevolazione, prescindendo quindi dall'ubicazione in uno stesso comune o in due comuni diversi;

due persone, **se coniugate o unite civilmente**, e costituenti pertanto un "*nucleo familiare*", **godono entrambe** - pur risiedendo/dimorando in due diverse unità abitative *ovunque ubicate* - **dell'esenzione Imu prima casa**.

Questa che abbiamo appena riportato è pertanto l'estrema conclusione della pronuncia della Consulta, ma la sua grande importanza ci impone qualche ulteriore notazione, quantomeno con riguardo alle norme costituzionali che la Corte ha ritenuto violate dalle due disposizioni legislative incriminate, la cui declaratoria di incostituzionalità si basa sul contrasto rispetto:

all'art. 3 della Costituzione:

"*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*."

N.B. Infatti, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, dovevano sussistere il requisito della *residenza* e *dimora abituale* in un determinato immobile non solo del richiedente ma di tutto il nucleo familiare, *discriminando quindi la famiglia e le unioni civili*

all'art. 31 della Costituzione:

"*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*."

N.B. - Qui il contrasto va ravvisato, secondo la Corte, nella circostanza che le norme censurate ricollegano l'abitazione principale alla contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare, secondo una logica che, come si è visto, ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all'esenzione IMU (o alla doppia esenzione) solo in caso di «*frattura* del rapporto di convivenza tra i coniugi» e conseguente «*disgregazione* del nucleo familiare».

e infine all'art. 53 della Costituzione:

"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività."

N.B. – Avendo cioè le norme censurate, come presupposto, il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili, l'IMU riveste *la natura di imposta reale* e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito. Appare quindi coerente che nella loro articolazione normativa *rilevino elementi come la natura, la destinazione o lo stato dell'immobile, ma non le relazioni del soggetto con il nucleo familiare* e, dunque, lo status personale del contribuente.

* * *

Quali le conseguenze per chi abbia già versato la doppia IMU?

A noi pare che i due coniugi possano richiedere il rimborso nei limiti prescrizionali di cinque anni, e anche i giudizi pendenti dovrebbero conformarsi al *decisum* della Corte Costituzionale.

Certo, non capita tutti i giorni di incontrare una sentenza – specie se della Consulta, o della SS.UU. della Cassazione, o dell'A.P. del Consiglio di Stato – che incida in termini non lievi sulle casse erariali, come è il caso di questa decisione della Corte: anche per questo, perciò, quella del rimborso per gli anni pregressi non sembra una questione pienamente risolta, almeno a distanza di pochissimi giorni dalla sentenza costituzionale.

(*gustavo bacigalupo - aldo montini*)

2022.10.19 La farmacia che paga l'affitto con bonifico ha diritto alla ricevuta

Normalmente corrispondo il canone di affitto della Farmacia in contanti in quanto l'importo è inferiore alla soglia dei duemila euro e il locatore mi rilascia dietro mia richiesta la ricevuta del pagamento. Ultimamente ho iniziato a versare il canone con bonifico bancario: ho diritto alla ricevuta?

Come chiarito più volte, l'art. 1199 del codice civile prevede che "*il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore*".

Questo significa che il proprietario di un immobile locato ha *l'obbligo* – "*a richiesta e a spese del debitore"*, come si è appena letto - di rilasciare la *ricevuta* dell'avvenuto pagamento del canone periodico *anche* laddove esso avvenga in modalità tracciabile (come un assegno o un bonifico bancario), che, tra l'altro, dal 1° gennaio 2023 diventa l'unica possibile quando l'importo da versare non sia inferiore a 1000 euro.

Diversamente, infatti, la ricevuta del semplice bonifico o il cedolino dell'assegno non sono di per sé sufficienti – nonostante la loro tracciabilità - per dimostrare formalmente il regolare pagamento dell'affitto.

Per completezza ricordiamo anche che sulle ricevute di importo superiore ad € 77,47 [non soggette ad iva, come in questo caso] dovrà essere apposta una marca da bollo di € 2,00, con onere a carico del conduttore.

(*valerio salimbeni*)

2022.10.19 La nuova posizione dell'AdE sul pagamento delle opere...

Ho eseguito il pagamento di una fattura per lavori da Superbonus 110% mediante un bonifico ordinario in luogo di quello "parlante". Cosa posso fare per rimediare all'errore?

Come anche Lei mostra di sapere, una delle condizioni indispensabili per godere delle detrazioni fiscali in materia edilizia [manutenzione straordinaria, ecobonus, bonus mobili, bonus facciate, *Superbonus 110%*, ecc.…] da parte delle persone fisiche è l'utilizzo per i pagamenti delle opere del cd. bonifico "*parlante*", cioè del bonifico bancario o postale dal quale risultino:

- la causale del versamento [come: *"esecuzione di lavori per riqualificazione energetica", "esecuzione interventi di recupero del patrimonio edilizio"*, ecc…];
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione*;*
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

A tale scopo ogni istituto di credito ha reso disponibile nelle *home banking* dei propri utenti un'apposita sezione dove è possibile compilare questo particolare bonifico, permettendo così alle stesse banche/Poste italiane Spa di operare la *ritenuta obbligatoria* - attualmente fissata all'8% - *a titolo di acconto* [*Cfr.* art. 25, DL n. 78/2010].

Detto questo, come abbiamo già avuto modo di chiarire in varie occasioni [v., tra le altre, *Sediva News* del 20/04/2021], in **tutti** i casi in cui il pagamento dei lavori edilizi o di risparmio energetico - compreso quindi il *Superbonus 110%* - sia avvenuto tramite un bonifico ordinario [che non consenta quindi di operare correttamente la citata ritenuta d'acconto], è possibile rimediare all'errore/omissione con la c.d. "ripetizione del pagamento", ossia richiedendo al fornitore la restituzione dell'importo pagato con il bonifico [errato] e contestualmente ripetere il pagamento con un corretto bonifico ["*parlante"*].

Qualora tuttavia non sia possibile rimediare con tale operazione, i benefici fiscali possono essere ancora riconosciuti a condizione però – giova rammentarlo - che il contribuente sia in possesso di una *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori*, con cui quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore siano stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa [*Cfr.* Circ. 43/E/2016].

Ora, questa seconda alternativa è sempre stata consentita [come tuttora è consentita] per tutti i *bonus* fiscali in cui è obbligatorio il bonifico "*parlante",* **tranne che**, attenzione, **per il *Superbonus 110%***.

Infatti, con un recente documento di prassi [*Cfr.* Circ. 28/E/2022], l'Amministrazione finanziaria – *diversamente che per tutti gli altri bonus* – non ha contemplato, come rimedio al pagamento effettuato con bonifico "non parlante", misure diverse da quella della *mera ripetizione tout court del pagamento* [ovviamente con bonifico "parlante"], escludendo quindi di fatto la praticabilità della via alternativa che abbiamo visto essere invece consentita per tutti gli altri *bonus*.

Perché questa diversità? È stata una svista o, più verosimilmente, una scelta precisa per tentare di ridurre il grande numero di comportamenti fraudolenti che hanno caratterizzato la vita fin troppo "allegra" del Superbonus 110%?

Francamente, sembra ragionevole dover propendere – più che per una "svista" - per il secondo corno di questo dilemma e dunque, se così è, non è realistico pensare che venga posto rimedio a questa (solo apparente) "dimenticanza" del Fisco.

Fatto sta, per quanto La riguarda, che – per non vedersi disconoscere in via definitiva e una volta per tutte il *Superbonus 110%* - Lei dovrà richiedere alla ditta esecutrice dei lavori la restituzione dell'importo già pagato con il primo bonifico [errato] e contestualmente effettuare un nuovo bonifico ["*parlante*"] con le caratteristiche richieste dalla norma sopra riportate.

(*mauro giovannini*)

2022.10.20 Restituzione al datore di lavoro di somme percepite indebitamente

Da un recente controllo delle buste paga del mio collaboratore farmacista e del magazziniere ho notato che a uno di loro, sicuramente per un errore del software di

paghe del consulente del lavoro, sono stati versati per sei o sette mesi degli importi eccedenti la normale retribuzione spettante.
È possibile richiedere al lavoratore la restituzione delle somme?

Secondo la giurisprudenza, la retribuzione versata per errore al *dipendente pubblico* può – anzi, *deve* - essere recuperata secondo le regole dell'*indebito oggettivo* ex art. 2033 c.c. ["*Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato*"], perché elargita *sine titulo*, senza cioè una valida causa negoziale che "supporti" la dazione ex artt. 1322, comma 1, 1325, commi 1, e 1343 c.c.

Qui, invece, siamo evidentemente nell'ambito di un *rapporto di lavoro privato* e il quesito ascrive a un errore del software del consulente del lavoro l'avvenuto pagamento a uno dei dipendenti della farmacia di un importo eccedente quello convenuto e/o garantito dal CCNL applicabile.

E in questo caso, proprio perché riguardante un *dipendente privato*, la ripetizione da parte del datore di lavoro delle somme erogate in eccedenza è consentita solo in presenza di un *errore scusabile e riconoscibile* dal lavoratore, come peraltro sembrerebbe essere nel fatto da Lei proposto.

Quindi, in linea generale, una farmacia ben potrebbe corrispondere a un dipendente una retribuzione superiore a quella liquidatagli nei mesi precedenti, o comunque superiore ai minimi contrattuali (art. 2077 c.c.); ma, ove questo sia avvenuto per errore, incomberebbe proprio alla farmacia l'onere di dimostrare nella sede opportuna sia l'*assenza di una qualunque sua volontà* [naturalmente *tacita*] nell'aver pagato al lavoratore somme eccedenti quelle dovute e sia anche la *riconoscibilità dell'errore stesso da parte del dipendente*.

Di conseguenza, in tale evenienza – ma soltanto in tale evenienza e ricorrendo quindi i detti presupposti - il pagamento può essere considerato *indebito* e perciò la *somma ripetibile*.

E tuttavia, da qualche tempo si sta formando in giurisprudenza un orientamento tendente a sollecitare – in pratica, "caso per caso" - una prodromica indagine volta all'accertamento di un possibile/eventuale *comportamento concludente* del datore di lavoro, perché, ad esempio, una retribuzione maggiore erogata senza soluzione di continuità per un medio/lungo periodo di tempo potrebbe essere ragionevolmente riconducibile alla volontà datoriale di premiare il dipendente, quel che evidentemente escluderebbe la ripetibilità delle somme.

Seguendo allora questo orientamento, in un ipotetico giudizio graverebbe quindi proprio sulla Sua farmacia l'onere - certo non sempre agevole - di dimostrare in particolare che non solo il pagamento in eccedenza non era dovuto, ma anche che [nonostante l'errore si sia ripetuto per sei o sette mesi] esso non sia avvenuto per volontà del datore di lavoro, come d'altronde potrebbe essere appunto nel Suo caso per il ruolo decisivo svolto, a quanto pare, dal software del Suo consulente del lavoro.

Come vediamo, insomma, la vicenda è sicuramente più semplice nel caso di dipendente *pubblico*, molto meno nei *rapporti di lavoro privati*, anche se – per escludere l'applicabilità dell'art. 2033 del cod. civ. - può essere d'aiuto al datore di lavoro incolpevole/inconsapevole anche qualche ausilio in sede testimoniale.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.10.20 Superbonus (110%) condominiale e la sostituzione degli infissi della farmacia

Il condominio dello stabile dove abito e dove è ubicata anche la farmacia intende realizzare interventi che comporteranno il miglioramento di due classi energetiche dell'immobile. Io da parte mia intendevo sostituire gli infissi all'interno dell'abitazione ma con dimensioni maggiori e poi vorrei sapere se lo stesso intervento può rientrare nel 110% anche per gli infissi della farmacia.

Rispondendo dapprima, per comodità espositiva, alla Sua seconda domanda, il c.d. *Superbonus 110%* - come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate e dal Governo – è riservato a unità immobiliari non riconducibili ai *"beni relativi all'impresa o a quelli strumentali per l'esercizio di arti e professioni"*.

Quindi, questo è certo, *Lei non potrà usufruirne per la farmacia*.

Quanto invece al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate è tornata anche molto recentemente a parlare del *Superbonus 110%* con particolare attenzione agli *interventi trainanti*, che – ecco il punto - interessano (anche) la sostituzione degli infissi.

Ricordiamo che per interventi *trainanti* si intendono:

- *l'isolamento termico delle superfici;*
- *la coibentazione del tetto;*
- *gli interventi su parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;*
- *gli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari ubicate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti.*

Nel Suo caso le opere condominiali sembrano caratterizzarsi proprio come *trainanti*, tenendo però sempre presente che – per poter usufruire della detrazione - è necessario che l'intervento *trainato* sia volto alla sostituzione dei componenti e non a una nuova installazione.

Torna allora qui utile la risposta 369/2022 dell'AdE che precisa che è possibile beneficiare del *bonus* anche quando la sostituzione degli infissi preesistenti è accompagnata da un loro spostamento e/o una variazione di dimensione [come Lei vorrebbe] e però, si badi bene, "*per un numero finale di infissi la cui* ***superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente***".

Nel caso in cui, ben diversamente, gli interventi portino a un aumento di dimensioni, come Lei vorrebbe, sarà possibile ***beneficiare esclusivamente della misura del 50 per cento delle spese sostenute***, cioè "*della detrazione spettante per gli interventi di recupero del*

patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013".

(cesare pizza)

2022.10.21 Agevolabili anche gli interventi in farmacia per l'abbattimento di barriere architettoniche

La nostra è una snc titolare della farmacia e, per migliorare le condizioni di accessibilità ai locali da parte della clientela, vorremmo operare sul locale farmacia interventi strutturali mirati all'abbattimento di barriere architettoniche, tenendo presente che il locale non è nostro ma è detenuto con un contratto di locazione. La domanda è la seguente: è possibile in questo caso, effettuando i lavori a nome della snc, avvalersi della detrazione del 75% che mi pare sia prevista per tale tipologia di interventi? E si può usufruire dello sconto in fattura?

Nell'analisi della *Legge di Bilancio 2022* e del *Collegato Fisco-Lavoro* [v. Sediva News del 21 gennaio 2022] abbiamo segnalato – tra le novità di maggior rilievo – l'introduzione nel c.d. *Decreto Rilancio* (D.L. 34/2020) dell'art. 119-ter.

Tale disposizione ha previsto una [nuova] detrazione d'imposta pari al 75% - da ripartire in cinque quote annuali di pari importo - per le spese documentate sostenute nel corso dell'anno 2022 per la *"realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere* architettoniche in edifici già esistenti".

Ricordando che l'abbattimento di barriere architettoniche in edifici preesistenti alla l. 9/01/89 n. 13 è obbligatorio – secondo quanto dispone il successivo d.m.ll.pp. 14/6/89 n. 236 – quando essi siano oggetto di interventi di ristrutturazione, giova precisare che il citato art. 119 *ter* definisce anche il proprio *ambito oggettivo* di applicabilità, con riguardo cioè alla tipologia di interventi agevolabili, prevedendo in particolare che essi debbano:

- essere eseguiti su edifici già esistenti, e
- rispettare i requisiti previsti dal ricordato DM 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Passando quindi al quesito, tenete presente che l'Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente con alcuni importanti chiarimenti, in particolare con le risposte ad interpello n. 444/2022 e n. 475/2022.

Con la prima è stato ufficialmente prospettato al contribuente un utilizzo "*estensivo*" della norma, considerando che la stessa *"non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all'esistenza degli immobili oggetto di intervento"*, cosicché - a parere dell'Agenzia - la detrazione spetta anche *"ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi* ***posseduti o detenuti****, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali"*.

È stato anche chiarito che la detrazione può spettare anche in riferimento a spese sostenute per *interventi eseguiti su immobili* ***detenuti in base a regolare contratto di locazione*** ma, attenzione, *previo consenso del proprietario/locatore*.

Con la risposta invece all'altro interpello, che ha sostanzialmente confermato la possibilità di poter usufruire dell'agevolazione anche da parte dei soggetti che conseguono reddito d'impresa (*enti e società comprese)*, l'AdE ha opportunamente precisato - e così rispondiamo anche al Suo ultimo interrogativo - che *"anche per la detrazione in esame è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. sconto in fattura"*.

Come forse avrete già colto, queste risposte dell'Amministrazione Finanziaria implicano con tutta evidenza un riscontro pienamente affermativo anche al vs. quesito.

(*stefano olivieri*)

2022.10.24 Il reverse charge si applica anche all'installazione in farmacia dell'impianto di videosorveglianza, ma…

Stiamo effettuando dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della farmacia, compresa l'installazione di un impianto di videosorveglianza. Ma la fattura ricevuta dalla ditta fornitrice/installatrice dell'impianto non presenta l'applicazione dell'iva, facendo espresso riferimento al reverse charge, che mi pare riguardi anche noi farmacisti quando effettuiamo acquisti intracomunitari.
È corretto il documento della ditta?

La risposta è affermativa, ma con una precisazione finale.

Stiamo parlando di un particolare metodo di applicazione dell'IVA che, per obbligo di legge, impone - come noto - di effettuare la c.d. "inversione contabile", che funziona nel seguente modo:

- il fornitore emette la fattura senza addebitare l'iva;
- il cliente integra la fattura con l'iva all'aliquota prevista per il tipo di fornitura e la annota sia nel registro iva acquisti che nel registro iva vendite generando così una neutralità di imposta.

Il vantaggio di tale meccanismo per il Fisco, in luogo del normale addebito dell'iva da parte del fornitore e conseguente detrazione dell'imposta da parte del cliente titolare di partita iva, è rappresentato dalla (quasi) impossibilità di evasione dell'iva.

Ora, l'applicazione del *reverse charge* anche ai servizi di installazione di impianti relativi a edifici è stata testualmente disposta **dall'art 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, lett. a-ter** [quest'ultima è stata aggiunta dalla Finanziaria 2015], tant'è che il codice ATECO riferibile all'installazione di impianti di videosorveglianza (43.21.02) viene richiamato espressamente anche nella

circolare 14/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate, emanata proprio per fornire i primi chiarimenti sull'argomento.

Pur dovendo perciò, come anticipato all'inizio, ritenere *in principio* corretta la modalità di emissione della fattura da parte del Suo fornitore dell'impianto, e pertanto l'applicazione del *reverse charge*, ci corre l'obbligo di precisare che dall'"inversione contabile*" sono escluse le mere forniture di beni*.

Di conseguenza, sempre restando in questa fattispecie, occorre – per ribadire l'assoggettamento dell'intera operazione al *reverse charge* - che in essa, secondo la volontà espressa *contrattualmente* dalle parti, sia *prevalente la prestazione di servizi sulla [eventuale] cessione di beni*.

Diversamente, va da sé, la prima risulterebbe *accessoria* rispetto alla seconda diventando in tal caso inapplicabile il meccanismo del *reverse charge*.

(*francesco sonnino silvani – roberto santori*)

2022.10.24 La detraibilità delle spese funebri, il vincolo di parentela non rileva

Ho pagato la spesa del funerale di mia zia, deceduta nel 2022, con fattura a me intestata. Potrò detrarre la spesa sostenuta? O possono farlo solo gli eredi o le persone con un determinato grado di parentela?

Sì, anche in questo caso la spesa è detraibile.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 15 - comma 1, lettera d - del D.P.R. n. 917/1986, la detrazione è pari al 19% e *può essere usufruita da chi sostiene effettivamente la spesa*, indipendentemente quindi dall'esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

Ricordiamo tuttavia che la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 1.550 euro e a condizione che il pagamento sia stato effettuato con versamento bancario o postale o mediante altri "*sistemi di pagamento tracciabili*".

(*andrea raimondo*)

2022.10.25 Cassazione - integra il reato di truffa la cessione di un'azienda [quindi anche di una farmacia] tacendo sulle "*pendenze economiche*"

La cessione – a titolo oneroso o gratuito, non fa differenza - di una farmacia individualmente posseduta determina, ove il contratto non disponga diversamente [come invece spesso è…], la cessione dei crediti e dei debiti aziendali all'acquirente.

Rispetto ai debiti, la regola generale [art. 2560 cod.civ.] vuole che – quando "*risultano dai libri contabili obbligatori*" [fatti salvi quelli inerenti ai rapporti di lavoro, come abbiamo rilevato altre volte] - ne risponda anche l'acquirente in solido con il cedente, a meno che non siano stati dichiaratamente oggetto di accollo da parte del primo e i creditori abbiano *consentito* alla liberazione del venditore che solo in tale evenienza uscirebbe ovviamente di scena.

Discendendo dunque la responsabilità solidale dell'acquirente *di diritto* dal codice, è inopponibile a qualsiasi terzo un qualunque patto contrario intercorso tra cedente e cessionario, cosicché – se non hanno prestato il *consenso* alla liberazione del venditore – i creditori possono rivolgersi *indifferentemente* a quest'ultimo come all'acquirente, salvo il diritto del cessionario, quando sia lui a pagare, di rivalersi nei confronti del cedente.

Proprio per tale esposizione dell'acquirente alle pretese dei creditori aziendali, si tende a prevedere nel contratto – quando, beninteso, l'ammontare dei debiti residui non sia stato oggetto, come accennato, di *accollo liberatorio* per il cedente [e, per questo, non sia stato pertanto decurtato dal prezzo di cessione] – che il pagamento di una parte, anche rilevante, del corrispettivo avvenga in un tempo successivo alla cessione [e su cui di conseguenza l'acquirente possa esercitare le sue ragioni di rivalsa], oppure, più frequentemente, che sia effettuato direttamente in mani dei creditori aziendali contestualmente [o giù di lì] al rogito di cessione.

Ora, fatte queste premesse, dobbiamo dar conto di una recentissima sentenza della Suprema Corte [n. 39545 del 19 ottobre u.s.] che ha affermato la configurabilità del reato di *truffa* ex art. 640* c.p., per giunta nella forma aggravata, quando sia dimostrato che il cedente [stiamo sempre parlando, giova ribadirlo, della cessione – a una persona o a una società, di persone o di capitali - di una farmacia *posseduta in forma individuale*, che peraltro era esattamente la fattispecie decisa dalla Cassazione] abbia taciuto l'esistenza o la vera consistenza di passività aziendali, delle quali il cessionario sia stato chiamato a rispondere in via solidale con il cedente.

*NB. Art. 640 c.p.: "*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032*"

Qui la Suprema Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale secondo cui *"integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro*", con l'ulteriore precisazione, tra l'altro, che con *menzogna* si intende qualsiasi fatto "*attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà*".

Ebbene, in questa vicenda l'aver taciuto sulle "*pendenze economiche*" [così le definisce la Corte] della farmacia è per l'appunto riconducibile a una *menzogna* che la sentenza definisce "*aggressiva*" in quanto volta a indurre in errore la parte offesa convincendola a stipulare un contratto [che non avrebbe concluso, o avrebbe potuto non concludere, se avesse saputo dell'esistenza o della vera consistenza del debito] al fine di procurarsi un vantaggio, cioè quell'"*ingiusto profitto*" evocato nell'art. 640 c.p.

Pertanto, conclude la Cassazione, sussiste il *dolo* che è proprio del reato di truffa e la condotta tenuta dal cedente configura esattamente "*quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame*".

Aggiungiamo, per una migliore intelligenza della questione, che la "truffa per omissione" – tale è/sarebbe

quella individuata qui dalla Corte – è una fattispecie del reato in argomento largamente dibattuta, dato che, mentre per la dottrina l'omissione di informazioni non può *in principio* integrare il reato di cui all'art. 640 c.p., per la giurisprudenza, invece, il tacere determinati fatti [ancor più, evidentemente, quando sussistano obblighi di informazione imposti dall'ordinamento] può configurare quell'*artificio* o *raggiro* che, come abbiamo visto, è elemento costitutivo della fattispecie legale delineata nell'art. 640 c.p.

È una posizione, questa assunta dalla giurisprudenza, che si fonda dichiaratamente – nonostante, lo ripetiamo, il diverso avviso della dottrina – sull'esigenza di difesa del *principio di buona fede* e di solidarietà, perché anche le condotte meramente omissive possono ledere il bene giuridico del patrimonio e della libertà di autodeterminazione.

Per quanto ci riguarda, è un orientamento che non è facile condividere [o, quantomeno, il suo ambito applicativo dovrebbe restare ben circoscritto] soprattutto in tema di cessione di azienda dove il comportamento della [pretesa] vittima del reato – che anche nella fattispecie decisa dalla Corte sembra abbia mostrato una notevole negligenza, anche se una "media diligenza" non gli richiede necessariamente una preventiva *due diligence* – dovrebbe francamente essere valutato anche in sede penale, tanto più quando la norma civilistica, di cui la Cassazione ha invece pensato bene di disinteressarsi del tutto, abbia fornito all'acquirente strumenti adeguati di difesa dei propri interessi e di tutela della *buona fede* che giustamente preme tanto alla Corte.

Ma quest'ultima non sembra sentire ragioni: anche se il cedente può vedersi anch'egli coinvolto – insieme al cessionario – nelle pretese del creditore, questo non esclude il realizzo da parte sua di un *ingiusto profitto* consistente, come accennato, nell'aver indotto l'acquirente - con l'artificio/raggiro della *menzogna* – a concludere un contratto che [verosimilmente] non avrebbe concluso conoscendo la passività, e/o la sua effettiva consistenza, nascostagli dalla controparte.

E però, anche se opinabile, questa è la tesi fatta ormai definitivamente propria dai giudici di legittimità, con la quale dunque un venditore – di una farmacia come di una qualsiasi altra azienda, e non importa se persona fisica o società – rischia, in caso di eccessiva disinvoltura nella fase delle trattative, di dover fare i conti.

(cesare pizza – gustavo bacigalupo)

2022.10.26 Le novità del Decreto Aiuti-bis sulle richieste di rateizzazione

Si tratta infatti di novità - sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento dei tributi - derivanti dall'introduzione dell'art. 15 bis nel *Decreto Aiuti-bis*.

In primo luogo, quanto alle domande di dilazione di pagamento presentate dal 16 luglio 2022 per la rateizzazione automatica, *la soglia di debito è stata aumentata da 60.000 a 120.000 Euro*.

Inoltre, la *mera presentazione della relativa domanda all'Agenzia delle Entrate Riscossione* - che potrà essere avanzata direttamente online tramite Spid, CIE e CNS sul portale AdER - *sarà sufficiente per ottenere la rateizzazione ordinaria a 72 rate*, e dunque non sarà necessario documentare la situazione di obiettiva difficolta finanziaria, ***a meno che***, attenzione, il debitore non sia una *società commerciale* o una *ditta individuale in regime di contabilità ordinaria* [e sono parecchie le farmacie che vi rientrano…] perché in tal caso la richiesta di dilazione dovrà essere accompagnata:

- dal prospetto per la determinazione dell'*indice di liquidità*;
- dal prospetto per la determinazione dell'*indice Alfa*;
- e dalla copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato nel Registro delle Imprese.

E però, si badi bene, come ha cura di precisare un'accorta nota della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria:

- il *mancato pagamento di 8 rate*, anche non consecutive;
- il *mancato pagamento della prima rata per oltre 37 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettata dilazione*;
- il *mancato pagamento di una rata diversa dalla prima oltre la scadenza della rata successiva*;
- l'*insufficiente versamento di una rata* per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;

possono determinare la decadenza del contribuente dal piano di dilazione accordato.

Su quest'argomento, almeno così pare, non sono previsti ulteriori interventi legislativi o provvedimentali.

(cesare pizza)

2022.10.26 Riprendono le richieste di pagamento ingannevoli alle società neocostituite

Dopo un periodo di calma [apparente] sono ripartiti i tentativi di truffa ai danni delle società *neocostituite*.

Avevamo già messo in guardia i *neo*amministratori e soci di questo spiacevole fenomeno già nel lontano 2015 [v. Sediva News del 19.02.2015 "*Italiani, un popolo di poeti, di artisti, di eroi… e però anche talora di truffatori? Occhio comunque ai bollettini di cc postale fasulli*"], per poi richiamare l'attenzione sul tema con la Sediva News dell'08.10.2020 ["*Continuano le proposte "truffaldine" alle società neocostituite*"]: e oggi riteniamo utile tornare ancora una volta sulla vicenda alla luce di recenti segnalazioni ricevute da alcune farmacie da noi assistite e che abbiamo potuto sventare giusto in tempo.

In particolare, esistono soggetti – persone fisiche o società - che acquistano le "anagrafiche" delle società *neocostituite* presso le ns. Camere di Commercio per inviare loro una *notifica di pagamento* [contenente elementi altisonanti e tecnici, come il distretto di competenza, il pagamento protocollo n. xxxxx, ecc., e tutti i dati esatti della malcapitata società neocostituita] di somme inferiori anche a 400 euro, *notifica* proveniente da soggetti che si autodefiniscono "*Incaricato all'incasso per gli iscritti alla C.C.I.A.A. di…*" con la causale di pagamento "*Protocollo n. xxxxx*".

In buona sostanza, il *genio italico* applicato alla

furberia si è evoluto dal vecchio bollettino di conto corrente di circa 300 euro di qualche anno fa alla nuova *notifica di pagamento* di quasi 400 euro dall'aspetto, come detto, particolarmente tecnico e formale.

L'importo richiesto, che vorrebbe sembrare obbligatorio per l'iscrizione nel Registro Imprese della CCIAA, in realtà riguarda un (più che) *presunto* servizio di ricezione di informazioni su prodotti e servizi dedicati al mondo del commercio.

Ora, questi servizi - o *portali web* che siano - verosimilmente esisteranno pure, ma la cosa molto fastidiosa è che la proposta, ovviamente di pura natura commerciale, gioca con tutta evidenza sull'equivoco che la richiesta economica pervenga direttamente dalla Camera di Commercio e che quindi l'importo si ponga come *tributo obbligatoriamente dovuto dagli iscritti*, mentre le cose, come detto, stanno ben diversamente.

Attenzione quindi alle truffe e alle varie richieste di pagamento che - colti magari dall'entusiasmo di smaltire il lungo elenco di adempimenti connessi al rilascio [ex novo o a seguito di cessione della farmacia] della titolarità dell'esercizio - possono venirvi inopinatamente recapitati.

(*roberto santori*)

2022.10.27 La detrazione delle spese di ristrutturazione quando il reddito è incapiente

Nel 2020 e nel 2021, non possedendo redditi e non essendo obbligata a presentare la dichiarazione, non ho potuto usufruire della detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2020. Posso indicare tali spese nella prossima dichiarazione dei redditi, non essendo più incapiente?

La risposta è affermativa.

Infatti, in un caso come questo, chi non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d'imposta – per lavori per i quali evidentemente ricorrevano tutte le condizioni per applicare l'agevolazione fiscale - può comunque usufruirne in un anno successivo, indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente, senza peraltro, è chiaro, poter "recuperare" quelle di cui il contribuente non ha potuto beneficiare per "incapienza" o altro.

Pertanto, se la spesa è stata da Lei sostenuta nel 2020, può richiedere l'agevolazione relativamente alla (sola) *terza rata* presentando il modello dichiarativo 2023 - anno d'imposta 2022 - e indicandovi nell'apposito campo il numero della rata, cioè 3.

(andrea raimondo)

2022.10.27 Quando iniziano i tre anni di durata minima della contitolarità e della gestione associata… […dei co-assegnatari di sede in un concorso straordinario]

Ho un dubbio forse banale che sicuramente potrete aiutarmi a 'sciogliere': due anni fa sono risultato assegnatario di una sede in un comune importante insieme a due colleghi, ma date le difficoltà da noi incontrate nel reperire locali idonei abbiamo ottenuto dalla Regione due successive proroghe, fino a quando siamo riusciti finalmente ad allestire la farmacia e ricevere l'autorizzazione comunale che però di fatto ci è stata rilasciata soltanto 1 anno fa.
Vorrei quindi sapere se questi benedetti tre anni che devono trascorrere prima di poter cedere la farmacia conseguita per concorso, o anche le quote della società formata tra noi, devono decorrere dalla data di assegnazione della sede o da quella di autorizzazione all'apertura.

Sono tuttora abbastanza numerose le farmacie che in questo momento si trovano ancora all'interno del triennio e quindi può certo valere la pena tornare sull'argomento, aggiornando in sostanza quello che abbiamo già osservato in qualche precedente Sediva News.

Ora, uno dei nodi da sciogliere è stato per lungo tempo proprio quello indicato nel titolo, dell'individuazione cioè del *dies a quo*, dunque della data da cui possono/devono giuridicamente iniziare a decorrere i tre anni: ma la data – ecco il punto - *non può essere diversa da quella che reca il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della farmacia*, qualunque sia l'autorità amministrativa che l'abbia emanato [Regione, Asl, Comune], e, soprattutto, *indipendentemente* che l'autorizzazione sia stata rilasciata *pro-quota/pro-indiviso*, quindi *personalmente*, a tutti i [cioè a ciascuno dei] componenti l'associazione vincitrice e co-assegnatari della sede, oppure direttamente a nome e favore della società tra loro costituita.

Nella prima ipotesi, e soltanto nella prima ipotesi [che d'altronde è quella che verosimilmente vi riguarda], è tuttavia imprescindibile che i "contitolari" - ove intendano *al compimento del triennio* cedere la farmacia o anche semplicemente le loro quote sociali - conferiscano/attribuiscano *previamente* le rispettive *quote di titolarità* alla società, perché solo riunendo in capo ad essa *titolarità* e *gestione* la società potrà cedere a terzi la farmacia e/o i soci la quota sociale da ciascuno posseduta.

Ma, come abbiamo avuto occasione di riferire, questa concentrazione di *titolarità* e *gestione* a nome della società non si è rivelata nei fatti particolarmente laboriosa [se escludiamo qualche iniziale incertezza…], perché le amministrazioni competenti al rilascio del provvedimento di autorizzazione si stanno limitando a richiedere a ciascun *titolare pro-quota* [o, talvolta, collettivamente e congiuntamente a tutti loro] una semplice comunicazione/dichiarazione/domanda di *attribuzione alla società come tale* delle rispettive *quote* del diritto di esercizio.

Anzi, ancor più recentemente, alcune amministrazioni – e ci riferiamo soprattutto a quelle regionali [pensiamo, ad esempio, alla Regione Abruzzo] – ascrivono anche formalmente la titolarità della farmacia alla società *direttamente al compimento del triennio*, richiedendo al più ai *contitolari pro quota* di sottoscrivere, singolarmente o congiuntamente, un apposito modulo.

Percorrendo quindi queste strade, come è facile comprendere, non si rende necessario – ed è quel che conta - nessun formale atto di conferimento [o ancor meno di

cessione] dal "contitolare" alla società e questo può evidentemente semplificare la vicenda anche dal punto di vista fiscale.

Si tratta però di un tema in cui nel concreto sopravvive qualche dubbio in ordine ad aspetti diversi, come quello, ad esempio, della debenza o meno della tassa di concessione regionale [dove questa, s'intende, sia ancora dovuta] o all'applicabilità per gli (ex) *titolari pro-quota* della *preclusione decennale*, una questione quest'ultima che purtroppo potrebbe sempre essere "incattivita", nella direzione sbagliata, dal Consiglio di Stato che del resto non sarebbe nuovo a salti funambolici del genere.

Per quanto ci riguarda, comunque, risponderemmo negativamente a entrambi gli interrogativi.

Piuttosto, nel quesito si parla di "cedere una farmacia", un'ipotesi evidentemente percorribile, come abbiamo visto, sia con la cessione della farmacia nella sua interezza, sia [ed è la modalità, per le ragioni illustrate a suo tempo, largamente più gettonata e non solo per i vantaggi che offre sul piano fiscale] con la cessione più o meno contestuale da parte di tutti i soci delle loro quote; ma in realtà – sempre decorso il triennio – ciascun socio, ove l'atto costitutivo/statuto lo consenta, potrà cedere *liberamente* anche la sola sua quota sociale, posto che, beninteso, il "mercato" sia disponibile ad acquisire solo parzialmente la partecipazione a una società titolare di farmacia e che naturalmente lo consenta l'atto costitutivo/statuto.

Va da sé, comunque, che tra una fattispecie e l'altra possono essere configurabili parecchie diversità e richiedere dunque soluzioni parimenti diverse e per di più costringere a fare i conti anche con i principi, talora per la verità un po' oscuri, dettati dall'Adunanza Plenaria per necessità "*nomofilattiche*" e, prima ancora, dalla Commissione Speciale del CdS che ha fornito il suo elaboratissimo *parere* su alcuni passaggi essenziali della l. 124/2017.

(gustavo bacigalupo)

2022.10.28 Bonus mobili, con il bonus facciate non spetta

Ho terminato da poco il rifacimento della facciata esterna della mia villa fruendo del bonus facciate. Posso utilizzare anche in questo caso il bonus mobili?

Temiamo che la risposta non possa che essere negativa.

Infatti, il *bonus mobili* ed elettrodomestici spetta *in principio* ai contribuenti che usufruiscono della detrazione (attualmente pari al 50%) prevista dall'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio, e dunque non è estensibile ad altre vicende, come certamente è quella che dà diritto al *bonus facciate*.

Al *bonus mobili*, però, può accedere anche chi *ha realizzato interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico* [usufruendo delle detrazioni del c.d. "*sismabonus*"] e/o *interventi antisismici*, indicati nel comma 4 dell'art. 119 del *Decreto Rilancio*, per i quali spetta il *superbonus 110%*.

(andrea raimondo)

2022.10.28 Il Coaching in Farmacia

Sono titolare di farmacia e ho partecipato ai vostri webinar e non mi è ben chiaro il concetto di "coaching" in farmacia. Potrei avere qualche delucidazione?

Come abbiamo illustrato nei *Webinar* e nelle *Sediva News* – quantomeno con riguardo alle linee essenziali della vicenda - con *Controllo di gestione* si intende l'indispensabile attività di gestione quotidiana della farmacia che, attraverso il miglioramento dei reparti, del personale e delle risorse, può rendere più efficiente, e appunto "performante", la struttura dell'impresa, consentendo inoltre la correzione di [possibili] errori strategici, comportamentali e/o di processo produttivo, sia del titolare che dei dipendenti, cioè di tutti coloro che hanno rapporti diretti con il cliente/paziente.

Ebbene, quando i dati derivanti dal *Controllo* evidenzino margini di miglioramento delle "performance" di uno o più addetti al servizio al banco, singolarmente considerati, sarebbe profittevole intervenire con il c.d. *coaching.*

Il *programma di coaching* altro non che un metodo, un allenamento, un'azione di supporto e insegnamento che deve essere perfettamente calibrato alle necessità della farmacia e che le permetta di crescere e raggiungere gli obiettivi prefissati in prima linea grazie proprio al *Controllo di gestione*.

Tutto il personale, titolare compreso, dovrà infatti essere seguito e guidato direttamente dal *Coach* (Professionista esterno) con il fine ultimo – è chiaro - di implementare e migliorare le competenze delle unità lavorative, la loro capacità comunicativa e soprattutto l'abilità di *vendita al banco*.

In sostanza, come sicuramente avrete colto, il *coach*, dovrà essere capace di far esprimere al meglio le vere potenzialità del lavoratore che - grazie appunto a questo affiancamento – potrà essere in grado di focalizzare le sue energie sulle attività da svolgere con sicurezza e precisione, sentendosi sempre stimolato e "supportato" dalla farmacia.

(michela pallonari- cesare pizza)

2022.10.31 Diffamazione via WhatsApp

Ci rivolgiamo a voi perché il vostro studio, tra i tanti temi che avete trattato sul Controllo di gestione, avete affrontato anche quello dell'utilizzo dei social media, WhatsApp compreso e, se ricordiamo bene, avete addirittura organizzato un corso di formazione sull'argomento.

Io e i miei colleghi, tutti dipendenti di una farmacia di società, abbiamo un gruppo WhatsApp che utilizziamo principalmente per la gestione dei turni.

Ma recentemente un mio collega mi ha offeso gravemente dandomi con male parole dell'inaffidabile e molto altro ancora, soprattutto perché, per motivi personali, non ho potuto fare una sostituzione che mi ero impegnato a fare.

Vorrei in qualche modo reagire a queste che sono state delle offese gratuite e per me insopportabili.

Ci pare, almeno in prima battuta che la cosa migliore - anche per non alterare in modo irrecuperabile gli equilibri in farmacia – sarebbe quella di provare a chiarire la Sua posizione con il collega, ma questo probabilmente è stato già da voi tentato senza successo [piuttosto, per quel poco che dice il quesito, le "offese" non sembrerebbero tanto gravi da scatenare reazioni addirittura sul piano penale…].

Qualora comunque una conciliazione risulti davvero impossibile, è bene sapere che la condotta tenuta dal Suo collega - alla luce della più recente giurisprudenza - potrebbe essere sufficiente a integrare la fattispecie di cui all'art. 595 del codice penale, ovvero il delitto di *diffamazione*.

N.B. Art. 595 c.p. "*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.*"

Secondo la Suprema Corte, infatti, la diffusione di messaggi lesivi della reputazione attraverso una *chat* di gruppo può configurare il reato di *diffamazione* - e non l'illecito civile dell'*ingiuria* [tempo fa era un reato anche quest'ultima…] - in tutti i casi in cui la persona offesa partecipi, esattamente come quella offendente, in una stessa *chat* [*Cass. penale, sez. V, sentenza 20 luglio 2022, n. 28675*].

Dal quesito, in ogni caso, non siamo in grado – vogliamo ribadirlo - di cogliere in questa vicenda tutti i presupposti per querelare il Suo collega, quindi per la configurabilità di un reato, ma evidentemente potrebbero sussistere, se non altro, quelli per agire nei suoi confronti civilmente.

(cesare pizza)

2022.10.31 Il farmacista dipendente di una farmacia può svolgere anche attività di collaborazione per un altro esercizio

Il mercato del lavoro è cambiato anche a causa della carenza di personale, soprattutto farmacista. Uno dei collaboratori della farmacia svolge saltuariamente turni notturni in altre farmacie. Vi chiedo se questo sia veramente consentito dall'attuale ns rapporto di lavoro con lui, che è a full time e a tempo indeterminato.

Tutti i lavoratori dipendenti - a tempo pieno o *part-time*, e a tempo indeterminato o determinato - possono liberamente svolgere, che siano farmacisti o meno, attività di lavoro autonomo [per esempio] "a partita iva" a favore di terzi, anche se si tratta di altre farmacie.

Non deve però, s'intende, trattarsi di farmacie potenzialmente concorrenti con quella datrice di lavoro [anche se la linea di confine tra attività concorrente e attività non concorrente, specie laddove le farmacie siano ubicate nello stesso comune, può spesso rivelarsi molto sottile…] e in ogni caso il dipendente, né nello svolgimento di questo secondo lavoro "a partita iva" né in qualsiasi altro modo, può rendere pubbliche notizie riguardanti le iniziative [commerciali o di natura diversa] o qualunque altra attività specifica della farmacia "principale".

Il dipendente dovrà in sostanza – in queste sue *altre attività* - astenersi da ogni condotta che possa anche indirettamente pregiudicare gli interessi aziendali del datore di lavoro, diversamente potendone rispondere sia sul piano disciplinare [fino alla misura del licenziamento], che su quello risarcitorio [ovviamente in caso di danno arrecato con la sua attività concorrenziale].

In questo periodo di carenza di personale, che Lei giustamente denuncia, sono forse più numerosi di un tempo i giovani farmacisti che sembrano propendere *prevalentemente* - o comunque in termini consistenti - proprio per un'attività *a partita iva*, potendo infatti usufruire in tal caso sia dei vantaggi fiscali della c.d. *flat tax* [il cui attuale limite di 65.000 euro annui di ricavi parrebbe destinato ad essere elevato dal Governo Meloni a 100.000 euro…], come pure, è difficile negarlo, di una maggiore forza contrattuale riuscendo magari a cogliere una paga oraria base maggiore.

È comunque un "mercato" ancora molto fluido e quindi lontano da un approdo consolidato.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.11.02 Il giroconto di somme, a un figlio come a un qualsiasi terzo, può configurare una donazione nulla… [… per mancanza della forma dell'atto pubblico]

Vorrei effettuare un bonifico a uno dei miei figli di una somma di denaro consistente (circa 300.000 euro), perché ne ha necessità per effettuare lavori di ristrutturazione della sua casa.

La mia preoccupazione è che alla mia morte questo bonifico possa comportare problemi con gli altri eredi.

Il quesito riflette una prassi che [forse troppo spesso] caratterizza i rapporti familiari, per lo più quelli tra genitori e figli, ma – come vedremo subito – le Sue preoccupazioni sono tutt'altro che infondate.

A lungo si è ritenuto che il *giroconto* di una somma di denaro a favore di chicchessia, e dunque anche a favore di discendenti in linea retta, integrasse – laddove naturalmente la sua *causale* fosse espressamente quella della *liberalità*, oppure recasse/indicasse una specificazione del tipo "*senza obbligo di restituzione*", o formule del genere - una *donazione indiretta*, fino a quando le SS.UU. della Cassazione, con la decisiva sentenza n. 18725 del 2017, hanno affermato e pertanto *sancito* che il trasferimento per spirito di liberalità dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario [realizzato a mezzo banca, quindi attraverso l'esecuzione di un ordine bancogiro impartito dal

disponente] "*non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica*", quella cioè delineata nel codice civile e perciò *diretta*, e però "*a esecuzione indiretta*" perché evidentemente operata con la mediazione di un terzo, in questo caso l'istituto bancario.

"*Ne deriva* – prosegue la Corte - *che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico della donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi del modico valore*".

La fattispecie decisa dalle SS.UU. riguardava un soggetto che aveva effettuato poco prima di morire un bonifico bancario di 240.000 euro a favore di una donna con cui intercorreva un rapporto sentimentale.

La figlia, alla morte del padre, chiese la restituzione di quanto ricevuto dalla signora eccependo proprio la *nullità della donazione per difetto di forma*, rimarcando appunto che la donazione - ai sensi dell'art. 782 cod. civ. - deve rivestire *a pena di nullità* la forma dell'atto pubblico: come si è visto, la Cassazione ha accolto la censura inquadrando la vicenda nei termini sopra riportati, cosicché l'intera somma percepita dall'(apparente) donataria è dovuta fatalmente rientrare anch'essa nell'asse ereditario.

Naturalmente questo orientamento giurisprudenziale è stato a più riprese poi ribadito, diventando ormai l'unico indirizzo oggi percorribile [v. Cass. n. 23127/2021 e, addirittura in questi giorni, Cass. 24.10.2022 n. 31272].

Venendo allora al quesito, ove Lei procedesse all'operazione nei termini che ha progettato, quindi senza ricorrere all'atto pubblico ma a un giroconto bancario a favore di uno dei Suoi figli, la dazione della somma sarebbe seriamente esposta ai rischi cui si è accennato, e cioè *nullità* della donazione [perciò dell'intera operazione] e *riassorbimento integrale della somma nell'asse*.

D'altronde, l'ostacolo della *nullità* di una donazione effettuata senza ricorrere al rogito notarile, ma come qui a un banalissimo bonifico bancario, non può essere superato neppure con l'aiuto di *causali ad hoc.*

Quando infatti la *causale* – che in un bonifico non può mancare – evidenzia che si tratta di una *liberalità* o semplicemente esclude in termini non equivoci l'obbligo di restituzione, non sembrano realisticamente utilizzabili, nonostante gli eventuali sforzi di banche e/o consulenti, *causali* che - da sole e/o in quanto tali - possano consentire al disponente e al beneficiario di raggiungere l'obiettivo di una "*stabilità dell'attribuzione patrimoniale*" e che pertanto sottraggano il beneficiario all'obbligo di restituire agli eredi del beneficiante l'intera somma bonificatagli.

Diverso sarebbe, almeno ci pare, se Lei operasse una *donazione diretta* della somma mediante un atto pubblico, ma *dichiarandovi espressamente* - dopo averne tuttavia valutato con attenzione le conseguenze sotto i vari profili, specie quello, che è il più delicato, della verosimile alterazione della *par condicio* tra coeredi dello stesso "grado" - *che tale liberalità non è soggetta a collazione e/o viene effettuata in conto della Sua disponibile*, tenendo però sempre ben presente che anche in questi casi la donazione è *riducibile* quando ne derivi [come potrebbe accadere in questa evenienza] la lesione della legittima di altri Suoi aventi causa.

Le cose, attenzione, non andrebbero però meglio per il beneficiario [anzi…] se invece - dopo aver bonificato la somma con una *causale* come "prestito oneroso", "finanziamento gratuito" o simile - Lei gli *rimettesse* il debito.

La *remissione* [per la quale non è scontato sia necessaria la forma dell'atto pubblico pur avendo per oggetto un credito pecuniario, e potendo forse essere valida perfino se effettuata verbalmente …] configura infatti una *donazione indiretta*, che, proprio perché tale, non può tuttavia godere della protezione per il donatario delineata poco fa per la *donazione diretta*, in particolare quella della *dispensa da collazione*: a differenza cioè di quella *diretta*, la donazione *indiretta*, se ovviamente effettuata a favore di un *legittimario*, comporta l'imputazione della somma interamente alla di lui *legittima* e solo per l'eventuale eccedenza alla *disponibile* del donante.

È comunque un tema, come vedete, molto delicato e quindi per il momento queste sintetiche notazioni possono bastare.

(*gustavo bacigalupo – aldo montini*)

2022.11.03 Gli adempimenti per la distribuzione degli utili della srl

Per la gestione della nostra farmacia vinta a concorso abbiamo scelto nel 2020 la forma giuridica della srl, sperando di aver fatto la cosa giusta.
Il bilancio 2020 evidenziava una piccola perdita, mentre quello del 2021 si è concluso con un buon risultato e ora vorremmo distribuire gli utili.
Quali sono gli adempimenti per poter procedere?

Il tema della scelta della natura giuridica più adatta a ciascuna compagine sociale e comunque in generale alla gestione della farmacia è delicato e comporterebbe una trattazione molto lunga che non è il caso di sviluppare in questa sede.

Di sicuro la scelta della *srl* [società di capitali] comporta una serie di adempimenti e di formalità maggiore rispetto alle forme giuridiche più diffuse per la gestione delle farmacie che sono la *snc* e la *sas*, entrambe società di persone come tutti sanno.

Proprio in merito alla distribuzione degli utili nelle *srl*, i passaggi da seguire sono i seguenti:

- *Verbale di assemblea di approvazione del bilancio 2021* entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio [30 aprile per gli anni non bisestili] oppure entro 180 giorni [29 giugno sempre per gli anni non bisestili] quando lo preveda espressamente lo statuto, oppure ricorrano "*particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società*" [così art. 2364 cod. civ.], una formulazione evidentemente ad … ampio spettro;
- *Destinazione degli utili con il seguente ordine*
  a) copertura della perdita dell'esercizio 2020;

b) accantonamento obbligatorio di almeno il 5% degli utili [defalcati ovviamente dell'ammontare delle perdite 2020] a riserva legale fino a che quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale;
c) accantonamento del residuo valore degli utili a riserva statutaria o volontaria.

- *Verbale di assemblea di distribuzione degli utili* per l'importo parziale o totale *precedentemente accantonato a riserva statutaria o volontaria*, da registrare tuttavia presso l'Agenzia delle Entrate con il versamento dell'imposta fissa di registro di € 200,00;
- *Bonifici ai soci* dei dividendi deliberati in base alla loro quota di partecipazione al capitale sociale, al netto della ritenuta a titolo definitivo del 26%;
- *Versamento della ritenuta a titolo definitivo del 26%* mediante mod. F24 [codice tributo 1035] entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione
  a) 16 aprile per il I trimestre;
  b) 16 luglio per il II trimestre;
  c) 16 ottobre per il III trimestre;
  d) 16 gennaio per il IV trimestre.

  Nel mod. F24 deve essere indicato il codice tributo 1035 e l'ultimo mese del trimestre nel campo "mese di riferimento".

È doveroso precisare che il *verbale di assemblea di distribuzione degli utili* può essere anche contenuto all'interno del *verbale di approvazione del bilancio*.

Tutti i predetti verbali devono essere trascritti o stampati nel libro verbali di assemblea [precedentemente vidimato da un Notaio o dalla Camera di Commercio] e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza in originale sul libro stesso.

Da ultimo, l'aspetto fiscale per i soci: il dividendo percepito non dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi perché la ritenuta del 26% è a titolo definitivo.

(*roberto santori*)

2022.11.03 Ottimizzare i profitti della farmacia...

[…come potremo chiarirVi meglio - *in presenza* – negli incontri che abbiamo organizzato nella nostra sede romana e negli incontri in corso di programmazione in alcune provincie presso la sede dell'Ordine e/o della Federfarma]

Io e mio fratello siamo soci di una snc titolare di farmacia. Non ci lamentiamo degli utili che realizziamo, ma siamo tutti e due convinti che la farmacia può fare molto di più. Abbiamo visto che trattate sempre più spesso questi argomenti e quindi forse potete darci qualche consiglio.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: la farmacia è un'*impresa* che opera in un settore che vediamo crescere continuamente e costantemente e quindi il suo titolare, che è ovviamente l'*imprenditore* [indipendentemente che ne abbia la titolarità in forma individuale o sociale], deve imparare sempre più – e oggi come mai prima d'ora – a gestire tutti quegli aspetti strategici e finanziari, tipici di un'impresa/azienda, volti a incrementare entrate e profitti.

Sfortunatamente non esiste una "formula magica" valida per tutti gli esercizi e perciò è sempre necessario prendere in esame e valutare ogni singola situazione, anche se in realtà è forse possibile delineare un *metodo strutturato* che, con le giuste accortezze, non possa – nel breve come nel medio tempo - che giovare alla farmacia.

La prima regola è avere un approccio all'azienda sistematico e coadiuvato da una mirata gestione aziendale, che dedichi particolare attenzione:

- *al Retail [acquisto e vendita al dettaglio];*
- *all'operato dei dipendenti al banco;*
- *al monitoraggio finanziario;*
- *all'attività di marketing;*
- *alla definizione di obiettivi.*

Successivamente, occorre considerare attentamente quali siano i componenti-base dell'attività [e pertanto, *fatturato*, *margine lordo*, *redditività* e *necessità del personale*], chi siano i nostri clienti e quale la nostra "posizione geografica", così da cogliere in ultima analisi quali servizi e prodotti offrire e come venderli *ottimizzando i profitti*.

Una volta che ci si sia impadroniti di questi dati sarà possibile, e comunque più agevole, avvalersi di unità lavorative e adottare specifiche strategie di marketing nel quadro di un progetto che miri appunto – è chiaro - a incrementare le vendite della farmacia.

Tutto questo, s'intende, non può però mai prescindere da un controllo costante e analitico dell'azienda anche sul piano finanziario.

Torniamo, dunque, a parlare una volta di più del *controllo di gestione* che – così come strutturato da Sediva/Studio Bacigalupo Lucidi e di cui abbiamo dato e stiamo dando ampio conto su vari strumenti di comunicazione, compresi i *Webinar* e alcuni corsi di formazione - permetterà di fornire una panoramica dell'attuale salute finanziaria della farmacia e allo stesso tempo di definire le strategie aziendali e focalizzare gli obiettivi.

Analizzare il *punto di pareggio per reparto*, la *rotazione*, la *redditività*, l'*analisi dei costi di acquisto* dei prodotti, i *prezzi* e *pezzi* di vendita [in sostanza, si tratta di quelli che abbiamo definito in più circostanze come i "*corollari del controllo di gestione*"], sono solo alcune delle possibilità che vi si apriranno grazie al *controllo di gestione*.

Concludiamo ricordando ancora una volta – in questa materia ripetersi non è peccato – che il *successo di una farmacia dipende* [anche] *dalla capacità di saper fidelizzare la clientela* e che, proprio *grazie al controllo di gestione e ai suoi "corollari"*, sarà possibile al titolare della farmacia *monitorare/analizzare le vendite dei dipendenti per qualità e quantità* e per l'appunto il *livello di soddisfazione dei clienti*.

Più sarà accurato e attento questo vostro lavoro di monitoraggio/analisi e più e meglio sarete in grado di definire *procedure di gestione*, che d'altronde si risolveranno, come generalmente si risolvono, in processi,

per così dire, *standard*, quelli cioè che "coprono" questioni come *formazione*, *ruoli*, *vendite*, *comunicazione*, *prestazioni*, *ordini* e *controllo delle scorte*, e così via, dunque tutti aspetti che – come potete agevolmente comprendere – sono volti [anche e soprattutto], come recita il titolo di queste note, all'*ottimizzazione dei profitti* e prima ancora, tanto per ribadirlo una volta di più, alla *fidelizzazione della clientela*.

(*michela pallonari – cesare pizza*)

2022.11.04 Fattura estera analogica-cartacea, come comportarsi

Mi capita di fare acquisti su Amazon da fornitori esteri e ho ricevuto delle fatture cartacee dall'estero per l'acquisto di beni, dove era esposta anche l'Iva.
Come devo procedere? Ve ne devo fornire copia o voi la vedete direttamente dal mio cassetto fiscale come per le "normali" FE?

Come abbiamo già rilevato, le fatture cartacee/analogiche ***non*** transitano nello SdI come una "normale" FE e quindi - per essere correttamente registrate in contabilità e computate anche ai fini della liquidazione Iva - devono esserci trasmesse a mezzo email.

Senonché per le fatture estere vige il meccanismo del cd *reverse charge* secondo il quale – come del resto abbiamo sottolineato anche di recente - l'obbligazione tributaria corrispondente al versamento dell'Iva è posta in capo al destinatario della cessione o prestazione [quindi in capo a Lei, per intenderci…], in luogo del cedente o prestatore.

Perciò, debitore dell'Iva in questo caso *diventa il cessionario* – dunque la Sua farmacia – anziché il soggetto che emette la fattura, e proprio per questo il fornitore ***non*** avrebbe dovuto addebitarle l'Iva in fattura ma emettere quest'ultima senza esporre l'imposta.

Lei dovrà pertanto [augurandole di avere successo…] tentare di vedersi rimborsare l'ammontare dell'Iva mediante – da parte del fornitore - uno storno integrale della fattura che Lei ha ricevuto e l'emissione di una nuova fattura senza naturalmente l'esposizione dell'Iva, al ricevimento della quale la farmacia sarà tenuta – proprio in applicazione del meccanismo del *reverse charge* – a emettere e inviare l'autofattura tramite SdI.

(*marco righini*)

2022.11.04 Snc titolare di due farmacie - un dipendente rifiuta lo spostamento da una farmacia all`altra… […per le condizioni di salute del padre disabile per le quali il lavoratore usufruisce dei benefici della l. 104]

Un nostro dipendente gode della famosa l. 104 per assistere il padre infermo.
La nostra snc è titolare di due farmacie ubicate in due diverse città della stessa regione, e noi vorremmo che questo dipendente si trasferisse nell'altra farmacia, ma lui sembra voglia opporsi proprio per la salute del padre.
Vorrei conoscere il vs parere sui rischi che potrei correre imponendo lo spostamento da una farmacia all'altra di questo dipendente, considerando però che – per quel che mi è stato riferito da parecchie fonti – il padre non è in condizioni particolarmente serie pur beneficiando il figlio tuttora della l. 104.

Ne abbiamo già parlato in un paio di altre occasioni e comunque si tratta di una vicenda di cui si è occupata anche recentemente la Cassazione.

Per la Suprema Corte, in sintesi, è *in principio* precluso il licenziamento per rifiuto del lavoratore a trasferirsi da una sede a un'altra, facenti ambedue capo allo stesso datore di lavoro, *quando egli usufruisca dei permessi mensili per l'assistenza del familiare disabile*, cioè della famosa l. 104.

Inoltre, non può rilevare – aggiunge la Cassazione – che la persona assistita si trovi in condizioni di *handicap* non gravi*****.

N.B. Ai sensi dell'art. 3 comma 3, Legge 104/1992 l'handicap viene considerato grave quando "*la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione*"

Senonché, c'è una *deroga* a questo divieto di licenziamento in casi del genere, che può configurarsi nell'ipotesi in cui il datore di lavoro riesca a dimostrare – con onere probatorio ovviamente a suo carico - che a fronte della gravità dell'handicap della persona assistita sussistano esigenze aziendali "*effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte*".

Quindi, come vediamo, si tratterebbe in pratica di "bilanciare" – ovviamente, caso per caso – la *gravità* e le necessità assistenziali della persona portatrice di handicap con la *gravità* delle esigenze aziendali che possono essere tali, in casi estremi, da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza dell'impresa.

Spetta comunque riempire uno dei due piatti della "bilancia" – quello delle esigenze aziendali – *al datore di lavoro* e quello della necessità di assistenza del disabile *al lavoratore*.

Nel caso deciso dalla S.C., il ricorso della lavoratrice è stato rigettato proprio per non aver adeguatamente documentato sul piano probatorio la necessità di assistenza del familiare invalido.

In conclusione, ferma qualche doverosa perplessità su un orientamento giurisprudenziale così articolato e francamente un po' troppo … ballerino, nel Suo caso specifico il vs dipendente - per potersi opporre con successo allo spostamento da una farmacia all'altra - dovrebbe provare le necessità del padre alle quali si è accennato, mentre la farmacia dovrebbe contrapporre serie esigenze di… sopravvivenza aziendale, dipendenti, attenzione, anche o soprattutto dall'effettivo trasferimento del lavoratore nell'altra farmacia.

(giorgio bacigalupo - cesare pizza)

2022.11.07 Sempre indeducibili gli interessi di mora per il ritardato adempimento di obbligazioni aziendali

Questo il chiarimento reso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28740 del 4/10/2022.

A differenza, infatti, degli ***interessi passivi*** [quelli, ad esempio, derivanti da un contratto di mutuo/finanziamento/leasing intercorso tra la farmacia e

l'istituto finanziario] **che risultano *sempre deducibili*** nella determinazione del reddito d'impresa sia pure nei limiti dell'art.96 del Tuir, ***gli interessi di mora*** – quelli cioè dovuti per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni aziendali, siano esse relative ai rapporti con l'Erario come nei confronti dei fornitori – sono ***sempre indeducibili.***

Infatti, questi ultimi rivestono una *funzione meramente risarcitoria*, come d'altra parte – sia pure per altro verso, cioè per la loro natura *meramente afflittiva* - sono ***indeducibili,*** poniamo, anche gli importi delle eventuali contravvenzioni stradali che possono colpire le vetture aziendali.

I passaggi della Cassazione, come si colgono dalla citata recentissima sua ordinanza, muovono dalla norma generale di cui all'art. 109 del Tuir, secondo il quale "*le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili* ***se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".***

Quindi, possiamo/dobbiamo distinguere tra:

- gli *interessi passivi*, che sono oneri di esercizio generati da un'esigenza finanziaria e pertanto *afferiscono all'impresa come tale* non potendo di conseguenza essere ritenuti accessori a una particolare voce di costo ma *autentici oneri propri dell'attività dell'impresa in senso stretto;*
- e gli *interessi di mora*, che scaturiscono dal mancato pagamento *nei termini* delle imposte o di un qualunque debito aziendale, avendo pertanto una finalità *accessoria* [risarcitoria o afflittiva nei due casi esemplificati poco fa] rispetto all'obbligazione principale che ovviamente è quella di pagare *nei termini* il tributo o le fatture dei fornitori.

In soldoni, il principio da seguire è quello per il quale *gli interessi passivi sono deducibili* [soltanto] *nel caso in cui l'operazione a cui sottendono è relativa ai ricavi prodotti dall'impresa,* cosicché – quando l'operazione non sia idonea di per sé a produrre utili, come nel caso degli *interessi moratori* di cui si è detto - la deducibilità deve essere esclusa.

(*marco righini - stefano lucidi*)

2022.11.08 Per le SSUU della Cassazione l'estratto di ruolo non è impugnabile

Da un recente controllo della posizione della Farmacia presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione risultano due cartelle esattoriali che non mi sono mai state notificate. Posso impugnare le cartelle? Ho dei dubbi perché il nostro notaio ha espresso parere negativo.

Il Suo notaio ha ragione, come tenteremo ora di illustrare.

Intanto, ricordiamo che l'*estratto di ruolo* è il documento informatico – che può essere richiesto attraverso i servizi online dell'Agenzia Entrate Riscossione, accedendo tramite SPID o CIE – contenente il *dettaglio delle cartelle esattoriali emesse e notificate al contribuente*.

Può talora capitare [e crediamo che questo sia anche il Suo caso] che tramite l'*estratto di ruolo* si venga a conoscenza per la prima volta di pendenze con il Fisco, proprio quello che ha generato la vicenda decisa dalla Cassazione, riassunta nel dilemma: *è impugnabile l'estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento mai notificata*, **oppure** *il contribuente deve impugnare solo quest'ultima*?

La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, si è pronunciata sulla persistente ammissibilità - **dopo** l'aggiunta del comma 4 bis all'art. 12 del DPR n. 602 del 1973 [per effetto dell'art. 3 bis del dlgs 146/2021, sul quale per un primo commento rinviamo alla Sediva News del 18 gennaio 2022] - dei ricorsi presentati contro gli estratti di ruolo.

Il comma 4 bis dell'art. 12 del citato DPR 602 de 1973, lo ricordiamo, prevede che:

"*L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione NEI SOLI CASI in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che* ***dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio***

A) ***PER*** *la* ***partecipazione a una procedura di appalto****, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,* ***OPPURE***

B) ***PER la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici*** *di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.*

Le SSUU affermano che nei casi in cui si contesti il *ruolo* unitamente alla *cartella non notificata* o invalidamente notificata, e conosciuta sol perché risultante dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria "*non emerge da alcun atto giuridicamente efficace*" [l'estratto di ruolo, infatti, non lo è…]; pertanto, in tale evenienza, la pretesa del contribuente è rivolta a un accertamento negativo e, in quanto tale, *improponibile* in considerazione della natura/struttura impugnatoria del giudizio tributario (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09).

Infatti, prosegue la Cassazione, l'estratto di ruolo è un "*mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna",* e quindi non è autonomamente impugnabile.

La cartella esattoriale e il ruolo, se invalidamente notificati, possono invece essere impugnabili ma *solo nei casi previsti* dal citato comma 4 bis dell'art. 12 del DPR

602/1973, disciplina questa ritenuta non irragionevole né arbitraria*

*In quanto, precisa la Suprema Corte, "Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso".

Allo stesso tempo, d'altronde, la norma – precisano ancora le SSUU - assicura la tutela del contribuente, *anche nei giudizi pendenti*, qualora tuttavia [in presenza, attenzione, di atti invalidamente notificati o non notificati], ricorra uno dei due casi di pregiudizio sopraindicati sub A e sub B, che infatti *sono tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri*.

Rispondendo allora al quesito, dovrebbe forse a questo punto essere chiaro che – non ricorrendo nel Suo caso né l'ipotesi sub A né quella sub B – non può esserLe consentito impugnare le cartelle non notificate, anche se queste conclusioni della SSUU non sembrano per la verità del tutto condivisibili.

Quanto meno, però, dovrebbe essere stata detta – piaccia o non piaccia -la parola "fine" alle interpretazioni, soprattutto *estensive*, della dottrina e di alcuni giudici di merito in ordine alle cartelle esattoriali e ruoli non validamente notificati, che dunque – per concludere - *non sono impugnabili* se non nei due casi tassativi indicati sub A e sub B e previsti dal citato comma 4 bis dell'art. 12 del DPR 602 del 1973.

Ci rendiamo ben conto che quelle che precedono non siano note di facile lettura, ma abbiamo voluto nondimeno - cogliendo l'occasione offerta dal quesito - affrontare questo tema ma semplificandolo quanto più possibile, soprattutto però nella consapevolezza, come ci insegna l'esperienza, che spesso [troppo spesso, per la verità…] la Farmacia si avvede della presenza di cartelle esattoriali non notificate "fuori tempo massimo", cioè solo prendendo visione dell'estratto di ruolo, nella convinzione che ciò nonostante le sia possibile impugnare le cartelle con tranquillità davanti all'autorità giudiziaria competente [giudice di pace, commissione tributaria, tribunale].

Ben diversamente, come si è visto, i rimedi giurisdizionali – *in questa specifica vicenda di cartelle non notificate e conosciute solo con l'estratto conto* - sono esperibili, è il caso di ribadirlo ancora, ***soltanto ove ricorra almeno uno dei due requisiti indicati sub A e sub B***, pur dovendo ribadire le nostre perplessità circa il fondamento di questa posizione assunta dalla Suprema Corte.

(*aldo montini – stefano lucidi*)

2022.11.09 il Codice deontologico vieta ogni forma di pubblicità tra farmacie e strutture sanitarie

In farmacia abbiamo da poco avviato un sistema di consegna dei farmaci a domicilio ed abbiamo a tal fine predisposto appositi volantini per fare pubblicità al nuovo servizio offerto. Mio figlio è un medico specialista e vorrei mettere a disposizione anche nel suo ambulatorio qualche volantino per fare pubblicità alla farmacia. Possono esserci ostacoli?

Si tratta di un'attività che, come abbiamo già sottolineato, incapperebbe in primo luogo – quasi inevitabilmente – nel divieto posto dall'art. 23, comma 3 del vigente *Codice Deontologico*, secondo il quale *"(i)l farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia* […] *negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali […]. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell'esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine".*

È una disposizione che, come vedete, pone con tutta evidenza un divieto ineludibile che peraltro è speculare al disposto del comma 2 dello stesso articolo, a tenore del quale *"(i)l farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie*".

Quindi, con l'ampliamento pressoché a dismisura delle "*professioni sanitarie*" [seguito, come noto, alla *Lorenzin* e ai successivi provvedimenti ministeriali] l'ambito di operatività del divieto è nei fatti diventato altrettanto esteso, quel che però sembra essere sfuggito a qualche farmacia, come è vero che capita non proprio di rado di vedere all'interno dell'area esposta al pubblico del locale farmacia volantini/biglietti da visita [soprattutto] di studi di fisioterapia e di laboratori di analisi.

E inoltre, si badi bene, sono divieti di carattere assoluto, che operano pertanto a prescindere dalla conformità o meno del contenuto del messaggio pubblicitario ai precetti deontologici contenuti nel successivo comma 4 dello stesso art. 23 del Codice ["*La pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell'interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all'oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio*"].

Insomma, perlomeno sul piano disciplinare – vista naturalmente dal lato del *farmacista* - nessuna attività medica o altra professione sanitaria può fare pubblicità per una farmacia.

Né viceversa.

(*cecilia sposato – laura giordani*)

2022.11.09 Partecipazioni sociali e comunione legale

Recentemente ho acquistato una quota di una certa importanza di una srl titolare di due farmacie. Premettendo che sono in regime di comunione di beni con mia moglie, secondo voi può o deve rientrarvi anche questa quota sociale?

È stata a lungo, molto a lungo, un'autentica… *vexata quaestio*, cioè una vicenda che per quasi 40 anni è stata al

centro di un dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale, che tuttavia – come diremo subito - da qualche tempo sembra attenuarsi e risolversi in una precisa direzione.
Tra i vari orientamenti, infatti, che si sono formati [e in pratica… diametralmente opposti tra loro], giurisprudenza e dottrina prevalente tendono a sostenere sempre più concordemente la tesi per cui *le quote di una srl acquistate rientrano immediatamente nella comunione legale ex art. 177 cod. civ.**, sempre con esclusione, s'intende, delle quote sociali eventualmente acquistate con il ricavato del trasferimento di *beni personali* e che questo venga dichiarato nell'atto di acquisto.

N.B. Art 177 cod. civ: "*Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.*"

Tale orientamento viene spiegato, in particolare, proprio con la *responsabilità limitata* del socio di una srl, che non comporta evidentemente rischi o pericoli in dipendenza di debiti sociali se non nei limiti di quanto conferito/investito, e questo di per sé sembrerebbe poter giustificare l'assorbimento, come detto, *immediato* - da parte del regime di comunione - anche di quote di una società di capitali, rientrando in definitiva la loro acquisizione, pur quando operata da un solo coniuge, tra gli "*acquisti*" indicati sub a) dell'art. 177.
Quindi, la risposta al quesito parrebbe dover essere affermativa.

(cesare pizza – matteo lucidi)

2022.11.10 La farmacia che si trasferisce in altro locale deve comunicare il nuovo indirizzo [anche] al Ministero

Il Ministero della Salute con il D.M. del 15 luglio 2004 ha istituito e disciplinato la *Banca dati centrale del farmaco per i medicinali a uso umano.*

Si tratta evidentemente di una *banca dati* che è – anch'essa, al pari cioè di altri dati di rilievo - alla base del monitoraggio della distribuzione dei medicinali, realizzato infatti, come noto, mediante il Sistema di *Tracciabilità del Farmaco* che controlla su scala nazionale la distribuzione dei medicinali [ad uso umano e veterinario] all'interno della filiera distributiva e i loro consumi attraverso le informazioni che scaturiscono dalle prescrizioni mediche.

Tutti gli attori del Sistema sono identificati puntualmente così da assicurare un corretto ed esaustivo monitoraggio dell'attività distributiva *con l'assegnazione* – da parte del Ministero della Salute - *di un **codice identificativo univoco** a tutti i siti logistici autorizzati*:

- alla produzione di medicinali;
- alla distribuzione all'ingrosso di farmaci a uso umano o a uso veterinario;
- allo smaltimento di medicinali;
- alla vendita al pubblico.

Inoltre, il *Ministero aggiorna i dati anagrafici delle farmacie e rende disponibili le informazioni anagrafiche delle strutture sanitarie.*
I dati anagrafici – come specifica il Dicastero sul suo sito Internet - di tutti tali soggetti [rilevabili interrogando il sito stesso] sono utilizzati anche da altre Amministrazioni: *è quindi importante che ciascuno dei soggetti interessati ne curi l'aggiornamento tempestivo in caso di variazioni*.
E allora, per giungere al punto, in tutti i casi in cui le farmacie registrate sulla Banca dati centrale dei medicinali [come anche gli altri presidi farmaceutici di secondo grado, cioè le farmacie succursali, i dispensari ordinari e i dispensari stagionali] variano i propri dati anagrafici, *compreso pertanto l'indirizzo del luogo di esercizio*, devono comunicare al Ministero la variazione pur restando naturalmente il *codice univoco* quello presente nell'anagrafica della Banca dati.

Sul piano pratico, vale la pena precisarlo, il titolare o il legale rappresentante della farmacia dovrà compilare il modulo *on line* presente sul sito ministeriale e inviarlo con la pec della farmacia [unitamente a una copia sia del documento di identità che del documento rilasciato dall'ente territorialmente competente attestante la variazione dei dati societari, incluso l'indirizzo] alla pec indicata dal Ministero e cioè dgsi@postacert.sanita.it.

(*franco lucidi - aldo montini*)

2022.11.11 L`emissione dello scontrino quando il cliente ritira i prodotti in un momento successivo all`acquisto

Il tema è sempre attuale e ci pare utile parlarne ancora una volta.

Come forse qualcuno ricorderà, i dubbi riguardano - perlomeno tendenzialmente - *l'individuazione del momento in cui lo scontrino deve essere emesso*: se, cioè, al pagamento o alla consegna.

Ribadiamo allora che lo scontrino deve essere sempre:

a) *emesso al momento dell'incasso*;
b) *conservato in farmacia unitamente alla merce cui si riferisce*; e infine
c) *consegnato con la merce all'atto del ritiro da parte del cliente*.

È bene, inoltre, che sul "retro" dello scontrino sia annotata la circostanza della sua mancata consegna al cliente [rinviata appunto al momento del ritiro della merce], così da porsi al riparo - in caso di verifiche intervenute tra i due momenti - da qualsiasi contestazione di irregolarità.

(cecilia v. sposato)

2022.11.11 La mancata convocazione alla visita medica ai fini del rientro del lavoratore in farmacia… […non è sufficiente a giustificare l'assenza dal posto di lavoro]

La Cassazione, con la sentenza n 29756/2022, ha confermato la legittimità del licenziamento di una lavoratrice che, in attesa della visita medica [di seguito a un periodo di malattia durato 60 giorni] per l'idoneità al rientro in azienda, si era assentata per 15 gg dal posto di

lavoro senza giustificazione.

Secondo la difesa della lavoratrice, non essendo stata fissata la visita di idoneità - che ricordiamo essere integralmente a cura e a spese del datore di lavoro - la ricorrente non avrebbe dovuto/potuto presentarsi in azienda e inoltre non sarebbe stata necessaria alcuna giustificazione perché in assenza di convocazione ufficiale alla vista medica.

Tuttavia, i Giudici di legittimità, sulla scorta peraltro di qualche precedente conforme [e in particolare v. Cass. 27/03/2020, n. 7566], sono stati di parere contrario respingendo dunque il ricorso della lavoratrice.

Infatti, scendendo nel particolare, secondo la Suprema Corte "*in tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro".*

Quindi, per concludere, la mancata convocazione alla visita medica per l'idoneità al rientro in azienda *non è sufficiente a giustificare l'assenza dal posto di lavoro e a evitare il licenziamento per giusta causa.*

In questi casi, insomma, il lavoratore deve rientrare in azienda *comunque*.

(giorgio bacigalupo - cesare pizza)

2022.11.14 Esposizione, vendita e pubblicità di Sop e Otc

Vorrei un chiarimento riguardo all'esposizione dei prodotti SOP e OTC: è possibile esporli in modo che il pubblico possa sceglierli liberamente anche ad una certa distanza dal banco? Naturalmente la vendita sarebbe conclusa al banco sempre da un farmacista.
Ho anche un dubbio sulla pubblicità di SOP e OTC: è libera per tutti e due, come si vede anche in televisione?

Siamo nella sfera di operatività dell'art. 96 del D.Lgs. n. 219 del 24/04/2006 [il c.d. *Codice comunitario dei farmaci per uso umano*, entrato in vigore il 6 luglio 2006], attuativo della Direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, che - per la migliore comprensione delle notazioni che seguono - merita di essere riportato integralmente, quindi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 274/2007 e in vigore dal 29 febbraio 2008, una data quest'ultima che ci tornerà molto utile tra un momento.

Art. 96. Medicinali non soggetti a prescrizione

*"1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.**

**Gli artt. dal n. 88 al 94 sono così intitolati:*
Art. 88. Medicinali soggetti a prescrizione medica
Art. 89. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
Art. 90. Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
Art. 91. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
Art. 92. Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili
Art. 93. Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
Art. 94. Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
N.B. Quindi, quella prevista nell'art. 96 – cui appartengono evidentemente gli OTC e i SOP - è una categoria di medicinali residuale.

2. Il farmacista può dare consigli al cliente sui medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme.

3. Se il medicinale è classificato nella classe c-bis ["farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC)"] di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in etichetta deve essere riportata la dicitura «medicinale di automedicazione». Nei rimanenti casi deve essere riportata la dicitura «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (SOP). I medicinali di automedicazione di cui al primo periodo possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti vendita previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, conforme al decreto del Ministro della salute in data 1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002".

Come vediamo, nell'ampia categoria dei *medicinali non soggetti ad obbligo di prescrizione* rientrano dunque sia quelli *da automedicazione* o *OTC* ["Over The Counter", "sopra il banco"], liberamente accessibili nel punto vendita da parte della clientela [*self-service*], e sia quelli, cioè i SOP, che possono invece essere venduti *soltanto* dietro richiesta/consiglio/dispensazione del farmacista.

Di conseguenza, il libero prelevamento dagli espositori – con la conclusione della vendita, se del caso, direttamente alla cassa *e comunque senza l'obbligatorio intervento del farmacista* – è consentito esclusivamente *per gli OTC*, perché, come abbiamo letto, il comma 3 dell'art. 96 circoscrive l'*accesso diretto da parte dei clienti* ai soli *medicinali di automedicazione*.

Il che però, come sapete, vale ormai perfettamente allo stesso modo sia per le *farmacie* come per le *parafarmacie*, dato che il precetto dell'art. 5 del c.d. Decreto Bersani ["*la vendita* (ndr: di farmaci da banco o di automedicazione) *deve essere effettuata alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ecc.*"] deve ritenersi abrogato in *parte qua*, cioè limitatamente alla vendita in parafarmacia degli OTC; e questo proprio per effetto del successivo – perché entrato in vigore quasi

due anni dopo il "Bersani", cioè nella già ricordata data del 29.02.2008 - intervento del legislatore sul testo dei commi 2 e 3 dell'art. 96.

Insomma, per quel che ci è dato vedere, *per la dispensazione di OTC la presenza e/o l'assistenza e/o il consiglio di un farmacista non è prescritto come obbligatorio né in farmacia, né in parafarmacia*.

È vero che i medicinali di automedicazione possono essere prelevati dal cliente in qualsiasi punto dello spazio accessibile al pubblico che la farmacia o parafarmacia destina all'esposizione dei prodotti, anche perciò, come Lei dice, "*ad una certa distanza dal banco*" [e, perché no?, ad una certa distanza anche dal *farmacista*…].

E però è anche vero che il cliente deve avere generalmente agevole accesso all'intervento di un *farmacista*, qualora ravvisasse la necessità/opportunità della sua assistenza prima di concludere l'acquisto dell'OTC, categoria in cui, come noto, rientrano del resto farmaci tutt'altro che di secondo piano come Voltaren emulgel, Okitask, ecc.

È allora corretto quel che evidenzia anche il quesito ["*Naturalmente la vendita sarebbe conclusa al banco"*] ma non lo è la precisazione successiva ["*sempre da un farmacista*"], perché la presenza di un farmacista che sia deputato anche all'incasso non è obbligatoriamente prescritta da nessuna parte e per nessuna circostanza, neppure dunque se si tratta di riscuotere il corrispettivo della cessione di OTC che il cliente ha prelevato direttamente dagli scaffali.

Discorso diverso è per il SOP [Tachipirina 500, Daflon 500, ecc.], perché il *SOP come tale* - pur in assenza evidentemente dell'obbligo di prescrizione – *può essere dispensato soltanto dal farmacista* [anche sotto questo aspetto, quindi, farmacia e parafarmacia sono in sostanza equiparate…] e quindi la clientela deve necessariamente rivolgersi a lui per ottenere il farmaco e passare alla cassa.

Infine, due parole sulla pubblicità di SOP e OTC.

Il richiamato "*c-bis*" inquadra espressamente in questa categoria - come "*farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico*" - i soli OTC, tacendo quindi sui SOP.

Ma, come rileva opportunamente il Consiglio di Stato [sent. n. 2217 del 12 maggio 2017] ricostruendo questo aspetto della legislazione di settore, il comma 2 dell'art. 96, sopra trascritto integralmente, non fa distinzioni tra SOP e OTC quando sancisce semplicemente che i "*medicinali di cui al comma 1*", che sono appunto *tutti* quelli non soggetti a prescrizione, "*possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico*".

Il CdS, accomunando i SOP agli OTC anche per l'"*accesso alla pubblicità al pubblico*", richiama in particolare l'art. 88 della Direttiva 2001/83/CE, secondo la quale i Paesi membri devono vietare la pubblicità dei farmaci "*che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica*" e di quelli "*contenenti sostanze definite come psicotrope o stupefacenti*".

Senonché, conclude il Supremo Consesso, "*Non può che desumersene, a contrario, che la pubblicità deve intendersi sempre consentita per le restanti categorie di farmaci: pertanto, una legislazione che introducesse in via generale, in assenza di specifiche necessità, divieti ulteriori, travalicando i limiti tracciati dal citato art. 88, si esporrebbe al serio rischio di incompatibilità comunitaria*" [N.B. - Quello "comunitario" è un argomento che sempre più spesso, ma non sempre a proposito, la giurisprudenza richiama - ritenendolo dirimente - per uscire da qualche impasse sul piano interpretativo…].

Da ultimo, tra SOP e OTC non c'è differenza sul versante della pubblicità neppure quanto all'*iter* da osservare e ai provvedimenti prescritti, essendo indefettibile – sia per gli uni che per gli altri – la preventiva autorizzazione del Ministero della Salute.

(*gustavo bacigalupo – stefano civitareale*)

2022.11.15 In sintesi le novità di maggior rilievo che si profilano nel Decreto Aiuti Quater

La *crescita del costo dell'energia* e l'*aumento dell'inflazione* hanno costretto l'attuale Esecutivo ad approvare nel Consiglio dei Ministri del 10 novembre u.s. un primo "pacchetto" di disposizioni finalizzate, in particolare, al contenimento di questi due fattori e che sono contenute nel Decreto Aiuti *Quater*.

In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, riportiamo qui di seguito – sulla base naturalmente del testo oggi conosciuto - una breve disamina dei temi più rilevanti.

➢ *Aumento del limite all'utilizzo del contante*

Il tetto al pagamento in contanti, invece che scendere dagli attuali 2.000 ai 1.000 Euro [come era/è previsto nell'ultimo *Milleproroghe*], sale - dal 1° gennaio 2023 - ad Euro 5.000.

➢ *Proroga credito di imposta a favore delle imprese contro il caro bollette*

Il contributo straordinario, *sotto forma di credito di imposta*, a favore delle imprese e degli esercizi commerciali per l'acquisto di energia elettrica, previsto per i soli mesi di ottobre e novembre 2022 dal *Decreto Aiuti Ter*, viene ora esteso anche al mese di *dicembre*.

Sono confermate le aliquote del contributo, pari pertanto al:

- 40% per le imprese energivore;
- 30% per le imprese piccole che usano energia con potenza a partire da 4,5 kW.

➢ *Rateizzazione delle bollette per luce e gas*

Per i consumi effettuati dal 1°ottobre 2022 al 31 marzo 2023 - *fatturati entro il 30 settembre 2023* – le imprese potranno richiedere la rateizzazione di bollette per luce e gas fino a 36 rate mensili, con interessi agevolati.

N.B. - La rateizzazione potrà tuttavia essere richiesta solo per la parte eccedente l'importo medio contabilizzato per il periodo di riferimento **1° gennaio 2021-31 dicembre 2021**

Si potrà richiedere la rateazione presentando ai fornitori di energia apposita istanza secondo le modalità semplificate stabilite con uno specifico decreto del MISE da approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge che stiamo esaminando.

➢ *Aumento soglia no tax area per i fringe benefit*

È stata innalzata – ma, attenzione, solo per il corrente anno 2022, stando almeno al testo del provvedimento - la soglia della *no tax area* dei *fringe benefit* da 600 a 3.000 Euro: il che, tradotto, equivarrebbe a dire che una farmacia che voglia, per una ragione qualunque, beneficiare il personale dipendente [o un settore/reparto di esso] può utilizzare questa misura che, essendo esente da contributi e imposte, non comporta ulteriori oneri per la farmacia e permette al beneficiario di incassare somme, appunto, *no tax area*.

È chiaro comunque che una disposizione del genere, proprio perché valida solo per il 2022, potrebbe ragionevolmente essere trasformata in una norma permanente nella Legge di Bilancio 2023 o altro provvedimento a questa collegato.

➢ *Bonus per l'acquisto di registratori telematici*

Potrà essere utilizzato in compensazione – sempre come *credito d'imposta* - un *bonus* per l'acquisto di registratori telematici pari al 100% della spesa sostenuta ma, si badi bene, non oltre il tetto [per la verità un po'… bassino] di 50 Euro per ogni RT acquistato.

➢ *Superbonus… 90%*

La detrazione fiscale del *Superbonus* – come state leggendo sui giornali ormai da qualche tempo - dovrebbe passare, sempre guardando al testo del dl., *dal 110% al 90%* e si tratta, giova ricordarlo, del *bonus* riconosciuto fino al 31 dicembre 2022 solo ai *condomìni* e ai *proprietari di villette unifamiliari*, mentre dal 1° gennaio 2023 la detrazione, appunto nella misura ridotta al 90% della spesa, spetta oltre che ai condomìni, *anche* [ecco una delle novità] ai proprietari di singole abitazioni, a condizione però che siano *prime case* e che i beneficiari non abbiano un reddito superiore a 15.000 euro annui.

Questo è tuttavia un argomento molto delicato, specie per quel che riguarda il "passaggio" dal 110 al 90% per i "vecchi" beneficiari, e sul quale pertanto torneremo ben presto [quando cioè il dl. sarà entrato in vigore], come d'altronde dovremo inevitabilmente approfondire anche gli altri temi qui accennati.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.11.16 Diritti e facolta' della lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino

Abbiamo una dottoressa al rientro dalla maternità che ci chiede se l'allattamento post parto (allattamento - indennità per riposo) è obbligatoria o facoltativa, poiché la collega al momento non necessiterebbe di periodo di riposo, perché organizzata con nonni e marito.
Vorrebbe quindi rientrare al lavoro e magari usufruirne più avanti, sempre entro l'anno del bambino. E' possibile?
Grazie

È senz'altro legittimo il differimento da parte della lavoratrice madre dell'esercizio del diritto [un'autentica *facoltà*] di fruire dei riposi per allattamento in altro periodo lavorativo non coincidente con la ripresa dell'attività *post-partum*.

Resta ferma comunque la condizione temporale che tale opzione sia esercitata entro l'anno di vita del bambino.

Il diritto di fruire dei riposi per allattamento da parte della lavoratrice madre ha infatti natura di *diritto potestativo*, inteso quest'ultimo quale situazione giuridica soggettiva consistente *nell'attribuzione di un potere alla lavoratrice madre* cui corrisponde, dal lato del datore di lavoro, una *posizione giuridica passiva* di soggezione e non di obbligo.

Il datore di lavoro pertanto è tenuto a consentire alla madre la fruizione dei permessi, e però – attenzione – perché lei nel concreto possa/debba fruirne è necessario che ne faccia esplicita preventiva richiesta alla Farmacia, che quindi, in pratica, non può costringere la lavoratrice a utilizzare i *relativi riposi*.

Insomma, massima libertà per la neomamma.

(*silvia cecchini*)

2022.11.16 Obbligo presentazione modello F24 a zero e modalità di regolarizzazione...

Mi sono appena reso conto di non aver presentato tramite il canale "ENTRATEL" il modello F24 relativo al versamento delle imposte in scadenza al 20 agosto 2022 che riportava un saldo a zero. Vorrei sapere se la sua presentazione si rende sempre obbligatoria e, nel caso in cui lo fosse, quali siano le modalità per procedere alla regolarizzazione.

Stando al quesito, immaginiamo che il mod. F24 riportasse al suo interno una compensazione c.d. "orizzontale", cioè riguardante *crediti e debiti di diversa natura*.

Se così è, c'è un preciso obbligo di presentazione delle mod. F24, *benché a saldo zero*, imposto dal Legislatore al fine di esplicitare il dettaglio della compensazione effettuata.

Si tratta di un obbligo sancito dall'art. 19, c. 3, D.lgs. 241/1997, secondo il quale "*la delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate*".

Ciò detto, e ribadito quindi l'obbligo anche in questo caso di presentazione del mod. F24 *pur se a saldo zero*, veniamo alle sanzioni previste e alle possibilità di regolarizzazione offerte al contribuente.

L'art. 15, c. 2/bis, D.lgs. 471/1997, prevede al riguardo che - per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione [c.d. *F24 a saldo zero*] - si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

È possibile, peraltro, regolarizzare l'omissione "anticipando" l'irrogazione della sanzione e avvalendosi del ben noto istituto del "*ravvedimento operoso*" ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.lgs. 472/1997, e beneficiando perciò di una cospicua riduzione delle sanzioni che varia in dipendenza del tempo che intercorre tra l'omissione e la data in cui avviene la regolarizzazione.

Nello specifico:

➢ *riduzione a 1/9* in caso regolarizzazione entro 90 giorni dall'omissione, versando una sanzione pari ad euro 5,56 in caso di ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi e a euro 11,11 dal sesto al novantesimo giorno;

➢ *riduzione a 1/8* in caso regolarizzazione entro un

anno dall'omissione, versando una sanzione pari ad euro 12,50;

- *riduzione a 1/7* in caso regolarizzazione entro due anni dall'omissione, versando una sanzione pari ad euro 14,29;
- *riduzione a 1/6* in caso regolarizzazione oltre due anni dall'omissione, versando una sanzione pari ad euro 16,67;
- *riduzione a 1/5* in caso regolarizzazione a seguito di contestazione della violazione, versando una sanzione pari ad euro 20,00.

Concludendo, quindi, Lei potrà regolarizzare l'omissione procedendo alla presentazione telematica "ora per allora" del mod. F24 [da effettuarsi, lo ricordiamo, esclusivamente tramite i canali "*Entratel*" o "*Fisco on line*"], versando contestualmente la sanzione come sopra determinata [e dunque pari nel suo caso a euro 11,11 perché la regolarizzazione è stata operata entro i 90 giorni dall'omissione] e indicando il codice tributo "8911".

(*stefano olivieri*)

2022.11.17 Il compimento del 50° anno, le nozze d'oro di Sediva e Studio

Oggi è infatti il 17 novembre 2022 ed esattamente *50 anni* fa, quindi il 17 novembre 1972, veniva costituita la Sediva srl, già da allora [ma per la verità anche prima di allora…] affiancata dallo Studio Bacigalupo-Lucidi per le prestazioni professionali rese alle farmacie assistite.

50 anni sono tanti ma, banale che possa apparire questa precisazione, sono *50 anni* che per noi sono letteralmente volati.

Del resto, se con la mente ripercorriamo seppur rapidamente questo mezzo secolo, non possiamo non guardare ai tanti ricambi generazionali che hanno caratterizzato le *nostre farmacie*, molte delle quali "partirono" con noi sin dal 1° gennaio 1973 e, anche se oggi gestite o cogestite dai figli o nipoti dei titolari di allora, sono ancora con noi e, crediamo, felicemente.

D'altronde anche noi siamo stati *nel tempo* affiancati, ma non ancora sostituiti, da Stefano e Giorgio a loro volta *nel tempo* coadiuvati da Monica, Roberto, Fernando, Giorgio P., Stefano C., Tullio, Valerio P., Valerio S., Marco, Andrea, Stefano O., Fernanda, Mauro, Francesco e poi da Carlo, Aldo, Matteo, Cesare, Cecilia e dalla straordinaria ultima ns. acquisizione Michela Pallonari, maestra del controllo di gestione e di tanto altro, e infine - *last but not least* – dalle sei *Segretarie*, dai cinque *Revisori contabili*, dai trenta *Assistenti contabili*, dai sei *Ausiliari* e dai due "manovratori" del CED, Stefano C. e Secondo, assistiti da Emiliano.

Per la verità, almeno per un momento, siamo stati anche tentati di soffermarci a raccontare questi *50 anni*, ma alla fine ha prevalso la voglia di non portarvi via più tempo di quel che già vi viene sottratto dalle mille incombenze e le infinite mail che vi vengono recapitate, comprese le nostre quotidiane *Sediva News* che però ci sembra [senza inutile modestia] raccolgano sempre più, ad ogni livello, i vs. consensi.

Qualcuno di voi anzi conserva ancora il n. 1 del ns. notiziario che partì a metà marzo del 1974 sotto il nome di *Notizie*, poi definitivamente sostituito da *Piazza Pitagora*, che è tuttora in vita nella sua edizione cartacea [anche se con cadenza semestrale o addirittura annuale] ma che da tempo è stato affiancato, e nei fatti pressoché sostituito, dal più agile quotidiano *online* www.piazzapitagora.it, in cui vengono pubblicate anche tutte le Sediva News arricchite da un motore di ricerca efficientissimo.

Le "celebrazioni" possono dunque terminare qui, ma perlomeno con un brindisi "a distanza"

con tutti voi

e riservando per ovvie ragioni quello "in presenza" al ns. Personale e a tutti i ns. Collaboratori.

(*Gustavo Bacigalupo*) (*Franco Lucidi*)

2022.11.17 La notifica di cartelle esattoriali a indirizzi Pec non presenti nei pubblici registri è invalida

Qualche giorno fa avete parlato di cartelle esattoriali, di estratti di ruoli e di notifiche, ma il mio problema mi sembra leggermente diverso: infatti mi è stata notificata una cartella ma a un indirizzo pec che avevo aperto tre anni fa per ragioni personali, e non invece all'indirizzo pec della farmacia o a quello mio professionale.
È regolare?

In alcune Sediva News [v. in particolare quelle del 19/01/2022 e del 14/07/2022] abbiamo avuto modo di parlare approfonditamente dell'importanza che ormai da tempo sta assumendo sempre più l'indirizzo PEC.

In queste ultime settimane l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso "a tamburo battente" parecchi atti: *avvisi di liquidazione*, *controlli formali*, *cartelle di pagamento*, ecc.…, la cui notifica era stata in precedenza – come forse ricorderete - sospesa per effetto dell'emergenza Covid.

È quasi superfluo precisare che ormai l'indirizzo PEC – quale *domicilio digitale* di imprese in forma individuale o societaria [quindi, *di tutte le farmacie*] - è la destinazione ultima di qualsiasi provvedimento dell'AdE […ma non solo].

Tuttavia, perché la notifica di un atto tramite PEC si possa considerare valida, *è necessario che l'indirizzo di posta certificata del destinatario sia proprio quello iscritto nel Registro INI-PEC*, diversamente dovendo ritenere la notifica irrimediabilmente viziata e insanabile.

In tale ultima evenienza, è chiaro, saremmo in presenza di un valido motivo di impugnazione, con ampia possibilità di successo.

Una volta di più, come vedete, è necessario prestare sempre la *massima attenzione* - **consultandolo anche quotidianamente** - *all'indirizzo PEC al quale avete ricevuto la notifica di un atto*, perché, ai fini appunto della validità della notifica, è imprescindibile che si tratti del vs. indirizzo PEC risultante dal Registro INI-PEC.

È pur vero che generalmente l'Agenzia delle Entrate [ma anche le amministrazioni e/o gli organi a essa

collegati] hanno cura di evitare di trasmettere i provvedimenti impositivi a indirizzi PEC diversi da quelli regolarmente annotati nel Registro INI-PEC, ma i casi di deviazione – per disordine organizzativo o negligenza delle burocrazie o per altro – non sono così infrequenti come dovrebbe essere.

E allora, ribadiamolo ancora una volta, ***controllo giornaliero della vs. PEC risultante dal Registro.***

(*matteo lucidi – aldo montini*)

2022.11.18 Congedo obbligatorio per il lavoratore padre

Un mio farmacista collaboratore sta per diventare papà.
Ho letto sul web tempo fa che il congedo obbligatorio del padre è diventato di dieci giorni.
Possibile che sia proprio così?

Sì, è proprio così, come del resto avevamo già anticipato a inizio anno [v. Sediva News del 21/1/2022], ma il quesito ci suggerisce qualche notazione ulteriore di approfondimento.

Il *congedo obbligatorio* del padre, quindi il diritto di quest'ultimo di assentarsi dal lavoro [generalmente in concomitanza con la nascita del figlio] per un periodo di dieci giorni – di cui dunque *il lavoratore padre è obbligato a fruire* - è stato stabilizzato con la Legge di Bilancio 2022.

L'iter che ha portato all'emanazione delle ultime disposizioni è stato piuttosto lungo e articolato.

Già nel 2012 era stato stabilito il congedo obbligatorio – ma *alternativo al congedo della madre* - che *poteva* [allora era dunque una *facoltà* e non un obbligo] essere fruito dal padre lavoratore *entro il quinto mese di vita del figlio*.

Dopo oltre quattro anni, ed esattamente nel 2016 [Legge di Bilancio 2017], questo congedo obbligatorio per il lavoratore padre era stato portato a due giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018.

Nel 2019 [Legge di Bilancio dicembre 2018] i giorni di congedo obbligatorio erano diventati cinque.

Nel 2020 [Legge di Bilancio 2019] il numero dei giorni era salito a sette e poi nel 2021 [Legge n. 178 del 30/12/2020] a dieci.

La Legge di Bilancio 2022, infine, ha "stabilizzato" i *dieci giorni* di *congedo obbligatorio* aggiungendo un giorno ulteriore ma questa volta di *congedo facoltativo*.

Il Governo ha voluto così allinearsi alla Direttiva europea UE 2019/1158.

Come accennato all'inizio, inoltre, il congedo può essere utilizzato dal lavoratore dipendente [che sia padre naturale o adottivo o affidatario] *entro il quinto mese dalla nascita del/la bambino/a*.

Essendo poi un *diritto autonomo* [quindi non più minimamente correlato o dipendente da quello spettante alla madre allo stesso titolo] il congedo spetta al *lavoratore padre* in ogni caso, indipendentemente cioè che la madre abbia o meno diritto/obbligo a fruire del *congedo di maternità* [perché ad esempio non sia una lavoratrice dipendente] che dunque è anch'esso, ricorrendone i presupposti, obbligatorio.

Da ultimo, fermo che anche in questi casi l'*indennità giornaliera* spettante al lavoratore padre è anch'essa totalmente a carico dell'Inps con il sistema dell'anticipo delle somme da parte del datore di lavoro che poi conguaglia gli importi con la contribuzione dovuta mensilmente, l'azienda può procedere all'assunzione con *contratto a tempo determinato* di un'altra unità lavorativa, *in sostituzione del padre lavoratore e/o della madre lavoratrice*, per tutto il tempo del congedo obbligatorio, di paternità o maternità.

E se, come per lo più è dato vedere nelle farmacie, il numero complessivo dei dipendenti è inferiore a venti, il titolare può usufruire – nell'ipotesi dell'assunzione in via sostitutiva di cui si è appena detto - di uno sgravio contributivo del 50%.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.11.18 Novità in arrivo sulla tassazione dei contratti di locazione commerciale, cedolare secca anche qui

Tra le novità che dovrebbero essere introdotte nella manovra di bilancio 2023, spunta anche quella dell'introduzione di una *cedolare secca del 21%* [? il punto interrogativo è d'obbligo perché l'aliquota è tuttora incerta] sulle *locazioni di immobili commerciali*, sinora escluse dall'ambito applicativo della misura.

Si dovrebbe dunque parificare questo tipo di tassazione con quella relativa agli *affitti abitativi*, quel che peraltro in passato è stato sì effettuato ma per la sola annualità 2019.

I proprietari di unità immobiliari commerciali, e parliamo evidentemente dei locatori [che sono infatti i beneficiari, come noto, della *cedolare secca*], faranno bene pertanto ad attendere almeno il mese di gennaio 2023 per stipulare nuovi contratti di affitto, in attesa appunto di conoscere il testo finale di questa nuova [probabilissima] disposizione normativa.

(*stefano lucidi*)

2022.11.21 Attenzione alle modifiche dell'orario di lavoro dei dipendenti […nuovi adempimenti previsti dal *Decreto Trasparenza*]

Il c.d. *Decreto Trasparenza* [d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104, di attuazione della Direttiva UE 2019/1152, "*relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea*"] è intervenuto sui nuovi contratti di lavoro stipulati tra azienda e dipendenti, intendendosi come *nuovi* - ed è quel che a noi deve più interessare – anche quelli contenenti modifiche dei contratti preesistenti.

Il *Decreto Trasparenza*, infatti, impone alle aziende di comunicare *tempestivamente* le modifiche degli elementi informativi contenuti nel contratto di lavoro.

La comunicazione deve essere inviata *entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica* e, attenzione, l'inosservanza da parte del datore di lavoro di tale prescrizione comporta l'applicazione della *sanzione da € 250 a € 1500 euro per ogni lavoratore interessato*.

Se allora prendiamo in esame, per esempio, una delle variazioni contrattuali più comuni, quella cioè *della distribuzione dell'orario di lavoro*, la farmacia per essere in regola *deve comunicare al proprio consulente del*

lavoro:

1) *almeno cinque giorni prima* che la variazione diventi operativa, i dati che si dovranno modificare nel contratto di lavoro;

nonché

2) dettagliatamente, la *distribuzione del nuovo orario all'interno della settimana*.

E però, le variazioni al contratto dovranno essere introdotte mediante una *lettera di variazione* a ciascun lavoratore e con il riporto nelle singole buste paga del nuovo orario.

Ma è chiaro che l'orario di lavoro [impostato, ad esempio, nel badge] dovrà perfettamente corrispondere a quello comunicato con il nuovo contratto o con la *lettera di variazione* del contratto precedente.

Ribadendo perciò che le *variazioni di orario* dovranno sempre essere precedute da una *comunicazione scritta*, bisogna aggiungere che quest'ultima deve essere firmata *per ricevuta* dal lavoratore, *conservata in farmacia per 5 anni* e per lo stesso tempo a disposizione del lavoratore.

Nel caso, tuttavia, di variazione dell'orario di lavoro dovuta soltanto a *momentanea assenza di un dipendente per malattia, infortunio* ecc., può essere comunque opportuno *comunicare per iscritto* tale momentanea variazione al dipendente o ai dipendenti coinvolti dalla modifica, indicando anche la motivazione della sopravvenuta necessità.

Quando invece la variazione dell'orario di lavoro sia dipesa *dalle esigenze e/o dalla volontà di uno o più dipendenti*, questi ultimi *presenteranno richiesta scritta* [indicando il giorno/i e l'orario/i che interessano], debitamente firmata sia da loro che dal datore di lavoro per ricevuta.

Se poi il cambio turno avviene *per accordo tra due dipendenti*, *entrambi dovranno* evidentemente *presentare richiesta scritta all'azienda*, indicando sempre orario, giorno e nominativi dei due dipendenti.

Questi sono documenti obbligatori alla luce della nuova normativa, ricordando che la mancata loro produzione può comportare l'irrogazione di sanzioni a carico della farmacia.

L'adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che determinino effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori che presentano un reclamo al datore di lavoro o che abbiano promosso un procedimento anche non giudiziario al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dal *Decreto Trasparenza*, oltre a rendere l'atto "ritorsivo" invalido, comporta anche l'applicazione di sanzioni amministrative.

I lavoratori possono rivolgersi all'ispettorato Nazionale del lavoro oppure al Sindacato per denunciare i comportamenti illeciti.

Quindi, attenzione, sarà il caso – sempre per evitare di incappare in qualche sanzione - di *consultare il consulente del lavoro* [e, se necessario, pressandolo adeguatamente…] per ogni modifica al contratto di lavoro del personale.

(*maria luisa santilli*)

2022.11.21 Bonus occhiali, a chi spetta e come ottenerlo

Ho sentito parlare alla radio del bonus occhiali. Come funziona? Posso usufruire del contributo avendo un Isee di 40.000 euro?

La risposta non può essere affermativa.

Il *bonus occhiali* da vista e/o lenti a contatto [detto anche "*bonus occhiali*" o "*bonus vista*"] è un contributo *una tantum* di 50 euro per l'acquisto – evidentemente - di occhiali da vista e/o di lenti a contatto correttive.

Il contributo vale per gli acquisti sostenuti a partire dal *1° gennaio 2021* [produce quindi effetti retroattivamente] e fino *al 31 dicembre 2023* e si rivolge alle famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro, un importo limite che quindi Lei supera ampiamente.

L'incentivo verrà erogato ai richiedenti in forma di *voucher* o, per quanti hanno già sostenuto la spesa, come *rimborso*, e – nell'uno come nell'altro caso - indipendentemente dalla formula scelta.

Infine, per inoltrare la domanda bisognerà seguire una procedura univoca, registrandosi sull'applicazione *web* [non ancora peraltro attivata…] disponibile sul sito del Ministero della salute.

Il *rimborso*, invece, sarà accreditato sulle coordinate Iban che l'interessato dovrà fornire al momento della registrazione unitamente alla copia della fattura o ad altra documentazione attestante il pagamento.

A stabilire i termini e le modalità della comunicazione che dovrà rendere noti i *rimborsi disposti* sarà un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

(*andrea raimondo*)

2022.11.22 L'aumento dell'Assegno Unico per i figli disabili

L'art. 38 del dl n. 73 del 2022, convertito con l. 322/2022, ha elevato – a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023 - l'importo degli assegni che spettano ai lavoratori con figli disabili di età pari o superiore a 21 anni.

Ricordiamo che le famiglie con a carico un solo figlio – rientrante nella fascia 18/21 anni – e con ISEE non superiore a 14.000 euro hanno diritto all'*Assegno Unico* che era stabilito nel massimo di 85 euro, oltre che a una maggiorazione, a prescindere dall'ISEE, di 80 euro per ogni figlio disabile.

Inoltre, prima delle modifiche introdotte dal *Decreto Semplificazioni*, era previsto un assegno di importo limite di 85 euro per le famiglie *con a carico un figlio disabile d'età pari o superiore a 21 anni*.

Ma proprio con il *Decreto Semplificazioni*, ed è qui la novità, l'assegno a favore di tali famiglie - fino al 28 febbraio 2023, salve proroghe – viene equiparato a quello spettante ai genitori di figli minorenni* .

*N.B. l'importo mensile minimo spettante per ciascun figlio minorenne è pari a 50 euro, in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro; per livelli di ISEE inferiori l'importo aumenta, fino ad arrivare ad un massimo di 175 euro mensili.

Pertanto, dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023 le *famiglie con a carico figli disabili* – e ISEE non superiore a 15.000 euro - potranno beneficiare di un assegno massimo di 175 euro [sempre con ISEE fino a euro 15.000 annuo]; a tali importi vanno aggiunti, anche per i figli superiore a 21 anni, ulteriori 105 euro mensili [che è l'importo limite] nel caso di *figlio non autosufficiente*.

Infine, quanto alle domande di *Assegno Unico* che erano state presentate entro il 30 giugno scorso, gli importi saranno adeguati – con effetti evidentemente retroattivi - calcolando il periodo marzo 2022-febbraio 2023.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.11.22 Superbonus dal 110 al 90% le particolarità del dl. Aiuti quater

Come abbiamo accennato nel rapido commento della "bozza" del *dl. Aiuti Quater*, la misura del famoso *Superbonus* scende per il 2023 dal 110% al 90%, per poi scendere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Alla luce del testo definitivo del provvedimento - pubblicato nella GU del 18 novembre – possiamo ora aggiungere ulteriori importanti notazioni.

Intanto, vale la pena ricordarlo, il *Superbonus* si traduce in una *detrazione fiscale* in principio riconosciuta nella misura del 110% solo *fino al 31 dicembre 2022* e soltanto ai *condomìni* e ai *proprietari di villette unifamiliari*.

Dal 1° gennaio 2023, invece, la misura del *bonus* scende appunto *al 90%* della spesa, e però spetta - oltre che ai *condomìni* - anche [ecco una delle novità peraltro già contenuta nella "bozza" del dl.] ai proprietari di singole abitazioni, comprese altresì le *villette unifamiliari*, a condizione però che siano *prime case* e che i beneficiari non abbiano un reddito superiore a 15.000 euro annui.

Ora, ed è questa una novità perfezionata soltanto nel testo definitivo del dl., *alla misura del 110% viene riconosciuta una sorta di ultrattività*, perché ne possono godere anche i condomìni e/o i proprietari di singole abitazioni che inizino i lavori [quelli evidentemente oggetto del *bonus*] nel 2023, alle condizioni tuttavia qui di seguito precisate.

- *Quanto ai condomìni*

È richiesto che **non oltre il *25 novembre*** – quindi, attenzione, **entro *3 gg* da oggi** – abbiano inviato la Comunicazione di inizio Lavori per il *Superbonus* [CILAS] e deliberato/approvato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione "*in data antecedente al 25 novembre*", perciò [sembra chiaro] **non oltre il *24 novembre 2022***.

Senonché, quest'ultima scadenza pare destinata a creare nei fatti parecchi problemi perché la legge [art. 66 delle *Disposizioni di attuazione del codice civile*] stabilisce che sono *annullabili* le delibere condominiali assunte da un'assemblea convocata con un preavviso inferiore a 5 giorni: il che, in pratica, vuol dire che in casi come questi [e del resto sono ragionevolmente ben pochi i *condomìni* che possano essersi messi "in sicurezza" sotto questo aspetto deliberando i lavori con così largo anticipo…] qualunque condòmino sarà legittimato a opporsi.

Sembra dunque possibile che in sede di conversione del dl. questo aspetto possa essere emendato.

- *Quanto alle singole abitazioni*

Anche qui c'è un regime di parziale *ultrattività* del 110%, perché potranno beneficiarne anche le spese sostenute *fino al 31 marzo 2023*, a condizione però che almeno il 30% dei lavori relativi agli interventi *sia stato completato alla data del 30 settembre 2022*: questa volta perciò non si scappa, perché o questa condizione è stata già rispettata oppure non ci sono rimedi.

Inoltre, differentemente dai *condomìni*, qui la detrazione al 90% spetta sì per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ma è richiesto altresì che si tratti di interventi riguardanti l'abitazione principale e che il reddito del richiedente – tenuto conto del conteggio del quoziente familiare* – non sia superiore a 15.000 Euro.

*N.B. Sistema mediante il quale l'imposta si determina in relazione a un coefficiente (appunto il q.) calcolato prendendo in considerazione sia il reddito complessivo della famiglia che il numero dei componenti

Infine, come abbiamo rilevato altre volte, potranno beneficiare del *Superbonus* soltanto i titolari di diritti reali sull'immobile [proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ecc....].

(*aldo montini - cesare pizza*)

2022.11.23 La Farmacia che occupa con propri materiali parti condominiali comuni

La farmacia confina con un corridoio condominiale di accesso allo stabile; capita a volte che noi occupiamo parte di questo ingresso con scatole e altri oggetti del genere. Il condominio ha sempre lamentato questo nostro comportamento e ci chiede sempre più spesso, pur essendo anche noi condomini, di non occupare neppure temporaneamente con nostri materiali il corridoio in quanto a detta loro rendono difficoltoso il passaggio.

Onestamente per noi diventerebbe abbastanza laborioso ottemperare a questa richiesta anche per la scarsità di personale della farmacia, ma soprattutto io credo che la farmacia non sia obbligata perché si tratta di materiale che occupa il corridoio saltuariamente e solo durante l'orario di apertura.

Considerate anche che il corridoio è molto largo e lo spazio che la nostra merce occupa non è mai superiore a 1/3 dell'intera larghezza e quindi non crediamo che sia impedito ai condòmini di fare uso tranquillo del corridoio o di percorrerlo con valige o altri ingombri.

Voi date spesso soluzioni e suggerimenti a tutto campo e abbiamo visto che avete trattato anche questioni come questa.

Da quel che ci pare di cogliere dal quesito, si tratta di un'occupazione di *parti condominiali comuni*, e in questo caso di quelle adibite all'accesso allo stabile.

La Cassazione è intervenuta in più occasioni su vicende del genere, chiarendo che il condominio può agire – ove ne ricorrano i presupposti di cui diremo subito - nei confronti di un condòmino [che occupi aree comuni, con modalità che ne impediscano il "pari" utilizzo agli altri

condòmini] con *l'azione di manutenzione* del possesso che è un'azione esercitabile anche qualora sussista un semplice pericolo tale da rendere prevedibile una successiva *molestia*.

È un termine tecnico-giuridico, è vero, ma quando si parla di *molestia* ci si vuole in sostanza riferire a un "attentato al possesso", consistente in uno o più atti o comportamenti che, compiuti contro la [presunta] volontà del possessore, *ostacolino/pregiudichino il possesso altrui* – e in questa circostanza, evidentemente, degli altri condòmini - *o mutino/limitino il modo del suo esercizio.*

Nel Suo caso, secondo quel che sembra affermare il condominio, il materiale con cui Lei occupa l'ingresso condominiale, e seppure nei soli orari di apertura della Farmacia, non consentirebbe l'agevole passaggio dei condòmini, cosicché la lamentata turbativa [del possesso] qui si caratterizzerebbe di fatto in un'occupazione di un'area comune pregiudizievole per gli altri condòmini.

Lei invece sostiene la tesi opposta e, se pienamente corrispondente alla realtà, dovrebbe portare la farmacia al riparo da iniziative giudiziarie.

(*aldo montini*)

2022.11.23 La rinuncia al diritto di abitazione comporta la tassazione dell'atto

Sono ormai parecchi anni che ho perduto mia moglie e ho deciso di rinunciare al diritto d'abitazione dell'immobile in cui risiedo e che è tuttora in comunione con il mio unico figlio, intendendo trasferirmi in un appartamento vicino.
L'atto dovrebbe essere fatto per iscritto o può bastare semplicemente un accordo tacito tra noi? Quali imposte o altri oneri comporterebbe l'atto di rinuncia che naturalmente avvantaggerebbe mio figlio?

Intanto, **QUELLO DI *RINUNCIA* È UN ATTO A FORMA VINCOLATA CHE, AI SENSI DELL'ART. 1350 COD. CIV., DEVE – A PENA DI NULLITÀ - "*FARSI PER ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA*".**

QUALORA QUINDI LEI INTENDA RINUNCIARE AL DIRITTO D'ABITAZIONE, NON PUÒ ESSERE SUFFICIENTE UN MERO ACCORDO VERBALE CON SUO FIGLIO.

Quanto al profilo fiscale, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 525/2022, si è recentemente pronunciata su un caso analogo riconducendo l'atto di *rinuncia a titolo gratuito al diritto di abitazione su un immobile* alla disciplina fiscale delle *donazioni* [per le quali l'aliquota nei rapporti tra parenti in linea retta e tra coniugi è pari al 4% del valore della donazione, con la franchigia tuttavia di 1 milione di euro per ciascuno di loro].

Inoltre, è anche prescritto il versamento delle imposte ipotecaria e catastale, dovute nella misura rispettivamente dell'2% e dell'1%, perché, come rilevato con ordinanza n. 2252/2019 dalla Cassazione, "*ai fini fiscali… la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale*".

Da ultimo, è chiaro che la base di calcolo per l'applicazione sia delle aliquote che delle franchigie non è l'intero valore dell'immobile, ma soltanto il valore del diritto reale oggetto di rinuncia.

(*francesco sonnino*)

2022.11.24 Bonus 50 euro per l'adeguamento dei misuratori fiscali come utilizzarlo

Ho letto sui giornali che il pacchetto di aiuti previsto dal nuovo governo comprende un bonus per l'adeguamento dei misuratori fiscali; posso usufruirne nella mia farmacia e in quale modalità?

Riferendoci proprio alle nuove disposizioni, e quindi in particolare alle novità del *Decreto Aiuti quater* [pubblicato qualche giorno fa in G.U.], c'è la *previsione* di un contributo mirato a incentivare l'aggiornamento di strumenti necessari alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per l'anno 2023.

Al contributo, il cui tetto massimo [figuriamoci il minimo…] è di euro 50 per ogni strumento, viene destinato un ammontare di spesa di 80 milioni di euro ed esso potrà essere utilizzato esclusivamente in *modalità credito d'imposta*, quindi in compensazione tramite mod. F24 da inviare all'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione fiscale sarà presto fruibile e anzi il credito potrà essere utilizzato addirittura *a partire dalla liquidazione IVA periodica del mese successivo all'emissione della fattura d'acquisto* del registratore telematico.

Ricordiamo però che, a questo fine, l'acquisto deve essere effettuato – come ormai è la regola – con mezzi tracciabili, quali bonifici, bancomat, carte di credito, carte di debito ecc.

Spetterà all'Agenzia delle Entrate chiarire infine le modalità per usufruire del credito d'imposta, nonché ogni altra disposizione necessaria a verificare che siano rispettati i limiti di spesa e a disciplinare il relativo controllo, presumibilmente chiedendo ai contribuenti di indicare la misura in cui è stato fruito il credito nella dichiarazione dei redditi degli anni relativi, fino all'esaurimento del beneficio fiscale.

(*francesco sonnino silvani*)

2022.11.24 Medicinali scaduti, guasti o imperfetti come vanno conservati

In Farmacia io e la collega/socia non siamo concordi nelle modalità di conservazione dei medicinali scaduti, io propendo per una conservazione rigorosa in una stanza apposita lei invece nel magazzino in una scatola chiusa. Vi chiediamo come dobbiamo conservare i medicinali scaduti?

Sia pure sotto il solo profilo della *depenalizzazione* del reato ne abbiamo parlato poco tempo fa [Sediva News del 5 ottobre 2022: "*Farmaci scaduti: le condizioni di depenalizzazione*"], mentre in queste note affronteremo il tema della conservazione dei medicinali scaduti in attesa – s'intende – del loro smaltimento.

Gli "*scaduti*", come usualmente e per semplicità vengono chiamati i farmaci dopo la loro scadenza, per evitare di incappare nella figura colposa del reato previsto nell'art. 443 del codice penale, devono essere

puntualmente e rigorosamente rimossi dagli scaffali [sia nello spazio destinato al libero accesso agli OTC e alla dispensazione al banco, e sia nei locali interni della farmacia], *entro l'ultimo giorno del mese di scadenza indicato nella confezione*.

Quanto alla materiale loro "ubicazione", alcune pronunce giurisprudenziali [compresa Cass. n. 1007 del 20 ottobre 1986] hanno affermato che gli "*scaduti*" devono essere riposti – ed è qui il punto - in appositi *contenitori chiusi* con sovrascritto bene in evidenza "*prodotti non vendibili, scaduti, destinati alla distruzione*".

A loro volta, questi contenitori – dedicati pertanto alla temporanea custodia degli "*scaduti*" - vanno conservati separatamente da quelli [cassetti compresi…] in cui trovano posto invece i farmaci in corso di validità/efficacia, e quindi sembra preferibile utilizzare appositi armadi.

Naturalmente, quel che si è accennato sugli "*scaduti*" vale allo stesso modo per i farmaci "guasti o imperfetti".

(*aldo montini*)

2022.11.25 Bonus acquisto immobili ristrutturati - lavori in corso

Io e il mio socio stiamo acquistando un locale da adibire a magazzino per la farmacia da una famosa ditta di costruzioni. L'immobile è in fase di ristrutturazione, ma i lavori termineranno successivamente al rogito. Possiamo beneficiare della detrazione per chi acquista immobili ristrutturati acquistandolo fin d'ora?

La risposta è affermativa e quindi non dovete necessariamente attendere la fine dei lavori.

Premettendo che è prevista una detrazione del 50% sul valore* degli interventi eseguiti per gli *acquirenti di immobili ristrutturati da imprese di costruzione* [che devono aver venduto entro i 18 mesi dalla data di fine lavori], l'Agenzia dell'Entrate con la risposta all'interpello n. 565 del 21 novembre ha infatti chiarito che è possibile godere del beneficio anche quando appunto, al momento del rogito, i lavori di ristrutturazione siano ancora in corso.

N.B. Nel calcolo del valore degli interventi non può mai essere superato il 25% del prezzo di vendita dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione: conseguentemente il massimo detraibile è il 50% del 25% del valore dell'immobile.

Occorre precisare, tuttavia, che non sarà possibile beneficiarne immediatamente, ma si potrà fruire della detrazione "*solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati*".

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 121 del *Decreto Rilancio 34/2020*, questo sconto fiscale accede sia a *cessione dei crediti* che a *sconto in fattura*.

(cesare pizza)

2022.11.25 Il bonus per l'attività fisica adattata (AFA) novità dall'Agenzia delle Entrate

La legge di Bilancio 2022 aveva previsto un credito d'imposta per l'Afa [*attività fisica adattata*] per le spese sostenute *dal primo gennaio al 31 dicembre 2022*.

Per i (comprensibilmente) curiosi, ricordiamo che il D.lgs. n. 36/2021 definisce l'Afa come la serie di esercizi fisici prescritti per patologie croniche e/o disabilità fisiche sotto la supervisione di un professionista in *strutture non sanitarie*.

Ebbene, recentemente sono state pubblicate dall'AdE le regole e le modalità per poter accedere a questa agevolazione.

La domanda dovrà essere presentata [personalmente o per mezzo di un intermediario] per via telematica sul sito internet dell'Agenzia *dal 15 febbraio al 15 marzo 2023*.

All'interessato verrà successivamente inviata dall'Amministrazione Finanziaria una comunicazione di accettazione o di diniego motivato.

Si potrà usufruire del *bonus* nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, e anche – s'intende - fruire negli anni successivi del credito eventualmente non utilizzato.

Come al solito, però, dobbiamo anche qui attendere un provvedimento dell'AdE che renderà nota la *percentuale di credito d'imposta spettante a ciascun richiedente*, che verrà determinata secondo il consueto criterio basato sul rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate [1,5 milioni di Euro] e quello delle spese indicate nelle istanze.

(mauro giovannini)

2022.11.28 La farmacia del genitore non rientra nella comunione legale del figlio…

[*…questi vi subentra per donazione o successione*]

Sono titolare di farmacia e dopo tanti anni di lavoro ho deciso di andare in pensione. Ho tre figli e una di loro è farmacista e quindi a lei ho deciso di donare la farmacia, senza passare per una società, perché le mie condizioni di salute purtroppo non promettono bene.

Posso immaginare quali siano le vs obiezioni ma ci tengo a precisare che gli altri due figli sono pienamente d'accordo sia perché hanno preso strade diverse e con successo e sia perché da parte mia è stato fatto per loro non meno di quello che può essere il valore della farmacia.

L'unico problema temo che possa derivare a mia figlia dalla comunione legale che lei ha con il marito che per di più è un commercialista affermato.

La domanda quindi è questa: a seguito della donazione a mia figlia la farmacia diventerebbe in comunione con il marito? E in questo caso quando?

Come in parecchie altre circostanze in cui abbiamo affrontato questioni riguardanti la comunione legale, ci pare necessario anche qui - prima di scendere nella disamina del quesito - dar conto almeno delle disposizioni civilistiche di maggior rilievo, ricalcando sostanzialmente in questo tema le linee già illustrate.

Dunque, qui ci interessano particolarmente gli artt. 177, 178 e 179: i primi due dicono quali beni o valori "*costituiscono oggetto della comunione*", mentre l'art. 179 indica quelli che invece "*non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge*".

Per comodità espositiva partiamo proprio da questi ultimi, cioè dai beni o valori che *non* entrano nella comunione legale, e che nel I comma dell'art. 179 sono:

lett. a): quelli di cui il coniuge era individualmente proprietario, o titolare di un diritto reale di godimento, "*prima del matrimonio*";

lett. b): quelli "*acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione*";

lett. c): quelli di "*uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori*";

lett. d): quelli che "*servono all'esercizio della professione del coniuge"*, esclusi tuttavia i beni "*destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione*";

lett. e): quelli *"ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa"*;

lett. f): quelli infine "*acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, purché ciò sia dichiarato all'atto dell'acquisto"*, nonché (art. 179, II comma) i beni immobili o mobili c.d. registrati - auto, aerei e barche "immatricolate" - la cui esclusione dalla comunione "*risulti dall'atto di acquisto*" e "*di esso sia stato parte anche l'altro coniuge*".

Secondo l'art. 177 entrano invece nella comunione *immediatamente*, cioè al momento stesso della loro acquisizione da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge:

1) i beni acquistati dai due coniugi "*insieme o separatamente durante il matrimonio*", salvi quelli relativi ai già ricordati "*beni personali*";

2) le "*aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio"*: sono le c.d. *aziende coniugali*, ma in questo caso, essendo il marito di Sua figlia un "commercialista affermato", un problema di "*farmacia coniugale"* – se mai configurabile, e ci sono parecchi dubbi al riguardo anche per l'attività svolta dal marito - non potrà verosimilmente neppure porsi;

3) "*gli utili e gli incrementi*" delle aziende, sempre "cogestite", ma "*appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio*" (anche questa è naturalmente una categoria estranea alla vicenda).

Sono inoltre "*oggetto"* di comunione, ma solo "*de residuo*" e perciò - come l'espressione latina agevolmente lascia intendere – soltanto se e nella misura in cui nel concreto siano ancora sussistenti alla data di scioglimento della *comunione* (essendone quindi sottratti finché questa è in vigore), anche:

4) i "*frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi"*;

5) i "*proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi"*.

Suo genero potrà quindi, ad esempio, disporre in piena autonomia di tutti i "*proventi*" della sua professione fino a quando la comunione legale perdurerà, ma alla data stessa del suo scioglimento [tra le cui cause, lo ricordiamo ancora una volta, c'è anche la *separazione personale* tra i coniugi, cosicché il regime *cessa* per effetto stesso della sentenza che omologa la *separazione consensuale* o pronuncia quella *giudiziale*] la comunione si estenderà *ipso jure* anche ai "*proventi*" ancora da lui non "*consumati*", quelli appunto "residui".

E così dicasi, per fare un altro esempio, per i canoni - sempre a quella data "*percepiti e non consumati*" - di una locazione avente ad oggetto un immobile *proprio* di uno soltanto dei coniugi.

Anche le aziende di proprietà esclusiva di un coniuge possono però ricadere nella comunione "*de residuo*", cioè *differita*, dato che per l'art. 178 "*i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa*".

Ora, a seguito della progettata donazione a Sua figlia, la farmacia certamente apparterrebbe soltanto a "*uno dei coniugi*" che altrettanto certamente l'avrebbe "*costituita dopo il matrimonio*"; se quindi Sua figlia la farmacia la ricevesse per una via negoziale diversa da una liberalità del padre, ricorrerebbero tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 178 appena riportato, con il conseguente insorgere in ordine ad essa della *communio de residuo*, sia pur, come si è visto, limitatamente ai soli "*beni destinati all'esercizio dell'impresa*".

Senonché, ed eccoci al punto, la farmacia - prima ancora di un'"*impresa*" rientrante nell'area di operatività dell'art. 178 – costituirebbe comunque un bene per l'appunto acquisito da Sua figlia "*per effetto di donazione*" (oltre che "*successivamente al matrimonio*") e quindi per ciò stesso uno dei "*beni personali*" indicati nell'art. 179.

C'è stata forse qualche incertezza al riguardo anche in giurisprudenza, ma il vero è che l'art. 179 sembra debba prevalere *sempre* sull'art. 178, e quindi – pur trattandosi ovviamente di un'"*impresa*" – una farmacia ricevuta in donazione (o per successione) da uno dei due coniugi non soltanto nasce come un bene "*personale*" (o *proprio*) di quel coniuge, ma è destinata a restare tale sia durante la *comunione legale* che *anche dopo* il suo scioglimento, senza essere insomma mai assorbita dalla comunione, né *immediata* né *de residuo*, e pertanto con l'ulteriore conseguenza che alla cessazione del regime ne resteranno estranei anche tutti i "*beni destinati all'esercizio dell'impresa*".

A differenza, cioè, di una farmacia individualmente acquistata o conseguita *prima* o *durante* il matrimonio da un coniuge, poniamo, per concorso [alla quale invece l'art. 178 si applica pienamente], quella ricevuta per donazione (o successione) - "*successivamente al matrimonio*" (art. 179 lett. *b*) ma anche "*prima del matrimonio*" (art. 179 lett. *a*) - resta ***sempre*** un "*bene personale*" (o *proprio*) del coniuge donatario (o legatario), esattamente come una quota di snc o sas ricevuta allo stesso modo.

Per tornare al quesito, l'esercizio sarà dunque *sempre* nella *piena disponibilità* di Sua figlia, che potrà gestirlo del tutto insindacabilmente e destinare come meglio vorrà i profitti realizzati, come potrà anche cederlo liberamente a titolo oneroso o gratuito a qualsiasi terzo; e questo, sia *prima* che *dopo* la cessazione della comunione.

Certo, è possibile che - al pari di qualsiasi altro bene "*personale*" di uno dei coniugi - anche i *frutti* della farmacia, e forse i suoi *proventi* (perché in fondo derivano anch'essi da una sua "*attività separata*"), ove "*non consumati*" alla data di scioglimento della *comunione legale*, vi possano a quel momento rientrare *de residuo*.

Preferiamo tuttavia trascurare almeno qui ulteriori approfondimenti circa la sorte di *frutti* e/o *proventi* non *consumati*, per ribadire invece la conclusione di queste note che del resto è anche la risposta di fondo al quesito: *tutti i beni – comprese le farmacie e le quote di società titolari di farmacia – ricevuti da chi sia in regime di comunione legale con il coniuge per donazione o per successione (legato o istituzione di erede), prima o durante il matrimonio, non rischiano nessun assorbimento nella comunione, né direttamente né "de residuo".*

(gustavo bacigalupo)

2022.11.29 l'assegno una tantum all'ex coniuge non è deducibile…[…ma non è imponibile per chi lo riceve]

Sto pagando alla mia ex moglie, a rate, un assegno una tantum che, secondo quello che mi assicura l'avvocato, mi sottrae per sempre all'obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento.

E' deducibile l'importo dell'assegno prescindendo se pagato in unica soluzione o a rate, come nel mio caso?

L'assegno *una tantum* – anche se corrisposto a rate - *non è deducibile dal coniuge che lo corrisponde, come non è imponibile per il coniuge che lo riceve.*

Infatti, sono deducibili dal reddito complessivo [e imponibili per l'altro coniuge] gli *assegni periodici* di mantenimento ma nella sola parte espressamente riferita al beneficiario, non essendo dunque deducibile il residuo importo destinato al mantenimento dei figli.

Naturalmente, come noto, deve trattarsi di assegni dovuti in conseguenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, indipendentemente che si tratti di separazione giudiziale o consensuale.

Tornando all'assegno *una tantum*, la sua indeducibilità resta tale anche se – come detto - la somma viene versata a rate, dato che la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti [quindi l'assegno *una tantum*, diversamente da quello periodico di mantenimento, non è mai disposto dal giudice] e comporta evidentemente la *risoluzione definitiva di ogni rapporto tra i coniugi*, sempre a differenza di quello di mantenimento che invece è sempre rivedibile nel tempo.

(andrea raimondo)

2022.11.29 La rateazione dell'avviso bonario

Ho appena ricevuto una Pec dall'Agenzia delle Entrate contenente una comunicazione di irregolarità contestate in ordine alla dichiarazione del 2020, riferita ai redditi del 2019, chiedendomi il pagamento di € 9.875 entro 30 giorni dalla notifica.

Di che cosa si tratta? Qualora l'importo richiesto fosse dovuto [perché mi sembra di ricordare che non ho pagato delle imposte per quell'anno], è possibile rateizzarlo?

La comunicazione di irregolarità che Lei ha ricevuto è generalmente chiamata *avviso bonario* ed è il risultato del c.d. "controllo automatico" [*Cfr.* art. 36 *bis* D.P.R. 600/73] con cui l'A.f. – utilizzando naturalmente procedure automatizzate - *ri*-calcola le imposte risultanti da **TUTTE le dichiarazioni fiscali presentate dal singolo contribuente per TUTTI i singoli anni di imposta** [Mod. Unico, Mod. Iva, Mod. Irap, ecc…], purché ovviamente non prescritti, anche se il Fisco si guarda bene dal far scadere i termini di prescrizione.

In questo *ri*-calcolo l'A.f. verifica in particolare – è chiaro - la corrispondenza con quanto effettivamente dichiarato e pagato.

Nel caso in cui dal *controllo* dovessero poi emergere delle **irregolarità** [come, ad esempio, omessi/carenti/tardivi versamenti di imposta, errori materiali commessi per la determinazione dell'imponibile e/o delle imposte dichiarate, ecc.], il contribuente riceve appunto - via Pec, o con raccomandata a/r - l'*avviso bonario*, all'interno del quale sono riportate sia le motivazioni della *ri*–determinazione dell'imponibile e/o delle imposte e sia il calcolo dell'ammontare contestato, comprensivo degli interessi e delle sanzioni comminate.

Passando quindi dagli aspetti generali dell'*avviso bonario* alla comunicazione che Lei ha ricevuto, dobbiamo confermarLe – sulla base della documentazione trasmessaci - che la pretesa erariale contestataLe sembra fondata, in quanto è facile verificare che in realtà non è stato pagato il secondo acconto Irpef per il 2019, i cui termini di pagamento scadevano il 30/11/2019.

Pertanto, entro 30 giorni dalla notifica della *comunicazione di irregolarità*, Lei dovrà versare quanto in essa richiesto per mezzo dell'allegato Mod. F24 "predeterminato", così da evitare se non altro che le sanzioni applicate passino dal 10% al 30% dell'imposta dovuta .

***N.B.**: Si ricorda che, "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo" [Cfr. art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 70/2011].*

In alternativa al versamento in unica soluzione, le somme da Lei dovute [senza perdere comunque il beneficio della riduzione delle sanzioni al 10%], *possono essere pagate in rate trimestrali calcolate per mezzo del servizio di "Determinazione dei versamenti rateali*" messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate e accessibile [come da figura sotto riportata] da questo *link*.

Infatti, seguendo una procedura guidata di compilazione, in cui dovrà riportare i dati principali dell'*avviso bonario* ricevuto, Lei avrà la possibilità di determinare il *piano rateale* più aderente alle Sue esigenze [scegliendo da un minimo di due ad un massimo di venti rate trimestrali] e di stampare i Modd. F24 riferiti a ognuna delle singole rate che dovranno essere pagate entro le predeterminate scadenze.

***N.B.**: Come per il pagamento in unica soluzione, la scadenza per il versamento della prima rata è fissata a 30 giorni dalla notifica dell'avviso bonario.*

(mauro giovannini)

2022.11.30 Può partecipare il medico all'attività di vaccinazione eo tamponi della farmacia

Sono una assegnataria in forma singola di una nuova sede farmaceutica. Mio marito è medico anestesista ormai in pensione, e vorrei sapere se la sua presenza in farmacia, non come medico, ma come aiuto generico, ad esempio nel mettere a posto i prodotti del magazzino, o nel vendere prodotti cosmetici, è anch'essa vietata in modo assoluto, oppure se deve, nel caso, cancellarsi dall'Ordine.

Faccio un ulteriore passo: è assolutamente vietato che come medico faccia tamponi o vaccini in un gazebo vicino alla farmacia?

Differentemente, come vedremo, dal quesito posto nel secondo capoverso, quello esposto nel primo sembra di agevole soluzione, pure se – anche per alcune giuste rivendicazioni che parrebbero provenire almeno in parte dalla stessa vs Categoria – le cose anche qui potrebbero nel tempo subire via via ulteriori evoluzioni proprio sul piano normativo.

Per il momento, però, non sembra possano esserci grandi dubbi: *in principio* un medico – sol perché iscritto all'albo e anche se pensionato e/o non effettivamente esercente la professione - in farmacia non può svolgere alcuna attività lavorativa e men che meno, fosse anche con carattere di discontinuità, "*attività di prescrizione e diagnosi*".

"Prescrizione" e "*diagnosi"* sono infatti attività entrambe espressamente vietate, al pari di quella di "*prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti*", dal disposto ***sub e)*** del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 153/2009 [che contiene le disposizioni governative delegate dall'art. 11 della l. 69/2009 "*in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale*"].

Quella ora citata del d.lgs. 153/2009 è una norma imperativa che perciò reca con sé anche il divieto per un medico di contrarre con una farmacia [o, se si preferisce, il divieto per una farmacia di contrarre con un medico] rapporti, non necessariamente continuativi, che implichino la frequentazione in qualunque modo della farmacia da parte del medico, così da porre quest'ultimo – anche solo in astratto – nelle condizioni di svolgere per l'appunto [anche] "*attività di prescrizione e diagnosi*".

Un indizio comunque non pallidissimo che un tale rigore possa prima o poi essere attenuato da altri interventi legislativi o anche, per qualche aspetto, da provvedimenti amministrativi, possiamo tuttavia rinvenirlo nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3357/2017 – rimasta finora isolata, e però convincente nelle conclusioni anche se un po' meno nell'iter prescelto – che valorizza fortemente il disposto ***sub c)*** dello stesso comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 153/2009, secondo cui ["*I nuovi servizi assicurati dalle farmacie …omissis… concernono*"] "*la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano*".

Come vediamo, partendo proprio da tale disposizione il CdS – nel decidere, rigettandolo, l'appello proposto da un titolare di farmacia avverso la sentenza n. 1692/2016 del Tar Lombardia Brescia e nei confronti [tanto per cambiare…] di un'altra farmacia – afferma che l'evoluzione della normativa mostra che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l'esercizio di altre professioni o arti sanitarie "*non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell'ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale*".

A parte però il richiamo al divieto di *cumulo soggettivo****** sancito nell'art. 102, primo comma, del TU.San. - che d'altronde il CdS ci pare evochi a sproposito perché nella vicenda decisa si era posto tutt'altro problema che quello di un "bi-professionista", un professionista, cioè, che sia allo stesso tempo medico e farmacista, o farmacista e podologo, o farmacista e dietista, o farmacista e biologo, e così via – merita invece di essere in ogni caso adeguatamente valorizzata, specie nell'ottica di una possibile ulteriore evoluzione del rapporto medico/farmacia, la precisazione successiva del Supremo Consesso circa la ben circoscritta finalità [soltanto, cioè, nell'ambito della "*prevenzione*" e "*di appositi programmi ecc.*"] di eventuali *visite mediche* in farmacia, che ovviamente al di fuori di quegli ambiti sono e restano interdette.

***Che la sentenza, infatti, intenda riferirsi al solo cumulo soggettivo e non al cumulo oggettivo, cui accenneremo tra un momento, si deduce dal richiamo espresso del CdS alla sua precedente decisione n. 6409 dell'1/10/2004.*

Ma ritenendo di dover qui accantonare [soprattutto per la sua peculiarità, evidentemente] questo precedente del CdS e non volendo comunque enfatizzarne il ruolo, resta ben fermo e saldo il divieto di qualunque "*attività di prescrizione e diagnosi*" e quindi anche il divieto per la farmacia di consentire a un medico – alla cui professione, giova sottolinearlo, queste "*attività*" pertengono in via esclusiva – di porsi, anche solo potenzialmente come rimarcato poco fa, nelle condizioni di svolgere in farmacia prestazioni vietate******

****Invece, come noto, già all'indomani dell'entrata in vigore della legislazione sui "nuovi servizi" delle farmacie furono ritenute, come a maggior ragione devono essere ritenute oggi, del tutto lecite e pertanto consentite al loro interno [grazie anche a un "via libera" del CdS, sorprendente quantomeno per la sua tempestività] le*

prestazioni di tutti gli altri professionisti sanitari – che oggi sono… un'infinità - "promossi" dalla Lorenzin e con i quali dunque certi accordi sono legittimi come è legittima ogni ipotesi di cumulo oggettivo, a meno che evidentemente non riguardi uno dei "professionisti prescrittori", come il medico o il dentista o il veterinario. Deve però essere chiaro, anche per dissipare alcune perplessità sollevate da qualche parte, che - sia con le prestazioni rese nella e/o per la farmacia dai professionisti sanitari diversi dai medici [come pure con la presenza di questi ultimi nella farmacia in ipotesi specifiche riconducibili all'ambito della "prevenzione" e di "appositi programmi ecc.", che il CdS richiama nella citata decisione n. 3357/2017] - siamo comunque fuori dalla sfera di operatività della disposizione di cui al citato art. 102, ma secondo comma, del TU.San. ["I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con l'ammenda da ecc…."], perché questi ipotetici rapporti con i "sanitari" non sono articolati sulla loro partecipazione agli utili della farmacia come tale.

Per concludere allora sul *primo quesito* da Lei posto, Suo marito – *finché resterà iscritto all'albo* - non potrà fornirLe alcuna concreta collaborazione in farmacia neppure [per usare le parole della mail] "*come aiuto generico, ad esempio nel mettere a posto i prodotti del magazzino, o nel vendere prodotti cosmetici*".

Ben diversamente, *cancellandosi dall'albo professionale*, egli sarà legittimato a fare in farmacia tutto e di più, compresa perfino l'assunzione della gestione commerciale dell'esercizio ma fatta salva, è banale aggiungerlo, qualsiasi dispensazione diretta del farmaco alla clientela.

* * *

Può suscitare invece almeno qualche perplessità, come accennato all'inizio, il *secondo quesito*, che concerne l'eventuale espletamento da parte di Suo marito – naturalmente *quale medico iscritto all'Albo* - della sola attività professionale riguardante *vaccinazioni* e *tamponi*.

Qui ci interessano il disposto sub ***e-quater*** [introdotto con DL n. 24/22 convertito con l. n. 52/22] *del già citato comma 2 dell'art. 1 d.lgs. 153/2009* e l'***art. 4*** *del Protocollo d'intesa del 28/7/2022* tra Governo, Regioni, Federfarma, ecc., disposizioni di cui è dunque opportuno riportare integralmente il testo:

- *art. 1, comma 2, d.lgs. 153/2009*

(I nuovi servizi assicurati dalle farmacie… omissis… concernono:)

e-quater: *la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, **anche esterne**, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.*

- *art. 4 "Protocollo d'intesa"*

*comma 1. Ai fini dell'offerta di servizi sanitari da parte delle farmacie di cui all'art.1, comma 2, lettera e-quater del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare aree, locali o strutture **separate** dai locali ove è ubicata la farmacia.*

comma 2. L'esercizio dei servizi sanitari nelle aree, locali o strutture di cui al comma 1 è soggetto a controllo da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente, verificando che i soli locali abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità, consentano il rispetto della riservatezza degli utenti, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. In caso di ampliamento dei locali per le attività previste dal presente protocollo la farmacia è tenuta, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'Allegato 1, a presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione l'attività può essere svolta in ragione della comunicazione di cui all'Allegato 1. 3. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'art.1, comma 2, lettera e-quater), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153, e successive modificazioni, anche utilizzando le aree, i locali o le strutture di cui al comma l, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 4. L'autorizzazione, all'utilizzo delle aree, locali o strutture di cui al comma I da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete di cui al comma 3, è rilasciata al rappresentante di rete verificando che i soli locali abbiano i requisiti di idoneità igienicosanitaria di cui al comma 2 del presente articolo, consentano il rispetto della riservatezza degli utenti, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza di una delle farmacie aderenti al contratto di rete prevista in pianta organica. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione l'attività può essere svolta in ragione della comunicazione di cui all'Allegato 1 trasmessa dal rappresentante di rete.

Il disposto sub *e-quater*, come si è visto, è solo in parte sovrapponibile ai due commi dell'*art. 4*, i quali infatti regolano anche alcuni aspetti di esecuzione e di dettaglio finendo per ampliare – ma con almeno un dubbio di legittimità, come diremo subito - l'ambito di applicazione ricavabile dall'*e-quater*, ritenendo invece di poter accantonare la questione della *riservatezza* sia perché tutelata nelle due norme sostanzialmente allo stesso modo e in termini non equivoci e sia perché inconferente ai fini

di queste nostre notazioni.
Indubbiamente, però, anche i due passaggi che più possono interessarci - cioè "*aree, locali o strutture, **anche esterne…** alla farmacia*" [e-quater] e "*aree, locali o strutture **separate** dai locali ove è ubicata la farmacia*" [art. 4] - vogliono dire e dicono in realtà la stessa cosa, e cioè che l'attività di *vaccinazione* e *tamponi* può essere esercitata dalla farmacia tanto all'interno dell'esercizio come anche in un'area o struttura o locale *separato* da quello della farmacia, quindi *esterno* ad essa, che [differentemente, ad esempio, dal classico gazebo] potrà anche non essere vicinissimo, purché sia compreso "*nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa*".
Semmai quel sospetto di legittimità accennato poco fa può suscitarlo l'art. 4 quando, discostandosi dall'"*e-quater*" [che è circoscritto dichiaratamente a *vaccinazioni* e *tamponi*], rende utilizzabili "*aree, locali o strutture separate*" anche per lo svolgimento di [*tutti*] i "*servizi sanitari… di cui all'art. 1, comma 2*" dello stesso D.Lgs. 153/2009, così delineando l'allestibilità da parte delle farmacie anche di locali, lontani o lontanissimi, in cui poter esercitare [come fosse un ramo d'azienda distaccato] l'intera attività relativa ai "nuovi servizi", uno scenario che francamente può sembrare foriero di conseguenze non da poco nei rapporti tra le farmacie.
E allora, la domanda è: queste disposizioni possono forse, al ricorrere magari di alcuni rigorosi presupposti, mettere il ruolo e le prestazioni del medico che vi fosse adibito al riparo dal rischio di una commistione - *vietata*, per quanto detto fin qui - con l'attività ordinaria di dispensazione del farmaco, visto che in tali ipotesi si potrebbe configurare un'attività anche "fisicamente" separata e del tutto autonoma dalla farmacia, e dunque dalla sua attività ordinaria, pur se nondimeno ad essa riconducibile?
La risposta non può che essere negativa, perlomeno quando l'attività in argomento sia svolta nel *locale farmacia* anche latamente inteso, perciò in uno qualsiasi degli ambienti che lo compongono, *fosse pure un "gazebo"* [come Lei sottolinea] o altra struttura a ridosso del locale farmacia.
È vero che, secondo la gran parte degli accordi Regione/Farmacie relativi ai tamponi, requisito ineludibile per espletare il servizio in farmacia *era* [ma forse bisogna dire *è*, perché il principio dovrebbe intendersi esteso anche all'attività di vaccinazione quando espletata per l'appunto all'interno dell'esercizio] la *netta separazione* – con diversità tra i rispettivi orari di svolgimento e/o con diversità di ingressi e uscite - tra *l'accesso all'area dedicata* e *l'accesso al "banco"*, così da evitare incontri/sovrapposizioni tra clienti che richiedono una vaccinazione o un tampone nell'area riservata interna della farmacia [o anche, come accennato, in un "gazebo" esterno] e clienti che invece necessitano semplicemente di approvvigionarsi di farmaci, con o senza ricette da spedire.
Senonché, guardando bene, neppure con il rispetto delle prescrizioni appena ricordate, e separando quindi l'attività ordinaria da quella di erogazione al suo interno dei "*nuovi servizi*", la farmacia – se può forse evitare l'incontro/sovrapposizione tra le due "clientele" - nulla invece ragionevolmente può fare per impedire la "confusione" tra gli addetti all'attività ordinaria, sanitari o non sanitari, e i professionisti sanitari adibiti ai "*nuovi servizi*", che si tratti di *tutti* i nuovi servizi o soltanto di vaccinazioni e tamponi.
E dunque, in ultima analisi, mentre dalla presenza dell'infermiere, in uno o in un altro degli ambienti del *locale farmacia*, non possono derivare criticità di alcun genere [come neppure dal suo inquadramento nella farmacia che, come accennato, può con lui validamente intrattenere rapporti], invece – se a vaccinazioni e tamponi sono impiegati (anche) dei medici - non si vede come poter loro impedire in radice (anche) un'attività di "*prescrizione e diagnosi*".
Diverso potrebbe essere il discorso [ma il condizionale è quanto mai d'obbligo…] pensando all'ipotesi in cui la farmacia – limitando naturalmente l'attività svolta nel *locale esterno, autonomo e separato*, soltanto a vaccinazioni e tamponi, come del resto sembra prescrivere il disposto sub *e-quater* – vi preponga un medico iscritto all'albo, assicurando la piena autonomia funzionale dell'attività rispetto a quella ordinaria, e ferme tutte le cautele e tutti i controlli del caso.
Ma, s'intende, è più che altro una mera ipotesi di lavoro e soltanto "residuale", dunque tutta da verificare.

* * *

Per concludere anche sul *secondo quesito*, Suo marito – finché resterà iscritto all'albo - non sembra pertanto possa esserLe di grande aiuto neppure incaricandolo di vaccinazioni e tamponi, anche se nella "realtà non virtuale", è difficile ignorarlo, alcune farmacie già ora ricorrono disinvoltamente [intendendo meritoriamente assicurare la migliore qualità di questo "nuovo servizio"…] all'ausilio di qualche medico.
Se infatti escludiamo l'ipotesi "residuale" cui si è accennato, la già rilevata assenza – nella normativa di settore - di una prescrizione che impedisca la "confusione" con l'attività ordinaria della farmacia permetterebbe a Suo marito [sempre virtualmente] di svolgere nell'esercizio anche quelle "*attività di prescrizione e diagnosi*" espressamente interdette, come abbiamo visto ripetutamente.
La farmacia d'altronde non potrebbe beneficiare della collaborazione di Suo marito nel servizio di vaccinazioni e tamponi neppure cancellandosi dall'albo, perché in tal caso potrebbe bensì svolgere tutte quelle attività interne alla farmacia non riservate al farmacista e di cui si è detto [potendo perfino amministrare e gestire l'esercizio…], ma sicuramente non potrebbe svolgere prestazioni riservate in principio al medico e all'infermiere, oltrechè ai farmacisti "*opportunamente formati a seguito del superamento, ecc.*", una condizione peraltro che sembrerebbe poco più di una formalità.
In definitiva, però, è chiaro che stiamo navigando in una materia esposta a continue "fibrillazioni" – del legislatore ma anche delle stesse farmacie - e quindi molto può ancora cambiare, e qualche nuovo o diverso indirizzo dobbiamo aspettarcelo anche dal giudice amministrativo.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.12.01 Bonus Energia relativi al III e IV trim. 2022 compensabili fino al 30 giugno 2023

Con la circolare n. *36/e* del 29 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha infatti aggiornato il quadro dei *Bonus Energia* alla luce dell'approvazione del *Decreto Aiuti quater* [dl. n. 176/2022] e della conversione in legge del *Decreto Aiuti ter* [l. n. 175/2022].

L'AdE, "riordinando" la materia come disciplinata dagli ultimi due "*Aiuti*", chiarisce che i *bonus energetici* relativi al terzo e quarto trimestre 2022 [infatti il *Decreto Aiuti quater* aggiunge anche il mese di dicembre di quest'anno] potranno essere utilizzati in compensazione appunto fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 marzo 2023 come previsto in precedenza, con obbligo tuttavia, *pena la perdita del diritto di utilizzare il bonus*, di *comunicare l'importo del credito maturato* ***entro il 16 marzo 2023***.

Merita una menzione anche quel che aggiunge la circolare – ma non sappiamo quanto legittimamente…- con riguardo alle imprese sia "*energivore*" sia "*non energivore*" che alla data del 1° luglio 2019 non risultavano ancora costituite.

In particolare, per queste ultime, la circolare precisa che - in assenza di dati relativi al *parametro iniziale di riferimento* normativamente previsto [quello cioè del *costo medio* della componente energia elettrica del terzo trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al terzo trimestre 2022] – tale parametro va assunto nell'importo di *62,71* euro/MWh, come risultante dalla sommatoria:

- del valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il terzo trimestre 2019, a 51,01 euro/MWh19;
- e del valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il terzo trimestre 2019, a 11,70 euro/MWh20.

Si tenga comunque presente che le cose potrebbero ulteriormente ancora cambiare per effetto della legge di conversione dell'*Aiuti quater* e magari anche della Legge di Bilancio 2023.

(*aldo montini*)

2022.12.01 Mutuo cointestato la detrazione dei relativi interessi passivi

Lo scorso anno io e mia moglie abbiamo acceso un mutuo cointestato sulla prima casa. A partire da quest'anno io inizierò un'attività in proprio in regime forfettario, e dal momento che non mi è possibile detrarre gli interessi passivi del mutuo, vorrei sapere se è consentito indicare nella dichiarazione di mia moglie anche la quota a me spettante per il 50%.

Le norme non lo consentono, perché – quando il mutuo sia cointestato a più persone – ognuna di loro può detrarre soltanto la *propria quota* di interessi.

Tuttavia, quando l'altro cointestatario del mutuo sia il coniuge fiscalmente a carico, anche la quota di pertinenza di quest'ultimo può essere detratta dall'altro coniuge [ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b, del Tuir] sempre che però egli abbia sostenuto *interamente* l'onere in argomento.

È bene anche tenere presente che - ex art 12, comma 2 del Tuir - il coniuge può essere considerato *fiscalmente a carico* solo quando il suo reddito complessivo [inclusi redditi di impresa e/o di lavoro autonomo anche in regime forfettario] non superi il limite dei 2.840,51 euro.

(*francesco sonnino silvani*)

2022.12.02 Detraibilità spese veterinarie [farmaci e visite veterinarie] con strumenti tracciati

Le spese veterinarie, comprese quelle per farmaci, possono ancora oggi essere portate in detrazione solo se pagate con modalità di pagamento tracciabile?

La risposta è affermativa, sia con riguardo all'ammontare dei compensi corrisposti al veterinario che a quello dei farmaci: l'uno e l'altro sono infatti *detraibili* per il 19% dell'ammontare che superi, come al solito, la franchigia di euro 129,11.

E però, il tetto dell'importo su cui il singolo contribuente ha diritto alla detrazione del 19% è di 550 euro per ciascun periodo di imposta.

Dal 2021 infatti – come per le altre spese sanitarie - anche la *detrazione* per quelle veterinarie spetta a condizione che la prestazione sia pagata mediante versamenti bancari o postali o con altri sistemi di pagamento in grado di assicurarne la tracciabilità [carte di credito, carte di debito, assegni, *ecc*.].

Fanno eccezione soltanto le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario *rese nell'ambito del SSN*, che restano quindi *detraibili* anche se pagate in contanti [al pari del resto delle spese mediche].

Per completezza ricordiamo anche che, *per la detraibilità dei farmaci veterinari acquistati in farmacia*, occorre che lo scontrino riporti, oltre al *codice fiscale* del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la *natura* dei medicinali acquistati [che può essere identificata anche mediante la codifica "FV", ovvero *farmaco per uso veterinario*], la loro *qualità*, che deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio, e naturalmente la loro *quantità*.

(*marco righini*)

2022.12.02 Probabilmente già nella Legge di Bilancio 2023 la rivalutazione di quote sociali e terreni

Da quel che vediamo, infatti, il nuovo Esecutivo ha deciso di inserire già nella Legge di Bilancio 2023 – riesumando peraltro una prassi consolidatasi negli anni fino al 2021 [perché solo per il 2022 il provvedimento è giunto a marzo dello stesso anno invece che entro il 31.12.2021] - la conferma della misura riguardante la *rivalutazione di quote [e terreni] posseduti alla data del 1° gennaio 2023*.

Al momento – ricordando che ad oggi possiamo commentare soltanto una "bozza" della legge - è stata inoltre confermata anche l'aliquota del 14% quale imposta sostitutiva da versare in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023, a meno che [come per il passato] non si opti

per il pagamento in tre rate da corrispondere il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 30 giugno 2023.

Per poter usufruire della rivalutazione è necessario che gli interessati [persone fisiche in quanto tali, enti non commerciali, società semplici e soggetti non residenti che non hanno una stabile organizzazione in Italia] predispongano *entro il 30 giugno 2023*, tramite un professionista abilitato [ad es. un commercialista], una perizia giurata dalla quale emerga il valore del capitale della società alla data del 1° gennaio 2023 su cui di conseguenza calcolare il 14% a titolo appunto di imposta sostitutiva da versare con Mod. F24 in uno dei due termini sopra indicati.

Anche perciò – ed eccoci forse all'aspetto di maggior rilievo - *chi avesse "saltato" l'appuntamento del 15 novembre scorso potrà usufruire di tale facoltà*, mentre chi intenda accedere a questa agevolazione *dovrà evidentemente affrettarsi a costituire entro il 31 dicembre p.v. una società*, anche se naturalmente non è richiesto che essa assuma entro lo stesso termine la titolarità di una farmacia.

Questa è allo stato la situazione, salvo modifiche che potranno essere apportate in sede di approvazione parlamentare.

(matteo lucidi)

2022.12.05 Comunicato stampa dalla Consulta legittimo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario

Da quel che vediamo, infatti, il nuovo Esecutivo ha deciso di inserire già nella Legge di Bilancio 2023 – riesumando peraltro una prassi consolidatasi negli anni fino al 2021 [perché solo per il 2022 il provvedimento è giunto a marzo dello stesso anno invece che entro il 31.12.2021] - la conferma della misura riguardante la *rivalutazione di quote [e terreni] posseduti alla data del 1° gennaio 2023*.

Al momento – ricordando che ad oggi possiamo commentare soltanto una "bozza" della legge - è stata inoltre confermata anche l'aliquota del 14% quale imposta sostitutiva da versare in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023, a meno che [come per il passato] non si opti per il pagamento in tre rate da corrispondere il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 30 giugno 2023.

Per poter usufruire della rivalutazione è necessario che gli interessati [persone fisiche in quanto tali, enti non commerciali, società semplici e soggetti non residenti che non hanno una stabile organizzazione in Italia] predispongano *entro il 30 giugno 2023*, tramite un professionista abilitato [ad es. un commercialista], una perizia giurata dalla quale emerga il valore del capitale della società alla data del 1° gennaio 2023 su cui di conseguenza calcolare il 14% a titolo appunto di imposta sostitutiva da versare con Mod. F24 in uno dei due termini sopra indicati.

Anche perciò – ed eccoci forse all'aspetto di maggior rilievo - *chi avesse "saltato" l'appuntamento del 15 novembre scorso potrà usufruire di tale facoltà*, mentre chi intenda accedere a questa agevolazione *dovrà evidentemente affrettarsi a costituire entro il 31 dicembre p.v. una società*, anche se naturalmente non è richiesto che essa assuma entro lo stesso termine la titolarità di una farmacia.

Questa è allo stato la situazione, salvo modifiche che potranno essere apportate in sede di approvazione parlamentare.

(matteo lucidi)

2022.12.05 Gli straordinari forfetizzati

Sono il titolare di una farmacia e al momento dell'assunzione di un dipendente ho concordato con lui un importo mensile come straordinario forfettizzato, ma il lavoratore in realtà non svolge mai ore di lavoro straordinario.
È legittimo eliminare dalla retribuzione mensile, contro la volontà del lavoratore, questa cifra stabilita forfettariamente, mancando la causale?

In questo caso, dunque la forfettizzazione consiste in una modalità di retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario che, invece di essere retribuite analiticamente in ragione delle ore effettivamente svolte, vengono pagate – come abbiamo letto - in misura fissa mensile.

Solitamente si ricorre a questa soluzione quando la prestazione di lavoro straordinario nel corso dell'anno sia *ricorrente* e *continuativa*, anche se non necessariamente con lo stesso numero di ore e/o nelle stesse giornate della settimana.

L'erogazione di questo emolumento trova il suo fondamento in un *accordo tra le parti* [come, nel Suo caso, una lettera di assunzione sottoscritta da entrambe] che deve contenere:

- *la data di inizio erogazione;*
- *l'identità delle parti;*
- *il motivo del riconoscimento;*
- *il corrispettivo economico lordo;*
- *le mensilità in cui verrà erogato;*
- *la durata ed il termine del patto (tempo determinato o indeterminato).*

È il caso inoltre di sottolineare che la liquidazione dello straordinario forfetizzato non deve comportare per il lavoratore [se non del tutto episodicamente] una riduzione della retribuzione che avrebbe percepito con il pagamento analitico delle ore di straordinario, tenendo presente che in tale evenienza – ipotizzando cioè che questa vicenda si registri frequentemente durante uno stesso anno - il dipendente potrebbe chiedere le differenze retributive a lui spettanti.

Pertanto, rispetto al quesito posto, nel caso si voglia procedere comunque all'eliminazione dalla retribuzione dell'importo relativo allo straordinario forfetizzato, sarà necessario redigere *una nuova specifica intesa* tra le parti, modificativa evidentemente della precedente pattuizione.

E però, un accordo del genere - per la sua validità ed inoppugnabilità - dovrà essere formalizzato in una delle c.d. *sedi protette* come, ad esempio, quella dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o quella del sindacato di categoria.

(silvia cecchini)

2022.12.05 Regalare un'auto al figlio

Devo accontentare mio figlio donandogli la macchina e vorrei sapere se questa è un'operazione soggetta all'imposta sulle donazioni?

La risposta deve essere negativa, dato che - per espressa previsione di legge, e cioè dell'art. 59 bis del D.Lgs 346/1990 - le donazioni aventi a oggetto i veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (c.d. Pra) *non sono soggette a imposta sulle donazioni*.

Si applica, invece, l'imposta provinciale di trascrizione, cioè il tributo dovuto sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al Pra (art. *56*, D.lgs. 446/1997).

(*andrea raimondo*)

2022.12.06 Adeguamento Istat per ottobre 2022

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a **ottobre *2022***, che vede un aumento dell'indice *mensile* stabilitosi ora al **3,3%** (rispetto al precedente **0,3%**), mentre quello *annuale* è salito dal ***7,8%*** all'**11,5%**.

Anche quello *biennale* è ulteriormente salito: dall'**11,4%** al **14,9%**.

Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari a **8,550%** (il 75% di 11,5%), e quella *biennale* all'**11,175%** (il 75% di 14,9%).

Per i conduttori, ma non solo [e le ragioni sono facilmente intuibili], le cose dunque si mettono sempre peggio.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.12.06 Sulla visibilità al pubblico dei prezzi degli equivalenti e dei prodotti diversi dai farmaci

A un nostro collega, titolare di una farmacia del ns. stesso comune, è stata recentemente contestata una doppia violazione: quella della mancata messa a disposizione dei clienti della lista di trasparenza e quella della mancata indicazione dei prezzi nei prodotti diversi dai medicinali esposti nel locale della farmacia.

Potete riassumerci la questione soprattutto per la lista di trasparenza che a quanto pare dovremmo consegnare in formato cartaceo al cliente, quando questo sembrerebbe assurdo per il numero di pagine di cui è composta?

Dapprima la risposta sulla *lista di trasparenza* che, se obbligatoriamente in formato cartaceo, comporterebbe davvero costi ingiustificati a carico delle farmacie.

➢ ***Sulla lista di trasparenza***

In realtà, stando al disposto del comma 2 dell'art. 1 del dl. 87/2005, parrebbe senz'altro sufficiente che "*Una o più copie dell'elenco*" [cioè, appunto, della *lista di trasparenza*] siano "*poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia*".

Per rendere nel concreto rilevabili dai clienti la lista degli *equivalenti* disponibili, con relativi prezzi, dei farmaci di fascia C [compilata e aggiornata periodicamente, come noto, dall'Aifa che la diffonde ai medici di base, ai pediatri, agli specialisti convenzionati, agli ospedalieri nonché alle Asl e alle aziende ospedaliere], basterà pertanto - invece che mettere necessariamente a disposizione della clientela una copia cartacea del *listino*, che oltretutto dovrebbe essere aggiornato a ogni variazione di prezzo, rendendo così insopportabilmente onerosa per la farmacia la gestione della vicenda – trasferire il *listino* stesso in un *monitor* posizionato in un'area del locale agevolmente consultabile dalla clientela.

Ricordiamo che deve trattarsi, almeno tendenzialmente, di una *consultazione autonoma* da parte degli utenti, senza quindi che costoro siano costretti a ricorrere alla "mediazione" del personale della farmacia.

È chiaro anche che, se collegato al *gestionale* dell'esercizio, l'aggiornamento del *listino* – una volta innestato nel monitor – potrà essere reso *automatico* ma soprattutto, ed è quel che più conta, sarà un aggiornamento tempestivo.

Se perciò il Suo collega non ha reso in alcun modo consultabile al cliente un *listino* aggiornato, e dunque non si è avvalso neppure di un monitor, rischia una sanzione – ai sensi del comma 6 bis dello stesso art. 1 sopra citato - da 258,22 a 1.549,37 Euro e, in caso di reiterazione della violazione, addirittura la chiusura temporanea(!) della farmacia per un periodo, si badi bene, *non inferiore a quindici giorni*.

Insomma, una sanzione che sembra macroscopicamente sproporzionata alla gravità della condotta.

➢ ***Sui prezzi dei "non farmaci"***

Passando ora ai prodotti diversi dai farmaci – a qualunque *fascia* essi appartengano – il comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. 114/98 [la "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*", il c.d. *Codice del Commercio*] dispone testualmente che: "*i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo*".

Da questa disposizione, esaminata congiuntamente alle altre del *Codice del Commercio* che regolamentano anch'esse questi aspetti, si ricava agevolmente – come peraltro abbiamo avuto occasione di osservare altre volte – che:

- l'obbligo di evidenziare/indicare il prezzo di vendita *vale soltanto per i prodotti esposti al pubblico*, e pertanto *vi sono sottratti* quelli contenuti/riposti nelle scaffalature chiuse, nel retro della farmacia e in generale in locali dell'esercizio non accessibili alla clientela;
- se quindi nel singolo caso le modalità di vendita non prevedono l'esposizione delle confezioni al pubblico, non possono sorgere obblighi di indicazione di prezzi, né della confezione *tout court* né del prodotto per unità di misura (di cui diremo subito) o per altro;
- se poi il prezzo della confezione vi è stampigliato in maniera ben visibile e chiara, non è necessaria, ad esempio, la collocazione di

un cartellino o simile recante l'indicazione del prezzo;
- infine, quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

➢ ***Quando è obbligatorio il "doppio prezzo"***

Il comma 4 del già citato art. 14 del *Codice del Commercio* fa salve "*le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al pubblico per unità di misura*".

È allora necessario tener conto – sempre quando le confezioni del prodotto siano esposte al pubblico - anche della prescrizione dell'art. 14 [non è un errore di battitura perché sono due diversi artt. 14…] del c.d. *Codice del Consumo* di cui D.Lgs. 206/2005, il cui comma 1 dispone che: "*al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori [e quindi esposti al pubblico per la vendita] RECANO, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, l'indicazione del prezzo per unità di misura* […]", mentre, per il successivo comma 2, "*il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita*".

Tenuto conto, pertanto, di tale ultima prescrizione di carattere generale e inoltre della sottrazione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura disposta dall'art. 16*****

*Questo il testo dell'Art. 16 ["Esenzioni"]
Comma 1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
Comma 2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

dello stesso *Codice*, come abbiamo letto, per specifici prodotti/articoli [in cui *non rientrano i prodotti alimentari confezionati* e quindi, tanto per rispondere a un interrogativo che viene posto frequentemente, neppure i latti per la prima infanzia, sottratti di conseguenza anch'essi dall'obbligo del "doppio prezzo"], si deve ragionevolmente concludere che – esclusi quelli per i quali "*il prezzo per unità di misura*" è identico al prezzo di vendita e quelli indicati nell'art. 16 - ***tutti*** gli altri prodotti/articoli esposti al pubblico devono recare, proprio "*secondo le disposizioni vigenti*", sia l'indicazione del prezzo di vendita che anche quella del "*prezzo per unità di misura*".

E, quanto alle sanzioni, sono quelle previste dall'art. 22, comma 3, del *Codice del Commercio* - richiamato dall'art. 17 del *Codice del Consumo* - che vanno da 516,00 a 3.098,00 euro.

Tuttavia, considerato anche che la norma sanzionatoria fa generico riferimento all'art. 14 del *Codice del Commercio* - che prescrive la doppia indicazione - si potrebbe sospettare che, in caso di omissione di entrambi i prezzi, la sanzione possa essere raddoppiata; ma in realtà la condotta omissiva è unica ed è violato soltanto l'art. 14 del *Codice del Consumo*, senza contare che altrimenti non si potrebbe neppure applicare il *cumulo giuridico* previsto dall'art. 8 della l. 689/81, che non contempla tale ipotesi.

La sanzione dovrebbe quindi essere *una soltanto*.

* * *

Prima di chiudere, una precisazione ulteriore: questo assetto normativo non sembra sia modificabile neppure dal legislatore regionale, perché siamo in presenza di disposizioni *pro-concorrenziali* e per di più la *tutela della concorrenza* è notoriamente materia che – dopo la riforma del famoso Titolo V della Costituzione del 2001, e attendendo, prima o poi, una… riforma della riforma – è di competenza esclusiva del legislatore statale, che al momento prescrive esattamente quel che si è detto.

(*gustavo bacigalupo – aldo montini*)

2022.12.07 L'idea un po... stravagante del sindaco di un comune in materia di p.o.

Siamo titolari ormai da parecchi anni delle due sole farmacie di un piccolo Comune e in base ai dati Istat una delle due è diventata in pratica soprannumeraria.
Ma giustamente il sindaco afferma di non poter sopprimere nessuna delle due e proprio per questo ha deciso di inviare alla Giunta una proposta – trasmessa anche a noi due per conoscenza – diretta a revocare la pianta organica comunale e le attuali due sedi.
In altre parole, la proposta parte dal presupposto che sia la pianta organica che le sedi farmaceutiche siano state eliminate dalla riforma del Crescitalia.
Proprio in considerazione di ciò, il sindaco propone in conclusione che, almeno fino a quando una delle due sedi non diventerà vacante e quindi continuerà a operare solo l'altra farmacia, entrambi gli esercizi potranno liberamente decidere di collocare la propria attività in qualsiasi parte del territorio comunale, salvo solo il rispetto della distanza minima di 200 mt. tra loro.
Ci terremmo ad avere il vostro parere sull'argomento.

Credete che una scelta del genere sia legittima?

Quella della sopravvivenza al Crescitalia di *pianta organica* e *sede farmaceutica* è una questione che per la verità non è più attuale ormai da tempo, ma la singolare vicenda che ci viene raccontata ci offre il destro per farvi ancora un cenno.

Dunque, la novella normativa di cui all'art. 11 del d.l. n. 1/2012, convertito in l. 27/2012, pur avendo *astrattamente* abolito – questo è vero - la *pianta organica* delle farmacie [come forse anche la *sede farmaceutica*, tant'è che la giurisprudenza ne ha a più riprese modificato la denominazione], non ha però eliminato l'obbligo di programmazione/pianificazione territoriale delle farmacie già previsto dalla l. n. 475/1968 e che il Crescitalia ha trasferito dalle Regioni ai Comuni.

I concetti di *pianta organica* [intesa appunto come strumento di pianificazione territoriale] e di *sede farmaceutica* [o zona, o ambito di pertinenza come successivamente definita dalla giurisprudenza] possono dunque dirsi ancor oggi esistenti e pienamente operanti, come peraltro certificato ripetutamente dalle numerose sentenze che infatti fanno tuttora inequivoco e costante riferimento, anche sotto il profilo terminologico, proprio a *piante organiche* e *sedi farmaceutiche* [*ex multis*, cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4744 del 10/06/2022; id. n. 5096 del 21/06/2022; id., n. 3410 del 02/05/2022].

Benché dunque la legge [ripetiamo qui di seguito un "refrain" che cogliamo costantemente dal 2013 nelle decisioni di Tar e CdS] non preveda più espressamente un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, "*per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti*" corrisponde ancora alla vecchia pianta organica.

Venendo allora al caso che Voi prospettate, è fin troppo chiaro che questa singolare proposta sindacale di "eliminare" le circoscrizioni territoriali di pertinenza delle due sedi si pone in termini perfino macroscopici – e francamente abbastanza inspiegabili perché gli uffici comunali non possono ignorare principi elementari come quelli di cui stiamo parlando - contro la giurisprudenza sopra richiamata e consolidatasi già all'indomani del d.l. di riforma n. 1 del 2012 [il c.d. Crescitalia].

Anche pertanto a voler trascurare i pregiudizi che dalla realizzazione di un programma del genere deriverebbero per l'assistenza farmaceutica territoriale, non sembra possa ascriversi il minimo fondamento all'idea di lasciare la piena libertà - con l'unico limite del rispetto della distanza legale di 200 metri dall'altra farmacia - a ciascuno dei due titolari [non importa se in forma individuale o sociale] di trasferire l'esercizio in un qualsiasi altro locale ubicato nel capoluogo.

Se qualcuno fosse poi interessato ad approfondire l'argomento – che si affacciò per la prima e unica volta a ridosso della conversione in legge del DL Crescitalia – potrà rileggere quello che abbiamo scritto in una lunga analisi di questo tema: v. Sediva News del 2-3-4 maggio 2012: "*Se cadono piante organiche e sedi farmaceutiche: l'analisi di un emendamento che non c'*e'".

Possiamo aggiungere che nulla evidentemente esclude che quell'"*emendamento*" possa essere un giorno o l'altro riproposto.

(*cecilia sposato – gustavo bacigalupo*)

2022.12.07 migliorare le performance della farmacia

Ho partecipato ad uno dei vostri incontri sul controllo di gestione e mi piacerebbe avere qualche delucidazione in più, perché sono convinto anch'io di dover tentare seriamente di migliorare le performance della mia farmacia e credo che il vostro aiuto possa essere importante.

Abbiamo infatti dedicato - nel corso del mese di novembre – quattro serate agli incontri con alcuni di voi, ricevendone [senza falsa modestia] parecchi *feedback* positivi anche dalle farmacie non assistite dal nostro Studio e quindi, in ultima analisi, ci pare possa rivelarsi utile dedicare al tema ulteriore spazio anche sulla nostra Rubrica.

Indubbiamente, qualsiasi imprenditore – e perciò anche il farmacista – vuole per la sua impresa una crescita costante, un maggiore profitto e un rafforzamento della sua presenza sul mercato.

Per raggiungere questi obiettivi, però, non è più sufficiente razionalizzare la spesa e contenere i costi, ma bisogna essere padroni delle dinamiche economiche della farmacia, avere sempre a portata di mano le analisi dei costi e dei ricavi di ogni singolo reparto, conoscere la propria clientela, il proprio spazio e molto altro ancora.

Pertanto, proprio grazie al *controllo di gestione* si rivelerà ampiamente più agevole conoscere tutti questi dati della nostra farmacia e, ove ritenuto opportuno, con l'aiuto di uno dei nostri esperti stilare una lista di obiettivi e delineare una strategia per ottenerli.

Ora, una volta che si sia aderito al programma, la prima cosa da fare è quella di monitorare nel complesso le attività della farmacia, così da poter definire con attenzione i c.d. *centri di costo e di profitto* che saranno necessari per avere sia un quadro economico per ogni reparto che una visione globale sulla situazione reddituale dell'impresa

In estrema sintesi, il controllo di gestione ci permetterà di:

- *Stabilire obiettivi e programmi nel breve – medio e lungo periodo;*
- *Monitorare, in qualsiasi momento, i risultati conseguiti;*
- *Analizzare i dati di incasso del team di banco e la sua modalità di servizio;*
- *Confrontare obiettivi e risultati;*
- *Individuare le problematiche e agire per correggerle.*

Dunque, grazie al *controllo di gestione* e a un'attenta analisi della c.d. contabilità analitica, il titolare di farmacia [sia in forma individuale che sociale, giova ribadirlo ancora una volta] potrà – anche con il ns. ausilio - analizzare i flussi di mercato ed essere sempre preparato sui risultati dell'azienda e dei singoli reparti cosicché, ove

non vengano ritenuti soddisfacenti, avrà la possibilità di cambiare strategia di marketing.

(*michela pallonari – cesare pizza*)

2022.12.09 Ancora inquietudini dal concorso campano…

[…e altre potranno derivarne dalla sentenza di merito del TAR all'esito dell'udienza del 12 dicembre]

Ho partecipato, insieme ad un collega, al concorso straordinario bandito dalla Campania e, come voi sapete perché ve ne siete occupati a fondo, in questo momento non è ancora partito il primo interpello.

I dubbi che ci assillano sono questi: avendo io acquistato nel 2015 una quota di snc titolare di una piccola farmacia, e dovendo cederla in caso di assegnazione di una sede nel concorso straordinario, vorremmo sapere se in questa ipotesi io e il mio collega possiamo essere esclusi proprio per questo dalla graduatoria?

Considerate che in questo momento noi occupiamo un posto in graduatoria buono che ci renderebbe comunque assegnatari di una sede già dopo il primo interpello, ma che ovviamente la sede potrebbe essere migliore se noi scalassimo la graduatoria a causa dell'esclusione dal concorso – a quanto sembra – di parecchi concorrenti collocati meglio di noi.

***

Sono un farmacista ed ho partecipato al concorso campano con altri due colleghi.

Sappiamo che il Tar Campania potrebbe costringere la regione a falcidiare la graduatoria escludendo tutti i concorrenti che hanno ceduto una quota sociale e questo significherebbe per noi l'automatico raggiungimento di una posizione molto più favorevole dell'attuale che è alcuni posti dopo il centesimo.

Che prospettive ci sono in questo senso, anche se a noi sembra onestamente difficile e anche ingiusto per i nostri colleghi che possa verificarsi una situazione del genere?

Ora che *può* essere molto vicino - diciamo *può* perché, come vedremo, non è lecito escludere che la discussione del ricorso venga rinviata dal 12 dicembre ad altra data - il momento di una sua definizione nel merito da parte del Tar, è utile anche a noi, se non altro per riannodare le fila di questa vicenda, leggere/rileggere sia quello che abbiamo scritto nelle due News di commento [Sediva News del 15.07.2022: "*Concorrenti "contro" concorrenti nel concorso campano: il Tar sospende temporaneamente la graduatoria…*" e Sediva News del 21.07.2022: "*Ecco l'ordinanza del Tar Campania: se non interviene il CdS, la vicenda può aggravarsi fortemente*"] e sia le due ordinanze che hanno prima disposto (il Tar) e poi non riformata***** (il CdS) la sospensione *in parte qua* della graduatoria, e cioè Tar Campania n. 1378 del 20/07/2022 e CdS n. 4675 del 23/09/2022.

***** Diciamo "non riformata" invece che "confermata", perché a ben vedere il rigetto dell'istanza di riforma dell'ordinanza del Tar viene spiegato dal CdS non tanto con una seppur implicita condivisione delle tesi del Tar [nonostante si tratti di tesi perfino testualmente riprese dalla sentenza del CdS n. 2763/2022 a sua volta appiattita su CdS n. 229/2020, di cui diremo meglio tra un momento], quanto piuttosto con la prossimità dell'udienza di merito e quindi con l'opportunità di lasciare fino ad allora le cose come stanno alla luce del provvedimento dei giudici di primo grado.

Detto questo, abbiamo "estratto" due dei tanti quesiti pervenuti sullo sfortunatissimo concorso straordinario campano, che può vedere indetto il primo interpello tra due o tre mesi o anche – perché no? – addirittura tra uno o due anni, specie se le cose si complicassero nei due gradi di giudizio [Tar e CdS] e anzi, facendo un po' di conti, c'è tutta l'aria di un concorso destinato a concludersi più o meno nel 2030!

Di tutto questo stanno acquisendo consapevolezza tutti i concorrenti collocati utilmente in graduatoria, e quindi sia quelli direttamente coinvolti in prima battuta nel ricorso al Tar [proposto, come ricorderete, dalla candidatura posizionata al 27° posto, che ha infatti chiesto al Tar, previa sospensiva del provvedimento, poi concessa appunto con la citata ordinanza n. 1378 del 20/07/2022, di annullarla nella parte riguardante i concorrenti ivi classificati nella 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 15ª, 18ª, 21ª e 26ª posizione], ma anche in realtà tutti gli altri comunque inclusi nella graduatoria perché il ricorso è stato loro notificato, come disposto dai giudici napoletani, "*per pubblici proclami*"

È certo dunque che l'esito del ricorso riguarderà [con il segno *più* o con il segno *meno*, secondo le singole posizioni in graduatoria, oppure senza incidere su nessuna di esse] tutti i 1494 concorrenti, e molti di loro - per il gioco perverso che potrà scaturire da esclusioni e/o decadenze di quelli collocati in una posizione migliore - potranno trovarsi d'incanto a scalare la graduatoria magari anche per un cospicuo numero di posti che, ad esempio, è quel che auspica l'autore del secondo quesito.

Ricordiamo che la tesi di fondo articolata nell'ordinanza del Tar riterrebbe applicabile la ben nota *preclusione decennale*, con la conseguente esclusione in questo caso dal concorso e perciò dalla graduatoria, anche a carico di chi abbia ceduto/trasferito – nell'arco di tempo compreso tra la scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione e la data di rilascio della titolarità della farmacia assegnatagli – non solo una farmacia individualmente posseduta [come vorrebbe perfino testualmente il quarto comma dell'art. 12 della l. 475/68] ma anche semplicemente una quota di snc o sas, cioè di società di persone, titolare di una o più farmacie.*****

*******E poco importante naturalmente, ma vogliamo ribadirlo per l'ennesima volta, che la tesi del Tar sia per noi del tutto priva di fondamento perché basata sulla sentenza del CdS nr. 229 del 2020 – su cui v. Sediva News del 19.02.2021 "Quel che può derivare da una malintesa lettura di una sentenza del Consiglio di Stato"- che è stata sempre incredibilmente malintesa sia da parte della giurisprudenza successiva che da alcune Regioni [ma non la Campania].*

Ben diversamente, chi abbia ceduto – sempre in quell'arco di tempo - una quota di società di capitali titolare di una o più farmacie si sottrae bellamente alla

preclusione decennale e quindi non può essere escluso.

Laddove allora questa tesi fosse confermata dal Tar anche nella sentenza di merito - e trascurando per il momento l'eventualità, tutt'altro però che peregrina, che in tal caso il CdS possa da par suo sospendere la decisione dei giudici napoletani, anche se ora non ha ritenuto di riformare l'ordinanza del Tar, come si è ricordato – i concorrenti coinvolti nel primo quesito, che chiameremo *concorrenti X* [rispetto ai *concorrenti Y* che sono quelli coinvolti nel secondo], avrebbero ben poco di cui rallegrarsi perché anche loro, come del resto paventa il quesito stesso, verrebbero esclusi dal concorso e quindi dalla graduatoria nel momento stesso in cui, *per conseguire la titolarità della farmacia relativa alla sede loro assegnata nel concorso campano*, procedessero alla cessione delle quote possedute.

***

Ma quali i possibili scenari all'esito della sentenza di merito del Tar *[fatta però sempre salva da parte del CdS* – attenzione - *la sua sospensione in sede cautelare, o il suo definitivo annullamento nel merito]?*

Sono quattro, ci pare, e sono i seguenti:

- ***a.*** *il Tar rigetta integralmente il ricorso*;
- ***b.*** *il Tar accoglie parzialmente il ricorso confermando la linea argomentativa della sua ordinanza di sospensione;*
- ***c.*** *il Tar accoglie integralmente il ricorso;*
- ***d.*** *il Tar, constatando che la Regione non ha ottemperato - come a tutt'oggi sembrerebbe - all'incombente istruttorio dell'ordinanza* ["*…rivalutare* ***tutte*** *le posizioni dei singoli graduati che abbiano partecipato in forma associata ecc.*", distinguendo coloro che, avendo partecipato/partecipando a una società di persone abbiano proceduto/procedano alla cessione della quota, e ai quali si applicherebbe in tal caso la *preclusione decennale*, da coloro che invece abbiano partecipato/partecipino a una società di capitali ai quali, diversamente dai primi, la *preclusione decennale* non è applicabile neppure in caso di cessione della quota da loro posseduta], *rinvia ad altra data l'udienza di discussione del merito, assegnando alla Regione un ulteriore termine per adempiere all'incombente istruttorio.*

E allora:

- ***nel caso sub a)***, la graduatoria è salva e resta quella approvata con D.D. n. 5 del 14.01.2022;
- ***nel caso sub b)***, escono dalla graduatoria e dal concorso sia le candidature posizionate ai nn. 1, 15, 18 e 21 [per quanto osservato nella citata Sediva News del 21.07.2022] al pari di tutte le altre che – all'esito dello scrutinio regionale disposto dal Tar – risultino [le candidature come tali o anche uno solo dei componenti] aver ceduto/cedano la quota di una società di persone o che, come sembra abbiano progettato i *concorrenti X*, la cedano in vista del conseguimento della titolarità della farmacia relativa alla sede loro assegnata;
- ***nel caso sub c)***, escono dalla graduatoria e dal concorso tutte le candidature "attaccate" dai ricorrenti, e quindi anche quelle collocate ai nn. 2, 7 e 8, e tutte le altre che risulteranno [e anche qui le candidature come tali oppure uno solo dei componenti] aver ceduto/cedano *indifferentemente* la quota di una società di persone o di una società di capitali e perciò anche i *concorrenti X*, il tutto con grande gaudio dei *concorrenti Y* che scalerebbero verosimilmente la graduatoria in termini consistenti;
- ***nel caso sub d)***, il Tar fisserebbe una nuova data per l'udienza di discussione del merito con i possibili scenari sopra indicati sub a), b) e c), fissando al tempo stesso alla Regione un termine per adempiere all'incombente e forse nominando già in quella circostanza il commissario ad hoc in caso di perdurante inadempimento regionale.

***

È chiaro, per quanto detto, che quelli sub a), b) e c) sono anche gli scenari possibili all'esito dell'appello che – sembra certo – le parti soccombenti in primo grado proporranno al CdS, fermi però ancora una volta i possibili provvedimenti del Supremo Consesso in sede cautelare.

Dunque, in ultima analisi, la graduatoria campana potrà ritenersi definitiva solo con il passaggio in giudicato della decisione del CdS, anche se, si badi bene, le sentenze dei Tar sono immediatamente esecutive ove non sospese dal giudice d'appello, cosicchè nei fatti *gli interpelli campani, sia il primo che gli eventuali successivi, potranno/dovranno essere indetti all'esito del giudizio di merito del Tar salvo il caso di un tempestivo provvedimento di sospensione del Consiglio di Stato.*

Il che significa, tradotto in moneta sonante, che – tanto per non far mancare nulla al concorso campano – potrà darsi che la graduatoria [qualunque sia l'esito del giudizio di primo grado] venga posta in esecuzione in pendenza dell'appello al CdS, ma che poi, in caso di annullamento anche parziale da parte del Supremo Consesso, la Regione sia costretta a ripetere le operazioni e quindi indire interpelli ex novo rispettando la decisione del CdS, anche se è possibile che nel concreto, proprio per scongiurare un'evenienza del genere, la Regione preferisca - *prima di indire il primo interpello* - attendere la conclusione del giudizio di secondo grado.

***

Prima di chiudere, un sano suggerimento.

Le candidature che temessero di incappare [in blocco o in uno dei loro componenti] **in una delle ipotesi di esclusione dalla graduatoria e dal concorso o, successivamente, di decadenza dall'assegnazione**, e dunque in particolare nei casi di *possesso di quote di società di persone* [escludendo, per carità di patria, che anche i titolari di quote di società di capitali possano rischiare conseguenze del genere…], potrebbero pensare ad **affrettarsi a modificare la forma della società in una srl** per poi, se ritenuto opportuno o necessario, operare una cessione di quota al riparo dai fulmini dei giudici amministrativi.

(*gustavo bacigalupo – cecilia sposato*)

2022.12.12 Distributori automatici con o senza porta di comunicazione...

[…*cancellata la scadenza di fine anno*]

Con il Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate n. 446073 del 5 dicembre u.s., è stata cancellata *la scadenza del 31.12.2022* entro la quale – come gli interessati ben sanno - i gestori [compresi evidentemente i titolari di farmacia] di *vending machine* di vecchia generazione, in funzione alla data del 1°gennaio 2017, avrebbero dovuto adeguarle, così da permettere la continuazione della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati delle vendite realizzate e documentate con corrispettivi giornalieri.

Saranno a tal fine adottati ulteriori provvedimenti per pianificare non solo le tempistiche di adeguamento, ma anche le nuove specifiche tecniche da implementare.

La motivazione del differimento sta – come è stato chiarito - nella crisi economica determinata dall'epidemia di Covid-19 e quindi nell'esigenza di evitare agli operatori un ulteriore aggravio determinato dall'adeguamento tecnico dei distributori automatici.

Il differimento non implica naturalmente che i relativi dati non debbano essere comunicati al Fisco, anche se – è chiaro – bisognerà continuare ad avvalersi delle modalità già oggi utilizzate secondo che la *vending machine* presenti o meno una *porta di comunicazione*.

Al riguardo, si ricorda anche che sono intervenuti due Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate:

- il *n. 102807 del 30 giugno 2016*;
- il *n. 61396 del 30 marzo2017*.

Il primo definisce le informazioni, le regole tecniche e gli strumenti appunto per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri per le vendite di beni e servizi realizzate avvalendosi di **distributori automatici dotati di porta di comunicazione**, in grado di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo mobile al momento del prelevamento del denaro contante dalle periferiche di pagamento, per poi trasmetterle telematicamente al Fisco utilizzando un apposito servizio web.

Il secondo provvedimento, invece, definisce la rilevazione manuale dei dati di vendita dei **distributori automatici senza porta di comunicazione**, utilizzando in questo caso un dispositivo mobile [generalmente una app da scaricare sul cellulare aziendale] su cui il farmacista imputa le informazioni, a meno che il distributore non sia in grado di trasmettere direttamente i dati.

L'invio può essere effettuato con una frequenza variabile, purché entro un intervallo massimo di 60 giorni.

Per concludere, dobbiamo solo attendere le ulteriori indicazioni amministrative in merito [non è realistico pensare invece a un intervento legislativo], ma per ora potete continuare a utilizzare i distributori automatici che sono a Vs. disposizione senza pertanto effettuare nessuna modifica e/o sostituzione alle *vending machine*.

(*andrea raimondo*)

2022.12.13 Attenzione perde le due settimane di ferie maturate nel 2022 il lavoratore che non ne fruisce entro il 31 dicembre… […a meno che evidentemente il lavoratore non ne abbia almeno in parte già fruito e sempreché la Farmacia l'abbia invitato formalmente a goderne]

Nella mia farmacia c'è un dipendente che lavorerebbe 365 giorni all'anno. Tuttavia, il 31 dicembre si avvicina e non ha ancora usufruito delle due settimane di ferie obbligatorie. Io gli ho mandato una raccomandata dove lo intimavo a prendersi le ferie.
Cosa succede se lui continua a lavorare?

Come abbiamo più volte sottolineato, è *irrinunciabile* per il lavoratore il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite [art. 36 co. 3 della Costituzione] e dunque, per intenderci, *qualsiasi patto contrario è* nullo: la finalità delle ferie è notoriamente quella del reintegro delle energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, consentendo allo stesso tempo al lavoratore di partecipare alla vita familiare.

Salva diversa indicazione del CCNL, il lavoratore - perciò anche il vs. dipendente - ha diritto a un *minimo di 4 settimane* di ferie l'anno anche se evidentemente la loro maturazione dipenderà nel concreto anche dalle assenze e/o sospensioni nel corso dell'anno dell'attività lavorativa, ma dovrà anche essere proporzionata all'orario di lavoro [nel senso che, ad esempio, nel classico caso di *part-time verticale*, immaginando 32 ore settimanali concentrate in quattro giorni, il calcolo delle ferie spettanti annualmente dovrà essere adeguato alle giornate di effettivo lavoro all'interno della settimana], ma qui, quantomeno per semplicità espositiva, ci limitiamo a fare esclusivo riferimento al contratto di lavoro *full-time*.

Tornando allora a questa ipotesi base, il datore di lavoro da par suo ha l'obbligo di far godere al lavoratore:

- un *periodo minimo di ferie di due settimane* – che, a sua richiesta, devono essere *consecutive* [sia pure compatibilmente con le esigenze aziendali] - entro l'anno solare di maturazione, cosicché, poniamo, per le ferie maturate nel 2022 tale periodo minimo, nel caso in cui non fosse stato eventualmente goduto, dovrà essere fruito *entro il 31 dicembre 2022*;
- nonché, entro *i diciotto mesi successivi alla scadenza dell'anno di maturazione* [e cioè, in questa ipotesi, *entro il 30 giugno 2024*] ***le restanti due settimane***, alle quali tuttavia – è chiaro – bisognerà aggiungere almeno [altre] due settimane, quelle cioè che sceglie il lavoratore, relative all'anno 2023, anche se da fruire evidentemente entro il 31 dicembre 2023.

In ogni caso, attenzione, le *ferie non godute* non possono essere sostituite dalla relativa indennità, fatti salvi gli specifici casi indicati dalla legge [cessazione del rapporto di lavoro, contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno].

La giurisprudenza – ripetutamente chiamata in causa su questa delicata vicenda - ha chiarito che il datore di lavoro, proprio tenuto conto del carattere imperativo del diritto del lavoratore alle ferie annuali, è obbligato ad assicurarsi che egli sia messo nelle condizioni di goderne concretamente e perciò *è tenuto a invitarlo formalmente a*

fruirne e inoltre a *informarlo* [in tempo utile per permettergli di giovarsi *effettivamente* del periodo di riposo] che, ***in caso di mancata fruizione***, *le ferie non godute* ***andranno perdute***.

Per quanto si è già osservato, dunque, il lavoratore – *fermo il rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi ora indicati* – perderà in tale evenienza il diritto di fruire, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, del periodo minimo di due settimane.

È evidente perciò che il datore di lavoro dovrà prestare molta attenzione alla scadenza del 31 dicembre e aver cura [ove naturalmente non vi avesse già provveduto come peraltro è dato spesso vedere] di:

- *inviare* al lavoratore [in tempo utile, come detto] una comunicazione formale con cui lo inviti a voler fruire delle (residue) ferie di sua spettanza; e di

- *informarlo* che, diversamente, egli perderà il diritto sia a beneficiarne che a riscuotere la relativa indennità sostitutiva.

Pertanto, nel caso in cui il vs. dipendente non usufruisca concretamente delle due settimane di ferie [*sempreché ancora gli residuino per non averne goduto nel corso dell'anno*] entro il 31 dicembre – non dando quindi seguito, di fatto, alla raccomandata da voi inviata – rischia di perderle definitivamente.

Il che significa anche, almeno per quanto vi riguarda, che la vs. raccomandata *dovrebbe* [usiamo il condizionale perché non ne conosciamo il contenuto…] mettervi al riparo da conseguenze pregiudizievoli sia da parte del lavoratore - che quindi non avrà il diritto di invocare il godimento delle due settimane nel prossimo anno - e sia da parte dell'Inps, che non avrà titolo per irrogare alla Farmacia le sanzioni previste, come abbiamo già rilevato in altre circostanze, in caso di violazione di diritti… inviolabili del lavoratore, come sono naturalmente quelli in argomento.

Chi invece non avesse ancora formalizzato ***l'invito al lavoratore a fruire entro il 31 dicembre 2022***, è necessario ribadirlo ancora, ***delle giornate di ferie non ancora usufruite rispetto alle due settimane di periodo minimo spettante***, sarà bene che vi provveda a tamburo battente, vista l'imminente scadenza dell'anno, consentendo perciò al lavoratore – che fosse ancora *in credito* anche solo di poche giornate di ferie – di usufruirne [pure a scapito, magari, della migliore funzionalità della gestione della farmacia], anche per evitare, tutto sommato, i fulmini dell'Inps.

Comunque, per concludere, si tratta di situazioni tutt'altro che agevoli da condurre, come del resto è facilmente intuibile, perché – vale la pena ribadirlo - *la farmacia*, per sottrarsi a qualsiasi conseguenza e considerato che l'*indennità sostitutiva* (come detto) non può essere liquidata neppure per un euro, *deve essere in grado di dimostrare, in caso di controversia, di aver assolto agli obblighi di invito e di informazione cui si è accennato poco fa*.

(*giorgio bacigalupo*)

2022.12.13 L'imu è dovuta solo per i mesi in cui il possesso sia stato superiore a 15 giorni

Sto acquistando la mia prima casa e il rogito è stato fissato dal notaio per il 19 dicembre 2022. Vorrei sapere se, per il mese di dicembre, mi toccherà pagare l'Imu, visto che la residenza la trasferirò più avanti, dopo aver effettuato i lavori di ristrutturazione.

Per il mese di dicembre l'Imu non dovrà essere da Lei corrisposta, perché – come peraltro già rilevato in precedenza – *il mese viene computato per intero* solo quando il possesso si sia protratto per più della metà del mese stesso, cioè oltre quindici giorni.

Nel Suo caso, quindi, dato che l'acquisto dell'immobile è il 19 dicembre [e quindi Le verranno imputati solo 13 giorni su 31], l'Imu per questo mese resta in capo al venditore.

Applicando il principio a una vicenda diversa da quella proposta, pertanto, e immaginando che l'acquisto sia stato effettuato il 16 aprile 2022, l'Imu sarà dovuta per otto/dodicesimi.

(andrea raimondo)

2022.12.14 Trattamento fiscale degli omaggi natalizi ai dipendenti o ai clienti fornitori

Come ogni anno, ormai in vista delle imminenti festività, per le farmacie – come sapete - è un'ottima occasione per "omaggiare" i propri clienti e/o fornitori, ma anche il personale della farmacia.

Anche quest'anno, dunque, è doveroso qualche chiarimento sugli aspetti fiscali nelle due diverse ipotesi distinguendo perciò, in particolare, i *beni e/o servizi offerti ai dipendenti* e *beni e/o servizi erogati ai clienti e/o ai fornitori*, cioè ai soggetti "esterni" alla farmacia.

➢ ***Omaggi ai dipendenti***

In questo caso, il trattamento fiscale del costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di *beni da destinare appunto come omaggio ai dipendenti e/o ai soggetti fiscalmente assimilati* [come i co.co.co, i collaboratori all'impresa familiare, i prestatori di lavoro autonomo occasionale], e differenziando tra loro le varie imposte, è il seguente.

Iva

L'imposta assolta sugli acquisti dei detti beni – *quando, beninteso, non si tratti di articoli o prodotti acquistati dalla farmacia per la rivendita e quindi oggetto dell'attività dell'impresa* [si pensi, ad esempio, a un telefono cellulare che non è evidentemente un articolo che le farmacie in genere trattano] - è *indetraibile*, indipendentemente dall'ammontare del costo sostenuto.

Peraltro, l'eventuale successiva loro cessione gratuita [come proprio nel caso dell'"omaggio"] è esclusa da IVA secondo quanto disposto dall'art.2, c.2, n.4 del dpr n. 633/72, cosicché in sostanza per queste operazioni *la farmacia non deve emettere nessun documento fiscale*.

Ben diversamente, quando gli *omaggi* ai dipendenti riguardino *beni oggetto dell'attività*,

come ad es. un cosmetico, la *detrazione* dell'Iva relativa al costo sostenuto dalla farmacia spetta per il totale del suo ammontare, ma allo stesso modo – attenzione - la farmacia sconta l'Iva [sempre per il totale del suo ammontare] sulla successiva cessione gratuita al dipendente: insomma, come si vede, l'intera operazione ai fini dell'Iva diventa *neutra*, anche se ovviamente è sempre facoltà della farmacia non detrarre l'Iva sull'acquisto del cosmetico e di conseguenza non assoggettare all'imposta la successiva cessione gratuita.

Irpef o Ires

Invece, sia che gli *omaggi* riguardino *beni estranei* oppure *beni inerenti all'attività* dell'impresa di farmacia [quindi, per stare agli stessi esempi, il telefono cellulare o il cosmetico], il loro costo di acquisto - *che diventa una spesa per prestazioni di lavoro* – è comunque, proprio per questo, *interamente deducibile* come costo d'esercizio della farmacia, e del resto nella stessa tipologia di costo rientrano anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità ai lavoratori.

Irap

I costi sostenuti *vanno anche qui inclusi tra le spese per prestazioni di lavoro* e però – appunto in quanto tali - non concorrono [perché indeducibili] alla formazione della base imponibile IRAP, quale che sia la forma giuridica con cui la farmacia è esercitata, cioè indifferentemente che si tratti di un'impresa individuale o di una società, di persone o di capitali che sia.

Aggiungendo ora qualche ulteriore precisazione anche con riguardo ai riflessi di queste operazioni sulla posizione fiscale dei lavoratori, è bene ricordare che - secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 2, del DPR 917/1986 - *gli omaggi ai dipendenti non concorrono sempre a formare reddito per questi ultimi ma soltanto quando il valore complessivo dei beni sia di importo inferiore per ciascun periodo d'imposta a € 258,23 per ogni unità lavorativa* [anche se part-time] ***ma tenendo presente che tale soglia di esenzione è passata da € 258,23 a € 3.000 sia pure solo per il 2022, come previsto dal Decreto Aiuti Quater***.

Pertanto, affinché gli *omaggi* non costituiscano appunto reddito imponibile per il dipendente, è imprescindibile che - nel corso di uno stesso periodo d'imposta - non siano state elargite al lavoratore liberalità in beni per un valore complessivo superiore alle dette soglie [€ 258,23 e per quest'anno € 3.000, invece dei 600 euro che prima del *Decreto Aiuti Quater* costituivano il tetto delle liberalità in argomento], ricordando inoltre che a questi fini tra gli *omaggi* rientrano anche, ad esempio, le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Perciò, esemplificando: se la mia farmacia ha erogato a novembre scorso a tutti i dipendenti € 500 [quando l'importo limite per il 2022 era, come detto, € 600], li ha subito dopo "omaggiati" di un gadget del valore di € 50 e ha infine sostenuto il pagamento delle loro utenze domestiche per un importo complessivo [ad esempio] di € 550, ora potrà loro corrispondere, sempre all'interno del regime di esenzione di cui abbiamo parlato, la somma pari alla differenza tra il tetto di € 3.000 e la sommatoria delle tre "voci" [500+50+550=1.100], quindi un ammontare fino a € 1.900.

Infine, attenzione, il superamento di quegli importi limite - € 258,23 e per quest'anno € 3.000 - comporta addirittura, come abbiamo già osservato a suo tempo [quando il tetto era stato provvisoriamente fissato in € 600], anche la *tassazione dell'intera somma/valore* oggetto di liberalità al dipendente, e quindi, nell'esempio appena esposto, ove la mia farmacia erogasse – ai vari titoli di cui si è detto – il valore complessivo di € 3.000, e per un ammontare ad esempio di totali € 3.800, verrebbe assoggettato interamente a tassazione quest'ultimo importo.

➢ ***Omaggi alla clientela [e/o ai fornitori]***

Anche in questa diversa macro-ipotesi, nel caso di *omaggi costituiti da beni non inerenti all'attività d'impresa*, la valutazione va operata sotto tre distinti profili:

Iva

La detraibilità dell'imposta sugli acquisti di *omaggi* a clienti e fornitori è collegata al costo dei singoli beni e quindi:

- per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 50, l'IVA è *interamente detraibile*;
- per i beni di costo unitario superiore a € 50, l'IVA è invece *indetraibile*.

Irpef o Ires

Il costo sostenuto dalla farmacia, sempre per l'acquisto dei detti beni, si qualifica come *spesa di rappresentanza*, a prescindere dal valore unitario del bene, e dunque il loro *costo è deducibile*:

- *interamente*, laddove l'importo unitario sia pari o inferiore a € 50;
- *in misura percentuale, ma per scaglioni rispetto ai ricavi qualora per quanto detto il costo unitario del bene-omaggio sia superiore a € 50* [e, come si rileva dallo schema seguente, per la generalità delle farmacie tale misura è pari all'1,5% dei ricavi complessivi]:

Ricavi complessivi nel periodo d'imposta	% di deducibilità per omaggi
Fino a 10 milioni di euro	1,5
Oltre 10 milioni di euro a fino a 50 milioni di euro	0,6
Oltre 50 milioni di euro	0,4

N.B. Ai fini del rispetto del limite di € 50, nel caso di *omaggi* a loro volta costituiti da più beni [ad es. un cesto natalizio] occorre fare riferimento al *valore complessivo* di tutti quelli che compongono l'*omaggio*, e non al valore di ciascuno di essi.

Irap

Occorre distinguere tra:

- *soggetti IRES e soggetti IRPEF* che hanno optato per la determinazione dell'IRAP secondo le regole delle società di capitali [in pratica, più o meno la totalità delle farmacie assistite]: per tali soggetti, le *spese di rappresentanza* sono interamente deducibili;
- e *soggetti IRPEF*, che invece determinano l'IRAP ai sensi dall'art. 5-bis, del dlgs n. 446/1997 [si tratta delle società di persone e delle ditte individuali]: qui le *spese di rappresentanza*, in quanto *oneri diversi di gestione*, sono indeducibili.

* * *

Questo, per concludere, è il quadro generale degli aspetti fiscali relativi agli *omaggi* elargiti dalla farmacia ai dipendenti e ai clienti/fornitori, ma – come probabilmente avrete colto – questo regime [se prescindiamo dalla citata novità dei 3.000 euro recata dal *Decreto Aiuti Quater*] replica sostanzialmente quello in atto in questi ultimi anni.

(andrea raimondo – stefano olivieri)

2022.12.15 La contestazione da parte del socio accomandante dell'avviso di accertamento

Una recente sentenza della *Corte di Giustizia Tributaria di primo grado* [quella che era chiamata fino a qualche tempo fa *Commissione Tributaria Provinciale*] di Reggio Emilia ha per oggetto una vicenda che merita qualche riga di analisi.

Nel caso di specie una sas ha ricevuto un avviso di accertamento notificato al suo legale rappresentante [ndr. il socio accomandatario], ma impugnato nel merito dal *socio accomandante*.

N.B. - Giova rammentare anche qui che la compagine di una sas, società in accomandita semplice, è composta da uno o più **soci accomandatari** e da uno o più **soci accomandanti.**

I primi, oltre ad essere i rappresentanti legali e amministratori della società, rispondono verso eventuali creditori sociali con il proprio patrimonio, ma con il *beneficio d'escussione*: a propria volta questo impone al creditore, prima di "agire" sul patrimonio di un socio accomandatario, di escutere la società e, solo subordinatamente all'esito anche parzialmente infruttuoso dell'azione, di escutere anche il socio accomandatario.

Il socio accomandante, invece, è un mero socio di capitale che risponde a terzi nei limiti della sua partecipazione alla società.

Di qui la domanda: *può un socio accomandante impugnare un avviso di accertamento, o un qualunque altro atto dell'Amministrazione finanziaria indirizzato alla società?*

Per i giudici tributari emiliani di primo grado la risposta è *affermativa*, perché - anche se l'accomandante non è legittimato ad agire contro l'Agenzia - può comunque contestare l'avviso di accertamento destinato alla sas in quanto tale, *impugnando però evidentemente quello emesso personalmente a suo carico.*

Il Collegio, in particolare, ha affermato che - in base al combinato disposto dell'art. 5 TUIR e dell'art. 2313 cod. civ. - i redditi della sas [quel che del resto vale anche per i redditi della snc…] sono imputati *per trasparenza* ai soci nei limiti della quota di partecipazione di ciascuno, indipendentemente che i redditi siano stati o meno da loro percepiti.

L'*accertamento*, in ogni caso, si *riferisce al reddito di impresa complessivo* essendo tra loro "connessi" – a questi fini – il *reddito* della società e quello personale del socio [accomandatario o accomandante che sia], tenuto conto che il socio dichiara un "*reddito di partecipazione*" corrispondente [di solito] alla percentuale della sua partecipazione al capitale sociale, cosicchè devono ritenersi "connessi" tra loro anche l'*accertamento* notificato alla società e l'*accertamento* notificato al socio.

Questi, in definitiva, gli assunti – che ci paiono condivisibili – della Corte reggiana, anche se ci troviamo di fronte ovviamente a una mera pronuncia di primo grado e dunque sarà opportuno/necessario attenderne l'eventuale suo passaggio in giudicato, o l'esito dell'ipotetica sua impugnativa alla Corte di secondo grado, o, meglio ancora, una pronuncia della Sezione Tributaria della Suprema Corte.

(*matteo lucidi*)

2022.12.15 Tuttora preclusa a una società titolare di farmacia l'apertura di una parafarmacia

Ormai da un paio di anni io e il mio socio, con cui partecipo al 50% in una snc titolare di farmacia, vorremmo cominciare a fare qualche investimento e avevamo pensato di acquistare una parafarmacia vicina alla nostra farmacia.

Ci sono preclusioni come mi hanno riferito?

È proprio così, essendo ancora oggi precluso a una società titolare di una o più farmacie l'acquisizione e/o la gestione di un qualsiasi altro esercizio, e quindi anche di una *parafarmacia*, quel che del resto abbiamo sottolineato parecchie volte.

È infatti l'*esclusività dell'oggetto sociale* di una società titolare di farmacia – espressamente sancita dall'art. 7 della l. 362/91 – a costituire un ostacolo ancora insormontabile.

Già nel 2010, in ogni caso, il Ministero della Salute, con la nota n. 0033192–P, aveva espresso parere negativo in questo senso e per le stesse ragioni appena ricordate.

Tale avviso ministeriale, pur datato, mostra una "resilienza" straordinaria perché anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito ripetutamente questo principio affermandone la sopravvivenza sia al *Crescitalia* che, soprattutto, alla l. 124/2017.

Ma, come abbiamo già rilevato in precedenza, (anche) qui un "cambio di rotta" – magari in tempi non ravvicinatissimi - è tutt'altro che da escludere.

Non vi resta pertanto, specie nel caso in cui abbiate individuato un locale particolarmente idoneo all'esercizio di una *parafarmacia* [e in grado di utilizzare l'investimento che avete in mente] e per di più ubicato – come il quesito riferisce – vicino alla farmacia sociale, che operare l'acquisto a nome di un socio [salvi gli opportuni accordi con l'altro socio] oppure a nome di una società, di persone o di capitali, costituita dagli stessi soci della snc titolare di farmacia e, perché no?, attribuendone loro le partecipazioni nelle stesse percentuali di quest'ultima, cioè in ragione del 50%.

(cesare pizza)

2022.12.16 Quale il destino delle sedi inassegnate [inoptate, rinunciate ecc.] all'esito dell'ultimo interpello varato nei concorsi straordinari entro i 6 anni

[Il Tar Puglia sembra credere che per tali sedi lo scorrimento della graduatoria debba continuare anche dopo il compimento del sesto anno dal primo interpello e che quindi – se non abbiamo male inteso il pensiero del Tar - gli interpelli non finiscano necessariamente con l'"ultimo" indetto nel sessennio, dovendo invece *comunque* proseguire "*fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria*", come indica il comma 6 dell'art. 11 del Crescitalia]

Dalla bravissima Collega che assiste da anni la Regione Puglia – che deve essere per chiunque un "cliente" difficile se non altro per alcune idee un po' stravaganti [ma non in questo caso specifico] della sua burocrazia - riceviamo l'ordinanza del Tar barese n. 582 del 14/12/2022, che la Collega accompagna esprimendo forti perplessità sul fondamento dei principi sottesi al provvedimento e che naturalmente riguardano il tema indicato nel titolo.

Dunque, la vicenda decisa dal Tar in sede cautelare è la seguente.

Il primo concorrente "non eletto" nel concorso pugliese - collocato cioè in graduatoria immediatamente dopo l'ultimo dei concorrenti destinatari dell'ultimo interpello varato in tempo utile rispetto al compimento del sesto anno dal primo – aveva inoltrato alla Regione istanza "*di ulteriore scorrimento della graduatoria*", e quindi nella sostanza, ma forse anche nella forma, per la prosecuzione della procedura concorsuale, nonostante il decorso dei sei anni, ai fini dell'assegnazione delle nove sedi residuate dall'ultimo interpello.

Proprio per la sopravvenuta "inutilizzabilità" della graduatoria [almeno così pensiamo], la Regione respinge la domanda/diffida e la sua nota di rigetto viene impugnata al Tar, che accoglie l'istanza cautelare e sospende la nota fissando la decisione di merito per il lontano 26 settembre 2023, invitando la Regione a "*meglio approfondire*(?)" – nelle more – "*la fattispecie concreta, restituendo una interpretazione giuridica più consona*(?) *alla natura ultimativa dell'interpello già indetto, al fine di soddisfare l'interesse pretensivo azionato*".

Che ha voluto dire il Tar? Come dovrebbe orientare il suo operato la Regione per non contrastare la non limpidissima ordinanza? Qualcuno potrà forse farsi un'idea leggendo il provvedimento, quel che a noi non è riuscito pienamente.

È sicuro che il Consiglio di Stato se ne dovrà ben presto occupare [e secondo noi riformerà il provvedimento barese], ma ci sembra opportuno – prima delle nostre brevi considerazioni al riguardo - riportare nei suoi passi più conferenti la disposizione qui in discussione che è il comma 6 dell'art. 11 del Crescitalia, che così dispone:

"*6. In ciascuna regione* […omissis…] *A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle SEDI MESSE A CONCORSO o all'interpello di TUTTI I CANDIDATI in graduatoria. Successivamente, LA GRADUATORIA DEVE ESSERE UTILIZZATA, PER SEI ANNI A PARTIRE DALLA DATA DEL PRIMO INTERPELLO effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, CON IL CRITERIO DELLO SCORRIMENTO per la copertura delle SEDI FARMACEUTICHE EVENTUALMENTE RESESI VACANTI a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma*".

Ora, potrebbe darsi che il Tar intravveda – nonostante la previsione espressa di una sua *inutilizzabilità* oltre il sessennio, un limite che per tutti noi è sempre apparso insuperabile e allo stesso tempo ineludibile – un'autentica *ultrattività*, sia pure (come vedremo) sotto alcuni aspetti e per certi fini e quindi parziale, della graduatoria così da permettere alla Regione il suo scorrimento anche dopo il sessennio laddove vi siano ancora "*sedi messe a concorso*" da assegnare [o, se preferite, non "*esaurite*", come dice la norma] e "*candidati in graduatoria*" ancora da interpellare.

Come forse taluno avrà colto, stiamo tentando - leggendo l'ordinanza con la migliore attenzione – di individuare una possibile chiave di interpretazione di quello che per il Tar potrebbe essere il fondamento della sua tesi, e magari potremmo averla identificata, chissà?, nel diverso ambito di operatività del disposto normativo sulla sorte delle "*sedi messe a concorso*" rispetto a quello riguardante le "*sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso*", tanto più che sembrerebbe irrobustire questa ipotesi interpretativa la costruzione dell'intero comma 6, quando, dopo aver imposto la continuazione della procedura "*fino all'esaurimento*" ecc., avvia il periodo immediatamente seguente con quel "*successivamente*" che

potrebbe indicare una vicenda tutt'affatto diversa da quella precedente.

E allora, seguendo sempre il filone ermeneutico che stiamo tracciando e non volendo accantonare con eccessiva disinvoltura la tesi del Tar, la diversità tra le prime [le "*sedi messe a concorso*"] e le seconde [le "*sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti* ecc."] sta in questo.

Le prime dovrebbero *in principio* essere ASSEGNATE E/O DIVENTARE DEFINITIVAMENTE INASSEGNABILI – con la continuazione dunque della "*procedura indicata nei periodi precedenti*" – "*fino all'esaurimento delle SEDI MESSE A CONCORSO o all'interpello di TUTTI I CANDIDATI in graduatoria*".

Alle seconde, invece, che sono quelle diventate disponibili solo nel corso della procedura, e quindi estranee al novero delle sedi *originariamente* a concorso [ma resesi disponibili perché *vacanti* per effetto delle "*scelte effettuate dai vincitori di concorso*", talché, ad esempio, rientrerà in questa categoria la farmacia rurale sussidiata ubicata in un comune pugliese il cui titolare abbia conseguito definitivamente una sede in questo stesso concorso o in un qualsiasi altro concorso straordinario], la disposizione in argomento potrebbe aver attribuito un ruolo e un destino diversi, quello di essere incluse soltanto negli interpelli *successivi* [perciò "*all'esaurimento delle sedi messe a concorso*"] e però, qui sì, non oltre il compimento del sessennio.

Anche noi, beninteso, pur rendendoci conto – come chiunque si può rendere facilmente conto – che l'ultimo periodo del comma 6 è straordinariamente slegato, anche come indicazione letterale dell'area di applicazione, dai periodi precedenti, abbiamo sempre sostenuto, e tuttora ci sembra di dover sostenere, che la formulazione dell'ultimo periodo sia stata circoscritta alle sole sedi *vacanti* [nel senso appena chiarito] per un errore neppure veniale del legislatore dovendo in realtà intendersi esteso anche alle sedi non accettate, inassegnate, ecc.

Insomma, sempreché il Tar non abbia voluto dire qualcosa di diverso [come potrebbe far sospettare l'ennesimo riferimento a "*un'ottica di liberalizzazione e di ampliamento del servizio*", in cui andrebbe ravvisata l'immancabile *ratio legis* ma anche l'inopinata *ratio* del bando (?)], secondo i giudici baresi gli interpelli – quindi sia quello invocato dai ricorrenti che gli eventuali altri – devono continuare, con riguardo alle sole sedi non accettate, inassegnate, ecc., fino per l'appunto "*all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria*".

E soltanto "*successivamente*", purché però il sessennio non si sia nel frattempo concluso, potrebbe/dovrebbe – continuando a "interpretare l'interpretazione" del Tar - riprendere lo scorrimento della graduatoria interpellando gli altri candidati [a meno che ovviamente non siano stati già tutti interpellati…] ma per le sole sedi *vacanti* che di conseguenza, *una volta scaduto il sessennio [come nel concorso pugliese]*, potranno soltanto essere conferite in un successivo concorso ordinario.

Come vedete, restano irrisolti – ancor più nella ricostruzione del Tar - parecchi dubbi, compreso quello che vorrebbe [ma non ci pare che sia questa l'idea che traspaia dall'ordinanza] come semplicemente *ordinatorio* il termine dei sei anni, rendendo magari quest'ultimo un termine semplicemente *discrezionale*.

A noi pare che, con tutta la buona volontà, le tesi del Tar si scontrino sanguinosamente con lo stesso dettato letterale del comma 6 dell'art. 11 del *Crescitalia*, e perciò con l'ennesimo successo del vecchio brocardo "*in claris non fit interpretatio*".

Infatti, se siamo d'accordo che nel comma 6 la graduatoria è *letteralmente* utilizzabile solo "*con il criterio dello scorrimento*" e che il sessennio rappresenti *letteralmente* il periodo non tanto e non solo di validità/efficacia della graduatoria quanto piuttosto della sua utilizzabilità, se cioè conveniamo sull'intima connessione nella norma tra l'*utilizzo*, le *modalità di utilizzo* e il *termine limite di utilizzo* della graduatoria, diventa molto complicato - nonostante l'infelice formulazione dell'ultimo periodo della disposizione – configurare una singolare diaspora tra le sedi originariamente messe a concorso e quelle resesi disponibili cammin facendo, e per ciò stesso convenire con il Tar Puglia.

Ma, come sottolineato all'inizio, ci chiarirà tutto il Consiglio di Stato, pur se anche da Palazzo Spada non arrivano sempre certezze.

(*gustavo bacigalupo*)

2022.12.19 Controllo di gestione, i report

Avete parlato più volte dei report che scaturiscono dal controllo di gestione, ma vorrei sapere se essi mi permetteranno dal punto di vista gestionale, come credo di aver capito, di seguire in pratica la mia farmacia passo passo.

Il *report/resoconto* è solo uno dei numerosi strumenti che fanno da corollario [ma in realtà, sotto parecchi aspetti, ne costituiscono il contenuto…] del *controllo di gestione* ed è proprio quello che ci permette "passo passo" – come dice il quesito – di seguire l'andamento della farmacia *reparto per reparto*, avendo i *report* sempre sott'occhio.

Senonché, attenzione, un *report* per essere concretamente utile alla farmacia deve avere 5 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: *frequenza, tempestività, forma, personalizzazione e raggiungibilità*.

I *report*, infatti, ferma una loro puntuale periodicità, devono fornirci i dati necessari nel minor tempo possibile, così da renderci sempre consapevoli della direzione che sta prendendo la nostra farmacia.

I resoconti, inoltre, devono essere redatti in modo da consentirci di *visualizzare e decodificare i dati con chiarezza, velocità e precisione*.

La corretta stesura di un *report*, tuttavia, non può evidentemente essere "standardizzata", in quanto ogni realtà – ci sembra chiaro - ha delle necessità differenti, e quindi bisogna nei fatti trovare, con l'aiuto di un esperto, le modalità più consone alla farmacia.

(*stefano olivieri - michela pallonari*)

2022.12.19 La contribuzione inps non è dovuta dal socio "non farmacista" di mero capitale…

[…mentre, per quel che riguarda il *socio farmacista*, egli deve versare - salvo che lo statuto non preveda per lui un compenso per l'incarico di amministratore - soltanto il contributo annuo in misura fissa all'Enpaf, lavori o non lavori nella farmacia sociale e/o nella società]

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 25341/2022, ha affrontato ancora una volta il tema della contribuzione Inps *per i soci di Srl che non prestano attività lavorativa*.

La Suprema Corte ha peraltro confermato l'orientamento precedente, ormai in realtà consolidato, secondo cui i *redditi di partecipazione nelle Srl del mero socio di capitali non rientrano nell'imponibile previdenziale*, e naturalmente stiamo parlando del *socio non farmacista* per quanto chiarito sul *socio farmacista* nel sottotitolo di queste note.

Pertanto, *nel caso in cui il socio* [*non farmacista*] *non eserciti attività lavorativa nella/per la società e/o nella/per la farmacia sociale*, l'esclusione dalla contribuzione previdenziale dei *redditi di partecipazione* a lui ascritti/ascrivibili è pienamente legittima, ma – attenzione - l'atto costitutivo/statuto della srl deve aver cura di sottrarre espressamente quel socio a qualsiasi obbligo lavorativo e di non attribuirgli comunque compiti amministrativi o gestionali.

Diversamente, quando cioè non ricorrano tali presupposti, l'iscrizione all'INPS di tutti i soci [non farmacisti] diventa obbligatoria.

Sono considerazioni, s'intende, che devono ritenersi tutte estensibili senza grandi preoccupazioni anche alle *società di persone*: quindi anche per le sas e le snc – parlando sempre dei *soci non farmacisti* perché anche qui tutti i *soci farmacisti*, se non è riconosciuto loro un compenso per l'incarico di amministratori, se la devono vedere *sempre e comunque* solo con l'Enpaf - sono configurabili uno o più soci non tenuti all'iscrizione all'Inps, quando anche in questo caso l'atto costitutivo/statuto si premuri di escluderne l'attività lavorativa per/nella farmacia o per/nella società e non conferisca loro attribuzioni di rappresentanza e/o di amministrazione e/o gestione.

È chiaro tuttavia che l'*accomandatario* non può non rientrare tra i soggetti iscritti obbligatoriamente all'Inps e così pure *i soci della snc che non siano espressamente esclusi dall'amministrazione della società* e però anche, come già sottolineato, *da qualunque attività lavorativa*: ma sia per l'uno che per gli altri, quando sono *soci farmacisti*, vale quanto detto per i *soci farmacisti* di srl, e dunque non vanno iscritti all'Inps se non quando sia statutariamente contemplato un compenso specifico per la veste di amministratori [di qui, per evitare evidentemente una *doppia iscrizione*, l'opportunità, anche per ragioni pratiche, di non prevedere nello statuto per *soci farmacisti* retribuzioni per l'incarico di amministratori svolto da *soci farmacisti*].

Concludendo, due parole riassuntive sulla posizione dal punto di vista previdenziale del *socio farmacista*: presti o non presti attività lavorativa, professionale o non, nella società e/o nella farmacia sociale, gli utili di sua pertinenza [e a lui attribuiti *per trasparenza*, corrispondentemente cioè alla quota di partecipazione] non scontano mai contributi ulteriori all'Enpaf, salva l'eventualità, più volte richiamata, della previsione statutaria di un compenso specifico per l'attività di amministrazione, fermo però in ogni caso che il contributo annuo dovuto all'ente previdenziale in misura fissa "copre" anche eventuali compensi che lo statuto gli riconosca espressamente per l'attività lavorativa da lui espletata al banco o comunque per la farmacia sociale.

Abbiamo voluto affrontare ancora una volta quest'argomento, perché la previsione nello statuto di compensi lavorativi per i soci è in sostanza ormai diventata *la regola* – e giustamente, aggiungiamo - nelle società di persone o di capitali titolari di farmacia, ma le idee circa gli aspetti contributivi [e anche fiscali] non sembrano ancora chiare a tutti.

(*cesare pizza – gustavo bacigalupo*)

2022.12.20 Adeguamento Istat per novembre 2022

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a **novembre *2022***, che vede una diminuzione dell'indice *mensile* [che notoriamente, specie di questi tempi, è altalenante…] allo **0,6%** (rispetto al precedente **3,3%**).

L'indice *annuale* è invece fermo, come quello precedente, all'**11,5%**, mentre quello *biennale*, è in continua ascesa, salito ora dal **14,9%** al **15,6%**.

Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari a **8,625%** (il 75% di 11,5%), e quella *biennale* all'**11,700%** (il 75% di 15,60%).

Per i conduttori [ma non solo] – e siamo ovviamente costretti a ripeterci – le cose si mettono dunque sempre peggio, e le ragioni sono facilmente intuibili.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.12.20 Dal 1° gennaio 2023 la misura dell'interesse legale su base annua sale addirittura dall'1,25% al 5,00%…

[*…ma era scontato, visto l'andamento tuttora in corso degli indici Istat*]

Con decreto del MEF del 13/12/2022 (in G.U. del 15/12/2022, n. 292), infatti, il tasso dell'interesse legale *sale* - a decorrere dal 1° gennaio 2023 – al 5,00% su base annua.

Come ogni anno, comunque, riportiamo qui di seguito la tabella dei tassi dal 1942 ad oggi.

Giorno	Mese	Anno	Tasso	Giorno	Mese	Anno	Tasso
21	Aprile	1942	5,00%	1	Gennaio	2014	1,00%
16	Dicembre	1990	10,00%	1	Gennaio	2015	0,50%
1	Gennaio	1997	5,00%	1	Gennaio	2016	0,20%
1	Gennaio	1999	2,50%	1	Gennaio	2017	0,10%
1	Gennaio	2001	3,50%	1	Gennaio	2018	0,30%
1	Gennaio	2002	3,00%	1	Gennaio	2019	0,80%
1	Gennaio	2004	2,50%	1	Gennaio	2020	0,05%
1	Gennaio	2008	3,00%	1	Gennaio	2021	0,01%
1	Gennaio	2010	1,00%	1	Gennaio	2022	1,25%
1	Gennaio	2011	1,50%	1	Gennaio	2023	5,00%
1	Gennaio	2012	2,50%				

L'aumento, e forse qualcuno l'ha dimenticato, comporta un *maggior onere nei rapporti con il Fisco*, perché, ad esempio, nel caso piuttosto frequente di "*ravvedimento operoso*" si applica evidentemente - per il versamento dei tributi dovuti - la nuova [e maggiore] misura del saggio legale.

Quando cioè è opportuno/necessario fare ricorso a questa misura, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro-rata temporis*, ed è quindi pari all'1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.

Aumenteranno, inoltre, anche gli *interessi relativi al versamento rateale delle somme dovute per effetto di adesione ad accertamenti o di verbali notificati dall'Agenzia delle Entrate* [e anche questa non è una vicenda infrequente…].

Ma si può anche portare un esempio di segno positivo, perché – tanto per citare quello più diffuso - *si ridurranno ai fini fiscali i coefficienti di capitalizzazione delle rendite vitalizie*, anche se per quest'aspetto è necessario attendere la pubblicazione di un apposito DM. che non dovrebbe comunque tardare.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.12.20 È sufficiente la dichiarazione di successione per acquistare la qualità di erede...

Nostro padre è deceduto da un mese e noi vorremmo presentare denuncia di successione anche per evitare sanzioni o altre conseguenze negative.
Infatti, il nostro problema principale è quello di non voler essere coinvolti nei tanti debiti di papà che stiamo purtroppo scoprendo ogni giorno e perciò non vorremmo pregiudicarci la famosa accettazione con inventario.
Ci conviene rinviare la denuncia?

Crediamo che voi possiate serenamente presentare la dichiarazione di successione, anche *a stralcio,* senza per questo pregiudicarvi l'accettazione con beneficio di inventario, per la quale tuttavia avete solo tre mesi di tempo dal decesso [sempreché i beni che compongono l'eredità siano in vs. possesso, perché diversamente il termine sarebbe addirittura di dieci anni].

La presentazione della dichiarazione di successione, infatti, costituisce un *mero adempimento fiscale* al quale i *potenziali* eredi – sia singolarmente che collettivamente – devono assolvere *entro 1 anno dal decesso*, tenendo presente che, *in caso di tardività accertata dal Fisco*, costoro rischiano [non potendo più provvedere al ravvedimento operoso] di essere sanzionati.

Quindi la semplice presentazione della denuncia non vi farebbe assumere – in quanto tale – la qualità di erede, e questo è stato ribadito anche dalla Suprema Corte [conformemente comunque alla sua giurisprudenza precedente], che ha infatti recentemente definito la controversia insorta tra due contribuenti, da una parte, e l'Agenzia delle Entrate, dall'altra, avente ad oggetto appunto il tema dell'acquisizione da parte dei primi della qualità di eredi.

La vicenda decisa riguardava un avviso di accertamento relativo al mancato versamento della tassa automobilistica dovuta su una vettura intestata al *de cuius*, padre e marito dei due ricorrenti, i quali, dopo la pronuncia di primo grado a loro *favorevole* e la seconda a loro invece *sfavorevole*, ricorrono in Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

Art. 2727 cod. civ.: le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato;
Art. 2729 cod. civ.: le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Secondo i due ricorrenti, la Commissione tributaria regionale [che oggi è la *Corte di giustizia tributaria di secondo grado*] aveva erroneamente affermato che – come anche voi, stando al quesito, sembrate sospettare - la presentazione della denuncia di successione potesse di per sé far *presumere* l'acquisto della qualità di erede della moglie e del figlio del *de cuius*.

La Suprema Corte ha ribaltato la pronuncia di secondo grado sostenendo che la dichiarazione di successione *non è sufficiente* a far acquistare ad un soggetto la qualità di erede, *che viene invece assunta solo con l'accettazione espressa o tacita del soggetto* e, come vedete, è una conclusione che si attaglia perfettamente al vostro caso visto che non volete comprensibilmente precludervi la rinuncia all'eredità dopo per l'appunto averla accettata – se riterrete di optare per questa soluzione – con il beneficio di inventario.

Ma, come detto, non dovreste ricevere nessun pregiudizio dalla presentazione della dichiarazione di successione.

(*matteo lucidi*)

2022.12.21 I comportamenti di rilevanza disciplinare previsti dal CCNL

Sono titolare di farmacia e ho licenziato un nostro dipendente per giusta causa, come mi ha consigliato il consulente del lavoro.
Ma in realtà, la condotta del lavoratore che ha portato al suo licenziamento – secondo quello che ha ammesso lo stesso consulente - non rientrerebbe esattamente tra i casi che secondo il CCNL di categoria permettono il licenziamento per giusta causa.
Quindi ho paura che il dipendente, impugnando il licenziamento, possa ottenerne dal giudice l'annullamento come del resto mi ha fatto pensare anche il mio avvocato che mi avverte che in questo caso dovrei reintegrarlo e corrispondergli tutte le mensilità relative all'intero periodo pregresso.
Un mio collega, qualche anno fa, si è trovato in una situazione del genere ed è stato condannato, dopo ben quattro anni dal licenziamento, a corrispondere una somma iperbolica al lavoratore.

La vicenda che Lei descrive è proprio una di quelle che più hanno reso complicati i rapporti di lavoro, come del resto abbiamo ricordato parecchie volte.

Il dibattito in merito all'interpretazione delle norme disciplinari del CCNL con riferimento all'applicabilità della tutela reale o indennitaria del comma 4 dell'art. 18, L. 300/1970, come modificato dalla c.d. Riforma Fornero, è stato comunque abbastanza di recente riaperto dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14777/2021.

Ai sensi della disposizione appena indicata, il giudice – quando il licenziamento disciplinare risulti illegittimo perché non rientrante *"tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili […]*" - **annulla** "*il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro […] e al pagamento di un'indennità risarcitoria*".

Nel caso deciso dalla S.C., l'azienda licenziava un lavoratore appunto per *giusta causa*, ma nel giudizio di merito si rilevava che la condotta tenuta dal dipendente non integrava gli estremi necessari per giustificare il provvedimento adottato: quindi, come si vede, la Corte è intervenuta su un caso molto vicino al Suo.

Ora, una volta accertata [o, perlomeno, asserita] la sproporzione tra la condotta del dipendente e il provvedimento di licenziamento, si trattava per la S.C. – proprio perché il fatto non coincideva con nessuno di quelli testualmente contemplati dal CCNL - di verificare se, nondimeno, fosse applicabile il comma 4 dell'art. 18.

Prima di entrare brevemente nel merito della pronuncia della S.C, ricordiamo che, fino alla pubblicazione di questa sentenza:

- <u>secondo un primo orientamento interpretativo della giurisprudenza</u>, il legislatore – nel comma 4 dell'art 18 dello Statuto dei Lavoratori - non avrebbe inteso limitare la portata del riferimento alle sole condotte "tipiche" previste dal CCNL ma avrebbe ritenuto applicabile il disposto normativo anche alle clausole di natura generale volte a distinguere le sanzioni espulsive da quelle conservative;
- stando invece al <u>secondo orientamento</u>, il legislatore avrebbe volontariamente introdotto un doppio livello di giudizio relativamente alla sproporzione tra licenziamento e condotta tenuta, cosicché, proprio alla luce di tale interpretazione, *il citato comma 4 dell'art. 18 sarebbe applicabile soltanto nelle fattispecie tassativamente ivi indicate e quindi già in vigore al momento del fatto controverso.*

Ricordando che, prima della sentenza in argomento, la Corte aveva mostrato – prendendo atto della sussistenza in seno alla Cassazione dei due orientamenti sopra indicati – di *voler privilegiare il secondo dei due, mentre in questa circostanza*, ritenendo invece tale orientamento interpretativo caratterizzato da "profili di irragionevolezza" [per la difficoltà/impossibilità di tipizzare tutte le ipotesi di "giusta causa"], *modifica la sua posizione <u>concludendo</u>, sull'assunto dichiarato che sia invece il primo orientamento a dover prevalere, <u>per la rimessione del caso alla Sezione Lavoro.</u>*

In sintesi, pertanto, le clausole previste dai Contratti Collettivi devono considerarsi di portata generale e quindi non circoscrivibili alle sole fattispecie ivi espressamente previste, ma estensibili anche a condotte non puntualmente contemplate nel CCNL .

Restiamo in attesa di ulteriori pronunce, ma se fosse proprio quest'ultimo orientamento a prevalere – come sembrerebbe – il licenziamento da voi impartito non dovrebbe rischiare di essere annullato dal giudice, come Lei paventa.

(cesare pizza)

2022.12.21 Rivalutazione delle quote sociali...

Come avevamo anticipato [v. Sediva News del 1° dicembre 2022], dovrebbe essere ormai ufficiale – nel testo definitivo della Legge di bilancio 2023 - l'ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione, <u>*anche per l'anno 2023*</u>, delle quote sociali e dei terreni.

Senonché, con grande sorpresa, un "emendamento" governativo [approvato oltretutto dalla competente Commissione della Camera] *eleva ora l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta da chi possiede la quota rivalutata dal precedente 14% a un inatteso **16%**.*

In ogni caso, come è corretto che sia, per l'ultima parola è necessario attendere l'approvazione definitiva della legge entro il prescritto termine del 31 dicembre [per evitare, come sapete, il tanto temuto *esercizio provvisorio*].

(aldo montini)

2022.12.22 Bonus connettivita' anche per la farmacia

Sono socio di una farmacia vostra cliente e vi scrivo perché vorremmo potenziare per esigenze lavorative la connessione tramite un abbonamento internet ultraveloce, ma prima di effettuare il tutto, vorrei sapere da voi se è previsto, come mi sembra di aver letto, un contributo di cui poter usufruire.
Vorremmo quindi qualche notizia in più. Grazie.

Il c.d. *Voucher Connettività*, destinato alle PMI (piccole e medie imprese) e ai professionisti titolari di partita iva, con decisione *C(2022) 8798 final* della Commissione Europea *è stato prorogato per l'intero 2023*.

Si tratta di un *bonus* che viene riconosciuto in caso di abbonamento a un servizio di *connettività a banda ultra-larga* da almeno 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s [sono queste le connessioni *ad internet ultraveloce*].

L'importo del *bonus* varia da euro 300 [per una banda di 30 Mbit/s, che è la velocità minima], fino a un massimo di euro 2.500 [per una banda superiore a 1Gbit/s].

Pertanto, la farmacia che volesse/dovesse "velocizzare" la banda utilizzata attualmente, potrà contrarre un abbonamento diretto appunto al suo ampliamento beneficiando così di un contributo [che è proprio il *bonus connettività*] sotto forma di sconto praticatogli dall'operatore.

Il *bonus* è finanziato con risorse del *Fondo Sviluppo e Coesione* dello Stato, per un ammontare complessivo di circa 589 milioni -che non sono pochissimi… - e chi ha interesse potrà rivolgersi a qualsiasi operatore di telecomunicazioni abilitato, fino ovviamente ad esaurimento delle risorse stanziate.

(francesco sonnino silvani)

2022.12.22 Il 31 dicembre 2022 scade [anzi avrebbe dovuto scadere…] la ricetta dematerializzata

Durante i primi mesi della pandemia nel marzo 2020 - al fine di limitare gli spostamenti – un'ordinanza della protezione civile, come certo ricorderete, consentì di ricevere la ricetta medica *via e-mail* o con *messaggio sul telefono* [la c.d. *ricetta dematerializzata*], senza quindi la necessità di dover ritirare fisicamente dal medico di medicina generale [e presentarlo in farmacia] il promemoria cartaceo.

Senonché, come sapete bene, al 31 dicembre 2022 *dovrebbe* – anzi, *avrebbe dovuto* - venir meno questo regime [che del resto è/era nato dichiaratamente come *provvisorio*] con il conseguente ritorno a quello precedente: abbiamo detto "*avrebbe dovuto*" perché, da quel che cogliamo da recentissime fonti di stampa, i medici sembra abbiano ottenuto dal Governo l'impegno a innestare nel prossimo consueto "*Milleproroghe*" anche la proroga di un anno dell'efficacia di quell'ordinanza.

Dunque nel 2023 le cose dovrebbero andare esattamente come sono andate nel 2022, ma ci pare che non ne guadagnino in realtà né i medici [che professione rischia di diventare la loro?] e neppure le farmacie, e ancor meno quelle con studi medici in prossimità.

(*aldo montini*)

2022.12.23 Il destino delle fatture datate 2022 ma ricevute nel 2023, le farmacie prestino attenzione

Come ripetiamo ogni mese di dicembre, secondo la regola generale, nel corso dell'anno l'iva sugli acquisti può essere detratta nel mese o nel trimestre al cui interno ricade in pratica la data [che, tecnicamente, segna anche l'*esigibilità* dell'imposta] della fattura, sempreché però la fattura sia ricevuta - *elettronicamente*, quindi fa fede la data attribuita dallo SdI - *entro il 15 del mese successivo*.

Quindi, ad esempio, una fattura datata *ottobre*, ove pervenga entro il 15 novembre, può essere legittimamente contabilizzata [con la conseguente detrazione dell'iva] nel mese di *ottobre*.

Ma le cose anche quest'anno cambiano – in termini molto molto incisivi, come vedremo – per le fatture "a cavallo" 2022-2023, cioè per quelle **datate 2022 che siano consegnate allo SdI, e dunque "pervengano" per ciò stesso alla farmacia, dal 1° gennaio 2023 in poi**.

Infatti, il combinato disposto degli artt. 25 del D.P.R. 633/1972 e 1 del D.P.R. 100/1998 determina - *per tali fatture* - un trattamento diverso rispetto alla regola generale ricordata all'inizio.

Scendendo nel dettaglio, ma tentando di semplificare quanto più possibile l'argomento, anche al termine di quest'anno potremmo pertanto avere [e, anzi, avremo certamente] le seguenti situazioni:

- ***fatture datate dicembre 2022, ricevute e registrate nello stesso mese di dicembre:*** la detrazione potrà essere operata nella liquidazione IVA di dicembre o del IV trimestre 2022, ed è il caso della fattura datata 30 dicembre 2022, ricevuta da parte dello SdI il 31 dicembre 2022 e annotata nel registro IVA acquisti lo stesso giorno;
- ***fatture datate dicembre 2022 ma ricevute a gennaio 2023:*** devono essere *registrate* nel mese di gennaio 2023 o nel I trimestre 2023, per confluire quindi nella liquidazione IVA relativa al detto mese o al detto trimestre [e pertanto non in quella relativa al mese di dicembre o al IV trimestre 2022], ed è il caso della fattura datata 30 dicembre 2022, ricevuta dallo SdI il 3 gennaio 2023 e annotata nel registro IVA lo stesso giorno;
- ***fatture datate dicembre 2022, ricevute a dicembre 2022 ma registrate a gennaio 2023*** *[o anche successivamente ma non oltre il 30 aprile 2023]:* per queste, esclusa [proprio perché registrate dopo il 31 dicembre] la detraibilità dell'iva nel dicembre o nel IV trimestre, sarà possibile detrarre l'imposta nella *dichiarazione annuale IVA 2023 [relativa al periodo d'imposta 2022]*, da presentare entro il 30 aprile 2023, ed è il caso delle fatture datate 30 dicembre 2022 e ricevute dallo SdI lo stesso giorno, ma annotate nel registro IVA acquisti il 5 gennaio 2023;
- ***fatture datate dicembre 2022, ricevute a dicembre 2022 ma registrate dopo il 30 aprile 2023:*** per tali fatture, per poter beneficiare della detrazione dell'IVA ivi contenuta, sarà indispensabile presentare la *dichiarazione annuale IVA integrativa*, ed è il caso delle fatture datate 30 dicembre 2022 e ricevute dallo SdI lo stesso giorno, ma annotate nel registro IVA acquisti [ad esempio] il 3 maggio 2023.

***

Il quadro sembra abbastanza chiaro e dunque [lo

avrete forse rilevato] vi suggerisce – quel che del resto potrebbe esservi stato già richiesto da qualche vs. fornitore particolarmente "sensibile" a tali tematiche – di esprimere immediatamente al fornitore stesso il consenso ad **anticipare la fatturazione di dicembre** in modo che vi pervenga entro il 31 di questo stesso mese e possa così *partecipare* [essendo evidentemente annotata nel mese di dicembre] alla liquidazione IVA di dicembre 2022.

Anzi, senza necessariamente dover attendere l'invito dei vs. fornitori, sarebbe forse *opportuno prendere rapidamente contatto con loro proprio ai detti fini*, a meno che – è chiaro - non ostino particolari situazioni contabili e/o finanziarie della farmacia.

Per qualsiasi dubbio o perplessità, comunque potete naturalmente contattare lo Studio.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2022.12.27 Legittima la cessione [anche al coniuge] del *bonus ristrutturazione*

Sono titolare di una Farmacia e insieme a mia moglie abbiamo costituito un'impresa familiare. Mia moglie sta effettuando la ristrutturazione di un appartamento di cui è unica proprietaria, fruendo del bonus ristrutturazione del 50%. Vorrei sapere se mia moglie può cedermi il bonus e in caso affermativo se è necessaria l'asseverazione dei costi, e inoltre se posso compensare il bonus con l'Iva, i contributi Inps, il premio Inail.

La risposta al primo quesito è senza dubbio affermativa, perché il credito d'imposta corrispondente al *bonus ristrutturazione edilizia* può effettivamente essere ceduto a qualsiasi terzo, familiare o non familiare, come previsto dall'art. 121 del *Decreto Rilancio* [dunque, tanto per fare chiarezza, sotto questo aspetto la sussistenza di un'impresa familiare tra voi non esercita nessun ruolo].

Il credito così acquisito, comunque, può essere inoltre compensato con *tutti* i tributi per il tramite del modello F24, tra i quali quindi rientrano anche quelli citati nel quesito.

Infine, l'asseverazione dei costi non è richiesta soltanto per le "*opere già classificate come attività di edilizia libera*" e per gli *"interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari"* [art. 121, comma 1-ter, lettera b, del *Decreto Rilancio*], e quindi per tutti gli altri casi è necessaria **sia** l'*asseverazione di un tecnico* e **sia** il *visto di conformità* rilasciato da un professionista abilitato o da un caf.

(andrea raimondo)

27.12.2022 Se il collaboratore *part-time* può svolgere il "*notturno*" in un'altra farmacia

Sono un farmacista e lavoro ormai da un paio di anni come part-time in una farmacia. Sono però interessato ad accettare la proposta di una farmacia vicina che mi chiede di fare il notturno da loro 3 gg a settimana.
Vi scrivo per chiedervi se ci possono essere problemi d'incompatibilità con il mio part-time e, se non ve ne fossero, che tipo di contratto è meglio stipulare.

In linea di principio, occorre in primo luogo rimarcare che tutti i lavoratori dipendenti, *full-time* o *part-time* che siano, possono svolgere liberamente attività di lavoro autonomo, come anche contrarre un altro rapporto di lavoro dipendente.

E questo, attenzione, in favore di qualunque terzo, perciò anche in favore di altre farmacie quel che nel Suo caso è ancora più agevole essendo Lei un lavoratore *part-time* e quindi in grado di assumere più facilmente altri rapporti dello stesso genere.

Escluderemmo il contratto di lavoro occasionale, anche se una recente sentenza della Suprema Corte - sull'assunto che l'iscrizione all'albo professionale non sia, di per sé, *elemento sufficiente a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale* - ha ritenuto applicabile questa figura lavorativa anche ai professionisti iscritti all'albo professionali [sul punto v. anche Sediva News del 25 maggio 2021: "*Per la Suprema Corte, ecc.*"].

Nel Suo caso, però, ove non potesse [anche per volontà del titolare dell'altra farmacia…] svolgere il servizio notturno che Le è stato proposto nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato, preferiremmo escludere il ricorso al rapporto di lavoro occasionale per propendere verso un'attività di lavoro svolta in qualità di titolare di partita iva.

Meritano infine alcune considerazioni anche i profili di *concorrenza* che possono venire in rilievo in una vicenda come quella che Le si prospetta.

Infatti, dal punto di vista deontologico e giuslavoristico un farmacista dipendente non può prestare la sua attività professionale in favore di una farmacia potenzialmente concorrente [vista la vicinanza tra i due esercizi…] con quella datrice di lavoro, ciò che però vale anche per gli aspetti civilistici per le conseguenze che possono derivarne a carico del lavoratore che svolga attività lavorative in violazione di tale divieto.

Per non rischiare di incorrere nel divieto, perciò, non solo Le sarà precluso diffondere qualsiasi notizia riguardante le iniziative commerciali [o di diversa natura] o qualunque altra attività imprenditoriale specifica della farmacia "principale", ma dovrà altresì – nella "seconda" farmacia [qualunque sia il Suo ipotetico rapporto con quest'ultima, cioè di lavoro autonomo o subordinato o "a partita iva"] - astenersi da ogni altra condotta che possa anche indirettamente pregiudicare gli interessi aziendali del "primo" datore di lavoro.

Diversamente, come accennato, il farmacista collaboratore ne potrebbe rispondere sia sul piano disciplinare [fino alla misura del licenziamento] che su quello risarcitorio nei confronti della farmacia "principale" [ovviamente in caso di danno arrecato con la sua attività concorrenziale].

Per concludere, accetti pure la proposta di lavoro notturno, ma tenga in adeguato conto le considerazioni svolte fin qui.

(cecilia sposato – giorgio bacigalupo)

2022.12.28 E' pignorabile anche il credito derivante da una futura cessione della farmacia

Sto vendendo la mia farmacia a una società di farmacisti e abbiamo sottoscritto un contratto preliminare con il pagamento di una caparra pari al 20% del prezzo.

Ora, vorrei sapere se il credito che io ho per il residuo 80% nei confronti della società acquirente, e che dovrò incassare entro la fine di maggio, può essere aggredito dalla banca presso cui sono debitore per una somma comunque modesta ma che io contesto.
Tenete conto che la banca mi ha già notificato atto di precetto.

Intanto, ricordiamo che l'*atto di precetto* è l'atto con il quale un creditore intima al debitore di adempiere a un obbligo derivante da un titolo esecutivo entro il termine di dieci giorni, scaduto il quale il creditore potrà agire esecutivamente nei confronti del debitore.

Il dubbio che la giurisprudenza si è posta negli anni in merito alla pignorabilità di crediti derivanti da contratti preliminari [che sono crediti determinati, ma ovviamente non esigibili, e proprio per questo non suscettibili di esecuzione immediata] riguarda la loro sottoponibilità all'esecuzione mediante l'espropriazione presso terzi.

La Cassazione con un orientamento recentemente diventato costante afferma che "l'*esecuzione mediante espropriazione presso terzi* ***può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali,*** *con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente*".

Pertanto, anche il credito che il promittente venditore ha maturato nei confronti del promittente acquirente per effetto del contratto preliminare di vendita [in questo caso di una farmacia] *è suscettibile di pignoramento presso terzi*, dato che – anche se *eventuale*, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, spontanea o coattiva che sia – esso è collegato a un rapporto ben specificato ed esistente, e possiede quindi "*capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione*".

Quindi la risposta al quesito sembra debba essere positiva e quindi il credito futuro, come tale – ripetiamo - attualmente non esigibile, parrebbe pignorabile [nel Suo caso dalla banca] anche con l'esecuzione presso terzi [nel Suo caso presso il promittente acquirente].

(*aldo montini*)

2022.12.28 La cosmesi in farmacia per gli under-30

Nella mia farmacia ho puntato da tempo sulla cosmesi, ma nonostante la vicinanza a una università non riesco ad attirare l'attenzione dei più giovani. Cosa mi consigliate di fare?

Tra le maggiori difficoltà per i farmacisti [anche per la concorrenza spietata del commercio *online…*] c'è anche quella di invogliare gli *under 30* ad acquistare i prodotti – soprattutto quelli per la dermocosmesi – direttamente in farmacia.

Gli *under 30*, infatti, sono abituati ad utilizzare la *rete* per qualsiasi prodotto e tendono generalmente a "pretendere" maggiori attenzioni, consulenze private e consigli a 360°.

Le strategie di *marketing* per fidelizzare questa fetta di mercato sono molteplici, ma non essendo possibile analizzarle tutte in questa sede ci limiteremo a qualche rapida notazione in grado forse, tuttavia, di portare giovamento anche alla vs. farmacia.

È fondamentale, ad esempio, *ampliare la vs. disponibilità alle consulenze* [fissando, poniamo, sedute individuali su appuntamento], *offrire campioni omaggio* e *aumentare la propria offerta di prodotti Green*, che oltre ad essere difficili da reperire sono anche quelli più ricercati proprio dal pubblico *under 30*.

Un altro aspetto su cui lavorare è quello del *Brand identify*, predisponendo – anche qui si tratta soltanto di un esempio - un *corner* dedicato alla cosmesi e una *cabina estetica* con professionisti specializzati.

Un ultimo consiglio può essere quello – peraltro da noi rimarcato altre volte - di non sottovalutare l'importanza dei *social media* perché sono, a tutti gli effetti, i canali più importanti attraverso i quali farvi conoscere [anche e soprattutto] dai più giovani.

(*michela pallonari – cesare pizza*)

29.12.2022 Avviso di liquidazione dell'imposta di registro: i tempi di notifica

Mi è stato notificato un mese fa un avviso di liquidazione di imposta di registro per annualità successive relativo ad un contratto di locazione commerciale del 2017. I termini per notificare questo atto sono scaduti?

I termini di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione sono indicati dall'art. 76, comma 2-bis, del Dpr n. 131/1986, secondo cui l'imposta dovuta per le annualità successive alla prima per le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (e le relative sanzioni e interessi) vanno richiesti, a pena di decadenza, *entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento*.

Quindi, dato che nel vostro caso l'avviso è stato notificato quest'anno, i termini non sono decaduti e pertanto è efficace.

(andrea raimondo)

29.12.2022 Dal 1° gennaio p.v. cambia il regime iva dei beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19

Salve proroghe dell'ultim'ora, <u>*dal 1° gennaio 2023*</u> - come reso noto anche da Federfarma - **cesserà il regime Iva di esenzione** relativo ai beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Si tratta, lo ricordiamo, delle *cessioni*:
- della strumentazione per diagnostica;
- dei vaccini;

nonché delle *prestazioni di servizi* relativi:
- all'esecuzione di tamponi e altri test diagnostici;
- all'inoculazione dei vaccini.

In particolare per le *cessioni* sarà applicabile l'aliquota Iva del 5% restando confermato - alla stregua di quello che accadeva fino a oggi - il metodo della *ventilazione dei corrispettivi* per le farmacie che intendono avvalersene.

Per i *servizi*, invece, verrà mantenuto un regime di esenzione ma con la sostanziale differenza che

lo stesso - facendo capo non più alla normativa emergenziale antiCovid bensì alla disposizione ordinaria dell'art. 10 n. 18 del Dpr. 633/72 (relativo alle prestazioni di diagnosi e cura effettuate nell'esercizio di professioni sanitarie riconosciute) - non consentirà più la detrazione "a monte" dell'Iva corrisposta sugli acquisti dei beni/prestazioni di servizi afferenti alle suddette prestazioni.

Troverà quindi applicazione, sempre secondo le regole ordinarie, il c.d. "pro-rata" e cioè la disposizione per cui, se tali prestazioni dovessero superare lo 0,50% dei ricavi complessivi della farmacia, diverrebbe *indetraibile* per pari quota l'Iva a credito pagata "a monte" ai fornitori contraendo così, almeno potenzialmente, il *margine commerciale* di queste prestazioni.

Sarà pertanto necessario, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria e con l'assistenza delle *software house*, ***adeguare opportunamente sia il gestionale che il RT***.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

29.12.2022 La "fine" [?] del concorso straordinario: sedi non assegnate e concorrenti non interpellati

Nel comune in cui ha sede la farmacia di cui sono titolare sono state istituite due nuove sedi nel concorso straordinario del 2012, ma una delle due, ed esattamente quella più vicina alla mia, ancora oggi, almeno per quello che mi risulta, non è stata assegnata a nessuno. Mi sono informato e ho saputo che il concorso è ormai finito. Che succederà adesso? La sede verrà soppressa?

***

Ho partecipato con due colleghi al concorso straordinario laziale ma, data la nostra posizione in graduatoria, non siamo mai stati interpellati. Visto che ormai la graduatoria è scaduta, c'è ancora la possibilità di essere chiamati oppure dobbiamo rinunciare a questa speranza?

Sono due quesiti che riteniamo di poter trattare congiuntamente riguardando entrambi la "fine" [o presunta tale…] del concorso straordinario e di quello laziale in particolare.

Ormai sono più di una le Regioni per le quali sono decorsi i sei anni di "validità" della graduatoria [che, come noto, decorrevano/decorrono dalla data del primo interpello], ma solo alcune di esse hanno affrontato con determinazioni dirigenziali la sorte delle sedi non assegnate o non aperte all'esito dei vari interpelli.

Rispondiamo dapprima al secondo quesito, perché l'esempio della Regione Lazio – al cui concorso straordinario vi state riferendo – può essere utile anche ai fini di uno scrutinio del primo quesito e in generale a chiarire un po' meglio le cose.

Quella laziale è infatti proprio una delle Regioni che ha dettato [e in termini francamente non equivoci] una specifica disciplina per la gestione del "dopo concorso" e quindi, in particolare, anche del "futuro" delle sedi rimaste inassegnate, che peraltro non potrà non vedere il ritorno – sia pure, teniamo, in tempi non strettissimi - alla "normalità" del concorso ordinario.

Intanto, ed eccoci al punto, la Determinazione n. G13452 del 6/10/2022 ha chiarito che dopo il nono [varato il 5 giugno 2022] *"non si svolgeranno ulteriori interpelli"* perchè la graduatoria del concorso straordinario è "scaduta" il 28 giugno 2022 non potendo quindi da allora "*essere più utilizzata*" [come qualcuno forse ricorderà, tuttavia, alcuni giorni fa abbiamo commentato la sentenza del Tar Puglia n. 582 del 14/12/2022, che ha interpretato ben diversamente il comma 6 dell'art. 11 del Crescitalia: in attesa del probabile intervento in sede cautelare del CdS, vi rimandiamo alla Sediva News del 16 dicembre 2022 "*Quale il destino delle sedi inassegnate ecc.*?"].

Per i concorrenti non interpellati, dunque, nessuna speranza.

Venendo ora agli aspetti generali dell'intera vicenda, la Regione Lazio – come accennato - ha illustrato ampiamente [con considerazioni comunque estensibili in buona parte anche alle altre Regioni] quali sono i passaggi successivi all'avvio dell'ultimo interpello e alla sopravvenuta inutilizzabilità della graduatoria.

In primo luogo, sono 48 le sedi - tra quelle originariamente incluse nel bando laziale [e quelle resesi vacanti?] – rimaste definitivamente inassegnate, anche se quello è un numero che potrebbe essere aumentato o diminuito a seguito della decadenza degli assegnatari per la mancata apertura delle farmacie *entro 180 giorni dall'assegnazione definitiva,* o per l'esercizio del diritto di prelazione su alcune di esse da parte dei Comuni [tant'è che la Regione ha voluto rendere noto ai Comuni interessati questa loro facoltà], o in dipendenza dell'esito delle iniziative giudiziarie intraprese con riguardo ad alcune di esse, tuttora pertanto s*ub judice*, oppure, infine, per effetto della loro soppressione, perché soprannumerarie, in conseguenza della revisione ordinaria della pianta organica.

Da ultimo, conclude la Regione, le sedi non assegnate/non aperte/non soppresse/non prelazionate – cioè le 48 o quelle che saranno cammin facendo - verranno rese disponibili per la procedura di *concorso ordinario*.

In definitiva, rispondendo ora anche al primo quesito, il Comune in cui è ubicata la Sua farmacia potrebbe anche deliberare la soppressione di questa sede rimasta inassegnata nel caso ovviamente in cui essa risulti oggi soprannumeraria.

Diversamente, potrà decidere di prelazionarla o destinarla al concorso ordinario, quando sarà.

Certo è che i tempi si riveleranno fatalmente lunghi o molto lunghi, ma qui i problemi diventano altri e ne parleremo quindi in altra circostanza.

(alessia perrotta – gustavo bacigalupo)

2022.12.30 Anche per il 2023 divieto della FE per i professionisti sanitari [medici, farmacie, fisioterapisti, ecc.] e invio separato dei corrispettivi al STS…

[…che però diventa *mensile*]

È stato *prorogato al 31/12/2023*, come noto, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie/cessioni di medicinali e dispositivi medici resi alla persona fisica che [anche solo potenzialmente] sono

oggetto di trasmissione al *Sistema Tessera Sanitaria* (STS).

Pertanto, per tutto il 2023 rimane per tali operazioni l'*obbligo* di *fatturazione cartacea* anche nel caso in cui la fattura contenga altre prestazioni/cessioni estranee al "sanitario" [ad esempio: cessione contestuale di farmaci e cosmetici].

Il divieto, come si ricorderà, era finalizzato a tutelare la *privacy* dei clienti circa i dati relativi alle loro condizioni di salute e, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha adottato le necessarie tutele in materia [contrariamente a quanto ha fatto, ad esempio per le prestazioni legali], la scelta della proroga è stata l'unica percorribile.

Con l'occasione ricordiamo che viene *rinviata al 1 gennaio 2024* anche l'entrata in vigore dell'obbligo di trasmettere - esclusivamente al *STS* mediante opportuni adattamenti dei registratori telematici (RT) - *tutti* i dati dei corrispettivi giornalieri della farmacia, compresi quindi anche quelli relativi alle vendite "non *Tessera Sanitaria*".

Insomma, anche per tutto il 2023 resta confermata la facoltà del duplice invio, ed esattamente:

- di **tutti** i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (SDI);
- dei **soli** corrispettivi "Tessera Sanitaria" al *STS* ai fini della predisposizione della precompilata.

Per questi due importanti adempimenti, in definitiva, anche per il 2023 non cambia nulla rispetto alla situazione attuale.

La circostanza, infine, è utile per rammentare altresì che - *con decorrenza 1 gennaio 2023* - entra in vigore l'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria *con cadenza mensile*, e precisamente entro il termine del mese successivo alla data dell'emissione o a quella, se successiva, dell'incasso del documento fiscale; cade dunque definitivamente la *periodicità semestrale* prevista fino al 31 dicembre 2022.

Quindi, ad esempio, i dati di gennaio 2023 dovranno essere trasmessi entro il successivo 28 febbraio e così via.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

30.12.2022 Roma Capitale proroga al 30 aprile l'autorizzazione per gazebi e simili

Con una nota del 28 dicembre Roma Capitale ha accolto la richiesta di Federfarma Roma diretta alla proroga – fino al 30 aprile 2023 - dell'efficacia delle autorizzazioni già concesse per l'installazione, in aree adiacenti alle farmacie, di gazebi o altre strutture per l'esecuzione sia di test rapidi Covid che di vaccinazioni.

I gazebi e simili, pertanto, senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi, devono ritenersi legittimati a conservare fino alla data predetta – e per le precisate finalità – l'attuale posizionamento della struttura *a titolo gratuito*, ma, come chiarisce la nota comunale a firma del Capo di Gabinetto, la gratuità perdurerà fino a quando persisterà l'"*obbligo dell'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico per la cessazione dello stato di isolamento per i pazienti Covid-19*".

Quindi, conclude la nota, "*nel momento in cui dovesse venire meno* [ndr.: durante il periodo di proroga, perciò anche prima del 30 aprile pv.] *tale obbligo, la citata occupazione si intenderà automaticamente a titolo oneroso, ragione per la quale dovrà essere corrisposto il canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo la vigente normativa e le conseguenti disposizioni regolamentari di questa Amministrazione*".

Perciò, almeno per tutto il periodo della proroga, i singoli Municipi di Roma Capitale non dovranno essere interpellati né coinvolti in alcun modo in questa vicenda.

Anche in parecchi altri comuni, comunque, le cose stanno andando più o meno allo stesso modo.

(*Studio Bacigalupo Lucidi*)

3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (IN PILLOLE)

➢ ***La proroga alla detrazione ridotta dell'Iva sulle autovetture***

Consiglio UE - decisione di esecuzione UE 06/12/2022, n. 2022/2411 (in G.U.U.E. 09/12/2022, L317)

La UE ha concesso all'Italia la possibilità di prorogare – fino al 31 dicembre 2025 – il limite della detrazione Iva nella misura del 40% [Cfr. art 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), Dpr 633/1972] per le spese riferite alle autovetture utilizzate "promiscuamente" nell'ambito dell'attività aziendale o professionale.

➢ ***Il Decreto "Aiuti quater"***

Decreto Legge 18/11/2022, n. 176 [in G.U. 18/11/2022, n. 270]

Agenzia delle Entrate - Circ. 29/11/2022, n. 36/E

Si veda *infra* la Sediva News del 15/11/2022

➢ ***Il Decreto "Aiuti Ter" è legge***

Legge 17/11/2022, n. 175 [in G.U. 17/11/2022, n. 269]

È stata pubblicata in GU la legge di conversione del c.d. Decreto "Aiuti ter", recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR].

➢ ***Il* Decreto Semplificazioni *è legge***

Legge 04/08/2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193)

È stata pubblicata nella GU la legge di conversione del c.d. *Decreto Semplificazioni*. Tra le principali novità che entrano in vigore segnaliamo le nuove modalità di comunicazione da parte dell'A.f. dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente, l'ulteriore estensione dell'utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali e le modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal *Codice del terzo settore* e di quelle relative all'impresa sociale. Diventa infine definitivo

anche l'aumento delle soglie del debito IVA che faranno scattare l'allerta per la crisi d'impresa.

(*mauro giovannini*)

- ***Il* Decreto Caro Energia**

Decreto Legge 30/06/2022, n. 80 (in G.U. 30/06/2022, n. 151)

È stato licenziato dal Governo il *provvedimento* che reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

- ***Il* Decreto PNNR 2 *è legge***

Legge 29/06/2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)

Si veda *infra* la Sediva News del 28/04/2022.

- ***Il* Decreto Semplificazioni**

Decreto Legge 21/06/2022, n. 73 (in G.U. 21/06/2022, n. 143)

Si veda *infra* la Sediva News del 11/07/2022.

- ***La conversione in legge del* Decreto Energia *e la "rediviva" norma sulla rivalutazione delle quote sociali***

Legge 20/05/2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117)

Si veda *infra* la Sediva News del 01/03/2022.

- ***Il* Decreto Sostegni-Ter *è legge***

Legge 28/03/2022, n. 73 (in G.U. 28/03/2022, n. 13)

È stato convertito in legge, con modificazioni, il c.d. Decreto Sostegni-ter [D.L. 04/2022], che ha introdotto misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

- ***Il* Milleproproghe *2022 è legge***

Legge 25/02/2022, n. 15 (in G.U. 28/02/2022, n. 49)

È stata pubblicata sulla GU la *legge* di conversione del tradizionale *Decreto Milleproroghe* [D.L. 30/12/2021, n. 228] di cui ci siamo occupati a più riprese tra le pagine della ns. *Rubrica*. (*mg*)

- ***Sulla responsabilità dell'amministratore per i debiti Iva della società***

Corte di Giustizia Europea – sent. 13/10/2022, n. C-1/2021

Gli euro-giudici hanno sancito che è conforme alla disciplina dell'Unione europea la normativa nazionale che stabilisce la responsabilità solidale dell'amministratore per i debiti Iva – e relativi interessi moratori - di una società, in caso di atti compiuti in malafede, che hanno impedito alla persona giuridica di versare l'Iva dovuta.

- ***L'esenzione IMU per l'abitazione principale***

Corte Costituzionale 13/10/2022, n. 209

Si veda *infra* la *Sediva News del 18/10/2022*

- ***Il reato di omesso versamento di ritenute***

Corte Costituzionale – sent. 14/07/2022, n. 175

La Consulta riduce il perimetro punitivo del reato di omesso versamento delle ritenute dichiarando l'incostituzionalità dell' art. 10 *bis* del D.Lgs. 74/2000, nella parte modificata dal D.Lgs. 158/2015. Pertanto, ora la norma, come era di fatto prima della modifica del 2015, prevede che il giudice ha la possibilità di dimostrare il citato reato soltanto sulla base delle risultanze delle certificazioni uniche rilasciate ai percettori e non anche dalle dichiarazioni [Modello 770] dei sostituti di imposta. (*mg*)

- ***Parafarmacie: "Questo* tampone *non s'ha da fare"!!!***

Corte Costituzionale – sent. 08/07/2022, n. 171

Si veda *infra la* Sediva News del 12/07/2022 e la Sediva News del 14/01/2022

- ***Sull'esenzione della sola IMU [e non dell'ICI] dell'abitazione principale quando i due coniugi hanno residenze anagrafiche diverse***

Corte Costituzionale – ord. 28/04/2022, n. 107

Corte Costituzionale – ord. 12/04/2022, n. 94

Si veda *infra* la Sediva News del 28/03/2022

- ***I criteri da seguire per il calcolo degli sconti ridotti previsti per le farmacie rurali sussidiate.***

Consiglio di Stato – sent. – 21/12/2022, n. 1141

Consiglio di Stato – sent. - 14/12/2022, nn. 10953, 10963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10968

Consiglio di Stato – sent. - 12/12/2022, n. 10879

Il CdS conferma il prevalente orientamento secondo cui, ai fini del calcolo degli sconti ridotti previsti dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 11 del d.l. n. 347/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 405/2001, si applicano i seguenti principi: anche per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell'applicazione della deroga all'ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile; i limiti di fatturato previsti sia per le 'farmacie rurali sussidiate' sia per le altre farmacie non si calcolano sulla base del fatturato complessivo annuo, ma del solo fatturato annuo in regime di SSN al netto dell'IVA; il fatturato annuo in regime di SSN deve essere riferito a tutte le prestazioni a carico del SSN, comprese quelle di assistenza integrativa, ed è quindi calcolato sulla base della somma dei prezzi di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del SSN, compresi i prodotti integrativi e protesici.

(*cecilia sposato*)

- ***I criteri da seguire nell'autorizzazione al trasferimento di sedi farmaceutiche.***

Consiglio di Stato – sent. – 05/12/2022, n. 10646

Il CdS conferma il consolidato orientamento secondo cui la verifica della razionalità delle modalità di

esercizio, da parte dell'Amministrazione, della potestà autorizzatoria avente ad oggetto il trasferimento della sede farmaceutica, deve assumere quale criterio primario di riferimento la coerenza di tale trasferimento con le esigenze sottese al servizio farmaceutico. (*cs*)

- ***Il Comune è obbligato a provvedere sulla richiesta di accertamento di abusi edilizi presentata dal soggetto che abbia uno stabile collegamento con il territorio interessato dall'intervento***

Consiglio di Stato – sent. – 20/10/2022, n. 8949

Il CdS afferma che l'Ente preposto alla vigilanza sul territorio è dotato di un generale potere repressivo degli abusi edilizi; ciò fa sì che il soggetto che abbia uno stabile collegamento con il territorio dell'intervento, interessato alla repressione dell'abuso commesso da un concorrente, in quanto titolare di una posizione *differenziata* può richiedere al Comune l'adozione dei provvedimenti sanzionatori all'uopo previsti, ricorrendo, in caso di inerzia della P.A., all'azione avverso il silenzio-inadempimento.

Nel caso in cui questi richieda l'adozione di atti di accertamento delle violazioni e dei conseguenti provvedimenti repressivi il Comune è, infatti, obbligato a provvedere. (*cesare pizza*)

- ***Spetta al g.a. la giurisdizione in materia di vaccinazione obbligatoria***

Consiglio di Stato – sent. – 3/10/2022, n. 8434

Il CdS, in riforma della sentenza impugnata, riconosce la giurisdizione del g.a. in materia di obbligo vaccinale gravante sul personale sanitario, essendosi qui al cospetto di un potere, esercitato dall'autorità sanitaria (e poi attuato dall'Ordine competente) finalizzato a "garantire, attraverso la vaccinazione obbligatoria, il rispetto del fondamentale interesse pubblico ad evitare la diffusione del virus Sars-CoV-2 o, comunque, il propagarsi della malattia nelle sue forme più gravi e addirittura letali". (*cs*)

- ***Il prolungamento del periodo di mancata commercializzazione di un farmaco deve essere tempestivamente comunicato all'AIFA.***

Consiglio di Stato – sent. – 23/09/2022, n. 8218

Il CdS richiama, in materia di sanzioni irrogabili dall'AIFA, il principio di legalità in materia punitiva, che impone l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 148 comma 1 del d.lgs. n. 219/2006 per violazione dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2006, anche nel caso in cui la società farmaceutica interessata non comunichi all'AIFA l'interruzione temporanea o definitiva in ordine al prolungamento del periodo di mancata commercializzazione o il posticipo della data di ripresa della commercializzazione precedentemente comunicata.

Ne consegue che se l'interessata si limita a comunicare una mera interruzione temporanea (od una successiva proroga del termine di interruzione) non vi è dubbio che alla scadenza del termine indicato tale comunicazione non giustifica l'ulteriore periodo di interruzione.

Spirato il termine indicato è infatti onere della società interessata comunicare - tenuto conto della ratio delle disposizioni normative sopra richiamate – eventuali ulteriori interruzioni.

La sanzione eventualmente irrogata non viola quindi il principio di legalità in materia punitiva, perché i canoni ermeneutici utilizzati nell'esegesi delle disposizioni in esame inducono a tali conclusioni.(*cp*)

- ***L'obiettivo della c.d. "equità distributiva"***

Consiglio di Stato – sent. – 18/08/2022, n. 7285

Il CdS conferma il principio dell'equità distributiva secondo cui relativamente ai dati inerenti alla popolazione residente è necessario fare una ponderazione goblale dell'intero territorio comunale, delle rispettive potenzialità insediative e urbanistiche, delle esigenze di ciascun quartiere della zona centrale e di quelle periferiche e, quindi, di dati specifici circa i reali flussi fruitivi.

- ***Il congelamento delle sedi messe a concorso***

Consiglio di Stato – sent. – 25/07/2022, n. 6515

Il Cds ribadisce l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la revisione della pianta organica costituisce atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale.

Precisa, inoltre, che le pronunce giurisprudenziali che si sono motivatamente discostate da questo indirizzo lo hanno fatto sulla base della peculiarità del caso esaminato e giungendo, comunque, a ritenere necessario il coinvolgimento in giudizio dei soli soggetti titolari di farmacia direttamente e concretamente pregiudicati dall'atto di revisione della pianta organica.

In conclusione, afferma che "*Il congelamento delle sedi messe a concorso garantisce tutti i vincitori da future modifiche delle sedi dopo le scelte*." (*cp*)

- ***Il trasferimento della farmacia rurale***

Consiglio di Stato – sent. – 20/07/2022, n. 6360

Il CdS ribadisce l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento della farmacia rurale è consentito solo ed esclusivamente all'interno della medesima zonizzazione dove originariamente è stata ubicata così da non vanificare le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla sua istituzione.

➢ ***Le funzioni amministrative del sindaco e dei dirigenti***

Consiglio di stato – sent. – 11/07/2022, n. 5765 – 8/07/22, n. 5732

Il CdS afferma che la legge regionale del Lazio n. 52 1980 e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 va aggiornata i principi introdotti con la legge n.142 del 1990, in materia di riparto di funzioni all'interno degli enti locali, oggi confluita nel TUEL L'art.14 della legge regionale 52, infatti attribuisce/attribuiva al Sindaco le funzioni amministrative relative alla igiene, sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie, ma queste ultime, per effetto del disposto dell'art.107 del TUEL, comma 5, oggi sono esercitate dai Dirigenti.

➢ ***L'istituzione di una nuova farmacia mediante il c.d. criterio topografico***

Consiglio di Stato - sent. – 07/07/2022, n. 5642

Il CdS afferma che, in presenza di una situazione di oggettiva difficoltà nella fruizione del servizio farmaceutico da parte degli abitanti di un capoluogo e delle frazioni circostanti, l'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità – ed in presenza di tutte le altre condizioni di legge -, è legittimata ad istituire una nuova sede farmaceutica in deroga all'ordinario criterio demografico (ed avvalendosi del c.d. criterio topografico).

Poiché, infatti, la vicinanza tra il luogo di abituale residenza degli assistiti ed il punto di erogazione del servizio farmaceutico incide sensibilmente sulla facilità di accesso a quest'ultimo – e ciò vale, in particolare, quando alla significativa distanza tra essi si accompagni la difficoltà di usufruire dei collegamenti viari privati e pubblici - è evidente che l'ampliamento della rete farmaceutica, attraverso l'istituzione di una nuova farmacia in una posizione strategicamente idonea ad eliminare (o almeno ridurre) i suddetti inconvenienti, è oggettivamente idonea a soddisfare, secondo quanto disposto dal legislatore, "particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità". (*cs*)

➢ ***È legittimo il provvedimento che dispone la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia in caso di comprovata chiusura non autorizzata dell'esercizio per un periodo superiore a quindici giorni***

Consiglio di Stato – sent. – 30/06/2022, n. 5455

Il CdS afferma che l'art. 13, co. 1, lett. d), del r.d. n. 1265/1934, il quale testualmente dispone che il farmacista decade dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia in caso di chiusura non autorizzata dell'esercizio per un periodo superiore a quindici giorni, rappresenta una norma posta a presidio del servizio pubblico sanitario, che impone ai titolari delle farmacie un'organizzazione idonea a evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio.

Il carattere della norma, non lasciando margini di discrezionalità all'amministrazione una volta accertato – a seguito di adeguata istruttoria - il presupposto della chiusura non autorizzata, deve considerarsi pertanto di natura perentoria.

Ove, pertanto, a seguito degli accertamenti compiuti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 111, RD 1265/1934 e dell'art. 78, comma 1, l.r. 33/2009 e s.m. (mediante la vigilanza ispettiva da parte del personale dell'ATS e la redazione di verbali che, in quanto redatti da pubblici ufficiali, fanno prova fino a querela di falso) emerga la chiusura dell'esercizio farmaceutico per un periodo superiore a quello previsto dalla legge, il provvedimento amministrativo che dispone la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia deve considerarsi legittimo. (*cp*)

➢ ***Ancora sul principio della mezzeria***

Consiglio di Stato – sent. – 21/06/2022, n. 639

Il CdS conferma l'ormai consolidato orientamento secondo cui, a fronte di una delibera comunale che fissa i confini della zona farmaceutica interessata facendo riferimento unicamente alle strade che la perimetrano, non assume rilievo la collocazione del singolo civico rispetto alla c.d. *linea di mezzeria*, dovendosi al contrario ritenere inclusi nella zona così perimetrata entrambi i lati della strada.

Il *principio della mezzeria*, infatti, deve considerarsi operante unicamente nell'ipotesi in cui il Comune abbia esattamente indicato i numeri civici di pertinenza di una sede farmaceutica. (*cs*)

➢ ***La vetrina e l'insegna di una farmacia non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata alla medesima farmacia***

Consiglio di Stato – sent. – 10/06/2022, n. 4744

Il CdS afferma che la vetrina e l'insegna di una farmacia non possono insistere su una via ricadente nella zona di competenza di un'altra farmacia, avendo queste "*la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all'offerta farmaceutica*".

Deve pertanto ritenersi legittimo, secondo il Supremo Consesso, il provvedimento di autorizzazione al trasferimento di sede ma impositivo, a tal fine, di una serie di condizioni, fra cui: il divieto di apporre insegne identificative della farmacia sulla parte di edificio prospiciente la via appartenente alla diversa sede farmaceutica; l'obbligo di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla medesima via; l'obbligo di adottare delle misure atte a evitare che attraverso tale vetrina possa essere identificata la tipologia di attività svolta all'interno dei locali. (*cs*)

- ***Sulla rideterminazione della pianta organica delle farmacie***

Consiglio di Stato – sent. – 23/05/2022, n. 4030

Il CDS conferma l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'autorità competente dispone di un'ampia discrezionalità amministrativa in merito alla rideterminazione della pianta organica.

Pertanto, le aspettative dei titolari delle farmacie possono essere tenute in considerazione solo se non contrastano con un efficiente posizionamento delle sedi delle farmacie.

- ***Spetta all'AIFA la competenza esclusiva in materia di prescrivibilità/rimborsabilità dei farmaci***

Consiglio di Stato – sent. – 18/05/2022, n. 3929

Il CdS afferma che il complesso delle disposizioni legislative dedicate a regolare la prescrivibilità e rimborsabilità dei farmaci attribuiscono in via esclusiva all'AIFA, a livello nazionale, le competenze relative "*al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai criteri delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità e al monitoraggio del loro consumo*".

È quindi preclusa alle Regioni la previsione (sia in via legislativa che amministrativa) di un regime di utilizzabilità o di rimborsabilità del farmaco che risulti in contrasto o incompatibile con quello stabilito dall'AIFA a livello nazionale. (*cp*)

- ***La sopravvenienza di una seconda sede farmaceutica obbliga di ricorrere a concorso pubblico per l'assegnazione della c.d. succursale***

Consiglio di Stato – sent. – 17/05/2022, n. 3911

Il CdS prende le mosse dal dettato di cui all'art. 117 TULS - che stabilisce che l'attribuzione della c.d. succursale avviene mediante concorso pubblico tra i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura, salvo che, come previsto dal comma 3, vi sia nel Comune una sola farmacia, nel qual caso è in facoltà dell'amministrazione affidarla, senza concorso, all'unico titolare di farmacia presente sul territorio – per affermare che, ove sopravvenga l'istituzione in pianta organica di una seconda sede farmaceutica (e ove permanga, ovviamente, la volontà di mantenere in essere la succursale preesistente) il sistema non ammette altra possibilità se non quella di una sua assegnazione per il tramite di una procedura selettiva.

La discrezionalità si esaurisce, infatti, nell'alternativa che si pone a monte tra il continuare ad avvalersi della succursale, istituire un dispensario farmaceutico o fare a meno dell'una e dell'altro. (*cp*)

- ***È perentorio il termine di 180 giorni previsto dal bando di concorso straordinario regionale per l'apertura della sede.***

Consiglio di Stato – sent. – 13/05/2022, n. 3763

Il CdS afferma la natura perentoria del termine di 180 giorni per l'apertura della sede farmaceutica fissato dall'art. 11 del bando di concorso straordinario regionale della Regione Sardegna.

Tale termine, secondo il Tar, non attribuirebbe infatti alcuna discrezionalità all'Amministrazione, anche in ragione della natura del servizio, che è destinato a garantire un'adeguata assistenza farmaceutica alla collettività e che, pertanto - una volta accertata la necessità di aprire nuove sedi al fine di garantire il servizio sull'intero territorio - deve essere attivato in tempi celeri.

- ***Non vi è interesse a ricorrere contro il provvedimento di delimitazione delle zone farmaceutiche, se questo non incide sulle zone di competenza di altri titolari***

Consiglio di Stato – sent. – 12/05/2022, n. 3756

Il CdS dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, ritenendo che il titolare di farmacia non abbia interesse ad impugnare un provvedimento di delimitazione delle zone farmaceutiche se quest'ultimo non va ad incidere sulla propria zona di competenza.

Una volta accertato, infatti, che il numero complessivo delle farmacie del Comune corrisponde a quello legale e che non vi è stata alterazione della zona di competenza del ricorrente (salva ovviamente l'ipotesi in cui non siano rispettati i limiti di distanza fra i rispettivi locali), il singolo titolare non ha un interesse giuridicamente qualificato a discutere dell'ubicazione delle altre farmacie. (*cs*)

- ***Il CdS depotenzia ulteriormente il principio della c.d. mezzeria***

Consiglio di Stato – sent. – 02/05/2022, n. 3410

Il CdS richiama il proprio precedente orientamento secondo cui il principio della *mezzeria* risulta applicabile unicamente nell'ipotesi in cui gli atti comunali abbiano espressamente precisato i numeri civici della via di pertinenza di una sede farmaceutica, dovendosi in materia far riferimento non tanto alla mera "*fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie*", quanto piuttosto all'equilibrio dell'offerta fra le diverse aree, mediante una pianificazione attenta alla copertura dei bisogni individuati per centri di insediamento o di aggregazione che ben può prendere in considerazione "*una strada nella sua interezza*". (*cs*)

- ***La mancata impugnazione di un atto immediatamente lesivo, notificato a mezzo PEC,***

rende inammissibile il ricorso avverso gli atti conseguenziali.

Consiglio di Stato – sent. – 22/04/2022, n. 4962

Il CdS afferma che la mancata impugnazione di un atto presupposto, immediatamente lesivo, di cui il soggetto interessato abbia ricevuto tempestivamente comunicazione a mezzo PEC, rende inammissibile per originaria carenza di interesse il ricorso proposto avverso gli atti conseguenziali o esecutivi.

- ***Spetta all'AIFA in via esclusiva la competenza in materia di prescrivibilità e rimborsabilità dei farmaci***

Consiglio di Stato – sent. – 19/04/2022, n. 2896

Il CdS conferma l'orientamento secondo cui, in materia di prescrivibilità e rimborsabilità dei farmaci, la Regione non può sostituire la valutazione già compiuta dall'AIFA a livello nazionale (ed attinente ai livelli essenziali di assistenza) con la propria valutazione tecnica.

La legge attribuisce infatti in via esclusiva all'AIFA le funzioni relative "al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, alla loro classificazione, alle indicazioni terapeutiche, ai criteri delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità e al monitoraggio del loro consumo", con la conseguenza che alle Regioni è precluso prevedere un regime di utilizzabilità e rimborsabilità in contrasto con quello già stabilito dall'AIFA (sulla base dei pareri emessi dalla competente Commissione consultiva tecnico – scientifica) a livello nazionale. (*cp*)

- ***Lo svolgimento dell'attività all'interno di nuovi locali non può dar luogo all'offerta di servizi propri di una farmacia***

Consiglio di Stato – sent. – 19/04/2022, n. 2913

Il CDS afferma che lo svolgimento di attività all'interno di nuovi locali, disgiunti da quello originario, essendo qualificabile in termini di mero "ampliamento delle attività di una farmacia già esistente", può concretizzarsi unicamente nell'offerta di servizi diversi dalla vendita di farmaci e propri di una farmacia, al fine di non duplicare il numero di esercizi farmaceutici attivi nella zona.

Il commento a questa decisione è nella Sediva News del 29/04/2022 (v.sopra).

- ***I requisiti di partecipazione non devono permanere senza soluzione di continuità dal momento di presentazione della domanda di partecipazione fino a quello di assegnazione della sede***

Consiglio di Stato – sent. – 13/04/2022, n. 2763

Il CdS riconosce come sia irragionevole pretendere la continuità del possesso dei requisiti di partecipazione – senza soluzione di continuità - dal momento di presentazione della domanda sino a quello di assegnazione della sede (assegnazione che può intervenire, come noto, anche a distanza di molti anni), quindi per un periodo di tempo indefinito, durante il quale non vige, per i partecipanti, alcun impegno vincolante nei confronti dell'amministrazione.

- ***L'ubicazione di una nuova farmacia***

Consiglio di Stato – parere – 30/03/2022, n. 00687

Il CDS ribadisce che "*non è manifestamente irrazionale l'ubicazione di una nuova farmacia in area già servita da preesistenti esercizi, laddove ciò risulti giustificato dall'entità della popolazione interessata*". Inoltre, afferma che la scelta del legislatore statale di attribuire ai comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio. In definitiva precisa che "*rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in alcune zone più frequentate e determinare la localizzazione delle nuove sedi in un determinato ambito territoriale, fermo restando il rispetto del generale parametro demografico e del parametro della distanza minima*". (*cp*)

- ***La discrezionalità amministrativa***

Consiglio di Stato – sent. – 09/03/2022, n. 425

Il CDS ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in merito allo spostamento della sede farmaceutica, la discrezionalità amministrativa non può invadere le ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, ma si deve limitare ad indicare concretamente l'eventuale sussistenza di cause ostative al servizio in favore dell'utenza.

- ***Farmaci "in associazione fissa" ed equivalenti: differenze***

Consiglio di Stato – sent. – 21/02/2022, n. 1254

Il CDS ribadisce che la riduzione della quota di margine spettante ai titolari dell'AIC, in base al tenore solare dell'art. 13 comma 1 lett. b) D.L. 39/09, è applicabile unicamente ai medicinali equivalenti.

I farmaci "in associazione fissa", infatti, pur contenendo sostanze attive presenti nella composizione di medicinali autorizzati ma non ancora utilizzati in associazione a fini terapeutici vanno tenuti ben distinti dagli equivalenti che sono, invece, medicinali che hanno la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità.

Inoltre, non manca di rilevare che i farmaci "in associazione fissa" presentano differenze sostanziali

con gli equivalenti tanto sotto il profilo procedurale (il farmaco ad associazione fissa è escluso dalla procedura semplificata), quanto dal punto di vista sostanziale terapeutico (trattandosi di associazione di medicinali mai autorizzati assieme per fini terapeutici). (*cs*)

➢ ***Nel triennio di 'gestione associata' si applica la causa di incompatibilità "con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato"***

CGARS – sent. – 23/11/2022, n. 1210

Il CGARS richiama l'orientamento espresso da Corte Cost. n. 11/2020 in tema di incompatibilità per affermare che l'incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), della l. n. 362 del 1991 (relativa allo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) non è limitata al solo soggetto che gestisca in via "diretta" la farmacia, ma anche a tutti coloro che gestiscano la farmacia, o che ne siano associati, o comunque coinvolti, nella gestione, escludendo solo coloro che non siano "ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia". Tale causa di incompatibilità è infatti strettamente connessa al "ruolo gestorio" assunto dal soggetto nella compagine sociale.

Nel caso di specie, tuttavia, essendo tutti i soci della società di capitali titolare di farmacia chiamati a concorrere, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.L. n. 1 del 2012, alla gestione associata della stessa in forma paritaria per un periodo di tre anni, la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della L. n. 362 del 1991, risulta applicabile. (*cs*)

➢ ***La revoca dell'autorizzazione all'apertura della farmacia non è conseguenza diretta dell'annullamento dell'individuazione della sede***

CGARS – sent. – 26/04/2022, n. 514

Il CGARS afferma che, essendo la revoca dell'autorizzazione all'apertura di una farmacia un provvedimento che presuppone una previa valutazione, da parte dell'Amministrazione, degli effetti sulla collettività nonché dell'affidamento dei terzi, l'effetto caducante che ne deriva non può essere considerato come conseguenza diretta dell'annullamento della individuazione della sede, essendo necessario l'esplicarsi d'un nuovo esercizio di potere da parte dell'Amministrazione, in ordine all'autorizzazione all'apertura.

➢ ***Ancora sulla pianta organica***

CGARS – sent.- 21/04/2022, n. 504

Il CGARS conferma l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la modifica della pianta organica delle sedi farmaceutiche è consentita "*in quanto nessuna norma vieta di modificare la pianta organica e comunque l'assetto territoriale delle sedi, ove motivate ragioni lo suggeriscano o lo impongano, semprecchè l'interesse pubblico non vi osti* […] *e purchè non vengano lesi diritti consolidati dei cittadini*".

➢ ***Le retribuzioni dovute al personale medico in caso di rinnovo dell'incarico lavorativo oltre i termini di legge***

CGARS – sent. – 12/04/2022, n. 453

Il CGARS condivide l'orientamento del CdS secondo cui l'art. 121, comma 7 del d.P.R. n.384 del 1990 (che stabilisce che l'incarico di svolgere mansioni superiori non può essere protratto oltre il semestre), si limita a vietare il rinnovo dell'incarico al personale medico oltre il termine massimo dei 6 mesi, ma non preclude affatto (quanto alla prestazione lavorativa effettuata) il riconoscimento al medico delle differenze retributive dovute nell'ipotesi in cui l'Azienda sanitaria - a seguito della scadenza del predetto termine - rinnovi l'assegnazione delle mansioni superiori ovvero ne consenta di fatto la prosecuzione.

➢ ***La necessità del doppio codice univoco per la vendita al pubblico e la vendita all'ingrosso***

CGARS – sent. – 04/04/2022, n. 420

Il CGARS conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessario utilizzare un doppio codice univoco per la vendita al pubblico e la vendita all'ingrosso, rimarcando l'impossibilità di vendere come grossista i medicinali acquistati come farmacista.

➢ ***Alla Corte Cost. la legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 44/2021 e dell'art. 1 della l. 217/2019.***

CGARS – sent. – 22/03/2022, n. 351

Il CGARS afferma la "rilevanza" e la "non manifesta infondatezza" della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1-2 del d.l. 44/2021 - nella parte in cui prevede l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e la sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza dell'inadempimento del suddetto obbligo – per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost.; dell'art. 1, l. 217/2019 - nella parte in cui non esclude espressamente dalla sottoscrizione del c.d. consenso informato le ipotesi di t.s.o., e dell'art. 4, d.l. n. 44/2021 – nella parte in cui non esclude espressamente dalla sottoscrizione del consenso informato il caso di vaccinazione obbligatoria – per contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost. (*cp*)

➢ ***La (non) immediata lesività dei precedenti provvedimenti di revisione della pianta organica***

CGARS – sent. – 08/03/2022, n. 295

Il CGARS afferma che il soggetto che si ritenga leso da un provvedimento di revisione della pianta

organica non è onerato ad impugnare il precedente atto di programmazione, aderendo all'ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato alla luce del quale "*ciascun provvedimento di revisione della pianta organica deve ritenersi autonomo rispetto ai precedenti provvedimenti di revisione o di re/delimitazione di confini di sedi farmaceutiche o di istituzione di una nuova farmacia*" (CdS, Sez. IV, 10 agosto 2004 , n. 5481).

- ***I presupposti per la revocazione di una sentenza del g.a.***

CGARS - sent. – 04/03/2022, n. 420

Il CGARS – richiamando la pronuncia dell'Ad. Plen. n. 5/2014 nonché la successiva giurisprudenza – aderisce all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per assumere portata revocatoria ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., l'errore deve: derivare da una errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti di giudizio, tale da indurre l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; riguardare un punto non controverso in giudizio; rappresentare un elemento decisivo della sentenza *revocanda*, idoneo a dimostrare la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia medesima. (*cp*)

- ***La misura urgente della gestione provvisoria di farmacia***

CGARS – sent. – 15/02/2022, n. 00208

Il CGARS ribadisce che la misura urgente della gestione provvisoria di farmacia ex art. 129, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, può essere applicata anche nell'ipotesi in cui la farmacia non sia mai stata aperta o inutilmente messa a concorso, nonostante la norma preveda letteralmente che tale misura si applichi per il caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico.

- ***La comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati in caso di individuazione di nuove sedi farmaceutiche***

CGARS – sent. – 21/01/2022, n. 108

Il CGARS afferma che l'individuazione e la localizzazione di nuove sedi da parte del Comune non richiedono, ex art. 7 l. 241/1990, la comunicazione di avvio del relativo procedimento ai titolari di sedi già esistenti sul territorio comunale, trattandosi di attività connessa a compiti di pianificazione urbanistico-territoriale.

In tal caso viene infatti in rilievo un'attività inerente a funzioni "*programmatorie del servizio farmaceutico sul territorio*", con la conseguenza che deve ritenersi esclusa l'applicabilità delle norme relative alla partecipazione al procedimento e, di conseguenza, alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti titolari di sedi già esistenti sul medesimo territorio comunale. (*cs*)

- ***La "derogabilità" dei 3000 metri per le farmacie rurali***

Tar Abruzzo – sent. – 13/10/2022, n. 370

Il Tar Abruzzo, rimarcando l'importanza che hanno le farmacie rurali nel garantire l'assistenza farmaceutica sul territorio nazionale, ricostruendo i precedenti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza amministrativa, riafferma la possibilità di istituire farmacie rurali, istituite sulla base del criterio topografico, anche ad una distanza inferiore a 3000 metri rispetto alla farmacie esistenti, quando si intende soddisfare le esigenze della popolazione residente in una zona che versa in una condizione di isolamento e disagio rispetto al centro cittadino al fine di assicurare un adeguato servizio farmaceutico. (*cs*)

- ***Ancora sulla distribuzione territoriale del servizio farmaceutico***

Tar Calabria – sent. – 11/07/2022, n. 1258

Il Tar riconferma l'ormai granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui la distribuzione territoriale del servizio farmaceutico si traduce in una pianificazione atta non tanto ad ottimizzare l'utile d'impresa dei soggetti gestori, ma a soddisfare al meglio le esigenze di tutela sanitaria degli utenti; tale soddisfacimento deve passare necessariamente per criteri pianificatori volti a individuare e soddisfare le specifiche esigenze di ciascun bacino d'utenza.

- ***Il provvedimento di revisione della pianta organica non è atto-presupposto della successiva delibera comunale di decentramento di sedi farmaceutiche***

Tar Calabria – sent. – 09/04/2022, n. 745

Il Tar afferma che la delibera di Giunta Comunale concernente la "Regolamentazione del Decentramento di sedi farmaceutiche" ex art. 11 L. n. 27 del 2012, finalizzata a predisporre una regolamentazione generale e astratta in ordine alle istanze di decentramento delle sedi farmaceutiche eventualmente presentate in sede di revisione periodica della pianta organica, non è collegata da alcun rapporto di presupposizione al precedente provvedimento di revisione della pianta organica.

Da ciò deriva che la legittimità della delibera comunale non può in alcun modo "*essere ancorata alla legittimità del precedente provvedimento di revisione della pianta organica, né all'esito dei giudizi intrapresi avverso quella determinazione*". (*cs*)

- ***L'equipollenza tra nuovi e vecchi titoli***

Tar Calabria – sent – 14/02/2022, n. 0228

Il Tar afferma che, ai sensi dell'art. 2 D.I. 9 luglio

2009 secondo cui "*sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea*", l'università deve valutare caso per caso – relativamente al *curriculum studiorum* del singolo studente- l'equipollenza tra nuovi e vecchi titoli.

- ***La pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche a seguito del d.l. 1/2012***

Tar Calabria – sent. – 13/01/2022, n. 14

Il Tar ribadisce che le disposizioni introdotte dal d.l. 1/2012 hanno imposto alla pianificazione comunale - e non più regionale – di far riferimento al criterio dell'equilibrio dell'offerta fra le diverse aree di insediamento della popolazione "*mediante una pianificazione attenta alla copertura dei bisogni individuati per centri di insediamento o di aggregazione*", che ben può prendere in considerazione una strada nella sua interezza quale asse viario di collegamento della popolazione, cui attribuire una diversa programmazione rispetto a uno o più quartieri residenziali che abbiano logiche residenziali, produttive o commerciali differenti tra loro.

La dichiarazione della via per una sola zona, e non anche per un'altra, pertanto, può assurgere a linea di confine lungo la mezzeria ove indichi, per la prima zona, i numeri civici di pertinenza, consentendo così di attribuire, pur in assenza di una specifica indicazione, gli altri numeri civici all'altra zona. (*cp*)

- ***La corresponsione dell'indennità di avviamento non incide sulla validità/efficacia del provvedimento di assegnazione della sede***

Tar Campania – sent. – 02/11/2022, n. 6783

L'art. 110, comma 1 del TULLSS ["L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario … di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento …"] non condiziona la validità o l'efficacia del provvedimento di assegnazione della sede alla determinazione o al pagamento dell'indennità, ma si limita a prevedere due distinti obblighi legali di natura patrimoniale [che derivano direttamente dal rilascio dell'autorizzazione] gravanti sul soggetto subentrante, attribuendo altresì al soggetto pubblico che governa la procedura di subentro l'obbligo di determinare ex officio l'entità dell'indennità, "*senza subordinare tuttavia a tale obbligo (ed al conseguente versamento) l'efficacia o la validità della procedura pubblicistica*".

La corresponsione dell'indennità di avviamento è quindi irrilevante ai fini del perfezionamento del procedimento pubblicistico di conferimento della gestione, e ciò si ricava altresì dall'art. 113 del TULLSS, nella parte in cui contempla "*il "mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui all'art. 110" tra le cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, lasciando così intendere che il provvedimento autorizzativo si perfezioni già con la semplice statuizione dell'amministrazione, e che l'inadempimento degli obblighi accessori e consequenziali rilevi solo come fattore estintivo successivo rispetto ad un provvedimento già perfetto ed efficace*". (*cs*)

- ***Ai fini della preclusione decennale occorre guardare alla natura giuridica del soggetto cedente (società di persone/di capitali)***

Tar Campania – ord. – 20/07/2022, n. 1378

I giudici campani, in altre parole attribuiscono rilevo dirimente, al fine di individuare l'ambito di operatività della fattispecie di cui all'art. 12, comma 4 della l. n. 475/1968 (c.d. preclusione decennale), alla qualificazione giuridica del soggetto cedente in termini di società di persone o di capitali.

Il commento all'ordinanza del Tar è in Sediva News 21/07/2022 (v. sopra).

- ***Le c.d. prestazioni integrative e i ticket devono essere inclusi nel fatturato complessivo ai fini del calcolo degli sconti di cui alla L. n. 662 del 1996***

Tar Campania – sent. – 08/06/2022, n. 1585

Il Tar stabilisce che, al fine di individuare le componenti rilevanti del "fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale" per verificare il superamento o meno della soglia di fatturato prevista dall'art. 1, comma 40, della L. n. 662 del 1996, occorre tener conto della *ratio* della medesima disposizione, che è quella di stabilire quali siano le reali dimensioni dell'attività svolta in relazione alla prestazione del servizio farmaceutico convenzionato con il SSN, al fine di modulare la scontistica agevolata in favore delle farmacie rurali sulla base dei livelli di attività così determinati.

Il fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale deve quindi rispecchiare il volume d'affari generato dalle prestazioni erogate per conto dello stesso, comprensivo altresì del fatturato derivante dalle prestazioni integrative e dai ticket, dovendosi escludere unicamente gli sconti che non incidano, a monte, sul fatturato generato dalle prestazioni erogate per conto del SSN, ma a valle sulle somme che quest'ultimo è tenuto a rimborsare all'esercizio farmaceutico erogante. (*cp*)

- ***Il mantenimento del dispensario farmaceutico è – in linea di massima – incompatibile con l'istituzione della nuova sede prevista dalla pianta organica***

Tar Campania – sent. – 06/06/2022, n. 1557

Il Tar conferma il consolidato orientamento per cui l'istituzione del c.d. dispensario farmaceutico è finalizzata unicamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, al fine di garantire l'assistenza farmaceutica minima alla popolazione.

Conseguentemente, l'apertura della nuova sede farmaceutica prevista dalla pianta organica comporta la chiusura dell'originario dispensario, salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre – nell'esercizio del suo potere discrezionale – diversamente, nei casi in cui residui, anche a seguito dell'apertura della nuova farmacia, una particolare difficoltà nella distribuzione del farmaco. (*cp*)

- ***Non è sempre preclusa la possibilità di aprire dispensari in zone già presidiate da farmacie "attive"***

Tar Campania – sent. – 27/04/2022, n. 2886

Il Tar aderisce alla prevalente interpretazione dell'art. 1 della l. 221/1968 ritenendo che vada escluso qualsiasi automatismo tra nuova istituzione di sede farmaceutica nella zona e soppressione del dispensario.

Un'interpretazione diacronica della disposizione (che tenga conto della c.d. liberalizzazione delle farmacie di cui all'art. 11 del d.l. 1/2012) impone infatti di "bilanciare" le prerogative degli esercenti farmaceutici con le priorità del sistema sanitario e dei correlati servizi pubblici, con la conseguenza che "*la questione deve essere risolta in considerazione della persistenza dell'interesse pubblico alla distribuzione del farmaco, in costanza della copertura del servizio mediante l'istituzione di una farmacia, esercizio certamente più "completo" rispetto al semplice presidio*".

Alla luce, quindi, della necessità di dotare il sistema della capacità di far fronte anche a situazioni peculiari (come quelle in cui, pur a fronte di una razionale programmazione del servizio sul territorio, permangano aree scoperte o non adeguatamente servite del presidio di zona), non può essere preclusa in via assoluta l'apertura di dispensari in zone già presidiate da farmacie attive. (*cs*)

- ***Il diritto di prelazione per le farmacie comunali***

Tar Campania – sent.- 24/03/2022, n. 802

Il Tar riprende la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 dicembre 2019 C-465/2018, secondo la quale il diritto di prelazione incondizionato concesso ai farmacisti dipendenti di una farmacia comunale, in caso di trasferimento della titolarità della stessa, comprime la libertà di stabilimento in quanto è idoneo a dissuadere i farmacisti di altri Stati membri dalla partecipazione alla relativa procedura di gara, in ragione della potestà del prelazionario di conseguire l'oggetto della procedura semplicemente allineandosi all'offerta da altri formulata. (*cs*)

- ***Il trasferimento della farmacia in deroga alla distanza minima di 200 metri***

Tar Emilia – sent. – 29/09/2022, n. 785

Il Tar afferma che, una volta accertata la sussistenza dei requisiti legittimanti la necessità del trasferimento [ed in particolare, l'inidoneità dei locali precedentemente utilizzati, l'impossibilità di trasferimento nel rispetto della norma sulla distanza minima e l'interesse pubblico ad una razionale organizzazione del locale assistenza farmaceutica] la deroga - per causa di forza maggiore - alla distanza minima degli esercizi va valutata diversamente a seconda che si tratti di una farmacia di nuova istituzione, nel qual caso i criteri di riferimento devono essere più restrittivi, ovvero di una farmacia esistente da decenni, per la quale non si può prescindere dalla situazione che si è consolidata. (*cs*)

- ***A volte la presenza di una farmacia attiva non osta l'istituzione di un dispensario***

Tar Emila – sent. – 06/10/2022, n. 744

I giudici amministrativi emiliani di primo grado hanno affermato che in pochi – se non pochissimi casi – l'amministrazione valuta la coesistenza di farmacia e dipensario [un fatto atipico]; la presenza di una farmacia attiva, infatti, può ostare all'istituzione del dispensario solo in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà di distribuzione del farmaco. Inoltre il Tar afferma che in ogni caso deve escludersi ogni forma di automatismo tra l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nella zona e soppressione del dispensario, poiché il primo evento non comporta automaticamente il venir meno della ragione giustificatrice dell'esistenza del dispensario. (*cp*)

- ***Il criterio demografico non ha lo scopo di assegnare ad ogni esercizio farmaceutico una certa quota di utenti, ma deve leggersi in modo 'approssimativo'***

Tar Emilia – sent. – 03/06/2022, n. 471

Il Tar ribadisce il principio per cui il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti viene in rilievo unicamente al fine di stabilire il quantum di farmacie da allocare sul territorio, ma non si riferisce al bacino di utenza del singolo esercizio: esso, cioè, è indicato solo per determinare il numero complessivo di

farmacie spettanti al singolo Comune e non anche "*per dimensionare le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a farmacie diverse da quelle territorialmente competenti*".
Ne deriva, proseguono i giudici, che il bacino di utenza di una sede farmaceutica ben può risultare di dimensioni ridotte rispetto a quello delle altre sedi, essendo la finalità della disciplina unicamente quella di garantire una più capillare distribuzione delle farmacie sul territorio, garantendo l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a coloro che siano residente in aree scarsamente abitate. (*cp*)

- ***Ancora sulla pianta organica***

Tar Emilia – sent.- 09/02/22, n. 0027

Il Tar ribadisce l'ormai consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la ratio della programmazione e della revisione delle piante organiche degli esercizi commerciali delle farmacie non è finalizzata alla mera salvaguardia delle condizioni economiche degli esercizi farmaceutici, ma mira ad assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini.

- ***Di nuovo sulla preclusione decennale***

Tar Emilia – sent. – 03/01/22, n. 4

Il Tar riconferma l'orientamento precedentemente accolto dalla sentenza 3/6/2019 n. 3681del CdS secondo il quale il conferimento di una ditta individuale in società pone in essere la preclusione normativa secondo cui il farmacista non deve cedere la sua farmacia nei 10 anni antecedenti al concorso.
Infatti, per i giudici di Palazzo Spada"*deve solo rilevarsi, sul piano strettamente logico, che non avrebbe senso consentire la partecipazione al concorso straordinario solo al farmacista rurale che non abbia disposto della farmacia nei dieci anni antecedenti al medesimo concorso, per poi legittimare la cessione dopo la sua conclusione (per effetto della formazione della graduatoria e l'assegnazione/accettazione della sede da parte del farmacista utilmente graduato) e nelle more del procedimento di autorizzazione/apertura*".
Inoltre, precisa che anche la donazione è da ritenersi al pari di una cessione della titolarità. (*cs*)

- ***Specifiche condizioni cliniche documentate per l'esenzione***

Tar Friuli – sent. – 04/01/22, n. 2

Il Tar ribadisce l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in merito alla prescrizione sancita ex art. 4 D.L. 44/2021 [e successive modificazioni], secondo cui l'esenzione dall'obbligo vaccinale deve necessariamente essere giustificato da "*specifiche condizioni cliniche documentate*" non essendo sufficienti mere e generiche constatazioni che rendano, di fatto, impossibile la verifica della veridicità della summenzionata documentazione da parte dell'ASL.

- ***La sopravvenuta mancanza di un requisito di iscrizione all'Albo professionale.***

Tar Lazio – sent. - 31/10/2022, n. 14071.

Il Tar afferma che, alla luce del combinato disposto degli artt. 12 della l. n. 475/1968 e 7 comma 2 della l. n. 241/1990, l'iscrizione all'Albo costituisce un presupposto soggettivo abilitante all'esercizio dell'attività di farmacista e quindi all'ottenimento (oltre che al mantenimento) del titolo autorizzatorio allo svolgimento dell'esercizio farmaceutico.
Il venir meno, quindi, del requisito dell'iscrizione nel corso del rapporto, non può che dar luogo alla decadenza dell'autorizzazione che sia stata rilasciata anche sulla base di quel presupposto obiettivo-
Nonostante l'art 12 richiamato non preveda infatti espressamente la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio della farmacia e la chiusura della sede dove si svolge l'attività farmaceutica come conseguenza della sospensione dell'Albo professionale, tale lacuna normativa non preclude la possibilità di disporre la sospensione del titolo autorizzatorio.
Il richiamato art. 7 comma 2, infatti, consente all'Amministrazione competente di adottare in simili casi "provvedimenti cautelari" volti ad anticipare gli effetti del provvedimento nominato e tipico qualora ragioni di interesse pubblico non consentano di attendere la conclusione del procedimento volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento finale. (*cs*)

- ***Il meccanismo del pay back si applica solo ai farmaci convenzionati***

Tar Lazio - sent. – 18/11/2022, n. 15436

La Regione non può stipulare un accordo con cui prevedere l'erogazione di un farmaco non attraverso il canale convenzionale (farmaci dispensati dalle farmacie dietro presentazione di ticket sanitario, c.d. ricetta rossa) ma direttamente (farmaci dispensati direttamente dagli ospedali a soggetti ricoverati oppure in distribuzione diretta da parte delle A.).
Il meccanismo del pay back non si applica, infatti, qualora il farmaco sia distribuito all'interno del canale diretto, ma solo in caso di farmaci distribuiti all' interno del canale della convenzionata, ossia attraverso le farmacie aperte al pubblico, e questo perché il prezzo del medicinale è definito a livello nazionale dall'AIFA. (*cp*)

- ***L'istanza di accesso agli atti formulata senza riferimento ad una specifica disciplina va esaminata alla stregua di un'istanza di accesso***

civico generalizzato

Tar Lazio – sent. – 15/12/2022, n. 16932

Il Tar Lazio, aderendo al prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di accesso agli atti e ai documenti pubblici, afferma che, nell'ambito di una gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione di farmacie comunali, l'istanza di accesso formulata dal richiedente senza far riferimento ad alcuna specifica disciplina va esaminata alla stregua della disciplina dell'accesso civico generalizzato, applicabile anche agli atti delle procedure di gara.

Sussiste infatti un "*interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara*". (*cs*)

- ***Parafarmacie e ricette elettroniche***

TAR Lazio – sent. – 02/11//2022, n. 4273

Il Tar Lazio afferma che la legge sulla dematerializzazione delle ricette mediche tradizionali e le disposizioni sulla liberalizzazione dell'attività delle Parafarmacie impongono l'eliminazione degli ostacoli alla libera concorrenza nel mercato e il rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

Il quadro normativo oggi esistente in materia, infatti, consente di individuare un obbligo a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, ognuno per quanto di rispettiva competenza, "*ad assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette mediche cartacee avvenga senza discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici che commercializzano i prodotti sanitari*", garantendo a tutti la possibilità di avvalersi delle REB (ricette elettroniche bianche) per commercializzate i prodotti che sono autorizzati a vendere. (*cp*)

- ***Grava sul destinatario l'onere di attivarsi affinchè i messaggi inoltrati dalla P.A. alla sua casella PEC siano regolarmente recapitati***

TAR Lazio – sent. – 21/04/2022, n. 4900

Il Tar aderisce all'orientamento secondo cui la trasmissione, da parte della P.A., di un provvedimento a mezzo PEC presso il domicilio digitale [o all'indirizzo PEC espressamente fornito nell'ambito di un determinato procedimento amministrativo] si perfeziona con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna.

La c.d. "saturazione" della capienza, infatti, rappresenta evento imputabile al solo destinatario, che non ha solo l'onere di procedere alla verifica periodica di quanto ricevuto, ma anche di attivarsi affinché i messaggi possano essere regolarmente recapitati. (*cp*)

- ***La clausola di riserva***

Tar Lazio – sent.- 23/02/2022, n. 2138

Il Tar – in materia di concorso straordinario - afferma che l'apposizione della clausola di riserva condizionata all'esito del contenzioso *sub iudice* appare del tutto ingiustificata alla luce dell'indeterminatezza dettato dalla situazione laziale, tenuto anche conto dell'eccezionale protrarsi temporale della procedura concorsuale rispetto alle altre regioni, e dell'assenza di contenzioso pendente in merito alla sede farmaceutica assegnata.

Inoltre, precisa che "*l'apposizione della condizione incidente sul termine di efficacia della concessione, ancorata ad un evento inesistente e destinata a rendere incerto l'ottenimento del bene della vita sine die, oltre a dover essere ritenuta come "non apposta" ai sensi dell'art. 1354 del codice civile, contrasta con il principio di derivazione costituzionale di buon andamento, di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa*". (*cp*)

- ***Bandi per finanziamenti***

Tar Lazio – sent. – 11/02/2022, n. 1715

Il Tar ribadisce l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'assegnazione di finanziamenti non trovano riscontro le indimostrate incongruenze rilevate dall'Amministrazione quando si fa uso delle metodologie espressamente prescritte dal bando e dalla normativa di settore, certificate da perizie giurate.

- ***Il decesso del covincitore in pendenza della definizione della procedura concorsuale***

Tar Lazio – sent.- 08/02/2022, n.1463

Il Tar afferma che il decesso del farmacista in pendenza della definizione della procedura concorsuale [concorso straordinario] risulta determinante ai fini della assegnazione di titolarità risultando imprescindibile l'elemento personale nell'ambito della speciale procedura concorsuale e ritenendo non ammissibile il subentro di un erede.

- ***Il divieto di installazione di manifesti e cartelli pubblicitari in una piazza di interesse storico o artistico***

Tar Lombardia – sent. – 02/11/2022, n. 2423

Il Tar conferma la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione ad installare manifesti e cartelli

pubblicitari in una piazza di interesse artistico o storico (qualificabile perciò come bene culturale) sul presupposto che l'intervento richiesto danneggi l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione degli immobili interessati.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, infatti, le piazze pubbliche (in specie laddove rientranti nell'ambito dei centri storici) sono qualificabili come 'beni culturali' indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico.

- ***Quando una farmacia e un ambulatorio si trovano nello stesso complesso immobiliare***

Tar Lombardia – sent. – 29/03/2022, n. 698

Il Tar afferma che non è possibile sostenere che la dizione "*ingresso diverso*", così come contenuta nella specifica norma del R.D. n. 1706 del 1938, escluda la possibilità di un accesso comune rispetto al pubblico nella zona di pertinenza, trattandosi di organizzazione logistica dei locali all'interno di uno spazio aperto e collettivo che non costringe in alcun modo il fruitore di un servizio a fruire anche dell'altro servizio. (*cs*)

- ***Ancora sulla perimetrazione delle sedi farmaceutiche***

Tar Lombardia – sent. – 17/02/2022, n. 157

il Tar ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in merito alla perimentazione delle sedi farmaceutiche il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di una pluralità di interessi.
Inoltre, precisa che "*il rispetto della distanza minima di 3 km tra la nuova farmacia e quelle già esistenti non deve essere inteso in modo rigido, ma deve essere contemperato con l'esigenza di garantire un servizio adeguato, e in tal caso può pure essere derogato*".

- ***Ancora sulle incompatibilità con lo status di socio***

Tar Marche – sent. – 07/03/2022, n. 132

Il Tar aderisce all'ormai consolidato orientamento secondo cui il tema dell'incompatibilità "*con qualunque altra attività nel settore della produzione distribuzione e intermediazione del farmaco*" è applicabile a tutti i soggetti titolari, in forma singola o associata, di farmacie, con la conseguenza che "*l'incompatibilità di cui al citato art. 8, comma 1, lett. b), va intesa come estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione, quindi anche ai soci che partecipano con il solo conferimento di capitali*".
Ritiene tuttavia, nel caso di specie, non ravvisabile un'ipotesi di incompatibilità rilevante ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 362/1991, essendo la società titolare di farmacia socio unico con l'intero suo capitale sociale posseduto da una società holding di partecipazioni non avente però - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - come oggetto sociale l'attività di produzione di farmaci. (*cs*)

- ***Rimessa alla Corte Cost. la questione di legittimità dell'art. 1, commi 418 e 419, della l. 178/2020***

Tar Marche – ord. – 11/01/2022, n. 7

Il Tar solleva questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. e 41 Cost. – dell'art. 1, commi 418 e 419, della l. 178/2020, nella parte in cui riserva alle sole farmacie, e non anche alle parafarmacie, l'effettuazione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM (c.d. test sierologici) e di tamponi antigienici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 (c.d. tamponi rapidi).

- ***L'istituzione di una sede farmaceutica in applicazione del c.d. "criterio topografico"***

Tar Piemonte – sent. – 13/01/2022, n. 30

Il Tar afferma che la scelta del Comune di ricorrere all'istituzione di una sede farmaceutica mediante l'applicazione del *criterio topografico*, rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, è sindacabile solo in presenza gravi ed evidenti errori di valutazione dei presupposti ed irragionevolezza delle scelte effettuate.
È quindi legittimo il provvedimento comunale avente ad oggetto l'istituzione, in via derogatoria all'ordinario criterio demografico, di una sede farmaceutica, qualora dallo stesso emerga un compiuto bilanciamento dei diversi interessi attinenti alla popolazione - attuale e potenzialmente insediabile -, tenendo conto dei bisogni della collettività resi evidenti dall'assetto viario e topografico caratterizzante il territorio della frazione (primi fra tutti la mancanza di collegamenti garantiti dalla rete di trasporto pubblico tra la frazione e le sedi farmaceutiche esistenti nel Comune). (*cp*)

- ***Occorre garantire la più ampia copertura possibile delle sedi contemplate dal concorso straordinario per soli titoli***

Tar Puglia – ord. – 14/12/2022, n. 582

Il Tar accoglie l'istanza cautelare relativa al diniego opposto dalla Regione all'istanza di ulteriore scorrimento della graduatoria, presentata dalle ricorrenti nell'ambito del concorso straordinario per soli titoli (ex art. 11 legge 24 marzo 2012 n. 27), per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, ritenendo che "*l'Amministrazione regionale possa meglio approfondire la fattispecie concreta, restituendo una interpretazione giuridica più consona alla natura ultimativa dell'interpello già indetto, al fine di soddisfare l'interesse pretensivo azionato*".

La *ratio* delle disposizioni di legge vigenti in materia, così come quella del bando di concorso pubblicato a suo tempo dall'Amministrazione, è infatti – proseguono i giudici - quella di favorire, in un'ottica di liberalizzazione e di ampliamento del servizio, "*la più ampia copertura possibile delle sedi contemplate dal concorso straordinario per soli titoli, che ha una propria matrice e come destinatari professionisti farmacisti in possesso di ex lege pre-determinati requisiti*".

Il commento a questa ordinanza è in Sediva News 16/12/2022 (v. sopra).

- ***È inammissibile per carenza di interesse il ricorso promosso avverso il provvedimento di proroga dei termini per l'apertura di una nuova sede all'interno dello stesso Comune.***

Tar Puglia – sent. – 04/07/2022, n. 966

Il Tar dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, affermando che il provvedimento regionale avente ad oggetto la concessione, in favore della farmacia controinteressata, della proroga dei termini per l'apertura di una sede farmaceutica all'interno dello stesso Comune in cui insistono le farmacie ricorrenti, non incide sull'interesse personale di queste ultime.

L'interesse a ricorrere deve, infatti, essere attuale e concreto, circostanza che non ricorre a fronte di un provvedimento di proroga, che rappresenta un atto neutro che non determina alcuna lesione in capo ai soggetti contrapposti a quelli che ne sono destinatari.

- ***Ancora sulla distanza di 200 metri tra farmacie***

Tar Puglia – sent. – 01/02/2022, n. 5

I giudici amministrativi pugliesi, rifacendosi a quanto dettato dall'art. 1, comma 4, L. n. 475 del 1968 [il quale prevede che la distanza tra farmacie non sia inferiore a 200 metri], affermano che tra due o più farmacie possano essere previste distanze maggiori, la cui determinazione non è di per sé violativa della legge.

- ***Lo sfratto per morosità non legittima il trasferimento del locale in deroga alla distanza minima di 200 metri***

Tar Puglia – sent. – 04/01/2022, n. 5

Il Tar ribadisce l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di trasferimento dei locali, il principio di cui all'art. 13 del D.P.R. 1275/1971, alla luce del quale "*il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona*", non è derogabile *in minus*.

In presenza di sfratto per morosità dal precedente locale, peraltro, non risulta neppure invocabile l'orientamento giurisprudenziale per il quale le disposizioni concernenti le distanze minime tra sedi sarebbero derogabili ove il trasferimento fosse imposto da sopravvenuti motivi di forza maggiore: in tal caso, infatti, avendo la farmacia intimata di sfratto concorso alla causa che l'ha originata, rendendosi morosa, non si è in presenza di alcuna causa esterna integrante un'ipotesi di forza maggiore. (*cp*)

- ***La risarcibilità del danno derivante dalla mancata attribuzione di punteggi nel concorso straordinario***

Tar Sardegna – sent. – 31/05/2022, n. 369

Il Tar respinge la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata attribuzione di punteggi nel concorso straordinario, ritenendo che, pure in presenza di una sentenza che annulla il provvedimento adottato dalla Regione - attributivo di un punteggio erroneo -, ove questa rappresenti "*un precedente del tutto isolato nel panorama giurisprudenziale di riferimento*", non sussistono i requisiti idonei a fondare la richiesta risarcitoria nei confronti dell'amministrazione.

In questo caso, infatti, la condotta tenuta dalla Regione che ha adottato il provvedimento illegittimo non può atteggiarsi in termini di colpa, in quanto conforme ad una linea interpretativa consolidata presso la giurisprudenza amministrativa. (*cs*)

- ***L'interesse del titolare di una farmacia ad acquisire gli elementi necessari per contestare l'allocazione di una nuova sede farmaceutica***

Tar Sicilia – sent. – 11/03/2022, n. 0795

Il Tar ribadisce l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale pur potendosi, in astratto, riconoscere un interesse del titolare di una farmacia ad acquisire gli elementi necessari per contestare l'allocazione di una nuova sede farmaceutica nel medesimo Comune o anche in uno vicino, "*deve escludersi che la parte ricorrente sia legittimata a chiedere atti riferiti ai dati di fatturazione e di rimborso delle ricette, i quali non si riverberano sulla legittimità della delibera comunale di individuazione della stessa, la quale risponde a esigenze di miglior soddisfacimento delle esigenze dell'utenza*".

Inoltre, precisa che la quantificazione di un'eventuale richiesta risarcitoria andrebbe rapportata alla diminuzione dei rimborsi della farmacia preesistente e non a quelli effettuati dall'A. nei confronti della nuova. (*cs*)

- ***È illegittimo il silenzio serbato dalla PA sulla richiesta di autorizzazione al trasferimento della titolarità della farmacia***

Tar Sicilia – sent. – 07/01/2022, n. 32

Il Tar riconosce l'illegittimità del silenzio serbato

dall'Amministrazione sull'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della farmacia. L'atto di cessione di una farmacia, infatti, è caratterizzato da un'intrinseca condizione legale sospensiva, costituita dal provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento, senza il quale l'effetto reale della cessione non può ritenersi perfezionato.
L'art. 12 della l. 475/1968, nel disciplinare il riconoscimento amministrativo della titolarità di una farmacia, prevede pertanto un accertamento avente natura costitutiva, con la conseguenza che l'Autorità competente è, in tal caso, chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti a tal fine stabiliti dalla legge in maniera tassativa. (*cp*)

- ***La giurisdizione in ordine alla disciplina dello sconto che i farmacisti in regime convenzionale sono tenuti a praticare al SSN è attribuita al g.o.***

Tar Sicilia – sent. – 07/01/2022, n. 24

Il Tar dichiara il difetto di giurisdizione del g.a. e riconosce la giurisdizione del g.o. in materia di disciplina dello "sconto" dovuto dai farmacisti al SSN sul rimborso del prezzo dei farmaci distribuiti in regime convenzionale.
Il criterio risolutivo per individuare le regole di riparto in materia di servizi farmaceutici richiede, infatti, di valutare se l'esercizio del potere pubblico incida su posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti soggetti (g.o.) o interessi legittimi (g.a.), con la conseguenza che ove si controverta in merito ad un diritto patrimoniale all'interno di un rapporto paritetico tra farmacista e SSN [disciplinato da puntuali disposizioni di legge in tema di rimborso di corrispettivi], non vengono in rilievo determinazioni afferenti all'assetto organizzativo del servizio farmaceutico, controvertendosi solo in ordine alla corretta interpretazione da dare alle norme in materia di calcolo del suddetto sconto. (*cp*)

- ***Anche la nozione di centro commerciale "naturale" rileva ai fini dell'art. 1-bis della l. n. 475/1968.***

Tar Toscana – sent. – 19/12/2022, n. 1466

Il Tar afferma che la nozione di "centro commerciale naturale" (la quale individua l'esistenza di una aggregazione spontanea di una pluralità di esercizi, prodottasi nel tempo e su iniziativa privata senza programmazione unitaria comunale, che presenti unitariamente le caratteristiche previste dalla legge) di cui alla di cui alla L.R. Toscana n. 28 del 2005 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1-bis della l. n. 475/1968, la cui *ratio* risiede nella necessità di garantire il servizio farmaceutico anche nell'ambito di quei luoghi che costituiscono un polo di attrazione per un'utenza mobile costituita sia da residenti, che da persone non residenti nel Comune interessato.
In questa logica, quindi, non vi è motivo per non estendere la dizione "centri commerciali" ivi contenuta anche ai c.d. centri commerciali "naturali", qualificati come tali dalla legislazione della Regione interessata e sorti sull'iniziativa spontanea degli esercenti e non in base ad una programmazione urbanistica specifica. (*cs*)

- ***Il decentramento della sede presuppone un nuovo insediamento abitativo nel Comune di riferimento.***

Tar Toscana – sent. – 04/03/2022, n. 275

Il Tar afferma che la domanda di trasferimento di una sede farmaceutica non può prescindere da un previo provvedimento di revisione della pianta organica, stante il fatto che solo l'insorgere di un nuovo insediamento abitativo all'interno del Comune risulta idoneo a giustificare il decentramento della farmacia.
L'art. 5, comma 2 della l. 362/1991 subordina infatti il decentramento della sede all'istituzione di una zona di "nuovo insediamento abitativo", ed il parametro in esame non può dirsi integrato in presenza di un mero presunto calo della popolazione residente nella zona ove è collocata la farmacia, anche ove questo comporti un'elevata concentrazione di farmacie rispetto alle reali esigenze della popolazione. (*cs*)

- ***La decadenza dal diritto di gestire in via provvisoria e di cedere la farmacia per decorso del termine biennale ha carattere "oggettivo"***

Tar Veneto – sent. – 02/05/2022, n. 653

IL Tar afferma che la gestione provvisoria della farmacia da parte degli eredi del farmacista defunto, di cui all'art. 12, co. 12, l. n. 475 del 1968, rappresenta una situazione provvisoria.
L'art. 16, comma 1, d.p.r. n. 1275/1971 prevede infatti che ove non siano effettuati i "*trapassi delle farmacie*" entro i termini stabiliti dall'art. 12 richiamato, "*il titolare o gli eredi saranno dichiarati decaduti con provvedimento definitivo del medico provinciale*".
La decadenza assume quindi in tal caso, prosegue il Tar, rilievo oggettivo, essendo finalizzata a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, con particolare riguardo alla titolarità e gestione della farmacia, non assumendo alcun rilievo eventuali aspetti "soggettivi" legati all'imputabilità [agli eredi del farmacista defunto] del mancato rispetto del termine. (*cs*)

- ***Ancora sul difetto di giurisdizione del g.a. in materia di obbligo vaccinale***

TRGA – sent. – 18/03/2022, n. 61

Il TRGA Trentino-A. Adige dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di obbligo vaccinale, aderendo all'orientamento fatto

proprio, in materia, da parte della giurisprudenza, e richiama la recentissima sentenza del TAR Veneto, n. 140/2022, secondo cui "*sebbene l'imposizione dell'obbligo vaccinale nei confronti dei sanitari sia dichiaratamente strumentale alla soddisfazione di due interessi pubblici*" - e cioè, quello alla tutela della salute collettiva, da un lato, e quello al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'esercizio delle prestazioni "sanitarie", dall'altro -, "*il legislatore non ha inteso declinare le conseguenze di tale imposizione mediante la previsione di "sanzioni" (amministrative, disciplinari, penali) con attribuzione del relativo potere autoritativo di irrogazione in capo ad un'Amministrazione pubblica ma ha orientato tutta la disciplina correlata all'adempimento del suddetto obbligo in funzione della possibilità, per il professionista o l'operatore sanitario, di svolgere la sua attività lavorativa, sia essa autonoma o subordinata*".

Pur avendo, quindi, l'obbligo vaccinale la sua genesi in una finalità spiccatamente di interesse pubblico, esso assume rilevanza sul piano prettamente "privatistico-lavorativo", rappresentando "indice" dell'idoneità dell'operatore sanitario, in quanto lavoratore [sia esso autonomo o subordinato] di svolgere l'attività lavorativa. (*cp*)

- ***L'estratto di Ruolo non è impugnabile***

Corte di Cassazione – sez. Unite 06/09/2022, n. 26283

Sul tema si veda *infra* la Sediva News del 08/11/2022

- ***Sulla motivazione degli interessi delle cartelle di pagamento***

Corte di Cassazione – sez. Unite – sent.14/07/2022, n. 22281

I Supremi giudici hanno affermato che, in tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento "*allorché* [quest'ultima] *segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge*. (mg)

- ***La natura creditizia della c.d.* comunione de residuo**

Corte di Cassazione – sez. Unite – sent.17/05/2022, n. 15889

Si veda *infra* la Sediva News del 20/05/2022

- ***Le risultanze degli Studi di settore in sede penale***

Corte di Cassazione – sez. Penale – sent. 03/10/2022, n. 37238

Gli Ermellini hanno sancito che gli esiti derivanti dalle attività di accertamento fiscale basate sugli Studi di settore possono essere ammessi in ambito penale per la determinazione dell'imposta evasa.

- ***Non è esercizio abusivo della professione se il farmacista esegue test antigenici Covid-19 in una parafarmacia***

Corte di Cassazione – sez. Penale – sent. 08/06/2022, n. 22434

Si veda *infra* la Sediva News del 16/06/2022

- ***Sul reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti***

Corte di Cassazione – sez. Penale - sent. 23/05/2022, n. 20053

Gli Ermellini hanno sancito che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.Lgs. 74/2000 è a "*consumazione istantanea*", consumandosi cioè già al momento di emissione della fattura, ovvero, in presenza di plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima fattura. (*mg*)

- ***Il reato di dichiarazione dei redditi fraudolenta***

Corte di Cassazione – sez. Penale – sent. 04/02/2022, n. 3957

Il momento di consumazione del reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, viene individuato con la presentazione della dichiarazione dei redditi redatta a seguito dell'uso di fatture o altri documenti emessi per operazioni inesistenti.

- ***L'attesa della visita medica di idoneità non giustifica l'assenza dal lavoro del dipendente***

Corte di Cassazione – sez. Lavoro, 12/10/2022, n. 29756

Si veda *infra* la Sediva News del 11/11/2022

- ***L'iscrizione all'Aire non è sufficiente per escludere la residenza in Italia***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria 11/10/2022, n. 29635

La residenza fiscale in Italia [*ex* art. 2, secondo comma del Tuir] non può essere esclusa solo con l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero [AIRE], qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio "*inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali*". (*mg*)

- ***Legittimo l'accertamento bancario del Fisco sui conti correnti intestati ai familiari***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – sent. 06/10/2022, n. 29160

L'Ufficio è legittimato ad emettere un accertamento fiscale anche attraverso l'indagine su conti correnti bancari/postali intestati formalmente a terzi soggetti , ma che in base a stretti rapporti familiari possano ritenersi inerenti al reddito del contribuente, anche -

e soprattutto - in assenza di idonea prova contraria delle movimentazioni contestate.

➢ ***Abitazione assegnata al coniuge separato, precluso un altro sconto* prima casa**

Corte di Cassazione – sez. Tributaria - ord. 14/09/2022, n. 27088

La perdita della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile acquisito con i benefici "prima casa" a seguito dell'assegnazione all'ex coniuge, preclude comunque al contribuente di poter usufruire delle medesime agevolazioni fiscali nel caso di un successivo acquisto di altro immobile ad uso abitativo.

➢ ***È esente Iva la chirurgia estetica "curativa"***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 13/09/2022, n. 26906

Sono esenti da Iva ai sensi dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. 633/72, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica finalizzate a trattare o curare persone che a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscano disagi psico-fisici. È comunque onere del contribuente provare la sussistenza di tali requisiti [oggetti e soggettivi], al fine di confutare la presunzione del contenuto meramente cosmetico dei trattamenti estetici fruiti. (*mg*)

➢ ***Ancora sull'agevolazione "prima casa"…***

Corte di Cassazione - sez. Tributaria – sent. 09/09/2022, n. 26599

Il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza nel comune ove si è acquistato l'immobile usufruendo dei benefici "prima casa" è perentorio!

➢ ***Notifica tempestiva della cartella non produce la decadenza per i coobbligati***

Corte di Cassazione - sez. Tributaria – sent. 05/09/2022, n. 26020

Ripercorrendo il solco giurisprudenziale prevalente in tema di riscossione a mezzo ruolo, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui la tempestiva notificazione della cartella nei confronti del debitore principale impedisce che si produca la decadenza [*ex* art. 25 del D.P.R. n. 602/1973] per tardiva notifica dell'atto impositivo al coobbligato, e ciò senza che sia necessario invocare l'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 1310 del c.c..

(*mg*)

➢ ***La "nuova" prima casa deve diventare abitazione principale entro un anno***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – sent. 08/08/2022, n. 24457

Il contribuente, che vende l'immobile nei cinque anni successivi all'acquisto agevolato, è tenuto non solo a comprare un nuovo appartamento ma, altresì, ad adibirlo a propria abitazione principale.

➢ ***L'onere della prova nelle indagini finanziarie***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 05/08/2022, n. 24402

I giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che, in caso di accertamenti basati su indagini finanziarie, spetta al contribuente dimostrare che le movimentazioni bancarie oggetto di analisi siano già state già considerate per determinare il reddito complessivo dichiarato oppure che le stesse sono fiscalmente irrilevanti. (*mg*)

➢ ***Agevolazioni prima casa: niente rimborso delle imposte pagate in misura ordinaria se…***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 26/07/2022, n. 23292

Il contribuente che non attesti nell'atto di acquisto di aver diritto alle agevolazioni "prima casa", non potrà richiedere il rimborso delle imposte versate in misura ordinaria.

➢ ***La notifica della cartella di pagamento al destinatario irreperibile***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – sent. 30/06/2022, n. 20896

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nei casi di irreperibilità *relativa* del destinatario [quando cioè sia nota la residenza del contribuente ma lo stesso risulti temporaneamente irreperibile], il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio l'avviso di ricevimento [o di compiuta giacenza] della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. (*mg*)

➢ ***Le conseguenze della mancata iscrizione nel Registro delle Imprese del recesso del socio di una Snc***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 25/05/2022

Il socio di una società in nome collettivo che ometta di trascrivere presso il Registro delle Imprese la modifica dell'atto costitutivo in conseguenza al proprio recesso [esclusione, cessione della quota sociale] non può opporre, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio.

➢ ***L'utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite***

Corte di Cassazione - sez. Tributaria – ord. 12/05/2022, n. 15087

Corte di Cassazione - sez. Tributaria – ord. 05/05/2022, n. 14210

Si veda *infra* la Sediva News del 13/07/2022

➢ ***Sui prelevamenti e versamenti ingiustificati***

Corte di Cassazione - sez. Tributaria – ord. 05/05/2022, n. 14353

Gli Ermellini hanno confermato che, come stabilito dall'art. 32 del D.P.R. 600/73, i prelevamenti e i versamenti sul conto corrente, sono da considerarsi quali ricavi, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari. E ancora: nell'ipotesi in cui l'A.f. contesti complessivamente l'inattendibilità della contabilità, il giudice - del merito - deve, in ogni caso, verificare l'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione. (*mg*)

- ***La notifica della cartella di pagamento nelle mani del familiare convivente Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 04/05/2022, n. 14093***

È illegittima la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente se non accompagnata dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto, con la quale quest'ultimo deve essere avvisato che la notifica sia stata eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.

- ***La prescrizione delle sanzioni tributarie e interessi è decennale solo se….***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 28/04/2022, n. 13258

I giudici di piazza Cavour hanno confermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi previsto per la violazione di norme tributarie si prescrive in via generale in cinque anni [Cfr. art. 20 del D.Lgs. 472/97], a meno che tali violazioni derivino da una sentenza passata in giudicato e pertanto il termine prescrizionale è di dieci anni ex art. 2953 c.c.. (*mg*)

- ***Ancora sull'accertamento sintetico del reddito***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 27/04/2022, n. 13102

Ai fini dell'accertamento sintetico del reddito del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, le spese per l'acquisto di beni duraturi comprendono sia il costo di acquisto che quello per il relativo mantenimento, in quanto entrambi rappresentativi di una capacità economica assoggettabile a contribuzione.

- ***Sanzioni attenuate per accertamenti da tributi locali (ICI/IMU) per più annualità***

Corte di Cassazione – sent. 08/04/2022, n. 11432

In tema accertamenti di tributi locali che abbiano come oggetto la contestazione di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, comportando di fatto l'emissione di identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della c.d. continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. (*mg*)

- ***Il preliminare di acquisto dell'immobile non salva dalla decadenza* Bonus prima casa**

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 01/04/2022, n. 10562

Gli ermellini hanno sancito che in tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della *prima casa*, il contribuente che abbia venduto l'immobile entro il quinquennio dall'acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, è tenuto a comprare, entro un anno dall'alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non potendosi considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, atteso che per "acquisto", ai sensi dell'art. 1, nota II *bis*, comma 4, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86, si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita. (*mg*)

- ***Gli accertamenti basati sulle percentuali di ricarico***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 23/03/2022, n. 9514

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale già affrontato nella ns. Sediva News del 13/10/2021, i giudici di legittimità hanno stabilito - ancora una volta - che nell'accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta non è legittimo l'utilizzo del sistema della c.d. *media semplice*, anziché quello della *media ponderale*, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore [come avviene per le farmacie] e quando le referenze maggiormente vendute presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio. (*mg*)

- ***Il maggior reddito accertato alla farmacia ditta individuale viene esteso anche ai collaboratori familiari?***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 22/03/2022, n. 9198

Come è naturale che fosse, la Suprema Corte ha sancito che in caso di accertamento emesso nei confronti della ditta individuale al cui interno è stata costituita un'impresa familiare [*Cfr.* art. 230 *bis* c.c.], il maggior reddito imputato al titolare non può essere esteso "per trasparenza" ai propri collaboratori familiari.

- ***Sulla liquidazione della quota del socio premorto di una società di persone***

Corte di Cassazione – sez. Civile - ord. 21/03/2022, n. 9135

Si veda *infra* la Sediva News del 07/07/2022

➢ ***L'accertamento bancario anche nei confronti dei dipendenti***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 22/03/2022, n. 10187

L'accertamento bancario basato sulle indagini finanziarie dei conti correnti può essere emesso anche nei confronti dei lavoratori dipendenti, in quanto le disposizioni normative in materia a tale tipo di verifiche fiscali si applicano alla generalità dei contribuenti e non solo ai titolari di redditi d'impresa o agli esercenti arti e professioni.

➢ ***Non occorre dimostrare la malafede quando l'operazione è inesistente***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 22/03/2022, n. 9304

L'A.f. che abbia contestato all'imprenditore l'indebita detrazione Iva relativamente ad operazioni "*oggettivamente inesistenti*", ha l'onere di provare - anche in forma indiziaria o presuntiva – che l'operazione non è mai stata posta in essere, senza dover invece dimostrare la malafede del contribuente, in quanto quest'ultimo era certamente consapevole di non aver effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.

➢ ***Le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile condotto in locazione sono deducibili e la relativa Iva è detraibile se….***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 09/03/2022, n. 7691

L'impresa che, in qualità di conduttore, sostiene spese di manutenzione straordinaria [ovvero di ristrutturazione edilizia] su un immobile di proprietà di terzi, può dedurre tali oneri dal proprio reddito [e detrarre la relativa Iva] *se vi è un nesso di strumentalità tra i beni oggetto degli interventi e l'attività di impresa svolta. Tale "inerenza" può essere anche "potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata".* (*mg*)

➢ ***La raccomandata informativa dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento "nelle mani" del portiere***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 27/01/2022, n. 2377

I giudici di legittimità hanno chiarito che la notificazione degli avvisi [e degli altri atti] che per legge devono essere notificati al contribuente da parte dei messi comunali, ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio [*Cfr.* art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600/73], mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento. (*mg*)

➢ ***Il presupposto impositivo della* TARES *e della* TARI**

Corte di Cassazione - sez. Tributaria, ord. 27/01/2022, n. 2373

La *tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni* - c.d. *TARES* - che dal 1° gennaio 2014 è stata soppressa per far posto alla *tassa rifiuti* - c.d. *TARI* - è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo [della *TARES*, così come della *TARI*] si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti. (*mg*)

➢ ***I documenti rinvenuti all'interno di una borsa di un componente del Cda possono far scattare l'accertamento verso la società***

Corte di Cassazione - sez. Tributaria – ord. 14/01/2022, n. 1034

È legittimo l'accertamento analitico-induttivo - *ex art.* 39, comma 1 , lett. *d)*, del D.P.R. n. 600/1973 - emesso sulla base dei documenti extracontabili a seguito del ritrovamento da parte della Guardia di Finanza della documentazione contabile "parallela" all'interno della borsa di un membro del *consiglio di amministrazione*.

➢ ***"Nuova Sabatini": modello e istruzioni per accedere al contributo***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Circ. 06/12/2022, n. 410823

Sono stati annunciati i modelli e le istruzioni operative per poter presentare le domande della c.d. "Nuova Sabatini" da parte delle imprese a far data dal 1° gennaio 2023. Nello specifico, le istanze di agevolazione dovranno essere compilate, pena l'improcedibilità della stesse, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione "*Compilazione domanda di agevolazione*" della piattaforma informatica accessibile direttamente dal sito istituzionale del MIMIT [ex MISE]. (*mg*)

➢ ***Dal 1° gennaio 2023 innalzato il saggio degli interessi legali al 5%***

Ministero dell'Economia e delle Finanze 13/12/2022 [in G.U. 15/12/2022, n. 292]

Si veda *infra* la Sediva News del 20/12/2022

➢ ***Invio telematico al Sistema TS delle spese sanitarie anche per gli ottici***

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 28/11/2022

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 01/12/2022

Anche gli ottici sono stati inclusi nell'elenco dei soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese al

sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata a partire dal 1° gennaio 2022.

➢ ***Le linee guida per l'attuazione del FSE***

Ministero della Salute – Decreto 20/05/2022
Ministero della Salute – Decreto 18/05/2022

Con due provvedimenti emanati in rapida successione temporale, sono state pubblicate le *linee guida* per l'attuazione del *Fascicolo Sanitario Elettronico* [*FSE*], al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal PNRR, affinché il *Fascicolo* sia adottato dall'85% dei medici di base entro il 2025 e sia adottato e utilizzato da tutte le Regioni e Province Autonome entro il 2026.

➢ ***Il "nuovo" calendario di scadenze 2021, 2022 e 2023 per la trasmissione al* STS *delle spese sanitarie da parte delle farmacie***

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 02/02/2022
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 31/01/2022
Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 28/01/2022, n. 28825

Si veda *infra* la Sediva News del 09/06/2022

➢ ***Il nuovo servizio di registrazione telematica del contratto di comodato d'uso***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 16/12/2022, n. 465502

A far data dal 20/12/2022 è disponibile il nuovo servizio web che consente la registrazione di contratti di comodato d'uso tramite la presentazione telematica del c.d. modello RAP [*Registrazione Atti Privati*], che verrà esteso in futuro anche alla registrazione degli altri atti privati, attualmente possibile solo presso gli sportelli degli uffici territoriali.

➢ ***Ancora sul Superbonus 110%....***

Agenzia delle Entrate – Ris. 15/12/2022, n. 77/E

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulla fruizione del Superbonus spettante a chi acquista immobili da demolire e ricostruire con riduzione del rischio sismico di una o due classi.

➢ ***Tasse automobilistiche: addio ai bollettini di pagamento***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 13/12/2022

Sono soppressi i modelli di bollettino per il versamento delle tasse automobilistiche direttamente sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle Entrate; i versamenti ora devono essere effettuati solo attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.

➢ ***Distributori automatici obsoleti, più tempo per lo "svecchiamento"***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 05/12/2022, n. 446073

Si veda *infra* la Sediva News del 12/12/2022

➢ ***L'ascensore esterno "trainato" dal Superbonus 110%***

Agenzia delle Entrate - Risposta Interpello 01/12/2022, n. 580

Il Superbonus 110% spetta anche per l'installazione di un ascensore esterno all'edificio oggetto di interventi di efficienza energetica, rientrando l'intervento fra quelli finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche [ed è agevolabile anche in assenza di disabili].

➢ **E-*fatture: le "nuove" regole e specifiche tecniche***

Agenzia delle Entrate - Provv. Direttore 24/11/2022, n. 433608

È stato pubblicato il nuovo *provvedimento* contenente le regole tecniche aggiornate per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti [o stabiliti nel territorio dello Stato] e per le relative variazioni, utilizzando il SdI.

➢ ***L'IVA agevolata per gli integratori alimentari***

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/11/2022, n. 563
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/11/2022, n. 562
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/11/2022, n. 561

Per la cessione di integratori alimentari è applicabile l'aliquota agevolata IVA [al 4%, al 5%, ovvero al 10%] solo se riconducibili - in base al parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-*bis* o III, allegata al *decreto* IVA.

➢ ***La tassazione per la cessione dell'immobile avvenuta oltre cinque anni dall'acquisto***

Agenzia delle Entrate - Risposta Interpello 18/11/2022 , n. 560

È stata ribadita per l'ennesima volta l'irrilevanza della plusvalenza – ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. *b)* del Tuir – derivante dalla cessione di un immobile dopo il quinquennio dalla data di acquisto, a condizione che la cessione ultra-quinquennale venga effettuata da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

➢ ***Diritti camerali 2023 : confermati gli importi***

Ministero dello Sviluppo Economico – nota 11/11/2022, n. 339674

Il MISE ha confermato anche per il 2023 le misure vigenti del diritto camerale annuale dovute dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati .

➢ ***Pronti gli elenchi 2023 dei soggetti* Split payment**

Ministero dell'Economia e delle Finanze - sito web 20/10/2022

Il MEF ha reso pubblici gli elenchi 2023 dei soggetti che, oltre alle Amministrazioni pubbliche, sono tenuti all'applicazione del meccanismo del c.d. *split payment* ["scissione dei pagamenti"].

➢ ***Le aliquote Iva per la cessione di dispositivi medici***

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/10/2022, n. 483

Alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della L. 145/2018, sono stati forniti chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile alle cessioni di alcuni dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.

➢ ***Le prescrizioni del Garante della Privacy sulla lotta all'evasione***

Garante per la protezione dei dati personali - provv. 30/07/2022, n. 276

Il Garante Privacy ha autorizzato l'Amministrazione finanziaria ad avviare i trattamenti, oggetto della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, effettuati al fine di "*analizzare rischi e fenomeni evasivi/elusivi tramite l'utilizzo dei dati presenti nell'archivio dei rapporti finanziari e l'incrocio degli stessi con le altre banche dati di cui dispone l'agenzia delle entrate*", ingiungendo, però, alla stessa alcune importanti prescrizioni. (*mg*)

➢ ***Bonus facciate: se si vuole lo sconto in fattura deve essere indicato in essa***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 20/07/2022, n. 385

L'opzione per lo sconto in fattura – *ex* art. 1, commi da 219 a 223, della L. 160/2019 – per poter essere applicato al c.d. *bonus facciate* consentendo così alla ditta esecutrice dei lavori di poter cedere il credito di imposta, deve essere indicato necessariamente nella fattura del prestatore. Le stesse considerazioni, naturalmente, possono essere *traslate* a tutti gli altri interventi a cui è possibile applicare lo *sconto in fattura*. (*mg*)

➢ ***La certificazione dei corrispettivi delle farmacie***

Agenzia delle Entrate - Risposta Interpello 14/07/2022, n. 378

Gli esercenti attività di commercio al minuto - come appunto le farmacie - sono esonerati dall'obbligo dell'emissione della fattura per la cessione di beni, se in luogo di tale documento fiscale viene emesso – tramite il Registratore Telematico - idoneo "documento commerciale" [*ex* art. 2, Dlgs 127/2015]. Si ricorda a tale riguardo che l'emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. (*mg*)

➢ ***La tassazione delle "liberalità indirette" collegate ad atti di acquisto immobiliare o di aziende***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 20/07/2022, n. 366

L'A.f. ha chiarito come l'esenzione per le donazioni o altre liberalità collegate di cui all'art. 1, comma 4 *bis*, del D.Lgs. 346/90 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - opera con esclusivo riferimento alle donazioni di denaro c.d. "indirette", purché finalizzate alla compravendita immobiliare o di aziende e che non siano formalizzate in atti pubblici.

➢ ***I buoni carburante ai dipendenti esentasse***

Agenzia delle Entrate – Circ.14/07/2022, n. 27/E

Sono stati forniti i chiarimenti riguardo i buoni carburante di 200 Euro non tassabili per i dipendenti e di cui ci siamo occupati nella *Sediva News del 24/03/2022*.

➢ ***Il documento "omnibus" sulle spese detraibili/deducibili Irpef e sui crediti d'imposta per l'anno 2021***

Agenzia delle Entrate – Circ. 07/07/2022, n. 24

Con deciso ritardo rispetto agli altri anni, il Fisco ha pubblicato nel corposo documento di prassi [di ben 362 pagine!] la raccolta aggiornata dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021. (*mg*)

➢ ***I "nuovi" criteri per l'inserimento dei medicinali nella* lista di trasparenza**

AIFA – Determina 06/07/2022, n. 295

A seguito di una recente pronuncia del Tar Lazio passata in giudicato, l'*Agenzia Italiana del Farmaco* ha provveduto a modificare i precedenti criteri stabiliti per l'inserimento dei medicinali nella *lista di trasparenza*. Nello specifico è stata eliminata la precedente preclusione dalla *lista* dei medicinali equivalenti aventi un prezzo allineato a quello di riferimento, nonché dei medicinali facenti parte di un raggruppamento all'interno dei quali ne sia rimasto uno solo. (*mg*)

➢ ***PNRR Farmacie rurali sussidiate: la nuova scadenza del bando è fissata al 30/09/2022***

Agenzia per la Coesione Territoriale - Decreto 27/06/2022, n. 213

Si veda *infra* Sediva News del 05/07/2022

➢ ***Il Superbonus 110%: aggiornamenti***

Agenzia delle Entrate – Circ. 23/06/2022, n. 23

L'A.f., sentiti il MISE, l'ENEA e la Commissione dei Lavori Pubblici, fa il punto aggiornato sul Superbonus 110%, indicando quali siano i beneficiari, gli edifici interessati dagli interventi, le spese ammesse all'agevolazione e, ancora, le opzione per lo sconto in fattura, la cessione del credito e i relativi adempimenti procedurali.

➢ ***Le novità fiscali nella* Legge di Bilancio 2022**

Agenzia delle Entrate – Circ. 18/02/2022, n. 4
Agenzia delle Entrate – Circ. 04/02/2022, n. 3

Sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella *Legge di Bilancio 2022* di cui ci siamo occupati *infra* [tra le altre] nella Sediva News del 13/01/2022 e nella Sediva News del 21/01/2022.

➢ ***Bonus edilizi: approvato il nuovo modello per la comunicazione al Fisco della cessione del credito***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 03/02/2022, n. 35873

A seguito delle novità introdotte dalla *Legge di Bilancio 2022* [*Cfr*. art. 1, commi 28 e 29, della L. 234/2021) e dal decreto *Sostegni*-ter [art. 28 del D.L. n. 4/2022] in tema di *bonus* edilizi - di cui ci siamo occupati *infra* nella *Sediva News del 24/02/2022* - è stata approvata la nuova versione [da utilizzare a far data del 04/02/2022] del *modello di comunicazione* per l'esercizio delle opzioni di cessione del credito con i relativi obblighi di apposizione del visto di conformità. (*mg*)

➢ ***Nuova "veste" per le cartelle di pagamento***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 17/01/2022, n. 14113

È stato approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, *ex* art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, che verrà utilizzato per la riscossione dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2022.

➢ ***Approvato il modello "Certificazione Unica 2022"***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttoriale 14/01/2022, n. 48114

È stato approvato il modello "Certificazione Unica 2022" per consentire ai sostituti di imposta di trasmettere telematicamente i *modelli* entro il 16/03/2022 e riferiti ai redditi erogati da lavoro dipendente [o assimilati] e da lavoro autonomo.

➢ ***L'iva per i test diagnostici non connessi al Covid-19***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 19/01/2022, n. 34

Alla cessione dei *test* diagnostici in vitro effettuati a campione per rilevare eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti e psicotrope, non rientrando nella categoria specifica della "strumentazione per diagnostica per COVID-19" di cui al all'art. 124, comma 1 del DL Rilancio, deve essere applicata l'aliquota Iva ordinaria del 22%. Si ricorda infatti che il regime Iva *speciale* di cui all'art. 124, del quale ci siamo prontamente occupati nella Sediva News del 21/05/2020, deve essere applicato unicamente alla commercializzazione dei beni elencati tassativamente nella stessa norma emanata per agevolare il contrasto alla pandemia. (*mg*)

4 – SCADENZE FISCALI GENNAIO 2023

10/01/2023 - Versamento contributi inps relativi al IV trimestre 2022 per il lavoro domestico (colf)

16/01/2023 - Versamento mediante F24 online di: iva relativa al mese di dicembre 2022 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di dicembre; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi, sempre relativi al mese di dicembre

31/01/2023 - Versamento della tassa annuale di concessione regionale (farmacia), se dovuta

31/01/2023 - Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria relativa al secondo semestre 2022 per la predisposizione dei Mod. 730 e Redditi precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate

* * *

Legge di Bilancio 2023: tra qualche giorno il nostro punto sulle novità di maggior rilievo

Ieri in mattinata è giunto a conclusione l'*iter* formativo della Legge di Bilancio 2023 [l'ex Finanziaria], il cui testo è quindi oggi definitivo e attende soltanto la pubblicazione, naturalmente ormai vicinissima, in GU.

Nei prossimi giorni, dedicheremo *una Sediva News straordinaria* all'analisi del provvedimento.

* * *

Ma ora è il momento di chiudere per qualche tempo - *ed esattamente fino al 16 gennaio* - la Rubrica, sospendendo quindi le *Sediva News* e perciò anche il ns. quotidiano online *piazzapitagora.it*, ferma comunque la ns. analisi della Legge di Bilancio 2023 che, come appena detto, pubblicheremo nei prossimi giorni.

Come sempre, però, non possiamo chiudere l'anno senza ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono con dedizione e professionalità al successo delle ns. pubblicazioni anche se tra loro purtroppo non c'è più *Tullio*, che ha lasciato in tutti noi il grande vuoto che sappiamo.

Oggi dunque

"Piazzapitagora.it"
e
"Sediva News"

sospendono le loro pubblicazioni e danno appuntamento al

16 gennaio 2023

(gustavo bacigalupo) *(franco lucidi)*

* * *